TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_0919**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Capitolo
S. Pietro
in Cargna

Documenti

1244.1776

N. 919

Descrizione
Della
Cargna di
Giacomo Valvasone

Fatta l'anno 1565.

e

Dedicata all'Illmo e Rmo Card: Boromeo

(Edito 1866)

A. U.

Zamboni P. A.
scripsit
Barnaba Dom.

n

Al Rmo, ed Illmo Card:
Boromeo

Per lettere di V. S. Rma, ed Illma scritte al Sigr. Antonio Manini mio Cognato suo Pro: cur.e di qui, e servitore ho compreso la sua afferione verso quest'Abbaria di Moggio, ed anco più per li dissegni, che Lei ha vo: luto di quel Territ.o, ed per molti commodi da Lei procurati per benefizio di quel pae: se. Di qui a me, il quale ho descritto succin: tam.te il sito, la natura, e tutte le condizio: ni di questa Patria di Friuli insieme coi suoi confini è caduto nell'animo per darle maggior ragguaglio di questa sua Abba: zia mandarle la descrizione d'essa, la quale appresso i dissegni possa servire per istromento di render quelli più naturali ed più espressi agl'occhi di V. S. Illma.

Nel che se io le sarò paruto troppo con:
fidato crederà che mi sia avenuto quello
che a molti altri, li quali concorrono di
guadagnarsi la grazia, o almeno la co:
noscenza di tanto virtuoso Sig.re nato per
benefizio, e ristoro di questi calamitosi tem:
pi, ed per dimostar al mondo una vera
grandezza del suo inestimabile valore
ed insieme un' esemplare di vita umile
e divota di tal maniera, che stando quì
in terra penetri il Cielo, e lasci il Mondo
desiderato della sua presenza. A me pe:
rò basta d'aver compiaciuto l'animo
mio, il quale ha questo fine d'esser regi:
strato per questo mezzo nel memoriale,
dove sono descritti i suoi affezionatissimi
servidori, li quali sperano di seguire il
Carro trionfale delli suoi onori mondani,
e della gloria celeste, che a Lei si devé
per universal fama, e giudizio. Ed sen:
za più pregandole felicità umilm.te me
le racc.do ed offero con ogni prontezza.

Di Udine alli 11 d'Aprile 1565

D. V. S. Rma Serv.e Giacomo Valva:
soni di Maniaco.

Descrizione della Cargna di
Giacomo Valvasoni
Maniaco.

La Cargna è Paese per il più montuoso celebre per l'Alpi Giulie, la cui larghezza si stende 25 miglia, la lunghezza 44 ed circonda appresso cento. Dall'Oriente guarda i Taurisci, altrimente Norici. A mezzo giorno la Patria del Friuli. Verso Tramontana i Popoli di Zeglia detta da Plinio Celia, ed a Ponente i Bethi Cadorini. È divisa in quattro Quartieri Sodevo, Gorto, S. Pietro, ed Inchiarovo, e credesi aver tale nome dalla Dea Carnia, che ivi per avventura s'adorava, ovvero dalli Carnunti Popoli di Franza, che passarono con Belloveso nell'Italia, perochè questi parlano molte parole pure Franzesi, ed insin a oggidì conservano l'antico nome de Carni primi habitatori di questa Patria; i quali intanto si stendevano verso l'Istria, ed Liburni, che Strabone chiama Trieste Colonia pago Carnico, ed la Carniola oggidì ritiene il nome. I principali Fiumi di essa sono il Tagliamento, chel dal monte Mauro rapidam.te scende a Latisana per spaccio di 40 miglia, ed indi scorre in mare navigabile per 10 miglia, nel cui Fonte cadendo alcun legno per l'estremo freddo diventa sasso. Il Melio, il Degano, e'l Butte co'l Moscardo, che risorge con copia di molt'aqua facendo poco di sotto vista d'un picciol lago, che non produce altri Pesci che Trutte, ed quando egli innonda è pericoloso di passare si per l'Arena incerta come perchè conduce sassi

grandi

grandi rivolgendoli a guisa di Botte, ed altri Fiumicelli, e Torrenti, li quali insieme con la Fella, che confina questa Regione, e passa per lo Canal di Ponteviamettono nel sopradetto Tagliamento Fiume, che già pochi anni sono per la rovina di un alto monte nel Moscardo stete per spazio di molti mesi torbido, e bianco, come ghiesso. Quest'aque hanno virtù di gonfiar il Goso, sichè ad alcuni divengono grandi come Mamelle. Vi è anco un bellissimo lago detto di Cavazzo dalla vicinità dell'antico castello di Cabazio, che al presente è per terra, ed ebbe già titolo di Vescovato posto nel grembo di due monti altissimi sopra il Castello di Osoppo due miglia in sito molto dilettevole di vedere, tiene aque chiare, e profonde, ed è lungo circa un miglio, e mezzo, e largo due tiri di Balestro, e di quest'esce il Mellone, che insieme producono copia d'Anguille, di Trutte, e Temoli molto eccellenti. In questo Lago nell'età sopra passata essendo stata presa un'Anguilla delle maggiori, che fosse mai più vista per l'adietro, e dagli uomini di quel luogo portata a Udine in Casa Savorgnana successe, che quante Mosche v'andarono attorno tutte caddero di subito morte. Laonde restando quelli di Casa con sospetto eccovi che poco dapoi venne un Messo in posta che riferì com'un grandissimo Serpente ismaniava per lo d.o Lago, ed col fischiar spaventava tutto il contorno giudicando, che ciò cagionasse per rispetto dell'Anguilla, che gl'era stata levata (come fu perverità) per il che fatta la prova la trovarono tutta venenosa, sichè poco mancò, che non avvenisse qualche strano caso nella Famiglia sud.a L'uno

dè

de' passi per entrar in Germania nella Cargna, e nel
Friuli è quello del Lauio, che dalla Zeglia passa per lo
monte di Bombaso nel Canal d'jnchiaroio, che è solo
di Pedoni, ed qualche Cavallo malagevolmente vi po:
trebbe andare nei tempi asciutti. Nel qual monte di
Bombaso vi è un'altra strada, che mette capo alla
Pontevia con pedoni, e Cavalli assai commoda. Questi
Popoli di Pontevia sono chiamati da Plinio nel Capo.
de' Popoli Alpini Leopontii, gente di Taurisci al pre:
sente detti della Tarvisa Terra di Carintia posta 12
miglia sopra il detto luogo di Pontevia, nella quale si
vede il poscritto Epitafio, ed è vicina a Campo Rosso
detto come alcun tiene dagl'Antichi ARÆ FLAVI.
Æ, sito veramente di considerazione si per rispetto, che
quivi l'aque si partono altre per Levante nel Fiume
Dravo, ed indi nel Danubio, altre verso mezzodì nella
Fella, ed indi nel Tagliamento, e questo partimento d'
Acque è quello, che i Latini chiamano divortium aqua
rum, com'anco per esser posto sulla strada di Germa:
nia luogo già frequentato da Romani, dove sono sta:
ti ritrovati Musaichi, e più volte Medaglie d'ogni sor:
te ed oggidì veggonsi i tre sottoscritti Ep:, ed altre reli:
quie d'Antichità. Siegue poi il passo del Cason di Lan:
za sopra Jnchiaroio. Fin dove già de 1478. Scan:
derio Bascia capo di VI milla Turchi entrato per
li Canali di Roncina, e di Plezzo per li quali passa
il Fiume Lisonzo, scorse quell'Alpi con cavalli passan:
do nella Zeglia, ed fin nel Contado di Ortemburgo
Paesi di Tedeschi, cosa a chi vede quei luoghi quasi im:
possibile

possibile. Trovasi poi quello di monte di Croce sopra Tamau Villa, ed Fiume così detto, il quale fu aperto già per opra di Giulio Cesare a fine di condur le Legioni, che s'invernavano in Aquilegia nella Germania verso il Reno, e contra Svizzeri (come Livio scrisse nella V Deca) Quantunque egli credesse questi monti esser sopra Turino, ed in que' luoghi così difficili, ed sassosi ridusse la strada facile, ed piana anco per le Carra, che era di 20 miglia in ascesa, e giro del Monte, bench'al presente solo vi possono andar Pedoni, ed Cavalli per essersi dapoi accomodata questa strada per la sommità del monte, per lo quale s'ascende solo 5 miglia con la discesa d'altre tante dove si vede ancora nel sasso della Montagna il seguente Epitaffio di lettere sesquipedali in memoria di Cesare.

C. IVL. CÆSAR VIAM
INVIAM ROTABILEM REDD.

ed alle radici del detto Monte ve n'è un'altro, e il terzo nella sommità, li quali per esser guasti dall'antichità non si possono legger altrimente. Poco di sotto veggonsi alcune muraglie, ed Torri antiche, che sono vestigi del Castello di Moscardo già fabricato per custodia di quel passo; ed è da sapere, che la strada di Venzone per lo Canal di Pontevia a Villaco non era a que' tempi in essere, ma solo quella di Giulio Carnico Terra antica, ed rovinata posta 3 miglia sopra Tolmezzo, ed le merci, che d'Aquilegia

che

che era quasi Emporio di tutta Italia si conducevano nella Germania, ed nell'Ongaria, allora passavano per Tricesimo Castello perfin oggi Nob. discosto 30 miglia da quella Città, ed scaricavansi nella detta Terra di Giulio Carnico lontano da Tricesimo 30 miglia, ed indi a Campo Rosso sopradᵗᵒ per lo Canal d'Inchiaroio per spazio di 20 miglia, il qual Canale poco lungi dalla Pontevia si congiungeva, come fa al presente con la strada Imperiale, che mette capo a Villaco luogo assai celebre a nostri tempi per la frequentia di diversi mercatanti, e perche ivi fa residenzia il Presidente di quelle Contrade. Le merci veramente, che si conducevano nella Baviera, ed nelle Terre basse di Germania passavano da Giulio Carnico per lo Monte di Croce a Loncio, ed indi alla Terra chiamata dai Latini Aguntum; e da Moderni Guminth, come si crede fa gl'antichi vestigi, che ivi si trovano, ed per esser lontana meno di due giornate da Giulio (si com'anco Antonio Aug. la mette nel suo itinerario) il quarto passo è quello di Sezis che si stringe tra due punti di Monti asprissimi chiamati Peralma, sotto de quali nascono tre Fiumi nobiliss. la Zeglia, che verso Levante scorre nel Dravo, ed mette poi nel Danubio fra Petovia, e Belgrado. L'Adige verso Ponente, che esce dal Lago di Massurina sterile d'ogni sorte di Pesce. Ed a mezzo gno la Piave, li quali due Fiume rendono del continuo largo tributo alla Regina di questo mar Adriatico. Evvi un altro passo sopra Sapada

da, nel luogo, che si chiama Ponte di Trison, il quale serrandosi chiude anche quello di Lavardetta ed l'ultimo è quello, che da Botistagno Castello de Tedeschi si viene in Forni, ed indi con Carra per la Cargna Passi, che portano alla Terra di Tolmezzo, e sono custoditi dalli suoi sudditi ne sospetti di Guerra. Ci sono ancora degl'altri di Pedoni solamᵉ, ma di poca considerazione, e difficili per l'asprezza di quelle Alpi. Per il che di questi non farò altrimente menzione.

Trovo, che ne' tempi andati erano 20 Castella in questa Regione fabricate sopra diversi Monti, ed Colli del Paese con due Terre cioè Giulio Carnico, ed Hemonia. I nomi dei quali sono Imbelino = Dellesclumblans, Soclevo, Nonta. Di cui Plinio ne fa menzione nel Capᵒ 19 Onorato da Hermano di Luvinis Cavaglier ed patrone di esso Castello, il quale nel Friuli fu uomo di grande autorità, ed Capitano Generale dell'esercito del Patriarca; ma dopoi per esser stato uno de' Congiurati nella morte di Beltramme Patriarca fu punito nella testa in Udine da Nicolò suo successore Fratello di Carlo IV nel 1351 Sompcolle, Feltron, Impecio, Forni c'ha titolo di Contado, Agrons, Celle, Rivei dove nel 1489 fur ritrovate medaglie antiche d'oro, e d'Argento, e di metallo in grande quantità, Amonai, Moscardo, Nojariis, Duron, Sudri, Frata, Bell'orto, Castelnovo, Verzegnis Cesclans posto sopra il lago di Cavazzo, ed S. Lorenzo

delle

delle quali oggidì veggonsi pochissimi vestigi; ma so:
lo vi sono rimaste le Chiese coi Vilaggi di sotto nel piano
e hanno conservato il nome con alcune famiglie chi:
amate Desmans, che dicono aver avuto origine da
questi Castelli, ed per avventura derivan dalli De:
cumani soldati lasciati a quelle guardie da Cesare,
ed sono liberi d'ogni fazione con altri privilegi come
Feudatarii del Principe, nei quai luoghi spesse vol:
te s'hanno ritrovato Medaglie, ed Musaichi in Pa:
vimenti, ed Commessi di Pietre.

Giulio Carnico per fin al presente ritiene il Nome di Giulio,
di cui ne fa menzione Tolomeo, ed Plinio riponendolo
nei Carni tra Italia, e'l Norico, ed Antonino il met:
te 30 miglia sopra Tricesimo (come è ancora) A que:
sti tempi si vede solo una Chiesa sul Monte ed di sot:
to alcune poche cose di Villa. La Chiesa chiamasi di
S. Pietro, dov'è un Preposito con 8 Canonici ch'ivi
non fanno più residenza questi com'uno de Prelati
della Patria del Friuli ha voce nel General Consiglio
di essa detto Parlamento con rendite solo di cento
Ducati all'anno havendo per l'addietro possedute
grosse entrate ed giurisdizioni nella Cargna, e Zeglia
Quivi sono ancora i vestigi del Castello ch'era sul
Monte, ed del Borgo situato nel Piano, che dimo:
stra esser stato assai buon luogo, il quale fu fabri:
cato da quei Romani, che rimasero alla custodia
di quel passo in honor di Cesare suo signore; ed fu
posto in sito commodo per ovviar a Barbari tra
due Canali S. Pietro && Inchiaroi appresso il Fiume

Butte

Butte, che ivi scorre col Moscardo rapidamente sopra il quale era un Ponte di sasso quadrato con due archi ch'ora è guasto affatto insieme col piccol Territorio di quella Valle dall'antichità, e rapacità del Fiume, e dalla rovina del Monte che gli soprastava. Quivi si trovano pezzi di Musaichi, Medaglie d'ogni sorte, e i vestigi d'un acquadotto di Metallo con molti Epitafi romani in marmori del Paese, che sono stati trasportati parte in Tolmezzo, e parte nel Friuli, e di questi n'ho veduti due nel Castello di Coloretto, e tre in Udine, i quali si registraranno qui di dietro. Dalli detti Epitafi si comprende esser stato in quel luogo un Tempio di Ercole tenuto in Venerazione dalli Sacerdoti detti Potitii simile al quale era quello di Appolline Billeno nella Chiesa di Belligna in Aquillegia. Di Hemonia oggidì appareno alcune reliquie, e chiamasi Muina nel primo ingresso del Canal di Gorto, dov'è la Pieve principale coi vestigi di due Gironi vicini, la qual Terra illustrò S. Pelagio, ch'ivi nacque. Ed dapoi nell'età sopra passata Antonio Tolluzo, che nei suoi tempi fu uno dei più celebri Dottori di Udine honorò questo luogo, ed fu tale, che meritò d'esser successore a Paolo di Castro nella lettura di Padova.

Dalle rovine di Hemonia di Giulio Carnico, e degl'altri sopradetti Castelli è opinione, che si fosse fabricato Tolmezzo così chiamato da alcuni per esser vicino al Tagliamento Fiume, detto da Moderni Talmentum, ma da Catone Tilaventum, e dagl'altri Tiliaventũ ed in un libro antico, ch'era nella Chiesa di Grado ap:

presso

presso Aquilegia ho letto Jumetium nel qual per ordine vien nominato Udine con tutte le Castella ch'erano a quel tempo nel Friuli. Della cui prima origine non tro: vo alcuna memoria de Scrittori solo per tradizione d'etade in età vien detto ch'erano 3 ville vicine in quella pianura nel mezzo delle quali fu fabricata que: sta Terra, ed indi aver preso il nome di Tulmezo cioè nel mezzo delle 3 Ville, ed altri dicono per esser posto nel mezzo di 3 Fiumi, cioè Tagliamento, Bute, e Fel: la, e di monti altissimi, che lo circondono d'ogni in: torno; ma io per me crederò piuttosto, che Tullo Me: tio Romano, che venne (come si legge) nel Friuli con la seconda Colonia gl'avesse dato il nome, come quel: lo che fusse stato mandato alla custodia di quei pas: si, ovvero, che nel divider il Paese a lui fosse stato as: segnato quel Territorio, o dapoi da esso, o dalli suoi fabricato in onor suo Castello, o Villa, o altra Fabri: ca, e poscia accresciuto di mano in mano dalle rovi: ne degl'altri sopradetti Castelli. Fu circondato ulti: mamte. di nuova muraglia da Raimondo Torregia: no Patriarca 47 nel qual tempo nel monte di so: pra era un Castello custodito dalli Patriarchi, o su: oi Gastaldi c'hora in gran parte è rovinato, e già 120 anni sono fu fabricata una piccola Rocca so: pra l'alto monte, che soprasta alla detta Terra la quale gli serviva per specola, ed a giorni nostri vedesi derelitta. Questa terra al presente è Metro: poli di tutta la Cargna abitata da persone Civili,

e di

e di acuto intelletto conforme a quel aere sottile ben fabricata, e ne tempi estivi molto allegra, nella quale novam.te sono state descritte 950 anime. I Cittadini di questo luogo sono padroni di quei Dazii, e rendono ragione nel Criminale, e Civile così nella Terra come nelle Ville del Paese che sono tra grande, e piccole 163. nelle quali si trovano fin a 24 milla anime dico la presenza del Gastaldo, che siede in mezzo di tre Giudici come rappresentanti il Suo Principe le cui sententie vengono alla censura del luogotenente della Patria, il quale per nome di questi Signori vende quella Gastaldia due milla e più Ducati all'anno traendosi dalle condannagioni, e dall'entrate ordinarie de beni fiscali, e dalla Gabella delle merci. Diè nome a questa terra non è gran tempo Francesco della famiglia di Janisi, il quale per esser Dottor di leggi Eccellentiss.o meritò la nobiltà di Udine con tutti gl'onori della Città, e dapoi nel 1519 mandato in Spagna dalli Signori Veneziani a negoziar con il Rè Carlo di cose importanti con la diligenzia, e valor suo operò sich'egli ritornò a Vinezia con molta sodisfazione di què Ill.mi Signori però che ottenne quanto essi desideravano da quella Maestà. Ed assai per innanzi l'onorò d'Odorico Signor del Castello d'Imbelino, e di Luvincis Cavallier segnalato a suoi tempi a caro ai Patriarchi, il quale nella sede vacante d'Aquilegia fu creato Vice Domino, e Governator del Friuli, e di tutto il Patriarcato con il con:

senso

senso universale del Parlamento. Il Paese veram.te manca di grano, e vini, e di molte robe appartenen: ti al vivere solo vi nasce alcuna quantità di Formen: tone, e vino per un mese dell'anno, perilchè se ne ser: ve di questi della Patria conducendo all'incontro panni di Lana, Pelle, Vitelli, ed Laticinii, di che n'àn no gran copia. Tutti i legni per le fabriche del Friuli di Venezia, e della Marca, e per altri paesi più lon: tani conducendogli giù per lo Fiume Tagliamento, e parte per la Piave, e per l'Arsenale di Venezia Pini, e Larici di smisurata altezza, de' quali ne fa menzione Vitruvio nel 3.zo libro, ed a gni nostri Bel: tramme Susana Cittadino d'Udine ne fece tagliar 20 per la Fabrica del Palagio de Farnesi in Roma a: vendogli promessi a Paolo III, che sono alti 19 passa, ed alcuni fin a 21, e 4 piedi grossi per diametro, li quali oggidì si veggono fra gl'aspri monti di Sezis pe: chè è difficoltà grandissima di condurli all'aqua, e vi bisognerebbe l'ajuto, e'l favore d'alcun Principe. Plinio scrive, che i Romani si servivano di simil le: gni per le fabriche, e per l'Arsenale di Ravenna dalli Vindelici, e Rethi tra quali si comprende an: co parte di questi popoli di Cargna, li quali oltre di ciò fanno diversi trafichi co' Tedeschi, e come gente industriosa si partono dal loro paese in gran numero e vanno a procacciarsi il vitto in luoghi lontanissimi

di ma:

di maniera che ormai se ne trovano per tutta Europa e la sua propria arte è tesser panni di Lana, ma più di Lino nel che sono eccellenti, e rari. Questi popoli abbondano d'animali, e d'uccelli di diverse sorti come Galli Salvatichi, Francolini, Cotorni, Daini, Capri, Caprioli, Lupi Cervieri, Lepri, che sono tutte bianche, Faine, Martorri, e simili. Nel luogo d'Avanza si veggono vestigi di Minere, ed in Primesio v'è n'era una d'Argento, e di Rame, ed in alcuni luoghi fino a questi tempi si lavora. Fra la Piave, e l'Anselino sotto le rovine dell'antico Castello di Pogna vi sono alcune acque Sulfuree, e bianche come ghiesso, le quali scorrendo poco a lungo s'uniscono col d.º Anselio, bagni, che ora non sono conosciuti per esser stati già da gran tempo derelitti. Medesimam.te sotto il monte di S. Pietro o' veduto in più luoghi risorger aque Sulfuree, che entrano nel fiume di Moscardo, le quali crederò, che già servissero a Giulio Carnico, che era vicino mezzo miglio; e ne' confini verso la Zeglia trovandosi de' Cristalli, ma i pezzi non sono grandi e ve n'è copia in certi Valloni di quell'Alpi, dove del continuo vedesi neve, e ghiaccio. E nuovam.te ne' monti vicini all'Abbaria di Moggio si cavano Marmi d'un bel meschio, li quali perché riescono sì bene che li nostri d'Italia hanno già incominciato ad Illustrare i Palagi di Venezia, e i nostri parimente

essendo

essendo io stato il primo, che ha fatto la prova in U:
dine, nel qual luogo mentre che io accompagnava
per questa Regione Giombattista Contareno Luogot.te
Generale del Friuli Senator di molte lodevoli qualità
ritrovai il sottoscritto Epitafio antico, che mi diè ma=
teria essendo prima invitato dal sito, che mi piaque
cci di descriverlo particolarmente. Moggio situato
5 miglia sopra la Terra di Venzone nel Canal della
Pontevia per il quale passa la strada Imperiale
che corre a Villaco nella Germania è circondato da
ogni parte da molti altissimi, e posto alla cima d'
un Monticello, nel cui piano è fabricata la sua
Villa sopra il Fiume Fella, il quale nasce ne' confini
della Zeglia sotto l'Alpi Giulie, e mette capo nel
Tagliamento due miglia sopra Venzone questo luo:
go, il quale al presente è Castello, ed Abbaria, altre
volte si chiamava Castello Mosniz, ed era posseduto
dal Co. Cazelino di Carinthia, il quale dapoi per di:
vozione dalle rovine del Castello vechio edificò la
Chiesa di S. Gallo con il Monastero assegnato alli Mo:
nachi di S. Benedetto nel 1072. con l'autorità di
Gregorio IX ed Enrico III della Corte del quale il d.o
Conte era gran Maestro fu commissario, ed esecuto:
re di tal opera ed instituzione Voldarico Patriarca
d'Aquilegia suo cugino, questo divoto Conte procu:
rò d'arrichir la sua Abbaria di molti averi, e gi:
urisditi:

urisdizioni nel Friuli, le quali gode fin al presente, e così nella Carintia quantunque questi beni Carinthiani furono dapoi venduti per il Cardinal Zeno. allora Abbate per 17 milla Ducati con la dispensa delle S. Sede Apostolica con espressa condizione d'investirli in tante possessioni di questa Patria siccome fu eseguito in una parte ed è fama che il rimanente fusse assicurato in Venezia. A questi tempi ha di entrata 1400 Ducati all'anno, ed è posseduta dal Cardinal Boromeo Signor d'Eroiche virtù, che camina per la strada di farti immortale con dar quaggiù perpetuo esempio di vita religiosa non solo alla Corte di Roma, ma a tutta Cristianitade. Questo Signore la fa officiare da quattro Frati, ed amministrare da un Governatore, il quale tiene il quarto luogo nel Consiglio del Parlamento Generale fra i Prelati del Friuli esercitando la Giurisdizione Civile, e Criminale ne' suoi sudditi siccome fa il Rdo suo Vic.o in spirituale.

Tra questi Monti altissimi si trova gran numero di Ostreghe, e di Conchiglie indurate in guisa di Pietra, e non è molto discosto una Miniera d'oro ritrovata non ha gran tempo da un Tedesco ne' Monti di Aupa, il quale partendo la oturò levando la speranza ad altri di farne sperienza. Sono sudditi di questa Abbazia i Popoli di Resia Colonia dei Popoli Rethi, gente ch'abita lungo un Canale

bagnato

bagnato dal Fiume Resia abbondante di diversi ed ottimi Pesci, e mette foce nella Fella. Vive d'Armenti, ed abbonda di legnami, veste, e parla in lingua Schiava, ma corrotta ed è situata ne' confini de' Norici antichi ha paese fredo, e tutto questo tratto manca di vino. Aggiungo che nel Canale tra Moggio, e la Ponteva evvi la Fortezza della Chiusa la quale è custodita da un Castellano Nobile Veneziano con presidio di dieci Soldati passo de' più celebri ch'abbia la Germania per venir nell'Italia commodo per le Carra, ed anco per condurvi Artiglierie. Questa Rocca fu fabricata nel 1342 da Beltramme Patriarca d'Aquilegia per chiuder questa porta a Barbari. E nel Canale di Resia trovasi un'altro passo verso Levante, che dalla Porta di Plezzo c'ha una Rocca antica custodita da Imperiali s'arriva a Resiutta nella strada principale con pedoni, e Cavalli solam.te dove vicino a Stolovizza, ed a S. Giorgio apparono ancora i vestigi di 2 Gironi edificati per custodia di quel passo. E quest'è quel tanto c'ho potuto suoprire d'intorno la Cargna, e del Canale della Ponteva, il resto lascierò a più diligenti scrittori di me.

Le Ville suddite a quest' Abbazia sono Blauro, e Villa nova nel Piano, e ne' Monti Villa di Moggio Rezia

sia Dostauo, Stolovizza, Berbodarso, Gniva, Resiut.
ta, Casarolla, Chiesa, Dogna, S. Giorgio di Resia,
e gran parte della Contevia, dov'è il confin tra l'
Imperatore, e li signori Veneziani; nelle quali Ville
novam.te sona state descritti 565 uomini di fatione
e 4200 inutili

EPITAFI

In Giulio

SEX ERBONIVS SEX. L. TERTIV.. C. RO= TENIVS. C. L. SEVERVS GN. CORNELI= VS GN. L. RVFIO. QV. PORTIVS Q. L. OPTATVS. SEX. ERBONIVS SEX. L. ADITO. M. QVINCTILIVS M. L. SECVN. DVS SEX ERBONIVS SEX. L. PRINCEPS SEX ERBONIVS SEX L. GALIO Q. MARIVS. Q. L. MIRO.
S.S. SA. .... PECVNIA REFECERE ET INARATA IN FASTIGIO. V. ET SIGNA DVO DERVxt. ....NIOP. L. PRINCIPE ....POTITIOR. S. L. ARGENILLo MAG. VIC.

SEX. ERBONIVS. SEX. SEX. L. FRON. REGON-
TIVS PRIMI ET GENTIL. L. IVCVN SEX VOTI
CIVS S. ARGENTIL. L. AMO POTITIVS. T. L. PHI
LEMON SEX. ERBONIVS SEX PHILOGEN GAVIVS
PHILEMONIS. L. HILARI :::: EGONTIVS. L. L. STE=
PHANVS MVLVIVS DITIONIS LATINE SENE
GAVIVS L. GRATVS :::: LARVS VETTI. T. SER. A
GISTRI AE DE MHERCVLIS D. S. P. SEX ERBONIO
SEX. L. DIPILO X QVINCTILIO M. L. DONATO MAG. VICI.

Nella Chiesa

ARGENTILAE, ET SVIS.

S. Q. F. CATO. VSM. F. TERTIVS. S. C. F. PRIS
CVS. VSM. MARCELLVS. VSL. F. AQVILO.
VSC. F. RVFVS. VCIVS Q. F. CASTEL T. F.
NIGER. T. F. PRISCVS

C. F. H. VIR. T. F. I. RETINACIAL. F. SECVNDA
VXOR. RETINACIAL. E GAIA L. RETINACIVS.
F. CRISPVS.

Hora in Udine in Casa dell' Avvocati

L. COMINVS. L. M. L. NATIRA. L. LL. HPILOSTRATVS.
V. F. SIBBI ET SVIS. L. LL. PRINCEPS. COMINIAL. L. VR.
BANA. L. LL. GALATA.

In Luvinciis

Nella Chiesa di Pieve sopr. Tolmezzo

M. IVVENTIVS . M. F. CLA. OCLATVS VET.
COH. VIII. PRAET T. F. I. SIBI.

In Moggio

MONASTERIVM HOC AVODARLICO
PAT. AQVIL. EX TESTIM. CHEZELINI
COMITIS ERECTVM ~ AN. DÑI. MLXXII ~

In una Colonna rotta ~

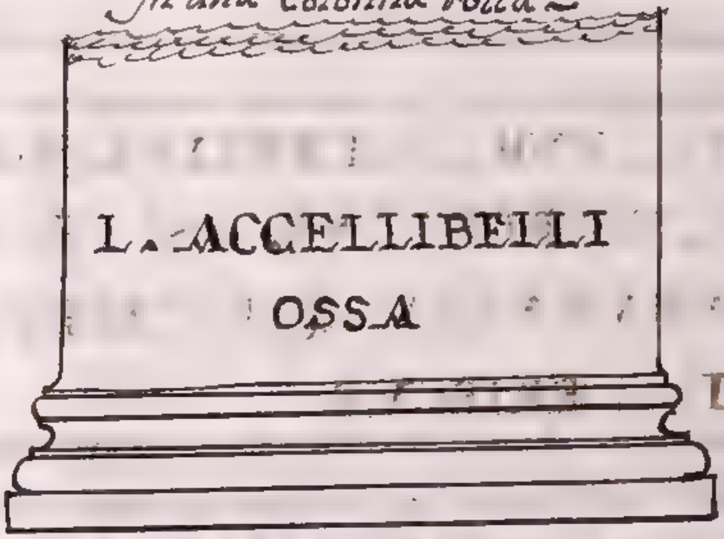

Nella Tarvisa di sotto
su la Piazza

D. M.
Q. MVTILIVS CHRÆSTVS
VLIVS FEC. SIBI ET FLORENTINÆ
SECVNDINÆ CONIVGI RARISS.
ANN. XXV
ET MVTILIAE FORTVNATE MATRI
ANN. LXX.
ET MVTILIÆ CRISPINÆ NEPTI
ANN. IIII.

In Campo Rosso

D. M.
AQVILINI CASEÑ
AN. XXXXVI
IVLIA STRATONICE
CONIVGI PIENTISSIMO

In Campo Rosso

D. M.
IVL. VENVSTAE ANN.
XXII DEDICATVS
VTILIO

SECVNDINVS SECVNDI
ET BRVTITIA
RALANDINA
CON. I. SIBI VE

Hora in S. Vido di Carinthia

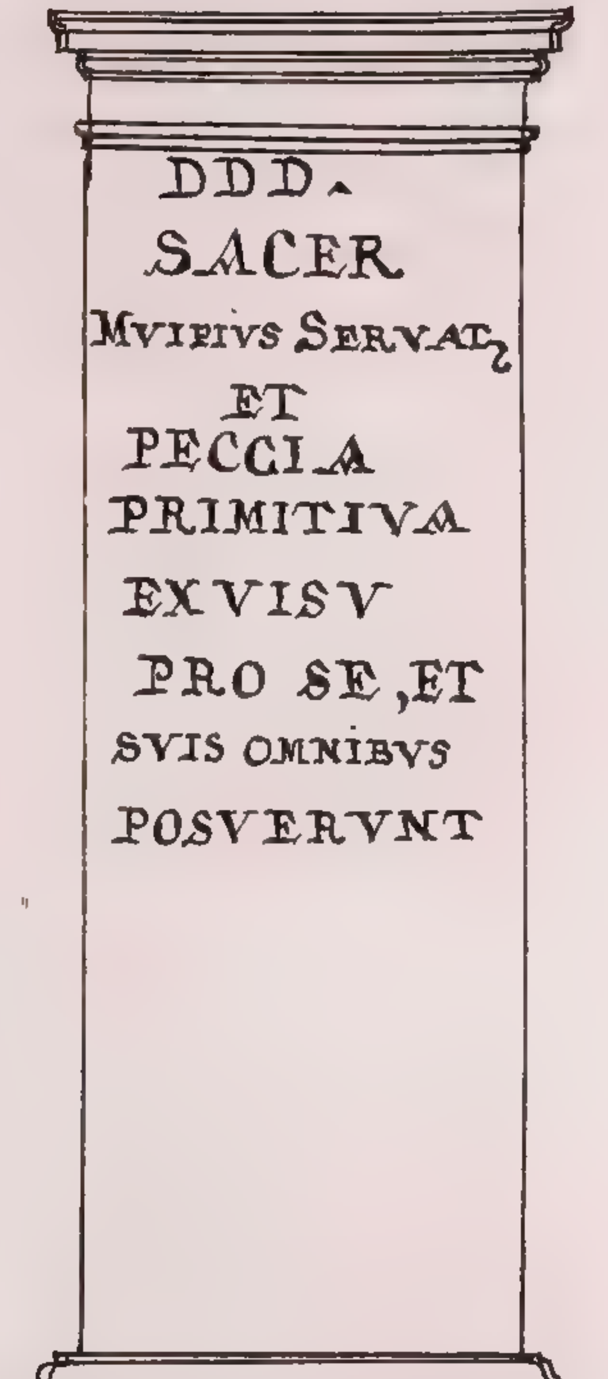

58

1352. 27 Febr. Aquileja Guntino di Madrano vende [illegible] al Decanato di Aquileja [illegible]

2

Atti

riguardanti il capitolo e il preposito
di S. Pietro in Carnia
le sue rendite, le sue liti, i suoi privilegi
le permute di beni, i livelli,
nomine, elezioni, rinunzie
vendite e affitti ecc.
(dal 1298 al 1793)

1298, 14 agosto Villalta 546 I Signori di Villalta ... 20 e loro uomini ... due mansi presso Villalta ... per ... Capitolo di S. Pietro in Carnia ...

Copia Bonorum videlicet duorum Mansium positorum in Villa de Basaglieta

In Nomine Domini Dei Eterni. Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo octavo: Indictione xi:, die quartodecimo exeunte Augusti. Actum in Villalta sub domo Comunis ipsius loci, praesentibus Dominis Dyetalmo de Villalta, Conrado de Castillione, Lodoyco filio ipsius Domini Dietalmi, Michaele cognominato de Villalta, Petro Zombe, Nicolao Faganeae, et alijs. Coram testibus supradictis, et me Notario infrascripto Dominus Federicus de Villalta filius olim Domini Lodoyci pro se, suosque heredes, et etiam pro Buynardo Homine suo de Traba illic praesente, et Maynardus de Villalta filius olim Domini Henrici Junioris pro se, suosque heredes, et etiam pro Tradello de Traba homine suo licet absente: Dictus Dominus Maynardus nomine dicti Tradelli praedicti consignavit, fecerunt finem remissionem, et irrevocabiliter refutaverunt Domino Presbytero Radio de Tricessimo Canonico S. Petri de Carnea vice, loco, et Procuratorio nomine dicti Capituli Sancti Petri de Carnea: sic patet per publicum Instrumentum Procurationis manu Vualterij de Tulmetio Notarij confectum de omnibus rationibus spectantibus habere, vel essent habituri pro se, suosque heredes, seu per ipsos Buynardum, et Tradellum, ac per suos heredes in duobus mansibus positis in Basaglietta; unus vero regitur per Dominicum ipsius loci, et alter regitur per Martinum, et Hendriuzium ipsius loci: et etiam dicti Buynardus, et Tradellus eis praesentierunt. Renunciantes praedicti Domini Federicus, et Maynardus pro se, et Tradello, et Buynardo supradicto omnes omne legis auxilium, et juris ypotecharum, cum quo se a praedicta refutatione, seu remissione tueri, aut deffendere aliquo modo possent. Promittentes praedicti Domini Federicus pro se, et Buynardo homine suo Maynardus supradictus pro se, et Tradello homine suo pro se, suosque heredes cum obligatione omnium suorum Bonorum praesentium, et futurorum Ratis litem, questionem non movere, seu facere, vel aliquod aggravamen, seu molestiam imponere, seu facere Dominis Canonicis Capituli supradicti Sancti Petri de Carnea nomine supradictorum Mansorum, vel habitantibus in mansibus praedictis pro aliquibus temporibus sub poena decem Marcharum Aquilegensis Monetae, medietas cuius poenae veniat Domino Patriarchae Aquilegensi qui pro tempore erit, et alia vero medietas venire debeat supranominato

Capitulo

Capitulo Sancti Petri de Carneâ, vel Procuratori suo. Promittentes supradicti Domini Federicus, Bujnbus, Maynardus pro se, et Tradellus, et suos haeredes, et successores omnia, et singula supradicta rata, et firma habere, perpetuoque tenere, et non contrafacere, vel venire aliquâ occasione, vel ex ratione, dolo, vel ingenio sub poena duplioris nominatâ, poenâque solutâ, vel non, omnia, et singula supradicta rata, et firma semper permanere, et habere nomine sub Marcharum, et dimidiae Aquilegiensis monetae, quas supradicti Domini Federicus, Maynardus et Bujnbus, et Tradellus confessi fuerunt, et contenti à dicto Presbytero Radyo nomine, vice, et Procuratorio nomine dicti Capituli Sancti Petri de Carneâ integrè recepisse, et habuisse. Sic patet per publica Instrumenta manu Donati Notarij infrascripti confecta.

Ego Donatus Instrumenti filius quondam Martini Triestani, et Inclyti R. Marchionis Notarius, ac auctoritate Imperialis Aulae confirmatus hijs omnibus interfui, scripsi rogatus, subscripsi, et signavi.

In nomine Domini Dei Aeterni. Anno Domini Millesimo ducentesimo nonagesimo octavo. Indictione undecimâ die 14 exeunte Augusti. Actum in Villalta sub Ulmo Comunis ipsius loci, praesentibus Petro Zimbe, Nicolao Taganea, Dominico Masagliatte, Hendriuzze filio ipsius Dominici, Marcuto de Corseta, et alijs. Coram testibus supradictis, et me Notario infrascripto Dominus Maynardus de Villalta filius olim Domini Henrici Junioris de Villalta pro se, et nomine Tradelli de Trabe hominis sui confessus, et contentus fuit se habuisse, et recepisse à Domino Presbytero Radyo de Tricesimo vice, et nomine Capituli Sancti Petri de Carnea unam Marcham, et dimidiam Aquilegiensis monetae, videlicet nomine refutationis, et remissionis, quam idem Dominus Maynardus pro se, et pro praedicto Tradello fecit, et refutavit ipsi Presbytero Radyo vice, et Procuratorio nomine ipsius Capituli Sancti Petri, sic patet per publicum Instrumentum manu Donati Notarij, videlicet de omnibus rationibus, quas idem Dominus Maynardus pro se, et pro praedicto Tradello habebat, vel habere

essent

essent, vel habere possent in duobus mansibus positis in Basiglutta, qui nunc reguntur per Dominicum de Basiglutta, et per Martinum, et Hendriuzam. Promittens predictus Dnus Maynardus per se, suosque heredes, et successores, et etiam per predictum Hominem suum Fradellum de non amplius dictos mansos, vel habitantes super mansibus predictis in aliquibus [illegible] molestare, sive aggravare sub pena dupli dictorum denariorum marg. quinque soldos ipsi Capitulo pena componenda, pena qua soluta, vel non, omnia, et singula supradicta rata, et firma semper permaneant

Ego Donatus [illegible] filius q. Martini Trevisani, et R. Marchionis Notarius, ac auctoritate Imperialis aule confirmatus his omnibus interfui, scripsi rogatus subscripsi, et roboravi

Ego Presbyter Dominicus filius q. Benevenuti nominati Micon de Tumetto Notarius publ. Imperiali auct. suprascripta Instrumenta de verbo ad verbum fideliter exemplavi, et registravi de Iuribus Capituli Sancti Petri ~

A quodam libello Rx Capituli S. Petri de Cornea signato 1417 fol 18 et 19. exemplavi ego Joannes Petrus Venturini Gimanus Fillentis, ac publ. Veneta Auctoritate Notarius

Instromento di Beni
Del Capto in Besaglia
1298.

1352. 21 Febr. Aquileja. Gambino di Rodano prende possesso del Decanato di Aquileja in vigore della permuta fatta con Guglielmo di San Saverio della Prepositura di S. Pietro in Carnia.

Assignatio possessionis Decanatus Aquilegensis per Capitulū facta ex comissione facta Domino Bartholomeo de Padua Canonico Aquilegensi per Dominū Patriarchā Nicolaū et per Canonicos, et Capitulū Aquilegensē.

Die XXVII Februarij in Aquilegensi Ecclesia presentibus Simonino, et Philipussio, et Liberali de Aquilegia, Mansionarijs Aquilegę, Presbytero Graciano Vicario Domini Patriarchę, Leonardo Missy de Aquilegia clavigelario et Jacobo q.m Henrici Campanario dictę Ecclesię Aquilegensi. Venerabilis Vir Dominus Bartholomeus de Padua Canonicus Aquilegensis ex comissione sibi per P.mū in Christo Patrē et Dnū Dnū Nicolaū divinâ providentiâ Ecclesię sanctę Aquilegensis Patriarchā, ac etiā ex voluntate, et consensu, et comissione sibi per Venerabiles Viros Dominos Ambrosiū Dellaturre Vicedecanū, et Gulielmū de Aquilegia, Philipinū de Fara, Jacobū de Parma, Mattheū et Bartholomeū de Padua, et Tomasinū de Furlivio Canonicos Aquilegenses facientes Capitulum et tamquā Capitulū dictę Ecclesię posuerunt, et induxerunt prefatū Dominū Bartholomeū petentem, ut procuratorē et procuratorio nomine Venerabilis Viri Dni Gambini de Rodano Decani Aquilegensis in tenutā et possessionē corporalē jurium omniū, et jurisdictionū spectantiū, et pertinentiū ad Decanatū et prebendā Decani Aquilegensis vigore permutationis de Prepositura sancti Petri de Carnea unâ cū Dno Gulielmo S. Saverij tunc ipsius Ecclesię Aquilegensis Decano, cū dicto Decanatu factę et assignavit sibi procuratorio nomine predicto stallū in Coro, et locū in Capitulo ipsius Ecclesię, ac ipsū per panos, et cornu altare sanctę crucis ipsius Ecclesię legitimè investivit recipientibus eundē Canonicū predicto nominē ad osculū pacis, atque alia facientes prout in talibus fieri ē consuetū et omni meliori modo.

De quodam libro, sive Protocollo veteri, signato in primo fol. = Mill.° CCCLII =, et subscripto in fine ejusdem à q.m Sp. D. Iacobo olim Pure Notario, alienâ fidâ manu eduxi, propriâ verò, factâ diligenti incontratione, quià cum eodem inveni concordare, subscripsi ultrascriptam assignationem possessionis in fidem ego Ioannes Petrus Venturini de Fellis, publicus Venetâ Auctoritate Notarius, et R.mi Capituli Sancti Petri de Carnea Cancellarius.

Permutatio Prepositure
Sancti Petri de Carnea
Cum Decanatu Aquilejensi
ut intus.

Notas Protestationis factas per Presbiterum Ioannem Canonicum Ecclesię S. Petri de Carnea, et per Onorandum Camerarium S. Petri prędicti

1371, 30 gennaio. Tolmezzo. Protesta del Capitolo di S. Pietro in Cargna per la proprietà di un Stablerio.

Milesimo Trecentesimo Septuagesimo primo. Die trigesima Ianuari. In Tumetio sub porticu Dominorum Heredum Mannussi. presentibus Iacutio Brugne, Philippo Brugne, MarcAntonio Obiz de Tumetio, Testibus, et aliis &.

Coram dicto D.º Gastaldione in Judicio sedente & Ubi comparuit Presbiter Ioannes Canonicus Ecclesię S. Petri de Carnea dicens atque protestans, quod cum quędam lis sit inter Bernardum de Rue, et Raimundum de Villa de Fielis per uno Stablerio sito in loco, qui dicitur Ronchies, cui quidem Stablerii proprietas est Camerę S. Petri prędicti, et etiam in parte pertinet ad Capitulum, et ad Canonicos Ecclesię prędictę. Quare cum hoc sit, dictus Presbiter Ioannes protestatus fuit, tanquam Procurator, et Sindicus dictorum Canonicorum Ecclesię prędictę, necnon tanquam Canonicus dictę Ecclesię, quod si quę Sententię fereretur, & quam si quę novitates fierent in dicto Stablerio, nihil fit in prejuditium dictę Ecclesię, et Capituli prędicti. Et similiter Iacintus de Cabra Camerarius Ecclesię prędictę protestavit ut supra &

Ex Notis Protocoli Ioannis de Plano Carneę de verbo ad verbum ex Gotico fideliter deprompsi, ego D: Andreas Somma Can.us et Secretarius Rmi Cap.li S. Petri.

Procuratorum Petri Cagnulini de Fielis.

1372, 13 aprile Tolmezzo. Procura [illegible] in lite — Segue Procura di [illegible] Pietro [illegible].

Milesimo Trecentesimo Septuagesimo Secundo. Die XIII. Aprilis In Tumetio ante Domum Heredum q.m Marinussii sub Platea. Presentibus discretis viris Presbitero Nicolao Plebano de Verzegnis, Presbitero Jacobo Canonico Ecclesie S. Petri de Carnea et Francisco de Plano; testibus ad hoc vocatis & et aliis &

Petrus Cagnulini de Fielis, cum omni via, et forma, quibus melius, et efficacius scivit, et potuit, fecit constituit, et ordinavit Maynardum q.m Missitini Notarium de Tumetio, ibidem presentem & suum verum, et certum Nuntium & et legitimum Procuratorem, specialiter in omni lite, et questione quam movet, vel movere intendit Jacobus Decano de Avosaco: Joseph q.m Costaletti de Plano, et Gregorius de Cadunea, vigore quodam pignore sibi ut dicit indebite ablato &. Seu quacumque alia ratione vel causa, et questione. Coram Reverendissimo in X.to Patre & et coram Gastaldione Carnee &. Ad agendum petendum & et generaliter ad omnia facienda quod in premissis erunt opportuna, tanquam si dictus Constituens personaliter interesset. Dans dictus Constituens dicto suo Procuratori plenum mandatum & necnon promittens in subscripto Notas Stipulanti, et recipienti vices se firmum et ratum perpetuo habiturum totum, et quotquot per dictum suum Procuratorem actum fuit vel procuratum. Relaxantem ipsum ab omni satisdationis onere &. et cum melioratione tam in perdendo, quam in lucrando &.

Procuratorium Presbiteri Bartolomei Canonici Ecclesię S. Petri de Carnea.

Eodem die loco, et testibus. Discretus vir Presbiter Bartolomeus Mansionarius Caniparius, Sindicus, et Procurator Capituli, et Ecclesię S. Petri de Carnea, omni meliori via, et forma, quibus melius potuit, et sciuit &c fecit, substituit, et ordinavit Maynardum q. Misciltini de Tumetio, ibidem presentem, et demandatum in se sponte suscipientem suum verum et certum Nuntium, et legitimum Procuratorem, specialiter in omni lite, et questione, quam movet vel movere intendit Jacobus Decano de Avasaco, Joseph q. Coseletti, et Gregorius de Cadunea. Vigore quodam pignore, ut dicit, indebite ablato a Petro Cagnulini de Fiely Massaro Capituli prelibati &c. Coram Reverendmo &c. et coram Gastaldione Carneę &c. Ad agendum petendum &c. et generaliter ad omnia faciendum, quę in premissis erunt necessaria &c. tanquam si dictus Constituens personaliter interesset; dans dictus Substituens dicto suo Procuratori plenum mandatum &c. Permittens in subscripto Notario stipulanti, et recipienti vice &c. se firmum ratum perpetuo habiturum totum, et quotquot per dictum suum Procuratorem fuerit actum vel procuratum. Relaxantem ipsum ab omni onere satisdationis &c. Et cum meliorationem &c.

Ex notis Protocoli Nicolai de Plano Carneę de verbo ad verbum ex Gotico fideliter deprompsi ego D. Andreas Somma Can.cus Secretarius &c

Procuratorium Canonicorum, et Capituli Sancti Petri de Carnea.

1372, 26 Sett. Tolmezzo Procura del Cap.t di S. Pietro nelle liti [illegible] di Villalta[?]

Milesimo Trecentesimo Septuagesimo Secundo. Die vigesimasexta Septembris. In Ecclesia Sancti Martini de Tumetio. Pręsentibus Pręsbitero Lenardo habitans in Socleuro, Ianiso q.^m Ianisei, Iosepho q.^m Ioanny Tusii, omnibus de Tumetio, testibus ad hoc vocatis & et aliis &.

Discreti viri Pręsbiteri Iacobus Gastaldio, et Canonicus Ecclesię S. Petri de Carnea, Tuscanus, Nicolaus, et Nicolaus, Bartolomeus, et Antonius, omnes Canonici dictę Ecclesię S. Petri de Carnea. Unanimiter, et Capitulariter cum omni forma, et modo, quibus melius potuerunt, et sciverunt, fecerunt, constituerunt, et ordinaverunt, discretos Viros Iacobum Canonicum dictę Ecclesię Prelibatę, et Gastaldionem dicti Capituli, et Pręsbiterum Ioannem Canonicum dictę Ecclesię, ibidem pręsentes, et infrascriptum mandatum in se sponte suscipientes, suos veros, et certos Sindicos economos, Actores, factores, Procuratores legitimos, et speciales, et quotquot melius, et amplius dici et esse possunt uniquique per ipsos in solidum, et conditio occupantis &. Specialiter in omnibus, et singulis petitionibus causis litibus, et quęstionibus, quas, vel quas movent, seu movere intendunt, aut possunt adversus, et contra homines aliquas de Incaroio, nomine, et occasione qualiacumque, et ad locanda, et affictanda dicta Bona Capituli, et possessa per Dominum Maynardum de Villalta, prout eis melius videbunt. Coram Reverendissimo in Christo Patre & Ad agendum petendum & et qualiter ad omnia, et singula facienda, quod in pręmissis fuerunt opportuna, tanquam si dicti constituentes personaliter interessent, dantes, et arbitrantes dicti constituentes prędictis eorum Sindicis, et procuratoribus vices suas, et generale mandatum, cum generali, et libera administratione Nec non permittentes in subscripto Notario tactis scripturis suo nomine Sacramentum stipulari loco vice & Se firmum et ratum perpetuo habituros totum, et quotquot per dictos eorum Procuratores, et quotlibet per dictos actum fuerit, vel procuratum &. Relaxantes ipsos & Et cum Meliorationes &.

1585, 23 aprile. Pedriggo [illegible] ... in livello ... [illegible]

dominus
plebis
in ... nec
nis [illegible]
... an
nico often
... inue
...
iere
dnqeinta
quos ben
re
us ab
ha
tti que
nr ... uce
... cucim
a inue
...
...
pira
les uel
tuenn
ge
loca
...
re
defen
ee
...
regle
ens
nenhu
... et
...
...
ti
...
ut

1385 23 aprile. Instromento per il quale fu donato alla Collegiata di S. Pietro in Carnia un livello in Tolmezzo [illegible]

Donatio facta Capitulo et ecclesiae S.ti Petri [illegible] Carnea per Presbyterum Andream de Tulmetio

1385 Indictione [illegible] die 23 Aprilis Actum Tulmetij ante domum [illegible] Laurentij, Presentibus venerabili presbitero Ioanne Plebano plebis Tulmetij et Laurentio de Brugnis Nicolao Brunetto [illegible] de [illegible] [illegible] vocatis et rogatis. Discretus presbiter Andreas [illegible] filius quondam [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] facies se [illegible] sub Collegiata Ecclesia S.ti Petri in Carnea [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pure, mere, libere et simpliciter nomine donationis quae dicitur inter vivos [illegible] [illegible] [illegible] offensa [illegible] ingratitudinis [illegible] et valeat [illegible] per se suosque heredes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Iacobo plebano [illegible] et dictae Collegiatae S.ti Petri [illegible] et [illegible] [illegible] capituli [illegible] et recipienti vice et [illegible] prefati Capituli S.ti Petri ac vice [illegible] [illegible] Petri [illegible] nomine Capituli [illegible] [illegible] Aquilegiensis monetae quadraginta et nomine antedictae Ecclesiae seu Camerae dictae [illegible] denarios [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] habet [illegible] annuatim debentur nomine livelli perpetualis super [illegible] [illegible] [illegible] Ioannis à Porta sita in Tulmetio in [illegible] [illegible] [illegible] cuius hi sunt confines ab una parte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] presbiteri Laurentij, a tertia [illegible] domus Ioannis [illegible] a quarta [illegible] via publica, [illegible] [illegible] habendum tenendum possidendum [illegible] [illegible] [illegible] dictum capitulum et dicta [illegible] [illegible] vendere [illegible] livellum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicte Ecclesiae S.ti Martini de Tulmetio, hoc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Andreas donator [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicto [illegible] donec vixerit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] beneficium perpetuum quo mediante possit vivere, quod quidem livellum [illegible] [illegible] donator prefatus [illegible] se precario nomine dicti Capituli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] constituit possidere donec ipsi donatarij capitulum et Ecclesia vel ipse presbiter [illegible] vice [illegible] [illegible] livelli tenutam [illegible] et possessionem acceperint corporalem vel [illegible] [illegible] [illegible] et in se auctoritate [illegible] [illegible] retinendi, eidem Capitulo et Ecclesiae licentiam [illegible] contulit atque dedit. Promittens prefatus presbiter Andreas donator per se suosque heredes [illegible] obligatione bonorum omnium suorum, memorato presbytero, [illegible] stipulanti vice et nomine quibus [illegible] capituli et Ecclesiae omnia et singula in hoc instrumento contenta perpetuo firma [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] et plenam observantiam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel venire, et [illegible] livellum seu [illegible] ab omni [illegible] seu collegio et universitati defendere [illegible] et permittere de dicto livello donato litem seu quaestionem non movere nec moventi consentire aut dictum livellum [illegible] ingratitudinem vel offensam aliquam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] seu causa de iure vel de facto, sub poena [illegible] dicti livelli [illegible] V. solidorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] soluta vel non [illegible] instrumentum et omnia in eo contenta [illegible] plenum robur [illegible] firmitate. Renuntians [illegible] dictus donator [illegible] [illegible] donationis [illegible] huius [illegible] et omni alio legum auxilio et iuris [illegible] nec non beneficio restitutionis in integrum [illegible]

[illegible] [illegible] la donatione sopradetta sono cavati da un libro delle abbreviature del [illegible] [illegible] detto nel Rotolo autentico della Coll.ta [illegible] [illegible]

Notandum che li 2 [illegible] di [illegible] importano [illegible] 2.16.8 [illegible] il Capitolo et [illegible] sempre pagato dalli possessori della casa sopranominata
Et li soldi 5 [illegible] della Coll.ta importano [illegible] 3 [illegible] [illegible] simili sempre pagati
Poi come nel Rotolo [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible] detto un livello [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] di [illegible] 4.27 [illegible] [illegible]. Et appar [illegible] come nel Rotolo della Collegiata, che leva ogni difficoltà et [illegible] il [illegible] in chiaro

Donatio facta Capitulo et Collegiatae S.ti
Petri super domo in Terra Palmae

Copia

1412, 7 ott. Tolmezzo. Pietro di Castel d'Arcano Prepos. di S. Pietro in Carnia commette una causa ... in Sudrio ...

Petrus de Castro Ircani de Foro Julij Dei gratia Preposituis Collegiate Ecclie S. Petri de Carnea.
Venerabili et honesto Presbitero Joanni de Plano Canonico ipsius Collegiate Ecclie S. Petri Salutem in Domino. Noveris quod de tue prudentie scientieque tue virtute fiduciam precipuam obtinentes causam, quam habet vel habiturus est, seu erat coram Nobis Magister Conradus Scutellator Teotonicus habitans in Villa de Luviea contra, et adversus Presbiterum Joannem officiantem in Ecclia omnium Sanctorum de Villa de Sudrio ipsius Canalis S. Petri nomine, et occasione librarum trium, et solidorum quatuor [illegible] prout in cedula citatoria ipsi Presbitero Joanni de Sudrio ex parte nostra, et ad ipsius Magistri Conradi instantiam presentata latius continetur cum omnibus et singulis dependentibus, incidentibus, emergentibus et connexis ex nonnullis iustis, et rationabilibus causis ad hoc nos moventibus, et pluribus impediti ad presens vacare ipsi cause non possumus, Tibi harum tenore duximus mittere et plene comendamus et plene comittendam mandantes, quatenus causam predictam cum dependentibus omnibus, ut prefertur vice nostra audias et iure debito termines et decidas, faciens ulterius quod in premissis decreveris, eadem auctoritate nostra a prefatis partibus inviolabiliter observari; Testes autem, qui inde nominati extiterint et sese gratia odio vel timore subtraxerint, auctoritate nostra prefata compellas veritati testimonium perhibere iustitiam . . . ministrando. Harum sub nostri impressione sigilli testimonio litterarum. Datum Tumez die septima mensis Octobris 1412 Ind.e quinta.

Joannes Notarius de Mistitinis
de Tumez de mandato ipsius
Domini Prepositi scripsit.

1430, 27 gennajo Tolmezzo. Procura del Capitolo di S. Pietro per ricupera di terreni in Villalta —

Procura sindicatus Capituli S. Petri de Carnea

M.CCCCXXX. Die XXVII. Januarij. Act. Tumetij in ecclesia S. Catterine, presentibus Presbitero Covardo ...

1430, 27 genn. Tolmezzo. Procura al capitolo di S. Pietro per ricupera di terreni in Villalta — Sindicatus Capituli S. Petri de Carnea

M. C.C.C.C.XXX. Die XXVII. Januarij. Actum Tumetij in ecclesia S. Catterine, presentibus ...

Petrus de Castro Innanz de Foro Julij Dei Gratia ...

Petrus de Castro Prepositus
in causa Ioannis de Plano an.°
contra Presbyterum Ioannem
Officialem in Ecclesia de Sudrio.
2. 8bre 1412

1430, 27 gennaio Tolmezzo. Procura al capitolo di S. Pietro per ricuperare terreni in Villalta — Sindicatus Capituli S. Petri de Carnea

MCCCCXXX. Die XXVII. Januarij. Actum Tumetij in ecclesia S. Catterine, presentibus Presbitero Corrado ordinis S. Benedicti Diocesis Basiliensis, Augustino Cerdone q. Dom.ci de Tumetio, Benetto q. Nicolaij Peant de Paluzia, Nicolao filio Iuliani de Mavinina, et Odorico Poli de Chiastelonis de Carnea, testibus ad hoc vocatis et rogatis. Ibique convenientibus, et aggregatis in invicem ad Capitulum pro infrascripto sindicatu faciendo, honorabilibus viris dominis Presbitero Bartolo de Paluzia Vicepreposito collegiate ecclesie S. Petri de Carnea, et ipsius ecclesie Canonico, Presbitero Candido de Mavinina Gastaldio capituli dicte ecclesie, et ipsius ecclesie Canonico, Presbitero Ioanne de Plano, Presbitero Antonio Rolly de Rivo, Presbitero Ioanne q. Odorici de Sutrlevio, Presbitero Paulo, et Presbitero Bartolo de Desiderijs de Tumetio, et Presbitero Antonio de Sequals Plebano Cavalij Canonicis dicte ecclesie S. Petri de Carnea, integrum dicte ecclesie S. Petri Capitulum facientibus, et representantibus, cum alij Canonici ad presens in dicta ecclesia, et dicto Capitulo non essent. Prefatus dominus Presbiter Bartolus Vicepropositus suo, et dicti Capituli nomine de consensu, et voluntate dictorum Gastaldionis, et Canonicorum, et ipsi omnes, et singuli Gastaldio, et Canonici de voluntate, et consensu dicti Vice-Prepositi eorum et dicti Capituli nomine, ac pro ipsis, et dicto Capitulo, sponte, et ex certa scientia ipsius Dni Vice-Pti et Gastaldionis, et Canonicorum scientia, unanimiter, et concorditer, omnibus via, et forma, etc. constituerunt suos, et dicti Capituli ecclesie S. Petri legatos, sindicos, et procuratores suprascriptos Presbiterum Bartolum Vice-prepositum et Presbiterum Ioannem q. Odorici de Sutrlevio, et Presbiterum Antonium de Sequals Plebanum Cavalij Canonicos dicte Ecclesie S. Petri, hos ut premittitur presentes, et hoc mandatum in se sponte suscipientes, nec non egregium legum Doctorem Dnum Iulianum de Florentia Utini habitantem, licet absentem tamquam presentem, et quemlibet eorum in solidum, itaque occupantem conditio prior non existat, etc. specialiter, et nominatim, ad petendum, et vendicandum a Dno Presbitero Dominico de Taganea Canonico Civitatensi certum terrenum situm in Villa . . . (non exprimitur) per ipsum Presbiterum Dominicum emptum ut dicit a Nobilibus Viris de Villalta cum usufructibus, et omnibus conexis, et dependentibus, et generaliter in omnibus, et singulis predictorum Vice-Pti; Canonicorum, et capituli litibus, et causis, et questionibus, negotijs, et controversijs, quas ipsi constituentes habebant, vel habituri tam cum dicto Presbitero Dominico, quam cum quibuscumque alijs hominibus, et personis, Comunitatibus, Collegijs, ecclesijs, et Universitatibus quibuscumque nominibus nuncupentur, et tam occasione dicti terretorij, quam alijs quibuscumque contentionibus, causis, et occasionibus, tam in agendo, quam in defendendo, et tam in Curia Romana quam ex extra, coram quocumque competenti Iudice, et ad agendum, defendendum, juvandum, subsistendum, et omnia necessaria procurandum cum pleno mandato, et libera administratione, et promittentes dicti constituentes

ad veram, Instrumento, et spatiale pro stipulante, et recipiente, et dictis omnia, et singulorum quorum interest, vel interesse poterit, qualiter in futurum sive progenito firmum habere quidquid procuratum fuerit, et relevare, et substituere ab omni onere, pacti damni, et et sub expressa ipotheca et obligatione omnium, et singulorum sumptum, et dicti Capituli bonorum mobilium et immobilium praesentium, et futurorum ad plenum

Ego [illegible] Notarius de Missinis de lumetio [illegible] suprascriptus Antonius Mauritius Canonicus praedicti Capituli, [illegible] de [illegible] exemplum autenticum fideliter [illegible] [illegible] Mauri.

Sindicatus Capituli
S. Petri Canoneg in Causa
contra Dominicum de Paganis
Canonicum Civitatensem,
1430. 27. Januarij
ut intus

Ser Joannes Valterius Sindicus Cortaty, et hominum Canalis S. Petri de Cavinea prout de Sindicatu legittime docuit in actis Cancellariæ.

Visa responsione facta per Ven: D. Thomam de Bertuliis Canonicum Aquile, et quoque Ecclesiæ S. Petri prædicti procuratorem Capli et Canonicorum dictæ Eccleæ

Imprimis acceptat, et reproducit eam in parte pro se facientibus, in cæteris vero non consentit, sed inhærendo ejus instantiæ petit fieri prout in ea quia per eum exposita, et narrata sunt verissima, quidquid inficiantes asserant Canonici, et quarum mendacia

Nam ab hominum memoria citra Capellanus ipsorum Canonicorum residit in dicto loco, et celebravit, et quoque curam animarum exercuit, et ipsi Domini Canonici tenentur [illegible] dictam Ecclesiam, et tamen multi ex [illegible] dictam Ecclesiam pro facienda [illegible] divinis, contra et habeverunt le[illegible] [illegible], quia possunt mittere [illegible] ex interesse ipsorum hominum [illegible], et in ea celebretur missa votalis [illegible] prætereà idem Sindicus [illegible] utiis adversæ, petit ut in ejus [illegible] de præmissis proponit cum [illegible] ex parte probare intendit

[illegible] in Ecclesia S. Petri credit [illegible] [illegible] in loco S. Petri non credit [illegible] [illegible], et elegerunt dicti [illegible] [illegible] prout fuit declaratum, ut in [illegible] non credit.

[illegible] à memoria hominum citra [illegible] ipsi Domini Canonici ceperunt [illegible] dit ut proponitur.

[illegible] celebravit, et sacramenta Ecclesia[illegible] [illegible] ritis suæ dictæ Ecclesiæ S. Petri [illegible] exercuerunt curam anima[illegible] rum, exercuerunt nomine [illegible], et non nomine Capli, quia [illegible] [illegible] animarum populatæ Ecclesiæ S. Petri fuit [illegible] [illegible], et non [illegible] [illegible], et [illegible] in [illegible] [illegible].

1432 (circa)

Il Procuratore degli uomini del Canale di S. Pietro risponde alle ragioni addotte da quel Capitolo che ricusa a mantenere un Capellano nella Chiesa Collegiata di S. Pietro di Cavagna.

(Copia)

58.

Copia di Documenti del Capitolo di S. Pietro

in Cagna

dal 1244 al 1776.

e

Rotolo 1367–90

Seu Joannes Valterius sindicus Cortatis, et hominum Canalis S. Petri de Caurea prout de sindicatu legittime docuit in actis Cancellariæ.

Visa responsione facta per Ven: D. Thomam de Bertulinis Canonicum Augustæ, et quoque Ecclesiæ S. Petri prædicti procuratorem Capti, et Canonicorum dictæ Eccleæ

Imprimis acceptat, et reproducit eam in parte pro se facientibus, in ceteris vero non consentit, seu inhærendo ejus instantiæ petit fieri prout in ea quia per eum exposita, et narrata sunt verissima, quæcunque inficiantes asserant Canonici, et quidem mendacia

Nam ab hominum memoria citra Capellanus ipsorum Canonicorum resedit in dicto loco, et celebravit, et quoque curam animarum exercuit, et ipsi Dni Canonici tenentur visitare in diebus statis dictam Ecclesiam, et tamen multi ex eis negligunt sine legittima causa accedere ad dictam Ecclesiam pro facienda visitatione, qui etiam quamquam essent valetudinarii, contra et haberent legittimum impedimentum, non propterea excusantur, quia possunt mittere aliquem eorum loco illis diebus. [Dicens ex interesse ipsorum hominum quod dicta Ecclesia bene, et laudabiliter regatur, et in ea celebretur quia totalis administratio bonorum resideat penes ipsos homines, propterea idem Sindicus rejectis frivolis, et mendacibus exceptionibus nariis ad ... petit ut in ejus petitione cum expensis, ulterius ad docendum de præmissis proponit cum juramento in causa, negatus in capitula conveniens ... probare intendit si opus erit, salvo jure &

1. Quod a memoria hominum citra fuerunt octo Canonici in Ecclesia S. Petri F credit

2. Quod dicti octo Canonici per longissimum tempus resiederunt in loco S. Petri F non credit

3. Quod postmodum cessarunt residere in dicto loco deputarunt, et elegerunt dicti Canonici unum Capellanum eorum loco ex obligatione, et prout fuit declaratum, ut in eorum locum tenerent unum Capellanum F ... non credit.

4. Quod dictus Capellanus per eos electus, et deputatus a memoria hominum citra resedit in loco S. Petri, et a tempore quo ipsi Dni Canonici cœperunt eligere, et deputare Capellanum F non credit, ut proponitur.

5. Quod dictus Capellanus, qui pro tempore fuit celebravit, et Sacramenta Ecclesiastica ministravit ... hominibus, sive villis suppositis curæ dictæ Ecclesiæ S. Petri F non credit ut proponitur, et si alii ... exercuerunt curam animarum, exercuerunt nomine ... et non nomine Capli, quia cura animarum parochiæ Ecclesiæ S. Petri fuit ... et non ... Capitulum, et Canonicos ejusdem Ecclæ

6\. Quod ipsemet capellanus ministravit ecclesiastica sacramenta dictis hominibus
℟ credit administrasse ecclesiastica sacramenta dictis hominibus, sed non nomine dictorum canonicorum et capituli, sed nomine Presbiteri Petri ejus fratris, qui est Vicecapellanus in dicta ecclesia, et hoc pro alleviando ipsum a laboribus, quia jam est senex, et aliter non credit:

7\. Quod Domini canonici prædicti tenentur singulis annis visitare dictam ecclesiam in diebus S. Petri: Sancti Petri ad Vincula, et S. Petri cathedræ, quibus diebus accedit maxima multitudo animarum, et undique confluunt tam Cauri quam Alemani ℟ credit [illegible] hoc [illegible] statuti [illegible] deliberationis [illegible] et pro utilitate animarum, et pro bono status [illegible] et [illegible] non [illegible] [illegible] diebus [illegible] dictam ecclesiam [illegible] contentam in dicto statuto et deliberatione [illegible] habuerit [illegible]

Costa che questo statuto e deliberazione [illegible] la convocazione 1377.

8\. Quod a memoria hominum citra dicti canonici soliti fuerunt facere in illis diebus dictam visitationem ℟ [illegible] non accedit ad dicta [illegible] condemnatur ad pœnam dicti statuti et deliberationis nisi [illegible] causa legitima impeditus.

9\. Quod a duobus, vel tribus annis citra aliqui ex ipsis canonicis neglexerunt accedere ad dictam ecclesiam, aut mittere alios eorum loco ℟ credit quod aliqui ex [illegible] canonicis non [illegible] ad dictam ecclesiam [illegible] qui [illegible] condemnati ad pœnam contentam in dicto statuto, et deliberatione et tamen non credit [illegible] alios loco ipsorum mittere.

10\. Quod gubernatio totalis bonorum dictæ ecclesiæ S. Petri residet penes homines dicti Candis S. Petri. ℟ credit quod ipsi homines [illegible] et [illegible] camerarium in dicta [illegible], qui gubernat in omnibus spectantibus [illegible] et cameræ ecclesiæ, et obligatus est reddere computum suæ administrationis, et aliter non credit.

11\. Quod de prædictis est publica vox, et fama ℟ [illegible] credit credit et famam.

12\. Quod dicti Domini canonici alias elegerunt quemdam Presbyterum Joannem de Chialia in capellanum dictæ ecclesiæ cum ex[illegible] obligatione faciendi residentiam in dicto loco S. Petri ℟ non credit.

13\. Quod dicti Domini canonici eum expulerunt, quia non residebat in dicto loco prout convenerat licet resideret in Villa de Tiellis prope dicto loco S. Petri ℟ ignorat, et ideo non credit.

14. Quod in contrà Carneæ est publica vox, et fama, comunis tenor, et firma credulitas, quod prædicti Canonici per elapsum tenuerunt, et sunt obligati tenere unum Capellanum exequentem in divinis, et administrantem sacramenta Ecclesiastica in dicta Ecclesia, quæ tenetur [illegible] personaliter [illegible] et similiter dicti Canonici eam visitare in omnibus festivitatibus Sancti Petri per annum occurrentibus, et ita comuniter tenetur, et reputatur, renes[?] habentes de præmissis notitiam. [illegible]

15. Quod comuni omnium opinione habentium de præmissis notitiam, nisi Vicarius sive Capellanus [illegible] resideret, et Canonici dictam Ecclesiam visitarent ut supra, negligeretur in ipsa Ecclesia [illegible] et [illegible], et Parochiani sub ea degentibus paterentur circa administrationem Curæ animarum, et Ecclesiastica sacramenta maximum incommodum [illegible] præsertim circa sacramenta Eucharistiæ, et Baptismi ob locorum distantiam, et maximas nives, et frigora vigentes, et vigentur in dictis locis, et [illegible] reputatur [illegible]

Falso che sieno stati due Bertolini e percio fallata la data. La rinunzia del Parroco di Palazzolo fu del 1532

Nota che il fatto sud.to accaduto fù circa il 1430, come si vileva dalle memorie. Due furono li Bertolini di nome Mattia Prepositi di S. Pietro, il primo si vileva dalla renoncia fatta in sue mani dal Curato di Palazzolo nell'1432, e di institut[?] [illegible] di detto Curato [illegible] vicle essendo anco Can.co d'Aquileja, e non trovandosi l'ele. in Prep.to si deve dire, che prima dell'1432. ciò accadette, poiche all'ora era solamente Can.co d'Aquileja, e di S. Pietro, e Procuratore del Cap.lo. sotto questo adunque fù il sud.to contesto, e si verifica con altra memoria dell'1432. nel qual anno appare, che il sud.to P. Pietro Vicc.to nominato dal Cap: 8. e nominato, che era officiante anco in Piano renonciò, e l'esser e successo Prep.to al d.to Bertolini P. Domenico di Fagagna anco questo Can.co d'Aquileja. Appar lettera dei Capitanj, mensi, e Comune di tutto il Canale scritta allo stesso acciò provedesse di Vice:p.to ò venisse in persona per la rinuncia di P. Pietro di Rabiano. L'altro fu Bertolini di questo Nome Prep.to e Can.co d'Aquileja anco questo fu nell'1434. come da confermazione, od institutione del Vice:p.to P. Daniele di Cordovato [illegible]

Consesso di Cive ... di
Giovanni Valtero
Procuratore del Cardle
Contra
Il Capitolo, e Canonici
che recusavano di
marciar Offte nella V.
Colleg.ta e che ivi vi sieno
dette, e contra le Ross=
uvanti di venire le
tre teste di S. Pietro
seguita circa il 1930.

In Xti Nomine Amen.

Anno ejusdem à Nativitate Millmo Quadrigentesimo trigesimo sexto, Ind.e xiv.
die martis quarto mensis decembris, in Jumetio in Lotia comuni, presentibus Nicolao
Janisi, q. Antonio Nor.o q.m Magistri Leonardi, Candusio Nor.o filio q. Ludovici Nor.i de dicto
Jumetio, Joanne de Chiavadia de Plano, et Benedicto q.m Joannis dicti loci, testibus et aliis
pluribus habitis et rogatis.

Ibique Franciscus Laduanus procurator nuntius generalis Dominii et comunitatis Jumetii lacuamento

1436, 29 Nov. Cividale. Antonio de Urdi
... ... al Gastaldo e Capi-
tolo ... ... vedere un Capellano
alla cura d'anime
Copia

instantia, et petitionem
l. Petri de Caurea die Domca
Guido de Maurina officiali
onem ex parte Venerabilis
dicis et executoris à Sancta
lis e. &
Sancta Sede Apostolica
P. Candido de Caurea salutem.
D. Providentia Papae IV.
in ecclesia l. Petri prepositus
hac forma videlicet &
ri
postolica Benedictionem &
Urbinacensis et Antonius
is, quod Candidus de Caurea
ris super quibusdam pecu:
eisdem. Ideoque discre:
qui fuerint vocandi, et audi:
decernas faciens quod decre:
autem, qui fuerint vocati
pellatione cessante compellas
C. XXXVI. x.o K. Augusti

varum presentationem Idem Donus Antonius de Nardis
um querela exposuit, quod tu contra conventiones, et pacta
pto Antonio modo Episcopo Urbinatensi tunc ejusdem
etri de Caurea firmata, et vallidata per ipsum Doneum
inere presumas; nam in ipsis pactis inter cetera con:
tinetur quod tu personaliter in dicta Prepositura residendo in ipsa Ecclesia
in

Consej
Giov
Procu

Il Capi
che ve
materi
oblig.
depre, e
cuvant
tre'rep
Seguito

arran

(...) [illegible]

In Xti Nomine Amen.

Anno ejusdem à Nativitate Millmo Quadrigentesimo trigesimo sexto. Indne xiv. die martis quarto mensis decembris, in Sumetio in lotia comuni, praesentibus Nicolao Janis q. Antonio Notº fm Magistri Leonardi, Candusio Notº filio q. Ludovici Noti de dicto Sumetio, Joanne de Chiavadia de Plano, et Benedicto fm Joannis dicti loci, testibus et aliis pluribus habitis et rogatis.

Ibique Franciscus Laduarius praeco nuntius juratus dominii et comunitatis Sumetii sacramento

1436, 29 Nov. Cividale. Antonio de Nardis Preposito di S. Pietro in Carnia, ordina al Gastaldo e Capitolo di S. Pietro in Carnia di provvedere un Capellano per quella Collegiata che attenda alla cura d'anime ciò che si trascurava. Copia

instantia, et petitionem

l. Petri de Carnea die Domca

dd do de Nau... officiant

nem ex parte Venerabilis,

dicis et executoris à Sancta

lis etc.

Sancta Sede Apostolica

P. Candido de Carnea tabellio

D. Providentia Papae IV.

in ecclesia S. Petri praepositalis

hac forma videlicet etc.

ci

postolica Benedictionem etc.

Utinacensis et Antonius

is, quod Candidus de Carnea

sis super quibusdam praem:

eisdem. Ideoque discre:

que sunt vocandi, et audi:

decernas faciens quod decre:

autem, qui fuerint vocati

pellatione cessante compellas

C. XXXVI. x. K. Augusti

... gravem quidem librarum praesentationem Idem Dominus Antonius de Nardis Praepositus Nobis gravi cum querela exposuit, quod tu contra conventiones, et pacta habita cum Rmo Patre Dno Antonio modo Episcopo Utinatensi tunc ejusdem Ecclesiae Praeposito S. Petri de Carnea firmata, et vallidata per ipsum Dominum Antonium Praepositum venire praesumas; nam in ipsis pactis inter caetera con: tinetur quod tu personaliter in dicta Praepositura residendo in ipsa Ecclesia in

50.

Sequit

In Xti nomine Amen.

Anno ejusdem à Nativitate Millmo Quadrigentesimo trigesimo sexto. Ind.e xiv. die martis quarto mensis decembris, in Sumerio in Lotia comuni, presentibus Nicolao Sansi, Antonio Not.o q.m Magistri Leonardi, Candusio Not.o filio q. Ludovici Not.ii de dicto Sumerio, Joanne de Chiavarda de Plano, et Benedicto q.m Joannis dicti loci, testibus et aliis pluribus habitis et rogatis.

Ibique Franciscus Paduanus preco nuntius juratus dominii et comunitatis Sumerii sacramento sui officii retulit mihi Bartolo Not.o infrascripto, qualiter ad instantiam, et petitionem Facii [illegible] bas de Villa de Setia tamquam Camerarii Ecclesi S. Petri de Carnea die dominica proxime preterita presentavit, et dedit honesto viro Dño P. Candido de Flaminea Officiante in Plebe Sucleris de Carnea unam citationem, seu monitionem ex parte Venerabilis, et Egregii domini Dominici de Zaganea Canonici Aquilej ac Judicis et exequtoris à Sancta Sede Apostolica in hac parte deputati cujus tenor talis est:

Dominicus de Zaganea Can.us Aquil. Iudex et exequtor à Sancta Sede Apostolica in hac parte specialiter deputatus: Dilecto Nobis xto P. Candido de Carnea salutem. Litteras SS.mi in xto Patris, et Doni Doni Eugenii D. Providentia Papæ IV. nobis per V. Virum Donum Antonium de Nardis Prepositum in Ecclesia S. Petri presentatas. Nos cum ea qua decuit reverentia noverimus recepisse sub hac forma videlicet:

Eugenius Episcopus Servus Servorum Dei

Dilecto Filio Dominico de Zaganea Ca.co Aquil. salutem, et Apostolicam Benedictionem. Conquesti sunt nobis Venerabilis Frater noster Antonius Episcopus Urbinatensis, et Antonius de Nardis Prepositus in Ecclesia S. Petri de Carnea Aquil. Diocesis, quod Candidus de Carnea Presbiter, Nicolaus de Sulio, et Nicolaus de Paluco laici dictæ Diocesis super quibusdam pecuniarum summis, et rebus aliis ad eos communiter spectantibus . . . eisdem. Ideoque discretioni tuæ per Apostolica Scripta mandamus, quatenus vocatis qui sunt vocandi, et auditis hinc inde propositis, quod justum fuit Appellatione remota, decernas faciens quod decreveris per censuram Ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem, qui fuerint vocati si se gratia, odio, vel timore subtraxerint censura simili appellatione cessante compellas veritati testimonium perhibere.

Datum Bononiæ Anno Incarnationis Dominicæ M.CCCC.XXXVI. x.o K. Augusti Pontificatus Nostri Anno VI.

Post quarum quidem litterarum presentationem Idem Donus Antonius de Nardis Prepositus Nobis gravi cum querela exposuit, quod tu contra conventiones, et pacta habita cum Rmo Patre Dño Antonio modo Episcopo Urbinatensi tunc ejusdem Ecclesiæ Preposito S. Petri de Carnea firmata, et vallidata per ipsum Donum Antonium Prepositum venire presumis; nam in ipsis pactis inter cetera continetur quod tu personaliter in dicta Prepositura residendo in ipsa Ecclesia

in

in divinis officijs deserviat, et ejusdem circa . . . . ea que ad curam animarum spectant gerere debeat, quibus non obstantibus tamen tu a festis domicilium ad Plebem Secularis, ipsam Ecclesiam, et Curam ejusdem S. Petri de Caurea desolatam derelinquendo in gravem injuriam ipsius Domini Supplicantis, et damnum, et scandalum, et detrimentum animarum ipsi Curæ subditarum, et præjudicium animæ tuæ. Petens idem Dominus Antonius de opportuno juris remedio provideri. Nos igitur Dominicus Judex et Executor antescriptus, volentes, ut tenemur Litteris Appostolicis in omnibus obedire Tibi P. Candido antescripto harum nostrarum Litterarum tenore, sub excomunicationis pœna mandamus quatenus infra sex dies, duos pro primo, duos pro secundo, et reliquos duos pro tertio, et peremptorio termino canonica monitione præmissa tibi assignamus, et præfigimus, in dicta Ecclesia S. Petri de Caurea dictæ præpositurae residentiam personalem facias, ipsi Ecclesiæ in divinis Officijs juxta consuetudines deserviendo, et ipsius Parochianis Ecclesiastica sacramenta præstando, et alia, quæ ad curam animarum spectant ministrando. Et si de hujusmodi nostro mandato immo verius Appostolico reputas te gravari: Compareas coram nobis legitime in Civitate Austriæ Aquilejensis diœcesis in domo nostræ solitæ habitationis infra prædictorum sex dierum spatium causam tui gravaminis ostensurus, et ulterius processurus, et auditurus, quæ idem Dominus Antonius Suppositus contra te proponere intendit in quantum obedire recuses; Alioquin te non comparente vel hujusmodi nostris Litteris non obediente procedemus contra te ad dictæ excomunis declarationem, et publicationem, et ad alia juris remedia graviora, prout nobis visum fuerit. Has autem nostras Litteras sigilli nostri impressione munitas tibi per quemcumque Juratum Nuntium jussimus præsentari, de quarum præsentatione relationi dabimus plenam fidem.

Datum in Civitate Austriæ die ultimo Novembris 1438. Ind. XIV.

Bartolus Not. scripsit de mandato.

Supradictis Millesimo Ind. die, et loco præsentibus Testibus supra scriptis. Ibique suprascriptus Franciscus Paduanus Preco: Nuntius Juratus Domini, et Comunitatis Venetiis, sacramento suo officij retulit mihi Bartolomeo Not. infrascripto, qualiter ad instantiam, et petitionem Jacobi q.m Nicolaj da Villa de Sotia tamquam Camerarij Ecclesiæ S. Petri de Caurea, die Dominica proxima præterita præsentavit, et dedit Honesto Viro Viro Dno Presbytero Palucano de Paluta tamquam Gastaldioni Capituli Ecclesiæ S. Petri de Caurea unam Cedulam seu monitionem ex parte ... vegij Dni Antonij de Nardijs in Jure canonico ... Supposititi ejusdem Ecclesiæ S. Petri de Caurea, cujus tenor talis est: Venerabilibus Viris Gastaldioni, Canonicis, et Capitulo Ecclesiæ S. Petri de Caurea Salutem.

Cum

Cum propter offitia dantur beneficia, satisque consonum juri videatur, quod qui de
Altari vivit Altari serviat, quique emolumentum [illegible], et in onere participet
Sane cum jamdudum ecclesia S. Petri de Caurea, quae collegiata existit [illegible] [illegible] consuevit
habere Offitia tam per Suppositum qui [illegible] per canonicos ejusdem Ecclesiae celebranda, sicut
de jure tenentur, tamen quindecim superioribus diebus, ut homines plebis retulerunt, et exclama:
verunt nullum divinum Offitium in ipsa ecclesia celebratum extitit, nec fuit aliquis dignus,
qui si necessitas occurrisset in iis, quae spectant ad curam animarum, animabus plebi
subpositis jam quindecim diebus elapsis succurrere potuisset. Pro qua re gravem querella
homines plebis apud nos proposuerunt, quae omnia cedunt in verecundiam nostram, dispendi
animarum nostrarum, et animarum ipsi plebi suppositarum non modicum prejuditium.
Quare volentes quantum cum deo possumus providere, et honori nostro, indemnitati
ecclesiae, atque saluti animarum ipsius plebis. Nos igitur Antonius de [illegible], in jure
canonico licenciatus Suppositus ejusdem ecclesiae sancti Petri de Caurea Vos in Dno hortamur,
atque rogamus nihilominus in virtute sanctae obedientiae, et sub excomunicationis pena man:
dantes, quatenus infra sex dies a die presentationis hujus hujus nostri presentis Monitorii,
presentandi . . . Castaldioni vestro, aut affigendi in valvis prelibatae ecclesiae S. Petri,
quorum sex dierum duos pro primo, duos pro secundo, et reliquos duos pro tertio, et peremptorio termino et canonica monitione premissa debeatis unum idoneum, et legitimum Capellan..
qui ipsi ecclesiae et ejus curae deserviat, ut moris est reperisse, et in ipsa ecclesia instituisse, et
colocasse cum ordine juris. Quod si facere, vel exequi non potestis infra sex dies sub
dicta pena mandamus vobis, quod per rotulum secundum institutione omnium vestrum
ita ut antiquior incipiat, et sic quadatim omnes usque ad ultimum procedant loco Capellani
vestri, quem ibidem habere debeat,/ singulas septimanas, vel hebdomadas faciatis, et ipsi
ecclesiae in eadem resideado deserviat,/ una cum capellano nostro divina offitia celebran-
do, et [illegible] [illegible] sacramenta ministrando tam de die, quam de nocte prout necessitas
requiret, ita et taliter ut in ipsa Plebe singuli vestrum, quando ipsum sua hebdomada
tanget resideat et non alibi. Has autem litteras nostras nostri soliti sigilli impressione
munitas ad cautellam fecimus registrari, ipsasque per quemquumque Juratum Nuntium Plegonum
. . Castaldioni vestro presentare, aut in valvis prelibatae ecclesiae affigi jussimus, de quarum presentatione
vel affixione ejusdem relationi dabimus plenam fidem.
Datum in Civitate Austriae in domo nostrae solitae habitationis die 29. mensis 9bris anno Dni 1436.
Ind. 14.

Franciscus de Mysiliny Not: [illegible]

Et ego Bartholomeus q. Dni Jacobi [illegible] de Valla de Conelico publicus Imperiali Aucte Not. supradictis
relationibus interfui, easque rogatus scribere fideliter scripsi, et publicavi

ex Originali in Archivio Capituli S. Petri [illegible] Mauritius [illegible] Decani conservato [illegible]
ejusdem [illegible] [illegible] fideliter descripsit [illegible] die 26 [illegible]

Documento, che dimos=
tra l'obligo non
meno del Preposito
che del Capitolo di
mantenir officiata
la V. Collegiata di S.
Pietro, occasione ut
intus 1436.

e che la loro residenza
deve essere in S. Pietro

3

69.

Docu[illegible]

Vua [illegible]

men[illegible]

che d[illegible]

man[illegible]

la V. [illegible]

Pietro, [illegible]

inte [illegible]

e, che, la [illegible]

deve' elleve [illegible]

B[illegible]

MARCUS Miseratione divina tt. Sancti Marci Sacrosancte Romane Ecclesie Presbiter Cardinalis Patriarcha Aquilegien. Reveren.
in xpo pri domino Angelo Epo feltren. in Ecclia Aquilegien. vicario et Gubernatori nostro generali. Salutem in domino sempiternam: Ex parte hominum et Universitatis Ville de plano
Vallis Carnee nre Aquilegien. dioc. fuit nobis expositum Quod licet prepositura Sancti Petri de Carnea volgariter [illegible] eiusdem dioc. sita supra certo monte plures ac diversas sub
se habeat Capellas et Ecclias filiales in diversis villis ab ipsa prepositura distantes Ex quibus quedam Ecclia Sancti St[illegible] plano cuius ecclie Capellanus curam gerit animarum hominum
habitantium in ea sub sex capellis eiusdem ecclie matrici Sancti Petri subiectis ac in illis misse et alia divina officia [illegible] sacramenta quoque ecclesiastica ministrari consueverunt estque [illegible] ipse
[illegible] longe [illegible] consuetudine singulis diebus dominicis et aliis festivis [illegible] nuncupata tanquam in principali ac vera matre [illegible] se pre
[illegible] diversis [illegible] officiis, dicte ecclie Ville de plano eiusque Capellarum [illegible] cura que admini[illegible] magna penitus derelicta [illegible] contigit quod in-
fantes [illegible] baptismo ac homines [illegible] utriusque sexus propter [illegible] sacramentis ecclesiasticis minime proviti decedant [illegible] ipse mons supra que dicta ecclia principalis sive mater situa
ta [illegible] admodum [illegible] senibus claudis et valitudinariis hyemalibus potissime temporibus ex nimia habundantia [illegible] arduus difficilis necnon discriminosus sit et presertim dicte
ecclie in Villa de plano Vallis carnee moderno rectore huiusmodi decrepito laboriosus quodque causantibus in ipsa [illegible] seu aliis mortalitatum incendiis vel aliis calamitatibus
que dictam villam modo diutius afflixerunt adeo pauci ibidem homines a certis superioribus annis hucusque rem[illegible] ut Rectorem Ecclie sive capelle Sancti Stephani prefati
cui cura iminet animarum sustentare non possint cum dicta ecclia matrix omnes fructus filialis ecclie capiat Quare nobis supplicari fecerunt humiliter dicti exponentes Quatenus
ipsis super hoc de opportuno remedio providere et alias succurrere dignaremur: Nos igitur de premissis certam notitiam non habentes huiusmodi tamen oportune provi-
dere cupientes Circumspectioni vre tenore presentium ordinaria auctoritate nihilominus committimus Quatenus qualitate rei pensata ac mutatione temporum diligenter considerata super
hoc [illegible] secundum canonicas sanctiones et alias prout secundum deum saluti animarum parrochianorum et hominum predictorum melius et comodosius videbitur expedire: Datum
Rome sub sigillo nro in domibus nre solite residentie. Anno a Nativitate domini Millesimoquadringentesimoseptuagesimosexto die ultima mensis Aprilis. Pontificatus Sanc-
tissimi in xpo pris et dni nri dni Sixti divina providentia Pape [illegible] Anno Quinto.

M. car[lis] S. Marci patriarcha aquileien. [illegible] Gratis in omnibus

1476 G. 20 Aprilis

6

ta

Jo. Laurentius de mandato

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

1458, 26 maggio. Fagagna

Copia.

Il nob. Andriuzzo di Villalta promette pagare l'affitto di alcuni beni del Capitolo di S. Pietro in Carnia, siti in Villalta.

In Christi nomine Amen. Anno Nativitatis eiusdem domini
millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo, Indictione sexta
die autem vigesimo sexto mensis maii. Actum
in burgo Fagagne in via publica. Presentibus ser Francisco
q. Antonii [illegible] de Basaldella, Nicolao olim [illegible] de Lauzana
[illegible] Sgrabin de Fagagna testibus [illegible]
[illegible] vir nobilis Andriuzius q. nobilis [illegible]
[illegible] de Villalta pro se suisque heredibus [illegible]
[illegible] obligando [illegible] omnia bona
sua solvere [illegible] ad mensuram
[illegible] Christi [illegible] de Carnea [illegible] duo
[illegible] dimidio [illegible] duo [illegible] dimidio [illegible]
duo [illegible] dimidio [illegible] una [illegible]
[illegible] duas [illegible] dimidio vini. [illegible]
sui predecessores consueverunt solvere. [illegible]
[illegible] Andriuzius [illegible] coram [illegible] testibus [illegible]
[illegible] notario [illegible] venerabili viro domino
[illegible] [illegible] capitu-
[illegible] viro [illegible] Nicolao de [illegible] de Vegono
[illegible] viri domini [illegible] Antonii
[illegible] et [illegible] tolli [illegible]
de Carnea [illegible] de dicto [illegible]
[illegible] viri [illegible] notarii [illegible] Antonii
olim [illegible] de Vegono [illegible] 1458
Indictione sexta die [illegible] 18 mensis [illegible]
[illegible]

Ego Johannes [illegible] notarius de [illegible] de Fagagna [illegible]
[illegible] fideliter copiavi.

[illegible]

Confessi Locari
de Villalba usi

1464, 21 aprile 22.

Transumptum:

Antonius Feletto dei et ap.ce Sedis gratia Eps Concordien. R.mi In xpo p̄tris et D. D. Ludouici miss. diuina Car.lis et Patriarche aquil. necnon In dioc. et patriarchatu aquil. Vic. et locumtenens In spiritualibus et temporalibus gnalis, necnon comissarius et executor ad infra spta deputatus [illegible] Uniuersis et singulis [illegible] presbiteris [illegible] Clericis et laicis In dioc. et patriarchatu aql. ac alis ubilibet constitutis quorum interest Interrit seu quolibet in futurum interesse poterit. et quos Infra [illegible] negotium seu quoquomodo tangere poterit In [illegible] nominibus [illegible] Salutem In dno Sempiternam. [illegible]

N.° 24 M.

Transumptum Bullæ Bissarionis Episcopi Tusculani S: R: E: Cardinalis Patriarchæ Constantinopolitani, ac Legati à latere Pij II. Pontificis Maximi in Ciuitate Venetiarum, et in toto eius Dominio: in quâ continetur forma, et executio ipsius Bullæ demandata per Antonium de Feletto Episcopum Concordiensem, Vicarium Generalem Ludouici S: R: E: Præsbyteri Cardinalis Patriarchæ Aquileiensis pro unione, et annexione unius Canonicatûs Ven: Capituli Sancti Petri, Ecclesiæ siuè Capellæ Sancti Stephani de Plano; seruato tamen jure ipsi Capitulo eligendi Rectorem præfatæ Capellæ sub die 21. mensis Aprilis

1464.

in fine apparent exemplaria quarumdam electionum facta à R.x Capitulum S. Petri de Cape.lo siue Rectore Capellæ, siue Ec.e S: Stephani de Plano, et Can.c Colleg.e Ecclesiæ S. Petri: videl.

Electio R.di presb: Ioannis Pl[illegible] die 5 Januarij 1537.

Inuestitura R.di D: Iosephi Michisi die 29. Julij 1623.

Electio, et inues.ra R.di Iuliani de Iulianis die 23. Junij 1645.

Electio R.di D: Iuliani de Iulianis die 1. 7bris 1685.

NB. Il pñte Documento fu ritro-
vato da me P. Ant.° Can.co Belcari
in Venezia, nelle carte del q.m
Ecc.mo Sig.r Carlo Dottor Bianchi

1777 18. Februarij

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

1464, 21 aprile. 212.

Transumptum:

Antonius Feletto dei et ap(osto)lice Sedis gratia Ep(iscop)us Concordien(sis) R(everendissi)mi
In xpo p(at)ris et D. D. Ludovici mis(eratione) divina Car(dina)lis et
Patriarche aquil(egiensis) etc. in dioc(esi) et patriarchatu aquil. Vic(arius) et locumtenens
In sp(irit)ualibus et temporalibus generalis, nec non commissarius et
executor ad infrascripta sp(ecia)l(ite)r deputatus omnibus et singulis
presentes n(ost)ras litteras inspecturis tam clericis quam laicis in dioc(esi)
et patriarchatu aquil. ac alijs ubilibet constitutis quorum interest
interesse seu quolibet in futurum interesse poterit et quos infrascriptum
tangit negotium seu quoquomodo tangere poterit in futurum quibuscumque
nominibus censeantur salutem in d(omi)no sempiternam. Noveritis nos

Due Copie

1464, 21 aprile. Udine. Il Vescovo di Concordia Vic. Patr. le d'Aquileja, pubblica una Bolla del card. Bessarione per l'annessione d'un Canonicato di S. Pietro in Carnia alla Capella di S. Stefano di Piano per mantenervi un Capellano.

... patris et D(omi)ni Domini
... mi Suffrag. Ecclesie Ro-
... e Legati de latere
... eo sigillo bullatas, sanas,
... llatas, nec in aliqua
... uspitione carentes nobis
... liam de plano aquil. dioc.
... verbo ad verbum et tenoris
... is Tusculanus S. Rom.
... s et in Civitate Venetiarum
... [illegible]
... ci D(omi)ni Ant(oni)o de Feletto
... Ludovici tituli
... ecclesie presbiteri Car(dina)lis patriarche
... piternam. Iustis et ho-
... ne quantum cum deo possumus
... e siquidem nobis nuper
... ville S. Stefani de plano
... tijs et alijs calamitatibus
... veniat pauci et rari ibidem
... adeo ut rectorem
... divina inibi ville
... cum illuvione etiam quod
... sint et pro magna parte
... innerbat propositione
... dioc.: cui prefata ecclesia
... apposite modus est:
... itaque octo canonicos seu
... nt in eadem: pro
... humiliter supplicatum: ut quo
possint (sicut antiquitus observatum extitit) proprium sacerdotem
sustentare: qui missas et divina officia exerceat, et a quo

1404, 21 aprile. 22.

Transumptum:

Antonius Feletto dei et ap.^ce^ Sedis gratia Eps Concordien. R.^mi^ In xpo pris et D. D. Ludouici miss.^ne^ diuina Car.^lis^ et Patrhe aquil. etc. In dioc. et patriarchatu aquil. Vic.^s^ et locumtenens In spiritualibus et temporalibus generalis, necnon commissarius et executor ad infrascripta specialiter deputatus etc. Uniuersis et singulis presentes nostras litteras Inspecturis tam Clericis quam laicis In dioc. et patriarchatu aql. ac aliis ubilibet Constitutis quorum Interest Interierit seu quolibet In futurum Interesse poterit, et quos Infrascriptum tangit negotium, seu quoquomodo tangere poterit In futurum quibuscumque nominibus censeantur Salutem In dno Sempiternam. Noveritis nos

o patris et Dni domini

elarii Sanctaque Ecce Ro-

ac Legati de latere

eius Sigillo bullatas, Sanas,

ncellatas, nec In aliqua

suspitione carentes nobis

ephani de plano aquil. dioc.

Urbe ad urbem et tunc

Eps Tusculanus S.^e^ Rom.

us et In Civitate Venet.

[illegible] frui[illegible]is ap.

pri D.^ni^ Anti.^i^ de friutto

et [illegible] Ludouici titulo

Eccia presbri Car.^lis^ patrhe

empiternam: Justis et ho:

[illegible] quantum cum deo possumus

ita siquidem nobis nuper

illo S. Stefani de plano

llentiis et aliis calamitatibus

fflixerunt pauci et rari ibidem

unt adeo ut redditum

cura animarum eiusdem ville

ecti cum pilluuione ecque[illegible]

ufta sunt, et pmagna pte

o subumerbat [illegible]ositum

quil. dioc.: cui perfetta cura

ect Supposita modum est:

: habeat octo canonicos seu

residerent In eadem: pro

umiliter supplicatum: ut quo

possint (sicut antiquitus erat) proprium sacerdotem Sustentare: qui missam et diuina officia Exerceat, et a quo

Antonius Feletto Dei, et Apostolicæ Sedis gratiâ Episcopus Concordiensis R.mi in Christo Patris, et D.D. Ludouici miseratione diuinâ Cardinalis, et Patriarchæ Aquileiensis etc. In Diœcesi, et Patriarchatu Aquileiensi Vicarius, et locumtenens in spiritualibus, et temporalibus generalis, nechon Commissarius, et exécutor ad infrascripta Spetialiter deputatus etc. Vniuersis, et singulis præsentes nostras litteras inspecturis tàm Clericis, quàm Laicis in Diœc. et Patriarcatu Aquil. ac aliter ubilibet constitutis, quorum interest, interèrit, seu quomodolibet in futurum interesse poterit, et quos infrascriptum tangit negotium, seu quoquo modo tangere poterit in futurum, quibuscumq. nominibus censeantur, salutem in Domino sempiternam.

Noueritis nos reuerenter, ut decuit, quasdam R.mi in Christo Patris, et D.D. Bissarionis miseratione Diuinâ Epi Tusculani Sanctæq. Ecclesiæ Romanæ Cardinalis Patriarchæ Constantinopolitani, ac legati de latere nuper commissionis recepisse litteras, eius uero sigillo bullatas, sanas, integras, illesas, non uitiatas, non cancellatas; nec in aliqua parte

sui suspectas; sed omni prorsus uitio, et suspicione caven=
tes, nobis pro parte hominum, et Communis Villæ Sancti
Stephani de Plano Aquil: Dioec: presentatas, quarum tenor
infra sequitur de uerbo ad uerbum, et talis est, uidelicet.
Bissarion miseratione diuina Episcopus Tusculanus S: R:
E: Cardinalis Patricha Constantinopolitanus, et in Ciuita=
te Venetiarum, locisq; omnibus inclito Venetorum Dominio
sibique subiectis, Apostolicæ Sedis legatus de latere;
Venerabili in xpto Patri Domino Antonio de Feletto
Episcopo Concordiensi, Rmi in Xpo Patris, et D. D. Ludo=
uici tituli Sancti Laurentij in Damaso, Sanctæ Romanæ
Ecclesiæ Presbyteri Cardinalis Patriarchæ Aquilegensis Vic.°
salutem in Domino sempiternam. Iustis, et honestis
supplicum uotis libenter annuimus; eaq;, quantum cum
Deo possumus, fauoribus prosequimur opportunis. Exhi=
bita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum nobis in
Christo hominum Villæ Sancti Stephani de Plano petitio
continebat, quod causantibus pestilentijs, et alijs calamitatibus,
quæ diutius uillam ipsam de Plano afflixerunt, pauci, et
rari ibidem homines à nonnullis annis citra remanserunt,
adeò, ut Rectorem Ecclesiæ, seu Capellæ S: Stephani, cui Cura

Transumptu:

Antonius Feletto dei et ap^ce Sedis gratia Eps Concordien. Rx^mi In xpo pris et D. D. Ludouici miss. diuina Car^lis et Patri^cha Aquil. etc. in dioc. et patriarchatu Aquil. Vic. et locutenens In spualibus et temporalibus gnalis, necno comissarius et executor ad infra spta deputatus etc. Uniuersis et singulis pntes nras lras inspecturis tam clericis quam laicis in dioc. et patriarchatu Aquil. ac alijs ubilibet constitutis quorum interest interrit seu quolibet in futurum interesse poterit. et quos infram tangit negotium seu quoquo mo tangere poterit in futurum quibuscumque nominibus censeantur Salutem in dno sempiterna. Nouerites nos

... patris et Dni Domini
... dam ... Ecce Bo-
... ac Legati de latere
... eo Sigillo bulletas, sanas,
... cellatas, nec in aliqua
... suspitione carentes nobis
... phani a plano Aquil. dioc.
... verbo ad verbum et tales
... Eps Tusculanus S. Rom.
... us et in Ciuitate Venet.
... fru... ap...
... pri D. D. Ant. de Feletto
... Ludouici titul.
... Eccia pbri Car^lis patriarche
... sempiternam. Justis et ho:
... tas quantu cu deo possumus
... ita siquidem nobis nuper
... ne ville S. Stefani de plano
... lentijs et alijs calamitatibus
... afflixerunt pauci et cui ibidem
... cunt adeo ut ecclesiam
... cura animaru eiusdem ville
... ecti cu p illuuione et aquarum
... upta sint et p magna pte
... subiungebat ppositura
... Aquil. dioc.: cui pfata Eccia
... cet supposita membrum est:
...: habeatq octo canonicos seu
nos: residet in eadem: pro
... militer supplicatum: ut quo

animarum eiusdem Villę iminet; sustentare non valeant; presertim cum per illuuionem, et aquarum fluuia possessiones illius regionis diruptę sint, et pro magna parte consumptę. Cum itaq, sicut eadem petitio subiungebat, Prepositura, seù Ecclesia Sancti Petri Vallis de Carneâ Aquil. Dioc., cui prefata Ecclesia Sancti Stephani de Plano, tanquam sue Matrici Ecclesiæ supposita, membrum est, et capella, pinguis in redditibus existat, habeatq octo Canonicos, seù Clericos, qui tamen pro maiori parte non resident in eadem: pro parte ipsorum hominum nobis fuit humiliter supplicatum, ut quo possint (sicut antiquitus observatum extitit) proprium sacerdotem sustentare, qui missas, et diuina officia exerceat, et à quo Baptismum, et alia sacramenta necessaria suscipiant: unum ex prefatis octo Canonicatibus, seù Clericatibus, cuius fructus, redditus, et prouentus decem florenorum auri de Camera, secundum communem æstimationem, valorem annuum (ut asserunt) non excedunt: primo per cessum, vel decessum alicuius ex Canonicis in ipsa Ecclesia, seù Præpositura S. Petri uacaturo filiali Ecclesię, seu Capellę predictę S. Stephani auctoritate nostrâ legationis, quâ fungimur, de gratiâ speciali annectere, unire, et incorporare dignaremur. ..

possint (sicut antiquitus obseruatu extitit) proprium sacerdotem sustentare: qui missas et diuina officia exerceat, et a quo

Nos igitur, qui tam illorum hominum statui, et saluti, quàm Ecclesiarum indemnitati libenter consulimus, de huiusmodi rebus certam notitiam non habentes, illorum supplicationibus inclinati, presertim cum promittant homines ipsi, et obligent se, quod de propriis eorum bonis supplebunt ad sustentationem Sacerdotis, etiam cum huiusmodi Canonicatûs adminiculo nequaquam inibi condecenter Sacerdos uiuare possit, discretioni tuæ, de quâ specialiter in Domino fiduciam habemus, tenore presentium, auctoritate nostrâ, prefatâ committimus, et mandamus, quatenùs si per diligentem examinationem id expedire, ac sine damno Matricis Ecclesiæ supradicte fieri posse tibi uidebitur, super quo tuam conscientiam oneramus, unum ex Canonicatibus, seù Clericatibus supradictis primo per cessum uel decessum alicuius ex Canonicis in prefatâ Ecclesiâ seù Prepòsitura Sancti Petri uacaturum, predicte Ecclesie seù Capelle S. Stephani; cum hoc, quod de reliquo ad sustentationem Sacerdotis necessario ipsi homines de propriis eorum bonis, sicut promittunt, prouideant conuenienter, auctoritate nostra predictâ annectere, unire, et incorporare procures; non obstantibus Apostolicis constitutio=

Transcriptu:

Antonius Feletto dei et ap.cae Sedis gratia Eps Concordien R.mi
In xpo p[at]ris et D. D. Ludouici miss. diuina Car.lis nostri et
Patriarche aquil. etc. In dioc. et patriarchatu aquil. Vic. et locutenens
In spualibus et temporalibus gnalis, necnon comissarius et
executor ad infra scripta deputatus etc. Universis et singulis
presentes nras litteras inspecturis tam clericis q[uam] laycis in dioc.
et patriarchatu aqu. ac alis ubilibet constitutis quorum interest
interierit seu quolibet in futuru interesse poterit. et quos infra
tangit negotiu, seu quoquomodo tangere poterit in futurum quibuscumque
nominibus censeantur Salutem in dno Sempiternam. Noueritis nos
... patris et D.ni Domini
... Sancte Ecc.e Ro-
... ac Legati de latere
... Sigillo bullatas, sanas,
... cancellatas, nec in aliqua
... suspitione carentes nobis
... Stephani de plano aquil. dioc.
... de verbo ad verbum et tenoris
... Eps Tusculanus S. Rom.
... et in Civitate Venet.
... ac
... pri D.ni Ant.o de Feletto
... Ludouici titul.
... Ecclia Rom. Car.lis patriarche
... Sempiternam. Justis et ho-
... quantu cum deo possumus
... Siquidem nobis nuper
... ville S. Stefani de plano
... ...ontijs et alijs calamitatibus
... afflixerunt ... ibidem
... adeo ut ...
... ville
... cum ... unione ...
... sint, et pro magna parte
... subueniret ... posita ...
... aquil. dioc. cui ... ecclia
... supposita ... est:
... habeat ... octo canonicos seu
... resident in eadem: pro
... similiter supplicatu: ut qui
possint (sicut antiquitus ... extitit) proprium sacerdotem
sustentare: qui missas et diuina officia exerceat, et a quo

tionibus, et ordinationibus; necnon dictę Ecclesię Sancti
Petri Vallis de Carnea iuramento, Confirmatione Apostolica,
uel aliâ quavis firmitate roboratis, statutis, et consuetudinibus,
cęterisq. contrarijs facientibus quibuscumque. In quorum
omnium fidem, et testimonium presentes nostras litteras
fieri, easq. nostri sigilli soliti sigilli maioris appensione com=
muniri iussimus. Datum Venetijs in monasterio S.
Georgij maioris anno Domini M. CCCCLXIIII.
XIIII. Kl. Aprilis. Pontificatus Santiss.mi in xpto Patris, et
Domini nostri D: Pij diuina prouidentia Papæ secundi,
anno sexto. B. Venetiis.

Post quarum quidem litterarum presentationem, et receptionem
nobis, et per nos, ut premittitur, factas, fuimus pro parte
dictorum hominum, et Communis Villę Sancti Stephani
de Plano Vallis Sancti Petri de Carneâ debita cum instantia
requisiti, quatenus ad executionem dictarum litterarum,
nec non annexionem, unionem, et incorporationem unius ex
predictis octo Canonicatibus secundum eam formam, et
tenorem earumdem procedere dignaremur. Nos igitur
Antonius Episcopus, et executor antedictus uolentes man=
datum nobis in hac parte directum, ob reuerentiam Sedis
Apostolicę, seu suprascripti Rmi D. Legati de latere debite

executioni demandare, uocatis, et citatis per publicum man=
datum nostrum, seu edictum Venerabili D: Preposito,
Canonicis, et Capitulo Ecclesiæ S: Petri de Carnea, ut
omnibus, et singulis sua communiter, uel diuisim interesse
putantibus, de conditione, aut statu Ecclesiæ, seu Capellæ;
necnon hominum ipsius Villæ; ac de alijs nobis in hac
parte commissis diligenter inquisiuimus, ac inuestigaui=
mus, et per diligentem inquisitionem, et informationem
habitam comperimus, quod causantibus pestilentijs pauci,
et rari ibidem homines á nonnullis annis citra reman=
serunt, adeó ut Rectorem Ecclesiæ, seu Capellæ predictæ
Sancti Stephani, cui Cura animarum eiusdem Villæ im=
minet, sustentare non ualent; preservim cum per illuuio=
nem, et aquarum fluuis possessiones illius Regionis, sicut
premittitur, diruptæ sint, et pro magna parte consumptæ.
Quapropter considerato quod Præpositura, seu Ecclesia S:
Petri de Carnea Aquil: Dioec:, cui prefata Ecclesia S:
Stephani de Plano, tanquam suæ Matrici Ecclesiæ suppo=
sita, membrum est, et Capella; in suis redditibus pinguis
existit, ac habet Octo Canonicos, seu Clericos, qui pro
maiori parte non resident in eadem: atque attento, quod

1604, 21 aprile. 22.

Transumptum:

Antonius Feletto dei et ap^cae Sedis gratia Eps Concordien. R^mi
In xpo pris et D. D. Ludouici miss. Diuina Car.^lis et
Patrie Aquil. et eq. in dioc. et patriatu Aquil. Vic. et locutenens
in spualibus et temporalibus gnalis, nec non commissarius et
executor ad infrasc. spali deputatus omnibus Uniuersis et Singulis
prntes nras litteras inspecturis tam Clericos q. laicos in dioc.
et patriarchali ac alias ubilibet constitutis quorum interest
Interesse seu quolibet in futurum interesse poterit. et quos infrascri
tangit negotium seu quomodo tangere poterit in futurum ...

Unio, annexio, et incorporatio unius ~~unius~~ ex predictis octo
Canonicatibus fieri posse uidetur eidem Ecclesiæ, seu
Capellæ S. Stephani de Plano, sine damno matricis Ecclesie
predicte., prout de premissis omnibus, et singulis facti fuimus
plenissime certiores etc. Ideireo constitutis pntialiter
coram nobis partibus infrascriptis, uidelicet prouidis Viris
Gasparino, et f. Joanne Planeis Sindicis, et procuratoribus
hominum, et Communis Villę de Plano ex una parte, et
Venerabili Decretorum Doctore D. Ioanne Antonio de
Venzono Preposito Ecclesiæ S. Petri simul cum Vene=
rabili Viro D. Presbytero Daniele Plebano, Succleuij, necnon
Can.^co, et Sindico Venerandi Capituli prefatę Ecclesię Sancti
Petri de Carnea ibidem legitimatis parte ex altera: Tandem
suprascriptarum ambarum partium consensu, ac scitu,
et uelle ipsorum, quibus supra nominibus interuenientium
auctoritate legationis, siue Apostolica, nobis, ut supra,
commissa, et qua fungimur in hac parte, unum ex pre=
dictis octo Canonicatibus, seu Clericatibus predicte Ecce.
seu Ecclesię S. Petri de Carneâ, cuius fructus, redditus, et
prouentus decem flonenorum auri de Camera, secundum
communem estimationem, ualorem annuum non excedunt

... habitat, octo canonicos seu
... resident in eadem: pro
parte ipsorum hominum nobis fuit humiliter supplicatum: ut quo
possint (sicut antiquitus consuetudo extitit) proprium sacerdotem
sustentare: qui missas et diuina officia exerceat, et i pro

primo per cessum, vel decessum alicuius ex Canonicis,
sicut premittitur, in ipsa Prepositura seu Ecclesia va=
cantem, sive vacaturum, eidem Ecclesię, sive Capellę S:
Stephani de Plano dictę Aquil: Dioc: tenore presentium
unimus, annectimus, et incorporamus, unitumq. annexum,
et incorporatum ex nunc, prout ex tunc, et ex tunc, prout
ex nunc decernimus, et declaramus, ut sicut premissum
est, quemadmodum antiquitus extitit observatum, valeant
prefati homines, et Commune proprium tenere, et sustenta=
re Sacerdotem, qui missas, et divina Officia exerceat,
et à quo Baptismum, et alia sacramenta suscipiant;
non obstantibus Apostolicis Constitutionibus, et ordi=
nationibus, ac dictę Ecclesię, seu Prepositurę Sancti Petri,
et ipsius Venerandi Capituli juramento, vel confirmatione
Apostolica, vel alia quavis firmitate roboratis statutis:
cum hoc tamen, quod de residuo ad sustentationem ipsiq
Sacerdotis necessaria sicut coram nobis supradicti Sindi=
ci, quo s.a nomine ve pntialiter obligaverunt, teneantq
dicti homines, et communitas de Plano ultra affictus
dicti Canonicatûs, tantum de suis propriis bonis supple=
re, et sibi annuatim respondere, quod idem Sacerdos

Transumptu: ... die ... aprile ...

Antonius Feletto dei et ap[osto]l[ic]ae sedis gratia Eps Concordien[sis] R[everendissi]mi
In xpo pris et D. D. Ludouici miss[eratione] diuina Car[dina]lis et
Patha aquil. et q[uonda]m in dioc[esi] et patriarchatu aquil. Vic[ariu]s et locutenens
In sp[irit]ualibus et temporalibus generalis, necnon commissarius et
executor ad infra[scrip]ta sp[ecia]l[ite]r deputatus om[n]ibus universis et singulis
p[rese]ntes n[ost]ras l[itte]ras inspecturis tam Clericis q[uam] laicis in dioc[esi]
et patriarchatu aquil. ac alias ubilibet constitutis quorum interest
Interesse seu quolibet in futurum interesse poterit et quos infra[scrip]tum
tangit negotium seu quomodolibet tangere poterit in futurum ...

possit, et ualeat condecenter in dicto loco se sustentare; infrascriptis tamen modis, pactis, et conditionibus inter dictas partes in, et circa premissa tenendis, et observandis, antedicta auctoritate roboratis, et firmatis: uidelicet: quod pro hac uice dumtaxat prefati homines, et Commune ipsius uille de Plano possint sibi eligere unum, quem uoluerint idoneum Capellanum; quem ad eorum presentationem prefatum Venerandum Capitulum Sancti Petri teneatur de dicta Capella Sancti Stephani, nec non de primo Canonicatu uacante, ut supra in dicta eorum Ecclesia inuestire, et canonice confirmare, faciendo sibi de redditibus, fructibus, prouentibus, et obuentionibus uniuersis eidem Canonicatui, seu prebende spectantibus integre respondere. Quo quidem Capellano ipsius Ecclesie Sancti Stephani prefate cedente, uel decedente, tunc Prouisio, electio, et confirmatio dicte Capelle Sancti Stephani, ac Canonicatus eidem annexa, et incorporati semper spectare, et pertinere dignoscatur antedicto Venerando Capitulo Ecclesie S. Petri. Quod quidem Capitulum teneatur nihilominus prouidere de persona, seu Sacerdote idoneo, et grato eidem Comunitati

... sempiterna. Noueritis nos
... patris et D. nri Domini
... am sub ... Ecce Ro ...
... ac Legati de latere
... eo sigillo bullatas, sanas,
... ullatas, nec in aliqua
... suspitione carentes nobis
... ham de plano aquil. dioc.
... uerbo ad uerbum et tenoris
... Tusculanus S. Rom.
... in Ciuitate Vtini
... pri D. Ant. de Frietto
... D. Ludouici titul.
... Eccl. tit. Car.lis patriae
... mpiterna. Justis et ho-
... quantum cum deo possumus
... Sita siquidem nobis nuper
... uilla S. Stephani de plano
... ntijs et alijs calamitatibus
... lixerunt pauci et rari ibidem
... adeo ut redditorum
... ra ... eiusdem uille
... cum ... ruinam reddit
... sunt, et pmagna p[ar]te
... subueniebat pposit[ur]a
... aquil. dioc.: cui p[re]fata eccl[es]ia
... supposita mediante est:
... habentur octo canonicos seu
... resident in eadem: pro
parte ipsorum hominum nobis fuit humiliter supplicatum: ut quo
possint (sicut antiquitus obseruatum extitit) proprium sacerdotem
sustentare: qui missas et diuina officia exerceat, et a quo

et illum inuestire, et confirmare teneatur infra spatium unius mensis à die cessationis, seù uacationis computandi, et hoc iuxta statuta, seù antiquam consuetudinem ipsius Venerandi Capituli in similibus prouisionibus, et colationibus hactenus obseruata, seù obseruatam; aliter transacto mense, si non fuerit, ut supra, per dictum Capitulum debitè prouisum, et tunc (ne Cura predicta per dictam uacationem, defectu ipsius Capituli, ulterius in diuinis, et alijs sacramentis Ecclesiasticis damnum, aut detrimentum patiatur) electio spectet hominibus, et communitati, ac collatio, et confirmatio Capellani ipsorum Capellę, et Canonicatus spectet, et pertineat ad immediatum Ordinarium. In quorum omnium, et singulorum fidem, et testimonium patentes has fieri fecimus litteras nostras, imò uerius Sedis Apostolicę, unionem annexionem, et incorporationem continentes, et nostri Pontificalis sigilli iussimus, et mandauimus appensione muniri.

Datum, et actum Vtini in domibus nostrę solitę audientię die 21. mensis Aprilis anno à natiuitate Domini **M.CCCCLXIV** ind.ne XII. Pręsentibus Venerabili Viro Presbitero Philippo de Pragrot, Plebano Sancti Christophori

212.

1502, 21 aprile.

Transumptu:

Antonius Feletto dei et ap.ce Sedis gratia Eps Concordien R.mi
In xpo pris et D. D. Ludouici miss.ne divina Car.lis et
Patha aquil. et ex Jn dioc. et patriarchatu aquil. Vic. et locutenens
Jn spualibus et temporalibus gnalis, necnon commissarius et
executor ad infrascripta spēe deputatus omnibus et singulis
ptes meas litteras inspecturis tam Clericis quam laicis In dioc.
et patriarchatu aquil. ac alis ubilibet Constitutis quorum interest
Interesse seu quolibet in futurum Interesse poterit. et quos infrascriptum
tangit negotium seu quodumodo tangere poterit In futurum glosu...

de Vtino, Eg.o legum Doctore D. Jacobino de Vtino, ꝑ Cesare Sauanello Cancell.o Communitatis Aquil.e, et Daniele Combardo de Tricesimo testibus adhibitis, et alijs. Pontificatus verò Sanctissimi in Christo Patris, et Dni nri D. Pij diuina prouidentia Papę Secundi Anno Sexto

Leonardus Pithiani Not.s, et Curię Patriarchalis Aquil.s Cancell.s commiss.e, ac rogatus scripsit

Ego Presbyter Joannes de Planesijs de Tulmetio not. pub. Impiali auctoritate ex autentico extracto presens transumptum ex commissione mihi facta ꝑ Ven: D. Presbyterum de Castro Vice Prepositum Sancti Petri de Carnea feci, et transcripsi, et roboraui ad futurorum memoriam die 25. mensis July 1544.

Et ego P. Josephus Jacottus Caliensis Canalis Sancti Petri Ven.a Auct.e pub.s Not.s premissum transumptum prout iacet de verbo ad verbum fideliter exemplaui, et me in fidem subscripsi die prima mensis Julij 1661. ind. xiiii.e ex commissione mihi facta ꝑ adm. R.m D. Jo: Baptam Hermanum Prepositum dignissim: Sancti Petri

...mpiterna. Noueritis nos
...patris et Dni Domini
...ani Subtus Eccl. Ro-
...ac Legati de latere
...eo Sigillo bullatas, Sanas,
...ellatas, nec In aliqua
...suspitione carentes nobis
...pham a ghmo aquil. dioc.
...verbo ad verbum et tenoris
...ep. Tusculanus S. Rom.
...us et In Civitate Veneti
...
...pri Dni Ant. de Feletto
...Ludouici titulo
...Eccl. ... Car.lis patriarche
...mpiterna. Justis et ho-
...que quantum cum deo possumus
...ita siquidem nobis nuper
...villa S. Stefani de plano
...ortijs et alijs calamitatibus
...discessit pauci et ... ibidem
...adeo ut ...
...a ... ruidr ville
...cum ... ...
...ptre sint, et pmagna p...
...subiungebat ... posita
...quil. dioc.: cui ... ...
...et Supposita modica est:
...habita ... canonicos seu
...residerit In eadem: pro
... ipsorum nominibus Fuit humiliter supplicatum: ut qu...
possint (sicut antiquitus observatum extitit) proprium sacerdotem
Sustentare: qui missas et diuina officia Exerceat, et a quo

1464, 21 aprile.

Transumptu:

Antonius Feletto dei et ap[osto]l[ic]e Sedis gratia Ep[iscop]us Concordien[sis] R[everendissi]mi
In x[rist]o p[at]ris et D[omini] D[omini] Ludouici mis[eratio]ne diuina Car[dina]lis et
Patria[rch]e aquil[egiensis] etc. In dioc[esi] et patriarchatu aquil[egiensi] Vic[ariu]s et locu[m]tenens
In spiritualibus et temporalibus g[e]n[er]alis, nec non comissarius et
executor ad infra[scri]pta sp[eci]al[ite]r deputatus om[n]ib[us] Vniuersis et singulis
p[rese]ntes n[ost]ras l[itte]ras inspecturis tam Clericis q[uam] laicis In dioc[esi]
et patriarchatu aql. ac alis ubilibet Constitutis quorum Interest
Interesset seu quolibet in futurum Interesse poterit. et quos infra[scri]ptu[m]
tangit negotium seu quomodo tangere poterit In futurum ...

[slip pasted over the document:]

In Christi nomine Amen. Ab eius Natiuitate. Anno Mill[esi]mo Quingentesimo trigesimo septimo; Ind[ictio]ne X[decim]a, die autem Veneris, quinto Januarij. Actum Tulmetij in Choro Ecclesię Sancti Martini, pręsentibus Venerabilibus Domonis Pręsbytero Capo Piranense Vice-Plebano S. Floreani, et Pręsbytero Victore de Janisis Vic[ari]o D. Plebani Tulmetij testibus ad hęc uocatis, rogatis, et habitis. Vbi congregati fuerint infras[crip]ti RR[evereu]di D. Pręsbyteri Ioannes Antonius de Humianis Plebanus Plebis Tulmetij Archidiaconus Carneę Can[oni]cus et Gastaldio R[everen]di Capituli Colleg[iat]ę Ecclesię Sancti Petri de Carnea Diocesis Aquil[egien]sis; Pręsbyter Jacobus de Janisis: Pręsbyter Valentinus Cossa: et Pręsbyter Stephanus Lischiutta de Iulio etiam Can[oni]ci dictę Ecclesię Sancti Petri ad sonum Campanellę, ut moris est, Capitulariter ad infra[scrip]ta peragenda congregati, et coadunati, cum plures haberi non possent, aut dicto Capitulo interesse uellent etc. Cum nuper q[uondam] Ven. D. Pręsbyter Ioannes Blasoni Capellanus Capellę S. Stephani Villę de Plano, et Can[oni]cus Colleg[iat]ę Ecclesię S. Petri, eminentis supra Iulium Carneę dictę Aquil[egien]s[is] Dioec. de hac uita migrasset, et sic ipsa Capella Sancti Stephani careat Capell[an]o, et dicta Colleg[ia]ta Ecclesia careat Can[onic]o; et ne ipsa Capella,

[underlying document, right edge visible beside the slip:]

... sempiterna. Nouerit[is] nos
... litteras ... Domini
... Legati de latere
... sigillo ... sanas,
... nec in aliqua
... suspitione carentes nobis
... Stephani de plano aquil. dioc.
... uerbo ad uerbum
... Tusculanus ...
... in Ciuitate ...
... p[at]ri D[omino] Ant[onio] de Feletto
... Ludouici tituli
... Eccl[es]ie ... Car[dina]lis patrie
... sempiternam. Justis et ho[nestis] ...
... quantu[m] cu[m] deo possumus
... siquidem nobis nuper
... uille S. Stefani de plano
... et aliis calamitatibus
... pauci et ...
... adeo ut ...
... uille
... in ...
... sint, et ...
... subiungebat ...
... aquil. dioc. cui ...
... supposita ...
... habentes ... canonicos seu
... residentes in eadem: pro
parte ipsorum hominum nobis fuit humiliter supplicatum: ut quo
possint (sicut antiquitus consuetum extitit) proprium sacerdotem
sustentare: qui missas et diuina officia exerceat, et a quo

et Ecclesia paterentur in diuinis, et Curâ animarum, dicti Venerabiles Viri D. Presbyteri Joannes Antonius de Flumianis Gastaldio, Jacobus Janisi, Valensinus Cossa, et Stephanus Leschiutta Can.ci pfatę Colleg.e Ecclesię de mandato pfati Domini Gastaldionis, et ad sonum campanelle Capitulariter ad infrascripta peragenda specialiter in Choro Ecclesię Sancti Martini de Dulmetis dictę Aq. Dioc: quem locum pro idoneo ellegerunt, congregati et coadunati fuerunt totum facientes Capitulum, cum plures haberi non possint, aut dicto Capitulo interesse solent, et uolentes de altero Capellano, et Can.co dictis Ecclesijs respectiue prouidere, cum ipsorum Capellę et Canonicatus eidem uniti, et incorporati prouisio, electio, et Confirmatio prefato R.x Capitulo spectauerit, et de presenti spectet. Idcirco ad dictam Capellam, et Canonicatum incorporatum sicut premittitur, seu quouis alio modo uacantes, ut supra, pdictus presbyter Joannes Antonius nomine suo, et uti procurator Ven: Viri D. Presbyteri Andree de Missitinis Can.ci dictę Ecclesię nunc absentis, prout ibidem docuit p publicum instrumentum scriptum, et in notam sumptum p egregium D. Franciscum Missitinum pub.m Imperiali

1562, 21 aprile. 121.

Transumptum:

Antonius Feletto dei et ap.ce Sedis gratia Eps Concordien R.mi
In xpo pris et D. D. Ludovici miss. divina Cor.lis et
Patriar. aquil. etiam In dioc. et patriatu aquil. Vic.s et locumtenens
In spualibus et temporalibus generalis, necnon commissarius et
executor ad infrascripta spa deputatus oes Universis et singulis
presentes nras litteras inspecturis tam Clericos quam laicos in dioc.
et patriatu aql. ac aliis ubilibet constitutis quorum interest
Interesse seu quolibet in futurum interesse poterit, et quos infrascriptum
tangit negotium seu quomodo tangere poterit in futurum ...

auctoritate notarium de Civitate Austriæ, et prefati presby=
ter Jacobus de Janisis, presbyter Valentinus Cassa, et presby=
ter Stephanus Leschiutta, quemlibet nomine suo proprio,
et dictus Ven: presbyter Joannes Antonius procurator, et
procuratorio nomine Ven: D. Joannis Baptistæ Sbroiavaccha
decretorum Doctoris, et Can:ci numerarij prefatæ Colleg:tæ Ecclesiæ
S. Petri, eminentis supra Iulium Carneæ, prout etiam
docuit manu eg: D. Leonardi Agricolæ Patriarchalis Cancell:rij
unanimiter elegerunt venerabilem Virum D. Presbyterum secu=
larem Ioannem Planesij civem Tulmetij tanquam ido=
neum, doctum, et sufficientem, et facta dicta electione,
et vocato ipso presbytero Joanne, et intimata sibi dicta
electione eam libenter acceptavit, et gratias prefatis
Dominis Can:cis, et Capitulo reddidit, et tunc dicti Domini
Gastaldio, Can:ci, et Capitulum, prefatam electionem, ut premittitur,
factam, per ipsos de persona ipsius presbyteri Joannis ad
dictos Capellam, et Canonicatum confirmaverunt, et ipsum
presbyterum Ioannem ibidem coram ipsis ~~ibidem coram~~
ipsis personaliter constitutum, ac eisdem, ac omnibus juribus,
et preheminentijs suis providerunt, et per biret: capiti sui
impositionem investiverunt, ac in corporalem possessionem

... pro parte ipsorum nominatorum fuit humiliter supplicatum: ut quo
possint (sicut antiquitus consuetum extitit) proprium sacerdotem
sustentare: qui missas et divina officia exerceat, et a quo

seu quasi induxerunt, et induci mandaverunt, et quod sibi
de ipsius Capellę, et Canonicatus jurium, et pertinentiarum
predictarum congruis temporibus responderetur fructibus,
redditibus, et proventibus, quia ibidem prefatus Presbyter
Joannes, sic, ut supra, electus, et confirmatus in manibus
prefati D. Presbyteri Joannis Antonij Gastaldionis dicti
R.di Capituli manu tactis corporaliter scripturis juravit
ad Sancta Dei Evangelia, quod R.mo Dno Dno Patriarchę Aquil.ae
et Successoribus suis canonice intrantibus, nec non dicto
R.do Capitulo prestabit reverentiam, ac Sanctę Marię Ecclesię
prefati R.mi Dni Patriarchę, et successorum suorum predictorum,
ac dicti R.di Capituli mandatis obediet, ac statuta, et lauda-
biles consuetudines, deinde omnia observare, et bona, et jura
dictę Capellę, et Canonicatus deffendere, et manutenere pro
posse, et non alienare, et si quę reperirit alienata pro vi-
ribus recuperare, et Canonicatui in divinis deservire, seu
deservire facere juxta onus ei incumbens, et eius anti-
quam, et laudabilem consuetudinem.

Et ego Daniel filius q. Excell.s D. Nicolai Cosmerij
de Angelis civis Tulmetij pub.s Imp.li Auct.e not.s
suprascriptum instrumentum quod inveni scriptum

Transumptu:

Antonius Feletto dei et ap.^ce Sedis gratia Eps Concordien. R.^mi
In xpo pris et D. D. Ludouici miss.^ne diuina Car.^lis et
Patha aquil. et of in dioc. et pathatu aquil. Vic.^s et locutenens
in spualibus et temporalibus gnalis, nec non comissarius et
executor ad infrad. spa deputatus oes Vniuersis et singulis
pntes nras litteras inspecturis tam Clericos quam laycos in dioc.
et pathatu aql. ac alis ubilibet constitutis: quorum interest
interesse seu quolibet in futurum interesse poterit. et quos infrm
tangit negotium seu quodumo tangere poterit in futurum quomodolibet

in Protocollo q.^m D. Christofori Angeli notarij Patrui
mei mihi commissis; et inuentis fideliter publicaui
et me subscripsi in quorum fidem.

Et ego Joseph Jacobus loci Cabie q.^m D. Petri natus
Veneta Auctoritate pub.^s Not.^s ex consimili au=
tentico fideliter exemplaui, meq. in fidem subscripsi.

...mpiternam. Noueritis nos
...fatus et Dni Domini
...ani Sixtumq. Ecce Ro-
...ac Legati de latere
...eo Sigillo bullatas, sanas,
...ellatas, nec in aliqua
suspitione carentes nobis
...pham de plano aquil. dioc.
...verbo ad verbum et tenoris
...ys Tusculanus S. Rom.
...us et in Ciuitate Vtini
...uis [illegible] ac
...pri D. Ant. de Feletto
...Ludouici titula
...Ecclie pbri Car.^lis patrie
...mpiternam. Justis et ho=
...rumq. quantum cum deo possumus
...ita siquidem nobis nuper
...in villa S. Stefani de plano
...ortijs et alijs calamitatibus
...dixerunt pauci et rari ibidem
...sint adeo ut redditum
...ra autem eiusdem ville
...eti in quillumione tanquam
...pta sint, et pmagna pte
subuenerbat ppositura
...uil. dioc.: cui pfata eccia
...Supposita mediata est:
...habetq. octo canonicos seu
...residentes in eadem: pro
parte ipsorum hominum nobis fuit humiliter supplicatum: ut quo
possint (sicut antiquitus secundum extitit) proprium sacerdotem
sustentare: qui miss.et diuina officia exerceat, et a quo

In Christi nomine Amen . Anno à Natiuitate
eiusdem Domini Milles.° sexcentesimo uigesimo sexto ind.ne
9. die 29. mensis Julij . Actum Tulmetij in studio mei
notarij, presentibus Josepho Sotto de Pinzano, et Constan=
tino Totul. de Artegna incolis dicti loci testibus ad hęc
uocatis etc.

. Vbi comparuit R.dus Dominus Joseph Michisi Ciuis
Tulmetij Curatus Ecclesię Sancti Stephani Plani, et Can.cus
R.di Capituli Sancti Petri Julij Carnici coram Ill.ri, etiadm
R.do Dno Joanne Baptista Hermano Preposito Colleg.tę
Ecclesię Sancti Petri in montibus Carneę, et petitâ priùs
ueniâ ob lapsum temporis, in executionem statutorum
dicti R.di Capituli petijt denuò inuestiri se de Canonicatu,
et prębenda uacata ob obitum olim R.di D. Andreę de
Spetiarijs Curati, et Canonici ut supra . Qua honesta
petitione audita, antelatus Ill.ris et Admodum R. Dominus
Prepositus priùs restitutum dictum R.dum D. Michisi
ob lapsum temporis iuxta electionem in eius personam
factam, et decreta R.di Capituli per annuli aurei imposi=
tionem in digitum, ipsum R.m coram se genuflexum hu=
militer postulantem de dicto Canonicatu, et prebenda de

212.

1464, 21 aprile.

Transuptu:

Antonius Feletto dei et ap.ce Sedis gratia Eps Concordien. R.mi In xpo pris et D. D. Ludouici mis.ne diuina Car.lis et Patriarche aquil. et [illegible] In dioc. et patriarchatu aquil. Vic.s et locutenens In spualibus et temporalibus [illegible], necnon comissarius et executor ad infra[scripta] [illegible] deputatus ac [illegible] Uniuersis et singulis presentes nras literas Inspecturis tam Clericis q. laycis In dioc. et patriarchatu aql. ac [illegible] ubilibet Constitutis: quorum Interest Interierit seu quolibet In futurum Interesse poterit. et quos [illegible] tangit negotium Seu quomodo [illegible] poterit In [illegible]

[illegible] sempiterna. Nouerint nos [illegible] patris et Dni Domini [illegible] Suburb. Eccl. Ro. [illegible] ac Legati de latere [illegible] Sigillo [illegible], sanas, [illegible], nec In aliqua [illegible] suspitione [illegible] nobis [illegible] plebani de plano aquil. dioc. [illegible] verbo ad verbum et tenoris [illegible] Tusculanus S.te Rom. [illegible] et In Ciuitate [illegible] Art.o de Feritto [illegible] Ludouici titulo [illegible] Eccl. [illegible] Car.lis patrię [illegible] sempiterna. Justis et ho- [illegible] quantu cu deo possumus [illegible] siquide nobis nuper [illegible] ville S. Stefani de plano [illegible] et alijs calamitatibus [illegible] ville et circa ibidem [illegible] adeo ut redditum [illegible] ville [illegible] cu [illegible] [illegible] sint, et [illegible] [illegible] subiungebat [illegible] [illegible] dioc.: cui [illegible] [illegible] Supposita medeu est: [illegible] habitat., [illegible] canonicos seu [illegible] residens In eadem: pro parte ipsoru [illegible] fuit humiliter supplicatu: ut quo possint (sicut antiquitas [illegible]) p. proprium sacerdote sustentare: qui missa et diuina officia Exerceat, et a quo

more inuestiuit, adhibitis omnibus ceremonijs, et solem=
nitatibus in similibus consuetis, ad laudem, et gloriam Omnipotentis Dei, Diuę Virginis Marię, sanctorum Petri, et Pauli Apostolorum, et totius Curię Celestis Triumphantis.

Præmissam inuestituram ex actis Cancell.æ R.di Capituli S. Petri Egidius Mochesi Ciuis, et Not.s pub.s Tulmetij A. V. fideliter eduxit, et in fidem se subscripsit, et signauit

Josephus Jacob q.m D. Petri natus loci Cabię V. A. pub.s not.s ex consimili fideliter exemplauit atq; in fidem se subscripsit

In Christi nomine Amen. A nativitate eiusdem Dni
anno 1645. ind. 13a die Veneris 23. mensis Junij
Actum in Villa Plani in Choro Ven Ecclesię Sancti Stephani,
pręsentibus adm Rdo D. Jacobo à Plathea Vic.o Curato Cercivento
Eg.o D. Joanne Bapta Jacobo de Cabia, Eg.o D. Donato Deventi[?],
& Greg.o Chiussi de Plano, et & Joanne Lischiutta de Arta,
& Nicolao Radina, et & Christophoro Parutto dicti loci Plani,
testibus ad hęc habitis, et rogatis, et alijs quamplurimis &c.
Vbi congregati fuerunt infrascripti illmi, et adm R D. Joannes
Bapta Hermanus Prępositus, cum adm RRdis DD. Thoma
Rizono, Josepho Jacobo, Fran.co Secardo, Josepho Gottardis,
Joanne Spinetta, Joanne Bapta Paulino, et Petro à Petra
omnibus Can.cis Ven: Colleg. Ecclesię Sancti Petri ad sonum
Campanellę, ut moris est, ad infrascripta specialiter peragenda
coadunati &c. Cum nuper q. R. D. presbyter Iosephus
Michiseus Curatus Ven.de Ecclesię S: Stephani de Plano, et
Can.cus dictę Colleg. Ecclesię Sancti Petri de Julio Carnico
de hac vita migrasset, et sic ipsa Capella, seu Ecclesia S.
Stephani careat Capellano, et dicta Colleg.ta S: Petri careat
Can.co; et ne ipsa Capella, et Ecclesia patiantur in divinis,
et Cura animarum; prefati adm RRdi Domini Preps.

1464, 21 aprile 22.

Transumptum:

Antonius Feletto dei et ap(ostoli)cae sedis gratia Ep(iscop)us Concordien(sis) R(everendissi)mi in xpo pris et D. D. Ludovici miss(eratione) divina Cor(?) tit(uli) ... et Patriarche aquil(egiensis) et in dioc(esi) et patriarchatu aquil(egiensi) Vic(arius) et locumtenens in spiritualibus et temporalibus generalis, nec non commissarius et executor ad infrascripta specialiter deputatus ... Universis et singulis presentes nostras literas inspecturis tam clericis quam laicis in dioc(esi) et patriarchatu aquil(egiensi) ac alis ubilibet constitutis: quorum interest interesse seu quolibet in futurum interesse poterit et quos infrascriptum tangit negotium seu quomodo tangere poterit in futurum ...

... sempiternam. Noveritis nos ... ius et D. D. domini ... suffr(aganeus) Ecc(lesi)e Ro- ... Legati de latere ... sigillo bullatas, sanas, ... nec in aliqua ... suspitione carentes nobis ... Plano aquil(egiensis) dioc(esis) ... urbem et ... Tusculanus ... in Civitate Veneti ... Ant(oniu)s de Feletto ... D. Ludovici titulo ... Ecclesia presbiteri Car(dina)lis patriar- ... sempiternam. Iustis et ho- ... quantum cum deo possumus ... siquidem nobis nuper ... ville S. Stefani de Plano ... et aliis calamitatibus ... Pinci ... adeo ut ... ecclesia eiusdem ville ... illuminione ... ... subvenerbat preposituram ... dioc(esis): cum ... Sub posita modica est: ... habeatque octo canonicos seu ... resident in eadem: pro ... hominibus fuit humiliter supplicatum: ut quo possint (sicut antiquitus observatum extitit) proprium sacerdotem sustentare: qui missas et divina officia exerceat, et ...

et Can.ci in pleno Capitulo congregati, et Coadunati in dicta Ecclesia S. Stephani, quem locum pro idoneo elegerunt ad infrascripta spetialiter peragenda; et Volentes de altero Capellano, et Can.co dictis Ecclesijs respective providere, cum ipsorum Capelle, et Canonicatus eidem uniti, et incorporati provisio, electio, et confirmatio prefato adm. R.do Capitulo semper spectaverit, et de presenti spectet, prout in instrumento annexionis ibi lecto continetur. de anno 1464. 21. Aprilis. Bavio ad dictam Capellam et Canonicatum incorporatum, sicut premittitur, antedicti Adm. R.di DD. Prepositus, et Can.ci unanimiter elegerunt R.dum D. presbyterum secularem Iulianum de Iulianis ex Fumo inferiori tanquam idoneum, doctum, et sufficientem, ac Communitati Plani gratum. Quâ factâ electione eam libenter acceptavit, et gratias prefatis DD. Preposito, et Canonicis, ac Capitulo reddidit. Et posmodum ipsi DD. Prepositus, et Can.ci, ac Capitulum prefatam electionem, ut premittitur factam per ipsos de persona ipsius R.di D. Iuliani ad dictam Capellam, et Canonicatum annexum, et incorporatum confirmarunt, et ipsum R.dum D. Iulianum, ibidem coram

ipsis personaliter constitutum, ipse Adm Rx Dnus Prepositus nomine totius Adm Rx Capituli, per annuli sui aurei in eius digitum, ac bireti capiti suo impositionem investivit, atque in corporalem possessionem, seu quasi induxit; et inductu mandavit, et quod sibi de ipsius Capelle, et Canonicatus, iuriumque, et pertinentiarum predictorum congruis temporibus respondeatur fructibus, redditibus, et proventibus. Qui ibidem prefatus Rx D. Iulianus, sic ut supra electus, et confirmatus, in manibus prefati Adm Rx Dni Prepositi super missale juravit per S. D. Evang.a, quod Rx.mo D.D. Patriarche Aquileiensi; nec non dicto adm Rx Capitulo prestabit reverentiam, ac S. Matris Ecclesie, prefati Rmi D. Patriarche, ac dicti adm Rx Capituli mandatis obediet, deinde promisit statuta, et laudabiles consuetudines ipsius adm Rx Capituli observare, et bona, et iura dicte Capelle, et Canonicatus deffendere, ac manutenere pro posse, et non alienare; et si que fuerint alienata, pro viribus recuperare, et Canonicatui in divinis deservire, iuxta onus ei incumbens secundum antiquam, et laudabilem consuetudinem ⁓ L. D. O. M.

1601, 21 aprile. 212.

Transuptu:

Antonius Feletto dei et ap.ce Sedis gratia Eps Concordien Rx.mi
In xpo pris et D. D. Ludouici miss.ne diuina Car.lis et
Patha aquil. eccl. In dioc. et pathatu aquil. Vic.s et locutenens
In spualibus et temporalibus gnalis, nec non comissarius et
executor ad infrascr. spa. deputatus oes Uniuersis et Singulis
pntes nras literas Inspecturis tam Clericos q. laicos In dioc.
et pathatu aql. ac alis ubilibet Constitutis quorum Interest
Interesse seu quolibet In futurum Interesse poterit. et quos Infrascri
tangit negotium Seu quoquo mo tangere potuit. In futurum quomodol.

Dalle note del q.m Nob: Sig.r Egidio Michile Zio
di me infras.to cittad.o, et publico Nod.o q. l'A.ta V.
della Terra di Tolmezo, et Cancell.o del R.mo Capit.o
della Colleg.ta Chiesa di S. Pietro Io Agostino Michile
parim.te Cittad.o e pub.co Nod.o di d.a Terra q. l'A.ta V.
et Cancell.o di d.o R.o Capitolo ho estratto, et in fede
della uerità mi son sott.o

Premissa omnia ex consimili authentico fideliter
de verbo ad verbum exemplaui; et me in fidem
subscripsi Ego Josephus Jacob. Cabiensis olim
D. Petri nuncius Venetus priuilegio publicus Nod.s

...sempiternam. Noueritis nos
...patris et Dni Domini
...ani Suffrag. Eccl. Ro-
...ac Legati de latere
...eo Sigillo bullatas, Sanas,
...uitiatas, nec In aliqua
...suspitione carentes nobis
...pham. de plano aquil. dioc.
...uerbo ad uerbum et tales
...ijs Tusculanus S.e Rom.
...es et In Ciuitate Venet.
...ctis Succedentis eo
...pri D.ni Ant.ii de Feletto
...et D. D. Ludouici titulis
...Eccl.ia pbri Car.lis patre
...sempiternam. Justis et ho-
...rumq. quantum cum deo possumus
...ita siquidem nobis nupre
...uilla S. Stefani de plano
...ortijs et alijs calamitatibus
...discessit pauci et rari ibidem
...adeo ut uidorum
...ra diuinum uiuendi ville
...ti cum pilluuione singeres
...ta sint, et pmagna pte
...subuenerbat pposituea
...uil. dioc.: cum pfatae eccla
...Supposita medeu est:
...habentq. octo canonicos seu
...sidentes In eadem: pro
parte ipsorum hominum nobis fuit humiliter supplicatum: ut quo
possint (sicut antiquitus obseruatum extitit) proprium sacerdotem
Sustentare: qui miss et diuina officia Exerceat, et a quo

Anno Domini 1685. ind. 8. die Sabbati primo mensis
9bris. Actum in Villa Plani in Choro Ven: Ecclesię Sancti
Stephani, presentibus Rx D. Benedicto de Platea, Curato
Cerciventi, D. Joanne Bapta Venturino de Triellis, D. Jacobo
Morocutto de Julio, et D. Mattio Chiussio de Plano, et alijs
quamplurimis dicti loci testibus ad hęc habitis, et vogatis
Cum nuper Rx D. Iulianus de Iulianis Can:cus Collegiatę
Ecclesię S: Petri de Julio Carnico, et Capellanus Curatus
Ven: Ecclesię S: Stephani de Plano ex hac vita migrasset,
et sic ipsa Capella, seu Ecclesia S: Stephani careat Capell:o
et dicta Colleg: S: Petri careat Can:co, et ne ipsa Capella seu
Ecclesia pateretur in divinis, et cura animarum; Rx Rxdi Dni
Can:ci scilicet Alphonsus Puthęus Gastaldio, seu Decanus
anni currentis: Josephus Jacotto: Dominicus Moro: Petrus
Facinus: Franciscus à Ponte: Florianus Viritti; et Orlan=
dus Stilottus omnes Canonici prefatę Colleg:ę Sancti Petri
in antedicta Ecclesia Sancti Stephani, quem locum ad infrascripta
spetialiter pagenda elegerunt, ad sonum campanellę de more
congregati; Volentes de altero Can:co et Capellano dictę Ecclesię
S: Stephani, et alijs annexis providere, cum huiusmodi
Capellani, et Can:ci uniti, et incorporati provisio, electio, et

1464, 21 aprile. 212.

Transumptu:

Antonius Feletto dei et ap[ostoli]ce Sedis gratia Ep[iscop]us Concordien[sis] R[everendissi]mi
In xpo p[at]ris et D. D. Ludouici mis[eratio]ne diuina Car[dina]lis et
Patriarche aquil[eiensis] et ecc[lesi]e ac dioc[esis] et patriarchatus aquil. Vic[arius] et locutenens
In sp[irit]ualibus et temporalibus g[e]n[er]alis, nec non comissarius et
executor ad infrascripta sp[ecia]l[ite]r deputatus ac Uniuersis et singulis
p[rese]ntes n[ost]ras l[itte]ras inspecturis tam clericis q[uam] laicis in dioc.
et patriarchatu aql. ac alijs ubilibet constitutis quorum interest
Interrit seu quolibet in futurum interesse poterit et quos presens
tangit negotium seu quomodo[libe]t tangere poterit in futurum quocumque

confirmatio perillustri, ac adm. Rx D. Preposito, et Capitulo
semper spectauit, et de presenti spectet, prout in instr.o
de anno 1464. 21. Aprilis continetur. Quocirca ha=
bito in scriptis uoto à perillustri Adm. Rx D. Nicolao
Puteo absente Prep.o supradicte Colleg.e S. Petri; et prefati
RRx.di Dni Can.ci presentes, in nouum Canonicum, et Capellanum
plenis uotis unanimiter elegerunt Rx D. presbiterum
secularem Iulianum de Iulianis ex Turno inferiori
tanquam idoneum, doctum, et sufficientem. Qua factâ
electione predictus Rx D. Iulianus eam libenter acceptauit,
et gratias antedictis Rx Rx.dis Dominis Preposito, et Can.cis
seu Capitulo reddidit.

...sempiternam. Nouerit nos
...patris et Dni domini
...Suffrag. Ecc. Ro-
...ac Legati de latere
...eo sigillo bullatas, sanas,
...cellatas, nec in aliqua
...suspitione carentes nobis
...pham a pleno aquil. dioc.
...verbo ad verbum et tenor
...ijs Tusculanus S. Rom.
...ss et in Ciuitate Veneta
...dis fratribus as ec
...pri D. Ant. de Feletto
...tri D. D. Ludouici titul.
...Ecc.ie S. Rom. Car.lis patriarche
...sempiternam. Justis et ho-
...ctus quantum cum deo possumus
...itta siquidem nobis nuper
...e ville S. Stefani a pleno
...ontijs et alijs calamitatibus
...lixerunt pauci et rari ibidem
...ent adeo ut vix eorum
...ra diutu[rnitatem] eiusdem ville
...cti cum pellunione cuiusque
...pter sint, et p magna p[ar]te
...subueniebat p[re]positura
...quil. dioc. cui p[re]fata eccl[esi]a
...it supposita mediante est:
...habeant octo canonicos seu
...resident in eadem: pro
parte ipsorum hominum nobis fuit humiliter supplicatum: ut quo
possint (sicut antiquitus obseruatum extitit) proprium sacerdotem
Sustentare: qui missas et diuina officia exerceat, et in quo

1464, 21 aprile. a. 2.

Transuptu:

Antonius Feletto dei et ap^ce Sedis gratia Eps Concordien R^mi
In xpo pris et D. D. Ludouici mis^e diuina Car^lis et
Patha aquil. et of In dioc et pathatu aquil. Vic^s et locutenens
In spualibus et temporalibus gnalis, nec no comissarius et
executor ad infra spa^e deputatus etc. Uniuersis et singulis
pntes nras litras Inspecturis tam Clericis q. laycis In dioc
et pathatu aql. ac alis ubilibet constitutis: quorum Interest
Interesset seu quolibet In futuru Interesse poterit. et quos Ipsum
tangit negotiu, seu quomodolibet tangere poterit In futurs, glorio

sempiterna. Nouritis nos
patris et Dni Domini
ani Suffrag. Eccl. Ro-
ac Legati de latere
ro Sigillo buccttos, Sanas,
celletas, nec In aliqua
suspitione carentes nobis
pham a plano aquil. dioc
ocorbo ad urbem et tales
Eps Tusculanus S. Rom.
s et In Ciuitate Venet
dij sui [illegible] et
pri D. D. Ant. de Feletto
et D. D. Ludouici titul
Eccl^ia pbri Car^lis patris
mpiterna. Justis et ho:
tag gaudiu cu deo possumus
itta siquide nobis nupre
e ville S. Stefani a plano
entijs et alijs calamitatibus
lixerut pauci et cari ibide
it adeo ut redditum
era annuu eiusdem ville
eti cu pilluuione tenuerit
pta sint, et pmagna pte
subuenerbat ppositum
aquil. dioc: cui ppetua cesta
et suppositu mereu est:
habitat, octo canonicos seu
residerit In eadem: pro
parte ipoxu hominu nobis fuit humiliter suplicatu: ut quo
possint (sicut antiquitus obseruatu extitit) propriu sacerdote
Sustentare: qui miss et diuina officia exerceat, et a quo

1564, 21 aprile. 22.

Transumptum:

Antonius Feletto dei et apostolicae Sedis gratia Episcopus Concordien. Reverendissimi
In xpo patris et D. D. Ludovici miseratione divina Cardinalis et
Patriarchae Aquilegiensis etc. In diocesi et patriarchatu Aquilegiensi Vicarius et locumtenens
In spiritualibus et temporalibus generalis, nec non commissarius et
executor ad infrascripta specialiter deputatus omnibus Universis et Singulis
praesentes nostras litteras inspecturis tam Clericis quam Laicis In dioecesi
et patriarchatu Aquilegiensi ac aliis ubilibet Constitutis quorum Interest
Interesse Seu quolibet in futurum Interesse poterit: et quos infrascriptum
tangit negotium Seu quomodo modo tangere poterit In futurum quibuscumque
Sempiternam. Noveritis nos
patris et Domini Domini
lani Sub Ecclesiae Ro-
ae Legati de latere
eo Sigillo bullatas Sanas,
cellatas, nec In aliqua
suspitione carentes nobis
Stephani de plano Aquilegiensis dioecesis
verbo ad verbum et tenoris
episcopus Tusculanus S. Rom.
us et In Civitate Veneta
Bullis frumentis
patri Domini Ant. de Feletto
et Domini Ludovici tituli
Eccl. iit presbyteri Cardinalis patriarchae
Sempiternam. Justis et ho-
nestis quantum cum deo possumus
vita siquidem nobis nuper
ui villae S. Stefani de plano
lentiis et aliis calamitatibus
afflixerunt pauci et rari ibidem
ut adeo ut redditum
a divinum eiusdem villae
cti cum provisione tenuerit
ipta sint, et pro magna parte
subvenerat praepositura
Aquil. dioc.: cui praefata ecclesia
et Supposita reddita est:
habentque octo canonicos seu
residentes In eadem: pro
parte ipsorum hominum nobis fuit humiliter supplicatum: ut quo
possint (sicut antiquitus observatum extitit) proprium Sacerdotem
Sustentare: qui missas et divina officia Exerceat, et a quo

Transumptum:

Antonius Feletto dei et apostolice sedis gratia Episcopus Concordiensis Reverendissimi
in xpo patris et domini domini Ludovici miseratione divina Cardinalis et
Patriarche aquil. etc. in diocesi et patriarchatu aquil. Vicarius et locumtenens
in spiritualibus et temporalibus generalis, nec non commissarius et
executor ad infrascripta specialiter deputatus omnibus universis et singulis
presentes nostras litteras inspecturis tam clericis quam laycis in diocesi
et patriarchatu aquil. ac alijs ubilibet constitutis quorum interest
interesset seu quolibet in futurum interesse poterit et quos infrascriptum
tangit negotium seu quoquomodo tangere poterit in futurum quibuscumque
nominibus censeantur salutem in domino sempiternam. Noveritis nos
recepisse ut decuit: quasdam Reverendissimi in xpo patris et domini domini
Bissarionis miseratione divina episcopi tusculani sancte Romane Ecclesie Ro-
Cardinalis patriarche Constantinopolitani ac Legati de latere
nec commissionis recepisse litteras eius vero sigillo bullatas, sanas,
integras, illesas non viciatas non cancellatas, nec in aliqua
sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio et suspitione carentes nobis
pro parte hominum et comunis ville S. Stephani de plano aquil. diocesis
presentatas: quarum tenor inferius sequitur de verbo ad verbum et talis
est vz. Bissarion miseratione divina Episcopus Tusculanus S. Rom.
Ecclesie [illegible] Cardinalis patriarcha Constantinopolitanus et in Civitate Venet.
locis [illegible] inclito Venetorum Domin[illegible] [illegible] Apostolice
Sedis Legatus de latere: Ven. in xpo patri domino Antonio de Feletto
Episcopo Concordiensi Reverendissimi in xpo patris et domini Ludovici tituli
S. Laurentij in damaso Sancte Ro. Ecclesie presbiteri Cardinalis patriarche
aquil. vic. salutem in domino sempiternam. Iustis et ho-
nestis supplicum votis libenter annuimus: eaque quantum cum deo possumus
favoribus prosequimur oportunis. Exhibita siquidem nobis nuper
pro parte dilectorum nobis in xpo hominum ville S. Stefani de plano
petitio continebat: quod cessantibus pestilentijs et alijs calamitatibus
que diutius villam ipsam de plano afflixerunt pauci et rari ibidem
homines a nonnullis annis citra remanserunt adeo ut redditum
ecclesie seu capelle S. Stephani: cui cura animarum eiusdem ville
imminet, sustentacioni valeant: presertim cum per illuvionem renquere
fluvia possessiones illius regionis destructe sint, et pro magna parte
consumpte: cum itaque sicut eadem petitio subiungebat prepositura
seu ecclesia S. Petri vallis de Carnea aquil. diocesis: cui prefata ecclesia
S. Stephani de plano tamquam sue matrici ecclesie supposita movetur est:
et capella singulis in redditibus existat: habeatque octo canonicos seu
clericos: qui tamen pro maiori parte non resident in eadem: pro
parte ipsorum hominum nobis fuit humiliter supplicatum: ut quo
possint (sicut antiquitus observatum extitit) proprium sacerdotem
sustentare: qui missas et divina officia exerceat, et a quo

Baptismi et alia sacramenta necessaria suscipiant. Unum ex praefatis octo
Canonicatibus seu Clericatibus cuius fructus redditus et proventus decem
florenorum auri de camera secundum communem aestimationem valorem annuum
ut asserunt non excedunt: primo per cessum vel decessum alicuius ex ca=
nonicis in ipsa Ecclesia ~~s. Petri~~ seu praepositura s. Petri vacaturum filiali
Ecclesie seu capelle praedicte S. Stephani auctoritate nostra legationis qua
fungimur de gratia speciali annectere unire et incorporare digna=
remur: Nos igitur, qui tam illorum hominum statui et saluti, quam eccle=
siarum indemnitati libenter consulimus de huiusmodi rebus certam noti=
tiam non habentes illorum supplicationibus inclinati, praesertim cum pro=
mittant homines ipsi et obligent se, quod de proventibus suorum bonis suple=
bunt ad sustentationem sacerdotis, etiam cum huiusmodi Canonicatus ad=
miniculo [illegible] inibi condecenter sacerdos vivere possit: Discretioni
tuae, de qua specialem in domino fiduciam habemus: Tenore praesentium
auctoritate nostra praefata committimus et mandamus: quatenus si per diligentem
examinationem id expedire ac sine damno matricis Ecclesie supradicte
fieri posse tibi videbitur: Super quo tuam conscientiam oneramus, Unum
ex Canonicatibus seu Clericatibus supradictis primo per cessum vel decessum
alicuius ex Canonicis in praefata ecclesia seu praepositura s. Petri vacaturum
praedicte Ecclesie seu capelle Sancti Stephani cum hoc quod de reliquo ad
sustentationem sacerdotis necessario ipsi homines de proventibus suorum
bonis sicut promiserunt, providerent [illegible] annectere=
[illegible] unire, et incorporare procures: non obstantibus apostolicis con=
stitutionibus et ordinationibus necnon dicte ecclesie s. Petri vallis de Car=
nea iuramento confirmatione apostolica vel alia quavis firmitate roboratis
statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis facientibus quibuscumque: In
quorum omnium fidem et testimonium praesentes nostras litteras fieri, easque nostri
soliti sigilli maioris appensione communiri iussimus: Datum Venetiis
in monasterio S. Georgii maioris anno domini: M. cccc lxiiij°.
xiij°. Kl. Aprilis Pontificatus sanctissimi in christo patris et domini nostri
D. Pij divina providentia pape secundi anno sexto: B. Venetus:
Post quarum quidem litterarum praesentationem et receptionem nobis et per nos
ut premittitur factas, fuimus pro parte dictorum hominum et communis
ville s. Stephani de plano vallis s. Petri de Carnea debita cum instantia
requisiti quatenus ad executionem dictarum litterarum necnon annexionem
unionem, et incorporationem unum ex praedictis octo Canonicatibus secundum
earum formam et tenorem procedere dignaremur: Nos igitur
Antonius Episcopus et executor antedictus volentes mandatum nobis in hac
parte directum ob reverentiam sedis apostolice seu sanctissimi R.mi D. legati
de litteris debite executioni demandare vocatis et citatis per publicum
mandatum seu edictum nostrum Ven.do praeposito Canonicis et Capitulo
Ecclesie S. Petri de Carnea, ut omnibus et singulis sua communiter vel di=
visim interesse putantibus de conditione ac statu ecclesie seu capelle, necnon

hominum ipsius ville ac de aliis nobis in hac parte commisso diligenter inquisi-
uimus ac inuestigauimus, atque per diligentem inquisitionem et informationem
habitam cognouimus: quod causantibus pestilentiis pauci et rari ibidem
homines a nonnullis annis citra remanserunt: adeo ut redditus ecclesie
seu capelle predicte S. Stefani, cui cura animarum eiusdem ville imminet:
sustentari non valent: presertim cum per illuuiones et aquarum fluuia possessio-
nes illius regionis, sicut premittitur, deuastate sint et pro magna parte con-
sumpte: quapropter considerato quod prepositura seu ecclesia S. Petri de Carenta
aquil. dioc. cui prefata ecclesia S. Stephani de plano tanquam sue matrici ecclesie
supposita membrum est et capella: in suis redditibus pinguis existit
ac habet octo canonicos seu clericos: qui pro maiori parte non resident
in eadem: atque attento quod unio annexio et incorporatio unius ex predictis
octo canonicatibus fieri posse uidetur dicte ecclesie seu capelle S. Ste-
phani de plano sine damno matricis ecclesie predicte, prout de premissis
omnibus et singulis facti fuimus plenissime certiores et [illegible] demum constitutis
personaliter coram nobis partibus prefatis videlicet prouidis viris Gasparino et
ser Joanne plenis sindicis et procuratoribus hominum et communis ville de
plano ex una parte: et Ven. Decretorum doctore domino Joanne Antonio
de [illegible] preposito ecclesie S. Petri simul cum ven. viro domino presbitero Daniele
plebano Sacchelij necnon canonico et sindico Ven. Capituli prefate ecclesie S.
Petri de Carenta ibidem legitimatis parte ex altera: tandem [illegible] supplicatione
ambarum partium consensu ac cum [illegible] et ville ipsorum [illegible] super nominatorum
interueniente auctoritate legationis sine apostolica nobis ut supra commissa
et qua fungimur in hac parte: unum ex predictis octo canonicatibus
seu clericatibus [illegible] prepositure seu ecclesie S. Petri de Carenta: cuius
fructus redditus et prouentus decem florenorum [illegible]
communi estimatione ualorem annuum non excedunt: primo per cessum uel
decessum alicuius ex canonicis et sicut premittitur in ipsa prepositura seu
ecclesia uacaturum siue uacaturum dicte ecclesie siue capelle S. Stephani de
plano dicte aquil. dioc. tenore presentium unimus annectimus et incor-
poramus, unitumque annexum et incorporatum ex nunc prout ex tunc, et ex
tunc prout ex nunc decernimus et declaramus: ut sicut premissum est
et quemadmodum antiquitus extitit obseruatum, ualeant prefati homines et
commune proprium tenere et sustentare sacerdotem: qui missas et diuina
officia exerceat, et a quo baptismum et alia sacramenta suscipiant non
obstantibus apostolicis constitutionibus et ordinationibus ac dicte ecclesie
seu prepositure S. Petri et ipsius Ven. Capituli iuramento uel confirmatione
apostolica uel alia quauis firmitate roboratis statutis: cum hoc tamen
quod de residuo ad sustentationem ipsius sacerdotis necessario sicut coram
nobis supradicti sindici quoque super nomine se personaliter obligauerunt: tene-
antur dicti homines et communitas de plano ultra affictus dicti ca-
nonicatus tantum de suis propriis bonis supplere et sibi annuatim respon-
dere: quod idem sacerdos possit et ualeat commode in dicto loco se su-
stentare, iustis tamen modis pactis et conditionibus inter dictas
partes in et circha premissa concordatis et obseruandis ante dicta auctoritate
roboratis et firmatis videlicet quod pro hac uice dumtaxat prefati homines

et Comunitas ipsius ville de plano possint sibi elligere unum quem voluerint
idoneum capellanum: qui ad eorum presentationem prefatum Ven.[dum] Capitulum
S. Petri teneatur de dicta Capella S. Stephani noviter de primo con-
vacante etc. In dicta eorum ecclesia investire et Canonice confirmare
faciendo sibi de redditibus feudatis et proventibus, et obventionibus Uni-
versis eidem Canonicatui et seu prebende spectantibus integre respon-
deri: Quo quidem capellano ipsius Ecclesie S. Stephani prefati cedente
vel decedente tunc provisio Electio et confirmatio dicte Capelle S.
Stephani ac Canonicatus eid. annexi et incorporati semper spectare
et pertinere dinoscatur antedicto Ven.[do] Capitulo Eccl. S. Petri: Quod
quidem Capitulum teneatur nihilominus providere de persona seu sacerdote
idoneo et grato eidem comitati: et illum investire et confirmare tenea-
tur infra spacium unius mensis a die cessionis seu vacationis com-
putandi, et hoc Juxta statuta seu antiquam consuetudinem ipsius
Ven.[di] Capituli in similibus provisionibus et collationibus hactenus
observata seu observata: etc. Et casu quo non ... : si non fuerit et super
... Capit. debite pro ... : extunc: ... predicta per dictam
vacationem ... ipsius Capit. ... in divinis et aliis sacra[tio]
ecclesiasticis ... aut ... potestate: electio spectet homi-
nibus et ... unitati: ac collatio et confirmatio capellani ipsorum
capelle et canonicatus spectet et pertineat ad Immediatum ordinarium:
In quorum omnium et singulorum fidem, et testimonium presentes has fieri
fecimus litteras ... sedis apostolice ... unione
et Incorporatione continentes et nostri pontificalis sigilli jussimus et
mandavimus appensione muniri: Datum et actum Utini in domibus nostre
solite audientie Die vigesimo primo mensis Aprilis anno a Nativi-
tate Dni Millesimo cccclxiiij. Indict. xij. presentibus Ven.[li] viro presbitero Phi-
lippo de ... plebano S. Christofori de Utino Georgio ... doct.
Dno Jacobino de Utino ... Cesare Savanello Cancell. comitatis ...
et Daniele Lombardo de ... testibus adhibitis et aliis: Ponti-
ficatus vero Sanctissimi in Xpo patris et Dni nostri D. Pij Divina pro-
videntia pp. Secundi Anno sexto:)

Leonardus Pitthiani nots et Curie
Pathalis ... Cancell. Comissione
ac rogatus ss.[it]

Ego pbr Joannes de Pionosiis de Tulmetio nots pub.[cus] Imperiali auctoritate
Ex autentico extracto pro transumptu ex comissione mihi facta per
Ven. D. pbrum de Casto vicepositum S. Petri feci et transcripsi et
roboravi ad futuram memoriam Die 25. mensis Julij 1544.)

53

H

di S. Pi l'a

... Unione et Capelle
plani ... Ecclesie
... Capituli :

1464

Bolla della Parrochia :
di Pizzo incorporata al
canonicato 21 aprile.

50

In xpi noie Amen

1508 In nomine ...

Copia Exemplum &c.

1475, 29 giugno. Luglio. Il Capitolo di S. Pietro in Carnia ed i Vicari di Sualino ... , il Fa... ... comune di S. Pietro, affittano un Maso in Tirro ... ; in ammino ... preco ... falcatas ...

In Christi Nomine Amen

Anno Nativitatis ejusdem millesimo, quadringentesimo septuagesimo iiio, Indictione viiia, die vero lovis 29. mensis Iunii Actum in Villa de Iulio Canalis S. Petri Carneae, in portico domus heredum q.m Blasii Leschiut- ta sitae super Plathea Comunis. Praesentibus venerabili Dno, et honesto Presbytero Ioanne Antonio de Venzono Benemerito Preposito Collegiatae Ecclesiae S. Petri de Carnea &c. Leonardo filio q.m dicti Blasii Leschiutta de Iulio, Magistro Andrea q.m Mag. Alexii Barberi de Tulmetio, Gervasio filio Mag. Ioannis Antonii Flamme Muratoris de ...

N.o 10 1469. 20. Iulij **K**

Copia di Sentenza, seguita trà il R.mo Preposito della Ven.da Colleg.ta di S. Pietro di quel tempo da una; e gl'Huomini del Canal pur di S. Pietro dall'altra, per la quale questi, non ricevendo il rispetto il Preposito, di quel Capitolo, hanno diritto di eleggere in sua vece un Sacerdote a supplirlo, da pagarsi dal detto Preposito.

53.

In xpi noie Amen

1498. Indne

Copia

Exemplum ꝗ.

In Christi Nomine Amen

1475, 29 giugno. Luglio. Il Capitolo di S. Pietro di Carnia ed i Nicoari di Ind.. ..., S. Floreano ... di S. Pietro, affittano un maso in ... inf.

Anno Nativitatis ejusdem milesimo, quadrigentesimo septuagesimo 5to, Indictione 8va, die vero lune 29. mensis Iunii. Actum in Villa de Iulio Canalis S. Petri Carneae, in portico domus heredum q. Blasii Leschiut, ta situs super Plathea communis. Presentibus venerabili Dno, et honesto Presbytero Ioanne Antonio de Venzono Benemerito Preposito Collegiatae Ecclesiae S. Petri de Carnea, q. Leonardo filio q. dicti Blasii Leschiutta de Iulio, Magistro Andrea q. Mag. Alexii Barberi de Tulmetio, Gervasio filio Mag. Ioannis Antonii Flamia Muratoris de dicto Tulmetio, Ioanne ...

ANDREAS DEI, et Apostolicae sedis gratia Episcopus Ferentinus, et pro santissimo Dno nostro Papa Paulo secundo in Patriarchatu et Dioces. Aquileiensi Gubernator et Vicarius Generalis etc. Cognoscentes et cognoscere volentes litem et differentiam vertentem inter Venerandum Decretorum Doctorem Dnum Ioannem Antonium de Venzone Prepositum Ecclesiae Sti Petri de Carnea ex una et homines Canalis de Sto Petro ex altera parte, vigore et pretextu residentiae personalis faciende per dictum Dnum Prepositum in dicta Ecclesia et beneficio Sancti Petri: Volentesque dictam litem diffinire, et fine debito terminare prout nobis incumbit ex officio et cura nostra Pastoralis officii: Et visa ac diligenter inspecta petitione coram nostro Predecessore producta pro parte dictorum hominum dicti Canalis, in qua cogi et compelli petunt Iuris remedijs opportunis prefatum Prepositum ad personalem residentiam faciendam in dicta Ecclesia Sti Petri, et beneficio: Et visa responsione facta per dictum Prepositum ad dictam residentiam non teneri, nec obligari, sed solum ad observantiam cuiusdam statuti ipsius Ecclesiae: quo cautum est per unum ex Canonicis posse in dicto beneficio in Divinis deservire, et Ecclesiastica ministrare Sacramenta: Et visa quadam declaratione per quondam

pub.

publicum edictum factum per R.mum in Christo Patrem, et D.num D. Antonium Dei gratia Sanctę Sedis Aquileiensis Patriarcham Dignissimum faciente mentionem de quadam sententia lata, data et promulgata per quemdam comissarium R.mi in Christo Patris D.ni D. Antonii Sacrosanctę Romanę Ecclesię Cardinalis Caietani: Visoq. toto processu in ea causa et lite agitato et omnibus, et singulis in dicto processu, et causa contentis, et auditis allegationibus hinc inde per dictas partes factis et inductis tam in facto quam in Iure et de allegata consuetudine hactenus in dicta ecclesia observata super dicta residentia de qua vertitur lis et agitur controversia, et omnibus iuribus dictarum partium Visis et auditis intellectis et diligenter inspectis per ea que vidimus et cognovimus et nunc videmus et cognoscimus habita intra nos diligenti deliberatione maturoq. consilio presentibus partibus per nos monitis citatis et requisitis ad hanc nostram sententiā et declarationem audiendam, et dictam litem terminandam, et habita auctoritate, et potestate à dictis partibus de sententiando, et declarando dictam litem ac controversiam prout nobis utilius ac salubrius visum fuerit et placebit non obstantibus quibuscumq. in dicto processu adductis, et allegatis, et aliis quibuscumq. in contrarium facientibus: CHRISTI Nomine invocato eiusq. Gloriosissime Virginis Matris MARIÆ, et

prin:

50

In Xpi Nomine. Amen

Copia — Exemplum. — 1475, 29 giugno. Luglio. Il Capitolo di S. Pietro in Carnia ad. Giovanni di Berlino, Canonico, e S. Floreano Canonici di S. Pietro, affittano un Maso in Terzo inf.

In Christi Nomine Amen.

Anno Nativitatis ejusdem millesimo, quadrigentesimo septuagesimo 5to, Indictione 8va, die vero Jovis 29. mensis Iunii. Actum in Villa de Iulio Canalis S. Petri Carneae, in portica domus heredum q.m Blasii Leschiutta sitam super Plateam comunis. Praesentibus venerabili Dño, et honesto Presbytero Ioanne Antonio de Venzono Benemerito Preposito Collegiatae Ecclesiae S. Petri de Carnea q. Leonardo filio q.m dicti Blasii Leschiutta de Iulio, Magistro Andrea q.m Mag. Alexii Barberi de Tulmetio, Gervasio filio Mag. Ioannis Antonii Flamia Muratoris de dicto Tulmetio, Ioanne q.m Henrici Specarij Villa de Dierio de Incarojo Carneae Testibus fide dignis ...

Principis Apostolorum Petri. Sedentes pro Tribunali apud dictam Ecclesiam Sancti Petri, ad quam inspiciendam personaliter accessimus pro dicta causa et ad quam finiendam necessario inspectionem oculorum nostrorum vidimus fore necessariam, cuius loci qualitate inspecta, et situ pro bono pacis et concordiae utriusque partis ex nostra auctoritate Dicimus, sententiamus, et declaramus praedictos homines, et personas dicti Canalis habere electionem in eligendo et presentando unum dignum, et idoneum, et sufficientem Sacerdotem, qui habeat facere residentiam personalem in dicta Ecclesia S.ti Petri et loco dicti Prepositi ipsi Ecclesiae deservire in Divinis ad honorem Omnipotentis Dei, et Sanctorum eius et alijs pro salute animarum necessarijs sacramentis, constituenda per dictum Prepositum pro suo labore mercede debita de suis redditibus per nos postea declaranda qui quidem sic electus confirmari et acceptari debeat per Dnum Prepositum Ad cuius electionem et presentationem debeant interesse duo ex deputatis una cum Camerario eligendis per Duodecim Deputatos, qui sic electi et deputati una cum Camerario omni prece, precio et amore postposit. et recepto, et habito prius iuramento de eligendo virum, et personam sufficientem et idoneam per quam videatur potius provisum Ecclesiae quam personae. et si dicta ele=

electio absq ea solemnitate et forma premissa fuerit celebrata ipso facto sit nulla et nullius valoris et momenti; et tunc, et eo casu liceat Dño Preposito deputare, et eligere unum idoneum et sufficientem ad deseruiendum in Diuinis dictæ Ecclesiæ · et pro ea uice dicti homines, et persone Canalis dicta electione et iure presentandi priuati esse intelligantur, nisi infra quindecim dies post dictam electionem sic nulliter factam nouam fecerint secundum premissam formam: Dicimus etiam ac declaramus Drm Prepositum antedictum obligari, et teneri ad faciendum personalem residentiam omnibus sanctis diebus Hebdomadæ sanctæ, et festiuitatibus Resurrectionis Dñi nostri Iesu Christi et Natiuitatis eiusdem: In festiuitate Pentecostes, Ascensionis, Assumptionis et in omnibus festiuitatibus Sancti Petri, et Dedicationis ipsius Ecclesiæ, et Purificationis Gloriosissimæ Virginis Mariæ · Annullantes cassantes, et irritantes omnem aliam declarationem, et decisionem per quemcunq. in contrarium factam: Volentes tamen quod dictis temporibus et diebus solemnibus et festiuitatibus Diuina et quecunq. Sacramenta necessaria exerceri debere, et ministrari per ipsum Drm Prepositum et non per dictum deputandum, et eligendum · Mandantes quod domum et habitationem deputatam ad usum et habitationem Dñi Prepositi debere

aptari

63

In Xpi Nomine. Amen

Copia Exemplum &c.

1475, 29 giugno. ... del Capitolo di S. Pietro in Carnia ed i ... de ... , e ... in ... Camera di S. Pietro, ... in ... inf.

In Christi Nomine Amen

Anno Nativitatis ejusdem milesimo, quadrigentesimo septuagesimo 5to, Indictione 8va, die vero ... 29. mensis Iunii. Actum in Villa de Iulio Canalis S. Petri Carneae, in portica domus heredum q. Blasii Leschiut... ... situm super Plateam comunis. Presentibus venerabili Dño, et honesto Presbytero Ioanne Antonio de Venzono Benemerito Preposito Collegiatae Ecclesiae S. Petri de Carnea &c. Leonardo filio q. dicti Blasii Leschiutta de Iulio, Magistro Andrea q. Mag. Alexii Barberi de Tulmetio, Gervasio filio Mag. Ioannis Antonii Flamma Muratoris de dicto Tulmetio, Ioanne q. Henrici ... villa de ... Carnea testibus ...

aptari et reparari ex illis fructibus, et redditibus datis, et assignatis ad dicta domus reparationem et restaurationem, si qui reperirentur, et deberentur pro dicta reparatione, alias sumptibus et expensis dicti Dni Prepositi Dicentes per hanc nostram sententiam attento et considerato, quod omnem aliam declarationem, decisionem, et provisionem, et quamcunque specialem legem ad hoc editam annullavimus, cassavimus et irritavimus et pro cassa, et nulla haberi diximus et mandavimus: Successores in dicta Prepositura teneri et obligari secundum dispositionem Iuris communis, hoc est ad personalem et actualem residentiam faciendam in dicta Collegiata Ecclesia Sancti Petri et ad habitandum et standum in domo et loco datis, et assignatis Prepositis, et Rectoribus istius Ecclesiae, et non posse neque per Vicarium substitutum, aut aliquo modo subrogatum, et deputatum in dicta Ecclesia deservire. Mandantes dictis partibus dictam nostram sententiam observari debere et in nullo contrafacere, vel venire ad poenam et sub poena Ducentorum ducatorum auri pro medietate applicanda parti observanti predicta, et pro alia medietate Curiae sedis Patriarchalis. Et ita dicimus, sententiamus, declaramus, terminamus, et diffinimus omnibus meliori modo via, iure, et forma,

quibus

quibus magis et melius de iure possumus et debemus.

Lata data et pronunciata fuit sententia suprascripta per prelibatum R.mum D.num Gubernatorem apud Ecclesiam S.ti Petri de Carnea presentibus partibus, et admonitis ad illam audiendam. Testibus vero habitis et rogatis Ven.do D.no Nicolao Loth Can.co Aquilejensi, Venerabili D.no Marco de Conegla no, Spectabili D.no Ludovico de Comitibus Purciliarum Capitaneo Glemone, Eg.o viro S. Bartholomeo Janiti notario de Tulmetio et alijs Anno D.ni Millesimo quadragintesimo sexagesimo nono, die vero vigesima Julij. Pontificatus San.mi D.ni nostri anno quinto.

Eodem Millesimo die sexta decima Septembris. Actum in Civitate Austriae Coram R.mo D.no Gubernatore suprascripto Comparenti Ven.do Doctore D.no Joanne Antonio Preposito S.ti Petri de Carnea ex una, et Blasio Sotta de Fielis, et Leonardo Lischiutta de Sulio nomine hominum, et personarum Canalis S.ti Petri ex altera, causa salarij constituendi D.no Vicario eligendo, et deputando, ac suppleturo Vices suas D. Prepositi, videlicet residenti ut supra; R.mus D.nus Gubernator eidem Vicario taxavit, atq. constituit de salario annuali Ducatos auri Vigintiquinque exbursandos per prefatum D. Prepositum in bladis, vino, et pecunijs, prout erit opportunius ipsi Vicario: eidem Vicario preterea contribuendo omnes ele=

53

In Xpi Nomine. Amen.

Copia

Exemplum

1475, 29 giugno. Luglio. Il Capitolo di S. Pietro di Carnia ed i Pievani di Invillino, Socchieve, S. Floreano (?) Cammini di S. Pietro, assistono un Raso in Forno inf.

In Christi Nomine Amen.

Anno Nativitatis ejusdem millesimo, quadringentesimo septuagesimo 5to, Indictione 8va, die vero Jovis 29. mensis Junii. Actum in Villa de Iulio Canalis S. Petri Carneae, in portico domus heredum q. Blasii Zischiutta situm super Plateam Comunis. Praesentibus venerabili Dño, et honesto Praesbytero Joanne Antonio de Venzono Benemento Preposito Collegiatae Ecclesiae S. Petri de Carnea q. Leonardo filio q. dicti Blasii Zischiutta de Iulio, Magistro Andrea q. Mag. Alexii Barberi de Zuliratio, Gervasio filio Mag. Joannis Antonii Flamma muratores de dicto Zuliratio, Joanne q. Henrici ...

Carnae ...

elemosinas, et oblationes, quae obveniunt prefatae ecclesiae in festivitatibus Nativitatis Dñi nostri. Iniungendo D. Preposito quod de dicta summa in nativitate Dñi teneatur Vicario exbursare ducatos octo In Pascha alios octo, et in fine anni alios novem, usque ad summam Ducatorum tascae constituentes. Quam Taxam ut premissum est, ambae partes laudarunt

Ego Nicolaus Canussius de Civitate Austriae publicus Imperiali auctte notarius, ac prelibati Rmi. Dñi Gubernatoris scriba et Cancellus. promulgationi dictae sententiae interfui, et de mandato ejusdem Rmi. D. Gubernatoris, ac partium prece et instantia annotavi fideliter et publicavi meis signo et nomine consuetis appositis in premissorum fidem:

Premissa omnia ex autentico, aliena fida manu pariter notarii educta, quia in omnibus concordat cum originali, subscripsi in fidem Petrus Joannes Sacottus, Veneta auctte not.

Cop[illegible]

re[illegible]
ta[illegible]
Bo[illegible]
de[illegible]
ni[illegible]
Ca[illegible]

In Xpi Nomie. Amen

Copia

Exemplat.

1475, 29 giugno. Luglio. Il Capitolo di S. Pietro in Carnia ed i Piovani di Invilino, Cercivento, S. Floriano, canonici di S. Pietro, affittano un Maso in ... inf.

In Christi Nomine Amen

Anno Nativitatis ejusdem milesimo, quadrigentesimo septuagesimo 5to, Indictione 8va, die vero lune 29. mensis Iunii. Actum in Villa de Iulio Canalis S. Petri Carneae, in portica domus heredum q. Blasii Leschiutta sitae super Plateam comunis. Praesentibus venerabili Dno, et honesto Presbytero Ioanne Antonio de Venzono Benemerito Preposito Collegiatae Ecclesiae S. Petri de Carnea q. Leonardo filio q. dicti Blasii Leschiutta de Iulio, Magistro Andrea q. Mag. Alexii Barberi de Zulmetio, Servasio filio Mag. Ioannis Antonii Flaviae Muratores de dicto Zulmetio, Ioanne q. Henrici ... Carneae ...

60

In nomine Domini Amen.

Copia / Exemplum q.

1475, 29 giugno. Luglio. Il Capitolo di S. Pietro in Cargna ed i Piovani di Invilino, Socchieve, S. Floreano canonici di S. Pietro, affittano un Maso in Furno inf.

In Christi Nomine Amen.

Anno Nativitatis ejusdem millesimo, quadrigentesimo septuagesimo 5to, Indictione 8va, die vero lovis
29. mensis Iunii. Actum in Villa de Iulio Canalis S. Petri Carneae, in portico domus haeredum q. Blasii Leschiut-
ta situm super Platheam communis. Praesentibus venerabili Dno, et honesto Presbytero Ioanne Antonio de Venzono
Benemerito Praeposito Collegiatae Ecclesiae S. Petri de Carnea q. Leonardo filio q. dicti Blasii Leschiutta
de Iulio, Magistro Andrea q. Mag. Alexii Barberi de Zuliretio, Gervasio filio Mag. Ioannis Anto-
nii Flamma Muratoris de dicto Zuliretio, Ioanne q. Henrici Speciari Villa de Dierio de Incarojo
Carneae Testibus fide dignis, ad haec habitis et vocatis.

Ibique venerabilis et honestus Dnus Presbiter Bianchinus filius q. P. Petri Bianchini de
Zuliretio tamquam Gastaldio, aut Procurator venerabilis Capituli Collegiatae Ecclesiae S. Petri Carneae, cum
voluntate, consensu, et mandato venerabilium Dominorum Canonicorum, videlicet Dnus Presbiter Andre-
as de Collogna Plebanus Plebis Invilini, Dnus Presbiter Danielis Plebanus Plebis Socleviis, et Dnus Pre-
sbiter Simonis de Flumianis Plebanus Plebis S. Floriani ibidem praesentes, volentes, et consentientes
q se, suosq. successores vice loco, et nomine dicti venerabilis Capituli, et dictorum Dominorum Canonicorum
intuitu pietatis, et misericordiae, ac complacentia hominum, et Communitatis Ville de Furno Superiore, et
maxime Antonii Urigotti ut asseruit missum seu Nuntium dictae Communitatis de Furno Inferiori; iure
affictus simplicis, perpetualis cessit, locavit, et investivit praedicto Blasio filio Andreae Zanoni
fil. q. Iacobi Zanoni de Furno inferiori, ibidem praesenti pro se suisq. haeredibus, et vice, et nomi-
ne Ioannis Iacobi sui fratris absentis, et suisq. haeredibus, cum voluntate tamen, et consensu supradi-
ctorum Zanon earum Patris, ibidem praesentem volentem et consentientem vigore renunciationis, et re-
signationis q ipsum Andream factam de Manso infrascripto ut continetur manu mei Gasparini Notarii
subscripto publicato praesenti millesimo, et indictione et die. Unum ipsius Venerabilis Capituli Mansum,
et Bona Mansi situm in Villa et pertinentiis dictae Villae de Furno inferiori, alias possessum, et laboratum
q praedictum Andream Zanoni cum Domibus, sedimibus Domorum, Curtis, Ortis, Bajarziis, Campis Pratis,
Terris cultis et incultis in monte, et in plano ubicumq. reperirentur et essent ad dictum Mansum spectan-
tes, et pertinentes tam de iure quam de consuetudine, vel de facto ad habendum tenendum, possi-
dendum, usufructuandum et gaudendum, solvendo dictus Blasius, suosq. haeredes, et nomine quo
supra pro dicto Manso, et Bonis Mansii locatum supradicto Dno Presbytero Bianchino Gastal-
dione Locatore pro se, suisq. successoribus vice, loco, et nomine ipsius venerabilis Capituli
perpetualiter annuatim iure affictus simplicis perpetualis in festo S. Michaelis Archangeli, vel
octo diebus post, libras casei bene parati, sufficienter de monte centum et duodecim, seu
libras solidorum tredecim, prout q elapsum solvebat praefactus Andreas Pater dictorum
Blasii, et Ioannis Iacobi pro dicto Manso tempore quo tenuit, et possessit, pacto affirmato
inter praefactum Dnum Presbyterum Bianchinum Locatorem, et dictum Blasium Conductorem suo no-
mine, et nomine dicti Ioannis Iacobi sui fratris, praesente supradicto Andrea Zanon Patre
dictorum Blasii et Ioannis Iacobi consentiente et affirmante; quod si dictus Blasius aut ejus
haeredes suo nomine, et nomine dicti Ioannis Iacobi sui fratris ibidem praesenti promisit de
rato habere, obligando bona sua, non solverit dictum affictum annuatim in dicto termino, seu
in dicto festo S. Michaelis, vel octo diebus post, quod tunc ipse Blasius suo nomine, et no-
mine dicti sui fratris sit ab omni iure suo dicti Mansi privatum, et quod tunc praefatus
Dnus Presbiter Bianchinus Gastaldio vel ejus successores qui pro tempore fuerit Gastaldio
possit se libere de ipso Manso impedire tamquam si ab eodem omni debito suo iure, et ordi-
fuerit privati. Promisit quoque dictus Dnus Presbyter Bianchinus Gastaldio pro se, suosq:

Successores, vice, loco, et nomine ipsius Venerabis Capituli ipso Blasio, et nomine dicti sui Fratris pro se suisq: hæredib; dictum mansum locatum manutenere, legitime defendere, et disbrigare contra quoscumq: personas, collegia, et universitates. Promisit quoq: dictus Dnus Presbiter Bianchinus Castaldio, et locatore pro se, suosq: successores eidem Blasio, et nomine quo supra pro se suisq: hæredibus stipulanti de dicto Manso locato, seu parte ipsius nullo tempore quæstionem movere litem seu controversiam inferre, nec inferenti seu moventi consentire sub pœna dupli valoris dicti mansi locati, stipulatione præmissa.

S. T.
Zaradis 8

et ego Romanus filius q.m Gasparini Notarius de Zulusko Publicus Imp. Auctor. Notarius infrascriptum Instrumentum ex commissione mihi facta p Mag.ci et Gene: D.D. Locumtenentis Patriæ Fori Julii publicavi, prout inveni in Notis Protocolis q.m Genitoris mei, nil addens, vel minuens quod mutet sensum vel variet intellectum in signum et Testim. me subscripsi, et signum meum consuetum apposui.

Tratta da Stampa Consorti Colò di Forni di Sotto Vol. 1. num. 2.

in camino
nave in
precio
ficata

In Xpi Noie Amen

1498 In [illegible] prima [illegible] Sabati 3 [illegible] [illegible] in [illegible] camino [illegible] emptores; pres[illegible] Bidem [illegible] Bernardino [illegible] et Petro [illegible] testibus [illegible] Joannes [illegible] de Sutrio precio [illegible]

1498, 23 giugno Tolmezzo vendita [illegible] in Sutrio

Exemplum Bulle R.mi Patris D.ni D. Marci Barbo Cardinalis Patriarche Aquil.s

1476. 24 maggio Udine

[illegible] del Patr. d'Aquil. [illegible] il Capitolo di S. Pietro a [illegible] nelle questioni colla Villa di Piano [illegible]

1476. 3 aprile. Roma.

Marco Barbo Patriarca d'Aquileja [illegible] di provvedere [illegible] bisogni spirituali della [illegible] di Piano in Carnia [illegible] il suo cappellano non sia astretto ad andare alla Collegiata di S. Pietro nelle Feste.

Angelus Dei et Apostolicę sedis gratia Episcopus Feltrensis et Comes: In Patriarcatu et Diocesi Aquileiensi pro R.mo in Christo Patre et D.no D. Cardinali S.ti Marci Patriarchę Aquileiensi infrascripto in spiritualibus et temporalibus gubernator generalis, Comissarius et executor unicus ad infrascripta specialiter deputatus, Venerabili viro Decretorum Doctori D. Joanni Antonio Preposito ecclesię S.ti Petri de Carnea dictę Aquileiensis Diocesis, et quibuscumque alijs interesse putantibus Salutem in D.no et nostris huiusmodi imo verius prefati R.mi D. Patriarchę firmiter obedientię mandatis: Literas R.mi in Christo Patris et Domini D. Marci Barbo titulo S.ti Marci Romanę Ecclesię Presbiteri Cardinalis Patriarchę Aquilegiensis dignissimi ipsiusque Sigillo Pontificali de cera rubea cerę albę impresso cum cordula rubea impendenti sigillatas sanas et integras non viciatas non cancellatas neque in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vicio et suspicione carentes nobis à discreto viro Adam q. Antonij de Plano nuncio speciali hominum et Comunis predicti exhibitas, nos cum ea qua decuit reverentia noveritis recepisse huiusmodi scilicet tenoris

In Xpi noie Amen

1498 In.ne prima ... sabati ...

1498, 23 giugno Tolmezzo vendita di livello ... in Sudrio

MARCUS Miseratione Divina tituli Sancti Marci Sacrosancte Romane Ecclesie Presbyter Cardinalis Patriarcha Aquilegiensis Reverendo in Christo Patri Domino Angelo Episcopo Feltrensi in Ecclesia Aquilegiensi Vicario et Gubernatori nostro generali Salutem in domino Sempiternam. Ex parte hominum et universitatis Ville de Plano Vallis Carnee nostre Diocesis Aquilegiensis fuit nobis expositum, quod Licet prepositura Sancti Petri de Carnea vulgariter nuncupata eiusdem Diocesis sita supra certo monte plures ac diversas sub se habeat capellas et ecclesias filiales in diversis villis ab ipsa prepositura distantes, Ex quibus quedam Ecclesia Sancti Stephani de Plano cuius ecclesie Capellanus curam gerit animarum hominum habitantium in et sub sex Capellis eiusdem Ecclesie matrici Sancti Petri subiectis ac in illis missas et alia divina officia celebrare, Sacramenta quoque ecclesiastica ministrare consuevit, estque sacerdos ipse ex antiqua et longa observata consuetudine singulis diebus Dominicis et alijs solemnibus festis in ipsa Ecclesia Prepositura Sancti Petri nuncupata tanquam in principali ac vera matre astrictus se presentare, et inibi divinis interesse officijs, dicte ecclesie Ville de Plano, eiusque capellarum subiectarum cura, que admodum ampla est et magna penitus derelicta, Unde nonnunquam contigit quod infantes sine baptismo ac homines senes utriusque sexus propterea Sacramentis ecclesiasticis minime provisi decedant, tum cum ipse mons supra quo dicta ecclesia principalis sive mater situata est admodum altus, ac senibus claudis, et valetudinarijs hyemalibus potissime temporibus ex nimia abundantia nivium arduus difficilis nec non discriminosus sit, et presertim dicte ecclesie in villa de Plano Vallis Carnee

moderno rectori huiusmodi decrepitus laboriosus; quoq; cau-
santibus in ipsa Villa pestilentijs seu alijs mortalitatibus, in-
cendijs uel alijs calamitatibus, que dictam uillam modo diu-
tius afflixerunt adeo pauci ibidem homines à certis Supe-
rioribus annis hucusq; remanserunt, ita ut Rectorem Eccle-
siæ seu capelle sancti Stephani prefate, cui cura imminet
animarum sustentare non possint, cum dicta ecclesia matrix
omnes fructus filialis ecclesia capiat. Quare nobis suppli-
cari fecerunt humiliter dicti exponentes, quatenus ipsis
super hoc de opportuno remedio providere et alias succur-
rere dignaremur. Nos igitur de premissis certam notitiam
non habentes huiusmodi tamen opportune providere
cupientes, Circumspectioni Vestre tenore presentium
ordinaria auctoritate nihilominus committimus quatenus
qualitate rei pensata, ac mutatione temporum diligenter
considerata, super hoc agatis secundum canonicas San-
ctiones, et alias prout secundum Deum saluti animarum
parochianorum, et hominum predictorum melius et comodius
videbitur expedire. Datum Rome sub sigillo nostro in domibus
nostre solite residentie. Anno à Nativitate Domini Mil-
lesimo quadrigentesimo septuagesimo sexto die ultimo mensis
Aprilis. Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Dni Nri
Domini Sixti Divina providentia pape quarti anno quinto.
M. Cardinalis S. Marci Patriarcha Aquil.s etc. manu propria
Gratis in omnibus.

Locus sigilli pendentis

In Xpi nomine Amen

1498. Indictione prima, Die vero Sabati 23. mensis Junij. [illegible] Tulmetij in Camino

1498, 23 giugno Tolmezzo vendita di livello [illegible] in Sudro

volterion domus [illegible] emptor [illegible] ibidem: Bernardino
Jamsi, et Petro [illegible] testibus. Ibique Joannes Valterij de Sutrio precio
[illegible] falcatas
et non deffalcatas [illegible]
perpetuum dedit, vendidit
[illegible] unam responsio
per Leonardum a Nigro
et contra instrumento manu
[illegible]
[illegible] promisit quoque
[illegible]

[illegible] Joannes
[illegible] ut invenia[illegible]

Post quam quidem litterarum presentationem et receptionem
nobis et per vos, ut premittitur factas, fuimus a prefato
Adam speciali nuncio dictorum hominum et comunis vestri dic-
tis litteris principaliter nominati, debita cum instantia
requisiti, quatenus ad executionem ipsarum litterarum et
contentorum in eisdem, et presertim ad huiusmodi ci-
tationem procedere dignaremur: Nos itaque
Angelus episcopus commissarius et executor prefatus
volentes mandatum prefati R.mi D.ni Patriarche nobis
in hac parte directum, reverenter et fideliter exequi
(ut tenemur) vos Ven. d. Joannem Antonium Preposi-
tum, et quoscunque alios interesse putantes, tenore pre-
sentium quas per quemcunque iuratum nuncium sive cleri-
cum dicte Aquilens. diocesis qui requisitus fuerit pre-
sentari volumus, cuius postea relationi dubiam
plenam fidem, citamus ~~et~~ requirimus et monemus primo
secundo, tertio, ultimo, et peremptorie quatenus die
sabbati que erit octava mensis Junij proximi si dies
ipsa iuridica fuerit alias prima ab ipsa iuridica
sequenti coram nobis per vos vel procuratores vestros
legitimos de iis certis instructos comparere debea-
tis in civitate Austrie hora vesperorum de et super
omnibus, et singulis in dicta nobis facta commissione
et presentata contentis de iustitia responsuri
ac in causis rationis secundum canonicas san-
ctiones, et recipietis iustitiam. Alioquin elapso

dicto termino nisi comparueritis statim ad ulterio
ra in causis predictis rigore dictarum literarum
et iuxta formam mandati nobis traditi per eas
dem quantum de iure fuerit procedemus uestris con=
tumacia et absentia non obstantibus. In quorum
omnium fidem et testimonium premissorum has ci=
tationis literas per notarium et scribam curie
Patriarchalis Aquilegensis infrascriptum scribi fe=
cimus, et prefati R.mi D. Patriarche rotundi
sigilli impressione iussimus communiri.
Datum Utini episcopatus concordiensis consuete
residentie nostre, presentibus Ven. domino presbytero
Jacobo de Siniiko cantori Utinensi et ser Bartolomeo
de Luciana not.o et cive Utinensi testibus ad hec
habitis et vocatis, Anno Nativitatis Domini
Millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto
Ind.e VIIII die vero XXIIII maij. Pontificatus
prelibati San.mi in Christo Patris et domini nostri
D. Sixti divina providentia Pape 4.ti anno quinto
P. Bolzanus Cancell. de mandato.

✠

In xpi noie Amen

1498, 23 giugno Tolmezzo vendit ... in ...

1498 In. ne prime ... Sabati 23 ... [illegible] ... in camino ... [illegible] ... emptoris ... Bernardin... ... et Petro ... [illegible] ... De Sutrio precio ... [illegible]

Premissam Bullam prout iacet, ex autentico in membrana descriptam, et sigillo robo rato, cum precedenti commissione, et ele= cutione Rmi D. D. Angeli Episcopi Fel- trensis gubernatoris generalis pro Rmo Patre Dno D. Marco Barbo Cardinali titulo S.ti Marci Patriarca Aquileiense, fideli exemplavi, et me in fidem subscripsi ego Iosephus Iacobus Cabien. Venetus auctori tate not.s

... Pater ... [illegible]

63

In Xpi Noie Amen

1498, 23 giugno Tolmezzo vendita ... in ...

1498. Indne prima, Die vero Sabbati 23. m̃s Junii: ... in camino ... Bidem & Bernardino ... Petro ... de ... [illegible]

in precedentibus paginis
Premissam Bullam, sicut iacet, ex autentico in membrana descripto, et sigillo roborato, ex verbo ad verbum fideliter exemplavi meq. in fidem subscripsi ego Josephus Jacobus Cabientis et D. Petri natus ... Privilegio Not.s

Vide supra suo loco

[illegible]

... Pater ...

In Xpi nomine Amen

198 In [illegible] prima, Die vero sabati 23. m[ensi]s Junij: Actum Tulmetij in Camino posterioris domus [illegible] [illegible] emptoris; presentibus [illegible] Bernardino Camisi, et Petro [illegible] testibus. [illegible] Joannes [illegible] de Sutrio precio librarum Viginti [illegible] duas [illegible] ab [illegible] locatas [illegible] et [illegible] perpetuum dedit, [illegible] ementi, [illegible] unam [illegible] de [illegible] ut constat instrumento [illegible] promisit quoque [illegible] et omnia rata [illegible]

1498, 23 giugno Tolmezzo vendita [illegible] di [illegible] in Sutrio

[illegible]

50

In Xpi nomine Amen

1498 Jn[illegible] primo, Die vero sabati 23. m[ense] Junii: Act[um] [illegible] in camino posteriori domus [illegible] emptoris; pr[e]sentibus ibidem [illegible] Bernardin[o] [illegible] et Petro [illegible] testibus. [illegible] Joannes Valterii de Sutrio precio [illegible] de debito in quo tenetur [illegible] excepto [illegible]

1498, 23 giugno Tolmezzo
Vendita [illegible] de
[illegible] Sutrio

1476: 30 agosto .. Roma

Il Patriarca Marco Barbo [illegible] Vescovo di Feltre suo Vicario generale di provvedere ai bisogni spirituali della Chiesa di S. Stefano di Piano in Carnia, soggetta al Capitolo di S. Pietro, perchè il suo Capellano non [illegible] ad andare alla Collegiata nelle Feste attendendo la sua villa.

1476. 24 maggio Udine

Il detto Vicario [illegible] il Capitolo di S. Pietro a comparire per spiegazioni

In Xpi Noie Amen

1498, 23 giugno Tolmezzo. [illegible] [illegible] in [illegible]

[1]498. Indne prima, Die vero Sabati. 23. mensis Junii; [illegible] in camino
[illegible] [illegible] infrascripti Emptoris, presentibus ibidem [illegible] Bernardino
[illegible] et Petro de [illegible] testibus [illegible] [illegible] de Sutrio [illegible]
librarum [illegible] viginti solidorum [illegible]
de debito in quo tenetur [illegible] exceptioni [illegible]
[illegible]
Nob. Dno Petro de Bertold[illegible] pro se [illegible] stip[illegible]
livellariam solidorum [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] constituens [illegible] promittens [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] Silvestri [illegible] Patav[illegible]
[illegible]

[illegible] Dom. Millesimo [illegible]

compra di Livelo

S.100 4.7.0 …

Linolli di [illegible]

Antonio del negro

1452, 11 febr. Paluzza. Il Preposito di S. Pietro in Carnia ... Paluzza ... S. Daniele (Paluzza)

In Xri Nomine. Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Quadringentesimo vigesimo secundo, Indictione V. die vero undecima mensis Februarij. Actum in Villa Palucie in Stuba Domus Joannis Cot presentibus ibidem Venerab: D. Presbitero Baptista de Sassaris de Riola, Jacobo Rossito de Plagonia, Petro Juliani de Plano dicto Faleus, & Blasio Nuna de Ukno, Osualdo Micos, et Nicolao Nosia ambobus de Monajo testibus fidedignis ad haec specialiter habitis, vocatis, et rogatis &

& Ibique constitutus venerabilis Dominus Presbiter Andreas de Carpentarijs modernus Rector Baptismalis ecclesie S. Danielis, et annexarum Curae dicte ecclesie nuncupatae S. Danielis de Palucia ... rationabilibus causis, et maxime sue decrepite etatis, a qua impeditur, motus, cum

... et sacramenta ecclesiastica
... reverendissimi ... in manibus
... Aquilegiensis, et Prepositi
... et libere, quam ad instantiam
... nationem, ut pro forma facta
... eodem Dno Presbitero Andrea
... dolus, simonia, seu quevis
... juramento tactis Scripturis
... omnia suprascripta

& Cum per Venerabilem
... ecclesiam curatam S. Danielis
... Dni Thome Bvolini Prepositi
... ipsa ecclesia cum annexis ...
& Cvadinus de Castiglione
... Veneranius Mosis, et alij
... eiusdem Parochialis
... observata, ad eos devoluta
... seu universitatem pace
Rectorem elegerunt, et
... D: Presbiterum Matheum
... idoneum; ut sit comprobatus
... coram comparentibus predictis
... parochialis ecclesie, et annexarum
... instituit Parochialis Villaque
... ipsi venerabili Presbitero
... in corporalem possessionem
... induxit, et investivit:
... Mattheo, quod ille, et succes-
soribus suis Prepositis obedientiam, et fidelitatem, ac S. Matris Ecclesie mandatis, et dictis ...

N.o 19
Capitulum Sancti P.tri de Carnea
Contra
Presbiterum Andream de Tergesto
1449.
Entro Tariffe & i Sig.i Cancellieri

15 : : 15
60 :
9 : : 15

1472, 11 Febr. Paluzza: Il Preposito di S. Pietro [illegible] la [illegible] di [illegible] di S. Daniele (Paluzza)

In Xri Nomine. Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Quadringentesimo trigesimo secundo, Indictione V. die vero undecima mensis Februarij. Actum in Villa Palucie in Stuba Domus Joannis Cos presentibus ibidem Venerab: D. Presbitero Baptista de Gasparinis de Ruola, Jacobo Rosito de Flagonia, Petro Juliani de Plano dicto Jalus, & Blasio Nuna de Ukno, Osualdo Micos, et Nicolao Moia ambobus de Monajo testibus fide dignis ad haec specialiter habitis, vocatis, et rogatis &

Ibique constitutus Venerabilis Dominus Presbiter Andreas de Carpentarijs modernus Rector Baptismalis ecclesiae s. Danielis, et annexarum Curae dictae Ecclesiae nuncupatae s. Danielis de Palucia certis rationabilibus causis, et maxime suae decrepitae aetatis, à qua impeditur, motus, cum non possit divina Officia celebrare, curam animarum agere, et sacramenta ecclesiastica ministrare eandem resignavit cum omnibus juribus, et pertinentijs suis in manibus

...ici Aquilejensis, et Prepositi
...sponte, et libere, quam ad instantiam
...signatione, ut pro forma facta
...b eodem Dno Presbitero Andrea
...raus, dolus, simonia, seu quaevis
...alitas juramento tactis Scriptu:
...rejecta omnia supradicta

...ras & Cum pro Venerabilem
...ecclesiam curatam s. Danielis
...s D. Dni Hans Brolin Preposit
...at ipsa Ecclesia cum annexis cu...
...lj, & Cerdinus de Castiglions
...Lemanus Monis, et alij
...chiam ejusdem Parochialis
...ter observata, ad eos devolutam
...nia, seu universitatem pacis
...Rectorem elegerunt, et
...bilem D. Presbiterum Matthaeum
...et idoneum, ut sit comprobatus
...dictorum comparentium predictis
...arochialis Ecclesiae, et annexarum
...a, instituit Parochiales Villanos
...suis ipsi Venerabilis Presbitero
...teatur in corporalem possessionem
...tionem induxit, et investivit;
...o Mattheo, quod illi, et successoribus
...ecclesiae mandatis, et dictis ...

1497, 5 apr. ... Tolmezzo.

Atti della questione tra il Capitolo di S. Pietro ed il Patriarca d'Aquileja, il quale ultimo pretendeva avere la collazione di canonicati o benefizi di quello, spettante ab antiquo ad esso Capitolo. -

[margin:] 15.2, 11 Febr.
Paluzza. Il Pievano di S. Pietro … la … di S. Daniele (Paluzza)

In Xri Nomine. Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Quadringentesimo trigesimo secundo, Indictione V. die vero undecima mensis Februarij. Actum in Villa Paluciæ in Stuba Domus Joannis Coz presentibus ibidem Venerab: D. Presbitero Baptista de Gasparinis de Riola, Jacobo Mosito de Plagania, Petro Juliani de Plano dicto Palus, & Blasio Anna de Ukro, Osualdo Micos, et Nicolao Moia ambobus de Monajo testibus fidedignis ad hoc specialiter habitis, vocatis, et rogatis &.

Ibique constitutus Venerabilis Dominus Presbiter Andreas de Carpentarijs modernus Rector Baptismalis Ecclesie S. Danielis, et annexarum Cure dicte Ecclesie nuncupate S. Danielis de Palucia certis rationabilibus causis, et maxime sue decrepite ætatis, a qua impeditur, motus, cum non possit divina Officia celebrare, curam animarum agere, et sacramenta ecclesiastica ministrare eandem resignavit cum omnibus juribus, et pertinentijs suis in manibus … rici Aquilegiensis, et Prepositi … sponte celebrare, quam ad instan… signatione, ut pro forma facta … ab eodem Dno Presbitero Andrea … fraus, dolus, simonia, seu quevis … qualitas juramento tactis Scriptu… … ropicta omnia suprascripta

… qua & Cum per Venerabilem … ecclesiam curate S. Danielis … bus D. Dni Thome Bvolini Prepositi … cas ipsa Ecclesia cum annexis cu… … elis, & Leonardus de Castiglione … us Monasij, et alij … ochiam ejusdem Parochialis … liter observata, ad eos devoluta … nia, seu universitatem pace … Rectorem elegerunt, et … bilem D: Presbiterum Mattheum … et idoneum; ut sit comprobatus … ipsi tamen comparentes prodicti … Parochialis Ecclesie, et annexarum … ia, instituit Parochialem Villa pre… … bus ipsi Venerabili Presbitero … Curatum in corporalem possessionem … tionem induxit, et investivit: … ero Mattheo, quod illi, et succes… … Ecclesie mandatis, et dicte E…

IN IESV NOMINE AMEN

Anno nativitatis eiusdem Millesimo quadrigentesimo nonagesimo nono, Indictione prima, die Veneris quarto mensis Aprilis. Actum Tulmetij in studio mei notarij infrascripti presentibus Nobb. D. Nicolao de Misitinis, et Leonardo de Bertulinis de Tulmetio et D. Mattheo q. D. Antonij Bruni de Bergamo Tulmetij habitanti testibus ad hec habitis, vocatis, et rogatis. Ibique Venerabilis Presbyter Paulus Minej de Tulmetio Plebanus Plebis de Verzegnis, in virtute sancte obedientie retulit mihi Not.o infrascripto quod ad instantiam, et petitionem Venerabilium Dnorum Capituli et Canonicorum Collegiate Ecclesie S.ti Petri de Carnea Diocesis Aquilegensis nec non Ven.lis Dni Presbyteri Ioannis Iacobi Plebani Plebis Sancti Floreani dicte Diocesis hodie circa horam decimam octavam diei presentavit Ven.li Dno Presbytero Andree de Pergesto quoddam mandatum R.di Dni Julij Dei, et Apostolice sedis gratia Archiepiscopi Corintiensis Venetijs residentis, Iudicis, et Commissarij cause, et inter partes infrascriptas una cum quodam alio in hac parte Collega a sede Apostolica

spe=

specialiter deputato cuius tenor, cum certis alijs litteris infra sequitur, et talis est

Iulius Dei et Apostolice sedis gratia Archiepiscopus Corintiensis Venetijs residens, Iudex, et commissarius causę, et interpartes infrascriptas una cum quodam alio suo in hac parte Collega cum dicta illa à tergo Commissionis nostrę, uel eorum alteri à sede Apostolica specialiter deputato.

Vniuersis et singulis Abbatibus, Prioribus, Prepositis, Decanis, Archidiaconis, Scolasticis, Cantoribus, Custodibus Thesaurarijs, Sacristis tam Ecclesiarum Cathedralium quam Collegiatarum, Canonicis, Parochialiumque Ecclesiarum Rectoribus, seu loca tenentibus eorundem Plebanis, Vice Plebanis, Capellanis Curatis Vicarijs perpetuis, Altaristis, Ceterisque Presbiteris, Clericis, et Notarijs ac Tabellionibus publicis quibuscunque per Ciuitatem, et Diocesim Aquiliensem, ac alibi ubilibet constitutis, et eorum cuilibet insolidum, ac illi, uel illis ad quem, uel ad quos presentes nostrę littere peruenerint salutem in Domino. Et Nostris, imo uerius Apostolicis firmiter obedire mandatis. Litteras Sanctissimi in Christo Patris

et

In Xti Nomine. Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Quadrigen=
tesimo trigesimo secundo, Indictione V. die vero undecima mensis Februarii.
Actum in Villa Palucie in Stuba Domus Joannis Cos presentibus ibidem Venerab:
D. Presbitero Baptista de Gasparinis de Ruola, Jacobo Nosito de Flagonia, Petro Juliani
de Plano ditto Julian, & Blasio Vena de Ukro, Osualdo Micos, & Nicolao Nona ambobus
de Monajo testibus fidedignis ad haec specialiter habitis, vocatis, et rogatis &

& Ibique constitutus Venerabilis Dominus Presbiter Andreas de Cupertaris modernus Recto[r]
Baptismalis ecclesiae S. Danielis, et annexarum Curae dictae Ecclesiae nuncupatae S. Danielis de Palucia
certis rationabilibus causis, et maxime suae decrepitae aetatis, a qua impeditur, motus, cum
non possit divina Officia celebrare, curam animarum agere, et sacramenta ecclesiastica
administrare eandem resignavit cum omnibus juribus, et pertinentiis suis in manibus

et Dni nostri Dni Alexandri Divina providentia Papae sexti
in forma brevis sub annulo Piscatoris ab...[illegible] cum
quadam supplicatione introclusa, sigillatas, sanas, et inte=
gras, non vitiatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed
omni prorsus vitio, et suspectione carentes. Nobis coram
Notario publico et testibus per Clarissimum Juris Doctorem
Dnum Christophorum Regino Procuratorem, et procuratorio
nomine Ven.lium Dnorum Capituli, et Canonicorum Col=
legiatae Ecclesiae Sti Petri de Carnea Diocesis praedictae
necnon Dni Presbyteri Joannis Jacobi notarii praedictae
principalium, et in eis principaliter nominatorum, et exhi=
bitorum et presentatorum nonnullis receptis tenoris infratti.

A tergo, Venerabili fratri Archiepiscopo Corintiensi
et dilecto filio Abbati Monasterii Sti Thomae Burgundiorum
Torcellanae Diocesis, Venetiarum commorantibus vel eorum
alteri

Abintus vero in Margine superiori.

Alexander Papa sextus. [Deinde]

Venerabilis frater, et dilecte fili salutem et Apostolicam benedictionem

Mitti=

...rici Aquilejensis, et Superiori
...sponte, et libere, quam ad instanti[am]
...assignatione, ut pro forma facta
...ab eodem Dno Presbitero Andrea
...fraus, dolus, simonia, seu quaevis
...qualitas juramento tactis Scriptu[ris]
...posita omnia suprascripta

...[illegible] Cum per Venerabilem
...ad ecclesiam curatam S. Danielis
...ibus D. Dni Thome Bodini Presbit[eri]
...vacat ipsa Ecclesia cum annexis...
...elis, & Cuadinus de Castiglione
...[illegible] mansis, et alii
...ochiam ejusdem Parochialis
...liter observata, ad eos devolut[a]
...unia seu universitatem pacif[ice]
...in Rectorem elegerunt, et
...abilem D. Presbiterum Mattheu[m]
...et dorare, ut sit comprobatu[s]
...suprascriptorum comparentium praedictis
...Parochialis Ecclesiae, et annexarum
...ia, instituit Parochiales, Villas...
...suis ipsi Venerabili Presbitero
...tuetur in corporalem possessionem
...itione induxit, et investivit:
...vero Mattheo, quod ille, et succ[essores]
...Ecclesiae mandatis, & dictae...

Mittimus uobis supplicationem presentibus introclusam manu dilecti filij nostri Joannis Carolis Alexandrini in presentia nostra signatam, uolumusque, et uobis committimus, ac mandamus ut uos, uel alter uestrum uocatis uocandis ad illius executionem procedatis, iuxta eius continentiam, et signaturam. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die decimo July Millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo. Pontificatus nostri anno quinto.

L. Podocatarus.

Tenor uero supplicationis introclusae.

Beatissime Pater. Alias quibusdam Canonicatus, et prebenda Collegiatae Ecclesiae Sancti Petri de Carnea Aquilegiensis Diocesis tunc certo modo uacantes dilecti oratores nostri Capitulum dictae Ecclesiae ad quos Canonicatuum et prebendarum dictae Ecclesiae pro tempore uacantium electio, et ad prepositum eiusdem Ecclesiae confirmatio de antiqua, et approbata hactenusque pacifice obseruata consuetudine pertinere dinoscitur Deuotum etiam Oratorem nostrum Joannem Jacobum presbyterum eiusdem Dio=

1532, 11 Febr.
Paluzza: Il Preposito ... Pietro ... rinunzia ... di S. Daniele (Plzz)

In Xti Nomine. Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Quadrigen:
tesimo trigesimo secundo, Indictione V. die vero undecima mensis Februarij.
Actum in Villa Paluciae in Stuba Domus Joannis Cos presentibus ibidem Venerab:
D. Presbitero Baptista de Gasparinis de Ruola, Jacobo Rosito de Flagonia, Petro Juliani
de Plano ditto ..., & Blasio ... de Ukno, Osualdo Micos, et Nicolao ... antolis
de Monajo testibus fidedignis ad hoc specialiter habitis, vocatis, et rogatis &

& Ibique constitutus Venerabilis Dominus Presbiter Andreas de Carpentarijs modernus Recto[r]
Baptismalis ecclesiae s. Danielis, et annexarum Curae dictae ecclesiae nuncupatae s. Danielis de Paluc[iis]
certis rationabilibus causis, et maxime suae decrepitae aetatis, a qua impeditur, motus, cum
non possit divina Officia celebrare, curam animarum agere, et sacramenta ecclesiastica
administrare, eandem resignavit cum omnibus juribus, et pertinentijs suis in manibus
...nici Aquilegiensis, et Prepositi
...sponte et libere, quam ad instanti[am]
...assignatione, ut pro forma facta
...ab eodem Dno Presbitero Andrea
...fraus, dolus, simonia, seu quevis
...pravitas juramento tactis Scriptu[ris]
...quaecumque omnia suprascripta

...rogans. Cum per Venerabilem
...ad ecclesiam curatam s. Danielis
...bus Il. Dni Thomae Bodini Prepositi
...vacat ipsa ecclesia cum annexis ...
...elis, & Leonardus de Castigliono
...in ... Mosis, et alij
...rochiam ejusdem Parochialis
...liter observata, ad eos devoluta
...unia seu universitatem pace
...in Rectorem elegerunt, et
...abilem D. Presbiterum Matthaeum
...et Leonard..., ut sit comprobatus
...positione comparentibus predictis
...Parochialis ecclesiae et annexarum
...ia, instituit Parochialem, Villaque
...suis ipsi Venerabili Presbitero
...itudo in corporalem possessionem
...itione induxit, et investivit;
...ero Mattheo, quod illi, et succes[sori]
...ecclesiae mandatis, et dicte ...

Diocesis elegerunt, quem per Prepositum eiusdem Ecclesiae
confirmatum extitit; et quia Rmus Pater Dns Patriarcha
Aquilegiensis asserens ad se collationem et provisionem
dictorum Canonicatus et prebendarum spectare, de illis
cuidam Andreae de Tergesto pro clerico se gerenti, ut
asserebatur providit, ac Preposito, et Capitulo predictis
ut prefatum Andream ad illorum possessionem admi=
terentur, sub excomunicationis, et forsan sub alijs
censuris et poenis mandavit; et licet pro parte eorundem
oratorum a mandato huiusmodi ad sedem fuisset Apo=
stolicam appellatum, idem Patriarcha appellatione huius=
modi non obstante diffinitive pro Andrea prefato, et
contra Capitulum, et Joannem Jacobum predictum, per quam
collationem eiusdem Andreae in Canonicum ac electionem
per Capitulum ac confirmationem per Prepositum de per=
sona eiusdem Joannis Jacobi ut preferetur factas nullas
fuisse declaravit, sententiam promulgavit iniquam; a qua
pro parte eorundem oratorum ad sedem fuit appellatum
eandem, sed legitimo forsan impedimento detenti, appellationem
huius=

huiusmodi non fuerunt forsan infra tempus legitimum, aut terminum per Patriarcham, aut Vicarium prefatum assignatum prosecuti. Dignetur igitur Sanctitas Vestra causam, et causas appellationis huiusmodi, et appellationum una cum negotio principali aliquibus probis viris in partibus illis committere audiendis, cognoscendis, decidendis, et fine debito terminandis cum eorum incidentibus, dependentibus annexis, et connexis eandem potestatem ex (?) tandem dictum Andream, omnes alios, et singulos sua communiter, vel divisim interesse putantes in executione citationis nominandos eisque ac Patriarche et Vicario prefatis, et quibusvis alijs, etiam sub censuris inhibendi, aliaque desuper opportuna faciendi non obstantibus premissis, ac lapsu temporis huiusmodi necnon felicis recordationis Bonifacij Pape octavi de una, et Concilij generalis de duabus dietis, quibus pro hac vice derogari placeat ac alijs ordinationibus, et constitutionibus Apostolicis ceterisque contrarijs quibuscumque cum capitulis opportunis, et cum causae et causarum huiusmodi, ac aliorum hic forsan exprimendorum tenores, etiam si de verbo ad verbum exprimi deberent, pro sufficienter expressis habentes,

eodem

15.. 2, 11 Feb. Paluzza: Il Prevosto di S. Pietro ... la ... di ... S. Daniele (Paluzza)

In Xri Nomine. Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Quadringentesimo trigesimo secundo, Inditione V. die vero undecima mensis Februarii. Actum in Villa Palucie in Stuba Domus Joannis Cos presentibus ibidem Venerab. D. Presbitero Baptista de Gaspainis de Ruola, Jacobo Gostito de Plagonia, Petro Juliani de Plano ditto fabro, & Blasio Urna de Ukro, Osualdo Micos, et Nicolao Moia ambobus de Monajo testibus fidedignis ad haec specialiter habitis, vocatis, et rogatis &

Ibique constitutus Venerabilis Dominus Presbiter Andreas de Carpentariis moderni Rector Baptismalis ecclesiae S. Danielis, et annexarum Curae dictae Ecclesiae nuncupatae S. Danielis de Palucia certis rationabilibus causis, et maxime suae decrepitae aetatis, a qua impeditur, motus, cum non possit divina Officia celebrare, curam animarum agere, et sacramenta ecclesiastica administrare, eandem resignavit cum omnibus juribus, et pertinentiis suis in manibus

... ici Aquilejensis, et Prepositi
... sponte et libere, quam ad instanti
... assignatione, et pro forma facta
... eodem Dno Presbitero Andrea
... fraus, dolus, simonia, seu quevis
... juramento tactis Scriptu:
... predicta omnia suprascripta

...
... quae Cum per Venerabilem
... ecclesiam curatam S. Danielis
... Dni Hans Boolins Preposit
... ipsa Ecclesia cum annexis ...
... Cardinus de Castiglione
... Monis, et alii
... ochiam ejusdem Parochialis
... liter observata, ad eos devolut
... omnia seu universitatem paci
... in Rectorem eligerunt, et
... abilem D. Presbiterum Mattheo
... et idoneum, et sic comprobato
... predictorum comparentium prodictis
... Parochialis Ecclesiae, et annexarum
... na, instituit Parochialis Villa
... suis ipsi Venerabili Presbitero
... in corporalem possessionem
... tione induxit, et investivit:
... ero Mattheo, quod illi, et succes
... Ecclesiae mandatis, et dictae ...

ac eosdem omnes, et eorum singulos a quibusuis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque sententiis censuris, et poenis in eos forsan propter premissa latis et promulgatis simpliciter, uel ad cautelam per se uel alium, seu alios absoluendi, ac concessit ut petitur in presentia Dni nostri Papae. Joan. Carol. Alexand. et de commissione eorum absolutionis, et derogationis predicte, et pro breui Sanctitatis uestrae, ac supplicatione introclusa concessit. Joann. Cardl. Alexandrinus

Datum Romae apud Sanctum Petrum duodecimo Cal. Julii anno quinto.

Post quarum quidem litterarum Apostolicarum presentationem et receptionem nobis, et per nos, ut premittitur factas, fuimus pro eundem Dnm Christophorum dictis nominibus debita cum instantia requisiti, quatinus ad dictarum litterarum Apostolicarum, et contentarum in eisdem procedere ad declarationem legitimam citationum ad partes, contra prenominatum Andream de Tergesto ex aduerso principalem omnesque alios, et singulos sua communiter uel diuisim interesse putantes, et ad executionem presentis nominandos,

inxta

iuxta et secundum nobis fide commissionis verum formam, et tenorem decernere, et concordare, ac alijs in causa partibus iustitiam ministrare curaremus. Nos vero Julius Archiepiscopus iudex et commissarius antedictus attendentes requisitionem huiusmodi iustam esse, et rationi consonam, et volentes in causa et causis huiusmodi inter partes in dicta commissione contentis iuste, et legitime procedere, et partibus ipsis Domino dante iustitiam ministrare, ut tenemur, idcirco auctoritate Apostolica nobis commissa, et qua fungimur in hac parte vos omnes, et singulos supradictos, et vestrum quemlibet intitulatum, tenore presentium, et auctoritate Apostolica premissa qua fungimur requirimus, et monemus primo secundo tertio, et peremptorie coniunctim, et divisim vobis nihilominus et vestrum cuilibet in virtute sanctae obedientiae et sub excommunicationis poena, quam in vos, et vestrum quemlibet canonica monitione premissa, si ea quae vobis in hac in hac parte committimus, et mandamus neglexeritis, seu distuleritis contumaciter adimplere termino in his scriptis districte precipiendo mandantes

quatenus

1432, 11 febr. Paluzza. Il Prevosto X.re Pietro [illegible] la rinunzia della Cura[?] di S. Daniele (Paluzza)

In Xri Nomine. Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Quadringentesimo trigesimo secundo, Inditione V. die vero undecima mensis februarij. Actum in Villa Palucie in Stuba Domus Joannis Cos presentibus ibidem Venerab: D. Presbitero Baptista de Gasparinis de Ruola, Jacobo Rossito de Plagonia, Petro Juliani de Plano ditto Paluss, & Blasio Vena de Vino, ac[?] alio Nicolo Maria ambobus de monajo testibus fide dignis ad hoc specialiter habitis, vocatis, et rogatis &

& Ibique constitutus Venerabilis Dominus Presbiter Andreas de Carpentarijs moderanus Recto Baptismalis ecclesie S. Danielis, et annexarum Curae dicte Ecclesie nuncupate S. Danielis de Palucia certis rationabilibus causis, et maxime sue decrepite etatis, à qua impeditur, motus, cum non possit divina Officia celebrare curam animarum agere, et sacramenta ecclesiastica administrare, eandem resignavit cum omnibus juribus, et pertinentijs suis in manibus [illegible] Aquilejensis, et Prepositi sponte et libere, quam ad instantiam [illegible] resignatione, ut pro forma facta [illegible] eodem Dno Presbitero Andrea [illegible] fraus, dolus, simonia, seu quevis [illegible] juramento tactis Scriptu[ris] [illegible] omnia supra scripta [illegible]

[illegible] Cum per Venerabilem [illegible] ecclesiam curatam S. Danielis [illegible] Dni Hang[?] Bolint[?] Prepositi [illegible] ipsa ecclesia cum annexis [illegible] Conradinus de Castigliono [illegible] Moijs, et alij [illegible] ochiam ejusdem Parochialis [illegible] observata, ad eos devolut[a] [illegible] seu universitatem pac[?] [illegible] in Rectorem elegerunt, et [illegible] abilem D: Presbiterum Mattheum [illegible] et idoneum, ut sit comprobat[um] [illegible] dictam comparentem predict[is] Parochialis Ecclesie, et annexarum [illegible] instituit Parochialem Villepe [illegible] suis ipsi Venerabili Presbitero [illegible] in corporalem possessionem [illegible] ssionem induxit, et investivit: [illegible] Mattheo, quod illi, et successoribus [illegible] Ecclesie mandatis, et dicta [illegible]

quatenus infra trium dierum spatium post presentationem, seu notificationem presentium vobis, vel alteri vestrum factas, et postquam pro parte dilecti Dni Christofori procuratoris nomine premisso, sive dictorum suorum principalium super hoc vigore presentium fueritis requisiti, seu alter vestrum fuerit requisitus immediate sequentium ita tamen quod in his exequendis unus vestrum alterum non expectet, nec unus pro alio, sive per alium se excuset, quorum trium dierum unum pro primo, unum pro secundo, et reliquum tertium diem vobis universis, et singulis supradictis pro tertio et peremptorio termino ac monitione Canonica assignamus prefatum Dnm Andream de Tergetto[?] etc adversus principalem, omnesque alios, et singulos sua communiter, vel divisim interesse putantes, et in executionem presentium nominandos in eorum proprijs personis si ipsorum presentias comode habere poteritis aliosquin in hospitijs habitationum suarum, si ad ea tutius eandem vobis pateat accessus, et in Parochiali Ecclesia

sive

siue Parochialibus ecclesijs in qua, uel quibus degunt, uel morantur, sin autem in Cathedralibus ecclesijs alijsue locis publicis quibuscumque, ubi, quando, et quoties expedierit infra missarum, et aliarum diuinarum horarum canonicarum solemnia dum ibidem populi multitudo ad diuina audiendum conuenerit, aut aliter legitime fuerit congregata et nostra, imo uerius Apostolica auctoritate publice alta, et intelligibili uoce peremptorie citare curetis, ita tamen quod uerisimile sit citationem uestram huiusmodi ad ipsorum citandorum notitiam indubiam deuenire, quem etiam, et quos et eorum quemlibet tenore presentium sic citamus quatenus quintadecima die post citationem nostram huiusmodi per uos, uel per alterum uestrum, factam, immediate sequenti, si dies ipsa iuridica fuerit, alioquin prima die iuris extunc immediate sequenti hora tertiarum coram nobis Venetijs in edibus nostre residentiae in camera cubiculari nostra in hospitali S.ti Marci apud Campanile cui presumus, quem locum pro nunc pro idoneo ad causam huiusmodi expediendam deputauimus

pere

In Xri Nominė. Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Quadringentesimo trigesimo secundo, Indictione V. die vero undecima mensis Februarij. Actum in Villa Paluciė in Stuba Domus Joannis Cot, presentibus ibidem Venerab. D. Presbitero Baptista de Gasparinis de Ruola, Jacobo Rosito de Plagonia, Petro Juliani de Plano dicto Julus, & Blasio Nuna de Ukno, Osualdo Micos, et Nicolao Mora ambobus de Mortajo testibus fidedignis ad hoc specialiter habitis, vocatis, et rogatis &

15[illegible] 2, 11 feb. Paluzza: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] S. Daniele (Paluzza)

& Ibique constitutus Venerabilis Dominus Presbiter Andreas de Carpentarijs modernus Rector Baptismalis ecclesiæ S. Danielis, et annexarum Curæ dictæ Ecclesiæ nuncupatæ S. Danielis de Palucia certis rationabilibus causis, et maxime suæ decrepitæ ætatis, à qua impeditur, motus, cum non possit divina Officia celebrare, curam animarum agere, et sacramenta ecclesiastica administrare, eandem resignavit cum omnibus juribus, et pertinentijs suis in manibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nici Aquilegiensis, et prepositi

[illegible] sponte, et libere, quam ad instanti[am] [illegible] assignatione, ut pro forma facta [illegible] [illegible] eodem Dño Presbitero Andrea [illegible] fraus, dolus, simonia, seu quævis [illegible] [illegible] juramento tactis Scriptu[ris] [illegible] premissa omnia suprascripta

[illegible] [illegible] Cum pro Venerabilem [illegible] ad ecclesiam curatam S. Danielis [illegible] [illegible] Dñi Thome Bvolins Prepositi [illegible] [illegible] ipsa Ecclesia cum annexis [illegible] [illegible] [illegible], & Leonardus de Castiglions [illegible] [illegible] [illegible] mansi, et alij [illegible] [illegible] [illegible] Parochiam ejusdem Parochialis [illegible] [illegible] observata, ad eos devoluta [illegible] [illegible] seu universitatem pace [illegible] in Rectorem elegerunt, et [illegible] [illegible] abilem D. Presbiterum Matheum [illegible] et idoneum, ut sit comprobatus [illegible] [illegible] comparentibus predictis [illegible] Parochialis Ecclesiæ, et annexarum [illegible] [illegible], instituit Parochialem, Villanum [illegible] [illegible] [illegible] ipsi Venerabili Presbitero [illegible] [illegible] in corporalem possessionem [illegible] [illegible] induxit, et investivit; [illegible] [illegible] Matheo, quod illi, et suis [illegible] [illegible] Ecclesiæ mandatis, & dictæ [illegible]

trer se, et in eorum proprijs personis, vel per procuratorem, seu procuratores, et sindicos suos idoneos de causa, et causis huiusmodi sufficienter instructos, cum omnibus et singulis actis actitatis, litteris, scripturis, instrumentis publicis, processibus, privilegijs, alijsque iuribus, et monumentis occasione et causam huiusmodi contractantibus, et tangentibus comparent ad opponendum, et allegandum quicquid dicere, opponere, et allegare voluerit, sive voluerint tam contra personam nostram quam contra dictam nobis factam commissionem; et si contigerit nos in premissis Judicem esse; deinde ad respondendum in iure prefato Dño Christophoro dictis nominibus, sive dictis eorum principalibus de, et super contentis, et narratis in suprascripta nobis facta commissione responsuri: ac in causa, et causis huiusmodi ad omnes, et singulos actos, et terminos gradatim, et successive fieri iuridicos, et usque ad diffinitivam sententiam inclusive debitis, et consuetis terminis, et dilationibus, ut

moris

moris esse procedentibus visuri, et procedere visuri, alijsq dicturi, facturi, allegaturi, responsuri, et recepturi quod iustitia suadebit, et ordo dictauerit rationis, certificantes eosdem sic citatos, quod siue in dicto citationis termino, ut premissum est, comparere curauerint, et nihil quod de iure releuaret opposuerint, siue non, Nos nihilominus ad partis comparentis, et causam prosequi curantis instantiam, ad premissa omnia et singula, et alia, prout iustum fuerit procedemus Iustitia mediante, dictorum citatorum, uel procuratorum suorum contumacia, seu absentia in aliquo non obstante. Diem uero citat... et citationem nostram huiusmodi, atq formam, et quicquid in premissis feceritis nobis per uestras patentes litteras aut instrumentum publicum harum seriem, seu designationem in se continentes, siue continens remissis presentibus quamtocius potueritis, fidelitet intimare curetis, absolutionem uero omnium, et singulorum, qui

pre=

In X̃ti Nomine. Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Quadringentesimo trigesimo secundo, Indictione V. die vero undecima mensis Februarij. Actum in Villa Paluciæ in Nuba Domus Joannis Cot præsentibus ibidem Venerab: D. Presbitero Baptista de Sappaniis de Puola, Jacobo Rossito de Vlagonia, Petro Juliani de Plano ditto Palus, & Blasio Nunna de Ukno, Osualdo Micos, et Nicolao Negia ambobus de Mortajo testibus fide dignis ad hæc specialiter habitis, vocatis, et rogatis &

Ibique constitutus Venerabilis Dominus Presbiter Andreas de Carpentarijs modernus Rector Baptismalis Ecclesiæ S. Danielis, et annexarum Curæ dictæ Ecclesiæ nuncupatæ S. Danielis de Paluccis certis rationabilibus causis, et maxime suæ decrepitæ ætatis, à qua impeditur, motus, cum non possit divina Officia celebrare, curam animarum agere, et sacramenta ecclesiastica administrare, eandem resignavit cum omnibus juribus, et pertinentijs suis in manibus ... nici Aquilejensis, et Præpositi ... sponte, et libere, quam ad instantiam ... assignatione, et pro forma facta ... ab eodem Dño Presbitero Andrea ... fraus, dolus, simonia, seu quævis ... qualitas juramento tactis Scripturis ... præscripta omnia supra scripta ...

... rum & Cum per Venerabilem ... ad ecclesiam curatam S. Danielis ... ibus Ill. Dñi Thomæ Bodini Præpositi ... vacat ipsa Ecclesia cum annexis ... elis, & Cavadinus de Castigliono ... monijs, et alij ... parochiam ejusdem Parochialis ... liter observata, ad eos devoluta ... munia seu universitatem pacif... in Rectorem elegerunt, et ... abilem D. Presbiterum Mattheum ... et donavit, ut sit compro... Præpositura comparentibus prædictis ... Parochialis Ecclesiæ, et annexarum ... ia, instituit Parochiales, Villanos ... ibus ipsi Venerabili Presbitero ... Rectorem in corporalem possessionem ... itione induxit, et investivit; ... tero Mattheo, quod illi, et successoribus ... Ecclesiæ mandatis, et dictæ Ecc...

Margin: 1432, 11 febr. Paluzza. Il Prevosto di S. Pietro investe la ... maggioranza di ... curato di S. Daniele (Paluzza)

prefatam nostram excomunicationis sententiam incurrerint, siue incurrerit quoquomodo, nobis, uel superiori nostro tantummodo reseruamus. In quorum omnium et singulorum fidem, et testimonium premissorum, presentes fieri, et per Notarium infrascriptum eiusdem causæ scribam subscribi mandauimus, sigillique nostri iussimus et fecimus impressione muniri

Datum Venetijs in hospitali S.ti Marci, in ędibus nostræ residentiæ anno à natiuitate Dñi Millesimo quadrigentesimo nonagesimo octauo die uero decimo nono mensis Ianuarij Presentibus Dño Secundo Triuisano D. Francisci, et Francisco Alouisij de Cararia de Verona habitante ad S.tam Mariam Seruorum Venetiarum testibus rogatis.

Vlterius prefatus Dñs Presbiter Paulus Plebanus Plebis de Vertegnis die loco, et testibus ac Millesimo in supra scripta relatione contentis, retulit dedisse eidem Ven.li D. Presbytero Andreæ

Andreæ de Tergesto copiam suprastarum litterarum, et mandati manu mei notarij infrascripti exaratam.

Pasinus de Gracardis notarius m.to subscripsit

Et ego Joannes Franciscus filius q.m eg.i S. Danielis Hermacoræ notarij de Sulmetio pub. ex Imperiali auctte notarius suprastæ relationi cum prænominatis testib. præsens fui, eamq. rogatus scribere fideliter scripsi, litterasq. Sanctissimi in Christo Patris, et Dñi nostri Dñi Alexandri Papæ sexti, cum supplicatione, ac citatione seu monitione de uerbo ad uersum exemplaui.

Suprasta omnia ex consimili autentico in membranis descripto mihi ad exemplandum tradito per Admodum R.dos Dños Canonicos Collegiatæ Ecclesiæ S.ti Petri de Carnea fideliter de uerbo ad uerbum prout inueni, et intelligere potui eduxi, meq. in fidem subscripsi ego Joan. Baptista Jacottus Gimarus Cab. auctte Veneta publicus Notarius.

1472, 11 febr. Paluzza: ... S. Daniele ... (Paluzza)

In Xri Nomine. Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Quadringen:
tesimo trigesimo secundo, Indictione V. die vero undecima mensis Februarij.
Actum in Villa Palucie in Stuba Domus Joannis Cos presentibus ibidem Venerab:
D. Presbitero Baptista de Gasparinis de Ruola, Jacobo Rosito de Vlagonia, Petro Iuliani
de Plano ditto fabris, & Blasio [illegible] de Ukro, Osualdo Micos, & Nicolao Marina ambobus
de Mortaso testibus fidedignis ad haec specialiter habitis, vocatis, et rogatis &.

& Ibique constitutus Venerabilis Dominus Presbiter Andreas de Carpentarijs modernus Rector
Baptismalis ecclesie S. Danielis, et annexarum Curae dictae Ecclesiae nuncupatae S. Danielis de Palucia
certis rationabilibus causis, et maxime suae decrepitae aetatis, a qua impeditur, motus, cum
non possit divina Officia celebrare curam animarum agere, et sacramenta ecclesiastica
administrare, eandem resignavit cum omnibus juribus, et pertinentijs suis in manibus
... [illegible] ... Catholice Canonici Aquilejensis, et Proposit[i]
... sponte et libere, quam ad instanti[am]
... assignatione, ut pro forma facta
... ab eodem Dno Presbitero Andrea
... fraus, dolus, simonia, seu quevis
... [illegible] juramento tactis Scriptu:
... suscepta omnia suprascripta

... [illegible] & Cum per Venerabilem
... ad ecclesiam curatam S. Danielis
... [illegible] Dni [illegible] Presbit[eri]
... vacat ipsa Ecclesia cum annexis ...
... [Dani]elis, & Curadinus de Castiglions
... [illegible] Marsis, et alij
... [Paro]chiam ejusdem Parochialis
... [illegible] observata, ad eos devoluta
... [illegible] seu universitatem pa[ro]c[hiae]
... in Rectorem eligerunt, et
... [Vener]abilem D: Presbiterum Mathe[um]
... et honorem, ut sit comprobatus
... [Pro]positorum comparentium predictis
... Parochialis Ecclesie, et annexarum
... [illegible], instituit Parochialis, Villaque
... [illegible] ipsi Venerabili Presbitero
... [illegible] in corporalem possessionem
... [illegible] induxit, et investivit;
... [Presbi]tero Matheo, quod illi, et succes[soribus]
... ecclesie mandatis, et dict[is] [illegible]

3

Copia di Scrittura [illegible]
con Sententia da
[illegible]

Copia di
Breve Apost.º 1499
esprimente l'antico ius del Cap.º per la
elez.ne de Can.i con suplica al sommo
Pontefice Alessandro VI. per la Confirmaz.ne
opponendosi al Patriarca, che pretendeua l'
elez.ne medesima

1542, 11 febr. Paluzza. Il Pievano D. Pietro ... 4 maggio d... curato di S. Daniele (Paluzza)

In Xti Nomine. Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Quadringentesimo trigesimo secundo, Indictione V. die vero undecima mensis Februarij. Actum in Villa Palucie in Stuba Domus Joannis Cos, presentibus ibidem Venerab. D. Presbitero Baptista de Gasparinis de Ruola, Jacobo Rossiso de Flagonia, Petro Iuliani de Plano dicto Fabro, & Blasio Nuna de Ukno, Ostualdo Micos, et Nicolao Mena ambobus de Monajo testibus fidedignis ad haec specialiter habitis, vocatis, et rogatis &.

Ibique constitutus Venerabilis Dominus Presbiter Andreas de Carpentarijs modernus Rector Baptismalis Ecclesie s. Danielis, et annexarum Curae dicte Ecclesie nuncupate s. Danielis de Palucis certis rationabilibus causis, et maxime sue decrepite etatis, a qua impeditur, motus, cum non possit divina Officia celebrare, curam animarum agere, et sacramenta ecclesiastica administrare, eandem resignavit cum omnibus juribus, et pertinentijs suis in manibus ... nici Aquilejensis, et Prepositi ... sponte et libere, quam ad instantiam ... resignatione, ut pro forma facta ... ab eodem Dno Presbitero Andrea ... fraus, dolus, simonia, seu quevis ... dicto juramento tactis Scripturis ... predicta omnia suprascripta ...

... Cum per Venerabilem ... ad ecclesiam curatam s. Danielis ... ibus Ill. Dni Thome Buolini Prepositi ... vacat ipsa Ecclesia cum annexis, cum ... elis, & Curadinus de Castigliono ... ns Mansij, et alij ... rochiam ejusdem Parochialis ... liter observata, ad eos devoluta ... unia, seu universitatem pace ... in Rectorem elegerunt, et ... abilem D. Presbiterum Mattheum ... et idoneum, ut sit comprobatum ... ositione comparentium predictis ... Parochialis Ecclesie, et annexarum ... ia, instituit Parochialem Villaque ... suis ipsi Venerabili Presbitero ... tuatur in corporalem possessionem ... sione induxit, et investivit: ... vero Mattheo, quod ille, et succes... ecclesie mandatis, et dicte Ecc...

1472, 11 Feb. Paluzza. Il Preposito N.? Pietro ... la rinunzia di ... curato di S. Daniele (Paluzza)

In Xti Nomine. Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Quadringentesimo Septuagesimo secundo, Indictione V. die vero undecima mensis Februarij. Actum in Villa Palucie in Stuba Domus Joannis Cos presentibus ibidem Venerabili D. Presbitero Baptista de Gasparinis de Ruola, Jacobo Rossito de Plagonia, Petro Juliani de Plano dicto Paluc, & Blasio Durna de Utro, Osualdo Micos, et Nicolao Mona ambobus de Mocajo testibus fidedignis ad hoc specialiter habitis, vocatis et rogatis &.

§ Ibique constitutus Venerabilis Dominus Presbiter Andreas de Carpentarijs modernus Rector Baptismalis Ecclesie S. Danielis, et annexarum Curie dicte Ecclesie nuncupate S. Danielis de Palucia certis rationabilibus causis, et maxime sue decrepite etatis, a qua impeditur, motus, cum non possit divina Officia celebrare, curam animarum agere, et sacramenta ecclesiastica administrare, eandem resignavit cum omnibus juribus, et pertinentijs suis in manibus ... Canonici Aquilejensis, et Prepositi

... sponte et libere, quam ad instantiam ... resignatione, ut preforma facta ... eodem Dno Presbitero Andrea ... fraus, dolus, simonia, seu quevis ... juramento tactis Scripturis ... omnia supradicta

... Cum per Venerabilem ... ecclesiam curate S. Danielis ... D. Dni Thome Bodini Prepositi ... vacat ipsa Ecclesia cum annexis ... Danielis, & Covadinus de Castiglions ... Leonardus Morjs, et alij ... ochiam ejusdem Parochialis ... iter observata, ad eos devoluta ... nia seu universitatem pacem ... in Rectorem elegerunt, et ... abilem D. Presbiterum Mattheum ... et idoneum, ut sit comprobatus ... Preposito comparentibus predictis ... Parochialis Ecclesie, et annexarum ... ia, instituit Parochialem Villaque ... suis ipsi Venerabili Presbitero ... curatus in corporalem possessionem ... sionem induxit, et investivit: ... ero Mattheo, quod ille, et succes... Ecclesie mandatis, & dicte Ec...

1442, 11 Feb. Paluzza: il Prevosto di S. Pietro concede la cura d'anime di S. Daniele (Paluzza)

In Xti Nominè. Amen. Anno Nativitatis ejusdem Millesimo Quadringentesimo trigesimo secundo, Indictione V. die vero undecima mensis Februarij. Actum in Villa Palucie in Stuba Domus Joannis Cot, presentibus ibidem Venerab: D. Presbitero Baptista de Gasparinis de Ruola, Jacobo Rotisto de Plagonia, Petro Juliani de Plano ditto Palus, & Blasio Vuna de Ukro, Osualdo Micos, et Nicolao Mona ambobus de Montajo testibus fidedignis ad hoc specialiter habitis, vocatis, et rogatis &

§ Ibique constitutus venerabilis Dominus Presbiter Andreas de Carpentariis modernus Rector Baptismalis ecclesie S. Danielis, et annexarum Curie dicte ecclesie nuncupate S. Danielis de Palucia certis rationabilibus causis, et maxime sue decrepite etatis, à qua impeditur, motus, cum non possit divina Officia celebrare, curam animarum agere, et sacramenta ecclesiastica administrare, eandem resignavit cum omnibus juribus, et pertinentiis suis in manibus Ordinarii Reverendi Dni Thome de Boslinis Canonici Aquilejensis, et Prepositi Benemeriti Collegiate ecclesie S. Petri in Montibus Carnee, sponte, et libere, quam ad instantiam prefati D. Presbiteri Andree, idem Rdus Dnus Prepositus Resignationem, ut pro forma factam admisit, recepit, et probavit per eundem Dnum Prepositum ab eodem Dno Presbitero Andrea juramento, quod Resignationem hujusmodi non causavit fraus, dolus, simonia, seu quevis alia illicita pactio & per sacrosancta Dei Evangelia corporaliter juramento tactis Scripturis ibidem juravit. Quam quidem Resignationem, et predicta omnia supra scripta rogatus ego Notarius infrascriptus scripsi &

Suprascripto millesimo ~~anno~~ die, Domo ut supra, coram ut supra & Cum per Venerabilem Dominum Presbiterum Andream de Carpentariis de Palucia ad ecclesiam curatam S. Danielis Baptismalem, et annexarum . . . resignatum fuerit in manibus R. Dni Thome Boslinis Prepositi Collegiate ecclesie S. Petri benemeriti, uti Ordinarii, . . . vacat ipsa ecclesia cum annexis, cum . . . Nicolaus delle tamquam Camerarius dicte ecclesie S. Danielis, & Corradinus de Castiglione, Florianus Fèri, Dominicus Jamar, Leonardus de Naunina . . . us Monsis, et alii representantes communitatem communium Villarum, Parochiam ejusdem Parochialis ecclesie de jure, et consuetudine antiquitus inviolabiliter observata, ad eos devolutum jus eligendi, et presentandi ad eos, et ad eorum Communia seu universitatem pacifico jure spectavit, et pertinuit ecclesie vacantis in Rectorem elegerunt, et presentaverunt prefato Dno Preposito venerabilem D: Presbiterum Mattheum qm Joannis Sodero de Ruola tamquam sufficientem, et idoneum, ut sit comprobatus per antedictum Dominum Prepositum. Suplicationibus predictorum comparentium predictis Communibus ordinavit in Rectorem, et Curatum dicte Parochialis ecclesie, et annexarum per dicta Resignatione vacantium, auctoritate sua ordinaria, instituit Parochialem Villarum ecclesie Parochialis, et annexas cum omnibus juribus, et pertinentiis suis ipsi Venerabili Presbitero contulit, et assignavit ~~et~~ judicavit ~~[illegible]~~ quod eum eo constituto in corporalem possessionem per annuli sui in digito, et Biret in capite traditionem induxit, et investivit; Receptoque per eundem Dnum Prepositum ab eodem Presbitero Mattheo, quod illi, et successoribus suis Prepositis obbedientiam, et fidelitatem, ac S. Matris ecclesie mandatis, et dicti ecclesie

S. [illegible]

S. Danielis, et annexarum secundum consuetudinem, et ordinationes legitimas . . . . . . faciatur
divinis, juraque, et libertates ecclesiæ prædictæ, et annexarum manutenebit, et defendat pro posse,
monumenta ~~[illegible]~~ quæ ad dictam ecclesiam, et annexas spectabunt, et pertinebunt non alienabit, seu dispensabit,
sed alienata, et distracta ad jus, et ~~pro~~ proprietatem dictarum reducat, et reduci procurabit pro scire,
et posse./ et sic procedendo a loco præmemorato accesserunt ad dictam Parochialem
ecclesiam S. Danielis, cujus idem Rdus Dnus Præpositus dans claves in manibus ejusdem Præsbi=
teri Mathæi in nomine sanctæ Trinitatis aperiendo valvas dictæ ecclesiæ, illum induxit in ipsam,
et ante Altare majus, in manibus suis porrigens mantilia ejusdem, dixit: et tu Parochialis
esto huius ecclesiæ, et annexarum, bonus, fidelis, et legitimus ~~[illegible]~~ rector, et Pastor, omnibus . .
mariæ, Sancto Danieli, et omnibus sanctis, et nos ab omnibus malis . . . . . cum sancta benedict.
Patris, Filij, et spiritus .. Amen, Laus Deo.

Et ego Leonardus filius q.m prov: viri D. Nicolai Salè
de Tumeto Publicus Imperiali Auct.e Notarius
supradictis omnibus, et singulis præsens fui, et tamquam
rogatus scribere fideliter scripsi, et publicavi &

Ex consimili autentico fideliter educere curavit [illegible]
[illegible] produtti [illegible] Auct.e [illegible]
[illegible] Not.s [illegible] die [illegible] 1771.

Dal 1418 al 1436 fu Preposito di S. Pietro Antonio C.te Altan di S. Vito, poi Vescovo d'Urbino.

Nel 1432 correva l'Indizione X, non la V segnata nell'atto presente.

Col 1532 correva l'Indizione Quinta.

Dal 1531 al 1539 sappiamo che fu Preposito di S. Pietro un Tomaso Bartolini.

In una Stampa delli Comuni di Paluzza, Englaro ecc. si ha :- 1532. 11 Gennaro (?). Elezione simile (di Parroco di Paluzza) nel Rev. D. Mattio Sodetti di Triola ==.

Tralasciando altri indizii, credo sufficienti i sopradescritti per doversi ritenere il presente atto dell'anno 1532, e non del 1432.

Ressignatio Beneficij
Pallavij R. D. Andreæ
de Carpentarijs facta
in manibus R. Prepositi
S. Petri tamquam Ordinarij,

et Institutio R.di D. Mathej
Sodelo de Paola ejus succes-
soris facta per eundem
D.num Prepositum de Brolio
ut intus

1482. 11. Februarij

1539, 25 maggio. S. Pietro. Elezione del Vicepreposito 17.
Di S. Pietro fatta dai Soprastanti alla Collegiata
a nome di tutto il Canale di S. Pietro

In Christi nomine Amen. Anno à Nativitate eiusdem Dni millmo Quingentesimo trigesimo nono, Ind. 12a die vero vigesimo quinto mensis Maij. Actum super monte Sancti Petri de Carnea, in Ecclesia fraternitatis Beatę mariae dicti Loci quem Locum infrascripti Suprastantes pro idoneo elegerunt ad hęc peragenda presentibus Ven. Domino presbitero Andrea Faucio de Sezia, Joanne q. Mathei Viscoi de Chiadunea, Jacobo q. Collom. de Fiellis, et Dominico q. Odorici Cau monaco Collegiatę Ecclię predicti Loci, et montis Sti Petri testibus ad hęc habitis vocatis et rogatis. Ibique Convocato consilio deputatorum et suprastantium predictę Collegiatę Ecclesię Sti Petri de Carnea nomine totius Canalis et quarterij sub dicto nomine Sti Petri, et presidentium fabricę eiusdem Ecclię causa eligendi novum Viceprepositum et eum presentandi Rdo Domino Novo Preposito eiusdem Ecclię: etiam quod diebus elapsis eundem elegerint et presentaverint Rdo Dno Vicario Patriarchali Aquilsis tanquam ordinario: qui ipsam presentationem admisit, donec adesset novus Dnus Prepositus vel eius procurator legitimus etc. In quo quidem consilio semper cum iuramento sunt duodecim deputati, et in presenti intervenerunt infrascripti vz q. Oswaldus michilutti de Hovarijs Camerarius eiusdem Ecclie mr Paulus Gombosij, Pelegrinus q. Vassi de Formeaso, Vargentus de Vargentis Pasculus Romani de Sezia, mr Petrus Blarzani de Avra, Nicolaus Domi-minici de Chiabia, q. Nicolaus Planesij, Christius Pesiz, Augustinus de Sasano de villa Plani: Simon de Mellario, Bernardinus Quaglia de Priola, et Leonardus de Cента de Rivo tanquam suprastantes, consiliarij, et Gubernatores, ac intervenientes nomine totius quarterij et Canalis Sti Petri sub dicta Prepositura et facto eorum scrutinio, et positis omnium votis de uno in unum per omnes unanimes et conformes fuit electus Ven. Dnus presbiter Daniel de Bellarijs de Cordovato in Viceprepositum dictę Collegiatę Ecclię et in Curatum per unum annum proxime futurum et non ultra, Vigore et in exequutione Sententię alias latę inter Rdm Dnum Prepositum ex una et Communia et homines prefati quarterij et Canalis ex altera per olim bonę memorię Rx. Dnum Andream Episcopum Parentinum et tunc pro Sanctissmo in Xpo Patre et Dno D. Papa Paulo Secundo in Patriarcatu Aquileiensi Gubernatorem et Vicarium generalem de anno 1469 die 20 Julij manu D. Nicolai Canuttij de Civitate Austrię not. publici et Cancellarij dicti Dni Gubernatoris etc., et in exequutione talis electionis, omnes predicti ex eisdemmet elegerunt suprascriptos q. Nicolaum de Planesijs

de Plano et Simonem de Mellario de Priola ibidem presentes et hoc onus su=
scipientes in Sindicos speciales et generales dicti Canalis et quarterij ad presen=
tandum dictum Dnum presbiterum Danielem in Vicepositum prefatis Collte Ecclie Rdo
Dno Preposito eiusdem Ecclie, siue eius legitimo procuratori ad hoc constituto cum
salario solito ducatorum uiginti quinque iuxta tenorem pfate sententie inter partes
latae etc et ab ipso Dno Preposito obtinendum confirmationem super tali electione
iuxta solitum in forma. Et ulterius casu quo pmittorum occasione opus esset
seu pro defensione uel recuperatione affictuum et bonorum fabricae ipsius
Collte Ecclie Sti Petri suprascti omnes Consiliarij, et suprastantes unanimes
et concordes omni meliori modo, uia, iure, causa, et forma quibus ma=
gis ac melius sciuerunt et potuerunt, fecerunt, constituerunt, crea=
uerunt, et solemniter ordinauerunt eorum et dicti totius Canalis
actores, factores procuratores et nuncios ac Sindicos generales et
speciales ita tamen quod specialitas generalitati non deroget nec
e contra, In omnibus eorum causis et litibus quas habent seu habitu=
ri sunt cum quibuscumque personis cuiuscumque status, gradus et conditio=
nis suprascriptos Nicolaum de Planesijs et Simonem de Mellario ibidem
pntes et acceptantes ad ipsorum constituentium nomine, et pro eis et toto
Quarterio comparendum coram quocumque iudice et iuditio tam ordina=
rio quam non, et tam delegato, quam delegando etiam auctoritate Apposto=
lica, et tam ecclesiastico quam seculari agendum defendendum petendum
excipiendum litem seu lites contestandum et contestari uidendum, testes
scripturas et quecumque alia iura producendum, et deductis per partem ad=
uersam opponendum, ponendum et articulandum de calumnia uitanda
et ueritate dicenda, et quodcumque aliud licitum et honestum iuramentum
in animas ipsorum constituentium prestandum, in causa et causis conclu=
dendum, et concludi petendum, sententiam seu sententias tam interlocuto=
rias quam diffinitiuas audiendum, et fieri petendum, ab ea uel ab eis ap=
pellandum, appellationes prosequendum. Item ad obseruandum omnes et sin=
gulos terminos substantiales, et incidentales secundum morem et stilum
Romanae Curiae usque ad sententiam diffinitiuam inclusiue. Item ad substi=
tuendum unum seu plures procuratores et Sindicos loco sui cum simili

uel limitata potestate, eumq; uel eos reuocandum et generaliter ad omnia alia et singula faciendum, agendum, exercendum et procurandum, quæ in præmissis et circa ea necessaria fuerint et opportuna etiam si talia forent quæ man=datum exigerent magis speciale quam præsentibus sit expressum, et quæ ipsimet Dñi Constituentes facerent et facere possent si personaliter interessent. Promittentes præfati Constituentes mihi not.º infrascripto tanquam publicæ personæ stipulanti et recipienti nomine omnium quorum interest intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum se habituros ratum gratum et firmum quicquid per ipsos Sindicos constitutos simul et separatim et substituendos ab eis actum dictum, ~~et~~ factum, et procuratum fuerit, Releuantes etiam ex nunc et releuare uolentes dictos eorum Sindicos constitutos et substituendos ab eis ab omni onere satisdandi de iudicio sisti et iudicatum soluendi sub expressa obligatione et hypotheca omnium et singulorum suorum et dicti quarterij bonorum mobilium et immobilium præsentium et futurorum, Super quibus sibi à me not.º infrascripto unum uel plura publicum ~~et~~ publica scribi et fieri pe=tierunt instrumentum et instrumenta. Acta fuerunt hæc anno die loco ~~et~~ testibus et Indictione quibus supra /

{Locus Signi not.} Et ego Presbiter Joannes q. Sp.lis D. Viti & Leonardi de Planetijs ciuis Sulmonis publicus Imperiali auctoritate Not.s quoniam suprascriptis omnibus et singulis una cum prenominatis testibus præsens fui, eaq. sic fieri uidi et audiui, eaq. rogatus scribere fideliter scripsi, et exinde hoc presens publicum instrumentum scripsi subscripsi et publicaui: signoq; et nomine meis appositis consuetis roboraui, In fidem etc.

Electio in V. Preposi-
tus facta anno 1539
et sindicis plures
parti infra scripti
Danielis de Beccarijs da
Cordovato
25 maij

1557, 27 agosto. Tolmezzo. Il Capitolo di S. Pietro concede un sedime in Paluzza al Nob. Daniele Agrino. — 67

M.D.L.XI. Ind^e IV. die autem Jovis 27. Augusti, Tulmetij in ecclesia Divi Antonij, praesentibus D. Bapta Cischiutta de Julio, Paganeae habitante, et D. Antonio Janisi de Tulmetio, Testibus ad haec habitis, et vocatis, et rogatis.

Vbi congregato Capitulo S. Petri de Carnea, in quo interfuerunt Rdi Presbyteri Joannes Antonius de Plumianis Plebanus Tulmetij, et Archidiaconus Carneae, Victor Janisius, Fabricius Decianus Plebanus Invilini, Leonardus Planesius, et Andreas Specianus Curatus in Villa de Plano Canonici dicti Rdi Capituli; Qui audita Instantia Nob: Dni Danielis q.m Dni Petri (de Alquinis) ex Consortibus Paganeae, exponentis alias emisse quaedam jura, ac actiones, seu melioramenta à quodam Andrea Mislano q.m Lazari de Paganea, quae idem Andreas habebat, in et super quodam sedimine, sito in Paganea in Quarterio vocato [illegible], juxta stratas publicas à solis ortu, juxta Cortivum Jacobi q.m Danielis Zanini, et [illegible] à meridie, ab occasu juxta quandam particulam Bajardi Dni Nicolaj de Corbellis Civis Utini, et a montibus juxta Bojardum q.m Leonardi Nuso, vel juxta alios etc. quod quidem sedimen ipse Mislana cognoscebat a praedicto Rdo Capitulo, cum onere solvendi ipsi Rdo Cap.lo Starium unum frumenti, cum pacto, et expressa conditione inter ipsos contrahentes apposita, quod praedictus Dnus Daniel ipsum sedimen recognoscere deberet à praedicto Rdo Capitulo prout de praedictis apparet Instrumento manu Dni Jacobi q.m D. Joannis Mariae de Laurentijs pub: Not: Paganeae 22. Augusti 1561 et cum instantia propterea sibi concedi dictum sedimen stante renuntia praedicti Mislanae primi Coloni cum onere solvendi dictum Starium frumenti, et modis, et conditionibus, quibus antedictus Mislana tenebat, et recognovit ab ipso Rdo Capitulo. Praefati Rdi Dni Canonici audito ipso publico Inst.to et habita informatione de probitate ipsius Nob. Dni Danielis, ipsum sedimen concesserunt, et assignaverunt ipsi Dno Danieli praesenti, et stipulanti modis, forma, et cum oneribus, quibus ipse Andreas Mislana tenebat, et ad habendum, tenendum, meliorandum, et non deteriorandum cum omnibus etc. Quam quidem concessionem cum omnibus in praesenti Instro contentis praedicti omnes Rdi Canonici promiserunt habere ratam, gratam et firmam, et non contravenire sub obligatione bonorum suorum omnium praesentium et futurorum.

P. P.

Ex quodam Protocollo existente in Arch: Nob: Dni Fabritij de Camutijs signato ab extra signo apposito, pag: 31, et 32. de verbo, ad verbum prout jacet exemplavit P. Ant. Mauritius Canonicus Tolmetij anno Dni 1776. die 25. Augusti.

[illegible] giardini segno.

Confirmatio seu Investitura
facta per Rdum Capitulum
S. Petri de Carrara de
quodam sedimine in
[illegible] Nobilis Dom.
Danielis ex Consortibus
Zagarez. nota Asquini
1561. 27. Augusti

Ex: / 1776, 3 sett. … Indulg. … concessa da Pio VI alla Collegiata di S. Pietro in Cargna.

1312.

PIVS PP. VI

Ad perpetuam rei memoriam. Ad augendam fidelium religionem, et animarum salutem coelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti; omnibus, et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus, et confessis, ac sacra Communione refectis qui ecclesiam collegiatam S. Petri in Cargna … Dioec., in S. Petri Apostoli, ac ejusdem S. Petri ad vincula nec non Cathedrae S. Petri festis diebus a primis vesperis usque ad occasum solis dierum hujusmodi singulis annis devote visitaverint, et ibidem pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die praefatorum id egerint Plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam, et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Quo autem iidem Christifideles coelestium munerum hujusmodi facilius valeant esse participes, venerabili fratri … moderno, et pro tempore existenti Archiepiscopo aliquos Presbyteros saeculares, vel cujusvis ordinis regulares ad excipiendas Christifidelium sacramentales Confessiones alias approbatos deputandi, qui eosdem Christifideles ad dictam ecclesiam advenientes in diebus hujusmodi, eorum confessionibus diligenter auditis ab omnibus, et quibuscumque excessibus, et criminibus, ac casibus Sedi Apostolicae reservatis (haeresis, simoniae, duelli, violationis clausurae monialium, et recursus ad Judices Laicos contra formam Sacrorum Canonum exceptis) nec non excommunicationis, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis impositis cuilibet arbitrio suo poenitentia salutari in foro conscientiae tantum absolvere valeant facultatem, et auctoritatem tenore praesentium concedimus, et impertimur. Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus, Provincialibusque et Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus et ordinationibus caeterisque contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Datum Romae apud S. Mariam majorem sub annulo Piscatoris die iij Julii 1776 Pontificatus nostri anno secundo.

I. Card. de Comitibus

Si implora per commutare di voti semplici

1776. 10 Xbre in Colleg.

Visto, e licenziato per l'esame.

Esclude le riserve per ricorso a Giudici Laici.

Bernardo Gifalboni Legno.

La buona fede e semplicità [illegible]

Breve Apostolico
in favore della V.
Colleg.ta di S. Pietro
di S. S.ta Papa Pio VI

Capitolo di S. Pietro in Cargna
e
Chiesa Curata di Paluzza
1655—1768.

131

Per informatione da [illegible] ecc.^mo [illegible]

La buona fede e semplicità del R.^do capitolo di San Pietro [illegible] fatt[illegible] [illegible] [illegible] il comun di Piano et loro [illegible] di non trovar mai opositione alcuna da esso [illegible] favorito, come appo [illegible] è stato, e però non curato di tener sempre pronte in mano le patenti e Bolle dell [illegible] necante alla detta capella e Chiesa di S. Steffano [illegible] in ogni caso [illegible] ius essendo esser restata sempre del Capitolo, il che stante et chiaramente [illegible] constando [illegible] Bolla nel 1464 xiij [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rato mai dal Comune, ne sciente, ne insciente operando, ne per errore, ne per malitia nella [illegible] tatione di curati canonici annessi per lonalezza di tempo et obliuione di memoria in [illegible] che, alcuna volta per errore fosse stato presentato il curato per l'elettione alla cura d'anima dal comune, non per questo resta, che non sia eletto dal Capitolo, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] malitia ignoranza, od inavertenza eletto dal comune [illegible] per questo esser pregiudicato al capitolo sempre in [illegible] [illegible] la diversità de canonicati stati per la Cargna, et diritto [illegible] [illegible] delli antichi ius e privilegi, et in tanti secoli, passati [illegible]

Si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nel 1535 [illegible] che si legono succinti al [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'anno 1540 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il Speciarijs alcun anno [illegible] impotente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d.^o Speciarijs. Poi [illegible] [illegible] dal Capitolo, mediante il [illegible] [illegible] et restituito del tempo corso come [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nel 1545 26 maggio, fu eletto in [illegible] [illegible] Giuliano Giuliani, del presente [illegible] dal R.^do Capitolo, semplicemente [illegible] all'esame per la cura [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per errore del comune li 20 Zugno, al [illegible] fu subito [illegible] del Capitolo nel suo tempo del mese li 23 Giugno [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] essequito, il proprio ius in [illegible] presenti li huomini del comune [illegible] [illegible] [illegible] al capitolo, et non contradicendo in nessun conto; et esso capitolo [illegible] e solenemente fatte sue patenti in forma [illegible] il [illegible], della [illegible] [illegible] [illegible] et investitura come appare, et indi dato il possesso [illegible] et [illegible] et così sempre stimato et tenuto dal Comune e dal capitolo [illegible] [illegible] [illegible] finalmente, mancando di vita il sud.^to pre Giuliano Giuliani et in segno di [illegible] fu fatto l'inventario della chiesa come capella del Capitolo [illegible] 28 Agosto, [illegible] [illegible] dal capitolo [illegible] [illegible] [illegible]

del [illegible] ... [illegible] dal defonto et insinuato con un procuratore Ca-
nonico a Udine per l'esame alla Curia et spedito con felicità a favore
dicendo nelle patenti esser espresso che dal Capitolo era eletto et presentato come
senza ... la ... Il maligno spirito suscitò un tale seditioso a nome del Commune
ad intorbidar la pace e concordia di centinara di anni sempre con buona
corrispondenza conservata tra il Capitolo di S. Pietro et il Comun di ..., con voler
impedir la ... delle ragioni Capitolari pretendendo che fosse diritto sopra
la apposta controversia, à chi s'aspetti realmente la elettione il Capitolo overo
al Comune. In chiarezza et dilucidatione dell'stato, ... ogni oppositione
[illegible] Comunale et insussistente si presenta dal Capitolo la precitata Bolla
1464 dell'annessione del canonicato alla Capella di S. Steffano le parole di quali
sono chiare dilucide et inespugnabili, che il ius dell'elettione sempre sia et s'aspetti
al Capitolo, et sono queste. "Quo quidem Capellano ipsius Ecclesiae S.ti Stephani
prefate cedente vel decedente, tunc provisio electio et confirmatio dictae Capellae
S.ti Steffani ac canonicatus eidem annexi et incorporati semper spectare et
pertinere dignoscatur predicto Ven.do Capitulo Ecclesiae Sancti Petri"
et appar in confirmar. ... [illegible]
Et non ostante qualche interruttione ignorantia sive inserentia per
errori od altro in nulla pregiudica al Capitolo, ... ben chiaro
In simili casi di nulla prescritti. Si osserva che alcune Preti favoriti
nelli Privileggi loro del ius eligendi alli Comuni ... spatio di molti
anni privati, venuti in chiaro del fatto sono stati restituiti ...
... ne i loro possessi et antiche ragioni e privilegi
senza minima oppositioni di prescrittioni, onde qui nel nostro fatto tanto maggiormente
riverentemente si fa istanza ... et ... Mons.r Patriarca ...
Eminentissimo Cardinale giudice competente, che con la somma sua prudenza decreti
confirmare le ragioni del Capitolo in ordine alla precitata Bolla 1464 ...
fondamentale et inespugnabili ... per ... le ...
computata ogni oppositione di prescrittione, overo osservatione ...
... al Capitolo; s'attendi, che deceptis et decipientibus iura
subveniunt, et il subito apposto rimedio nella elettione 1645
resta nel suo stato et esser il Capitolo del ius eligendi, presente
il Comune et non contradicenti anzi applaudenti e ...
... confermando l'essercitatio publica e solenni fatto
... al Capitolo, et così sempre intesa sin hora ugualmente dalle
parti. Come in confirmar si può da ... Cardinali et
Canonici confirmare con punti legali quanto fia bisogno
Si vede ... [illegible]
[illegible]

Addendosi finalmente che pretendendo il Comune di Piano in questi modi et mali trattamenti di separar il Canonicato alla Capella vol ridurre render nulla la Bolla dell'annessione con l'oppositione al ius eligendi del Capitolo. Restar deve il canonicato in ius del Capitolo come fuora et alora ... Et saluo iuri al med.mo Capitolo ... et protestanti sopra le punti di pretesa dal Comune come a suo loco e tempo sarà ...

In conclusione et summario del fatto, da esser dal presente foglio compendiato da ecc.mo rispetto con brevità et con punti legali comprobati. Vi sono dui punti da reflettere, Primo che non si da ne concedes ver una prescritione alle ragioni del ius eligendi del Capitolo pur

1 stato e praticato sin dal suo principio, et confirmato per patto espresso nella Bolla dell'annessione del Canonicato alla Capella di San Steffano di Piano nel 1464

2 Secondo che il Capitolo è sempre stato in possesso del ius eligendi nel quasi non ostante qualunque obiezione vana et impertinente, cabali, maligne[illegible], perfidie et usurpar, pur rebuttato ... Et quindi formarne una bella supplica d'informatione delle vere ragioni Capitolari ali Ill.mi et R.mi ... Patriarca Em.mi

++ Cardinali come detto di sopra, per la ... et ...

3 Delle ragioni capitolari, iuxta precitatam Bullam et ... Anzi tiene per certissimo ... Nel punto si dubita che se il vostro procuratore havesse fatto veder la sud. Bolla al R.mo Mons. Vicario haverebbe inclinato alla pretensione del Capitolo fatta, precedenti elezioni ... et documenti di procura, et ... salvo iuri al Comune, compartito certo tali Sine procura, ma di capriccio, come mal affetto per meter in litigio il Capitolo et in dispetto uniti il fauente et seduttore del Comune di concerto ... con male arti, et pessimi fini.

Notando che ... il Comune come grande ... con la Capella ben fornita di entrate et dotata ... del Capitolo et ... più ampi ... voler con litigi e ... al povero Capitolo ... il ius eligendi ... particolar ... Concetto

Notandum che se dall'[illegible] fusse stata presentata la Bolla
[illegible] et [illegible] del [illegible] alla Capella di S. Steffano 1754
come [illegible] all'Ill.mo et R.mo mons. Vicario Patthale, non sare [illegible]
sotto il capo, Salvo iure decidendi etc.
ma subito vista la ragione del Capitolo, sarebbe terminata la
controversia, et detto clero è presentato dal Capitolo, onde si
terminarà con la visione della Bolla senza contesa ~~[illegible]~~

Se bene [illegible] dui giorni al Capitolo di far veder la Bolla

1. Consultar dall'Ill.mo mons. Vicario come da fare il Capitolo per levar
ogni controversia, et restituir in pristino la ragione capitolari;

2. Rimmettendoli il Commune dalla oppositioni come promesso, poi non
aquistato, [illegible] intendendo pregiudicar il Capitolo con cabale

3. overo che sia deciso et terminato dall'Em.mo Cardinale Ill.mo

4. [illegible] di concordia come [illegible] ~~[illegible]~~
per haver da fare con maligni e capriciosi.

Non dovendo terminarsi cose nè contingenti, nè in presenti stato essiste-
ti come de [illegible] al Commun, che venendo il caso, all'hora
si doveria [illegible], che [illegible] mai [illegible] come si [illegible]

[illegible] il caso di 200 anni circa [illegible] concede pregiudicio [illegible]

che non si [illegible] causa non apparente, et contesa
[illegible] de futuri contingenti che mai succederà
[illegible] il caso, come v.g. che non fusse grato
[illegible] apportar le ragioni e cause, et farle
decider [illegible] nel presente caso, lontano d'ogni oppositione
[illegible] e Can.ci da esser posta in [illegible]

Scritto foglio d'informatione

Nume. 84.

84.

Marcus Gradonico Divina Miseratione Patriarcha Aquileja etc.

Dilecto Nobis in Christo R.do Dominico Moro Sacerdoti Aquilejen. Diecesis salutem in Domino. Vitæ ac morum honestas aliaque laudabilia tuæ probitatis et virtutum merita super quibus apud Nos fide dignis comendaris testimonijs Nos excitant et inducunt ut Tibi reddamur ad gratiam liberales. Vacante siquidem in presentiarum Ecclesia Parrochiali sive Cuptalæ S.ti Danielis de Palutia Aquilejæ Diecesis predictæ per obitum ultimi illius Rectoris, et Possessoris cujus jus Patronatus seu presentandi dum pro tempore vacat, ad Comunia et Universitates villarum Palutiæ, supradictæ, Englari, Nanninæ, Castioni, Rivis, Clevulis et Timavi instituendi vero et confirmandi ad Nos Successoresque Nostros pleno jure spectare dignoscitur, et pertinere.

Omissis

Dat. Utini die x Mensis Augusti 1656.
Pontif. S.mi D.ni N.ri Alexandri Div.a Provid.e Papæ VII. Anno primo.

Notandum ...

Dionisius Delphinus Dei, et Apticę Sedis Gratia Patriarcha Aquilejen.

Dilecto Nobis in Christo Rdo. Do. Jacobo Moro Sacerdoti Nostrę Aquilejen. Diocesis salutem in Domino. Vitę ac morum hones tas aliaque laudabilia tuę probitatis, et virtutum merita super quibus apud Nos fide digno commendaris testimonio Nos in ducunt ut tibi reddamur ad gratiam libera les. Vacante siquidem Parrochiali Ecclesia Sti. Danielis de Palutia hujusmodi Diocesis per obitum Adm. Rdi. Dominici Moro ultimi et imediati illius Rectoris, et Possessoris qui nuper diem clausit extremum, cuius Patrona tus nominandi, et presentandi ad Comunia et universitates villarum Palutię, Naunię, Castioni, Rivi, Liquiceli, Cleulis, et Timavi instituendi vero et confirmandi ad Nos et successores Nostros pleno jure spectare dignos citur, et pertinere etc.

Ommissis

Datum Utini in Palatio Patriarchali die 31. Mensis octobris 1699. Pontif. autem SSmi. in Christo Patris et D:N:D: Innocentij Divo. Provid. P.P. XII Anno Nono.

Nat[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(Copia)   Dyni cif.: 44

Dionisius etc. Dilecto Nobis in Christo R.D. Simoni Thimeu de Carnea Sacerdoti Nostre Aquilejen. Diecesis salutem in Dno. Vitæ ac morum honestas, aliaque laudabilia tuæ probitatis et virtutum merita super quibus apud Nos fide digno comendaris testimonio Nos inducunt ut tibi reddamur ad gratias liberales. Vacante siquidem Parochiali Ecclesia S.ti Danielis de Paluzza Nostre Aquilejen. Diecesis per obitum R.D. Jacobi Moro ultimi et imediati illius Rectoris et possessoris cujus jus præsentandi dum pro tempore vacat Universitati, et Hominibus Villarum Paluzze, et Englari, Rivi, Taurie, Ligosuli, Timau, Naunine, Casteoni, et Cleulis, instituendi vero et confirmandi ad Nos et Successores Nostros pleno jure spectare dignoscitur etc.

Omissis.

Datum Utini in Palatio Patriarchali die 3a 7bris 1717.

Daniel etc. Dilecto Nobis in Christo Adm. Rdo. D. Petro Ant.o Silverio Preposito S.ti Petri de Carnea Sacerdoti Nostre Aquilejen. Diecesis salutem in Dno. Vitæ, ac morum honestas aliaque tuæ probitatis, et virtutum merita super quibus apud Nos fide digno comendaris testimonio Nos inducunt ut tibi reddamur

ad gratiam liberalem. Vacante siquidem Curata Ecclesia S.ti Danielis de Palutia Nostrae Aquilejensis Dioecesis per obitum R.di Simonis Timeu ultimi, et immediati illius Rectoris et possessoris cujus jus praesentandi pro tempore vacat Universitati et Hominibus Villarum Palutiae, Siaj, Prepris, et Zanodia, Sivi Savesie, siquidem Timeu Nauninae, sectioni, et electio, instituendi vero et confirmandi ad Nos et Successores Nostros pleno jure spectare dignoscitur, et pertinere. Etc.

Omnitis.

Datum Utini in Palatio Patriarchali die p.ma Mensis Junij 1744.

Jo: Hieronymus Gradonico Etc.

Dilecto Nobis in Christo. R.do et Exc.mo D.no Andreae Moro U.J.D. de Cypessullo Carneae Presbytero Utinensis Dioecesis salutem in D.no. Vitae ac morum honestas aliaque laudabilia tua probitatis et virtutum merita super quibus apud Nos fide digno comendaris testimonio Nos inducunt ut Tibi reddamur ad gratiam liberalem. Vacante siquidem Parrochiali Ecclesia S.ti Danielis de Palutia Nostrae Dioecesis per liberam resignationem in manibus Nostris factam per R. D. Petrum Ant.m Silverio ultimo

et

et immediato illius Rectore et possessore cujus jus praesentandi dum pro tempore vacat Universitati, et hominibus villarum Paludis, Rivi, Maurine, et Casteoni, Zanono, Trenti et S[illegible], Saurie, Liguseli, Claudi et Timau, instituendi vero, et confirmandi ad Nos, et Successores Nostros pleno jure spectare dignoscitur &c.

Omissis.

Datum Utini ex Palatio Archiepiscopali die 24. Aprilis 1766 —

[illegible]

Copia

Agni Sig.ri 44

Per evitare le Liti, et altri disturbi, che potenevo insorgere nella nuova elettione, che devono fare, se ommettevero di uniformarsi agli desiderij del Capitolo, accordo che possano eleggere il nuovo canonico e Curato di Ciriono anche fuori di cotesta Collegiata non ostante la Parte presa 1744, e confermata col generale giuramento di osservare tutti li statuti del loro Cap.lo. Siano però in avvenire più cauti nell' impegnarsi con tali determinationi senza prevedere li casi, che puono accadere in contrario, e loro auguro dal Sig.re perfetta felicità

S. Vito 16 ott.re 1749

Di V.V. SS. Agnee

Aff.mo nel Sig.re
G. Card. Pat.

Sig.ri Pres.te e Can.ci del Cap.lo
di S. Pietro di Cargna / Paluzza

Risposta di Sua Eminenza Cardi-
nale.
16. 8bre 1749.

Dme Pater. Quoniam veritas in paucis consistit paucis agam in praesenti iudicio per Illmum DD. Joannem Franciscum Prampergium illegitime intentato adversus Illmum Capitulum S. Petri. Unde licet prima consideratione videretur dicendum mandatum parte eiusdem Illmi ... ab ista Sta sede emanatum ... confirmandum et consequenter Capitulum ipsum ... in eo condemnandum per tex. in ... in princ. ... exerci. act. ...

Eccmo e Revmo Sigr Sigr Pron Colmo.

Pervenuto à notizia di questo nostro Capitolo, che l'Eccmã, e Rmã Curia Arcivescovile tenda à voler portarsi à dare il possesso spirituale al novamente eletto Curato di Palurra, è ville annesse contro gl'espressi diritti, ed antichissime consuetudini, che in tutte le Cure alla nostra Collegiata soggette hà sempre posseduto il Preposito, e Capitolo della stessa; certi che V. Ecrã Rmã sia per essere protettore, e difenditore insieme dei diritti egualmte delle sue Collegte che dell'istessa propria Curia, siamo devenuti in concorde deliberazione d'umiliare questi nostri ossequiosi sentimti affinchè sieno avalorati anche col benigno beneplacito di V. Ecrã Rmã. E quantunque vi fosse qualche caso particolare, come à nostra memoria è quello del Sigr Preposito attuale, come Curato precessore, certo è però, che questa è stata un incautella propria, sul suposto di poter delegare, chi à lui sembrava proprio per non darlo à se stesso; e se ve ne fossero anche di antecedenti in quella Cura, ciò è derivato, perchè dimorando i Prepositi, che erano pro tempore fuori di Provincia, suponeva il Capitolo, che la delegazione stessa provenisse dai medesimi Prepositi, come nel lungo tratto di tempo, in cui è stato Preposito Monsigr Vicario Obelio personalmte stava in Udine, e forsi ne procurava il registro col mezzo del Cancelliere della Curia. Questi fatti però particolari sono evidentemente sventati e dal possesso, che incontrastabilmte dà il Capitolo, e Preposito alle altre tre Cure

Cure soggette alla Collegiata stessa, cioè Piano, Sutrio, e Rualpo, e che quella di Paluzza è dell'istessissima Categoria dell'altre, e molto più dal possesso dato ultimam.te dal Can.co Gastaldo D. Giuliano de' Giuliani al penultimo Curato di Paluzza D. Simone Timeus nel 1717. Con questi à nostro parere validissimi fondamenti confidando, che V. Ecza Rma ci renderà ragione, passiamo ad umiliarle i nostri filiali rispetti, ed a baciarle riverentissimamente le sacre mani

D. V. Ecza Rma

Zuglio 15 Aple 1768

Umiliss.mi Divotiss.mi ed Obblig.mi Servi, e figli

Il Preposito, Canonici, e Capitolo della Colleg.ta di S. Prò di Carnia

R.me Pater. Quoniam veritas in paucis consistit paucis agam in praesenti iudicio per Nob.m D.num Do. Ioannem Franciscum Pompeggium Illegitime intentato adversus R.dum Capitulum S.ti Petri. Unde licet prima consideratione videretur dicendum standum in parte eiusdem Nob.lis viri ab ista S.ta Sede emanatum fore confirmandum et consequenter Capitulum ipsum [illegible] in eo condemnandum per tex. in l. [illegible] in prin. ff. de exerci. acti. [illegible] mirabilis Iureconsult.

magistrum, vel
eius, quem pro:
in Capitulum proposuerit,
eius creditum
faciendum.
re videtur l. i. S.
re videtur, Cum
noscen[illegible]
[illegible] si filius ff. de legi[illegible]
[illegible] nullam omnino
[illegible] aliquam
[illegible] exercerem
[illegible] pertinentes
[illegible] probare quod
[illegible] pertinentes
[illegible] in mandato
[illegible] in illis verbis
[illegible] dia verba

Risposta

Molt'Ill.ri, e M.to R.di Sig.ri Come Fratti

Sul fondamento de Registri esistenti in questo Archivio Officiale, da cui rilevasi, che la Canonica instituzione del Curato pro tempore di Paluzza è stata per lunga mai interrotta serie d'anni sino al presente conferita da questa Curia, deve certamente mantenersi la medema nell'attuale suo diritto di portarsi a dare il possesso spirituale al Curato stesso si nel presente, come in ogni altro caso avenire. Professando VV.SS. d'aver ragioni in contrario, devono produrre gl'opportuni documenti, e autentiche note valide a combatere il fondam.to sud.o propriam.te rispetto al Beneficio di Paluzza, non reggendo la parità degl'altri Beneficij di Piano, Sutrio, e Rivalpo, per cui questa Curia non rilascia Bolle di Canonica Instituzione come al sud.o di Paluzza. Nel caso poi accennato di D. Simone Timeus nel 1717 apparisce da Registri sud.i la Commissione data come il solito al Cancellier Patriarcale, o essendo lui impedito ad uno de Nodari di essa Curia: Che ciò sia stato eseguito dal Canonico Gastaldo di codesto Capitolo come VV.SS. asseriscono non fa prova in contrario, mentre più volte impiegati in altri affari li pred.ti Ministri sono

soliti rimettere a chiunque l'adempimento di tale loro incombenza: il che ci accade di rispondere al gradito suo foglio, restando coll' augurar loro dal Sig.re ogni bene.

Udine 20. Ap.le 1708

Di VV. SS.

Aff.me come Fratello

Giangirolamo Arciu.o d'Udi.

Ab extra

Ai Molt. Ill.ri e M.to R.di Sig.ri come Fratelli il Preposito, Canonici, e Capitolo della Colleg.ta di S. Pietro di Carnia

Zuglio.

.7°. S. V.

R.me Pater. Quoniam veritas in paucis consistit paucis agam in presenti iudicio per nob.m R.mum D. Joannem Franciscum Prambequium illegitime intentato adversus R.dum Capitulum S.ti Petri. Unde licet prima consideratione vide[...] dicendum Mandatum parte eiusdem nob.lis Viri ab ista S.ta Sede emanatum [...] confirmandum [...] consequenter Capitulum ipsum ad [...] in eo condemnandum per tex. in l. i. in prin. ff. de exerci. acti. [...] mirabilis inconsult. [...] [illegible] [...] ut. quod qui [...] magistrum vel

[...] negotio eius, quem pro[...]
[...] R.dum Capitulum proposuerit
[...] tensum eius creditum
ad satisfaciendum.
[...] sum facere videtur l. i. §.
[...] deficere videtur, cum
[...] cognoscentes de consti.
[...] et l. fi. §. si filius ff. de legiti.
[...] contrariam sententiam
[...] franciscum nullam omnino
[...] respondere aliquam
[...] communem [...]
[...] [illegible] pertinentes
[...] Baptista Lisciutta, qui
ex adverso primo loco
[...] super 5. et 6.° Capitulis p.°
non teneri [...] R.dum Capitulum,
[...] se velle probare, quod
[...] D. Agentem pertinentes
[...] exacta, [...]
19. Octobris 1564. in processu
[...] esse consenta in mandato,
[...] vera, et impossibilia nec pro[...]
[...] examinati dicunt nihil sci[...]
[...] Propositum in illis verbis
[...] dicesi il Capitolo esserli debitor)
[...] hac de causa nihil [...]
etiam comprobant alia verba

Voti legali e processi.
Del Capitolo di S. Pietro in Cagna

soliti rimettere a chiunque l'adempimento a.

Il

.9.° I.

R.me Pater. Quoniam veritas in paucis consistit, paucis agam in praesenti iudicio per Nob.m et R.dum D. Ioannem Franciscum Prampergium illegitime intentato adversus R.dum Capitulum S.ti Petri. Unde licet prima consideratione videretur dicendum Mandatum parte eiusdem Nob.lis Viri ab ista S.ta Sede emanatum fore confirmandum et consequenter Capitulum ipsum ... in eo condemnandum per tex. in ... in prin. ff. de exerci. acti. Ubi mirabilis ... consul. et Edictorum singularis interpres ... affirmat, quod qui navi magistrum vel taberna aut negotio Institorem praeposuerit ... [illegible]

Sec. XVII.

Consulto dell' Avvocato

D.r Gerolamo Ottelio

che prova che il Capitolo di S. Pietro in Cargna

esigeva le Entrate così per se come per il Preposito e faceva le divisioni delle rendite —

Orig.

ut et legere ... praedictum ... [illegible]

3.m Cap.m sive positionum D. Adversarij ... modulo, et actum ... 19 Octobris 156... in processu ... in quo R.dus D. Ioannes Nicolaus ... adverso procurator dixit vera esse contenta in mandato nec posse ea negari ... quae tamen ... non vera, et impossibilia nec probavit nec potuit probare ... testes super praedicto 3.o capitulo examinati licet ... quinimo contrarium deponere videtur R.dus D. Pamphilus Fl...pinis Prepositus in illis verbis il Decan restò debitor pur assai al S.or F... Preposito (non in dixit il Capitolo restò debitor, quae eadem verba si bene ponderentur innuunt quod D. Praepositus hac de causa nihil habere cum R.do Capitulo, sed tantum cum Exactore communi quod etiam comprobant alia ...

soliti rimettere a chiunque l'ademaimento ...

Atti della Causa

tra il Capitolo di S. Pietro in Cargna ed il suo Preposito

D.me Iuter. Quoniam ueritas in paucis consistit paucis agam in presenti iudicio per Nob.em D.num D. Ioannem franciscum Campegium Iudici intentato aduersus R.dum Capitulum S.ti Petri. unde licet prima consideratione uideretur dicendum mandatum parte eiusdem Nob.lis Viri ab ista S.ta Sede emanatum fore confirmandum et consequenter Capitulum ipsum ad [illegible] in eo condemnandum per tex. in l. [illegible] in prin. ff. de exerci. acti. ubi mirabilis iureconsul. et dictorum [illegible] interpretes [illegible] affirmat, quod qui [illegible] magistrum uel [illegible] aut negotio [illegible] praeposuerit tenetur ex facto et negotio eius, quem praeposuerit. [illegible] idem uidetur dicendum in casu nostro. Cum enim R.dum Capitulum praeposuerit, siue elegerit exactorem qui non satisfecit D.no Aduersario pretensum eius creditum annorum 1563. 1564. debet intelligi Capitulum ipsum teneri ad satisfaciendum. Et ratio adduci potest, quia sicut qui per alium facit, per se ipsum facere uidetur l. i. § deiecisse ff. de ui et ui arm. ita qui per alium deficit per se ipsum deficere uidetur cum contrariorum eadem sit disciplina l. i. ff. qui sunt sui uel ali. iu. [illegible] [illegible] in uerbo simul [illegible] nam licet Aristoteles [illegible] et l. fi. § si filius ff de legit.

Hac tamen ratione dubitandi [illegible] omnibus non obstantibus contrariam S.ntiam de iure ueriorem esse censeo. Etenim clarum est D. Ioannem [illegible] nullam omnino actionem habere contra R.dum Cap.lm [illegible] tenetur respondere aliquam uel minimam mensuram [illegible], sed tantum deputare communem exactorem nuncupatum Decanum, qui exigat [illegible] a [illegible] debitos [illegible] pertinentes ad Praepositum, et alios canonicos, quemadmodum fecit deputatus Baptista [illegible], qui [illegible] omnes exegit ut patet in f.o et 2.do Cap.li, siue positionibus [illegible] primo loco productis in processu meo fo. ii. et ut probatur per [illegible] R.di Cap.li [illegible] 5.o et 6.o Cap.lis [illegible] modulae; quod cum optime sciret D.ns Aduersarius [illegible] non teneri [illegible] pro sustinenda et [illegible] [illegible] Actione sua dixit se uelle probare quod etiam R.dum Capitulum exegit, et in se [illegible] et introitus ad ipsum D. [illegible] pertinentes ut et legere tam mandatum praedictum [illegible] per uos, uel procuratorem uestrum [illegible], [illegible] 3.m Cap.m siue positionem D. Aduersarij [illegible] modulae et actam [illegible] in Actis [illegible] in processu [illegible] in quo R.dus D. Ioannes [illegible] procurator dixit uera [illegible] contenta in mandato nec posse ea negari [illegible] quae tamen [illegible] non uera, et impossibilia nec [illegible] nec potuit probare. [illegible] super [illegible] 3.o Cap.lo examinatus [illegible] minimo contrarium deponit [illegible] R.dus D. Pamphilus [illegible] Praepositus in [illegible] uerbis il Decan resto debitor [illegible] assai [illegible] Preposito (non [illegible] dixit il Cap.lo resto debitor) [illegible] uerba si bene ponderentur innuunt [illegible] Praepositus hac de causa nihil [illegible] [illegible] cum R.do Cap.lo, sed tantum cum Exactore communi, quod etiam comprobant [illegible]

dicunem R.di ... parte R.di Cap.li premodum ... super 2° cap.° 2.ª modulo ... Io non
ho fatto conto coll'essattor et non dixit non ho fatto conto col Cap.lo. ... magis magisq.
probatum fuit per Testes R.di Cap.li ... 4° cap.° 6.ª modulo, qui attestantur nunq. ...
aliquid petijsse a R.do Cap.lo occasione ... sed tantum ab Exactore.

Praeterea dici posset q. non fuit ex adverso ... mensuras omnes contentas in mandato et in
cap.° 2° 2.ª modulo ... deberi d.o Praeposito. quia in mandato ... dicitur:
debere quot annis ... et gall. 37. Et tamen ... R.di Francipanis Testis 2.dus super ro
exaiatus deponit tantum de ... gall. 26. ... Primus ... Io: Josephus attestatur ...
le ... : Unde ... Agens plus petijsse convincitur et ideo incidit in poenam c.i. de plus petit. et ... Si quis agens
... de actio. ... doctores, et ... tradunt ..., quibus afficiendi sunt ij qui
plus debito petunt. Cum igitur D. Joannes Franc.s non probaverit mensuras per ... petitas
ad R. Praepositum pertinere, et minus R.dum Cap.lum exegisse et in se retinuisse redditus per
se praetensos ... R.dum Cap.lum creaverit decanum, qui exegit et per ... plurimos
annos ... R.do Praeposito ... alijs D.nis Canonicis debitos affictus ut supra ostensum fuit,
et ut de consuetudine apparet in 6.° cap.° 6.ª mod.ª D. Agentis, et decanus ille tam longue
electionis, ... per multos annos fuerit idoneus, ac diligens exactor ut ex ... exactio-
nibus ac ... dignosci potest, ... ut etiam attestantur Nob. D. Daniel de Asquinis ... et
et Jacobus ... Leonardi ... primus ... super 6.° Cap.lo 4.ª modulo; quis negabit
D. Actorem ... in salutari suo per R.dum Cap.lum ad aliud non teneri cum functum fuerit
officio suo? Et licet decanus ille haud solverit mensuras petitas, et reperiatur ut dicitur
non solvendo: nihilominus R.dum Capitulum non est in culpa et propter huiusmodi defectum non
potest cogi ad aliquam solutionem per ea, quae supra dicta sunt: Ad quae addo hanc etiam
mirabilem rationem, quia officium ... in eligendo sibi damnosum esse non debet Abba.
Pan. in c. ut praeteritis de elec. n.° ... 4.° per tex. in c. cum non deceat eo. in vi.° et
Roffr. in suo trac. libell. super ... in Rub. de ... Patro. ... 3.° vers.
sed opponitur. Et melius ... Regula generalis est in iure, quod ex officio suo
damnum quis sentire non debet l. ... ff. ex quib. caus. maio. cum ... Regula autem semper
loquitur l. Ariam C. de ... Et qui habet regulam pro se habet intentionem
fundatam quia regula stantum est nisi probetur limitatio iuxta not. per Bar. ...
ff. si quis in ius voc. non ie. et per eundem ... Alia et ratio est
in promptu quia quod ab initio bene gestum est, non debet ex alio eventu reprobari l. Bar-
barius Philippus ff. de offi. Praesi. Equidem R.dum Cap.lum fuit diligens in eligendo decano, sicut
e converso negligens fuit D.nus Adversarius in exigendo ab eodem decano. Nec potest negari,
si D. Jo: Franc.s vel ... eius negotiorum gestor fuisset diligens in exigendo ab Exactore communi

redditus

redditus per se praetensos, easq in opportune traducendo anteq ad assertam paupertatem decanus devenisset, quemadmodum diligentes fuerunt alij R.di Canonici tam in deputando exactore, in traducendo ab eius manibus domum blada sua; utiq etiam ipse, sicut et alij Canonici, satisfactus, summq consecutus fuisset, et istos R.dos Canonicos indebite non affecisset praesenti molestia mediante isto iudicio per tot annos ventilato non profecto culpa R.di Capituli, sed propter Actoris taciturnitatem, vel potius consuetam negligentiam suam, quippe qui ab anno 1564 usq ad 1568 et ab anno 1572 usq ad praesentem 1576 litem sane prosecutus non est. Et nunc et melius fecisset vel tacere, vel liti cedere ut sibi ex urbanitate remitterentur si non omnes, saltem aliquae expensae, ad quas venit de iure uti temere litigans condemnandus &c.

Sed, ut eo revocetur unde destinavit oratio, dico q mei d.ni Principales fuerunt diligentes in creando exactore quia Baptista Liscioutta fuit sati tempore electionis ~~[illegible]~~ idoneus, et sufficiens, ut supra comprobatum est. Et q pariter d. Adversarius fuerit negligens in exigendo et traducendo redditus suos tam per decanum exactos videantur attestationes testium R.di Cap.li super 2° et 3° cap.lis suae secundae modulae qui deponunt de diligentia R.di et negligentia d.ni Adversarij, quae sibi ipsi, non aut R.do Cap.lo nocere debet, quia negligentia unius alteri nocere non permittit iuris dispositio l. haereditariam in [illegible] ff. de evic. l. iij ff. de transac. l. [illegible] Sylla. Et ideo sibi imputet d. Adversarius si non est consecutus suorum redituum [illegible]

Ulterius, salvis praemissis, fingamus quaeso, q R.dum Capitulum esset administrator, seu negotiorum gestor d.ni Praepositi (ut non est) et tanq talis teneretur non solum exigere, sed etiam respondere d.no Praeposito mensuras ad eum pertinentes adhuc dicerem praefatum R.dum Cap.m haud quaq teneri si exactor per se deputatus non solvisset mensuras debitas R.do Praeposito, quia administrator Patrimonij excusatur si substitutum quem factorem vulgariter dicimus, communi extimatione idoneum in administratione pro se posuerit: haec sunt verba d. Jo: Franc. Rip. in suo eleganti tractatu de Peste in rub. de remed. ad conser. uber. col. i. per tex. in l. argentum ff. commod. et in l. i C. de condi. in pub. horr. lib. x.mo

Accedat, q persona praedicti Baptistae decani fuit per d. Adversarium approbata non per unam, sed per q plurimas vices et exactiones per se, vel eius Agentes factas ab eodem Decano de redditibus plurimorum annorum, ut ex processu colligi potest: Ex quo sequitur dicendum electionem illius decani hoc modo approbatam per d. Jo: Franc.m amplius reprobari non posse l. si quis testibus C. de test. nam quod semel placuit amplius displicere non potest c. quod semel, et ibi Dy. de reg. iu. in 6.° Et quando ab initio quid fuit approbatum non potest postea ex eadem causa reprobari not. in l. si creditores vers. plane et in l. ait Praetor. §. si debitorem ff. quae in fraud. cred. l. si is a quo in fi. ff. ut in poss. leg. Non enim potest quid pro parte probari, et pro parte non l. Gaius ff. de usu. Et tanto magis cum ex huiusmodi

deputatione commodum inserit D. Aduersarius cum per multos anteactos annos integre perceperit redditus suos ab eodem [illegible] unde etiam incommodum sentire debet [illegible] secundum naturam. ff. de reg. iur. §. Cum aut[em] Instit. de emp. et uendit.

Quibus sic stantibus non officit modo tex. in d. l. 1. ff. de exerci. act. per me in contrarium adductus quia (ultra q[uod] Titulus ille est specialiter compositus contra nautam, cauponem, et stabularium, quorum fidem quicunque necesse est sequi, ut inquit tex. in l. 1. in prin. ff. nau. caup. stab.) respondeo etiam, quod ille textus forte procedere posset, quando coloni R[everen]di Praepositi, aliorumque canonicorum posuissent q[ui]bus per se debitos exactori deputato, eosque exactor postea non consignasset d[omi]nis creditoribus, quia tunc debitores, et coloni praedicti non possent ab eisdem D[omi]nis Praeposito, et canonicis, quibus non satisfecisset exactor, amplius molestari, non aut[em] in casu nostro, in quo D[omi]nus Aduersarius est unus de iis, qui creare, seu praeponere solent communem exactorem. Et propterea tantum abest, quod ipse possit ex asserto defectu Decani aliquid intentare, quod imo in contrarium siquispiam aliquid forte praetenderet ex facto Decani, ut puta si plus debito exegisset uel aliquid fraudis perpetrasset tunc ipsemet D[omi]nus Praepositus una cum aliis Canonicis teneretur satisfacere ex eo, quod Exactor creatus a d[ic]to Cap[itu]lo repraesentat personam Capituli, et per consequens personam R[everen]di Praepositi, et aliorum canonicorum, qui omnes sunt membra eiusdem Cap[itu]li. Nam cum D. Praepositus habeat uocem in Cap[itu]lo, ut notorium est et probatur per d[ic]tum Frangipanem parte d[ic]ti Cap[itu]li examinatum super p[rim]o cap[itul]o primae modulae (cui quidem Testi omni exceptione maiori nullatenus opponi potest, praesertim cum fuit hinc et inde productus, et successiue approbatus secundum tex. in l. si quis testibus C. de testib.) et etiam per Rev. D. Danielem de Asquinis super 2º cap[itul]o eiusdem modulae; sequitur, quod etiam ipse D. Praepositus sit membrum Cap[itu]li et ita appellatione Cap[itu]li comprehendatur sicut alii Canonici, ut tradit Dec. in c. Significatum circa prin. de praeben. et dign. dicens quod de Praeposito, et aliis huiusmodi dignitates habentibus iudicatur ut de canonico simplici, Et hi, qui possident istos personatus, et dignitates sunt sicut alii canonici licet habeant stallum praeeminentem in choro ut etiam tangit Abba. in c. de multa eo. tit. de praeb. et digni. nº mihi 22. Addo ego tex. apertum in c. Audum et ij. de dec. ponderando illa uerba textus ibi Archidiaconus, et quidam alii eiusdem Ecc[lesi]ae Canonici. nam illa dictio alii significat similitudinem, quia ponitur comparatiue, non contrarie ita Bal. notabiliter in l. si a non dominis in 3º not. C. de iis qui a non d[omi]no per illum tex. et per tex. in l. iij. C. de ser. fugi. idem me docuit Fely. in c. sedes Apostol[ica] de rescriptis nº mihi 4º. Unde patet D. Aduersarium tanquam membrum Cap[itu]li repraesentare una cum aliis canonicis Cap[itu]lum p[raedic]tum et per consequens electionem factam a Cap[itu]lo intelligi factam

etiam

etiam à se ipso. Idq procedit siue fuerit presens, siue absens dns Aduersarius tempore deputationis. Et enim si fuit absens, quod facile presumi potest ex eo quod per multos annos in Curia Romana uitam uixit, et ad huc uiuit, ut notorium est, nec umq in patria comparuit nisi per diuersos procuratores, ut in processu. Tunc dicendum est qualiter Canonici potuerint, et possint prouidere presertim iis que communia sunt inter eos. Tunc. n. Prelatus habetur pro presente, ut per Specu. in tit. de Syndi. Vers. Sed nunquid Vniuersitas, et ibi in Addi. ad eum. Vbi allat Panor. in c. i. de synd. facit tex. in l. Veri absunt ff. de Tut. et curat. da. ab his: . Vnde quidquid factum est à bonis Canonicis residentibus non dicitur factum ab illis solis, sed etiam ab Aduersario absente. Nec dicendum est absentem uocari debuisse, quia absentes non uocantur nisi quando agitur de rebus maximi momenti, et commode uocari possunt. Secundum glo. in c. presentium de [illegible] in vi.º Vbi Fran. in c. dudum de reb eccl non alie. colu lib. col. 3. Et premissa tanto magis procedere debent in casu nostro, cum dns Aduersarius statim post habitam notitiam de huiusmodi deputatione non modo protestatus minime fuerit, aut alterum de duobus remediis proposuerit, uel per uiam appellationis, uel per uiam querele ut tradit Abba. in c Cum omnes in v. not. de constit. n.º in ii 2. Sed imo approbauerit deputationem ipsam, ut supra ostensum est. Nam ex eo quod passus est Exactorem deputatum administrare ipse eum preposuisse uidetur tex. est in l. i. § magistrum aut uers. ceterum si scit ff. de exerci actio. facit quod in his que dependent ex consensu conualescunt ex illo postea secuto, etiam si à principio non ualuissent) hoc dicit Fran. in d. c. dudum ibi in ea q. n. col. in 5. Vbi refert Io And sententem quod ubi in alienatione rei ecclesie consensus Episcopi possit interuenire ex post facto per multa que ibi allegat. Si in aut presens fuit deputationi, siue Electioni utiq non potest malo eidem contrauenire, sufficit. n. acquieuisse et saltem tacite approbasse per ea, que superius diximus. Et enim si noluisset eam ratam habere in tempore contradixisset uel contradicere debuisset iuxta doctrinam et cautelam Abba. in c. 2. de iis, que fi. a Prela sine consen Cap. n.º in i & et in c. cum in cunctis de iis que fi. à maio. par. cap. n.º in i i. Accedat, quod illa uoluntas Canonicorum residentium collata in deputationem Decani, siue exactoris non fuit temeraria sed necessaria stante consuetudine eligendi Exactorem pro maiori facilitate exigendi communes redditus, et introitus B.di Vsu. Et talis necessitas à lege non potest puniri, quia est uoluntas coacta xv. q. i c. merito. Dec in reg Ille non creditur. Itaq cum simus in casu penitus diuerso non officit tex. ille in contrarium adductus.

Quare, ut finem scribendi faciam, dico quod stante quod Actor non probauit narrata in mandato p.º et in actu diei 9. octobris 1564. ac etiam in capitulo eius 3.º p.º modulo, et B.dum

Capitulum de more officio suo unicum fecerit ac stantibus aliis tam hic quam in scriptura ultimo loco per me producta dictis, et allegatis atque aliis, quae sapientissima Do. V. videt et ego intersi non video concludo nequaquam imponendam esse sane novam servitutem Ecclesiae S. Petri ut eius Canonici teneantur supplere defectum Decani quotiescunque alicui Praeposito sive Canonico non fuerit integre solutum et satisfactum de eius affictibus. Et subinde partes B.mae et Excell.mae Do. V. fore, et esse in absolvendo Ecclesiam praeditam, sive B.tum Capitulum a petitis: Idque facere posset etiam si nihil probasset Capitulum ipsum, ut tamen probavit. Nam Actore non probante Reus absolvendus est etiam si assumpserit onus probandi, et non probaverit, ut inquit Abba. in c. ex parte de Conditionibus n° m. 8. Et ita spero B.mam et Excell.mam Do. V. facturam, cui multos annos Deus [illegible]

B.mae et Excell.mae Do. V. servus fidelis

Hieronymus Orthelius iur. utr. D. minimus.

Rdi Capli S. Petri de Sulio Carnico Collationes.

Fondam.to che comprova che il Gastaldo del Rmo Cap.lo esigeva l'entrata tanto p. il Cap.lo che p. il Proposito, e faceva la Divisione della Rendita

Eminentissimo Sig. Cardinale, e Padre nostro

Al Sinodo Diocesano da V. Em: con sacra sua gloria effettuato, è
imo Cap.lo
to il suo
d ogni
me meglio
gravami
Quell
rdinata,
t ogni
sto; Pra=
Angelo
suoi
il Cap.lo
enim
lla loro
Capitolo
on alcu
sprezza=
Colleg.

Anno 1740

Atti del Capitolo di S. Pietro in Cargna
sul Sinodo Patriarcale.

R. D.ⁱ Capli S.ᵗ Petri de Subiu Carnico Oblationes.

Fondam.ᵗᵒ che comprova che il Gastaldo del
R.ᵐᵒ Cap.ˡᵒ esigeva l'entrata tanto p. il Cap.ˡᵒ che p.
il Proposito, e faceva la Divisione
della Rendita.

Eminen.mo Sig.r Cardinale, e Padre nostro

Al Sinodo Diocesano da V. Em: con chiara sua gloria effettuato, è concorso con tutta pontualità l'anoch[illegible]issimo, e fedelissimo Cap.lo di S. Pietro di Cargna; e benchè non habbia hauuto il suo proprio, e destinato loco ad ogni modo per obedire ad ogni minimo cenno di V. Em. si è contentato di seder come meglio hà potuto, con sicura fede, che sentiti i suoi giusti grauami sia l'Em.a S. per benignam.te ascoltarlo e consolarlo. Quell'unione del Clero viene denominata Castrorum acies ordinata, perchè in essa nel sedere si deue osseruar l'ordine et ogni'uno secondo la sua propria prerogatiua deue esser posto; Prattica insegnata da S. D. M. nello disporre le Gierarchie Angeliche con ordine si marauiglioso. Per la dispositione de suoi sacri Canoni, et atestato degl'autori più graui doppo il Cap.lo Cattedrale seder deuono i Capitoli Collegiati. Dicuntur enim Clerici secundi gradus et questi secondo l'antichità della loro Institut.e, secondo la quale il primo senza dubbio è il Capitolo di S. Pietro, mà perchè libero d'ogni ambitione brama non altro che conseruar un posto se non più decoroso almeno non sprezzabile, si contenta d'hauer il terzo luogo de 3 Capitoli Collegiati soggetti alla Diocesi di V. Em: [illegible]
[illegible] alla Coll.ta
[illegible]
[illegible]

ultime [illegible] abbia [illegible] l'invitar li R.mi Abbati
[illegible] del Capitolo di S. Pietro si risponde che [illegible] il
[illegible] di tutti li [illegible]
[illegible] il Cardinale [illegible]
[illegible] alle [illegible] Collegiate, né l'uso, né la [illegible]
[illegible] il [illegible]
[illegible] il Preposito, Canonici, e Capitolo
di S. Pietro di Castello et humilmente à V. Em.za [illegible]
[illegible]

Udita la riverente suplica del Capitolo di S. Pietro l'Eminentiss.mo
Sig.r Cardinale Patriarca benignam.te rispose, che presentate le scrit-
ture loro sarà sempre per conceder il proprio loco secondo
l'antichità, e prerogative del med.mo Capitolo.

D.ni Capli S.ti Petri de Sobeo Carnico Collationes.

Per il Loco proprio, Supplica
all'Ill.mo et Eminentissimo Cardinale
Delfino Patriarca d'Aquileia

Emin.mo Sig.re Cardinale, e Patriarca nro

Al Sinodo Diocesano di V. Em. con rara sua gloria effettuato è concorso con tutta pontualità l'antichissimo, e fidelissimo Capitolo di S. Pietro di Carnia, e benche non habbia hauuto il suo proprio, e distinto loco, ad ogni modo per obedire ad ogni minimo cenno di V. Em. si è contentato di seder, come meglio hà potuto con sincera fede, et sentiti i suoi giusti gravami sia l'Em. S. per benignamente ascoltarlo, e consolarlo. Quest unione del Clero viene denominata Castrorum acies ordinata, perche in essa nel sedere si deve osservar l'ordine, e ogn'uno secondo la propria prerogatiua deue esser posto; prattica insegnata da sua Diuina Maestà nel dispor le Gerarchie Angeliche con ordine si marauiglioso. Per la disposit.ne de Sacri Canoni, e attestato degl'Auttori più graui doppo il Capitolo Cattedrale seder deueno i Capitoli Collegiati, dicuntur enim Clerici secundi gradus, e questi secondo l'antichità della loro institut.ne, secondo la quale il primo senza dubio è il Capitolo di S. Pietro; mà, perche libero d'ogni ambit.ne brama non altro, che ottenner un posto se non più decoroso, almeno non sprezzabile: si contenta d'hauer il terzo loco dei trè Capitoli Collegiati soggetti alla Diocese di V. Em. senza però alcun pregiudicio, e così d'esser posto imediatam.te doppo quello della Collegiata di Udene con qualità di scabelli distinti, come vengono trattati gl'altri Capitoli: Et se bene pare, che l'uso di questi ultimi anni habbia introdotto d'mettar li RR.mi Abbati prima del Capitolo di S. Pietro, si risponde, che, se personalmente comparissero, non si ricusarebbe di cederli il loco, et maggior se li conuiene; mà che il lor

[illegible]

Pro il loco avanti, Supplica

Clero Rurale habbia à preceder alli Capitoli Collegiati, nè l'uso, nè la rag.ne nè la dettione de Sacri Canoni il permette. Pertanto humilm.e supplicano il Preposito, Canonici, e Capitolo di S. Pietro di Coragna, et humilmente à V. Em.a s'inchinano

Vista la presente supplica del Capitolo di S. Pietro l'Em.mo Sig.r Cardinale Patriarca benignamente rispose, et pretendendo di vivo le lor scritture sarà sempre per conceder il proprio loco tenendo l'antichità, e prerogative del med.mo Capitolo.

V

S.
r.
a.
no
è
lorano,
o
ito,
dell'
?

Supplica al Prelato
per il luogo al legato
che li consenta del terzo

//

82.

Ill.mo e R.mo Sig.r Sig.r P.ron Col.mo

Alla Sinodo Diecesana radunata dal Zello impareggiabile di V.S. Ill.ma e R.ma coll' ubbidienza, e prontezza dovuta è intervenuto il Preposito, Canonici, e Capitolo di S. Pietro di Cargna e perche al medemo è stata admessa l'umilissima richiesta del luogo distinto con suppedaneo e schenale coperto, stante le antichissime prerogative dello stesso, umilmente ancora imploramo che con venerato decreto di V.S. Ill.ma e R.ma sij detto luogo e sedile convallidato e confermato. Tanto sospirano il Preposito, Canonici, e Capitolo di S. Pietro sopradetto, e col più profondo dell' oseqquio bacciano à V.S. Ill.ma, e R.ma le sacre vesti, grazie

Ill.mus, et R.mus D.D. Daniel Delphinus Patriarcha Aquileiensis precibus sibi humiliter porrectis per R.dos D.D. Prepositum, Canonicos, et Capitulum S. Petri de Carnea, benigne annuens decrevit, et statuit: Quod imposterum sedile apponi solitum in celebratione Synodi Dioecesane Aquileiensis pro eisdem Preposito, Canonicis, et Capitulo habere possit tegentem Tabulam in posteriori parte, prout in premissa supplica, ad quam etc.

Utini in Palatio Patriarchali Die 24 Augusti 1740

Daniel Patriarcha Aquileiensis

Jo: Dominicus Cornella Canc.us Patriarchalis

Die 20 Augusti 1740.

Capitulariter congregatis R.R.mis D.D. Decano, Cattinio, Berttoli, Locatello, Pellegrino, Victorio, Corradino, Boulao, Viritti, Novio, Francisco Frangipani, Degano, et Mortica.

Comparuerunt Adm. R.R. D.D. Lodovicus Bonifacius Vecchi et Petrus Calice I.V.D. Canonici Collegiatae Sancti Petri de Carnea, et nomine eorum Capituli ad hoc specialiter deputati, petierunt ut Rev.mum Capitulum Aquileiense dignaretur in proxima Synodo eidem Capitulo et Canonicis Sancti Petri permittere in signum distinctionis ab inferiori Clero sessionem in scamno cum pertegali coperto cum subplano ligneo, Adeoque Ill.mum et Rev.mum D. Patriarcham, eorum quo exposuerunt eorum instantiam annuere eorum petitioni, desque [illegible] venisse ad Capitulum nostrum.

Qua expositione et honesta petitione proposita deliberatum fuit aequaliter prout congruam et honestam [illegible] Ill.mi et Rev.mi Patriarchae. Om. Votis.

Ita est
Joseph Victorius I.V.D. Canonicus et Secretarius Rev.mi Capituli Aquileiensis.

[illegible]

Ad Synodum convocatam iussu Illmi ac Rmi Dni Dni Danielis Delphini Patriarchae Aquilegiensis sub Anno 1740. in Ecclesia Divi Antonij Abbatis in Urbe Utinensi, die vero 21, 22, et 23 mensis Augusti; convenerunt sequentes Rmi Dni Prepositus et Canonici Ecclesiae Collegiatae Sancti Petri in montibus Carneae.

Rmus D. Petrus Antonius Silverio de Paluzia Prepositus.

Rmus D. Joannes Antonius Venturini de [illegible] Vicepropositus

Rmus D. Carolus Jacotti de Areta. Curatus Plani

Rmus D. Franciscus Jacotti de Cabia. egrotabat.

Rmus D. Simeon Timeus de Ovasta. Curatus Paluziae

Rmus D. Petrus Antonius Orsetti de Imponzio. Curatus Rivalpi.

Rmus D. Jacobus Collinassi de Liarijs. Curatus Sutrij

Rmus D. Ludovicus Bonifatius Venturini de Fielis

Rmus D. Petrus Calice. Curatus Incaroij

Ludovicus Bonifatius Venturini Canonicus predictae Ecclesiae, et Procancellarius hanc notulam fecit iussu predictorum Dominorum

[illegible]

Decreto di Monsig.r
Ill.mo, e R.mo Daniele Delfino
Patriarca a favore del
Capitolo di S. Pietro
in Caorle per il luogo
nel Sinodo Diocesano dell
1740. 29. Ag.to

453.

1750

[illegible] Giovanni de Luca

Informazioni storiche e giuridiche
sul Capitolo di S. Pietro in Cargna

1750

Opinione del Dottor in Teologia Giovanni de Luca e del Canonico Giuseppe Florenzi sulle Elezioni fatte dal Capitolo di S. Pietro in Cargna.

1749. 16. Ottobre.

L'istessa, come segue.

Tra gl'altri capitoli contenuti nell'antico Statuto del Rev.mo Capitolo di S. Pietro in Cargna, decretato degl'anti passati Patriarchi, vi è quello di far le elezzioni tutte nella Chiesa Collegiata d'esso Capitolo, e non in altri Luoghi, ne Chiese filiali; il che pare, che per il passato non sij stato cum ciuidi osseruantia esseguito; auendone li Can.ci di quel tempo fatte elezzioni in altri Luoghi, e Chiese, e massime nella Villa di Piano nell'occorrenza del caso da un secolo in qua.

E sta premettersi, ed in occasione di dar il possesso à ciascun elletto Can.co, quello deue formalmente giurar l'osseruanza, ed essecutione in tutto, e per tutto di detto Statuto, e suoi capitoli.

Ciò supposto, accade, che da parte de detti sig.ri Can.ci viene meglio inteso, e fatto riflesso, massime al d.o capitolo di non aver a far ellezzioni, nisi in detta Chiesa Collegiata; con adempimento di ciò, e per la graue importanza del prestato giuram.to, si sono fatti ad opporsi à non poter interuenire à pettar in detta

allegioni, se non nella sud.ta Chiesa, e non in altre filiali, nè in quella di Ciano. come han praticato li passati Can.ci men informati dei presenti; onde p. tal corso di tempo, sè prima da Sua Eminenza Cardinale, e Patriarca nostro, non saranno liberati, ed assolti dall'obligo del prestato giuram.to; il che ottenuto, che sia, non saranno p. non intervenirvi ubicunq: &.

La qual cosa in scritti intesa, fù dal Rever.do Sig.r Preposito Silvestro à Sua Em.za sud.ta Cardinale, acciò degni assolver, e liberar li Can.ci, e Capitolo tutto dal vincolo del sud.o giuram.to, p. l'effetto si possa intervenire nel dì 15. andante Ottobre nella Chiesa filiale di S. Steffano in Ciano ad elleger il Can.co e Curato di detta Villa.

Venuto il detto Giorno, comparsi li Can.ci more solito, e credendo fosse pervenuta l'implorata dispensa, p. passar senz'altro all'elezione prescritta nell'Editto di concorso; mà ricercatosi, che quella non era p. anco giunta, fù da essi Can.ci projettato di ritornar l'Editto med.mo sin all'arrivo di d.a dispensa.

... Gen.li ... ab acta Absent. qui tot et venit ad appellato, eq: suspenso
lite in causa ... sub die 7.ma Januarii ... ad ... Capitulo ...
Patri ... Corneg. et contra Commune de ... Corneg. ...
... in d.o ... da Piano quod se removere debeat a quacumq. actu ad eius
... in Foro Ecclesias.co, et contra ... Capitulum, et quod
... se abstinere debeat a quacumq. novitate in ... Eccl...
... quibuscumq. Juribus ... eorum ... Civilibus competentibus
... poenam ... scut. ... pro qualibet alienatione in casu ...
... ad ... Consilium de 40 ... pro omnibus, et singulis
dicti, et pendentis ... mora ... post mentem ... Januarii ... et Februarii
... ad videndum sibi ... eorum ... et alleviari ...
... dicta ... exequi ... de ex ... B.V.

... Coll. ... die 10 Januarii 1744.

... 102

...

468:16
343:-9
63:17
192:-7
229:16
201:-8
101:-8
104:15
233:-7
255:18
2671:6:-2

260:-7
77:10½
106:-2
146:-1½
870:13½
65:-2
1525:16½
3053:—
1678:-6
6257:-2½

6716:-2
6252:-2½
464:—

+ [illegible]

+ 3 [illegible] Bano [illegible] +

Albi d'[illegible] +

+ Vallada [illegible] +

+ Caprino [illegible] +

+ Verbani [illegible] +

+ [illegible] c. Colungamo

+ Cordello, [illegible]

Conte Devino, e Co. Antonini [illegible]

a [illegible]

[illegible] a Venezia [illegible]

+ Conte mio c. Novani [illegible]

[illegible]

[illegible]

+ Vallin · Veluti · [illegible]

[illegible]

fossa negra Banella

Vanuti [illegible] Trebbia

carte Lorenzo [illegible]

dimandar alle Acque

Doppi

[illegible] con [illegible]

+ [illegible]

[illegible] in piena [illegible]

[illegible]

+ Liano [illegible]

[illegible]

3 [illegible] da [illegible]

a [illegible] Cancelli [illegible]

[illegible]

[illegible] Canale de Vestrazione

Venezia

3 6849:15
6200:—
645:15

3 491:—11

[illegible] 205:15 3 468:16

3101:—8

65:17 [illegible]:—7 — 870:13 1/2

3 104:15 — 3 1[illegible]

3 77:10 1/2

3 1649:14 1/2
5196:—
6845:15

Se il non giunger à quattro d'essi Can.ci, destituti gl'altri due, potessero in scriptis di nullità d'ogni novità intendessero fare antecedd.te, et illico si sciolsero dagl'altri quattro, rimasti questi, ipso tero passar alla balottazione, e respettive elettione di d.o Can.co, e Curato, sospendendo la publica.tione il dì 23. corrente Ottobre, giorno, in cui vedono crivata la dispensa sud.a

In tale ammasso di cose, quæritur quidnam, videlicet se l'elettione di quei soli quattro Can.ci come sopra fatta, in absenza degl'altri quattro Can.ci, et nel caso della dispensa in tal numero sarebbero intervenuti, del qual numero viene di presente composto l'intero Capitolo, ed à fronte dell'annotato protesto, sia valida, sussistente, e canonicam.te fatta, nè ne?

Resolutum à me subscripto negative, scilicet electionem nõ esse validam; argumento cap. cum nobis. 19. de electione, et cap. bonæ memoriæ. 23. eod. tit. et cap. non in cunctis. 1. de ijs, quæ fiunt à maiore parte Capitoli, et cap. quod sicut. 28. de Electione,

Item omnium Doctorum cum Glossa in cap. cum inter canonicos. 21. de Electione; ibi dicitur: Licet dissensio sit inter Canonicos, et quidem agant contra alios, ibi dicitur esse Capitulum, ubi est major pars: sed in casu non remanet maior, seu non est maior pars, ergo ibi non dicitur esse capitulum: sed ubi non est Capitulum non est valida electio, ergo electio facta non fuit valida, ergo non est valida.

Opponi posset cap. gradum. 2. de postulatione Prelatorum, et cap. cum nobis. 19. et cap: bonae memoriae. 23. de Elec. ex quibus deducitur Electores temere, et sine iusta causa recedentes privari iure eligendi, etiamsi sit major pars. Respondetur non recedere temere, et sine iusta causa, quando recedunt eo, quod, vel observari velint statuta capitularia, vel impetrari velint legitimam dispensationem ab ijsdem statutis, antequam ad electionem procedant. Statuta autem, ut dicitur in expositione quaesiti non fuerunt in viridi observantia, quod plane indicat non esse penitus abrogata, praesertim cum de consensu Capituli dilata sit electio, seu publicatio electionis, donec ut obveniret dispensatio, tum ab obligatione statutorum capitularium, tum iuramenti, si forte adhuc astringeret canonicos.

Joannes De Luca Sacr: Theol: Doct^r.

Joseph Florentius Can.s Parmen.s Utriq. Examin.r Synod. ultraq. scriptis
Subscribo -

Opinione del De Luca
D.re e Dono sopra
alcune naturali [illegible]
fatto [illegible] Pietro [illegible]
[illegible]
17 [illegible]

Allegazioni

Per li RR.mi Canonici del Capitolo di S. Pietro in Cargna
Contro
Monsig.r Proposito Attuale Vazzanini
da esser assoggettate all'
Ill.mo, e Revnd.mo Sig.r D.r Albertini.

Mentre nè scorsi secoli la Curia Romana sotto varj pretesti, e deno-
minazioni di Regole, Riserve, o simili, arrogava a se ogni specie
di Diritto spettante a' respettivi Corpi Ecclesiastici quantunque sud-
diti di altri Governi senza la ben dovuta partecipaziona, ed a-
desione di questi; anche il Rnd.mo Capitolo della Collegiata di S.
Pietro nella Provincia della Cargna felicem.te suddito di questa Se-
renis.ma Repubblica, soggiacque all'abusivo potere della Curia
med.a, e vide rapirsi, e passare di tempo in tempo a sconosciute
mani straniere la metà dell'intiare sue rendite, nonche l'esercizio
di què Diritti, che per vigor della propria Statutaria Costituzione
al med.o competivo Diritti, che soli restavano a mantenere quel de-
coro, che alla di lui Ecclesiastica Dignità è conveniente, giacchè l'
ingiuria de' tempi, e singolarm.te un fatal incendio dell'Archivio, ince-
nerindo oltre ogni altro Documento, anche li Rottoli, e Fondamen-
ti delle proprie Rendite, ed esazioni, tolse alla chiara cognizione de
Posteri gran parte di prove in fatto di alcuni già esercitati Statuta-
rj Diritti, e confinò esso Rnd.mo Capitolo a ristrettissimi proventi.
In tal situazione di avvilimento giacerebbe tuttora, se la Paterna Cura del-
l'Ecc.mo Senato sempre vegliante per il ben essere de' proprj sudditi,
non lo avesse soccorso col peculiare Decreto 1771. 18. Genn.o, e posterio-
ri relativi, con li quali dietro la massima fissata con li precedenti
providiss.mi Decreti 5. Agosto 1769. di purgare cioè la materia Benefi-
ziale dagl'infiniti abusi introdotti, e dà rapimenti Forestieri, non
che di abolire ogni Romana riserva, repristina esso Capitolo nelli Dirit-
ti tutti al med.o competenti, relativam.te agli antichissimi suoi Statuti,

Con-

Consuetudini, e Giudicj del Foro Ecclesiastico, che con li Decreti med.i vengono riconosciuti, ed avvalorati.

In conseguenza di tali Sovrane Sistematiche Deliberazioni, e peculiari Decreti entrò esso Rnd.mo Capitolo nel legittimo esercizio di molti Diritti, e singolarmente del più specioso, ch'è quello di esercitare unitamente a Monsig.r Proposito Capo del med.o la Giurisdizione Ecclesiastica; Diritto risultante da detti Statuti, avvalorato dalle Consuetudini, riconosciuto dalli giudizj del Foro Ecclesiastico; e Monsig.r Proposito Silverio vivente al caso del repristino esercitò col proprio Nome, e del Capitolo detta Giurisdiz.e con l'assistenza de' Canonici assessori.

Mancato esso Monsig.r Silverio, ed in sua vece eletto dal Rnd.mo Capitolo in tale rispettabile dignità l'attual Monsig.r Vazzanini, dopo aver questo in fatto proprio osservato lo stesso invariabile metodo, ora contraoperando al proprio riconoscimento, distruggendo il prescritto delli Statuti, annientando le consuetudini, sovvertindo li sussistenti Giudizj, e resistendo alle Pubbliche Sovrane Determinazioni, arbitrariamente ricusa, e sdegna a capriccio non solo di nominare ne' suoi atti Giudiziarj, e Sentenze unitamente a se il Rnd.mo Capitolo, dall'elezione del quale riconosce la sua Dignità, ed autorità, che per li giuramenti prestati non può, nè deve estendersi fuori delli limiti delli Statuti, dalle Consuetudini, e dalli Giudizj indicati; ma ricusa ancora di sottostare a quella giusta quota di spese, che in ragione per li Statuti, per la solita osservanza, ed in fatto proprio riconobbe di dover pagare.

Contro tale innaspettata recredanza avvanzò il Capitolo ad esso Monsig.r Vazzanini le più appoggiate, e riverenti rimostranze per ricondurlo al proprio giurato dovere; Ma vedendo reso vano ogni sforzo urbano, ed estragiudiziale da chi fatalmente domina la di lui volontà, si vide nella spiacevole necessità di dover ridursi ad un giudiziario ricorso. Fu a tal oggetto con parte Capitolare 1789. 17. 9bre, con l'intervento di quel Mons.r

Processo C.te 19.

Proposito d'accordo convenuto d'evitare la formalità de' giudizj ordinarj. Fu con altra simile parte 1790. 30. Giugno di reciproca persuasione e-

latto

eletto in Giudice estraordinario il Nob., ed Ecc.mo Sig.r Domenico Someda, e fu accordato alla Parte, che non considerasse la Sentenza de jure da d.o Giudice pronunziato di poter farla esaminare da altro Soggetto capace eliggibile dall'Ecc.mo Lorenzo Memo validiss.mo Protettore di ambe le Parti.

Assoggettati quindi col mezzo de' respettivi Difensori a d.o Ecc.mo Someda li due punti in questione, il primo cioè: Se ricusar potesse Monsig.r Proposito esercitando in atti, e Sentenze la Statutaria Ecclesiastica Giurisdizione, di nominare in quelli, e queste anco il Capitolo, e di aver per assessori què Rnd.mi Canonici, che a tal oggetto intervenissero; ed il 2d.o Se Monsig. Proposito, che percepisce la metà di tutte le Rendite Capitolari sottostar debba alla metà di tutte le spese, che fossero occorrenti al mantenim.to di d.e Rendite, ed alla garantia de' Capitolari Diritti fu pronunciato giudizio, che relativam.te al primo Capo riconobbe la facoltà nel Capitolo di intervenire all'esercizio della Giurisdizione, e rapporto al 2d.o conferma il dovere di Monsig.r Proposito di sottostare colla metà delle spese, occorrenti per il mantenimento delli Diritti, e fondi appartenenti indistintam.te al Corpo Capitolare. Processo C.te 25.

Se il Rnd.mo Capitolo per desiderio, e bisogno di tranquillità s'acquietò approvando d.a Sentenza, tacque anche Monsig.r Proposito; ma tacque colla sinistra idea di non eseguirla, e non l'eseguì. Si ricorse à Tribunali competenti, onde per freno all'arbitrario procedere, ed ecco in campo il riservato Diritto di far esaminare in jure da altro soggetto la Sentenza. Con tutti li metodi addittati dalla Parte Capitolare, e con tutte le forme legali volute dal buon ordine fu eletto, ed accettato il Giudice, ed ha un vero conforto il Rnd.mo Capitolo di veder prescielta la persona di V. Sig.a Ill.ma, nella di cui dottrina, ed esperienza ben a ragione confida.

Ecco pertanto li due soggetti di questione da esaminarsi, e decidersi. Primo, se l'Ecclesiastica Giurisdizione nè luoghi, e Ville soggette alla Collegiata di S. Pietro di Cargna, sia esercibile dal solo Proposito di d.a Collegiata, o dal d.o Proposito a nome anco del Capitolo, e con l'

as-

assistenza dè Canonici assessori. Ido se Monsig.r Proposito sia obbligato di sottostare alla metà di tutte le spese occorrenti per mantenere, e difendere li Diritti, e Rendite riguardanti il comun interesse, dovendo all'altra metà supplire li R.mi Canonici unitam.te

Si darà opportunam.te esame, e convincim.to alli pretesti introdotti nelle osservabili allegazioni per parte di Monsig.r Proposito presentate, colle quali sovvertindo ogni buona massima, adulterando i fatti, ed occultando il vero, si tenta insidiosam.te di carpire, se pur fosse possibile il voto del giudice, ma intanto ecco le proposizioni rapporto al p.mo Punto.

Li Sovrani Decreti dell'Ecc.mo Senato, che fermano le più risolute providissime massime nel soggetto argom.to di Benefizj Ecclesiastici, e li Decreti peculiari riguardanti la nostra collegiata avvalorano, e vogliono eseguiti li statuti antichissimi della med.a, richiamano a dovuta osservanza le Consuetudini del Luogo, ed impongono ubbidienza alli Giudizj del Foro Ecclesiastico. Questi Statuti, queste Consuetudini, questi Giudicj, alli quali è perciò dovuta la più rigorosa suddita rassegnazione, importano di loro essenza, fuori d'ogni equivoco, o dubio, che la Giurisdizione Ecclesiastica nè luoghi soggetti alla Collegiata di S. Pietro sia esercitata da Monsig.r Proposito unitam.te al Capitolo, o sia Canonici assessori, ond'è per consequenza strana, e coraggiosa la pretesa di d.o Proposito d'esercitare da se solo esclusivam.te al Capitolo, o Canonici la d.a Giurisdizione.

Per riconoscere chiaram.te in p.mo luogo se li prelodati Decreti importano il proposto effetto basta indicarne semplicem.te le parole. Ecco

carte 10. del Proc.o quelle del Decreto 1769. 5. Agosto, col quale l'Ecc.mo Senato si propone di dare un preciso, salutario provedim.to all'affare. „Si purghi
„ la materia Benefiziale dà rapimenti Forastieri, e dagl'infiniti
„ abusi introdotti dalla Curia Romana con aggravio delli Sudditi,
„ si rimetti negli Ordinarj Collatori, e si mantenga nelli med.i l'esercizio
„ dè respettivi giusti di loro diritti, non che la facoltà per la disposiz.e

dè

„ de' Benefizj." Questa è la voce Sovrana. Si potrebbe mai credere, che non fosse al nostro proposito? Si potrebbe forse immaginare, che sotto il nome di ordinarj non si debba intendere il n.ro Cap.to? Si potrebbe forse dubitare, che l'Ecc.mo Senato parli soltanto di disposizione di Benefizj, e non di Giurisdizione Ecclesiastica? No certo, mentre l'immaginazione, ed il dubio sarebbero convinti. La sana massima nel proposito spiega che „in Materia Benefi-
„ ciorum Collationis nomine ordinarj, non tantum venit Episco-
„ pus, sed etiam quivis alij, quibus quocumque titulo competit
„ jus collationis nomine proprio." Dunque sotto il nome d'ordinario
„ viene chiamato nel Decreto anco il Capitolo, che innopponibilm.te

Statuti pnti col N.o 8. C.te x t.o 81 ibi 3 t.o 83 ibi 4 t.o 87

ha il diritto di Collazione, come raccogliesi dal I., III., e VII. Articoli delli Statuti, non che da altri, e simili documenti. Ma non cerchiamo per ora altre risoluzioni a tali dubj oltre a quelle pienissime, che ritroviamo nello stesso Decreto, nel quale per togliersi ogni ombra di equivoco, si chiude la massima applicata a diversi peculiari casi in esso espressi con dichiarazione, che

Processo C.te 10.

„ non intende con ciò il Senato, ch abbiano d'essere pregiudica-
„ ti quegli altri titoli, e ragioni, che tanto alle Curie, quanto al-
„ li Corpi Capitolari potessero competere", dunque anco li titoli di qualunque genere, ed anco le ragioni del n.ro Capitolo devono essere immuni da pregiudicj, e per necessaria conseguenza rispettate, ed eseguite; dunque quand'anche potesse rivocarsi in dubbio se nelle prime espressioni di Ordinarj Collatori, venga compreso il Capitolo, non potrà però ponersi in dubio, se questo sia compreso nell'efficace dichiarazione, che tutto comprenda oltre detta disposizion di Beneficj. Questa verità sempre più chiaram.te si dimostra, ed acquista una forza sempre maggiore ad

ogni

ogni passo dell' Ecc.mo Senato nella Materia. Riassunto il sentimento
C.te 11. P.o del d.o Decreto, anco nel robustissimo posterior Decreto 1769. 23 7bre,
col quale viene abolita ogni arbitraria Romana regola, e Riserva,
C.te 13. P.o spiega poi nuovam.te nel Decreto 1770. 20. Xbre la giusta, e ferma
sua determinazione già spiegata di voler sussistente qualunque altro titolo tanto delle Curie Arcivescovili, quanto delli Corpi Capitolari, e finalm.te allorchè parla singolarmente del nostro
C.te 14. P.o Capitolo, allorchè col Decreto 1771. 18. Genn.o si trattiene sopra rimostranze, e casi, particolari assoggettati alla di lui sapienza, decidendo questi, ripete colle stesse sopraenunciate espressioni le generali amplissime riserve, che „ la singolarità del caso deciso non pregiudichi gli altri titoli, e ragioni, quali certamente non possono risultare, se non dalli Statuti, dalle Consuetudini, e dalli giudizj replicatamente approvati, ed avvalorati. Lo stesso
C.te 16. P.o si osservi nel Decreto 1777. 22. Marzo, che troncando le differenze insorte tra il Nostro Capitolo, ed il Rnd.mo Arcivescovo d'Udine, dichiara fermo il Decreto 1771. 18. Genn.o; Dunque ripete, e afferma la Dichiarazione; Dunque rimessi tutti li nostri titoli, tutti li nostri Diritti, tutte le nostre ragioni; dunque li nostri Statuti antichissimi, le consuetudini del Luogo, li Giudicj del Foro Ecclesiastico, dà quali essi Titoli, Diritti, e ragioni risultano, devono esser rigorosamente eseguiti, e dunque la proposizione opposta, s'oppone à detti generali, e particolari Decreti, e come avvanzata, ed imprudente deve esser reggettata, e corretta.

Mentre pertanto dalla sincera esposizione di detti Decreti chiaram.te risulta la rispettabile intenzione pubblica di rinvigorire li nostri Statuti, di richiamare le nostre Consuetudini, e li sussistenti Giudicj, troveremo con egual evidenza dimostrato, che

per

per l'importanza di questi. è pienam.te giustificata la nostra proposizione, che l'Ecclesiastica giurisdizione non è di esclusivo diritto di Monsig.r Proposito, ma di questo unitam.te al Rmo Capitolo, e Canonici assessori.

E primieramente un innopponibile principio deve accordarsi, e si accorda anche da Monsig.r Proposito, ed è questo. Che nessun titolo esiste giustificante legittimamente l'esercizio dell'Ecclesiastica Giurisdizione, fuorchè li Statuti, e che tolti questi, sarebbe tolta ogni prova documentante un tal diritto tanto al Proposito, quanto al Capitolo.

Ora dunque esaminiamo l'importanza di detti giurati Statuti, in tutti quegli Articoli, o Capitoli, da quali detta Giurisdizione può risultare. Il pmo di questi e più osservabile, nel quale se ne faccia parola, e se ne tratti in tutta la sua estensione, è il

Statuti segnati N.o 4 C.a 4. 5 4. Capitolo 6.to, dove dicesi „Quod ministeriales, Vassali, Feudales, „ Colloni, Massari, et Abitatores prefatae Collegiatae facientes, „ adimplentes, et solventes debitum ... ipsos in statu eo- „ rum libere conservabit.“ Chi non vede in questo primo paragrafo compresa ogni Cattegoria di persone soggette alla Giurisdizione.. Li Ministri, li Servi, o Massari, li Coloni, o Affittuali, li Vassali, e Feudali, cioè li Sudditi Giurisdizionali, a quali soltanto convengono queste denominazioni, e finalm.te tutti richiamati sotto il complessivo nome d'abitatori della Collegiata, li quali facendo il loro respettivo dovere, devono esser esenti da molestie nel loro stato liberam.te conservati. Dovrò io forse immorare per dimostrare questa verità? Crederei di far ingiuria al mio Giudice facendolo. Non basta forse conoscere materialm.te il valor delle parole? Non ne rimarcherà forse il Giudice la più chiara conferma

nel

Statuti. ibi. nel paragrafo susseguente? „ Si aliquis vero ex ipsis ribellis, et in-
„ nobbedientes fuerit, et recusans facere debitum &c. Come mai sa-
rà applicabile l'imputazione di ribelle ad un servo, o Mas-
saro, ad un affittuale, o Colono? Converebbe renunciare alle più
comuni cognizioni per sostenerlo. Ribelle è quello, che attenta
crò il Diritto d'una legittima Giurisdizione, e però applicabile
alla sunnominata categoria di Vassali, e Feudali, non confon-
dibile con quella di Ministri, e servi, o Massari innobbedienti,
e de Coloni, o affittuali, che ricusassero di fare il loro dovere.
E' pertanto fuori di questione, che detto Capitolo parla dell'e-
sercizio della Giurisdizione in tutta la sua estensione, compren-
dendo generalmente, ed individualmente ogni genere di persona al-
la medesima soggetta; Ma se questi Ministri, questi Vassali Feuda-
li, questi Servi, e questi affittuali saranno ribelli, ed innobbe-
dienti, chi dovrà frenarli? chi dovrà ridurli alla dovuta
suddita rassegnazione? chi li obbligharà ad osservare il pro-
prio dovere? chi farà ad essi sentire la legittima autorità
ed amministrerà loro Giustizia? Il Proposito, ma cum Consilio,
non solo, si cum deliberatione, et consensu prædictorum
„ Dominorum Canonicorum Confratrum suorum &c.; se altro
documento o prova non esistesse al mondo fuorchè questa,
dimando come mai può venir in mente umana ragionevole
la stravolta idea di revocar in dubbio il Diritto Statutario del
nostro Capitolo di esercitar unitamente al Proposito detta Giuri-
sdizione? Pure per dovere d'officio sono obbligato a diffon-
dermi scelgendo nella pienezza di Documenti altre ragioni.
Il diritto di convocare formalmente, e legalmente un Corpo, e propor-
re qualunque Parte da prendersi, è certamente un manifesto
contrasegno di Giurisdizione, non potendo esercitarsi tali facoltà
nè

nè da estranei al corpo stesso, nè da semplici individui, che non abbiano altro Carattere oltre quello di far numero. Potrei quì addurre infinità d'esempj cominciando dalli metodi costantem.te osservati, tanto dalli Corpi sovrani, quanto dalli Corpi sudditi; ma è tanto conosciuto questo fatto, che l'esperienza, e penetrazione del Giudice non può certo ricercare quest'inutile digressione. Tali diritti di convocazione, e proposizione risultanti da varj Capitoli delli Statuti, e singolarm.te dal XIII. spetta al Canonico Gastaldo, o sia Decano, quale Carica annuale viene per Turno sostenuta da tutti li Rnd.mi Canonici; dunque non dal solo Monsig.r Proposito, ma anco dal Capitolo viene sostenuta la giurisdizione, e si esercitano atti di Carattere Giurisdizionale.

d.ti Statuti C.° 5. tg.° § 13.

Ma ciò non basta, osserviamolo con maggior forza autenticato dal Capitolo XV. Viene con questo proibito al Canonico Gastaldo di usare il sigillo del Capitolo sopra Carte, e Lettere, senon di consenso di tutti li Canonici, o della maggior parte de' med.i Qualora pertanto non si voglia cadere nell'inetta, insussistente, e convinta asserzione, che si adoperi il sigillo Capitolare in Carte, e Lettere puram.te private, con ridicola formalità, indegna d'un Corpo sempre rispettabile, e che da tale basso soggetto, si abbia tratto argomento di un apposito Articolo da inserirsi nelli Statuti per norma di direzione, con ingiuria di tanti venerabili Prelati, Patriarchi, e Cardinali, che in tempi diversi li esaminarono, ed approvarono, non che dell'Ecc.mo Senato, si dovrà e si deve necessariam.te convenire, che detto Articolo parla di Carte pubbliche, di suffragio in esercizio di Giurisdizione, venendo appunto anche li suffragj rilasciati da Tribunali chiamati Lettere; ed in conseguenza, che adoprandosi in tali Carte il sigillo Capitolare, e

Statuti. ibi. §. 15.

mai

mo Propositoriale, anche questo Articolo comprova a fronte di qualunque cavillo, che non il solo Proposito, ma il Capitolo Rnd.mo seco lui ha il diritto di esercitare l'Ecclesiastica Giurisdizione. Che poi si parli realm.te di Carte pubbliche in fatto di Giurisdizione ne fa chiara prova la stessa parte di Statuto, oltre quanto si è detto, mentre esprime, che deva esso Gastaldo registrare a favore di chi siene sigillate, o rilasciate, e la ragione di ciò a cauzione, e notizia degl'interessati, „notet

ibi: „ in scriptis in suo registro, vel quaterno, et cui, vel quibus si-
„ gillavit, et causam quare fecit; hoc autem fiat ad cautelam pro-
„ pter aliquorum notam.ta" Questo è il vero sentimento del Statuto, che se lascia luogo a desiderare una miglior forma di espressione, non propria de' tempi, ne' quali fu scritto, non lascia però equivoco alcuno sopra l'importanza, ed essenza della cosa esposta.

Dopo tali risultanze ponderiamo il Capitolo 21. dove si parla del Placito della Cristianità, nel quale summariam.te con pienezza di Giurisdizione venivano decise le controversie tutte fra li Sudditi della stessa. In questi atti pure tanto solenni viene rammemorato, e raffermato il Giurisdizionale diritto del nostro Rnd.mo Capt.o dietro a quanto nelli precedenti Articoli fu prescritto, e dimostrato. L'obbligo espresso di Monsig.r Proposito in detta occasione è di dare uno Staro di Orzo a cadauno de' Canonici, che intervenissero al med.o, e ciò ragionevolm.te per dovuta sportula, e compenso del loro impiego restando ogni provento ad esso Proposito, „debeat

Stat. Statuti C.lo 7. §. 21. „ dare cuilibet ipsius Collegij Canonicis, qui interfuerit in dicto
„ Placito unum Starium Ordei." Nè si confonda con troppo scoperto artificio la parola intervenire con l'altra d'esser presenti, di ben diverso valore, ed effetto. Intervenire, o venir entro, equivale ad esser compreso, a formare parte d'una riduzione di persone, di una congregazione, di un Capitolo, d'un Collegio, ed in Consiglio,

come

come si spiega anco lo Scrittore avversario nelle prodotte allegazioni, allorchè dice, che Monsig.r Proposito interviene al Parlamento della Patria. Questo valore non può propriam.te darsi all'espressione d'esser presente. Come mai potrà dirsi, io sono intervenuto ad un tale Consiglio, se sarà ~~affatto~~ stato semplicemente spettatore di quanto d.o Consiglio operava? Tutti quelli, che lo composero si dicono intervenuti, e gli altri tutti si dicono presenti.

Ma questo punto di promiscua Giurisdizione evidentem.te dalli Statuti dimostrata ormai si chiuda, e con tranquilla sicurezza si determini esponendo soltanto dietro tutte le osservazioni fatte, la decisiva importanza del Capt.o 19. delli Statuti dell'anno 1662. nominati Statuti novi, egualm.te che li più antichi riconosciuti, e convalidati. Eccone le precise espressioni. Dovendo ogni Canonico aver copia de' Statuti per osservarli, e farli osservare. Non mi diffondo in analisi, e dimando soltanto come potrebbe essere statutariam.te incaricato ogni Canonico di far osservare detti Statuti, se non avessero questi parte nella Giurisdiz.e, e la forza, che da questa ne deriva. L'esecuzione, ed osservanza delle Leggi è raccomandata alli Governati, o alli Governanti? Alli Sudditi, o alli rispettivi Tribunali? Ad un semplice particolare, o ad un Giurisdicente? Il nostro Capitolo ha l'incombenza di far eseguir li Statuti, ed a maggior effetto di tale dovere ha l'obbligo „ Cada„ un Gastaldo di leggerli una volta in pieno Capitolo a chiara „ intilligenza di ciascheduno." Dunque? Dunque tutti li precedenti esposti Articoli delli Statuti di loro natura invincibilmente comprovano, che l'esercizio dell'Ecclesiastica Giurisdizione non è del solo Monsig.r Proposito, ma di questo unitam.te al Capitolo, e Canonici assessori.

(margin: D.ti Statuti C.a II tit. S.19.)
(margin: ibi)

Ma

Ma unitam.te alli detti Statuti sono richiamate le consuetudini nel luogo:
» rendesi pertanto necessario di passare all'esame di queste, ed in tal parte ecco il nostro assunto. Le consuetudini del luogo, o si voglia intendere quelle della nostra sola Collegiata di S. Pietro, o quelle di altre Collegiate della Provincia, queste tutte appoggiano la nostra proposizione, e convincono sopra l'esistenza del Giurisdizionale Diritto del nostro Capitolo. Esaminiamole.

Rapporto alle prime, osserviamo ciò, che ne dice l'antico Libro delle memorie Capitolari: Libro esente per se stesso da qualunque taccia: scritto a caso innocente, sempre riconosciuto autentico, e vero: accettato, e conservato nell'Archivio Capitolare: Libro finalmente, che con tali caratteri merita fede, nè può da un capriccioso pretesto esser annullato, se prima non sia convinto; unico nel suo genere, e dal quale soltanto le vecchie consuetudini del luogo risultano. Ramemora questo che il Canonico Gastaldo, o sia Degano nel giorno pmo. d'Agosto „ Va a sedere al luogo preparato del Froscaro, in se-
Proces. C.te 3. » gno, e memoria dell'antica Giurisdizione del Proposito, e Capitolo." Questa Consuetudine è ella analoga alli prescritti dello Statuto? E' oscura forse? Lascia equivoco il Diritto del nostro Capitolo? contrasegna questa il preteso esclusivo Diritto Giurisdizionale di Monsig.r Proposito? Esclude li Canonici? Io sono ben persuaso, che in qualunque persona atta a far buon uso della propria ragione non possa certam.te nascere alcun dubbio dietro al contenuto di d.e memorie, e perciò sono egualm.te persuaso, che Monsig.r Proposito si ritrovi nel numero di queste, a fronte degli sforzi, che gli si fanno fare. Ma ciò non basta.

Il Diritto Statutario del nostro Capitolo d'eleggere, ed instituire li Canonici, non è già un diritto soltanto scritto; ma un Diritto esercitato. Vedonsi

nel

Proc.° C.te 5, usq.e 7. t.go — nel presentato libercolo, segnato, N.° XI. replicate elezioni, ed instituzioni fatte dal Capitolo di alcuni Canonici. Quest'atto solenne rimarca sempre più la Giurisdizione del Capitolo unitamente al Preposito già bastantemente risultante dalli Statuti. Decide la Sacra Rota, che „ Collatio, et institu-
„ tio indicat actus Jurisdictionis“, altro celebre Canonista, oltre molti, che si ommettono ricorda, che „ confirmare, investire, beneficia
„ tia conferre, et similia consistunt in Jurisdictione.“ Dunque è innegabile la Giurisdizione anco al nostro Capitolo, che per Statuto, e per esercizio instituisce, e conferisce Benefizj.

Rapporto alla disposizione d'altri Benefizj dipendenti dalla Collegiata, vi fu in altro rimoto tempo un Preposito, che ne pretese il Diritto, e la competenza a se solo; ma oppostisi con ragione li Canonici, si ritrovò nella necessità di cedere alla legittimità de' loro titoli, e convenne coll'Accordo 1372, che non potesse de' med.i disporre senza l'espressa volontà della maggior parte de' R.di Canonici. „ Prepositus non
Proc.° C.te 8: „ valeat dictas Capellas committere, nisi esset cum voluntate majo-
„ ris partis Canonicorum.“ Tutto tende allo stesso fine: tutto combina a manifestare vigorosam.te il nostro diritto.

Li metodi costanti osservati nelle altre Collegiate della Patria del Friuli si uniscono alla nostra massima. La Collegiata d'Udine, ora Cat-
Proc.° C.te 4. — tedrale, esercitò sempre la propria Giurisdizione a nome del Capitolo, e ciò per serie non interrotta di Secoli. Le Ville, e Parocchie soggette alla Collegiata di Cividal del Friuli, vedono il loro Giurisdi-
Proc.° C.te 4 t.go — cente non già nel R.mo Preposito, ch'è la maggior dignità di quel Capitolo; ma nell'intiero Corpo Capitolare, e le differenze, e Questioni vengono decise a nome del med.o da uno di quei Canonici col titolo di Visdomino.

Ma tronchiamo il ricercar fondamenti dell'altrui consuetudini. Le consuetudini nostre antiche, e recenti, giustificate da primitivi Titoli, ed avvalorate tanto solennem.te danno abbondante prova al

nostro

nostro argomento: le antiche sono dimostrate; le recenti risplendono tutt'ora. Repristinato il nostro Capitolo nell'esercizio de' propri titoli, e consuetudini; sotto la felice, ed onorata memoria di Monsig.r Proposito Silverio, cui stava perfettam.te a cuore la preservazione de' propri diritti, l'adempimento de' prestati giuramenti, e la sommissione a' decreti del proprio Senato; chiamò all'esercizio della Giurisdizione il nostro Capitolo, che unito al med.o, e finchè visse godè tranquillam.te il frutto della Pubblica munificenza. Passato questo a miglior vita, anco l'attuale Monsig.r Vazzanini seguì le sane traccie del suo Predecessore. Egli nell'anno 1778. col di lui proprio voto irrettrattabile elesse il Sig.r Agostin Silverio in Cancell.e del Capitolo, acciocchè con tale carattere potesse conservare gli atti Capitolari in esercizio di Giurisdizione. Egli che come Cancell.e degli affari interni, accettò, firmò, e registrò la supplica presentata dal d.o Silverio per tale oggetto. Egli elevato posteriorm.te alla Dignità di Proposito autenticò in fatto proprio il Giurisdizionale Diritto del Capitolo, finchè invaso da spirto d'innovazione, e sedotto da questo, di propria privata autorità, ed arbitrio erigendosi sopra tutte le Leggi, e metodi additati da queste, non già decidendo a proprio favore una questione, giacchè non ne aveva esibita alcuna; ma dando vigore di Legge al proprio capricio scosse ogni legittimo giogo, e ricusò d'osservare quanto poco prima aveva riconosciuto di dovere. Quest'inconveniente procedere, che dà appunto motivo alla Questione non potrà però mai bilanciarsi con il precedente stato legale di cose, e posso a fronte di questo asserire, che dunque le consuetudini antiche, e recenti sono analoghe al prescritto de' Statuti, e ch'eseguindo li decreti dell'Ecc.mo Senato, che le richiamano ad osservanza, deve Monsig.r Proposito rispettarle, e rispettandole esercitare l'Ecclesiastica Giurisdizione a nome anco del Capitolo, ed in unione delli Canonici, che intervenissero, come assessori.

Proc.o C.te 22.

Proc.o C.e 22.

Proc.o C.e 17.

Non

Non resta pertanto se non che l'ultimo esame sopra li Giudicj del Foro Ecclesiastico per esaurire pienamente, e comprovare la proposizione assoggettata. Quali esser devono questi Giudizj da esaminarsi, e da osservarsi? Opinioni vaghe di Scrittori, spesso fra loro diverse, no certo; ma la decisione pronunciata da Giudice competente cognita causa, e nel peculiar Argomento di Giurisdizione. Giudicio unico per quanto li Documenti esibiscono. Ma di valore totalm.te decisivo. Eccolo.

Nell'anno 1749. un certo Giovanni Sandri portò alcuni suoi reclami contro D.a Ortensia Marzoni alla R.ma Nunciatura in Venezia. Seguì un Decreto di questa, che si doveva eseguire contro d.a Ortensia abitante in luogo soggetto alla nostra Collegiata. Si rivolse pertanto la Nunciatura alla Metropolitana Curia Patriarcale d'Udine, e questa con sue Requisitoriali all'Arcidiacono di Tolmezzo, che si prestò all'esecuzione dell'avvanzatagli commissione. Venuto in cognizione il R.mo nostro Capitolo di tale direzione, lesiva de' suoi naturali Diritti, avvanzò al Mons. Patriarca li propri gravami, espose li titoli della propria Giurisdizione; quali esaminati da quella Curia, fu tosto con lettera di Monsig.r Vicario Generale corretto l'arbitrario procedere dell'arcidiacono, cui era noto „ il distinto nostro Jus, come

Proc.° C.° 27.

„ Corpo separato, e di propria giurisdizione“, commettendoli perciò, di levare da qualunque registro il Mandato d'esecuzione, e „ di procedere col mezzo di Requisitoriali dirette al „ Capitolo nostro“. Da tale sussistente giudicio, non è forse riconosciuta la nostra Giurisdizione? Sopra infondate asserzioni gratuite non avrebbe certo la Curia pronunciata una sì ampla, e luminosa Sentenza. E' mai presumibile, che se d.a Curia

avesse

avesse rilevata la Giurisdizione del solo Proposito, avesse caratterizzato non questo, ma il Capitolo di propria Giurisdizione, avesse ommesso di rivolgersi con requisitoriali a questo, e non a quello? No, non è verisimile, nè può esser vero. Spiegò a dovere chiaramente, e decisam.te il suo Giudicio, non nominò il Proposito, che per la singolarità avrebbe naturalm.te escluso il Capitolo, ma nominò il Capitolo, nel quale anch'esso Proposito si ritrova compreso, ed incluso, dunque decise, e sussiste il giudicato, che la Giurisdizione non è del solo Proposito esclusivam.te, ma di questo unitamente al Capitolo.

Comprovato ad evidenza l'assunto, dalle Providenze dell'Ecc.mo Senato assistito tanto in massima, quanto peculiari al caso n.ro, dall'importanza de' Statuti, dalle risultanze delle consuetudini del luogo, e dalla forza de' giudicj concludiamo, che la proposizione fatta avvanzare a Monsig.r Proposito, è quanto strana, altrettanto avvanzata, nè può meritare come tale, se non la disapprovazione del Giudice, che riconoscerà nella med.a soltanto un vero genio d'innovazione per estendere inconvenientem.te la propria Mansione a costo della verità, della Giustizia, degli altrui legittimi Diritti, ed a fronte della volontà Sovrana del Prencipe.

Esaminiamo ora se li pretesti usati nelle avversarie allegazioni possono in modo alcuno adombrare le nostre luminose ragioni. Ecco il primo.

Li Documenti, che si sono conservati dal 1400, fino al 1697. mostrano il Proposito, o loro sostituto sempre solo nelle Giudicature, dunque la Sentenza Someda è devia dalli Documenti, à quali per l'impartitagli facoltà doveva star attaccato.

Questo

Questo lambicato obbietto porta in se stesso nella propria data la soluzione. Sarà vero, che alcuni Propositi in pochi atti negarono di partecipare con li Canonici assessori la Giurisdizione, ed ommisero perciò di nominare il Capitolo, ma quali Propositi, ed in quali tempi? Li Propositi, che intrusi nella dignità dall'abuso, dalla forza, e non da una legittima elezione, con l'abuso, o con la forza in quella si mantenevano. Li Propositi, che in fatto proprio vedendo rimasti senza vigore, ed innosservati li Statuti, non si curavano d'eseguirli in parte alcuna. Li Propositi, che si vedevano in precisa necessità di trascurarli, poichè l'esecuzione di questi portava l'immediata conseguenza di costringerli ad abjurare la propria elezione, come contraria al prescritto de' medi. Ma in quali tempi? in quelli, nè quali a tutto potere venivano estesi gli abusi delle così dette Regole, o Riserve della Curia Romana, ch'ebbero il loro principio nel secolo XIII. in tempi, e sotto Propositi affatto abusivi, gli arbitrj de' quali appunto diedero motivo alla vigile Paterna cura dall'Ecc.mo Senato di emanare tante accennate providenze. In fatti se le Romane rapine, e danno de' sudditi Corpi Ecclesiastici non si fossero introdotte, non si sarebbe mosso il Sovrano per correggerle; se gl'individui abusivamente introdotti non avessero soprafatti li diritti de' Sudditi, ed angustiati li medi., sarebbe mancato soggetto alle correttive Providenze enunziate. E vorrà l'attual Monsig. Proposito dedurre da titoli spurj, e giustam.te estirpati un legittimo appoggio? E il di lui progetto d'imitarli non sarà egualmente spurio, e correggibile?

Prosegue l'obietto, o più propriamente il pretesto: Tanto è vero, che il solo Proposito ha il diritto di Giurisdizione, quantochè essendo li Canonici in Causa col loro Gastaldo si presentarono al sudetto per farsi giudicare.

Dio buono! a quali inezie si vedono trasportati gli Uomini per l'impegno

di

di sostenere un capriccio. Giacchè dall'accennato pretesto chiaramente risulta, che non è presente a Monsig.r Vazzanini neppur il contenuto

Statuti pnti segt. n° 8 C.° 7. tg.° §25.

del Capitolo XXIV. dè Statuti, conviene prendersi la pena di rammemorarglielo. Sappia adunque, che tutte le questioni, che potessero insorgere fra Canonici devono esser decise innappellabilmente da due altri Canonici da eleggersi, e non altrimenti: Ciò sapendo veda da se solo, senza altrui assistenza, che nel caso accennato doveva per necessità seguirsi il metodo già tenuto, e ch'essendo la questione tra tutti li Canonici, ed il Gastaldo, non restava altri del Corpo, che potesse deciderla se non Monsig.r Canonico Proposito, che nella med.a non aveva interesse; come appunto nel caso presente non preveduto da Statuti, essendo l'interesse di tutti indistintam.te siamo nella necessità d'abbandonare la Giudicatura dè Canonici, e del Proposito, e di attenersi a quella di altri Giudici estraordinarj. Concluda quindi da se stesso, che detto caso non prova in lui solo il Diritto Giurisdizionale, come non lo proverebbero nel solo Capitolo gli altri casi, che fossero occorsi decisibili da soli Canonici eletti a senso del soprdetto Articolo.

Quanto poi all'infelice introduzione, o del Delegato del Proposito Veritti, o all'affettato rimprovero, che non si ritrovi nel Capitolo un, così detto, ritaglio di Carta comprovante il di lui intervento negli atti, non che al Caos d'insulse riflessioni a questo relative, ecco la resoluzione sempre vera, ed a tutte le med.e addattabile.

D. Statuti C.lo 2, e 2. tg.°

Prima dell'anno 1400. li Diritti, e le Consuetudini del Capitolo erano perfettamente analoghe alli nostri Statuti, che le richiamano, e che con la loro norma furono scritti, ed approvati, come dall'invocazione, che li precede, dall'inserizione del primo, ed altri Articoli chiaramente risulta. Cessino pertanto in tal parte le mal addate esagerazioni avversarie, e si arrossisca chi tenta cogliere in-

De-

indebiti avvantaggi dalla mancanza d'altre Carte, e memorie scritte, anteriori a d.° tempo: Che se mancano al Capitolo, mancano anche al Proposito, ma che dico? mancano a questo, e non a quello, giacchè quello ha l'appoggio delli Statuti, e li Statuti fanno fede immancabile delli analoghi Diritti, e consuetudini precedenti, mentre questo è affatto spoglio di Documenti, smentito nell'asserzioni, e non pertanto con franchezza nonordinaria combatte.

Dall'anno 1400., fino alli providi Decreti si troviamo continuamente nelli condannati tempi d'abuso, e di forza, che non possono servire di scorta, nè imporre al Giudice, nè sovrastare agli Statuti, che favoriscono il nostro Capitolo, nè abbattere le imponenti accennate consuetudini mantenute a fronte dell'ingiuria dè tempi, autenticate solennemente dal silenzio avversario, la di cui licenza non arrivò al grado di farne parola.

Dal tempo dè Decreti in poi, come s'è già esaminato tutto parla a nostro favore: Esercitò Monsig.r Silverio la Giurisdizione unitam.te al Capitolo, o Canonici espressari, e ne esistono gli atti: la esercitò Monsig.r Vazzanini, e ne esistono gli atti, e sarà esercitata anco in avvenire, se non si sovvertono le massime della Giustizia, che sono la Base, e il Fondamento delle Massime pubbliche.

P.° C.te 15, e 22. 23.

P.° C.te 22, e 23 tg.

Ma innoltriamoci nell'esame di dette allegazioni avvers.e. Tanto è vero dicono, che il solo Proposito, e non il Capitolo seco lui è il Giurisdicente della Collegiata, quanto che egli solo interviene al Pubblico Parlamento della Patria, nel quale intervengono soltanto li Giurisdicenti, ed egli viene chiamato.....

Quest'obiezione è insidiosa tanto, quanto insussistente, ed assurda. Se per l'intervento di Monsig.r Proposito a quel Consesso si deducesse, che il med.°, e non il Capitolo, ch'egli rappresenta in questa circostanza, abbia Giurisdizione, dunque per il med.° principio, e

ra-

ragione sarebbero Giurisdiziotie li Rappresentanti pro tempore delle dodici Comunità, che a detta Giurisdizione hanno accesso, locchè in fatto regge tutto al contrario; che se poi detto principio potesse acquistar forza, ed aver partigiani, si ridurebbero alla necessità detti Corpi egualmente, che il nostro a preservazione de' propri Diritti, di portarsi al Parlamento med.º con il numero completto di tutti li respettivi individui, che lo compongono. A dir vero l'idea è stravagante, e Monsig.r Proposito farebbe cosa grata a dispensar quest'unione.

Il Proposito, viene soggionto, interviene ex Persona propria, e non come rappresentante il Capitolo, egli viene chiamato, e non questo. In risposta a ciò io richiamo tutte le prove fatte rapporto alla promiscua Giurisdizione, e quindi giacchè li Statuti non fanno neppur un cenno in questo proposito, esaminiamo nell'esibite antiche memorie, che cosa se ne dica, e troveremo, che tanto è vero, ch'esso Proposito interviene al Parlamento, anche come rappresentante il nostro Capitolo, quantochè di tale intervento gli è dato positivo obbligo, ed incarico, per supplire al quale espressamente oltre gli altri, egli percepisce da se solo la metà di tutte

Proc.l C.e 3 tg.° le Rendite Capitolari. Eccone le parole: „ Avendo il Proposito quasi la metà della Entrata, atteso l'obbligo suo di pagar X.me, sussidj, imposizioni, e di andar al General Parlamento della Patria nel numero de' Prelati, con deliberazioni del Capitolo." Se questo onore, e Diritto fosse naturale del solo Proposito, come mai potrebbe esser obbligato a farne uso contro la tritta massima, che cadauno può rinunziare al proprio benefizio. Che se si vuole considerare un Diritto, ed un onore questo intervento, conviene per la med.a ragione considerare un diritto, ed un onore quello di pagare le X.me, li sussidj, imposizioni, e simili, al quale oggetto ol-

tre

oltre l'enunziato gli viene rilasciata la metà intiera delle rendite, lo che sarebbe un assurdo. Deve però esser considerato nella sua vera importanza, come un incarico, e dovere addossatogli dal Capit.lo Non basta. E' inverisimile, che li Canonici abbiano continuamente rilasciata al sud.o una porzione delle scarsissime Rendite per sostenere un Diritto non proprio. Io non so se Monsig.r in detta massima convenga, ma credo di poter arguirlo dalle di lui direzioni. E' ben poi ragionevole, che il nostro Capitolo abbia deferito, e lasciato tutto il carico di quest'affare al Proposito med.o, sostenendo questo la Dignità più ragguardevole, e procurando col di lui intervento più lustro, e decoro al loro Corpo, di quello che potesse procurarlo un semplice Canonico.

Altra opposizione. La Sentenza Someda non è de jure. Accorda contro il resultato de' Documenti un Diritto affatto nuovo al Capitolo. Rispondo, che questa gratuita asserzione è affatto convinta; che li Statuti anzi non parlano di Giurisdizione, se non promiscua tra Proposito, e Capitolo, che questa promiscuità chiara apparisce da tutte le già addotte prove, che li Decreti dell'Ecc.mo Senato, senza de' quali giacerebbe il Capitolo tuttora vittima della violenza, repristinaro li nostri diritti, e non li abusi, che di tali Diritti per tanto tempo pur troppo trionfarono, e che l'esame già fatto convince abbastanza l'inconcludente giro di tali meschine riflessioni.

Avvanza l'opposizione, e dice: La stessa Sentenza di Someda dà il torto al Capitolo, mentre trova possibile il caso, che il Proposito senza l'intervento di quello segni atti, e pronunzi sentenze. Rispondesi, che qualora si voglia esaminar detta Sentenza senza studio di sofismo, e nella vera sua importanza, non troverassi riservato alcun caso in cui possa il Proposito escludere il Capitolo, come tenta, dicesi per dilicatezza di coscienza, e si fa bene

a

a dirlo, mentre per verità da se non risulta. Che se poi si desidera in d.ª Sentenza un più fermo Decretorio, siamo avanti un Giudice revisore, che può farlo.

Ma dunque dovrà astringersi il Prepositorial Desiderio senza esser soddisfatto? tutto si tenti per sostenerlo; tutto si dica colla lusinga, che o una cosa, o l'altra faccia colpo. Ecco un nuovo attacco. Se li Canonici, che sono Curati delle chiese soggette alla Collegiata, avessero parte nella Giurisdizione, ne averrebbe per conseguenza, che avendo pari Diritto a quello del Proposito, sarebbero indipendenti da questo, e senza il freno necessario alla loro condotta:

Ommetto l'ingiuriosa digressione avvers.ª sopra questo punto. Arrossirei nel dover darne una conveniente risposta, quanto doveva, se poteva arrossire, chi la scrisse, e brevemente risponderò solo a quanto ho riassunto. Se un Curato, che fosse Canonico, (giachè potrebbe non esserlo) mancasse alli pesanti doveri del sacro suo ministero, potrebbe benissimo essere secondo la di lui mancanza corretto a fronte del di lui distinto Carattere, dagli altri componenti, o rappresentanti il Corpo. Egli sarebbe in tal caso considerato il Reo, e non il partecipe della Giurisdizione. Qualunque individuo di qualsisia Corpo Giurisdiz~~ionale~~ indistintamente si voglia pensare, può esser dal Corpo stesso corretto, e castigato. Non adduco esempj imponenti, non voglio immorare sopra l'erroneità di tale opposizione, e rimetto al mio Giudice il dargli quel peso, che merita.

Passa quindi all'esame de' Statuti, ed accordando finalmente il principio da me proposto, che „ li Statuti Capitolari devono es„ ser il fondamento d'ogni diritto.", così se la discorre.

Il giurato Capitolo VI. obbliga il Proposito a ben trattare „ li Massari,

co-

„ Coloni, Vassali facientes, et solventes debitum eorum", e di non far nulla senza il Consiglio, e Deliberazione de' Canonici, nel caso, che alcuni di quelli ricusasse di pagar le debite corrisponsioni. Eccodunque l'argomento. Se per questo solo caso di costringer chi non pagasse le debite corrisponsioni fu necessario un apposito Capitolo, dunque in tutto il rimanente non espresso avrà pieno diritto il Proposito solo, perchè „exceptio firmat regulam", ma in questo Articolo non si parla di Giurisdizione Ecclesiastica; dunque la Giurisdizione Ecclesiastica è del solo Proposito.

Dante sono le risoluzioni convenienti a questo vaniloquio, che la moltitudine confonde. E' bene però restringersi alla più semplice. Mettiamo fra le mani di chi scrisse questo obbietto qualche Dizionario, ed egli vedrà, che Vassali, equivale a sudditi in genere, e che gli uomini di sana mente non chiamano mai li proprj servi, e coloni per sudditi, avendo la loro speciale denominazione. Tanto è vero, che anco nè nostri Statuti s'intese, sotto questo Vocabolo di contemplar li sudditi, e soggetti alla Giurisdizione in genere, quantochè indicando li Casi, nè quali dovranno esser corretti si dice, quando sia Ribelli, cioè ricalcitranti la legittima Autorità, e Giurisdizione. Apprenderà di più, che „ recusantes facere debitum suum", non spiega particolarmente, com' egli crede, „ricusar di pagar le debite corrisponsioni;" mentre ricusa di far il suo debito quel Vassalo, che non presta fedelm.te obbedienza al proprio Giudice; quel Proposito, che non tratta, ed onora li proprj Canonici, „ tamquam veros confratres", facendo innovationes, et violentias, e cose simili, in conclusione tutti gli uomini hanno respettivamente dè doveri, ed a qualunque mancanza a questi si dice,

Stat.i pnti C.e 3. tit.o 5. 4. 11

„ recu-

necessary facere debitum" Ma dove lasciò l'altro termine di Feudali? Non lo trovò applicabile alla propria Serva, e credette opportuno ripiego quello di ommetterlo. Che però se egli l'ommise, io lo ricordo, e sostituisco alla interpetrazione avversaria puerilmente sinistra, l'interpretazione, anzi esposizione vera; che quest'Articolo parla dell'esercizio della Giurisdizione in tutta la sua pienezza, ed estensione, e che spiegando, che l'esercizio di questa sia del Proposito „ cum consilio, et delibera-
„ tione Canonicorum" non lascia luogo a ulteriori dispute, o problemi.

S'accorge anco l'avvs.o sopra la letteral, ed essenzial concludenza dell'articolo preced.e, ed eccolo in seguito sempre vagante, incerto, e decisivam.te implicante, e contraditorio nè suoi sforzi.

Accorda prima, che la Giurisdizione sia col Capitolo promiscua, ma la trova inverificabile attesa la distanza delle abitazioni de' Canonici dalla propria. Quindi vorrebbe dedurre, che questa difficoltà d'unione obbliga a credere contro l'espressione de' Statuti, che chi scrisse questi non poteva aver in pensiero di far Giudici detti Canonici.

Rispondo prima, che dove parlano chiaro li documenti, come implicitam.te s'accorda, non è lecita l'interpretazione sempre pericolosa, e frequentemente fatale. In 2do luogo, che Monsig. Proposito prende in tal parte un equivoco volontario, poichè se dalli antichi Statuti apparisce, che potesse esser Canonico alcun Sacerdote abitante in Friuli, sono ormai quasi due Seco-

Statuti C.o 9. D. 1. li, cioè dopo la parte Capitolare 1614. raffermata dal primo Capitolo delli Statuti novi, che non possono essere neppur ballottati, se non li Sacerdoti, che hanno domicilio in Provincia. Finalmente

che

che il dubbio avversario porterebbe piuttosto la ricerca di una disciplina relativa per l'esecuzione delli Statuti, di quello che coltivar il pretesto per distruggerli nel momento med.° che si confessano efficaci, e vigorosi.

Ma ad ogni passo incontriamo il più spiegato convincimento avv.° Ponendosi questo ad esaminare l'Articolo XXI. di Statuti dice <u>Ore rotundo</u>, che Someda sbagliò la sua sentenza, perchè questo Articolo non parla se non di Giudicature di due giorni
„ all'anno, Giudicature di distinta solennità, alle quali concor-
„ reva tutto il popolo del Canale, e tutto si giudicava summa-
„ riamente, ed inappellabilm.te, che questi però erano due, o li
„ giorni, e che dell'altre Giudicature ordinarie non si parla“, e
prosegue „ che appunto l'eccezione di questi due giorni
„ firmat regulam a favor del Proposito per tutto il resto del
„ tempo“.

Chi non vede in tutto il corso di detto riflesso accordata pienam.te la promiscuità di Giurisdizione a nostri Canonici? Vorrei immaginarmi, che non fossero due giorni, ma un solo quarto d'ora, e a fronte di questo direi, che se li Canonici hanno parte di giudicatura in giorno, e giudizio di tanta solennità, se puoi pronunziar sentenze summarie, ed inappellabili, tanto più deve averla negli atti ordinarj, e soggetti ad appellazione. Io però non abbisogno di argomenti, e di deduzioni per giustificare il Capitolare Diritto, che senza equivoco resulta per le stesse confessioni avversarie dalla piena intelligenza di Statuti.

S'accorge però d'aver accordato tanto che basta per decidere

Da

da se contro se stesso la questione. Ecco pertanto il ripiego impli-
cante. E' vero, che li Canonici hanno un Diritto d'intervenire al-
li Placiti, ma intervennero, come risulta dagli atti di certo Pro-
posito de Castro Tricani, come semplici Testimonj, e non giudici, e
finalmente revocando in dubbio il già detto, conclude, che qua-
lunque siasi la loro figura in detta occasione de' Placiti da Cano-
nici sostenuto, e che possono dimostrare, non dimostreranno pe-
rò mai d'esser intervenuti nelle occasioni ordinarie.

La dubbietà, ed incertezza di quest'obbietto mostra la sua debolezza,
e basta a confutarlo. Che se poi vogliamo esaminare gli atti e-
sibiti da d.° Proposito, io sono ben certo, che il mio Giudice non
piegherà all'autorità d'un Uomo, che fulminò più scomuniche,
per ridicole risse muliebri, per debiti di pochi soldi, e cose si-
mili, e che finalmente non vorrà contro la volontà dell'Ecc.mo
Senato, che una violenta, e dubbia azione trionfi dal chiaro
prescritto delli Statuti [illegible]

Atti di d.° Proposito esist. presso gli avv.ti

Accorda il Proposito, che dopo il Decreto dell'Ecc.mo Senato li Ca-
nonici entrarono seco lui nell'esercizio della Giurisdiz.e,
ma dice, entrarono alcuni, senza commissione, o deputazio-
ne degli altri, ed il Cancell.re segnò gli atti col nome di Propo-
sito, e Canonici soltanto per commissione di questi.

Rispondo prima, che troppo francam.te s'impegna Monsig.r nelle
sue asserzioni, e che nell'esecuzione delli Sovrani Decreti di
Senato li Canonici, procedettero sempre di comune intelligenza
col Proposito, e ripeto, che ferma la Statutaria Giurisdizione se
crede il med.° di proporre una saggia disciplina sistemante
te il metodo dell'esercitarla sono tutti prontissimi ad esami-

nare

vare il progetto, e qualora sia creduto consono alla ragione alli diritti, e faciliti la buona amministrazione della Giustizia, sarà bene volentieri accettato. Finalmente rapporto alle commissioni date al Cancell.re, si riguardi in qualunque aspetto la cosa, e si vedrà, che nulla più naturale, e competente può ritrovarsi, quantochè dette commissioni dovessero esser date da Canonici, che in ciò esercitavano il loro Diritto, facendolo dal proprio Ministro eseguire.

Seguiamo ora Monsig.r Proposito nel suo Discorso sopra la prescrizione, e sopra l'invalidità del nostro Possessorio per esser stato questo dal med.o interotto, concludendo dopo una prolissa, staccata, ed innordinata diceria, che detta prescrizione diede titolo ad esso soltanto d'esercitare la tanto vagheggiata Giurisdizione.

Dirò prima, che cessi esso Rnd.mo Soggetto dal portar con tanta superiorità in trionfo le più correggibili arbitrarie procedure. » Is
» qui succedit alteri, eo jure quo ille, uti debet«, questa è la Regola di Diritto, e se egli si fece lecito di calpestrarla senza prima far decidere col confronto dè Titoli diversam.te, non può lusingarsi, che tali direzioni sieno approvate. » Quæ con-
» tra jus fiunt, debent utique pro infestis haberi«. Il di lui Precessore Silverio l'esercitò in unione dè Canonici, e lo stesso era anco in dovere di fare il Monsig.r Vazzanini, salvo sempre di reclamare, se credeva, e far decidere, che li titoli importassero un effetto diverso.

Rapporto poi alla prescrizione due cose accenno a risoluzione, quantunque possa opporsela attesi gli atti Giurisdizionali esercitati dal Capitolo a fronte della contrarietà dè tempi, e circostanze: la prima si è la decisione della Sacra Rotta.

» Pre-

» Praescriptio centenaria non intrat ubi constat de antecedenti Sta-
» tu beneficij. Inde sicut praesumptio cedit veritati, ita ultimus
» status quamvis centenarius cedere debet antiquo." Qual è l'antico stato del nostro Beneficio? Quello che risulta dalli Statuti; quando che non si voglia assurdamente asserire, che si operasse diversamente da quello, che si stabiliva nel momento med.º che li Statuti si formavano. Secondariam.te la nostra questione versa in titolo, e sopra l'esame delli Statuti, come si rimarcò già accordato dall'avv.º, e per conseguenza quanto fu scritto nelle di lui allegazioni su tal punto, è affatto estraneo all'argomento:

Finalmente ecco li obbietti, che si deducono dalla Supplica presentata dal nostro Capitolo, e dalli relativi Decreti dell'Ecc.mo Senato. La supplica ricerca l'elezione del Proposito, e che questo fosse obbligato alla residenza; acciò goder dovesse què diritti, che godevano li Propositi precessori, e massime la Giurisdizione nelle cause Ecclesiastiche: Fu dunque dallo stesso Capitolo riconosciuta del solo Proposito.

Proc.º C.e 12. Non alteriamo i fatti Monsig.r Non entri questa fra le altre licenze. Supplicò il Capitolo per la Giurisdizione, ma per la Statutaria Giurisdizione. quella cioè, che dalli Statuti risulta, e quale risulti, lo abbiamo osservato bastantemente.

Dunque valeranno a mio favore, riprende egli, li Decreti dell'Ecc.mo Senato, che volendo li Canonici eletti dipendenti dalla successiva instituzione del Proposito attribuisce a questo solo la facoltà di esercitare la Giurisdizione.

Ma s'inganna anco in questo, o non intende, o finge di non voler intendere essi Decreti per condursi artificiosam.te a false

de-

deduzioni. Se vogliamo farne un esame illibato, troviamo, che nessuno di quelli si trattiene a fare peculiare discorso sopra detta Giurisdizione, e che questa generalmente ricercata dal Capitolo, sotto nome di Statutaria Giurisdizione generalmente compresa nelli Statuti, viene anco generalm.te compresa nella categoria de' diritti al supplicante Capitolo ridonati nelle generali riserve espresse in tutti li ponderati Decreti, che garantiscono, e tutelano l'osservanza di tutti gli antichi titoli, e ragioni, che non furono con precisione additati.

Ecco pertanto riassunto, e risolto quanto per spargere dubj fu per parte avv.a introdotto. Allontaniamo la sottigliezza, li soffismi, le fallacie, e le erroneità, attacchiamoci alla vera, ed innocente importanza de' fatti, e ci risulterà chiaramente, che li Decreti dell' Ecc.mo Senato tanto in massima, quanto singolari al caso nostro richiamano all'esecuzione li nostri statuti, le nostre consuetudini, e li giudicj sussistenti del Foro Ecclesiastico nel soggetto argomento seguiti. Risulterà, che li Statuti, le consuetudini, e li Giudicj con provano la Giurisdizione Ecclesiastica competente a Monsig.r Proposito unitam.te al Capitolo, o Canonici assessori, ed in conseguenza risulterà pienam.te giustificata la proposizione di questi quanto insussistente, redarguita, e convinta l'opposizione di Monsig.r Proposito in qualunque confronto, ed esame si voglia considerarla.

Esa=

Esaminiamo presentemte. con la maggior brevità possibile il secondo punto, che riguarda le spese, che possono occorrere, o per mantenere Proprietà Fondiali, Livellarie, e Censuali, o per verificare il possesso delle annuali corrispondenti esazioni, o per preservare semplicemte. li Diritti onorifici: Ecco sopra queste la Proposizione. Le spese tutte occorrenti a preservazione dei comuni proprietà, ed esazioni, non che di qualunque Diritto riguardante il Corpo Capitolare, devono essere pagate per metà da Monsigr. Proposito, e l'altra metà dagli otto Rmi. Canonici.

Ogni buon principio assiste questa proposizione. Deve convenire anche Monsigr. Proposito, che le proprietà, e Diritti spettanti alla nostra Collegiata di S. Pietro non possono alcerto, nè devono esser considerate in alcun tempo, e caso nè tutte, nè in parte di ragione particolare di Monsigr. Proposito, o de' Canonici respettivamte., che pro tempore rappresentano da. Collegiata. Questo Corpo composto da d. Canonici, e Proposito unitamte. è un semplice amministratore, ed usufruttuario di tutte queste Proprietà, e Diritti. Non vi sono primitivi Titoli, lucrativi, ovvero onerosi, in vigor de' quali sia pervenuta alcuna porzione di esse proprietà, o Diritti per esser applicabile particolarmte. o alla Dignità del Proposito, ovvero ad alcuno de' Canonicati; ma questo Corpo unito per così dire è un tutto, che in origine ha diritto, e godimento, ovvero usufrutto sopra il tutto; le particolari assegnazioni, ed amministrazioni non sono se non accidentali, nè possono sbilanciar questo Diritto originario, tanto è

vero

vero, quantochè anticam.te Monsig.r Proposito possedeva, ed ammi-
Proc.° C.° 2. nistrava tutte le proprietà, e presentemente ne amministrano
una Porzione anche li Canonici; senzachè questa varia disciplina
Proc.° C.° 28., e 8. abbia diversificato mai lo stato de' med.i, nè rapporto all'utilità,
nè rapporto alli Diritti. Data questa massima, e principio, che
non potrà mai esser convinto, ne deriva di sua natural innop-
ponibile conseguenza, che anco gli aggravj di qualunque specie
si sieno, purchè riguardino questo Corpo, devono cadere a peso del
med.o, seguendo nel nostro caso tanto il passivo, quanto l'attivo,
e qualunque sia la disciplina, e proporzione addottata nella
distribuzione dell'utilità, queste però non potranno mai alte-
rare il dato principio. Oradunque, se Monsig.r Proposito, che
per inveterata, e approvata consuetudine rappresenta la
metà dell'attivo di questo Corpo, deve sottostare anco alla me-
tà del passivo. Questa massima di ragione, e regola di natu-
rale equità non può esser alterata, se non da un contratto,
che con secondarj oggetti di reciproco contentamento diver-
sam.te disponesse; nel caso nostro però non solo non esiste al-
cun Contratto, ch'eccezioni la regola a pregiudizio de' R.mi
Canonici, ma anzi viene questa rafferma dalli Statuti Ca-
pitolari, e dalla costante pratica, e consuetudine.

Osserviamo l'articolo V. delli Statuti antichi, e troveremo l'ob-
Statuti C.° 4. § 5. bligo „ quod solvat medietatem omnium Collectarum, et
„ impositionum" Collectę, cioè le respettive porzioni, che
ciaschedun paga per formar una data summa reversibile

a

a qualunque proposto oggetto; ad imposizione, col qual termine s'intenda comunemte le pubbliche gravezze. In queste espressa Categoria viene abbracciato ogni genere di spesa tendente a man tenere le proprietà, e diritti del Corpo, cioè del Proposito, e Canonici; dunque Monsigr Proposito oltre che in massima di ragione deve anco per li giurati Statuti sottostare alla metà delle medesime.

Ma non solo per gli antichi Statuti, li Statuti 1662. ratificano parimenti, anzi danno maggior forza a quelli. All'Articolo Xmo autorizzano il Canonico Gastaldo, o sia Degano „ di pagarsi so-

ibi Ce 10. tgo S. 10. „ pra l'Entrata del Proposito, mentre questo mancasse di paga„ re la sua metà, ch'è tenuto pagare di tutte le spese comuni „ con detto Capitolo." Come dunque pretende in oggi di sottrarsi dal pagamento della metà di tutte queste a fronte dè Statuti. Potrà egli farlo senza rendersi spergiuro? No certo dopo averne giurato l'adempimento.

E molto meno potrà esimersi dopo la costante antica, e recente

Proco Ce 20. osservanza. Il di lui Precessore per il corso di 50. anni riconobbe fra suoi Doveri di pagar colla suddetta norma. Egli medesimo in attualità di Propositura in fatto proprio dal gior-

Proco Ce 21. no della di lui elezione fino al momento in cui decise d'apportare l'attuale molestia à Canonici, seguì l'esempio del predetto, eseguì li Statuti, e rispettò l'autorevole opinione delli

Proco Ce 9., e 24. riputatissimi soggetti, che avendo esaminato l'identico punto decisero a tenore degli accennati Statuti, e Consuetudini.

Dopo

Dopo tali confronti io non posso se non che esibire l'appoggio favorevole delle allegazioni avvers.e, e di quelle verità, che sfuggirono suo malgrado dalla penna di chi le scrisse. Esaminiamole.

Egli distingue preliminarmente le spese in due Categorie. La prima comprende le spese, che intitola non comuni all'interesse del Proposito, e Canonici, e la seconda quelle, che confessa comuni all'interesse degli uni, e dell'altro.

Il caso della prima, egli dice al N.o III. di dette allegazioni scritte in questo proposito, si verificò al momento che furono separati li Beni, e diviso il possesso delle rendite.

Proc.o C.e 8, a 28. Se con ciò intende Monsig.r, che sieno state divise l'esazioni, ovvero il solo Dominio utile io sono con lui d'accordo, ma se mai intendesse divisa la proprietà, e Dominio diretto io lo nego assolutam.te, richiamando il comprovato innopponibile principio. La Divisione è puram.te accidentale, e di disciplina restando la proprietà sempre dall'intero Corpo Capitolare in vigore alla qualità de' Titoli, e non mai di chi pro tempore lo rappresenta. Guardi il Cielo, che potesse aver luogo una massima diversa. Dipenderebbe dall'arbitrio di pochi Rappresentanti pro tempore qualunque corpo l'alienazione de' Beni del med.o, giacchè il Diritto di farlo è conseguente a quello di proprietà, ed in tal modo dipenderebbe da questi pochi temporarj rappresentanti la distruzione respettivam.te di tutti i corpi Ecclesiastici del Cristianesimo. Ecco però la conseguenza, che ogni qual volta occorrono spese per opponere distrazioni, o pregiudizj alle proprietà

Ca-

to; Rendesi osservabilissima a questo momento, ed imponente la Confessione, che fa Monsig.r Proposito, sforzato dalla verità, e da Documenti, che la dimostrano. Dice egli, che le spese di Reconfinazioni sono comuni, e devono esser per metà supplite da lui, perchè possede metà de' Beni. Ora dimando. Se le Divisioni avessero essenzialm.te separate le proprietà, se in vigor di queste fosse reso il Proposito, e li Canonici indipendenti possessori de' Beni divisi, e respettivam.te assegnati, se per qualunque evizz.e non dovesse alterarsi lo stato de' possedimenti, nè reciprocamente garantirsi, come si voleva poco prima dar ad intendere, ne deriverebbe la legittima conseguenza, che le Reconfinazioni, che hanno per solo oggetto d'indennizzare la proprietà da qualunque pregiudizio, ed usurpo dovrebbero restare a peso de' respettivi possidenti. Ma queste spese si confessano comuni, dunque si confessano comuni le Proprietà a fronte delle Divisioni; ma si confessa, che a queste spese, perchè comuni deve sottostare per metà il Proposito, dunque si confessa vero il principio, e la massima nostra, non che incontrastabile la premessa distinzione.

Al N. VI., e quindi alli XVIII, XIX, e XX. lagnasi Monsig.r Proposito di aver incontrate solo le spese occorsegli per conservare la sua porzione di Beni, per convincere al loro dovere li Coloni, e Massari, ed altre, ed accusa li Canonici di non voler sottostare a queste; e poi di pretender obbligato il med.o a pagare la metà di quelle, che per simili ragioni

essi

essi incontrassero.

Rispondo brevem.te, che l'accusa è un sogno, poiché la massima di Canonici si accorda operativa anche per Mons.ig.r Proposito, e quanto alle di lui lagnanze per le spese incontrate, provi d'aver eccitati li med.i alla comun difesa, d'aver esibiti li conti per il pagam.to, e che questo sia stato a lui ricusato, e sarà tosto al med.o ceduto il punto controverso.

Al N.o VIII., fino al N.o XII. si sforza a far credere, che li accennati Statuti antichi, à quali si richiamano quelli del 1662. sotto il termine di Collette comprenda soltanto le gravezze Pub.e, dalle quali perchè comunsi accorda di dover pagare la metà.

In Risposta io non suggerirò a Mons.ig.r Proposito, al quale si deve tutta la stima, l'acquisto d'un Dizionario, o di consultar autori, o di riportarsi al valore, che si dà comunem.te a questa Parola Collete, e credo convenire anco alla qualità del Sindico, il sorpassare ogni riflesso sopra il convincimento, che dà a questo obbietto, la [illegible] stessa con la propria importanza. Dico solo, che se riconosce giusto di dover sottostare alle Pubb.e gravezze, caricanti l'intiero Corpo, soltanto, perchè rappresentando la metà delle azioni utili, deve sottostare anche alla metà degli Aggravj, non addurrà mai una sufficiente ragione, per la quale giustificare il diverso metodo, che vuole applicare alle spese private, che conservano lo stesso oggetto di preservare al Corpo li proprj possedimenti, come sono le Reconfinazioni già confessate comuni, e simili.

Ma li Canonici soggiunge al N.o III. spendono troppo in littiggj e non è giusto, che il Proposito incontri questo grave dispendio.

Rispondo, che per esentarsi da qualunque spesa, la sola, e vera strada per Mons.ig.r Proposito è quella di dimostrare, che l'interesse del Corpo Capitolare non sia lo scopo della questione, o l'origine delle spese; che se poi richiama perchè queste sieno fatte con eccedente profusione, non li sarà mai chiuso l'adito di convincerle di superfluità, e ridurle a limiti convenienti.

Finalm.te al N.o XV., e XVI. esaminando Mons.ig.r Proposito li Statuti antichi all'articolo XXII., trova, che essendo obbligato a pagare la metà delle spese per la Condotta del Formaggio solito pagarsi al Capitolo in Festo Vinculorum, questa particolarità di caso prova, che così non de-

ve

ve essere negli altri, e che finalm.te in questo caso è giusto il pagam.to della metà, perchè si parla di spese comuni.

Se però questo esame fosse stato fatto con la conveniente esattezza, non ne sarebbe resultata l'erronea conseguenza, che piacque dedursi, mentre non è già espresso in hoc solo festo, ma in festo, nè con ciò viene alterato il prescritto degli altri Articoli. Perchè abbia luogo il discorso avvs.o, è indispensabile un'aggiunta a quanto fu espresso, ed al contrario per distruggere il discorso med.o, basta lasciar esente d'arbitrj, e aggiunte l'articolo, e conciliarlo cogli altri, che nel sog-getto argomento dispongono. E finalm.te accordando di nuovo il Proposito, che il pagamento della metà in questo caso è giusto, perchè riguarda l'utilità comune, la conseguenza raffermata dalle replicate confessioni avvs.e è questa, che anco in tutte le altre, che si provano comuni, dovrà alla metà sottostare, e che le comuni sono tutte quelle, che risguardano la proprietà del corpo, che componesi dal Proposito, e Canonici uniti, come si è dimostrato.

Scorriamo ora per formalità quanto viene allegato rapporto alle spese confessate comuni, quantunque bastar possa il già da noi sopra allegato.

Li Statuti nuovi, viene detto, non erano in osservanza prima dell'anno 1759. non lo furono posteriorm.te, dunque non possono convincere il Proposito al pagamento della metà neppure delle spese comuni, alle quali deve sottostare per Capita.

Dio buono! si potrà credere dopo tale obbietto, che le pretese del Proposito non coltivino oggetti d'interesse, ma soltanto di tranquillità di coscienza? Li Statuti novi non furono, nè sono in verde osservanza? Nel ripassare questa proposizione azzardata da chi la scrisse, non si rammemorò li solenni giuram.ti con tanta formalità, e pubblicità prestati al mom.to della di lui promozione al Canonicato, e replicati il caso del di lui avvanzamento alla Dignità di Proposito? Nella certa scienza d'essersi obbligato all'adempimento di tali statuti con modi tanto sacri, ed inviolabili non sentì alcun ribrezzo? Ha potuto lasciarla correre? Non posso crederlo, e dirò piuttosto che non li fu assoggettato. Così deve essere, mentre se per impossibile non gli si

fos-

fossero presentati tosto alla memoria, ed al cuore tali religiosi doveri, come mai si sarebbe dimenticato de' Sovrani Decreti dell'Ecc.mo Senato, che sono quelli, che danno adito alla questione, e quelli appunto, che richiamano ad osservanza detti Statuti per quanto si è consid.to Ma non basta. Abyssus abyssum invocat. Non sono in verde osservanza? Se tutta la difesa usata per non sottostare alla metà delle spese, che s'immaginò di distinguere con l'espressione di non comuni fu appoggiata a questi Statuti? Se con la singolarità di questi si pretese al N.o IV., e VIII. di sovvertire ogni documento per introdurre la nuova vagheggiata esenzione.

La sola cognizione del proprio torto, la sola disperazione della questione può aver suggerito il poco plausibile ripiego di tale contradittoria convinta introduzione, non altrimenti che quello di protestare il libro delle autentiche memorie antiche senza poter convincere, nè ridurre sospetto alcuno di quei caratteri, che lo costituiscano degno di fede.

In fatto poi presume Monsig.r Proposito di dedurre de' grandi appoggi, è in necessità però d'abjurare primieram.te il fatto proprio, ed il proprio riconoscimento, e di caratterizzar li pagamenti fatti contro il di lui presente assunto, come fatti per errore, o come carpiti da' Canonici alla di lui facilità, che quale sia può rilevarsi dal complesso dell'affare. Dopo questa bellissima sortita, ecco la meta, alla quale tende il discorso. Nelle spese occorse l'anno 1777. il Proposito Silverio pagò il di lui Caratto per Capita, come gli altri Canonici, e così deve esser fatto in avvenire.

Un sol caso dunque potrà far fronte alla ragione, alli Statuti, ed alle analoghe consuetudini? Non basterà a renderlo inefficace il riconosim.to, e le replicate confessionali avversarie?

Quest'

Quest' obbietto però qualunque siasi, che ha potuto prolungare, ma non migliorare le allegazioni di Monsig.r Vazzanini, non era per verità attendibile. Egli, ch'essendo Canonico fu a parte della facilità usata in allora, ed in quello solo caso a quel solo Proposito, egli, che sa perfettam.te, che la facilità usata ebbe per unico scopo di dimostrare senza alcun pregiudizio de' diritti quel sentim.to di respettiva affezione tanto meritato da quel degno Soggetto, egli non doveva mai abusare di tale circostanza, e di ritorcer contro li Canonici un'azione, dalla quale non potevano attendersi, se non d'avere merito, e buon effetto.

Concludiamo. Il complesso delle cose allegate, e provate dimostra, che tutte le proprietà sono dell'intiero Capitolo, e non del Proposito, o de' Canonici separatamente: che tutte le spese tendenti a garantire, e preservare cadauna parte di questa proprietà devono sostenersi dall' intiero Corpo, e che come comuni, devono esser pagate la metà da Monsig.r Proposito, che rappresenta la metà delle ragioni utili, e l'altra metà da' Canonici.

e,
on
par
quel
a ob
o dè
ta-
es
co-
re

di-
olo;

u-
gli'
ate
del

113

1501, 26 maggio Udine. Il Vicario Gen.le del Patr. d'Aquileja concede al Vice preposito di S. Pietro in Carnia di poter dendire la Chiesa Collegiata di S. Pietro e la Capella di S. Michele di Formeaso perchè sieno d'aiuto i danari e materiali per la ricostruzione.

Orig.

FRANCISCVS Mazonus Iuris doctor, Canonicus Ravenn., Protonotarius et dioc. Aquil.
In spiritualibus et Temporalibus Vicarius generalis. Ven. dilecto nostro p. Petro Julien Vice preposito S. Petri
di Carnia salutem in domino sempiternam: Ut Ecclesiam Collegiatam S. Petri di Carnia & capellam S. Micha
elis di formeaco mollire possis et valeas dum materia et pecunie sint disposite ad ipsas
reficiendum Tibi Tenore presentium licentiam concedimus et facultatem Impartimur Dat.
Utini die xxvi. Ma 15..

Nicolaus de Comutiis Curator
Cancell. di Man.

Coriellis fabricæ pro
collti et s. michelis
de Pormeasto. 16 maij 1501.

DOCUMENTA
HISTORIÆ FOROJULIENSIS
SÆCULI XIII. ET XIV.
SUMMATIM REGESTA

A

P. JOSEPHO BIANCHI UTINENSI

Vol.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rotolo A.
Toscano Gastaldo
1377

Protocollo

del Capitolo di S. Pietro in Carnia

1367–90

Arch. [illegible]
[illegible]

[illegible] Jouvret Capli [illegible] 3

[illegible] Frelh [illegible]

[illegible]

[illegible]

& cura fut

[illegible] Tolet fue da

6 [illegible] da Senatour

[illegible]

u in q̃ b
Unum . . .
It unum inf. . .
Item unum unc. . .
Unum . . .

Erus opus . . .
ad Anteera . . .

It

Item u in lu. . .
It unum . . .
It Unu . . .

[illegible] nigra terra.
Item [illegible] ortum.
Item [illegible]
Item vinum in cort[illegible]
Item [illegible]
Item [illegible] stab[illegible]
[illegible]

Item [illegible]
[illegible]
Item [illegible]
[illegible]
Item [illegible]
Item [illegible]
Item [illegible]

Infra scripta exigunt in mill de ...

Inprimis mulisies grosiy .j.

Item agustiny cu suis asertionis dur. .

Item hered. q donati sol. ij.

Item benedict cu suis asertis dur. .v.

Item micolus et uasalgut sol. j.

Item bartolot priuulos. vij.

Item hered. benoni sol. j.

Item mathiusi cu suis asertis sol. ij.

Item heredes misotti sol. j.

Item heredes senioris ... sol. j.

Candidus. nicolinus. leonardus [illegible] ualtrij.
Cardulus [illegible] de ualpreceto. antonius
[illegible] de ualpreceto. odoricus [illegible] iohis ma-
charoida de ualpreceto. guszettus de stalla
[illegible] leonardi de ualpreceto. omnes [illegible] te-
netur annuatim soluere libras [illegible]
ecclesie [illegible] .s.
sup [illegible] bonis positis in [illegible] de ual-
preceto. in loco qui dicitur ual [illegible]

[illegible] unus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] sup [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] Antonio
[illegible] de Julio [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] tenet [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] restto [illegible] quarum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quos debit in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quos [illegible]
fuit [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]

ꝯsiderato ꝙ dictus pancell[us] ... ꝯtra[r]ia & poss... sibi pte dictos ... potuerat ... & sufficiente fideiussore ut pa finaz difinitio fuerat Et ibi se ꝯstituerunt fideiussores Johannes ... Jacobi de ...
Jacobus ... de ... quilibet ...
... dictum ... amodo ... dicti ...
... dictum pancellum & ...
... privatione de dominus ...
... omnia & singula ...
mobilia ... & futura ad ...
...
... & fiat ... forma ...

Eodem ... die loco & presentibus ...
promisit dictis ... obligato ...
... dicti ... ad ...
... de omni dampno ...
dictis ... in futurum ...
& fiat in forma ... dictis ...
...

Mº ccc lxxxiiii indic. in ... Dominus Dominicus de ... presentibus Johanne ...
... Johanne ... de ... Johanne ...
... et aliis ... Conductus ... fuit ...
filius ... Jacobi de ... fuit ... et confessus
recepisse ... precium ... quantum ...
... pro ... domus in ...
... dictus emptor ...
... emptore
... heredes ... Jacobi de ... Cum
... et Renuncians

Ꝺ m ppom

a juliano d

It decto nilem

en piomino

It a piomino

It a iacobo

ınanco

In formeas;

Imprimis [illegible] ... q̄ manicum den. xviij.

Item p ber[illegible] a brum s. ij. Item

Item Aur[illegible] ... ut den iiij. [illegible] Anglo

Item Johes [illegible] in den. viij.

Item a [illegible] den. j. [illegible]

Item [illegible] a gra[illegible] den. viij.

Item a [illegible] den. xij.

Item a [illegible] den. vj. —

Item in [illegible] [illegible] vj. s. [illegible] viij

Item i [illegible] s[illegible] den v..

[illegible] a Anglo. j. [illegible]

[illegible] den vj

Jtē [illegible] g cagnulini . d [illegible] dur xiiij .

Jtē ab [illegible] 2 [illegible] d[illegible] [illegible] .

Jtē a Candido [illegible] p [illegible] [illegible]
[illegible] de zuglo dur . [illegible]

Jtē ab [illegible] d [illegible] dur iiij

Jtē i zedarch p [illegible]

Jtē in [illegible] dur v . [illegible]

Jtē i [illegible] dur xxiiij .

Jtē i arta dur xl .

Jtē Jacob d [illegible] d[illegible] [illegible] .

Jtē a Stepho d [illegible] [illegible]

Jtē a Jacomino g [illegible] dur . xl .

Jtē a [illegible] dur . vij .

Jtē a [illegible] [illegible] dur v .

Item a [illegible] dur. xv. [illegible] xx. [illegible]

Item a [illegible] dur. xi.

Item [illegible] dur. xxv

Item [illegible] mono [illegible] xii.

Item [illegible] dur lxxx. p[er] amissimo [illegible] cadutum [illegible] [illegible] [illegible]

Item [illegible] dur. cc. [illegible] [illegible] [illegible]

xxx.

Item [illegible] xxxv. [illegible] dur. v.

Item [illegible] dur lx.

Item [illegible]

Item [illegible] dur. xlv.

Item [illegible] dur xv.

Item [illegible] dur [illegible] dur [illegible]

Item [illegible] dur

Item [illegible] x. dur [illegible] dur [illegible]

[illegible]

It. i padua libr. duc. xiiij.
It. nogar sol. viiij
It. reuo. libr. duc. viij.
It. a francischo calefice cum asinis consortis de opaliz formen
duc. xxvj
It. ab heredibus cum [illegible] duc. viij
It. a leonardo o.s. sol. xlviij
It. ab heredibus q amugn. de cadeu in sol. xxxvj
It. a sol. gemina de zenod s. xxxv
It. i fouza duc. xx.
It. i buslo. duc. xx.
It. a saratessa sol. xxx.
It. ult morem aricis duc. xl cum insem j.
In ult frixda a fachia j.
It. de ult vita duc. xxj
It. de alneto duc. lx.
It. p ppellis duc. xiiij.

In inquesta ducati xl.

It p[er] med[ici]ne vinus v s[oldi] viii lb. viii

It p[er] ... in sale xxxij duc.

... p[er] ... a ... de ... [illegible] xl.

[illegible] ... xxvij p... [illegible]

... [illegible] ... m ... p. ii.

et j duc[ato] que solvit pro ...

1378.

Die [illegible] [illegible] [illegible] prima.

In ~~primis~~ [illegible] scripte [illegible] expensis facto per me [illegible] [illegible] [illegible] reparatura [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Item [illegible] [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dat [illegible] [illegible] pro uno soldos octo.

Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro uno soldos xvj.

Item [illegible] [illegible] [illegible] soldos vj.

Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro uno [illegible]

Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] soldos xx.

Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] x.

Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] x. [illegible] [illegible] soldos viij

Item dedi cantoribus qui duxerunt [illegible] fru-
ducziono [illegible] dixit — xl iiij.

Item pro potari den. [illegible] .ij. ipsis cantoribus.

Item d[illegible] [illegible] ra noncl[illegible] iij [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] soldos. — vj.

Item [illegible] fazanea [illegible] [illegible] forio
[illegible] expedi [illegible] — xxvj.

Item [illegible] mo[illegible] cum uno [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Item [illegible] equs [illegible] faz[illegible] [illegible]
pedisfendo expedi [illegible] — xij.

Item d[illegible] s[illegible] Andree fui n[illegible] [illegible]
[illegible] cum antonio Jurtto [illegible]
soldos — xvij.

Item expendi p[illegible] colecta pipali [illegible] [illegible]
minut. xij. [illegible] den. [illegible] [illegible]

Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] conduxere [illegible] [illegible] [illegible] xxvj.

Item [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

It(em) ... [illegible] bladii [illegible] expen[illegible]
[illegible] ad septentrionem parte [illegible]

[illegible] collecta [illegible]

[illegible]

It(em) [illegible] molendini [illegible]
It(em) [illegible] petra molendini vocatam [illegible]

[illegible] vocatam [illegible]

It(em) [illegible] in prato [illegible]
[illegible]

It(em) [illegible] parte [illegible]
[illegible]

In [illegible] apostolorum petri et pauli expendi [illegible] p.
[illegible] xx p [illegible] nicolao [illegible]
[illegible]

It. ristio tamacie et fortunato p(er) q(ua)dam
Collecta imposita p(er) d(omi)n(u)m patriarcham. Centu(m)
et duos d(ucatos).

It. Dedi Reynaldo not(ario) p(ro) ... ... d(ucatos).

It. ... ... q(ue) potuit ... ...
It. d(omi)n(us) ... ... q(ue) ... ...

It. ... ...

It. p(ro) ... sol. xliiij.

Summa expens(arum) march(ie) xiij mil(ia) ...
xxxix.

It. missi Faranei ca facendi adduce
  ... idu. f. frumti usq Venzon Dedi ... nuncio
    r. xxv.
Item missi petrum a Dm̃ Iacobi d angelo qt
Venconum ad recipiend̃u ... i ladum
q. sat scribere dedi sibi p suo labore
sold. xiii. p expen a s. iiij. et illi
missi v. dm̃ blado aduxerunt a ... non
o illi q. aduxerat no dederunt qr no habeit
seu mensura eo qr Iuravit no ... nerat
e ... opotuit ut iterum mitte ... Figu...

Ansi eidem petrum dedi sibi den. xxv.

Item missi ip. ad quetendi ... ca ... tted.
Venconum p dto blado habuit den. ij. et
bis cena. qt admuit mensurae bladu postr...
Item missi ipm Venzon p blado pdto habuit p suo
labore s. xiiij. o p expen s. d. par. iiij.

1483

... iiij lxxxiij. Julio die ...

Ista sunt expense facte per me plebanum canonicum sancti petri castellionis officialem capitulo sancti petri predicti pro anno presenti usque ad festum vincula sancti petri, prout facte sunt

Imprimis expendi pro lacobo famuli sedis ... tudiem ex potu den. vij

Item expendi in assumptione beate marie virginis pro expensis factis in sancto petro imprimis vesperis et ceraste ... in festo.

pro panibus s. xiiij.

pro carnibus sold. xviij.

pro vino sold. xxvij.

Item ille qui portavit supellectilem ad sanctum petrum den. viij.

In xpo noie amen anno a nat. eiusde .m.ccc.xxxviii
indict. xv. die vi Januarii. In formacho i
domo habitationis pauli q. Johannis de stano
habitat. dicta villa. Presentibus presb. .. mro
Nicolao lunetta fratre grasso Antonio eius filio
Johane de .. de formacho Johane de la vacha
q. Maruffi de Arta Cunerario q. francisci
de formacho. et aliis ibi interna q.
de formacho. Petri de Bera et uxore eius de formacho
... dei sana mente et intellectu ... langue
... corpore ... de rebus ... suis ...
corpore instituta ... ...
... ...
... ...
natura ... ... Reliquit Jacomino
eius filio et filio q. Bartolomei de julio. Item
capra ... prato ... ... cum stabulo i
... de ... i loco dicto ...
duas ... ... prato i loco dicto allo
... ...
et legavit ... eius filie et uxori Jacobi
q. Antonij de sta .. Una ... ...

dessij de Beza i loco dicto adimas. Item j.
campum i loco prefato. Item j. campum positum
i loco dicto clausum prunzalium Item j. campum
cum prato i loco dicto adagny. Item Legavit
et reliquit iure institutionis et iure nature et legati et nomine
heredum Lucie eius filie et uxori pauli sui
... unum campum dictum i campo ... ront
... et alium i dicto loco ...
...abella de Beza et alium i dicto loco ...
superiori. Item unam placiam prati i loco dicto
a ... Item Reliquit et legavit omnia
eius bona mobilia equaliter predictis eius
filiabus. ... eas ... fore grentitas

In Reliquis aut bonis et rebus, constituit
predictas eius filias heredes universales
... sua ultima voluntate voluit
... sua valere voluit iure testi et si
non valeat iure testi valeat saltem iure
codicillorum et cuiuslibet alterius ultime voluntatis

-e p̄ nonā Ind. anno a nati eiusdem ... xxxiij
... antepenultima mensis ... sub
... in domo ...
dominum ... jacobi Botij de Arcta ...
... presentibus ...
tali viro domino ... Iohanne de ...
... petri Zanino de Cabria ...
... de ... Stephano ... jacobi
de Wadona johanne de Cacrima et aliis ...
... vocatis et rogatis ... Michael ...
... de Cabria et ... ambo
... concordia ... tali pacto ...
... et primo dictus ... debet
... dicto ...
... de Cabria a loco ...
...
... de Arcta ...
... de Caba
... Johannes ...
... omnibus et singulis ...

Petrus michael iure proprio dedit tradidit
et presentavit dicto domino meo unam Bullam
cum potestate in Anastachio et loco quod dicitur vel
[illegible] in una littera olim domini sancti Bar
tolomei de dicto loco. Cuius litteras commisse
a prima paulus de Anastachio ab aliquo [illegible]
[illegible] in [illegible] et [illegible] fuit [illegible]
[illegible] et [illegible] in omnibus [illegible]
et [illegible] et [illegible] promittens [illegible] [illegible]
[illegible] fuit [illegible] Jacobo de Radna
ab utraque parte [illegible]

In villa de Vendoy

Heredes Nicolai del Blanch tenent pro ...
III quada brayda cum campis frumenti star. I.
Ff. Romanus petri p quada brayda
frumenti star. I.

In villa de Trancos ultra tubrum

Super uno manso dicto primerus den. xel.
z suis pertinentiis debet Comuni de ... panni

In questa

Thomas fer de questa Casei lib. xxiii.
Iacobus de questa Casei lib. xvi.
Dominicus de questa Casei lib. xxv.

In Carzaneto

Nicolaus das z leonardus das cum consortibus
Casei lib. - xxi.

Raphael et simo fres soluunt dicto capto
Aliter capei xxxxvii.

Nicolaus Rafonelli et marcus cu[m] consortib[us]
cu[m] consortib[us] ut[ra] den[arios] xii.

Vetramotez cruris i[n] villa
de Catissio &c.

Johes Comerarius de Catissio tenet
unu[m] masum a capto ad afictu[m] simplice[m]
et tenet[ur] solu[er]e dicto capto i[n] festo s[an]c[t]i martini
unu[m] masum et sol. den[ariorum] aglegen[sium] et vectare
suos sumptib[us] et dare gastaldioni capti

In Utino p[ro] domibus Pkurosi
aglegen[sium] solu[n]t una[m] marcha[m] den[ariorum]

In villa freda
fredes q[uondam] hermacore quagle p[ro] annuis
q[uondam] d[omi]ni Gulielmi p[re]positi den[ariorum] marcha[m] .i.

Anno .iii. lxxxiii. Fuit vi die xvii decb[ris]
1483

Hanc ph[ilippus] Iulian[us] bnam mizinum fru[mentum] no[n] apletam

It[em] bnu starum Surg[i]

It[em] duo stara miles

It[em] q[uar]t[um] bnam mizinum Fabe.

Et similiter fuit ph[ilippus] Johanes

Star[a] fru[menti] ii. et .i. q[ua]rtaruz

Star[a] melegi .ii. et ii q[ua]rtaruz

Star[a] Surgi .i. et .i. minaz

Iste sunt expense facte per me presbiterum Tuscanum
Fastulus capituli sub anno domini .iii. lxxvi inditione
quarta in causa dicti capituli. 1467

Imprimis expendi pro collectis annorum preteritorum
pro ut testes fuerunt presbiteri nicolinus nicolaus
et Johannes de Marchi fuerunt quatuor denarii xxvi.
Item pro sigillo et litera denarii .vi. et pro potu fex
Item pro caritativo subsidio libre denarii xvi. Julii
Item pro litera et sigillo denarii .iii.
Item impositione nuncii destinatorum ad curiam
romanam denarii lxxxxvi. et pro litera fecit .iii.
Item expendi in mi faganea ad faciendum
aptare casa denarii .xvi.
Item pro collecta domini legati curbia natis libre
denarii .xvi. et pro litera denarii .iii.
Item fui ad steccole (?) potam collecta denarii .lxvi.
Item expendi in festo a superioris libre denarii ...

borgis ß. xj. p vino in prandio.
Jt dedi petro antonii ß. iiij. quod dixit dedisse
eundam qui portavit cascu ad artam vinum xxiiij
Jt fuimus qui dicit diuisum cascu marta rabidi
p. viij. sol. qui ibidem et fecimus capitulum.
Jt expendimus ego et petrus bartolomeus qui fuimus
berzonii p fito denar. xxviij. o pa. vj.
Jt ipsa die dedi masayo qui aduxerit ferri denar
viij.
Jt expendimus petrus nicolaus petrus nicolinus
petrus soher et ego qui fuimus ad faginea
computato vino ad emplendum vasa et computato
expensis famulorum qui aduxerunt nobis libr. denar
xv. et denar viij.
Jt dedi viij. caratoribus qui fuerunt ad faganea
pro vino et blado libr. denar. xviij. et denar
xvj.

It dedi p expensis eund. et reuertend. ad faganca
duobus famulis . ß . ~~xxxv~~ viginti quinque cum dimid.
It dedi eis p cors naulo . s . p vij duob. den
xxxvj .
It dedi uni caratori q adux . vij . star frti
ab cuenzono tum . ß . xvj ½ .
It emi clauos p den lx .
It dedi uni de artenca q iuit ab artenca
bendonis cum una cubilla p ficto et no potuit
hre den . vj .
NB .
It dedi ad faciend. aptar capas den . xx .
It dedi duobus caratoribus q fuerut ad faganca
p blad den lxxxvij
It dedi pero bartolomeo semel ßl . xxxiiij .
It ßl xxvij . et par . iiij . p expens factis in
festo natis dni . et Epphie .

Item a ... pro ... viij
... pane et ...

Item ... pro ...
... xij ...

Item ... pro Bartholomeo ...

Item ... xij ...
xxviij

Item ... pro ... xxij
Item ... pro ...

Item ... pro ...
... viij ...
... manentie

Item ... pro ... de ... ij
...
Nota ... #
...

[illegible] gonua[?] uno [illegible] a . vini ad festum pasce
exp[illegible] den. x . . xx .

[illegible] expendidi den. . iiij . qui fui missus ad
[illegible] super facto questionis mansi [illegible]
[illegible] menavidum [illegible]

[illegible]

[illegible] x [illegible]

Item expendidi in festo ascensionis domini den. xxiiij .
[illegible]

Item expendidi i festivitatibus penthecostes beatorum petri
et pauli de mense Junij . den. iij .
Item quando fui Verone ad loquendum cum Jehe[?] potestate [illegible]
[illegible] legatus et dominum marini potestate den. [illegible]
oportuit me expectare [illegible] in uno [illegible]
Item quando fuimus [illegible] in imperio [illegible] habui Rabi
[illegible] nocte.
Item in imperio per ferratam equos [illegible] den. iiij .

It. super dicta bott imperii sol. xxv. p[ro] anno
It. dedi Jacomino [illegible] tum q[illegible] bid necessari
2 imperii dur. xxiiij q[illegible] Gabriel. ij.
It. hic debeo una machaz p[ro] meo labore
1 ma. h. xi y du. xl. It. mach[illegible]
dur. xxiiij It. p[ro] [illegible] [illegible] machi
xiiij. [illegible] du. xl
[illegible] una [illegible] omnib[us] [illegible]
[illegible] dur. xxxv. [illegible]

9
6

9
13

4-5
13/153

2'13

Aprilis .iij. lxx. Indic. viij. Ratio expen
sarum factarum pro capitulo dominorum per me presbyterum
Anselmum officialem dicti Capituli.

Imprimis dedi pro nota .j. procuratorij s. ij.
Item expendi in assumptione beate Marie pro prandio
pro pane et vino et carnibus den. xlij.
Item in nativitate eiusdem beate virginis Marie
pro pane et carnibus s. xlj.
Item in duabus vicibus pro vino sexdecimos
xxxv. videlicet in ipsa die nativitatis Marie
et quando domini processionaliter venit ad sanctum petrum
pro festo purificationis.
p. Item dedi federico canonico de medicis
Scripti Medici den. vj. pro carne
procurato. ~

Item dedi carratoribus qui conduxerunt frumentum ab auenzono [illegible] den. xxxviij.

Item expendi pro Bartolomeus et Castellecta fagani ad exequendum [illegible] lib. den. gross. in den.

Item den. x pro blado dato equis in [illegible]

Item Castellecta stetit per duos dies cum [illegible] carrectando currus et expendi pro blado equi den. x pro sua expensa et den. sex pro vino et alias expensas fecit in domo mea

Item emit [illegible] ab Antonio de fagani [illegible] pro libr. den. xiiij. quas eidem dedi [illegible] qui emit a[illegible] Clarini [illegible] et [illegible] in [illegible] non solvit

Item dedi [illegible] carratoribus [illegible] xv et den. xiij

It die sci Laurencij fuit p(er) d(ominum) B. Borgonu(m)
confirmato et expend(i) den. xviij. comput(avi) ill(os)
q(uo)s dedit magistris et dando eis potu(m) expensis pape

It(em) fecit magister ... ligare librum ... missale
capit(u)l(um) dies viij. et dedi ei den. xl

It dedi uno ... q(ui) conduxit vinum mansionarij
ad dom(um) petru(m) den. xx. de ...

It(em) in refectionib(us) calicis et purificatoris p(ro)
pane sol. xxx

It(em) p(ro) carnib(us) ... sol. xlvi.

It(em) p(ro) duab(us) galinis et duas sp... et p(ro)
vino sol. ix. in istas refectiones

Fin(is)

It expendi den ogtani fattori p fructo
Castelnove nri adelary et fuit cum Vrinu
et venditus fuit Sikalta quatuor libr. xxij. dinr
et iterum fuit venditus Vrinu et stetit. iiij. dieb

It dedi pbro. B. pvisionalia. j. [illegible] dnr

It expen. lbr. dnr in tribus diebus dni ogtani
Vrinu cum Capitulo misit me pro pnutacione
Possite

It in [illegible] dimicatore dte [illegible] p palmiz
p pane den. xxiiij
It p carne den. iij
It p formagio den. viij
It p vino vol. [illegible]
It p [illegible] lib [illegible] [illegible] x.

It(em) p(ro) p(ro)piscibus   den(arios) xii   ...   21

It(em) expend(i) dic(to) m(a)g(ist)ro quand(o) fuit i(n) ciuit(ate)
Coloni(e)   den(arios) ...   ...

It(em) expen(di) ... ... p(ro) capucio ... p(ro)
... ...
... ... den(arios) ... den(arios)
...

It(em) solui ... ... p(ro) collectis
... ... den(arios) ... ... dimidiu(m).

It(em) ... ... den(arios) ... ...

It(em) ... ... den(arios) ...

It(em) ... ...
... den(arios) ... ... den(arios) ...

It(em) ... ... den(arios) xxx

It dedi massario q[ui] fuerunt duj sen[a]to[r]i m[ihi] den[arii] p[ro] superfluo caseri et reliquos m[ihi] p[ro] expen[sis] et poni

Item expendi i[n] festo annuntiationis et i[n] festo palmar[um] ... den[arios] m[ihi] ...

La sop[r]a[d]etta è la prima nota, che si ritrova dell'
estazione del Formaggio ... per l'ann[o]
di Federico, Can.[co] ~~[illegible]~~.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ano dni millesimo Trecentesimo nonagesimo
q̄rto indict' p̄ma die sc̄do mensis augusti
Incepit annus officij et Castaldie mei
p̄sbri nicolai p capitulo ecclie sc̄i pet
de Carnea q̄ fuit expen facte p me.

Imp̄mis ip̄a die expendi sol. xviij. p
licosio ut mors est

Itē missi fuerūt p̄sbri Jacobus de tinn
et Jacobus de Imao p causis capli
ffagancaz et ad Ciuitate austria p collecta
colectis papalibus solucdis de ano ne
p̄terito et p quadam fienda et alijs
causis p̄dicto capitulo incumbentibus
Expenderūt computatis colectis et alijs expen
libr. lxxxiij. et .j. den et solid. ..

Itm qn veneret fcta vene supdctau
cxpen expend p potu sold .xiij.

Itm in asumpcione bte virgis marie
expend p pane et vino et oms
sold - - - xxviij.

Itm i nati eusdem virgis marie p
pane vino et Carnibus et potantes
expendi sold .xxviiij.

Itm p caseo teotonico sold. viij.

Itm qn curatores deposuit vinum
i fagancia expendi p pane et vino
eis dato sold - - - .x.

Itm p faciendo aptare domu sti
petri et alijs necesis expend
libr den xiiij et den xij.

Itm expend i die epiphanie den .xxxij.

Itm p uno caseo teotonico sold .vij.

28

It dedi andree canonico ltz den . iiij.

It expendi in die purificationis in pane vino et carnibus den — — xxiiij.

— It habuerunt dni iacobus de simone et iacobus de simeone in duabus mensibus que fuerunt in forcamentis pro colecta et coslatore libr. xxj. den et den. vj.

It den. iij. quos bibit presbiter iacobus

It dedi tribus curatoribus qui duxerunt bladum libr. vj ½ den.

— It habuit presbiter laurencius pro sua colecta que non potuit den . x.

It habuit presbiter nicolaus pro sua collecta mezzetta una den

It expendi in festo cathedre sancti petri

+/ in expensis factis den . xxxij.

It expendi in funere [illegible] den . xxxiij.

B. regere [illegible]

qui crienava potta la
[illegible] del [illegible]

In primis qui iu fagincam (?) pro ... s. iij

In tumerio — s. iij

In bengono (?) pro infirmatus — s. iij

Item i potu — s. iij

It i acenea (?) — dnr

It i fagin — s. iiij

It i bengono redeundo — s. x... iij

It ... ad dno ludovico ... dim p

... dnr ... viij

It dedi ... charatoribus dnr ... pro quolibet qui fuerunt fagin ad conducendum vinum et bladum.

It dedi nicolao not ... publicavit pour copi dnr xviij ... dnr ... pro suo

posit 9 den. vj in potu et post prandiu

It. in festo assumptionis den. xl. p(ro) condu-
ctu frumenti a Benzono (?).

It. ipso die mass(?) in potu 9 illis quos
h(abe)re debent den. x.

It. ipsa die p(ro) meis expen(sis) den. iiij.

It. die qua diuidimus frumentum mensura-
tori d. s. iij.

It. p(ro) impositione ambasiatoris ad rege(m)
Ungarie den. C. annuus(?) p(ro) xx.

It. p(ro) quadam alia colecta fratones(?) iij. et
den. xxxij quos misi dno preposito.

It. ad faciendum aptare vasa den. xxiiij.

It. in vigilia natl den. dx(?) p(ro) rabiolo(?).
et den. viij p(ro) cestro(?).

It dedi uni nuncio q iuit ad scam margari
tam ad queradum pbrm Nicolaum ad
Caplm den. xvj.
It duobus caratoribus q conduxerunt singulum
militem ad fagam tum den. C.
It dedi pbro Johanni pecun Capli den
q exigunt i Canal solvenii. p den. C.
z.v. de i pecia
It s. xxxij panias machan den
z i bito den. xxij. i desmono s. xij.
It una macham i bille fungida.
It. dedi pbro Bertholameo pecun Capi
tuli den. x cu dno duci
que venit solvere Capto.
It remisi pbro Jacobo ut exigeret omne
fictus a vadice i ista Canal sci pet

cu pecunia (?) et capsa de trelli (?) et totu casdu (?)
de i pecias sup hijs q d hm deb a
Caplo It dedi pbro Batholameo (?)
una macham duc (?)
It de madato capli dedi pbro nicolao
duc lxij..
It misi blanconi de turri (?) et iteru
ad nauninam dedi sibi duc. xxvij.
It p porti duc. iij It misi dmi du
catum paiatori nro. balcbor duc lxij
Ite misit fuit dominicus et nicolai ba
tali ad nauonina ad me p pbrm Jo
hane pau et ego misi ipm ad stem pe tt
tru p pbro Jacobo. dedi sibi d s xb.
It dedi p blancono et bo uut canna
um ad portadu teati pbro nicolino

vij den. quatuor pro vice.

It. dedi Ptoldo qui fuit ad sanctum Petrum ad
It. benedictum canonicorum fil. presbiteri Nicolai
nicolai et mei tuscheum in sudrio denarios
presbiterum Bartholomeum et super dicta publi-
cavit sigillata cum sigillo domini prepositi et
capituli quinquaginta den.

It. illo die solui in potatione s. vj in isto
potro It. in sudrio s. vj pro potatione
de mandato prepositi It. in palatia
den. iij pro ipso Ptoldo Item dedi dom.
mutio qui fuit ad sanctum Petrum pro presbitero Ja-
cobo ut veniret ad capitulum vj den.

It. in festo sancta pot. cuidam de Zenodis qui
portavit j coagulata den. vj de mea

[illegible] una [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] amasarys [illegible] [illegible]
[illegible] amasaru [illegible] [illegible]
[illegible] exeg in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] xxl iij.
[illegible] [illegible] xx.
[illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] v. [illegible] v.
[illegible] Suiden.)
[illegible] [illegible] xxx
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] xx

[illegible] ... de ... Dur. xii.
[illegible] a the ... [illegible]
Ite amer ... & ... Dur. xiij.
Ite Johe Davam Dur. viij
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Ite ... [illegible]
Ite apeto ... [illegible] viij.
Ite a ... Dur. xl.
... Dur. ij. no ... [illegible]
Ite ... ~~xiiij~~. vj

[illegible]

[illegible] xxx [illegible]

[illegible] xxx [illegible]

[illegible] xx

[illegible]

It mvalcalin ... xiij.
It ... vino d. .lx.
It ... d. xx.
It ... d. .x.
It ... d. xij.
It ... d. xl. ...
d. ...
It ... d. ...
It ... xij ...
It ... pedano ...
... d. ...
It ... d. ... xl.
It ...
... xxx ...
...
It ... anni d. xl.
It ... d. ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] pro catessio

It ex a piuato di questa dni xlm

It ex ipse dni xl. p duali [illegible]

It ex abus libr. catey. [illegible] capli

It ex [illegible] Benadetto libr. catey. xl. [illegible]

pondo

It [illegible] di mperio deli [illegible]

residuum usq ad libr centu [illegible]

ut supra scriptum est

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Item dedi presbitero bartholomeo quod fuit xx.
ad mensuras capituli de ...
Item unum starium fuit ad mensuras ...
Item dedi presbitero nicolao quod fuit iiij.
ad mensuras ...
mensuras capituli
Item tenere debeo presbitero saluino meo starium unum.
milei. ij. ordei. ij.
Item dedi ... de fagan(a) libras ... xl.
... presente ...

Memoria quod ... propositus
habuit unum ... ceptem agros
ab ... de ... qui ... dum ...
... medietate unum ...
positi in loco dicto ... quam possidebat
... una mulier que vocabatur ...
que manet ... leonardus filius
... et notificamus in hoc

Mcoiaus̄ .) cenoē fitme denar xxiii
sup domō ī loco ubi dr̄ cum ter ib una
pte possessiones gemoni et illa ē una
ptica ꝑt sup uno aroc. amibus sup
domo ī loco q dr̄ rumiboff sup uno
cape ī loco q dr̄ carnio nouaspre
sup uno b o ī loco q illa ꝑt sup
pto ī ī motē mediana loco
īr illa man

feonā
mi d
ueni
idem
ui
nteri
m e
robe
reco
refi nos

Nicolaus ... couat de fiore dūs xx ...
mus sup una platea i loco d. i. comi ab
ab una pte Jungeimo 7 ... ab alia
Jacobz vatall It sup una platea i ...
in valler ab ui pte peculus de Souva
ab alia Jungeimo It sup uno ... i loco
q. d. stall ... ab una pte pte ...
... vacutoli de Souva ab alia ... It in
una platea i loco q. d. ... ab ...
Jacobz 7 vatal de ... ab alia ... xx
Souva It sup una platea i loco
pedros ab una pte prouthe ...
ab alia nicolaus ingeneria ...

xx
... mo ... dūs ... in
mus ... uno i loco q. d. ... ab una
pte ... ab alia ...
... It sup ... i loco q. d. ...
... ab una pte ... de ...
7

ab alia nicolaus de laudat It sup vno sol
i loco q dr val de ma[illegible] ab vna
vth filius nun [illegible] ab alia pdcs vangelus
It sup pto i loco q dr val de ab vna pte
ab alia [illegible] pdci vangelis
ab filius marc It sup vno pto i loco
[illegible] vna [illegible]
ab alia [illegible] It sup vno pto
[illegible] val d [illegible] ab vna [illegible]
[illegible] ab alia nicolaus [illegible] It sup
vno [illegible] i loco q dr [illegible] ab vna p[illegible]
[illegible] blasonj ab alia [illegible]
[illegible] It sup vno pto i loco [illegible] ab
vna [illegible] filius morol[illegible] ab alia [illegible]
[illegible] It sup vna platea i loco q dr
[illegible] ab vna [illegible] filius morolli
[illegible] ab alia

hredes Jacobi vinci dung(?) ... pesonale
tuta Imprimis sup uno ... o posito i lo. ...
duendeone ... h capud ... loco ab a una
pte uiaa ad alia cadidus ... una
uero ... It sup uno capo i lo o i loco ...
... cyt ab una p e iosephus ab alia leo
bus de caluza ... sup uno Campo i
q d vica ab una p ... Candidus
uno ad alia fabe de patuza It sup
... pto i loco q d bacilix ab una
pte cadidus ... vinis ab alia ... sato
... It sup uno pto i loco q d fiuf...
ab una ... filius q ... ab alia ...
... de vinis

Nigri de vinis x ... o medium quatatus
... It Imprimis sup ~~uno capo i loco~~
... ... i loco q
... ... ab una pte remand...

ab alia Batizedus Steulon It sup una
cunera i loco q dr ind. tolons q quarta
solumo quarta pte ab una pte jvx
blact & uno ab alia Grodes Steuan It i
una plateu i logo q dr vtayt Sturion
ab una pte Gred Stefoti ab alia pte
cus

It Johes eius qsors solu deuis i ii
quartaiis furment p primis sup
cunera i loco q dr metayrus a
pte Gmes It fracisca ab alia pate
q sup bots ut supius tang q fit p it
q sup dco nigro tecio becit. supius no
fo cu dco nigro

atis

nos colons

It catidus bidechinus dns xx + dni
quartaius fumti primus sup uno pte
i loco q dr bal pudia ab una pte
imbte Steuon q lig q. It sup ne

iectat dom cu uxore i no tolons ad

onarad ... palza ... xlbm

nimus sup dno dco cito sup xat ca

neminis it sup uno pro i no tolons

unapte pte ... ulium ad aua

... an it sup dno pto i inutil ...

... Jos ephus de Patia ...

sup uno ... ad una pte

it ... fecit ... apri ... nepote ...

... coru xx ... sup dno pto i ...

plan ad ... ... de palge

ad ... ...

tynctos c̄stitutum dnūs semp vim [illegible]
sem ill[illegible] caste[illegible] & medo dicti stat[illegible]
se nescire sup q[illegible] bene [illegible]
n1k

Franc[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Anno [illegible] xxxii [illegible] ego Iohannes Cardinalis [illegible]
[illegible] fecit per [illegible] Amguere [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dom [illegible] mense [illegible]

[illegible] die [illegible] 2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] mense [illegible] 12 [illegible]

[illegible] die 2 [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sancte Marie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] fuit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] remissione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] defunc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

1.

1417

919/4

Inventarium Bonoru[m] R[everen]di Capituli [illegible] in Territorio Taganeg, Borxalls, [illegible], Villalgos, [illegible] Bladorum, [illegible] qui Massarij soluunt annuatim [illegible] [illegible] in Villas Silvice.

[illegible] Instrumentorum de anno 1298 [illegible] Bonis [illegible] sive Villalse, fol. 18.

[illegible] Instrum[en]t[orum] sub anno [illegible] 4 5[illegible] [illegible] fol. 19 [illegible]

Infrascripta sunt ea que capitulum et canonici habent pasti a dicano de Fagancia et massarios armaticum Coymay per me presbyterum Simeonem de Cividato Canonicum. Cum pre ... Castro de Cruystico

Venturus vezat tenet quartam partem unius mansi pro qua solvit et tenetur solvere annuatim.

Venam unam	mediam
Avene mezinas	tres
Milii mezinas	tres
Siti quartas	tres
Sigli mezinas	tres
Denarios	v.
Galliam	unam
Ova	x.
pro pasto denarios	v.
Avene presonalis pro pasto	medium

Dicto venturus solvit ... annuatim dicano nove capitulo et ... prout iurant de patrem presbyterum ... esse 3

u. de descriptionem honoris huius quarte partis mansi fol. 28

Nicolaus dictus Machurnit filius Iohannis habet Ilham quartam partem predicti mansi una cum dicto Vemuto
Arat et solvit annuatim urna vini — media.
Frumenti quartas — tres
Avene mezias — tres
Milii mezias — tres
Ordei mezias — tres
Denarii — v.
Gallinam — unam
Ova — x.
Pro pasto denarii — v.
Pro pasto avene pesonal — medium
Curam reparationem solvisse annuatim Antho decano per ...
singulis annis.

Vide descriptionem Bonorum huius quartae partis mansi. fol. 284

Henricus decanus habet medium mansum et solvit annuatim

Frumenti staria	tria
Avene quartas	tres
Millii quartas	tres
Ordei quartas	tres
Vini urnam	unam
denarios	x.
Gallinas	duas
Ova	xx.
pro pasto denarios	x
pro pasto pascali avene	unum

Et notandum quod dominus henricus decanus nullam investicionem
habuit a preposito et capitulo | sed anno domini m. ccc. xiiii.
inde vii. habuit et recepit possessionem a Johanne pecia tornator
qui Johannes tornator habuit de tributo marchas iiii.
et unum starium frumenti et fecit sibi fieri unum instrumentum
de eodem medio manso. Nota. Intolerabile preiudicium et dampnum

Vide descriptionem huius medii mans. Bonorum fol. 29.

Johanes montan de porta Freyda hʒ tres partes vnius mansi Solunt annatim frument. staria quatuor cum dimidio.

Milley staria	duo
Surgi staria	tria
Auene staria	tria
Vini urnas	duas
Den. viginti	.xx.
Gallinas.	.CC.
Oua	quatuor
pro pasto den.	.xl.
Auene pro pasto personal.	.xx.
Feni quatorum	duo.
	vnum

qua occupauit anno nonē dict. et sic iurauit se facturum et persoluisse singulis annis dict. dominio ... quatuor frument. qua occupauit. cum Anthonio Nicolai zul.

Vide descriptionem Bonorum harum trium partium mansi fol. 30

mia m̄ı Feri ... plne

Anthonius zani decanus porrigit et capitulo tenet
medietatem Quarte partis dicti mansi Johannis morari
Sydeminati et tercologii minuta prout nobis confessus est.
Item Mansium unum persolvit capitulo annuatim
Frumenti staria. iiij.
Milley Quartas v.
Sygali staria. iij.
Avene staria iij
denarii xx.
Item denarii. xx.
Gallinas iiij.
Ova xl.
Avene pro posat pro pastu. iij.
Et notandum quod decanus habet a capitulo in scripturas
... Milley. Item Sygali. Item Avene.
Item Gallinas. Item Ova. salvo frumento et denarii.
Item dat officialis ... unum castoldum qui distribuit
... et ... debet hospitari honorifice canonicos
ad officiales seu gastaldos capituli et eisdem
officiales cum uno personali ... seu ...
honorare debet et tenetur.

+ Vini Urnas. iij.

Vide designationem Bonorum huius Mansi fol. 31.

Anthonius filius Nicoli del zul tenet unam quartam partem supradicti mansi Johannis motani cum Anthonio decano pro qua parte annuatim solvit

Frumenti quartas — tres

Denarios — v.

Pro pasto item denarios — v.

Et iuravit pro partem solvisse anthonio decano annuatim

Et nota quod dictus Anthonius zul est particeps fraudis cum Johanne motani: nepos

vide descriptionem Bonorum huius quarte partis mansi fol. 32.

naia, vigenti otto (?) plus

Pidrussa filia q. Giambulini fit mansum qui dicitur
solvit annuatim preposito et capitulo.

Fru. staria	tria
Fru. Mezina	unum
Milleg quartas	tres
Segi quartas	tres
It mezinam	unum
Avene quartas	tres
It mezinam	j.
+ Gallinas	duas
Ova	xx.
den.	x.
pro pasto den.	x.
pro pasto duorum pesal.	j.

Et solvit m[agis]tro andree pidrusse diacono decano pro utigio purchurati pro patrui percepto fru. unum quartum pro non solvit.

+ Vini urnam unam

Vide descriptionem Bononie huius medii mansi fol. 32 t[erti]o

Jacobus dnc Dnco luste caustra ht pterz vnu
solut Fru^t capla & pposito
Fru^t meziat — tres
Milloy meziaz — ij
Nucy Mezinaz — ij
Sigi gtanz — vna
vini vrna — mediaz
Den — v
p pasto dn — v
Nucy pepal — mediu
Galliam — vna
Ova — v
Et solu dnto decano annatinz integrite &
pt Jurat p. pactm

Vide descript.m Bonorum huius partis mansi fol. 337°

snia ny^t zou ...

Thomasinus q(uondam) Filippi rubei h(abe)t medium mansi solvit

Ficti frumenti	tria
Mezinam ficti	una
Milliis quartas	tres
Ordei quartas	tres
Mezinam	j.
Avene quartas	tres
Mezinam	una
Denarios	v.
p(ro) pasto d(omi)ni	xx.
p(ro) pasta d(omi)ni pesp...	j.
Gallinas	duas
Ova	xx.

Et solvit ad mensuram Clemonis ut iurant
et pedatos fictj solvit Anno decimo singulo anno integre
et sic iurant per sacrum.
Et not(a) q(uod) d(ic)tus debet solvere ad huc frumenti milliis .iiij. de mio mio.

Vide descriptionem Bonorum huius medij mansi fol. 34

Anthonius dictus Capta filius Johis dni zanni
q. Nicolai h[abe]t unu[m] mansum p[ro] quo solvit

Frum. staria.	iiij.
Milior[um] q[ua]rt[a]s	v.
Siliginis staria	iij.
Avene staria	ij.
Gallinas	iiij
Ova	xl.
Due .	xl.
pro pasto Avene p[er]solvat	ij.

Iuravit p[er] sacram[en]tum sic debere solvere. ac [illegible] Restat
dare frum. staria ij de Anno anno non solvit p[ro]pter
... mort[e] ... .
Et non ... medietate[m] ... ad Iohe ...

Vide nomen istud scriptum etiam fol. 9 .

Odoricus iudex ht. ... mansum solvit annuatim

Frumenti staria — iij.
Milley quartas — tres
Segi quartas — tres
Avene quartas — tres
Vini urnam — unam
Denarios — x.
Gallinas — duas
Ova — xx.
Pro pasto denarios — x.
Pro pasto iudicis personaliter

Et non solvit ... de anno presenti ut dixit pro presenti
et solvit ... restat dare frumenti staria vij.
et milley staria vij et certam pecuniae quantitatem de
anno preterito.

Vide descriptionem Bonorum huius modi mansi fol. 34 v°

Leonardus xxiiij · e prezilla ostie

Nicolaus Leonardi Sacoda tenet quartam partem vnius mansi soluit

Fru. quartas	tres
Millij mezias	tres
Sigi mez	tres
Auen mezias.	tres
den.	v.
Gallinam.	vna
Oua	xx
pro pasto dni.	v.
pro pasto Auen pesal.	med.
Vernam vini	med.

Et iurauit per sacrum soluisse annis decemnis integre.

Vide descriptionem Bonorum huius quarte partis mansi fol. 35 t°

Olivionum pat. dominici de pozalho
ht quartam partem uni mansi soluit Caplo

Frum. starium	unum
Mezinam	j
Millei quartas	tres
Ordei Quartas	tres
Nucum quartas	tres
Situlas vini	una
Galinam	x
Ova	medium
Nucum pesol pro pasto	ij
Denarios	decimo

~~Et~~ Jurauit pro factorum se cc. et persoluisse m[illesim]o decimo
annuatim et integre.

Vide descriptionem huius quarte partis mansi Bonorum fol. 36

Johanes Leonardi & porallus hñt tres partes
unius mansi a Capitulo solvit annuatim.

Tritici quartas	tres
Avene quartas	tres
Siliginis quartas	tres
Milii quartas	tres
Denarios	xiiij.
Pro pasto domini	iiij.
Pro pasto Avene pospal.	ij.

Et iuravit pro factum persolvisse integre annuatim de anno
singulis annis · percepit tribus quartis milii · quod non
solvit.
Dictus Johannes Leonardi occupant unum atque olim
presbiteri Nicolay Canonici est et tenebatur solvere pro
uno nove annuatim.

Vide descriptionem Bonorum harum trium partium mansi fol. 36 r°.

Dominicus q. Johis Bene de [illegible].
ht a cap(itu)lo mans(um) q(uo)d solit arrenda(re)

Congia vini	duo.	ß de iure nij [?].
Frum(en)ti staria.	duo.	ß de iure [illegible]
Milici staria	duo.	dat 6.
Ordei staria.	duo	ut 6
Ova.	xx.	n(on) solv(it).

Confessus e(st) debere solvere frum(entum) et milicium de duob(us) an(n)is p(re)terit(is) excepto isto an(n)o.

Vide descriptionem Bonorum huius mansi fol. 37

Alterius de pozatho
Ber a Capto

Nicolaus & pozallis
Hr a caplo
Frum. quartas tres
3 Millz q̄tas tres
Galli.
Oua.

Leonardus von

Johēs ypytin·

In Basyalthea

Jacobus filius Leonardi stolf de Aquanig
ht unu agrum sup quo tirrit loco z foro
pro quo solvit collivatim Caplo.

frumti	starĩa	ij
Milley	starĩa	ij
Sigi	starĩa	ij
Fabe	quartã	ij
Viny	urnas	ij

Vide descriptionem in Canonem huius mansi fol. 38 t°

In Vitalta

Meynardus et Nicolaus fratres filii q. Meynardi de Vitalta hnt a Caplo mansos suos cum dimidio sup quib solvunt annuatim Caplo. viz.

Urnas viij	vij.
Frumenti staria	viij.
Milley staria	vij.
Siligi staria	vij.
Fabe starium	j.
Gallinas	vij.
Ova	lxx.

vide fol. 39 circa versus finem

In Vendyn

Nicolaus Franziscus Gueri
Ulianus cives pres. hitas i pretinea
Hnt a Caplo certos campos simul
Junctos Vnu pdiu i dicto loco de vendyn
Juxta hos sfines.

Solvit frumenti staria. .II.
Vz. vnu pastibz.

Yo Trtunca

En villafreyda.

Jn Buya

In Traves ult(ra) Dabuis

Jeninus filius q(uondam) Nicolai de Top.
Tenet unum mansum a capitulo p(ro) quo manso
.x. solvit singulis annis denarios. .xl.

Et not(a) q(uod) id(em) Massinus negat istum mansum
teneri a capitulo. Q(uia) nullum p(otes)t facere n(ec) declaracionem
ondit p(er) instrum(entum) vel scriptura(m) s(ive) aliquas gra
capituli quia ego p(ro)b(er) (com)muni fidelit(er) cu(m) cod
Massio ... investigavi et p(ro)baui ... in integr(itate)

In Silvucella. [illegible]

Urban' dictus Cuban filius Stulo de Silvucella
solvit annuatim capitulo pro legato in suo
anniversario domine matris Leonardi
super uno campo plantato posito in quelbrot
et habet confines ab uno heredes [illegible] ab alio [illegible] heredes

nicolay vespri et april' via ... | denarios. .iiij. [illegible]

que posuisse Nicolao machumit.

In Martignacho.

Johes Leonardus olim Ugoli de Martignaco.
Ht a Caplo Campum unum positum in loco vocato
de Sintalbiano ... et ht confines ap. Ecclesiam
et apud stratam pu. pro quo solvit annuatim
Frumenti starium   unum
ad mensuram Cremone et dictam Capli ... pro caplo

Venturus fili Filippi de Martignacho ht a predicto Caplo pet.
Terre Campum dicta villa ... ht confines ap. a parte
Ecclia ... de Martignis a parte ... Johis
Vuzeol de ... a tercia via pu. et alii pro plures confines.
Campum unum ht cum ... ap. via ... et ht
confines iux. Nicolaum Fabrum de ... iux. via pu. et
iuxta ... blasutte de ...

Campum unum ht in Viazizula et confines cum ... Gregorii
... de ... et vias pu. circumquaque.
Campum unum ht ... iux. Martinum ...
iux. Nicolaum Jacobi et iux. ... pastulus.
Campos duos ht in ... ap. ... dnici
ap. ... Johis ... et iux. ... de ...
Campum medium ap. via de ... ap. Nicolaum filium
Maynet ap. ... et iux. viam publicam
petium unum in ... iux. Nicolaum Mathei
... iux. ... dnici ...
petium unum in ... ap. ... Michaelo
... et ap. ... de ...
super quibus bonis solvit annuatim ... frum. staria · ii ·
Milicy staria   · ii ·
...   quartas   · iiii ·
...   quartas   · iiii ·
Cinigra unum   · iiii ·
Sali   cum ...   · ii ·

In Almis.

Jacob filius Andree de Ahrpon ht a capitlo
Territorium qd alias possidebat a capitlo
Leonardus pancolat pro quo solvit annuatim
Congia viij ● tria.
Et de quod terr. solvit tn cum dicto.
Et ipse debet solvere de eo annis ptitis.

Vide descriptionem bonorum territorii superacitas fol 38

In nomine domini amen. Anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo
octavo, indictione undecima, die quartodecimo exeunte Augusto.
Actum in Villalta [illegible] domo com[illegible] ipsius loci presentibus domino Dyetalmo
de Villalta, Conrado de Castellerio, Lodoyco filio ipsius domini
Dyetalmi, [illegible] Tograrcio(?) de Villalta, Petro Tombe,
Nicolao Faganee(?) et aliis coram testibus suprascriptis et me notario
infrascripto. Dominus Federicus de Villalta filius olim domini
Lodoyci pro se suosque heredes et etiam pro Buyutti(?) nepote suo
de Fraga [illegible] et Maynardus de Villalta filius
olim domini Henrici Juvenis pro se suosque heredes et etiam pro Fradello
de Fraga nepote suo [illegible] absente. Item dictus Maynardus
nomine dicti Fradelli predicti [illegible] fecerunt fine remissionem
et irrevocabiliter refutaverunt domino presbitero Vadyo(?) de [illegible]
canonico ecclesie [illegible] de Carnea [illegible] loco et procuratorio nomine
dicti capituli ecclesie [illegible] de Car. [illegible] instrumentum
procuratorio manu [illegible] de Tulmento notarii [illegible]
de omnibus iuribus [illegible] habituris pro se suosque
heredes seu pro ipsis Buyutti et Fradello ac eorum heredes
in duobus mansibus positis in Vasiglucta(?). [illegible]
[illegible] ipsius loci. Et alter regitur per Martinum
et [illegible] ipsius loci et etiam dicti Buyutti et Fradellus
[illegible]. Renuntiantes predicti dominus Federicus et
Maynardus pro se et Fradello et Buyutti suprascriptis omni
omni legum auxilio et iuri [illegible] quibus se a predicta
refutatione seu remissione tueri aut defendere aliquo
modo possent. Promittentes predicti dominus Federicus pro se et Buyutti
nepote suo, Maynardus suprascriptus pro se et Fradello nepote
suo pro se suosque heredes cum obligatione omnium suorum bonorum
presentium et futurorum [illegible] litem questionem non movere seu facere
vel aliquo agrauamen(?) seu molestiam inferre seu facere [illegible]
canonicis capituli suprascripti ecclesie [illegible] de Car. nomine suprascriptorum
[illegible] vel habitatoribus [illegible] super mansibus predictis pro aliquo
tempore sub pena [illegible] marcharum Aquilegensis monete.

adictas cui pene veniat dno patri aglegi cum propri cur
et alia nova molestias venire debeat supranotato capitulo
Sancti Petri de Car. vel procuratori suo. Promittentes supra-
dicti dni Federicus Cuyutus [illegible] Maynardus
ipse et Fradelus et suos heredes et successores omnia et singula
supradicta rata et firma habere perpetuo tenere et non contrafacere
vel venire aliqua occasione vel exceptione dolo vel ingenio
sub pena superius notata, pena qua soluta vel non omnia
et singula supradicta rata et firma semper permanere
et hoc nomine dictarum Marcharum et dimidia aglegiensis monete
quas supradicti dni Federicus Maynardus Cuyutus et
Fradelus confessi fuerunt et contenti a dicto presbitero Radyo nomine
meo et procuratorio nomine dicti capituli Sancti Petri de Carnea
integre recepisse et habuisse sicut patet per publica instrumenta
manu Donati notarii infrascripti confecta.
Ego Donatus Iustini filius quondam Martini Tuisani et Inclite Ac.
Marchie notarius ac auctoritate imperialis aule confirmatus hijs omnibus
interfui, scripsi rogatus, subscripsi et roboravi.

In Christi nomine amen. Anno domini millo ducentesimo nonagesimo octavo
Indictione undecima die decimo exeunte Augusti. Actum in Villalta sub
ulmo ante ipsius loci, presbitero Petro Tumbe, Nicolao Faganee,
Enrico Basagelle, Gerdiminze filio ipsius Enrici, Marzuto
de Basseto et aliis testibus supradictis et me notario infrascripto.
Dns Maynardus de Villalta filius olim dni Henrici
Iunioris de Villalta ipse et nomine Fradelli de Strata
fratris sui confessus et contentus fuit se habuisse et recepisse a dicto
presbitero Radyo de Leceto meo et nomine capituli Sancti Petri
de Car. unam Marcham et dimidiam aglegiensis monete videlicet
nomine restitutionis et commissionis quam idem dns Maynardus
ipse et pro parte Fradelli fecit et restituit ipsi presbitero Radyo
meo procuratorio nomine ipsius capituli Sancti Petri sicut patet
per publicum instrumentum manu Donati notarii confectum videlicet de
omnibus redditibus quas idem dns Maynardus ipse et pro parte

Fradelm habebat vel habitum esset vel habere possent in
duobus mansis positis in Vassgluta qui nunc reguntur
per Dueriz de Vassgluta et per Martinum et Hendringa
promittens predictus dominus Waynandus pro se suisque heredibus et successoribus
et etiam pro predicto Thomasio suo Fradelm de non amplius lites
mouendo vel intentando super mansis predictis nec aliquem impedire,
molestare siue agrauare sub pena dupli dictorum denariorum
minus quinque solidorum capitulo pena commissa pena quo soluta
vel non, ualeat et singula supradicta rata et firma semper permaneant.
Ego Donatus Justini filius quondam Martini Cuisinj et Stratin[?] de
Matthias notarius ac auctoritate imperialis iudex ordinarius ... hiis omnibus
interfui scripsi rogatus ... de Colloram.

Ego Peter Dinceti filius quondam Innocenti nominati ... de ...
notarius publicus imperiali auctoritate suprascripta Justina de ubo adiubi
fideliter exemplari et registraui de iussu capituli ... predicti.

Copia pactor(um) int(er) p(re)posit(um) et capl(u)m

Anno domini mill(esim)o ducentesimo nonagesimo. Ind(ictione) iij.
die quarta intrante octobr(is). p(rese)ntib(us) p(re)sbit(er)o
Leone Cremo de [illegible] filio Tafarello [illegible] de [illegible]
Henrico de Clena Henrico de Nazareto Jacob de Clena
Martino de Casinova Nicolao de Clemona testib(us) [illegible]
domino Marino p(re)posito et Reynaldo de Cucii Henrico de
Clena Olrico de [illegible] Can(onicis) eccl(es)ie S(an)c(t)i Petri de
Carnea i(n) d(i)c(t)a eccl(es)ia more solito congregatis p(ro) bono
statu et pacifica et q(ui)eta administrat(i)o(n)e d(i)c(t)e ecclesie.
d(i)c(t)us p(re)posit(us) et p(re)d(i)c(t)i Can(onici) no(m)i(n)e eor(um) capl(u)m [illegible] eccl(es)ie
fuer(un)t i(n) co(n)cordio q(uod) om(n)es lites et q(ue)stio(n)es q(ue) fuit int(er) ip(su)m
p(re)posit(um) et p(re)d(i)c(t)os Can(onicos) et Capl(u)m [illegible] usq(ue)
ad p(rese)nte(m) die(m) [illegible] sit cassa et vana [illegible] omnib(us) [illegible]
et [illegible] ut [illegible] una p(ar)s alt(er)i fecit fine(m)
et remissione(m) [illegible]. D(omi)n(u)s p(re)posit(us) p(re)d(i)c(t)us [illegible] fuit
q(uod) Can(onici) et Capl(u)m p(re)d(i)c(t)i de cet(er)o eor(um) [illegible] habeant
sicut antea h(ab)ere [illegible] sicut i(n) [illegible] instr(ument)o
ibi lecto [illegible] [illegible]. tenor cui(us) [illegible] instr(umen)ti
erat. In nomine d(omi)ni Am(en). Anno d(omi)ni millesimo
ducentesimo xlviij. Ind(ictione) sexta die t(er)tio exeunte iunii.
p(rese)ntia hor(um) rogator(um) testib(us) v(idelicet) Brunetti et
Petri filior(um) d(omi)ni Reynaldi de Fagan(ea) et Reynaldi
de Clena et alior(um) [illegible] int(er) p(re)posit(um) et Capl(u)m eccl(es)ie
S(an)c(t)i Pet(ri) de Carnea sup(er) [illegible] [illegible] lites et
[illegible] p(ro) diu(er)sis i(n)iuriis officialib(us) quos [illegible]
p(re)posit(us) [illegible] asserebat habe(re) p(ro) iurisdictione habere
[illegible] q(uod) p(re)posit(us) deb(er)et ministrare capl(o) de Celario suo
p(ro) [illegible]. D(omi)n(u)s Reynardus de Faganea
[illegible] p(re)posit(us) eccl(es)ie memorate cupiens fine(m)
et pacifice [illegible] cu(m) fr(atr)ib(us) suis sine de iure ut
[illegible] haberet d(i)c(t)am administratio(n)e(m) ut h(abe)re

debet percipere sive ut ita dicam omnem administrationem
capitulo resignas quod illa antiqua litera cessit hac sua expositione
monstrans et assignans eis specificatis omnia [illegible] quae
et ceterorum quae percipere sive consequi debet quantum
Libri a quo vel a quibus ac fictum et pensiones et
assignavit eis viginti novem sestaria frumenti
et quatuor sestaria siliginis pisti et quatuor
personales. Et decimam vini eiusdem quorum
in tempore vindemie fuit officialis capituli debet interesse
vinum sive mustum colligere et conservatorem ponere
computans quod ipse officialis capituli fuit tempore a iustitia.
Frumenti vero quod debent rustici conducere 4:
usque Veronam quod officialis capituli assignare
officialis nostro assignans sibi xxiiii sol. pro conductione
quod iam dictum frumenti conducere ad dominum petrum [illegible] cellario
capituli et pro conducendo nostro vino et pisto memorato
a Fagano. Assignavit sindicos [illegible] capitulo quinque Carentana
ac [illegible] ecclesie in [illegible] officiali nostro capituli
vinum et pistum sive a fagano conducere rustici tenentur
[illegible] per dictos ville cum et Caratores debet
computare in tempore [illegible]. Item totum vinum quod
possit colligi in [illegible] [illegible] percipere debet
pro [illegible] domus post cenam et alios [illegible] temporibus
Item unam libram piperis ac Clericis. Item
Placiti quod percipere debet singulis annis Canonicis
[illegible] ecclesie in Car. nos [illegible] [illegible] [illegible]
demonstravi sive assignavit summatim [illegible]
nos omnes simul percipere debent. C. Centum sexaginta duo.
sestaria ordei et duodecim sestaria siliginis.

Extra officiales capli debeat recipere unum sestarium
mistune peroccurrentibus cantatoribus super duas vero
singulas ordinu reddit et filius debet officialis capli
recipere et congregare aut denarios complens per terminos
et quartesia sequenda de fuit compleri debeat cum petitionem
tali tamen pacto et conditione memorati prioris capli
assignavit supra dictas singulas collige. postque de cane
et quartesia et terre fuit estimat et consuetum ob
certam pensionem. Si aliquid propterea aliquid destructum
fuerit debet dicto priori vel eius successores dimitti
recipere debeat et totum caplum et totum terram debeat
... quod ipsos ei dederit. Similiter etiam si per aliquam
guerram vel adventum ... et alia possent totum
usu capli reddere sine ... debeat non obstante
predicto priore vel successoribus suis. Item assignavit
eis xxxi agnos et tres ... et quatuor oves
que administrari debent in festivitatibus prescriptis.
tres non de decimis omnibus debent dare vel ... de costa
unum non apud ... dare agni non et ... debent
assumi de decimis et quartesiis. Item cuilibet Canonicus debet
recipere in parte sua in Madio tres agnos quos officiales
capli simul cum officiali prioris debet accipere simul
de bonis et de mediocribus similiter debet fieri de ...
domus cuilibet Canonico sex ... Item assignavit
caplo totum casium quod recipere debet per circulum anni
in xxxvi sedicinas casei et xxxvi debet. mostitur
... debeat vel ... de quo non est apud nos
distinguitur per singula. Item assignavit caplo totum censum
ad quo ... quod in Nativitate domini administrantur.

et duos porcos omne debeant et ubi datur et ubi recipere
debeat. Item debz recipere a preposito duos zamarros
singulis annis. unum in Nativitate in festo beati Petri et
unum in Vinculis eius debz. Item omnia Legumina que percepit
possit ab ecclesia sive a iure ecclesie capitulo attribuit.
Item xxx. den. pro oleo. quos annuatim de Sconnen dare debz.
Predictorum vero statutorum et quorundam pactorum in venerabile
fecit iam dicto dno Raynardo preposito supradicto ecclesie
beati Petri tam pro se quam pro suos successores promitteres omnia
ut superius dictum prefatus prepositus uel eius successores observare
si contemneret dicta pena solvat et tamen nichilominus
presens instrumentum suam obtineat firmitatem. Similiter
Capitulum sub eadem forma et pena omnia supradicta observare
et non contravenire aliqua occasione uel ratione promisit. Hoc semper
ratum et firmum habere. Actum in claustro sancti Petri de Cary
feliciter. Ego Venerius dni Frederici dei gratia Romanorum
imperatoris notarius interfui et hanc cartam rogatus scripsi.
Item dicti dni ad annuas prepositus et Canonici fieri in concordio
quod Capitulum suum officialem ponat qui colligat et administraret
ut moris est. Item de Canonicis non vacantibus dominum Capitulum
cum consilio dicti prepositi uel eius successores ponat annuatim
officialem qui dictas prebendas vacantes colligat et illas cum
consilio predictorum prepositi in Capitulo disponat in utilitate capituli
predicti. Item Capellas non debet conferre dns prepositus
nisi cum consilio dicti capituli conferat et ... . Item de Capitellis
non pertinet si tot sunt quod unicuique Canonico novem
assignet. Item de decima quam habent Faganeam et de
stabler de in pontio habent ad Natale dni cogisse

liber et cum pertineat. Item de offertorio Septiane
sit ad dominum magistrum Walthy Can. Ciuitatis [illegible]
[illegible]. Item de admodiacione que iuxta Ecclesiam terminis
suis debeant resistere. Nec omnia supradicta una per
alia firma et rata permanserunt hec 10 pena decem
Marcharum denariorum Aquilegensium penaliter petite quibus salutis
vel non tamen omnia supradicta sua semper obtineant
firmitatem. Actum in Ecclesia sancti petri de Carnea.

Ego Jacobus de Tumi imperiali auctoritate notarius constitutus de
consensu et mandato Venerabilis domini [illegible] et domino domino
Marquardo dei gratia sancte sedis Aquilegensis patriarcha dignissimo
prout inveni in notis seu abbreviaturis quondam Tumezini
notarii de Tumi nil addens vel minuens quod mutaret
sententiam aut tenorem [illegible] reduxi et signo
meo roboravi et hec predicta scripsi bona fide.

Registrati per me presbyterum Simonem de Tumi
Can. sancti petri et plebanum Camazy.

ad. iiij.xxij. Ind. vj.

Hoc est resid capli collegiat eccle sci petri de Carnon
de Faganea p Anthm seu ab eo exigend sit me pbro
dnico Gastald et officiat ac etiaz p dnm Anthm
confess in sacristia eccle sci petri de Car coram vir
confess can et p magrm Symone nom de Tum notar
videlz die xxviij. mens Septbris in caplo quietatus
de frumento restat dat staria sex dco mes ano supra-
dco computando in primis roe fictu debendo in villalta et Vaspadiola -

It ipa die eodem coram vir can confess Anthm decanum in Fagan
fecit ac conclc et sepata manu magri Symonis nom dcim
ipm Anthm confess fuisse se debere pbro paulo de Tum dce
eccle sci petri officiat et cantuar sci ad. iiij.xxij. Ind viij
de resto suo [illegible] primo frum staria decem et unum possat
It staria [illegible] quinque et unum staruz [illegible] -

ad. iiij. xxj. Ind v.   Copia

Quarto pbro Anthm can sci petri ab Anto Antho decano capli in Fagani
primo habuit pbro Antho dato Antho decanu capli frum staria . vj
It [illegible] staria quinque ad dimidio. p [illegible] staria vj.
It [illegible] Benzon frum staria . xxj et nd boz a Joho Leonardi
et ab Alegro de pezalio noie decani de Fagani pntis pbro Nicolao
michael can sci petri fre Symon de Verzini Jacomini filio dnici
de [illegible] vbi et in quo loco ide decanus Antho dtz debet frum
staria xxxiij. [illegible] nunc capli et ult [illegible] no [illegible]
de [illegible] tpe mei anni amministratois.
[illegible] ab eode Antho decano denarios viij xlviij. It Congia viij. vj.
[illegible] Jobe de plaz tpe sue amministratoris [illegible] viij. j.
[illegible] ab eode Antho decano denarios viij xxviij. It Congia. vj. [illegible]
It. [illegible] pbro [illegible] pbri Nicolai michael can sci petri
[illegible] viij. xj.

Copia

R.

De cens restant capli colligend eccle sti georgii in Car.
in Sagan Ao. Dni m. iiij. xx. Ind. viij. tu positoy
petro Scholz officiali capli exactorum anni preteriti
primo henricus et Johannes Omit de Strudo restat dat Congia viij gr.
Item Sen. grossos j. Item Arbici gr. j. Item Kehr staria ij½
Jacobus tinctoria et Dnus Nicolusse de Sagan restat dat viiij sexag. j.
Johannes molnarius cum Andrea de Lzus [illegible] Sen. grossos j.
Item quod petrus Scholz descendit Sagan circa festum sti Michaelis
pro fructibus capli et recepit a magistro Arbiley staria viij.
et denarios vero et petrum bladum [illegible] in [illegible]
et deposito in domo Andree [illegible] capli. Item quod
descendit circa festum sti ~~Lucie~~ Lucie pro [illegible]
pr[illegible] Andreas [illegible] et dedit [illegible] staria Arbiley iij.
et residuum reservavit dicendo quod non tangebat capitulo et quod ego
[illegible] a magistro dicebat quod capitulo tangebat et sic
[illegible]. Item restat dat Sen. staria iij.

In Nomine sancte et individue trinitatis amen. Quoniam [illegible] quoniam
Christum salvatorem qui dixit fratres quod et [illegible] pacifici auctor pacis et amator
caritatis qui pacem reliquit discipulis suis [illegible] sunt pax
relegari. Cum multe plurime et diverse petitiones ac lites [illegible]
inter venerabilem virum dominum Michaelem prepositum ac capitulum et canonicos
ecclesie [illegible] super [illegible] causis et orationibus ventilatis
coram Reverendissimo domino nostro domino Marquardo patriarcha Aquilegiensi
seu coram domino Georgio eius vicario in spiritualibus. Ipse prepositus
[illegible] dominus Michael prepositus predictus et presbiter Ptolomeus de
[illegible] canonicus suo nomine et tamquam sindicus et procurator nomine
dicti capituli ut de sindicatu et procuratione constat dictum instrumentum publicum
manu Nicolai notarii [illegible] Iuliani de [illegible] ac presbiter [illegible]
de [illegible] canonicus suo nomine et tamquam procurator presbiteri Antonii
de [illegible] canonici [illegible] constat instrumento manu
mei notarii infrascripti ad infrascriptam transactionem et composicionem
amicabiliter devenerunt. Imprimis videlicet dictus prepositus et
successoribus suis remiserunt omnem quantitatem [illegible] ordi
et [illegible] bladi [illegible] [illegible] [illegible] porcionum
pecuniarum [illegible] ac [illegible] aliarum rerum [illegible]
[illegible] vel eorum alicui [illegible] debetur ab ipso domino preposito
et [illegible] successoribus suis et que ad [illegible] dicto preposito et suis
[illegible] successoribus tenentur [illegible] [illegible] prebendarum canonicatuum
[illegible] vigore eiusdem [illegible] dictum prepositum et canonicos
[illegible] de [illegible] seu [illegible] instrumentorum seu
pactorum quibus dicti canonici vel successores [illegible] eorum
[illegible] de iure consuetudine vel statuto dicto vel [illegible]
[illegible] domino preposito vel successoribus suis [illegible]
canonicis et prebendarum [illegible] [illegible]
relaxaverunt omnibus actionibus et requisitionibus [illegible] que
[illegible] vel alicui eorum aut eorum successoribus [illegible]
canonicatuum et prebendarum [illegible] vel eorum alicui
quandocumque et quocumque [illegible] dignoscitur [illegible].

Verum nunc pet dns Michael prepositus sic modo remisit et
remisit eisdem Canonicis hui et soluens singulis octo Canonicis
qui placitis capitulis interfuerit duplam stabunt ordini
et sibi d palatia si interfuerit unum stat ordi [illegible]
et nichil aliud. Insuper remisit ipse ut vicarium seu
mansionarium suum eidem ecclesie [illegible] deservire more
solito omnibus dicti prepositi sumptibus et expensis. Cum hoc quod dictus
deserviens habeat duplicitate in oblationibus et annuis [illegible]
tantum habent duo Canonici [illegible] presentes [illegible] in
deserviens maneat ibi nomine prepositi et Canonicorum.
Incetus aut capellus dicte prepositure [illegible] dicti
prepositi teneatur committere cui voluerit Canonicis tamen
si fuerit ydoneus et acceptaverit infra octo dies
postquam officiator rectore seu vicario caruerit.
Et quod dictus prepositus non valeat dictas capellas committere
nisi Canonicis nisi [illegible] voluntate maioris partis Canonicorum
ut nisi vellet ipse officiare. Item quilibet Canonicus
adesse teneatur in tribus festis in vigilia Natalis vesperis
in Epiphania domini missa tertia in Annunciatione Ascensione Pentecoste
Festo Petri et Pauli de mense Junii in Assumptione et Nativitate
beate virginis solidis in missa tertia in festo vinculorum sancti Petri
in primis vesperis et [illegible] et in missa et in custodia dicti festi
et in capitulo tertia in qua die mensis Novembris in missa et
vesperis [illegible] defunctorum in tribus diebus [illegible].
qui decima die [illegible] mensis novembris [illegible] observatur.
Et aliquis Canonicus non interfuerit quolibet dictorum dierum cadat
a pena viginti soldorum [illegible] distribuendorum [illegible] et
Canonicis Cum hoc quod prepositus habeat duplum [illegible] quantum habent
duo Canonici [illegible]. Et sic de annuis et oblationibus
Si quis vero non interfuerit annuis olim dicti [illegible]
Canonicus nichil habeat [illegible] distribuatur et dividatur

et mod supradictum. Iuraverunt insuper dicti testes videlicet dominus
Marchack [illegible] Stalomeo et Custodi Can. [illegible]
et successores eorum ac nobis quibus supra notariis
ad sancta dei Evangelia predicta omnia et singula perpetuo
attendere et observare. Actum in Ecclesia sancte Marie que est
supra Collem in villa Palazie superioris in Canali Sancti
Petri Carn. Anno domini Nativitatis Millesimo Trecentesimo
Septuagesimo septimo Indictione quintadecima die sexto decembris
presentibus domino Conor Iosepho fratre suo Guidotto calcifice
Gariglino Castellano de [illegible] omnibus de Paluzza testibus
ad hec specialiter vocatis et rogatis ac aliis pluribus fidedignis.

Et ego Maynardus quondam ser Nicolai notarii de [illegible]
Imperiali auctoritate notarius constitutus predictis omnibus interfui et rogatus
scripsi fideliter

Et ego Nicolaus de [illegible] quondam Iuliani de Paluzza Car.
publicus Imperiali auctoritate notarius suprascriptum instrumentum de verbo ad verbum
fideliter rescripsi seu registravi.

Et Ego Guido quondam Bonacursi notarii [illegible] de [illegible]
publicus Imperiali auctoritate notarius suprascriptum instrumentum [illegible]
de verbo ad verbum fideliter rescripsi ac recopiavi seu
registravi.

Copia

In xpi nomine amen. Anno dni millesimo trecentesimo septuagesimo quinto
Ind. terciadecima die sexta mensis Augusti in palatio in camera domus quondam
Conrado Lotr patris patrib discreto viro dno petro Bolomeo Can.
Eccle sci pet de Carnea dnico et Josepho fratrib de Conci de
palatio testib et aliis. Ven. vir dns Articlus presbiter Eccle sci pet
de Carnea coram dictis testib et me infrascripto notario omnibus vices
suas spaliter comisit venerab viro dno petro Eustanio Can. pdto
Eccle sci pet de Car. ad exigend ad pditto capli pdte eccle
sci pet mansionarium unum remansurum pro omni anno et adfirmandum
ad adhuc loco sui pro certum anno pntis prout dns dns prepositus ipse
et successores suos ac dno petro Eustanio recipient pnt ac omnium
loco vice et nomine mansionarium qui electi fuit pro ipsum petrum Eustanium
ad capla prescripto habere firma atque rata ac digna solutione et satisfactione
ipius mansionarium qui erit pro anno iuxta pacta et promissiones
ipi mansionario factas pro ipsum petrum Eustanium et adhuc obligavit
omnia sua bona tam mobilia quam stabilia.

Ego Thomasius de palatio imperiali auctoritate notarius predictis interfui et bona fide rogatus scripsi.

Extracta per me petrum Bruni de Trun.
Can. Eccle sci petri et plebanum Camazi.

1474 die X° mensis decembris dominus presbiter daniel de fuclerio
sindicus capituli recepit a dictis canonicis pro duo
sindicatus nouis 2 menses ... unius mensis ... dominus lou-
rentius dominus fridasci nemerio ... mensuram ... de
uilla alia ... decimarum ... sententias
facte per dominum jeronimum tesaurarium ... alia ...
... facte ... per ... sacerdotibus cardinalis
sancti petri

Benus uczat tenet quintā ptē
unī mansi qui mag̃ ht campos sex.

Primu campu ht i loco noīato Lingoia plātatu
sunt cōfines ht cu titoio sui patris a duab ptib
Campu scdm ht i loco noīato Vintya nō plantatu.
& ht cōfines iuxta Strolot & iuxta ducianum vuan.
& iuxta bona capli Collegii Eccle Sci Petri i Car.

Campu tertiu ht i loco noīato Chiarpos nō
plātatu & cōfinat iuxta henricu decani iuxta drynza
Chuuni & iuxta bona capli Sci Petri.

Campu quartu cu quinto campo ht positos
i loco noīato Canalons & cōfinat iuxta henricu
decani & iuxta bona capli & iuxta pascua cois.

Campu sextu ht i loco noīato Sotfantine
iuxta henricu decani iuxta bona capli & iuxta
vias publicas.

Ht unu ptu posit iuxta aqua dcam Sorabanarcsthia
& facit sectores sex.
Pratu scdm ht i loco noīato Sterelgos
et facit sectores sex. & ht cōfines circa quos
iuxta bona capli & rasit p Andrea montan
et socios.

Ht unu ptum posit i Zinoprouci & facit
sectores duos & cōfinat iuxta Candidu Bataglia
iuxta Chulus blatandula & alios vicīos & iuxta
pascua cois & soluit annuatim sicut ceteri de iure.

Nicolaus machumit fili' Johis

ht aliam curiam retro sorti mag' que tenet
Venuti sorzat et solvit annuatim tantum quantum dicto
Venuti et possidet a Caplo Frisacensi bona vz.
Primo ht domos cum loco in quib habitat cum Bavaris
Curijs et ortis positis in loco noiato Primo in Tagaca
Juxta bona dni patrit Juxta Stanzo michilcr
Juxta via pubca.

It ht campos tres cum brinitio.
Campos duos cum arboribus positos in loco noiato
Infosdl. Juxta bona dni patrit a duab ptib
et Juxta via pubca et Juxta Leonardum Stolot.
Campum medium positum in eodem loco pronoiato confinat
Juxta Henricum dectum Juxta bona Capli Juxta
Johem agus Juxta pradictos campos et Juxta via
publicam.
Campum tertium situm in loco noiato Rambulz prizul
Juxta bona Jernasii Juxta bona Capli quod tenet poldrusa
Gyambulin
It media Rangiatam .I. quam tenet vnum Campi
relatum positum in Almids
It pratum pro sectoras quatuor posits in loco noiato
Lin et cum Stelcelgo et strat seu rotolit pro anos
cum consortibus. vz. cum Henrico dectum et Venuti
Johis Stoli
It vnum Rotulum prati positi in loco noiato Sinoqpuell
et rotollat cum consortibus suis et solvit vt s.
quantum Venutus sorzat.

Henricus Decani · ht a Caplo
mediu[m] mansu[m] qui ht Campos Nouem cu[m] dicto ·
Campu[m] p[rimu]m · ht vocit[ur] apud Strazaz iux[ta] Nicolau[m]
sacerdo[tem] et bona capli et iux[ta] Lyanud dist[...]
Camp[us] sc[un]d[u]s i[n] p[re]noiato loco ab alia p[ar]te Strate
iux[ta] h[er]edes lazari ab ambab[us] p[ar]tib[us] ·
Camp[us] t[er]ci[us] · ht vocit[ur] Sot Santpulinat et confinat
iux[ta] [illegible] Leonardu[m] [...] iux[ta] [...]
et strata iux[ta] Vivianu[m] de Zuculino ·
Camp[us] q[uar]t[us] · ht vocit[ur] Sotsantpulinat iux[ta] via[m]
pu[bli]ca[m] et bona d[omi]ni patrie iux[ta] Petru[m] de [...] ·
Et p[re]dicti quatuor campi sunt aplatati cu[m] vitib[us] ·
Campu[m] mediu[m] vocit[ur] iux[ta] Fosatu[m] et confinat
ap[ud] Zenon iux[ta] bona Capli [...] et Nicolau[m]
Matomet et ap[ud] viam publicam ·
Campu[m] q[uin]t[um] vocit[ur] i[n] loco noiato Vrantia et confinat
iux[ta] viam pu[bli]ca[m] iux[ta] Doriću[m] Vivian[um] de bo[n]is capli
et iux[ta] Zenon ·
Camp[us] sext[us] vocit[ur] i[n] Sanolons et confinat iux[ta]
pastura Com[mun]is iux[ta] Nicolusiu[m] fabru[m] i[n] bo[n]is d[omi]ni
patrie et iux[ta] Venutu[m] .. de bo[n]is capli ·
Camp[us] septi[mu]s vocit[ur] Indriva mayor et confinat
iux[ta] viam pu[bli]ca[m] iux[ta] Liniszu[m] terzani et apud
Johe[m] de Fontana ·
Camp[us] octa[vu]s vocit[ur] i[n] loco d[i]cto Mussar et confinat
cu[m] Vomito Vezat i[n] bo[n]is capli et apud Leonardu[m]
q[uondam] Nicolai et Stolot ·

Campu arcdu ponit i loco noiato Sotsuchs
de Bomuorchya et confinat iux venuti Vezat
de andreis bonis Capli et iux Dimistry de Satuit
et iux bona dni pathe.

Campu arcdu ht ponit i loco noiato Olmoy
plantate et confiat cu Jahe zmatliy et iux Chalusina
tundut et iux Nicolau machumit i bonis Capli

Boyazum ht unu plantate ponit ant domu
Bringay et confinat cu Jacobo tundut et via pu(bli)ca.

Prata ht p sectoib duo. ponit i loco noiato
Plim et confiat cu zoroy et iux Jetuasiu mugos
Et solvit annatim ut s(upra) imp(er)p(o)s.

Johanes Montan de porta Firyda.

ht a Caplo partes tres unius mansi
Heat cu sedo z loco sup bois capli z ht domos
Vrynag. z ortos z campos Nouem ut ptis.
Campu p(ri)m(u)m ht i loco noito Im yalla z ofiat
cu Nicolao tramotan z at rivus ptib ft bea dni
pathe
Camp. 2us yacet i loco noiato Lusicly Iux paulu
de bois ft prat de zuch. z ap aymnolf. z ap
boa Eclie de Fagaca
Camp(us) yacit 3. i loco noiato Pambulin z ofiat
Iux Ecclam sco Mne de fagaca z apud
Frazisca ft toter z Iux Mathm Johis Ptolis
de bois dni pathe Et pdti tres Cap ft plantati.
Cap Quart yacit i loco noiato Alngluc z ofiat
cu bois Abazie de Mozio z ap bona Capli
Ciuitat Iust. ~~z iux bon Eclie sci Anthy~~ poss.
z ~~iux Venutis de prat de Muzug~~
p Anthm Valbon z ft Federicu de zuon ft Johis
de Fagaca
Camp. Quitus ht yacit ap stry vit z ofinat Iux
famile Ambrosij de bois Capli Ciuitat. z ap
boa Eclie sci Anthy z Venutie de prat de Muzug.
Camp. Sextus ht yacit i loco noiato Val. z ofiat
ap Murlicu ft Mynaci z bona dni path. poss
p Leoardu yuan Ptol z Lodwicu tarzan de
bonis de zuch.

Campus sextus posit i loco noiato val e [con]finat
cu bois dni pathe poss p jacob tramontan.
e aq petru valut e thomat pitin de bois
de zuan de vorch de utis.

Campus it octm posit i loco noiato val stri e posit
i una brayda iux bona de Marcet de zuch
poss p lodonyecz terzan iux boa dni pathe
aq Conradu filiu Johis Stoli e iux bona
Stoli de Marnadi e de Johis anthij.

Campus it secdu posit ... sot lasolua de Samuit
e [con]fiat cu bois dni pathe poss p Nicolau filiu
Vuan e Nicolusiu de Samuit e pasthua
sti viti.

Campus secdu it posit ad stm pulina e [con]fiat
cu Chulus e thomat e via pub

Pratu unu it p tbus sectoib i loco noiato
Aqua del lin e iux bona Ecclie de Chianova
e iux Jacob del zut.

Pratu unu it i loco noiato Studiechs p e
de duob sectoib e [con]fiat cu bois Capli poss
p Nicolau machumit e iux bona Capli
Civitat poss p Vuerlicu de gels et
Mathm de Cuius salut armam ut sup
scr et nom. Anthos tenz [con]tra pte dti Cap.

Anth's decan' Capli Johis zamrij

ht a Caplo vnu mansu domu cu Curia Borzis
octus ihitat cu sedco t loco z ht campos
Octo atqz prata etc.

postana fruz. Campu pri. ht i loco noiato portafircyda apud
suolz z Juxa stratas pu[tas] z ap mathm Johis Btoli
de bois Capli z ap Guielmu de Wirynadi.

Camp[us] scdm apud locu noiatu Trayet ht
z sfiat cu magro mario z Nicolusu tinbut
et viam pu[blic]az.

Campi duo ht poiti i loco noiato Vabulin
quos poss z ht Juxa Henricu decan z boa
dni patrie Juxa mathm Johis Btoli z via pu[blic]az.

Camp[us] Qrt[us] ht sot Vina z sfiat cu
duico vuaz. Anthm pacut. z via pu[blic]az.

Camp[us] Sext[us] poit[us] i sot z via z sfiat cu Nicolao
zesaz z Mathussu snaidm. atqz Leonardz
sacoda mansu Capli.

Camp[us] Septm ht poit[us] sotsmuit z sfiat
cu Lnic tarzan ab ambab ptib z via pu[blic]az

Camp[us] Octm ht poit[us] i loco noiato sotsuolz
i Germocha z sfiat cu Mathius sitbdm
z ap Thomat de prim:

Pratu vnu ht qd sfinat Juxa via pu[blic]az z ap
magrz marinu z Jacob tinbut z e ptt
de Octo sectoribus.

Et Not q andreas Anthis Vrani Carli
filius Johis notarii Zanini q Nicolai. ht
Medietate quarte ptis mansi quod tenet
Johs notarius qua Recuperavit p qua
solvit et tenetur solvere annuatim mensuras.

Anthus filii Nicolai Zul.

a Capitulo habet et tenet quartam partem mansi
Johannis Montan Et habet Campos duos
cum uno prato.
Campus primus habet versus in loco nominato In val-
et confinat cum bonis Capituli possessis per Johannem montan iuxta
et Ducum deli et Jacobi Kunsyl et bonis turbel
de utroque et apud Campum Ettlic filii Anthus
Campus 2us habet et extendit in loco nominato Trayet
et confinat iuxta Simidil sive trayterum et apud
Lyon adiacentibus partibus.
Pratum unum habet in loco nominato Stablichs et habet
Sectores duos et confinat iuxta Johannem montan
in bonis Capituli et Jax Vernich occupat in bonis Capituli
et apud Vulrtatum et Michaelis in bonis Capituli Civitatis
Et Notandum quod Occupat idem Anthus Zul unam
partem quartae partis mansi videlicet
Campum unum situm et versus in loco nominato Sucky
Iuxta Johannem motan et bonis Capituli possessis et
Iuxta Matthiam Zuan Bartoli et bonis domini patthe
et apud viam publicam
Item Campum secundum versus in loco nominato Quekmirion
et confinat cum Johanne motan et Chulisium tanchel
et apud viam publicam
Item Campum positum in loco nominato Samolons
et confinat cum

Vidrissa filia Giambulin

Ht a Capl'o mansum medium in quo sedet
Sedimen ht unu in d'to medio manso et
Berrazinum unu plantat' sit.
et confinat cu Duiach dorli et iux' Jornasin
Berrazinu unu ponit in loco noiato Chiusurnit
plantat' et ht confies cu Nicolao maturnit
de bois Capli et apud Thomat filiu
Filippi rubei
Item campos Octo ht videlz.
Campu p°. ponit in Bonolono iux' Brayda
pezilke et iux' Thomat filippi rubei et ap
bona Capli atq; pascua Coio.
Camp° 2°. ht ponit in Musana et confinat
cu Thomat potrinec et ap Nicolau zusan
Campu 3°. ponit sup strata et confinat
iux' Brruzan Chierum et ap Nicolau
Leonardi Sacoda de bois Capli poss.
et ap Thomat filippi rubei de bois Capli
Campos quart et quint ponitos Sottemo.
et ht confines cu Leonardo patuit et apud
Franzisin musan et duchz mattud et
viam publica
Camp° sextu ht ponit in Giambulin et
confinat iux' Johm maturnit de bois Capli
et ap Volaniu bezat
Camp° septim ponit in Suelgl et ht confines
cu dicto d'cano dni pacho et ap petru
mazuglesse atq; Chiandin.

Vidtussa Grambulin ht unu pratu posit
in loco vocato palud maior et facit ille
prati setores quatuo. et ht confines iuxta
Thome filippi rubei et ex aliis ptib sunt
undiqz pascua cois.

Et not qd ista vidtussa occupat campos duos.
scdm dctum capli [illegible].

Jacob' chaustia contra Nicoluisse

ht a Carlo Campos duos cu vno pto vz
Camp' pt ht poiti In Sommilla pplantat
z ht ofines cu paulo tonst z cu altis tbus
ptibs ht vic pu

Campu ... ht z e poiti post Rina de chiastinet
pplantat z ofint cu Luzia vx Canadi polya
z ap Nicolau Zuct de via z ap vna pu

Pratu vnu ht poiti In prato de Izuak z ofiat
cu Nicolao Sacoda de ... capli z ap Thomat
filyp tubci z ap viam pu

Bayarzu vnu ht poiti In Chiastinet pplatat
et ht ofines cu ... viam mas capli
z ap Nicolau Leonadi sacoda z ap Nicolau
Leonadi ... ambos mas capli

Thomasinus fili filippi rubei

ht a capl[o] ... mediu[m] ... quod h[ab]itat in loco
et loco ht domu[m] cu[m] ... z otto z Campos viij
Camp[us] p[rimu]s ht posit[us] in ... apud via[m] pu[bli]ca[m]
z ap[ud] Johem ... z ap[ud] ... ...
Camp[us] ij ht posit[us] in Sorniulla z ht confines
cu[m] ... z ap[ud] viam pu[bli]ca[m] z est pastanat
Camp[us] iij ht in ventia z confinat cu[m] Johe ...
Camp[us] iiij ht sit[us] in ... z ht confines cu[m]
Laurentio tomasin z Nicolao ...
Camp[us] v ht posit[us] in ... iux[ta] bona capli
... z ... ... viam pu[bli]ca[m] z ...
... bo[n]is capli
Camp[us] vj ... posit[us] in val z confinat cu[m] Thomat
... a ... z ap[ud] ... Anthon
Camp[us] septim[us] z octav[us] ht positos ac ...
... ... z ht confines ...
... z ab alijs duab[us] p[ar]tib[us] ... pu[bli]ca
Pratu[m] ... ht de ... posit[us] in
... z confinat cu[m] bo[n]is
capli z via pu[bli]ca atq[ue] pastura ...

Mauricius Vuan . hic mansum medium
que habitat cum loco et horto cum domibus Baydriis
de his campis et pratis . vz . et habet campos . viiij .
Campum primum habet in loco nominato perraria juxta
Armtaricham et apud Brusim
Item Campum secundum in eodem loco et confinibus .
Campum tercium habet in loco nominato vintya
et confinat cum dicto decano et apud venutum
vezat circa bona Capituli
Campum quartum positum in Rumbulin juxta
dominicum decani et circuitum bona Capituli et
Capituli Civitatis Iustinopolis .
Campum . v . positum in Morzosilla juxta
Anthonium zanum decanum Capituli et vias publicas
Campum . vj . positum apud Sanctum Apolinarem et confinat
cum terreno Capituli Civitatis et apud Eccle
siam Apolinaris et viam publicam
Campum . vij . positum in Armicchilla juxta persicum
toto et apud Nicolaum Leonardi Jacobum de bor
Capituli
Campum . viij . positum in Tryer et confinat cum Jacob
zul et apud Nicolaum tramontanum et bona fratrum parth
Campi medietas una posita in Cotrinna
et confinat cum Anthonio zanni decano Capituli et bona
Sancti Nicolai
Campi medietas una posita in Prayson
et confinat cum bonis Capituli et apud bona Capituli
Civitatis . et bona Capituli possessa per Thomam
de l roc . m Capituli .

Itēs Odianus Vian ht pratū vnū positū
apud palutmaior qd ht ditorcos quattuor.
et ht cfines cū Nicolao fr̄o dn̄ de bolo capli
⁊ cū pastura coīs.

Nicolaus leonardi sacerdos.

ht quartam partem unius mansi et ht unum
sedime unum Bayarzu cum Otto. et ht carpam
et habz campos quinque.
Camp. p. ht posit in Ruina de Chastmet plant
et ht confines cum dnio darih et ap prisch cols.
Camp. secdm posit ap Orey vich. iux armtarecza
et petrulo liniusi.
Campos tertium et quartum ht positos in Ostrina et
confinat iux duricu dicatum dnum pathe et
apud przilkam.
Campum quintum ht posit Orosuchy et confinat
cum Thomat macunig et apud via seu caz.
Campum sextum ht posit in Drinucdulla et confinat
cum dirrico uniay et nicolao claud et frc.
Pratum unum ht posit in palut mayor
de sich strorih et ht confines cum dirrico unum
et bonis capli et ap Jacob chaistra massum capli.

Aluiniori pat(er) Dnica de Pozallis

ht quarta p(ar)te vni(us) mans(i) p(ri)ti i Pozallis. in
hitat cu(m) loco (et) ficto (et) ht c(ri)nnos cu(m) Koyazis (et) orto.
et habz campos sex. cu(m) vno p(ra)to.
Campu(m) p(rim)o ht p(er)tinet Sotlanida Juxta strata(m) a duab(us)
p(ar)tib(us) (et) apud Chulus zuan.
Camp(us) sc(un)d(us) ht p(er)tinet i Azurkiel Juxta bona capli
poss(essa) p(er) nicolau(m) filiu(m) Armani (et) Juxta Alexiu(m) mag(ist)r(u)m
capli d(e) d(omi)no bonis.
Camp(us) t(er)ciu(s) p(er)tinet Juxta strata (et) apud bona capli
poss(essa) p(er) Alexiu(m) (et) apud laurenciu(m) gen(er)u(m) thomasy.
Campu(s) q(ua)rtu(s) p(er)tinet Juxta Stratam (et) (con)finat
cu(m)
Campu(s) q(ui)ntu(s) ht p(er)tinet post Juxta Stratam
(et) apud pastua co(mun)is.
Campu(s) Sextu(s) p(er)tinet Juxta Strata (et) ap(u)d Alexiu(m)
mag(ist)r(u)m capli (et) apud Conrad filiu(m) nicolai.
Camp(us) Septi(mus) ht p(er)tinet Juxta Strata (et) ap(u)d
Alexiu(m) p(at)rem (et) ap(u)d Chulusiu(m) zan.
Pratu(m) vnu(m) ht p(er)tinet Ante Archam ht vnu(m)
Sectore (et) (con)fiat cu(m) flumian de duab(us) (et)
apud zuan machumit

Johanes Leonardi de pozallis

hit a capitulo peteis tres mansi [illegible]. Campos
nouem piantatos et Campos duos in una
braida positos in loco vocato Sorulla. et
confinat ab uno parte cum bonis capituli possessis per
Columnum presbiterum [illegible] massarium Capituli et ab altera
parte possessis Thomasinum de [illegible] de zuch[illegible]
Item hit Campum unum positum in [illegible] apud
bona capituli et iuxta Nicolaum [illegible] et iuxta Nicolaum
zan et iuxta [illegible] Senterriam.
Campum unum hit positum item in [illegible] apud
bona capituli et iuxta Nicolaum alexii et bona ecclesie
de Slemon possessis per Bartoldum.
Campum [illegible] positum in [illegible] apud bona capituli
ab [illegible] parte possessis per Nicolaum Alexii massarium capituli.
et iuxta bona [illegible] Johannis paduani de Colorecto possessis
per Candide.
Campos duos [illegible] positos in [illegible] et confinat
cum [illegible] Leonardi. Nicolusium Juste et Johannem
ruzin. et bona capituli possessis per Alexium massarium capituli.
Campum hit unum cum dimidio positum in [illegible]
et confinat cum [illegible] cum [illegible] Leonardi et ab aliis
partibus sunt bona capituli possessis per Nicolaum alexii.
pratum unum hit positum in [illegible] de uno [illegible]
pratum unum hit positum apud Stratam et ista duo
prata [illegible] [illegible] cum [illegible] videlicet Alexio
et Columno massariis capituli.
Campum [illegible] positum in loco dicto [illegible]. iuxta
bona capituli possessis per Nicolaum Alexii.
predictus Johannes massarius capituli occupat Campum unum

Dominicus filius Johannis Santti de Aluido

ht a Caplo agrum vnum sup quo, habitat cu loco et fedo sup quo ht domu cayraz cu Bayarijs et ortis et dincalib et ht campos xx. vz.

Campos duos ht positos in Brayda sot Chiastilirs et confinat cu locis Capli Aquilegiens poss p Thomadu. et zech recepte mus Johm duca mus atq Johm artesaz.

Campos duos ht pastanatos positos in Chiampcurt sot Sancti Floriaz. et confinat cu locis Capli Aquilegiens poss p Thomat et Driulinu de playn vicini pui.

Campum vnu ht plantat posit in Vanduzel confinat cu locis Capli Aquilegiens. poss. p Thoma et alijs ptib sunt vie pu.

Campos duos plantatos ht positos in Quelzitay desot It Alium capum posit i Quelzitay de sora. et ht confines cu locis Capli Aquilegiens poss p dom Thomat a duab ptib Et aliz de campo sedo sunt confines ut s.

Bayarzum vnu ht plantat posit i loco nominato Bayarzut et confinat cu locis Capli Aquilegiens poss. p Panclat. et Jacob zuet atq Driussin vastgeluk

Prata duo ht rotulata vnu posit in Juarul qd ht sectores tres et confinat cu locis Capli Aquilegiens poss. p Thomat et sup pathum de playn.

Henricus filius Johis Smt. de Amlch magnus super
capli hab3. unu pratu & quinq3 setoribus
jacet in loco vocato Bristons et h3 confines
cu Johe myssyn & Elyn 7 ap Johyn. dettsyn
reddit prand inc Baldwin. yr bnd Moredd.

Vide in Alnedo Jacobi filij Andree gt Alnyon nomen fol. 16 r°

Jacob⁹ Andree q̄ Alnyon de Alnico.

ht a Capl'o Bona infrascripta vz. ... cū

Campam vnā ht positā in loco noiato

& ht ofines cū

Bayarzum vnū ht plātatū posit̄ i Alnich de fora.
& ht ofines cū bois Capl'a Aquilegiꝫ. poss. ꝑ Thomā
sant & petrū tamus & ap vna) pū.

Campū medū plantatū ht posit̄ ī Altancyt
& ofinat iux Thadeum iux Orcam et
Juxta viam pu^{cā}

Territoriū pulcrū plātatū ht & cū vno Campo.
posit̄ i loco noiato ~~Amayal~~ Amayal & ht
Confines circuitꝫ ad vias publicas & Juxta
dominicum de toryan.
Et not q̄ via pu^{ca} trāsit ꝑ mediū ſcdm dcm
aliq̄zz.

Ad Basilidyca. Jacob filii Conradi
Stolf / ht a Carlo manso /
Campu J. ht posit in loco noiato Armedul
r ht confines cum Nicolao fantus r ap Mathusii.
Campu J. ht posit in loco noiato quod de
Basyluta r confinat cum Antho de Chalzia
r ap Brayda Nicolay fantus.
Campos duos ht in loco .
r confinat cum campo Marynardi de vilalta.
r ap Comugnia
Campu unu ht posit in loco noiato Agricoly
r confinat cum Jacob durih r ap Julian de zuthiuo
Campos Octo quictos In una Brayda.
Sedimen unu posit
Brayzinz unu posit
r ht confines cum Maynardo de vilalta r apud
vias pu.
Silvam una ht positam i loco medio.
Sectores sex ht prati posit in loco noiato
Apu Syambolam. r ht confines cu silua
r ap pred Laurezyn de vilalta.

Sab. iiij. xxviij. Ind. circa die xxviiij Aug.
Ego pbr Arnaldus Canl. et officialis at Castalbys capli collegiate
eccle sti petri ... car. ... a Magistro a decano de Sagarri
In sta scriptos fecit recos ... capto ...

Vernet vezat dedit et soluit	frum.	quartas		.iij.
Anthos nicolai de lzul	soluit frum.	quart.		.iij.
Johs modany	soluit frum.	stara		.iiij.
et		migiaz frum.		.j.
Anthos nicolai de lzul soluerit	frum.	quartam		.j.
Johs modany	qua noie ... dedit Anthos ...			.j.
Nicolaus armany de pozalis	soluit frum.	staria		.v.
Alexus de pozalis	soluit	frum.	stariz.	.j.
~~...~~	~~sol.~~	~~frum.~~	~~...~~	~~.j.~~
Vlimon ... de pozalis	solt	frum.	stariz	.j.
It. de Vlimon	solt	frum.	migiaz.	.j.
Thomasius rubei	soluit	frum.	staria	.iiij.
Guricus viuay	solt	frum.	staria.	.ij.
Et restant dari frum. staria .iij.				
Jacob ruscha	solut	frum.	migiaz.	.iij.
Johs cusset de pozallis	soluit	frum.	stariz.	.j.
It.	solt	frum.	stariz.	.j.
Vlimon et Alexius soluerit		frum.	migiaz	.j.
pro quib. ... Anthos ... dedit et ab eod. ...				
Vernet vezat	soluit viiij	...		.j.
It. Vernet vezat	soluit	migiaz	....	.iij.
Johs montany	solt	viiij	...	.iij.
It. idem	soluit	migiaz	quartas.	.iij.
It. idem	soluit	...	...	.iij.
It. idem restant dare una migiaz frum.				.j.
Et de anno ... frum. quartas. viiij.				
Nicolaus ... de pozalis	soluerit vi. viij.			.ij.
Alexius ...				
It. idem soluerit		... quartas.		.iij.

Suma ... frum. ad mesuraz ... staria xvij.

Aegrinus de yezallia soluit viij vr. | j
It de anno preterito solu viij venna | j
Thomasinus rubei solu milley quar | iiij
It idem soluit venna viij | j
It idem solu p una mezza fru. que restabat
dare verzoni milley quartam | j
Guericus iuuen. soluit vr. viij | j
It p situllam viij. | j | dimisi
Nicolaus sacoda debz. soluit. dixit anno 25
It Guericus iuuen pro eo soluit p uno staio fru.
qd debebat guerci verzoni circa festum sti laurentii
Idem debet siliginis quarta . p codz. | j
It idem debet milley staium
Michael pezella p iacob caustra p uno ptito sup. | j
Nicolaus sacoda
exto Nicolaus leonardi iuuen. | soluere vr. viij | j
Michael pezella
Guericus filius iohis sarti de albricl. solu fru. staia | ij
It idem soluit milley. staia | ij
It idem soluit Congia viij | ij
Pedrussa Grambulini viij vr. | j
Nicolaus machinunt soluit milley mezas | iij
It idem soluit vr.
Idem restituit dare bret. .iiij p campo de silmeta
Dns Maynardus de villalta solu fru. staia | v
It idem milley staia | v
It idem siliginis staia | v
It idem fabe staium | j
It idem vernas viij | v
Et omnis patris sui recepi de suo cellario | v

4

[illegible]-3

B. 2. in C[illegible] [illegible] [illegible]
sunt de novo consignand[illegible]
et instrum[to] p[illegible] [illegible]
[illegible] plures cont[illegible] [illegible]
ut constat [illegible] [illegible]

5

Scritture

sulla Storia e Privilegi

del

Capitolo di S. Pietro in Cargna.

100
1255
355

Descrittione del R.^{mo} Capitolo di S. Pietro di Carnia, et consuetudini in quello praticate

Et primo

Del Capitolo in Generale

Il Capitolo di San Pietro vien formato con otto Canonici, et un Preposito, quale in dignità, et antichità fù sempre stimata ad altri non inferiore, se bene in rendita de Canonicati sia prebenda de minori, et perciò essenti da decime. Et si trouano scritture, che anticamente vi siano stati Canonici delle principali famiglie de Castellani di Friuli, videlicet di Prampero, di Porzia, Frangipani, Sbroiauacca, et Frattina, come anco Prepositi, et di questi ancora Nobili Veneti, come Antonio Grimani 1539, et Marco Grimani nel 1470 Marco Barbo, + Pietro Fontanelli 1490 + et altri. Della fondatione sua non si tiene scrittura forsi per la molta antichità, A ouero per l'incuria de più antichi Prepositi, et Canonici, massime che ne viveuano fuori della Carnia per il Friuli. Mà di ciò non è da farsi merauiglia, poiche vien affermato da Canonici d'Aquilea, che ne pure in Capitolo loro quantunque il principale trà tutti non s'attroua scrittura più antica, che della renouatione sotto Popone Patriarca, che fù circa l'anno 1040 qual poi successe Papa l'anno 1048, et fù chiamato Papa Damaso secondo. Si coniettura la fondatione del Capitolo di S. Pietro da Ottone secondo Imperatore, come altri sotto di Germanico, per esser affettuoso alle Chiese, che imperò anni 37. ouero altro Imperatore prima in Aquilea. S'aggionge anco il non

+ Vedi l'occasione del modo di questa, che con la mano di Papa Alless. VI. 1498.

A perche non vi fù chi scriuesse anzi affettuoso.

Damaso visse nel Pontificato un mese.

trovarsi scrittura di sua fondatione per gl'incendij stati, e per la desolatione
della Città di Giulio, oue fù forsi fondato, ò per la destruttione delli Castelli
doppo seguita in successo di tempo. Et si dice, et tiene per traditione, che sono
stati testimoni dei Canonici di S. Pietro di Cargna alla fondatione del Capitolo
di Ciuidale di Friuli. Però si tiene scrittura, che Viviano Preposito di S.
Pietro di Cargna fù testimonio ad una donatione fatta il Patriarca Gioanni
primo di Morauia al Capitolo di Ciuidale del circa 1015, ouero alla Confirmatione
di quella doppo fatta. Onde si stima probabilmente, et hà del verisimile,
che sino dalla primitiua Chiesa, ò poco doppo, come altri, così questo Capitolo
sia stato instituito, et forsi auanti la destruzzione della Città di Giulio,
ouero intitulata eadem, fabricata da Giulio Cesare circa anni 50. auanti
l'auenimento di Christo, et destrutta circa l'anno 650. da Cacaro Rè de
Bauari, oue al presente è la Villa di Giulio à piè del monte, doue la
Collegiata Chiesa di S. Pietro fù fabricata, et dalla Città destrutta forse colà fù
trasportato il Capitolo, et ui edificata la Chiesa nel luoco del Castel Seccio,
così chiamato, di quali abbondaua à quel tempo la Cargna, et ne fà
mentione il Dottor Quintiliano Tolmetino di 12 nel suo libro scritto à mano
nell'antichità della Cargna, et veniua gouernata la Cargna dalli med.mi
Castellani. Et sin hoggidì vi sono famiglie particolari priuilegiate feudatarie
discese da essi Castellani, chiamati Gesmani. Et per acquisto dalli Castellani
di Nonta possedono le Ville di Forno essentioni grandi. Di più il Castellano
Illaggio fece donatione al Capitolo di alcuni livelletti per la Cargna
come accenna d.o Quintiliano, et afferma, che il Capitolo di S. Pietro
tiene in antichità il primo luogo doppo quello di Aquilea. Le
parole del quale sono queste ~ Demonstrat ius antiquitatis, ius nobilitatis

[Margin notes:]
NB. nell'1194. Patriarca Bertoldo confermò la don.e di Giovanni fatta nell'1190. al Capitolo di Cividale

Collegialitas Ecclesiae quando non constat de ejus institutione probanda ex conjecturis di Fagnano

molte poche ritrovevano se ben si esamina

vetustissimum templum Apostolorum Principi dicatum, cui Prepositus cum octo Canonicis deserviunt, quorum quidem Capitulum praeter Aquileiense cetera totius Patriae Collegia praecedit. Habet quoque Prepositus locum, et suffragij jus inter ceteros Fori Julij, proceres in publico totius Patriae Conventu etc.

Si trova scrittura del 1229 avanti, che fosse il Capitolo d'Udene d'una donat.e fatta d'un maso in Sot mont ad epone Preposito ò al Capitolo di S. Pietro da un P. Andriolo Piovano d'Inuileno. Vive opinione, che li Capitoli vivessero in comunione, et che dal Preposito fosse dato ogn'anno la sua porzione al Capitolo di S. Pietro da dividere, ò goder trà loro in Comunione, et così fù praticato p un tempo eccigendo le intrate state da principio assignate in Fagagna, et altri luoghi in Friuli, et certi livelli p la Cargna. Finalmente nel 1244 come da certo libro antico appare, fù divisa trà il Preposito, et il Capitolo nel modo quasi, che viene al presente da cadauna parte posseduta, avendo il Preposito quasi la metà dell'entrata, cioè tanto egli, che tutti li Cannonici insieme, atteso all'obligo suo di dover lui solo pagar decime, sussidi, et impositioni solite, et di andar al general parlamento della Patria nel numero de Prelati con liberatione del Capitolo. Restò un tempo l'obligo della Residenza ali Cannonici di officiar la Collegiata, mà poi in riguardo della tenuità delle prebende furono liberati della Residenza, sotto Marquardo Patriarca circa l'anno 1380. Restando obligati andar ad officiare la Chiesa Collegiata 13 giorni all'anno, et mantenir un Sacerdote Officiante p celebrar la messa tutte le solennità, Domeniche, e feste, p l'anno. Et un tempo servì il Cappellano de S. Steffano di Piano forsi p l'obligatione della Cappella, che poi p accordo seguito, come si dirà à suo luogo, fecero elettione, et provisione dell'Officiante in luoco del Cappellano sudetto. Notandosi, che stante la tenuità delle prebende fù dechiarato il Capitolo esente da decime et sussidi con patente publica in Venetia nel 1548. Et il primo libro

[Marginal notes, left: "NB. vedi divisione sive assegnaz. ne 1244 Raimundi Preposit. et vero in atti Mani Prepositi 1290"; "ciò non si prova perchè la valid.[illegible] è sempre stata tutta la fatta in Carnia come dai Statuti e nella [illegible] di Disose li Statuti [illegible]"; "vedi Notolo S. Julians 1390. che manteniva il Capto et [illegible] Cap[illegible] vedi Carta 1430. 1438."]

[Interlinear notes: "avuné"; "approvate le [illegible]" (struck through); "NB. [illegible] 1244 [illegible]" (struck through); "+ non si prova [illegible] dai Documenti"]

di Rotolo dell' entrata in Friuli, & si tiene in Archivio, fù fatto l'anno 1460 & prima appare un Matricolario antico scritto in membrana senza millesimo, & si Conserva, et osserva sin hoggidi. Ultimamente poi sono stati ridotti li giorni da Officiar la Collegiata p li SSri Canonici in soli giorni tre, cioè festa di S. Pietro, della Vincola, et della Cattedra d'Antiochia, mantenendo l' Officiante, ut supra, à spese del Capitolo, & p l' anno Officia loco Capituli tutte le solennità, Domeniche, et feste, per celebrar la messa. Potendo nulladimeno p la teruella applicar il Sacrificio ancora talvolta p la limosina di particolari ricorrenti secondo il praticato. Quindi stante la liberatione da pertidenza viene chiamata la Veneranda Chiesa nelle Bolle solite mandarsi da Roma al Preposito Collegiata habite non actu. Ne perciò deve il Capitolo esser defraudato del suo luogo nella Sinodo, come promesso dall' Emo Cardinale, fatte veder le antichità sue. Et con tutto ciò, & li spettanza il secondo luogo, cioè il primo doppo Aquilea, si Contenta del quarto, cedendo al Capitolo di Cividale, et di Udene il 2do, e terzo, p non star à contendere con litiggio, salvo jure però, et sine minimo pregiudicio delle ragg:ni del Capitolo di S. Pietro quomodocumq:, et qualitercumq:, quat:s opus sit, vel in futurum fuerit. Notandosi à notitia di tutti, & anticamente veniva chiamato col nome di Cargna unitamente anco il Friuli, come parla chiaro, et ne dà i Confini il pred:o Quintiliano, mà poi stante l'edificatione d'Udene Metropoli del Friuli pur da Giulio Cesare fù chiamato Forojulij il Friuli, et restò la Cargna col proprio antico nome universale di Cargna, & serviva comunemente p nome del Friuli, et della Cargna. Et da qui si comprende, & venuto S. Marco in Aquilea, et predicata la fede di Christo convertì quella Città Metropoli, et conseguentemente il Friuli, e Cargna, eleggendo in Patriarca S. Ermacora, et condotto à Roma p la Confermatione dal Sommo Pontefice S. Pietro; restò ivi in Aquilea Patriarca sin al suo martirio.

Solennità stabilite, e prescritte dai Statuti

Vedi Bolla del Prep:to ove dice Collegiata ... existit

(mà chi li ... arbitrariamente)

Del Preposito

Il Mons.r Preposito hà, et gode dignità di Prelatura, et come tale è tenuto andar al Parlamento generale del Friuli con li altri Prelati, paga sua rata d'impositioni e spese col med.mo, paga decime, e sussidij con essentione del Capitolo, per esser la prebenda de Canonici de Minori: Et paga per mittà le spese tutte occorrenti in Capitolo, per aver esso S.r Preposito quasi la mittà di tutta l'entrata insieme unita, qual mittà poi è divisa con il Capitolo, et il med.mo Preposito gode la sua entrata separatamente, salvo, & il meglio, & sono al presente stara 12 viene scodutto dal Capitolo, et consignato in Fagagna all'essatore del Mons.r Preposito così convenuti. per le spese del Parlamento. Anticamente era tenuto alla residenza personale, et veniva eletto dal Capitolo per virtù del jus antico, come nel suo Matricolario; mà poi sendo fatto beneficio semplice mantiene un Vicario con titolo di ViceProposito, come fà il Capitolo di mantenir un Officiante per la celebrat.ne della Messa tutte le feste per l'anno, come si dirà doppo, con nome di Officiante, qual officia la Collegiata, et non Capella. Haveva giurisdit.ne spirituale nelle Ville, e popoli soggetti delle cinq; Parochie della Prepositura, per giudicar in prima instanza di cose matrimoniali, essaminar sopra espeditioni di dispense; et altri, mentre stava in residenza, come al tempo del Mons.r Preposito Pance, Hermano, et successori: la facoltà di casi riservati per dar l'assolutioni, di benedir suppellettili, et indumenti per uso della Messa, et altre solite concedersi dall'Ill.mo e R.mo Mons.r Patriarca d'anno in anno in tota Prepositura.

Assiste nel Capitolo per l'elett.ne di nuovo Canonico, dando l'Investitura.

Hà obligo di venir con li Curati soggetti à visitar la Collegiata li tre giorni soliti di Capitolo, le 4 feste principali della Madonna, Epifania, Domenica delle Palme, Ascens.ne, e Transfiguraz.ne del Sig.re, Sabbato Santo.

[interlinear: è locale ... vedi poco avanti]

È tenuto far la Residenza personale, come per sentenza 1469 per se, et non

[margin: + NB. Giurisditione spirituale, e civile in tutti i casi vedi atti giudiciarij nelli giur. militini (?) vedi i Placiti, che si usavano in q.l tempo]

[margin: ~~NB...~~ + +. senza viene delegato dal Vescovo non si può usare]

ciò fù concesso à P. Gio: Ant.o D. Vendonà per D.ta Sentenza   Successores verò residean.t dice, ut si

+

per il Vice Preposito, Settimana Santa, Pasca, Natale, Pentecoste, Assensione, & le 4. feste della Maddona principal.

Canta la messa solenne in tutti questi giorni, mà l'Offertorio resta li trè giorni di S. Pietro al Gastaldo del Capitolo, li altri giorni al Vice Preposito, & all'Officiante del Cap.lo.

Absente non potendo venire avisato dal Gastaldo può mandar Procura di uffizare al suo Vice Preposito, sendo Canonico, se non in un membro del Capitolo, & per dar l'Investitura.

Il giorno dell'Assensione è solito dar la Colatione alli Parochi, & Officianti soggetti.

Nel Sinodo hà di havere con li Canonici luogo particolare, come Capitolo distinto, & non inferiore, come à Capitolo si conviene.

Hà il jus di poter fare li placiti, & anticamente si faceua un giorno, in Pallulla, & uno in Piano con li Cannonici assessore dando un staro di orzo per uno in Pallulla, & 1. in Piano, come chiaro consta dal Statutario antico sud.o in tutto osservato, eccetto che nell'elett.ne del Preposito.

è in inventario 1577. viii. 3

Notando, che sendo Preposito il Mons.r Paulo Pianese circa l'anno 1560. & sotto del Mons.r Gio: Battista Hermano 1608. sino 1650. fecero la residenza in Pallulla, & come Parochi, & Prepositi, tenendo un Cappellano Curato in luogo di Paroco, & teneuano la giurisditione spirituale, come da molte robe, & processi si ricava, havendo il Cancelliere proprio particolare per la prima instanza, visitando tutte le Chiese soggette, & ordinando, quanto faceva bisogno per il buon governo.

vid.e Decreto dall'Ecc.mo Senato 1772. 16 Gen.o

De Cannonici

In dignità, honore, e prebenda sono li Cannonici tutti uguali.

Hanno la precedenza così nel Coro, che nel Capitolo sotto l'antichità della promot.ne

Così nell'elez.ne delle parti, e dispensa della prebenda tocca prima al più antico, e poi di mano in mano.

Hanno uguale prebenda tanto l'uno, che l'altro dividendo l'entrata in otto parti uguali quanti sono li Cannonici una per cadauno.

Al presente, come da molto tempo così osservato hanno per cadauno, ut infra

+ Questo ann.o nell'1774. li sig.ri Can.ci intendevano mangiare il formaggio senza la celeb.e fu sospesa la dispositiona des.ta dal Can.co Giuliani per il corso d'un anno, e la dà parte 1775. Vide: Cart. +

Formento netto	Stara	3
Miglio, overo sorgo turco	Stara	2
Vino	conzi	2
Formaggio delli molti	c.a lb	30
Per il legato 28. Settembre tocca	lb	14

Come da testamento e disposizione vedi Nicoli 1560. c. 13 e 14. e patti 1377.

formaggio per cadaun andando tutti 8., e chi non assiste nulla li viene.

Il legato di primo d'ottobre per esser di solo ducato uno c.e non può esser fatto, che da due, over trè Canonici.

Hanno obligatione di far l'esattione à vicenda in rotolo un'anno per cadauno li 7. Cannonici con nome di Gastaldo, e Capo del Capitolo, havendo con ottima raggione fatto esente da tal carica il Cannonico Officiante della Collegiata per il Capitolo riguardo alla tenuità del beneficio, e carico di molti giorni obligato, così eletto con tal Conditione il presente, come il passato ancora, e batte in giorni 80. all'anno.

Sono tenuti officiar la Collegiata li trè giorni, cioè di S. Pietro, della Cathedra d'Antiochia, e della Vincola, che si fà la dedicatione con le vigilie à primi Vesperi delli giorni di S. Pietro, e della Vincola, e nessun'altro giorno.

Devono far l'elez.ne di nuovo Cannonico, e provisione nel spatio di un mese (vacando il Can.co giurato di Piano, ma negl'altri negl'altri, nel t.ne di mesi tre come dicono li canoni) ogni volta, che alcuno mancasse per cessione, over per decessione, essendo [illegible] sempre libera, e propria del Capitolo l'elez.ne, promotione, e confermatione

Et se bene la patta in caso succedesse frà due, ò più Concorrenti, ancoramente

datto arbitrio. uenirà deliberata dal Monsig.r Preposito, al presente per leuarsi d'impaccio, si

// manda all'Ordinario, ouero suo Vicario. Volendo però questo Col Capitolo terminar la patta, lasciando esso Monsig.r Preposito di uotare, mà riserbando il suo uoto alla patta ad libitum del med.mo Capitolo.

Il Cannonico, che uiene nuouamente eletto non riceue l'entrata il primo anno del suo ingresso, come ancò nelli altri Capitoli uien praticato, mà si diuide

uedi il Statuto antico — la sua portione frà gl'altri Cannonici. Solamente Conseguisce il formaggio delli molti, et del legato la uigilia di S. Michele, assistendo à farlo, come ancò del p.mo Settembre, et non assistendo nulla riceue, come li altri.

In oltre è posto in uso di farli fare la carica di Gastaldo il p.mo anno del suo ingresso al Cannonicato, che per essere abuso, et mal'inteso, si deue leuare, come

uedi parte che lo abolisce — è stato rappresentato in Capitolo, et proposto di leuarlo, come ingiusto, mentre non toccasse di Rotolo al suo precessore.

Sono tenuti far un'Anniuersario la Vigilia di S. Michele, che cadendo in Domenica detta Vigilia, si fà in Sabbato p.mo precedente per il q.m Monsig.r Federico di Monte già Castellano, e Cann.co Con andar à celebrar la Santa Messa alla Collegiata di S. Pietro, per quale si scode formaggio lb. 112 ^peso Triuigiano de mesi 1 e o.^ in Torno, et si diuide trà li Cann.ci interuenienti à tal legato.

Item un legato per la q.m D. Beladis di Amaro il di p.mo Settembre, per quale si scode in Verzegnis un'affitto di L. 3 s. 16, che si diuide trà li assistenti, et Diz. per una spalla, che si lascia al Gastaldo per la regalia dell'essatione.

+. Hanno un uolume antico scritto in membrana, et un nuouo Statutario, che

ma non si leggono — deuono esser letti ogn'anno in Capitolo à notitia, et osseruatione di quelli.

Deuono ancora li Can.ci p carità, et Officio di Confraternità, mancando alcun Can.co di uita, auisati dal Gastaldo, al quale incombe dare l'auiso ex officio, concorrer all'essequie il giorno della depositione, et celebrar la Messa, potendosi, ouero al settimo, et trentesimo nella Collegiata, ouero doue sarà terminato p comune comodità, et se sarà in alcune delle Parochie soggette alla Prepositura la sepoltura del deffonto Canonico, iui si concorrerà à sodisfare l'obligo.

Hanno li Can.ci l'alloggio le due uigilie, che uanno à S. Pietro, nella Villa di Fiellis dalli Coloni possessori de beni p se, et p li Caualli con fieno, e paglia. It. legni, et acqua p la cucina, et fieno appo la Collegiata, conforme alla continenza del Rotolo antico, come doueuano non solo p li tre giorni, che di presente uanno condulti di consuetudine li altri, mà anco li 4. osseruati anco di presente dalli Curati andare, come Curati sì, mà ancora Can.ci, che sono Domenica delle Palme, Sabbato Santo, Assensione del Sig.re, et Epiffania satisfar deuono, portando il fieno, che bisogna, appo la Collegiata p li Caualli de molti Can.ci Curati, rispetto anco alli molti beni, che possedono.

(qui si rifletti all'arbitrario asserto?)

Notandosi ancora, che in mancanza di alcun Can.co da questa uita auanti la festa di S. Hermacora, e Fortunato, li frutti, affitti, et entrata siano delli Can.ci, e Capitolo; mà se doppo la d.a festa mancarà di uita, siano del detto Can.co, ò suoi heredi.

Per simil modo mancando auanti la festa di S. Michele, li frutti, biade, uini, e minuti, et altri soliti scoder à quel tempo, siano di d. Can.ci, e Capitolo, mà se mancarà doppo S. Michele, restino al d.o Can.co, ò secondo la sua dispositione.

Notandosi parimente, che resta defraudata l'entrata nominata, et solita scodersi dell'auena, che da molto tempo non si scode, come anco di altre biade —

in certa parte, & diversi livelli vanno mettigibili per la Carnia. Da provedersi Conforme al Capitolo, e Decreti stabiliti.

Del Gastaldo, sive Decano novam.te nominato.

Il Gastaldo del Capitolo novamente nobilitato con il nome di Decano comincia l'anno della sua aministratione lo dì primo Agosto doppo Vespero, & dura sin al seguente anno, giorno, & tempo.

Questo Capitolo non hà dignità se non il Prep.to [?]

Scode il formaggio delli molsi, dando £4 per cad.o Conduttor di monte, quali sono cinque; cioè Premos, Chias, Agaret, Schermiz, & Chued, & scode £8 per ostaria, e botta di venditori di vino in d.o giorno ivi esistenti.

Andando à sedere al luogo preparato del frascaro in segno, e memoria dell'antica giurisd.e temporale del Preposito, e Capitolo.

Scode l'entrata in Friuli; cioè, il formento al principio d'Agosto circa il S. Lorenzo, & il miglio, e vino, segalla, & altro al principio di Novembre circa il San Martino, & quella fa condurre à sue proprie spese in Tolmezzo. Che anchi si doverria far condurre à Gueglio, over Formeato per decenza, & da principio si conduceva+ pur à S. Pietro al Claustro solito delli Can.ci, ove resideuano al tempo antico+ [+ luoghi due, e propinqui] appo la Chiesa [?]. Dovendo ex officio, e decenza far ben nettar le biave, & far puri li vini à buona satisfattione di tutti; come ab antiquo si faceva. e che osservavano l'instituto

+ acciò non fosse contesa la antica à chi non questa l'offic.o per ella [?]

Condotta la robba, è tenuto avisare li Can.ci il Mese d'Agosto per li formenti & il Novembre per il vino, e minuti con il formaggio del tesato per il sal giorno, acciò attister possano, & ricever cadauno la sua congrua: ben condizionata, & come padre doverà consignar à cad.o nel suo luogo.

oh questo li che sien osservato

Hà obligo d'invigilare per gl'interessi publici del Capitolo, et non permetter, che venga fatto alcun pregiudicio al med.mo, et caminar per la Cassa, facendo bisogno senza refacimento di spesa ordinaria. Come anco di farne sequestri per conseguir l'entrata à spese de med.mi frutti, che si sequestreranno.

[andorebbe bene se se così si facesse]

Mentre mancasse di vita qualche Can.co, è tenuto darne subito l'aviso, acciò possano li Can.ci assister alle sue essequie, secondo l'obligo, e di poi farne l'incumbenza per la elez.e di nuovo Can.co. Parimente è solito darne parte al Mons.r Preposito, sendo absente, acciò volendo esser alla nuova elez.e di Can.co (qual deve esser fatta frà 'l 3.o d'un mese) overo mandar Procura, possa effettuarlo in un Can.co del Membro.

[preparavasi a pensar stella; gemi per elegger chi più possa pregiudicare la Chiesa]

Deve ancora tener libretto, et in scritto portar le cose da trattare, facendo bisogno di trattar qualche cosa, od in altro modo, et occasione, dovendo convocare il Cap.lo, dando parte à ciascun Can.co con sue lettere pro tali die, et hora, in tal luogo secondo la Comodità solita però della Prepositura. Et secondo, che sarà terminato notare, et quello, che non sarà esseguito all'hora, portarlo ne seguenti Capitoli, per fare, quanto sarà expediente sino all'expeditione, e effettione del proposto negotio.

[in somma osservar il stabilito]

In absenza del Mons.r Preposito dà il possesso, et Investitura per nome del Capitolo presenti li Can.ci al nuovo Can.co.

[diritto del Preposito, e deve ricevere l'omissione il med.mo]

Canta la Messa, et officia in absenza del Mons.r Preposito nelli trè giorni d'obligo, et hà la limosina ad offertorio detti trè giorni.

Già vi era dare il pranso di trè giorni al Mons.r Preposito, et alli Can.ci, et la colatione le due sere della vigilia, che si andava alla Collegiata ai primi Vespri. Fù ridotto per manco spesa in danari lire [illegible] per cad.no per il desinare et lire [illegible] per la colatione. Doppo si fecero remessa l'un l'altro li 7. Can.ci obligati

[di quelli del di... nella si dice]

à vicenda, contentandosi così cad.^no per la sua Gastaldia restar essenti.
Restando il dare solamente al Monsr Preposito, et all'Officiante del Cap.^lo
Come essenti le £ 3:4 per cad.^no in detti giorni, come sopra, et £ 1:4 si dà al
Monaco per sua regalia.

Scode per suo refacimento il Gastaldo li affitti per la Cargna in dinari formalo,
et formento st.^a 4. con alcuni pochi dinari in Friuli, cioè di fitti, et da Coloni
per l'obligo di condur à Verzone le brace, et pagano. Ascende in tutto
à ducati 35. circa, di questi pagar deve all'Officiante del Cap.^lo ducati 10.
Il resto è suo: Che così scodendoli tutti non compresi l'inesigibili, non
veniribbe à perder oltre le prestanze, viaggi, et incomodi, et con la
diligenza, e sollecitudine usariebbe al suo. Et tocca una volta per cadauno
delli 7. Can.^ci al presente. Dovendo perciò cad.^no far li suoi estratti,
et in quelli le sue ricevute diligenti à cauz.^ne, e lume del successore.

Primo d'Agosto và à sedere al Trasecaro preparato per segno di gienid.^e anticamente
praticata, et scoderà un' ingistara di vino per hostaria.

Per occas.^ne di decenza, et di poter far Capitolo, occorrendo nelli giorni sudetti,
et sono posti in disuso i pasti, per star insieme al disinare, et senza darsi
in governo di Hosti, come dal praticato si esperimenta, paolo utile,
accordandosi con l'Hoste alla sudetta à £ 1:4 per Can.^co

[margin: Però! si doveva mantenere la Casa Capitolare [illegible]]

Deve tener conto di quanto spendesse per il Cap.^lo, et di quanto scodesse, et altro occorrente,
et far li suoi conti l'Agosto, et restar pagati cadauno.

Anticamente il Cap.^lo haveva il jus eligendi del Preposito, et in tanto il più
antico Can.^co essercitava le sue officiature. Et così al presente
fa in luogo del Monsr Preposito, et Gastaldo absenti.

È stata presa parte in Capitolo di dover far supplica, et al R.^mo Capitolo

x [illegible] nell 1791 16. Sen.° con Decreto dell'Ecc.mo Senato

x Sia restituito di poter far l'elez.ne del Preposito giusto alli statuti antichi, et vien concesso nelle Pievi, et per esser beneficio tenue, et semplice facile à concedersi, et necessario di residenza nella Prepositura per li Contingenti in quella à beneficio, e decenza.

Così parimente devono esser Can.ci il Diacono, et Subdiacono serventi alla messa maggiore li trè giorni solenni, come sopra, del Capitolo.

Di più venendo per giusta causa accettato alcun Sacerdote mandato in luogo del Can.co impedito ad officiar la Collegiata, non possa questo tale andar nella sedia, e luogo del suo mandante; mà stare à parte in luogo differente.

Del Vice Preposito.

Il Vice Preposito, stante l'absenza del Mons.r Preposito, et P. non fà la residenza personale, come già anticamente era tenuto, et et tal volta veniva fatta in alcuna delle Parochie, viene eletto da trei Sindici deputati, et eletti dalli 12. ordinarij Sindici della Collegiata insieme con il Capit.lo attuale con giuramento loro, come appar senza in questo fatto del 1469. et così praticato, qual viene investito in vita del beneficio, come gl'altri Parochi soggetti alla Prepositura, se bene hora malamente inteso, et inavertitamente di elegger per triennio per non far spesa di sottoscriver la bolla ogni triennio, per così come semel admissus semper admissus, così qui semel probatus, semper probatus, et così praticato con li Rettori sempre

così statuito nunc [illegible] dal Senato confermato dall'Ecc.mi.

Essercita, et governa la sua Cura delle cinque Ville soggette imediatam.te alla Collegiata indipendentem.te, come gl'altri Curati admessi a Cura ad vita.

Nella Collegiata cede le fonzione nelli giorni di obligo al Mons.r Preposito, come anco nella giurisditt.e spirituale secondo, che fanno gli altri Curati nella lor Cura.

In absenza del Mons.r Preposito il Vice Preposito essercita, et li tutte le due fonzioni nella Collegiata, eccetto li trè giorni del Capitolo, che di consuetudine tocca al Castaldo.

Più è solito d'essercitar per consuetudine, essendo Can.co in absenza del Mons.r Preposito la giurisditt.e spirituale in prima instanza de minori, di cause Matrimoniali, differenze trà chierici, e luoghi pij, et simili, et alle sentenze con due Can.ci assessori deputandi dal Capitolo vengono diffinite, come fù osservato per la Fraterna di S. Pantaleone trà li Comuni di Tormeato, et Ruglio, et altri simili.

Et in cause Matrimoniali essaminà sopra le dispense.

Haueua la facoltà di benedir le suppellettili, e sacri indumenti, et d'assoluere da casi riseruati nella Prepositura in absenza del Mons.r Preposito. Et al presente il Mons.r Preposito intende, sia sua propria; mà in absenza deue esser concessa al Vice Preposito.

Non però ordinaria ~~[illegible]~~ ma delegata da chi

Deue officiar la Collegiata (carica in vero graue) tutte le solennità dell'anno, come Paroco Curato, et le Domeniche, e feste, secluso impedimento legittimo, salvo le ordinarie per le sagre, titoli, et altre connesse per le Chiese delle Ville soggette.

Hà di salario dal Mons.r Preposito in fitti, e vino ducati .25. come da antico praticato: anticamente, come dalla precitata sentenza, haueua casa per la residenza, ò dal Preposito, ò dalla Collegiata, ouero dal Canale. Si veda, et proveda. era a suo peso vedi monumenti [illegible]

suo pensione [illegible]

Dalla Collegiata, e dalle trè Fraterne, cioè del Santissimo, della Maddona, et S. Antonio per l'officiatura, e legati hà in anno circa —— 385

Le messe votive, vigilie, limosine per messe del Purgatorio, et Offertorij per l'anno in la Collegiata si dividono per mittà con l'Officiante del Capitolo.

Le limosine poi, messe, legati, et incerti tutti per le Ville soggette sono suoi proprij, come nelle altre Parochie sono delli proprij Curati.

Considerata la tenuellezza del beneficio del R. Vice Preposito, per esser senza salario annuo delli Comuni soggetti, senza casa da molto per l'habitatione, et senza beni, et altri emolumenti soliti darsi nelle altre Parochie. Et atteso la fatica, et incomodo frequente per l'ascesa delle montagne frà tutte le Cure più travosa in Carnia: Con ben ponderato giudicio si hà proposto darne parte all'Ill.mo Quartiero, overo alli Sig.ri Sindici della Collegiata per il jus eligendi, che tengono, overo sia proveduto di casa, et altro in aumento di beneficio, come sarà espediente giudicato, per aprirsi ancora la strada ad haver soggetti qualificati per il bisogno di si onorata carica ad onorevolezza della med.ma Collegiata, et Quartiero: Porgendo in oltre supplica all'Ill.mo, e R.mo Mons.r Patriarca, et è in mano del Sig.r Canc.re Fabricci per la limitatione particolare delli legati, e messe in montagna ratione itineris, et laboris con l'autorità della Sacra Congregatione iuxta Canones massime in Villa di Sella, ove ne sono diversi.

Si fà nota, che li trè giorni di Capitolo, ut s.a, in mancanza del Mons.r Preposito tocca al Gastaldo la fontione così di cantar messa, et Vesperi, et l'Offertorio è suo, et in mancanza, che fosse ancora del Gastaldo, tocca tal fontione al Can.co più antico, come ancora era sua la fontione sino alla provisione di Preposito anticamente per ragg.e del statuto, come detto

di sopra: et al Capitolo s'aspettava far la provisione, et elet.ne del Preposito nel med.mo modo, che provede, e fà l'elet.ne de Can.ci in ogni occasione di mancanza di quelli, come chiaro si vede dal Statutario.

Dell' Officiante del Capitolo.

Si come il Mons.r Preposito è obligato tenir un Vicario Curato con titolo di Vice Preposito alla Collegiata, et 5 Ville immediate soggette così il R.o Capitolo, stante sua liberatione[+] da residenza, et essentione fatta al Curato di Piano già obligato, è tenuto mantenir un Officiante senza Cura d'anima alla Collegiata Chiesa per la sola celebratione di messa. L'obligo del quale è di concorrer con gl'altri SS.ri Can.ci all' Officiatura della Collegiata li trè giorni ordinarij d'obligo (sendo Can.co) come al presente s'attrova essere. Più di celebrar la messa tutte le feste principali, e solennitadi, le feste della Maddona Santissima, delli Apostoli, et le Dominiche per l'anno, eccettuando alcune feste, et Dominiche così per il concorso di popolo alle Chiese delle 5 Ville soggette per le Sagre, ò titolo, come per la consuetudine di così praticato. Che ascendono li giorni dell' obligo à celebrar la Messa alla Collegiata et alla Maddona delle gratie (che serve una per mese) c.a à n.o 80. in anno. Ne in altro è tenuto à servire di obligo nella Collegiata, che come li altri Can.ci, sendo Can.co esso Officiante. Et manco nelle Cappelle soggette, mà solo di cortesia, et urbanità: Et l'Officiatura sua non è di Cappellano, perche officia la Collegiata, et non veruna Cappella: Onde impropriamente d.o Cappellano, mà sia di Officiante del Cap.lo solamente senza cura d'anima.

[Margin notes:]
+ si deve cercare se vi sia dispensa di vesitarla
non è vero deve aver cura d'anime vedi capo seguito nell' 1738. de Modij Preposito
nessuna eccettuata

Hà di salario dal R.º Capitolo mediante il Sig.re Gastaldo, che paga, et scode li livelli ducati . 10. La Prebenda del Canonicato, avendo al presente, l'Officiante annesso un Cannonicato, così convenuto libero, et esente di far l'esatione, et Officio di Gastaldo, come gli altri, et esente da qualunque spesa occorrente in Capitolo riguardo al grave carico di tanti giorni, per officiar la Collegiata, ut supra, et serve loco salarij. Qual prebenda può portar circa — — — — — — ducati . 15

Più al pnte Officiante li vien concesso p suo onorario d'impiego circa à scritture di Capitolo un st.º segalla circa —— ducati — 1 ½

La porz.e delli 2. legati . 1. et . 28. 7.bre, assistendo à farli formaggio, e dinari importa à circa — — — — — ducati — 1 ½

La rata del formaggio de molti p.º Ag.to c.a ₶ 25 à £ 8 circa —— ducati — 1 ½

La mittà delli Offertorij in tutto l'anno con delle Vigilie p il Cimiterio, et g.no d'Ogni Santi, e nel dimani, se ben van scemando p la penuria ? circa — — — — — — ducati — 5

Per limosine di Messe votive à S. Pietro le feste con messe di limosina, p la Cassetta del Purgatorio di sua mittà circa —— ducati — 5

Per legati p n.º 32, che si dicono le messe la festa, e Domeniche alla Collegiata in parte, et son pagati alli conti dell'entrata dal Cameraro al primo d'Agosto circa — — ducati — 5 ½

Per limosina, e salario dalle due Fraterne del Santissimo, et S. Ant.º con della Maddona tanto che l'altre due importa circa —— ducati — 5

Più di consuetudine, e praticato, dove sono più d'una Messa viene la cotta all' Officiante del Capito, così nelle Ville

del Vice Preposito, et nelle altre Parochie della Prepositura di consueto, e traditione in occas.ne di benefattori p mortorij, od Anniversarij, che in tutto può importare da circa — — — — — — ducati. 120

Sé bene al pnte pare mancare la summa in penuria di soldi, qual si esperimenta nel. 1680. et seguita.

Che doverebbero li RR. Parochi assignar tante delle messe à loro soprabondanti all' Officiante del Capitolo, p supplir in lor loco, et ad esso proveder del decente suo vitto, e vestito, mentre sia qui del luogo, et non abbi altra prebenda, come il presente s'attrova.

Comprese messe concesse dalli Curati nella Prepositura, massime dal Mons.r Vice Preposito p legati della Villa di Sella, et sono molti. Alcuni Mons.r di Suorio, Mons.r d'Incarroi come Can.o c.a ———— Ducati. 15

Circa in tutto ——— Ducati. 70

Del Cannonicato annesso alla Cappella di S. Steffano di Piamo.

(circa questo vedi domo suo)

Anticamente il Cappellano, over Curato di S.to Steffano di Piamo era tenuto officiar la Veneranda Chiesa Collegiata di S. Pietro tutte le Domeniche, et certe feste p l'anno, et al pnte è tenuto l' Officiante del R. Capit.o In luogo di qual Cappellano il Capit.o mantiene d.o Officiante: Appar Bolla del Em.mo Cardinale Marco Barbo Patriarca da Roma al suo Vicario p la recusa di poter officiar la Collegiata, et servir alla Cura di Piamo, asserendo. Et la Collegiata possedeva ancora l'entrate di essa Cappella di S. Steffano nel. 1476. di ultimo Aprile.

(non si vede che d.o Capellano supplisse per l'offic.o del capitolo vedi osservanza nelli 1290 1300. 1430, ecc. percio detto arbitrario)

Di presente veramente il Curato di Piano è tenuto concorrer, come li altri Curati delle Parochie soggette della Prepositura alla Colta li giorni determinati, quali sono xii, come si dirà doppo, et è detto di sopra, et non più delli altri, stante l'accordo seguito per scrittura di concordio nel 1481 20 Novembre convenuti di pagar per tal essentione ducati 5 e mezzo in anno per il Capitolo di ducati 110, et di potersi affrancare, come successe la francatione l'anno 1511, come da certo Instromento appare confusamente con un tal D. Antonio Ricio uxorio nomine Rettore del Pianesi beneficio leggi, et Inventarij: Confessando il Commune aver ricevuti li ducati 110 del Capitolo, et fatta la francatione con consenso del Capitolo da consultar bene l'Instromento, e parole di tal francatione.

per patto anzi espresso in esso concordio che come pare maggiormente si à 40 nodo vedi

Et restò ornata la Chiesa di S. Steffano d'un Canonicato annesso, unito, et incorporato, come Chiesa filiale, Privilleggio à nessun' altra concesso. Restando nondimeno il jus eligendi nel medesimo Capitolo, et sempre di tempo in tempo praticato, et consta scrittura di tal annessione del Canonicato à detta Cappella l'anno 1464 21 Aprile per più Transunti fatti dall' Originale. Et riposte sono tutte dette scritture nella Cassa del Capitolo con diverse elettioni seguite, con altre scritture, capitolationi, et lettere appartenenti per confermatione di questo.

Et in Comprobatione, che la Chiesa di S. Steffano fusse già stata la Cappella del Capitolo, fatta diligente inquisitione della Bolla di liberatione da decima per patente Ducale da Venezia nel 1548, fù quella trovata dal Monsignor vigilantissimo Curato nella Cassa di detta Chiesa di S. Steffano à quella forse consegnata à sua cautione di diffesa, quale presentata in Capitolo fù poi riposta nella Cassa di Capitolo con altre scritture appartenenti à cautione. Et con tutto ciò, che fosse tenuta da i preti stessi à diffendersi

dal non esser tenuta al pagar tal decima; il Capitolo per sua Urbanità, e cortesia procurò la liberatione, come appare da essami fatti, etc. nel 1657 con liberatione del sequestro relassato sopra l'entrata del Capitolo, come separato, et non posseder, ne conoscer tal Cappella nella sua entrata. Anzi nota, che fù trovata la Bolla speciale di detta Cappella di liberat.ne, et essent.ne nel 1539. 27. Marzo Et con tutto ciò paga il sussidio essa Cappella presente di Bazz=

Et, stante la negligenza del Comun di Uiano in trovar sue scritture, et di non aver pagato il sussidio dal 1655. et liberar il Capitolo dal sequestro, e danni patiti per la vendita della sua entrata in Friuli, resta, che debbano considerar, e procurar essentione al Cap.lo, et Chiesa di S. Steffano: Et hanno satisfatto il Mons.r Criuliani loro Curato per la sua ottava tangente di Can.co ducati 40. Così devono satisfar li altri del speso, e danno. Et ben furono avisati da principio, che la lor Chiesa di S. Steffano era la Cappella del Capitolo, et perciò tenuta al presente sussidio. Et, se bene fù essentata dalla x.ma nel 1539. 27. Marzo per la Bolla, che tengono, fù, perche non aveva entrata, ma restò poi soggetta al med.mo sussidio con condit.ne però sino, che avesse entrata, che constando, doverà pagar la x.ma di dieci per cento, come dice chiaro. Et restò con essami fatti libero il Capitolo, et non si trovar la Cappella ricercata in mano del Capitolo, ne alcun bene. Per simil modo fù essentato il Capitolo per Bolla 1548 da x.ma. Che il Mons.r Preposito come Capo paga l'impositioni per se, et per il Capitolo.

Formar dalla prima elet.ne in Can.co scrittura da imitarsi sempre per l'

elez.ne del Comun di Biano senza mutaz.ne alcuna, come appar nel 1537. 5. Genaro massime p le linee segnate c.a 6. cominciando iui unanimiter elegerunt sino alla parola reddidit

NB. Che il Gastaldo essercitando la fontione del Preposito, deue star nel suo luogo, e stallo proprio, et non ascender nella sedia del Preposito altrimenti, p che non si conuiene, et sia aggionto al Statutario nuouo p il n.o 20.

Nota, che le limosine p tutto l'anno, che deuono esser portate dalli Camerari, ouero Rappresentanti, et consegnati il primo d'Agosto in S. Pietro alli Can.ci, e Sindici della Collegiata, deuono esser tolti in nota uno p uno dalle Parochie soggette, cioè, di S. Daniele di Cabbuslia, Ogni Santi di Sietrio, S. Steffano di Biano, et S. Martino di Rivalpo, à cautione.

Perchè già principiato à notar, et da alcuno non seguitato si osserui ogn'anno, et comenci l'anno 1690 presente adì primo Agosto

Seguono altri particolari

Giorni particolari, che tenuti sono li Mons.ri Curati del Canale con li loro popoli à visitare la Veneranda Chiesa Collegiata di S. Pietro sono questi, come da un libro antico+ scritto in membrana appare, cioè.

L'Epiffania, Dom.ca delle Palme, Sabbato Santo, l'Assensione, la Transfiguratione del Sig.re, li trè giorni Capitolari di S. Pietro, della Vincola, et della Cattedra: le quattro feste principali della Maddona Santissima, cioè Purificatione, Annontiatione, Assontione, et Natiuità: Se bene queste quattro feste p occasione della Ven.de Confraternità

+ NB. nel cit. libro antico in membrana pag: 1. Vo così sta scritto: 1529. Dimissis diebus debitis, et consuetis, quibus Canonici tenentur, et conuenerunt venire hic ad S. Petrum: nunc veniunt in Cathedra in die, et in Vinculis S. Petri. Domini Capellani vel eius Rupp.tibus S. Petri tenentur, et prout conuenerunt venire ad S. Petri hic hic dies q. [illegible] — così P. Daniele di Cardouato V. P. per sua rassomanza nel lib. cit. degl'anni

le Canonici li Curati si ricevea qua, ure! doppo state erette del Rosario in Piano, et del Carmini in Bellabra sono poste in disuso di andar à S. Pietro. Sono però tenuti queste quattro feste, et il giorno dell'Epifania anco posta in disuso, come anco altri giorni delli sudetti, che per legitimo impedimento non potessero venire, di far la cerca per Chiesa nelle loro Cure, et portar la limosina alla Collegiata al dì p.mo d'Agosto, et consignarla cad. S.r Camerero alli SS.ri Sindici nelli Conti, che si fanno in detto giorno dal Camerero della Collegiata. Facendosi nota nel libro di questo si riceve da cad.o ogni volta: Però s'hà per tradit.ne, che dalli vecchi prossimamente passati

osservanza intto otta dai Can.ci Curati più far buona comparsa nell'occasione di sue mancanze. è stato visto, e praticato, che si scodeva in tutto l'anno di limosina per le sudette cerche solite farsi nelle Chiese Parochiali la suma di ducati 25 circa, così annumerati, et assumati nel d.o g.no della Vincola primo Agosto alli Conti soliti farsi dal Cam.ro della Collegiata, ut supra.

Anzi vien affermato, et s'hà per traditione, che nelle Chiese Parochiali si facevano ogni festa, e tutte le Domeniche per l'anno due cerche, una per la propria Chiesa, et l'altra per la Collegiata, quali poste da banda, et conservate dal Camerero ascendevano poi al n.o delli

poveva Colleg.ta! ducati 25 in circa frà tutte le Parochie, come ben di dovere, et raggionevole di conservar la Collegiata, come Matrice di tutte le Chiese del Canale.

Et in oltre vien detto, che li Ducati 25 sud.i, che si consegna all'anno, erano solamente nelle Cure di sopra Randice, escluse le limosine di sotto Randice da veder, e considerar diligentemente.

Notandosi non esser effettamente liberati con li protesti fatti contro l'Alliberamento ingiustamente procurato nelli beni posseduti dalli Melchiori. Perchè sono del Capitolo da centinara di anni; mà si doveva levar mandato penale dall'Ill.mo, et Ecc.mo Sig.r Logotenente contro qualunq.e, et che dalla Giustitia non fosse admesso alcuna subordinatione in preiudicio del R.o Capitolo, mà lasciati li suoi beni in libertà, et da nuovo forsi si potrebbe rimediar con ordini di Superiorità, stante li protesti seguiti, et raggioni vive che possede il Capitolo. Onde qui da consultar, proveder, rimediar senza dimora.

Spese di comparse nel maso Melchior, credo, sian tenuti li Consorti tutti pro rata, ne si poteva smembrar il maso. Onde inviar il Mons.r Sbrojavacca, per ultimar, et farli pagar senza veruna scusa, ne obiett.ni, per esser raine.

NB. Sarà parte necessaria, per la Conservat.ne dell'entrata del R.mo Capitolo, che con ogni diligenza, e sollecitudine così il Mons.r Preposito, come li Ill.mi Canonici intendendo, et in essone delle reconfirationi fatte modernamente l'anno 1680 con il libretto in mano de beni tutti descritti in dette reconfirationi, et nome delli possessori, debbano rataroli, et obligarli al pagamento cad.o pro rata bonorum, per venir al suo di, quanto restano deffraudati nell'entrata dall'antico. Che pur sono li beni descritti con i loro moderni Confini con li possessori di quelli. Parimente si deve procurar di render essigibili diversi livelli, che restano defraudati massime per le Ville di Cargna, levando ordini ben formati così da Udene, et da Venetia, facendo bisogno, per ottener il giusto, e bramato sollievo, come aggiunto hà proposto diversi fare il Monsignor Preposito.

Notandosi, che li beni reconfinati da molti anni ~~da molti anni~~ sono circa al n.º di 150. & poco manco, che erano ab antiquo.

Capi da trattare in Capitolo 1680, per ultimarli, & essequire pro posse.

1. Che siano fatte le reconfinationi de beni in Friuli con ogni diligenza, e cautione, & anco con aumento.

2. Che siano liquidati per la Cargna, & Friuli li affitti fatti illegibili per la poca cura, levando mandato dall'Ecc.mo, & Ill.mo Sig.r Logotenente, ò anco da Venetia quatenus opus sit

3. Che siano adunate scritture antiche, & da quelle formarne una bella scrittura per aver il proprio luogo nella Sinodo, come la promessa dell'Ill.mo Em.mo Cardinale Patriarca.

4. Procurar, che sia abbolita dal libro delle Decime la partita della Capella del Capitolo, stante li essami fatti, che non si trova d.a Capella nel Capitolo à propria cautione.

5. In caso si potesse, ottener per gratia, che si come le Pievi sono nel jus eligendi de popoli restituite, così restasse ritornata la Prepositura nel Capitolo giusto al jus antico de suoi statuti pratticati stante massime sua tenuità, & necessaria residenza.

[margin: questo jus era del Capitolo ed è devoluto ne' popoli vedi documenti 1290. 1377. e 1432. in [illegible]]

6. Che resti aggiustato nelli Coloni di Fielis al prestar l'obligo delli letti, & alloggiar decente le due sere di dovuto con regola, e prontezza con quantità de beni, estimo, & comparto, & obligo in rotolo d'avisar il Mons.r Gastaldo sera per sera il luogo di alloggiare con prontezza, overo che resti accordato dar un tanto per letto, & scuitri annesse per una volta tanto

[margin: circa il statuto 6. posto in oblio per [illegible] à cui manca anco al statuto]

v.g. Ducati io. p letto, et quelli inuestire à beneficio del Capitolo Facendo gouernar à proprie spese le case massime la stanza di mezo detta lo Stuua appo la Chiesa della Madonna in S. Pietro con comodo, e decoro del R. Capitolo p ivi alloggiare.

7. Che fatte dalli Monss.ri Castaldi le riceute diligenti nelli lor estratti dell'entrata, siano d'anno in anno consignati detti estratti, et riposti in cassa à lume de successori, e cautione del Capitolo.

8. Et nell'elett.ni di Cannonico si debba auer sempre riguardo alli soggetti concernenti p utile, beneficio, et essaltatione del Capitolo, e della Collegiata Chiesa.

9. Che p l'interesse della Collegiata si debba dar parte, et inuigilare li Monss.ri Curati, et Indici soggetti alla Prepositura, et si debbano far le cerche douute p Chiesa nelle Parochiali nelli giorni posti in dituso di andar alla Collegiata, cioè l'Epifania, et le quattro feste principali della B.V. Maria, come anco se impediti legitimamente non potessero andar alcune altre feste, e giorni delli consueti, come à suo luogo è detto, et debbano portar cadaun Camerario le limosine alla Collegiata il dì p.mo Agosto alli Conti del Camerario, e notarli in libro à perpetua memoria, e caut.ne

Et Attendendo al primo Capo, et stante le fatte reconfirmationi nel 1680. si debba aggionger quanto manca, dechiarando la suma di quanto paga cadaun possessore de beni, et quelli dimandando, notando, facendo locationi, notando in libro, et estratti, facendo sequestri, oue bisogna, et il tutto reducendo in chiaro à cautione, e perpetua memoria.

Pro Veneranda Ecclesia Collegiata.

Et Sarà percio parte delli Monss.ri Curati, et come Parochi, et come Can.ci

Et pur tutti al presente sono Can.ci, et anco delli SS.ri in Sindici della med.ma Collegiata di esser uia più zelosi, et accurati all'utile della d.a Collegiata, restituendo in pristino le limosine, ouero aggiustando ad un tanto p Parochiale secondo la qualità al uerisimile del pratticato, p poter prouedur di ornamenti, e suppellettili, et à Chiesa insigne, e matrice si conuiene. Considerando la sua entrata esser à pena bastante p le spese ordinarie oltre et sempre fà bisogno preparar p le opere della med.ma. Et et di ornamenti, et suppellettili è così destituta, et le Parochiali sono meglio fornite, et tal uolta nelle gran solennità, e frequenza di popoli auer bisogno di prestanza di suppellettili con stimolo di rossore all'Officiante. Se bene non tocca alla prouisione, mà più deue esser alli SS.ri Sindici etc. et come pur ben spesso auisati del bisogno. Restando in consideratione à tutti del Canale, et la Collegiata, come madre clemente hà sempre inclinato, et nel spirituale, et nel secolare all'utile, et comodo di tutti, come si uede, et s'hà esperimentato sempre. Et tutto l'aggiuto, et honoreuolezza et si fà alla Collegiata come madre, ancora et di obligo, ridonda ad onore, e munificenza de figliuoli coram Deo, et hominibus.

Nota, uien detto ancora di sopra, et dichiarati li giorni di obligo, p andar, e uisitar la Collegiata di S. Pietro delli Mont.di Curati, et popoli soggetti del Canale, mà qui con espressione anco maggiore, p mouer con maggior zelo così li Mont.di Curati, et li SS.ri Sindici con li popoli insieme alla frequenza secondo l'obligo

Sarebbe troppo mitte la rata delle limosine p li 5. giorni già fatti in titulo di andar alla Collegiata, Epiffania, et quattro feste della Madonna etc

Pattulla, et suoi Cura ducati – 3. Suerio con sua Cura ducati – 2)

Piano, et sua Cura ducati — 2. Rivalpo, et Cura —— ducati — 1
per il Compartito più mite di rata

A notizia del tutto sarà bene scriuer lettera alli Sig.ri 12. Sindici della Collegiata in tempo, che siano tutti uniti, come sarà il primo di d'Agosto, specificando, come detto di sopra, li giorni, che sono tenuti li Mont.ri Curati con i loro popoli di venir alla Collegiata, le limosine douute à fare, et consignare alli Conti il di primo Agosto con l'ettortat.ne ad esser zeloti, et accurati per il buon gouerno della med.ma Collegiata, posposto ogni proprio interesse, così delle loro Parochiali, che de popoli. Ad Maiorem Dei Gloriam, et Capituli; Ecclesiæ Collegiatæ, ac Canalis exaltationem.

Notando la parità di suppellet.li, et priua di mobili lampade d'argento, che pur vi sono, nelle filiali à confusione della Matrice. Onde prouederli con accuratezza lampade due almeno compagne, Candellieri, Tunicelle, Pianette, Messali integri, Stoli, Cussini, et altri.

NB. In compimento delle soprascritte diuerse cose descritte nelle pretenti pagine si conchiude per beneficio uniuersale del R. Capitolo, che resta alla prudenza delli Mont.ri Can.ci di proueder con maturità, e diligenza di un buono, et fedele essatore in Friuli, negotio importantissimo, facendo Procura al med.mo di proceder juris medijs con la diligenza e fauore di un buon Auocato, et jurisperito di metter in buon stato li negozio del R. Capitolo, leuando li pregiudizij, et restituendo in pristino le sue entrate; leuando da nuouo un mandato penale da Udene, ò forsi da Venezia con l'espressione di antichità del Capitolo, et di poca entrata, et perciò esser defraudato di quel poco alli Comuni à dar in nota li coloni, e debitori di liuelli, et non fare, come il praticato,

mà dell'officio nulla maj si dirà

anni

Seguitando l'uno all'altro Gastaldo di assumer il med.mo essattore con tutto, che esperimentarano esser in danno, et non à proposito quel tale, che petto forsi ancor egli Colono del Capitolo, et più interessato, fomenta più tosto la parte de Coloni, che la parte del Capitolo, come doverebbe fare: facendosi pagare ben bene la sua fattura dal S.r Gastaldo, et ingegnandosi ancora pretender il vantaggio delle misure coli del vino, che de formenti, e biave, volendo darle à misura comune di Tolmezo, se bene inferiore à quella di Friuli, et massime di Capitolo in danno del S.r Gastaldo oltre il pagamento, che riceve per l'essat.e, che fà, et anco scodendo l'entrata senza cura, e diligenza di buona robba, e buone misure, come si deve. Et questo serva per auiso à comun beneficio per il tempo venturo.

Summa dell'entrata, che si scode in Friuli contenuta nell'estratto del q.m Mons.r Gioseffo Gottardis Gastaldo sotto l'anno 1650.

Formento in tutto — — — —	stara 26.
Miglio oltre li stara 12, che si consegna all'essator del Mons.r Preposito ———	stara 25
Vino — — — — —	conzi 16
Segalla — — — — — —	stara — 2

Notandosi, che la summa dell'avenna contenuta nelli estratti vecchi non si scode, mà resta fraudata.

Più scode il Mons.r Gastaldo in Friuli per livelli, et condotte di biava sin à Venzone di contadi B33.10. Et nota, che delli stara 8 miglio, che scodeva il Mons.r Preposito di antico, accresce stara 4 in poco ristoramento dell'avena, che perde stara 18. Et il Capitolo oltre li stara 19. che scodeva, accresce stara 6.

per poco suo refficcamento del formento, et auena, di scodera, di ora perde, cioè formento stara 5; auena stara 7. Et questo auanzo dalla diuisione con li Can.ci, ut supra, resta al Gastaldo per il suo impiego, et obligo di sodisfar li Canonici.

Al presente ueramente doppo fatte le reconfirmationi 1680 et doppo fatte di nuouo locationi, et aumento di partide, compartite di affito per li possessori di beni, importerà l'entrata, ut infra, uz.

Nota per raggion di buona osservanza, et secondo con l'essempio delli antipassati anni, et di antipassati Can.ci per raggion di buon governo à beneficio della Collegiata, et del R.x Capitolo si dovrebbe elegger in Can.co pro tempore

1. Oltre il Can.co di Piano annesso, et unito al Capitolo come particolare senza interstitio.
2. Il Sig.r Vice Pregosito, come benemerito, et maggiormente impiegato alla Cotta tutte le feste
3. Il Paroco di Palluzza.
4. Il Paroco de Sutrio.
5. Il Paroco di Rivalpo, come soggetti alla Collegiata da esser eletti secondo i tempi, e qualità di soggetti Concorrenti ad maiores Capituli; et Collegiatæ exaltatione.

Delli altri tre Canonicati avanzanti, et nelli interstitij di vacanza de sud.i Curati; eccetto quel di Piano, che è senza interstitio sarà bene far Canonico

6. Il Sig.r Pievano di Tolmezo Arcidiacono meritevole, et per più buoni rispetti;
7. Il R.x Curato d'Incaroi, come ben inclinato col suo Popolo alla devotione, et utile della Collegiata, che di presente sarebbe Mons.r P. Pietro Lupieri di Paluzza soggetto qualificato per bene del Capitolo ad imitatione del q.m Mons.r D. Dan.le Pievano di Socchieve, et Can.co diligentissimo, con la cui opera si tiene il Rotolo primo dell'entrata in Friuli nel 1460.
8. Come anco sarebbe di molto avantaggio, et beneficio cosi alla Collegiata, che al Capitolo l'aggregatione del Mons.r Arcidiacono di Gorto, come ben affettionato, che al presente sarebbe il Mons.r Carlevarijs meritissimo.

Avvertendo di non concieder Canonicati di sotto Tolmezo, come Cavallo, per il disastro dell'acque, ne à Cerivento, come popoli dechiarati contrarij con l'essempio di passati ~ Et pro tempore, et qualitate si potrà elegger (doppo il presente, che possede il Canonicato) l'Officiante del Capitolo per lo carico di officiar così frequente la Collegiata, che in vero ben si deve

riconoscer suo impiego, officiando 80. giorni in anno; come il V. Preposito, la Colla.,
et come sarà stimato bene dalli Mont.di Can.ci con il Canonicato libero, overo
con il denaro, rettandosi pro bono secondo l'accordo da farsi trà loro. Et
in tempo di altri Canonicati vacanti si disponerà, come parrà alla prudenza
di Mont.di Can.ci di quel tempo, considerati considerandis ad maiorem Dei
Gloriam, et Ecclesiae Collegiatae, ac Capituli exaltationem. Scusandomi
del mio semplice parlare con tutta sincerità, e fedeltà. etc.

NB. Per notizia di sequestri diverse volte rilasciati per impositioni del Ser.mo Prencipe
contro il Capitolo di S. Pietro: Prima per li Chiericati Stroiavacca, Perso,
Frangipani, Fattina etc. Si deve sapere, che questi Can.ci, sendo di S. Pietro,
et avendo lite con il Capitolo, pretendendo l'entrata, et il Capitolo contradicendo
voler dar altro, che 34 per Can.co, overo un Sparaviero, conforme alli Statuti,
per esser absenti, et far residenza fuori della Contrada di Cargna, essi Can.ci,
per avantaggiar sue ragioni forti, diedero in nota il lor Chiericato all' Officio, e
Magistrato delle X.ce in Venezia, et perciò trattandosi tali partide, vien
domandato indebitamente, ne mai sono state pagate, ne obligati.

Per simil modo contra li mandati contro il Preposito, suo Vicario di S. Pietro, che
mai fù pagato per protesta del Clero Minore d'Aquileia, ne meno è venuto,
et ne pur in questi nominato il Capitolo di S. Pietro. Supponendo
volerli obligare, come vien detto, per esser situati li beni dell'entrata in
Friuli, et che li beni, come soggetti al Friuli debbano concorrer. Al che
rispondendo si dichiara, che il Capitolo non possede alcun bene, mà vengono
possieduti dalli Coloni Massari antichi, che pagano di livello enfiteotico da
centinara d'anni un'affitto uniforme, ne mai alterato, et che perciò

il Capitolo, nè il Preposito è tenuto pagar cosa alcuna. Che in caso avesse qualche raggione contro li beni obligati al Capitolo, d.o R.do Clero deve farsi pagare dai possessori de beni coloni, e patroni; come parimente fà il Gastaldo di Corte p i fitti di Corte, ne mai hà domandato, ne preteso dal Capitolo di S. Pietro cosa veruna. Anzi li fatti contagiosi, e chiari del fatto li rappresentanti del med.mo Clero precedente, come in tri sequestri instituiti, anno subito prontamente liberato il sequestro. Chi p non ricever più spese p tali, indebiti sequestri sarà propio, et necessario far nascer un giudicio dall' Ill.mo, et Ecc.mo Sig.r Luogotenente p l'abolitione di tal partida, et liberatione totale in avenire. Come parimente p sequestri nell' entrata del Capitolo p pretesa impositione contra la Cappella del Capitolo. Onde non tenuto il Capitolo non avendo, ne possedendo nessuna entrata di tal Cappella, anzi con publici essami fatto veder all' Ecc.mo Magistrato di non aver pur cognizione di tal Cappella. Et così ottenuto la liberatione del sequestro sin l'anno 1659. Sarà espediente, et molto ben fatto di supplicarne, et ottener l'abolit.ne di tal partida dall' Ecc.mo Magistrato delle x.me in Venetia à totale cautione p propria sicurtà del med.mo Capitolo in avenire p sempre, come libero, et essente conforme il consulto. Et pottar deve p Collegio tal abolitione di partida. Anzi si dichiara esser fatta essente da x.ma la Cappella di S. Steffano di Piano vera Cappella del R.do Capitolo venuta nuovamente in luce, e cognitione p bolla 1439. 27. Marzo. Restando obligata al sussidio, et in possesso di pagare.

Liberat. da x.ma con conditione sino ad entrato, et trovandosi doverà pagare.

Et io Gio: Pietro Venturini di Veneta Auttorità publico Nodaro, e
Gismano di Fiellis lò fedelmente di parola in parola
copiato, quanto nelle premesse ·16· carte appare, da
un libretto fatto, e scritto di mano, à me benissimo
conosciuta del R.do Sig.r P. Giosseffo Iacotto mio padrino,
Cappellano, over meglio Officiante del Capitolo, e Can.co
dignissimo di S. Pietro, della Villa di Cabia, hora d'
Arta, constituito in età decrepita di circa anni ·87·
In quorum fidem etc. sotto l'anno ·1696· 26· Ottobre.

Memorie ex libro annuali

M:CCCLVII. Ind. X. i. 8bris. recepi ego P. Joannes officiare ecc. S. Petri pro mansionaria regente Patriarcha nostro dignissimo Dño Nicolao, et Preposito nostro Gratiano Can. Aplis, et Vic. intemporalibus Aplis.

Anno Dñi M.CCCC.III. In festo S. Gregorii recepi ego Presbiter Joannes Plebanus in sanctis officiare Ecclesiam S. Petri pro mansionario regnante Patriarca dño. Dño Antonio de Portogruario, et Prep. nostro Michaele de Nuspldo Can. Aplis.

1365.

M.CCC.LXV. die omnium sanctorum incepi ego Bartolomeus officiare Ecclesiam S. Petri pro mansionaria sub mano Preposito ipsius Ecclesie.

Dal Not. di Tuscano.

1370 Gastaldo

M.CCC.LXX. D. VIII. Madio expensarum factarum pro Capitulo S. Petri per me Presbiterum Tuscanum Gastaldionem dicti capituli etc.

Item dedi Federico Can. de mandato Capituli mediam marcam denariorum pro anno preterito.

Omissis alio loco. 1387 Gastaldo

Item dedi P. Bartolomeo pro mansionaria mediam marcam denariorum

Item denarios XIV pro conductione unius vasis vini ad S. Petrum quod dedi mansionario.

1390 Gastaldo

Item pro faciendo aptare domum S. Petri, et aliis necessariis

Item dedi P. Bartolomeo unam marcam denariorum

Item dedi Bertoldo qui fuit ad ~~[illegible]~~ S. Petrum ad scribendum dicta canonicorum scilicet P. Joannis, Nicolai, et mei Tuscani et in[illegible] denique P. Bartholomei, et supradicta publicavit sigillata cum sigillo Dñi Prepositi et Capituli [illegible] denarios.

Item dedi uni nuntio qui fuit ad S. Petrum pro P. Jacobo ut veniret ad Capitulum den. ii

Item caseum de Ampezzo dedi mansionario, et pondus vestidum usque ad libras centum exple[illegible] denariis ut [illegible] e.

1397. era P. Giovanni sud.

1403. era P. Giovanni Pievano di Sauris.

ex lib: annualium sic legitur in colonella [illegible]
M. CCCC XXXI. Ind. VIIII. die prima Junii ego Pbr Antonius de Glemona veni ad standum ad sanctum Petrum pro Canonicis pro canonicatu P. [illegible]

1412. P. Stefano del Canal di Sclusa vedi atti giudiciarii di Pietro di Zucano Prep.

1430. Vedi Lite, che fu contrastata tra Valterio Procuratore del Canale, e P. Mattia Bartolini Can. Procurator del Capitolo, che recusava l'obligo di mantenir Off.te

1438. Vedi Caso seguito, e comando che diede P. Ant.o de Nadis al Capto che sod.isfacesse al pari anch'esso col suo Off.te che è indecorabile.

1469. Vedi sentenza seguentina, e riflessi.

1477. Vedi Caso seguito per l'assoluzion del Capellano di S. Steffano di Piczo quando viveste per l' [illegible] dall' obligo d' intervenire col suo Popolo la festa in S. Pietro [illegible]

vedi strepitosa lite seguita tra Capitolo e sindici contra il Comun [illegible] al suo Capellano

vedi sentenza, e capitolo di D. i i 10. per il danno apportato al Capto, e Chiesa etc.

vi
te
Nob.
onte.
wé
co.
le.
bi.
e
elo.
ý.
al.
ta.

ri

re

[illegible]

onte.

wé

io.

de.

ibi.

e

ebo.

ý

[illegible]

ta.

1784. in settembre memoria

furono rassegnate in Udine al Cancello del spett. sig. Nod. Colleg. Iuaccarelli 380 mezad. nell'andar in castello due parti del Comune di Rielis una contro l'altra fatte in ... uno occasione di certi officiali pretese da Reghi

3 2 : 1 5
2 : 1 5
3 :

N.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Carnia, che si comprovano essere stati, dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno corr.te

vedi Francesco Palladio, fu presente il giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del Friuli 1229.

1229 Eppone Preposito, e dà donazione di Andriolo Piev.° d'Invilino, del maso di sottomonte.

1230 Vi[illegible] da decreto di Bertoldo che cancelle il carta di Cividale di far descrivere

N.° 10 (1879)

[illegible] che fu testimonio.

[illegible] cione di vendite.

[illegible] occasione ut ibi.

[illegible] ti in pertinenze

[illegible] da milesimo.

[illegible] di Reliq in S. Pietro.

[illegible] quo erat pestis

[illegible] n. Gulielmi Prep.a

[illegible] ricorosce in detta.

[illegible] Cancelliere

[illegible] 1930.

[illegible] Palluzza, ut ibi.

B 1:15
2:15
3:

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Preposìti del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Carnia, che si comprovono essere stati, dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

vedi Francesco Paladio, fu presente, il giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del Friuli 1229:

1229 Eppone Preposito, e da donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del mayo di sottomonte.

Viviano da decreto di Bertoldo che concesse al Capto di Cividale di far descrivere

... substitutione, et conservar per me solam ... che fu testimonio.

... icone di vendite.

..., occasione ut ibi.

... ati in pertinenze

... ada milesimo.

... di Feli in S. Pietro,

... quo erat pestis.

... Sub. (?) Guglielmo Prep.to

... to riconosce in detta.

... ni Cancelliere

... e 1330.

... Palluzza, ut ib.

Pietro
praticat.
Con otto
in dignità
ad altri
... de Ca:
... et perciò
Scritture
... delle
Friuli
...
... Prepo:
Veneti, Com.
... mani nel
Sua Ron
molta ar:
...
... severe
... Cargna
... favori me
Canonici
... loro quar:
d'altronde

B 2 : 1 5
2 : 1 5
3 :

MS. originale del Canonico Officiante di S. Pietro della Carnia Giuseppe Iacotto di Cabia, fu anche notajo, il quale morì li 19 Giugno 1697 d'anni 88.

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Preposiri del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Carnia, che si comprovono essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

Vedi Francesco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del Fri 1229:

1229 Eppone Preposito. e da donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del Mayo di sottomonte.

1... Viviano di decreto di Bertoldo che ... al Capit. di Cividale di far descrivere

...nay, che fu testimonio.

... porzione di vendite.

...ggio, occasione ut ibi.

...cco.

...e prati in pertinenze

... senza millesimo.

... due di Fiely in S. Pietro,

... pore que erat pesty

...uo ann.o Sub.° del Prep.a

...l Cap.lo riconosce investa.

...istini Cancelliere

... 9bre 1430.

...o di Palluzza, ut ib.

Fatto e formato per mia satisfattione et conservar per me solamente

Descrittione del R. Capitolo di San Pietro di Carnia, et Consuetudini in quello praticate. Et prima del Capitolo in generale.

Il Capitolo di San Pietro vien formato con otto Canonici, et un Preposito, quali in dignità et antichità furono sempre stimati ad altri non inferiori, se bene in rendita de Canonicati sia prebenda de minori et perciò essenti da Decima: Et si trovano Scritture che anticam.te vi siano stati Canonici delle principali famiglie de Castellani di Friuli videlicet di Perso, Frangipani, Sbroiavacca, ~~Fratina et de Prampero~~, come anco Prepositi, et di questi ancora Nobili Veneti, com'è Antonio Grimani, et Marco Grimani nel 1470. et altri. Della fondatione sua non si tiene scrittura, forsi per la molta antichità, o anco per l'incurie de' suoi antichi Prepositi, et Canonici, massime perché ne venivano fatti ancora fuori della Carnia per il Friuli.

A Ma di ciò non è da farsi meraviglia, poiche vien affirmato da Canonici d'Aquilea, che ne pure in Capitolo loro quantunque il principale fra tutti, non s'attrova

B 2 : l S
2 : l S
3 :

scrittura piu antica, che della renouatione
sotto Popone Patriarca chi fu circa l'anno 1040,
qual poi successe papa l'anno 1048 et fu
chiamato papa Damaso Secondo. Si coniettu-
ra la fondatione del capitolo di S. Pietro
da Ottone Secondo Imperatore come altri
+ sotto di Germania + per esser affettuoso alle
Chiese, che imperò anni 37 ~~et prima del 990~~.
ouero altro Imperatore prima in Aquileia
A S'aggiunge, che il non trouarsi scrittura di
sua fondatione per gl'incendij stati, et per
la desolatione della Città di Giulio, oue fu
forsi fondato ~~fu~~, ò per la destruttione delli
Castelli doppo seguita in successo di tempo.
Et si dice et tiene per traditione, che sono
stati testimoni dui Canonici di S. Pietro di
Carnia alla fondatione ~~ò sia reforma~~ del
Capitolo di Ciuidale di Friuli. Piu si tiene
scrittura, che Viciano Preposito di S. Pietro
di Carnia fù testimonio ad una donatione
fatta il Patriarca Giouanni [?] al Capitolo di Ciui-
dale del 1025 ouero alla confirmatione di quella
doppo fatta. Onde si stima probabilmente et
hà del verisimile, che sino dalla primitiua
Chiesa ò puoco doppo, come gl'altri così questo
Capitolo sia stato instituito. Et forsi auanti

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Preposiri del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Cargna, che si comprovano essere stati, dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

vedi Francesco Palladio, fu presente il giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del Friuli 1229.

1229 Eppone Preposito, e da donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del Mayo di sottomonte.

1230 Viviano [illegible] di Bertoldo che [illegible] di Cividale di far describere

[illegible] anni, che fu testimonio.

[illegible] porzione di vendite.

[illegible] ggio, occasione ut ibi.

[illegible] dee.

[illegible] e prati in pertinenze

[illegible] senza millesimo.

[illegible] due di Rely in S. Pietro

[illegible] poveri quo erat jessy

[illegible] uo ann.o Sulidani Prep.to

[illegible] Capitolo riconosce in detta

[illegible] istini Cancelliere

[illegible] gbre 1330.

[illegible] o di Palluzza, ut ibi.

overo intitula Giulio de

La destruzione della Città di Giulio fabricata da Giulio Cesare circa anni 50 avanti l'avenim.to di Christo et destrutta c.a l'anno 610 da Cacano Re de Bavari, ove al pñte è la villa di Giulio à piè del monte, dove La Collegiata Chiesa di S. Pietro fù fabricata, et dalla città destrutta forse colà fu trasportato il Capitolo, et ivi edificata nel luoco del Castel Seccio, così chiamato, di quali abondava à qual tempo la Cargna, et ne fa mentione il dotto S.r Quintiliano Tolmezino di 72 nel suo Libro scritto à mano dell'antichità della Cargna

Et venendo governata la Cargna dalli med.mi Castell.i

Et sin hoggidi vi sono famiglie particolari privilegiate feudatarie dirette da essi Castellani, chiamati Gesmani. Et per acquisto dalli Castellani di Venzone possedono le ville di Forno et [illegible] grandi. Di più il Castellano Illeggio fece donationi al Capitolo di alcuni Livelli & la Cargna, come accenna d.o Quintiliano, et afferma, che il Capitolo di S. Pietro tiene in antichità il primo Luoco doppo quello di Aquilea, Le parole del quale sono queste.

Demonstrat tum antiquitatem tum Nobilitatem vetustissimum Templum Apostolorum Principi dicatum, Cui Prepositus cum octo Canonicis deserviunt, quorum quidem Capitulum preter Aquileiense cetera totius Patriae Collegia vetustate precedit. Habet et ejus Prepositus Locum et Suffragij ius inter ceteros For Julij Proceres in publico totius Patriae Conventu etc. [illegible]

B 2 : 1 s
2 : 1 s
3 :

Si trova scrittura del 1229 avanti che fossi il Capitolo di Udene di una donna e fatta d'un maso in Fot... al Capitolo di S. Pietro di ... P. Andriolo Preposito di Invilino. Viene opinione che li Capitoli vivessero in comunione, et che dal Preposito fossi dato ogni anno la sua portione al Capitolo di S. Pietro da dividere, ò goder tra loro in com=munione; Et così fu praticato per un tempo, essigendo le intrate stati da principio assignati in Fagagna, et altri luoghi in Friuli, et Contadi fuori della Carnia. Finalmente nel 1[illegible] fu come [illegible] non intiero [illegible] fu divisa tra il Preposito et il Capitolo, nel modo che viene quasi di presenti da ciascuna parti posseduta, Ha=vendo il Preposito quasi la mità dell'entrate,

X cioè tanto egli che tutti li Canonici insieme; attesto all'obligo suo di dover lui solo pa=gar X.me straordinarie et impositioni solite, et di andar al general Parlam.to della Patria nel

13 numero de' Prelati, con liberatione del Capitolo. Restò un tempo l'obligo della residenza alli Canonici di officiar la Chiesa; ma poi in ri=guardo della tenuità delle prebende, furono liberati della residenza sotto Marquardo Pa=triarca c.a l'anno 1380. Restando obligati

N.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Cargna, che si comprovono essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

vedi Francisco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del Fri. 1229.

1229 Eppone Preposito, e dà donazione di Andriolo Piev.° d'Invilino, del Maso di sottomonte.

1232 Vi[illegible] di[illegible] di Bertoldo che [illegible] al Castel di Cividale di far descrivere

[illegible] anny, che fu testimonio.

[illegible] porzione di vendite.

[illegible] ggio, occasione ut ibi.

[illegible] ceo.

[illegible] e prati in pertinenze

[illegible] senza milesimo.

[illegible] due di Fiely in S. Pietro,

[illegible] prove quo erat pestj.

[illegible] uo ann.° Gulielmo Prep.to

[illegible] l Caplo riconosce in detta.

[illegible] stitni Cancelliere

[illegible] 9bre 1930.

[illegible] o di Palluzza, ut ibi.

---

andar ad officiar la Chiesa Collegiata 13 giorni all'anno, et mantenir un Sacerdote officiante per celebrar la messa tutte le solennità, Dome=niche, e feste per l'anno. Et un tempo servi il capellano di S. Steffano di Piano, forsi per l'obbligatione della capella, che poi per accordo seguito, come si dirà à suo luoco, fecero elemosine et provisione dell'alta offi=ciante in loco del Capellano di S.to Stefano. Ottenendosi che stanti la tenuità delle prebende fu dechiarito il Capitolo essent' da x.me et sussidi con patente pub.ca in Ve=netia nel 1528. Et il primo Libro di Rotolo dell'entrata in Friuli, che si trova in Archivio, fu fatto l'anno 1460, ~~[illegible]~~ si ritrova appare un statutario antico scritto in membrana, senza millesimo, che si conserva et [illegible] Ultimamente poi sono stati redotti li giorni da officiar la Coll.ta per li R.di Canonici in soli giorni tre, cioè festa di S. Pietro della Vincola, et della Cattedra d'Antiochia [illegible], mantenendo l'officiante, ut s.a, à spese del Capitolo, che p. l'anno officia tutte le solen=nità, Domeniche et feste per celebrar la messa.
Ottenendo quelli di [illegible] la tenuità [illegible] appoggiar il [illegible] la [illegible] di particolari [illegible] del [illegible] Consulto

3 : : s
2 : : s
3 :

6

Quindi stanti la liberatione da residenza vien chiamato le vere Chiese nelle Ro-
solite concessioni da Roma al Gregoriano; Collegiata habitu non actu. Ne percio
deve il Capitolo esser defraudato del suo luoco nella Sinodo, come promesso dall'Emin.mo Car-
dinale fare seder le antichità sue.
Et con tutto cio, che si pervenga il secondo luoco, cioè il primo doppo Aquileia,
Si contenta del quarto, cedendo al Capitolo di Cividale, et di Udene il secondo e terzo
per non star à contendere,
Salvo iure, et sine minimo preiuditio delle ragioni del capitolo di S. Pietro quomodocumq. et qualitercumq., quatenus opus sit vel in futurum fuerit

Notandosi à notitia di tutti, che anticamente veniva chiamato col nome di Carnia universalmente il Friuli, come parla chiaro, et ne dà i confini il predetto Quinto Livio maggiore; stante l'edificatione di Udene metropoli del Friuli, fuor da Giulio Cesare, fu chiamato Forum Iulij il Friuli, et questo la Carnia col proprio antico nome universale di Carnia, che serviva communemente per nomi del Friuli et della Carnia.
Et da qui si comprende, che venuto San Marco in Aquileia et predicato la Fede di Christo converti quella città metropoli, et consequentemente il Friuli et Carnia, elegendo in Patriarca S. Ermagora et condotto à Roma per la Confirmatione dal Sommo Pontefice S. Pietro, restò così in Aquileia Patriarca ...

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Preposití del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Caugna, che si comprovono essere stati, dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

Vedi Francisco Paladio, fù presente al giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del Friuli 1229.

1229 Eppone Preposito, e dà donazione di Andriolo Piev.° d'Invilino, del Maso di sottomonte.

1230 Viviano da decreto di Bertoldo che concesse al Cap.lo di Cividale di far descrivere

...anny, che fù testimonio.

...porzione di vendite.

...ggio, occasione ut ibi.

...ceo.

...e prati in pertinenza

...senza milesimo.

...due di Zely in S. Pietro,

...pove quo erat pessy

...wo ann.to Sulidme Prep.to

...l Cap.lo riconosce investita.

...glikni Cancelliere

...9bre 1230.

...o di Palluzza, ut ibi.

7

Del Preposito

Il mon.r Preposito hà et gode dignità di Prelatura et come tale è tenuto andar al Parlamento generali del Friuli con li altri Prelati, Paga sue rate d'impositioni e spese col medesimo; Paga decime e sussidij con essentione del Capitolo per esser la prebenda de Canonici de minori, et paga per mità le spese tutte occorrenti in Capitolo per haver esso s.r Preposito quasi la mità di tutta l'entrata insieme unita, qual poi è divisa con il Capitolo; et il med.mo Prep.to sende la sua entrata separatam.te: Salvo che il miglior che sono al presente staia 12, viene scoduto dal Capitolo et consignato in Fagagna all'esattore del mon.r Preposito, ... per le spese del Parlamento

Anticam.te era tenuto alla residenza personale et veniva eletto dal capitolo per motivo del iuss antico, come nel suo statutario, ma poi sendo fatto beneficio semplice, tien un Vicario con titolo di Vice Preposito, come fa il Capitolo di mantenir un officiante per la celebratione della messa tutte le feste per l'anno, come ... doppo: Con nome di officianti, però ott.o la Col: et nel capitolo

8 : 1 : 5
2 : 1 : 5
3 :

8

~~Le [illegible] della [illegible]~~

Hà giurisditione spirituale nelle chiese e popoli sogetti delle 5 parrochie della Prepositura per giudicar in prima instanza di cose matrimoniali, essaminar sopra espeditioni di dispense et altri: mentre [illegible] stanno in residenza come altri del [illegible] Preposito [illegible] et [illegible] Hermenegildo

† La facoltà di casi riservati per dar l'assolutioni, di benedir suppellettili et indumenti per uso delle messe et altri soliti concedersi dall'Ill.mo et R.mo mons.r Patriarca d'anno in anno in tutta Prepositura

Assiste nel Capitolo † l'elettione di nuovo Canonico, dando l'investitura

Hà obligo di venir con li curati soggetti, à celebrar la Coll.ta [illegible] tre giorni soliti di Capitolo, le 4 feste principali della Madonna, Epifania, Domenica delle palme, Assentione e Transfiguratione del Signore, Sabbato santo.

È tenuto far la residenza personale come per sentenza 1469, per se, et non per il V. Preposito, Settimana Santa, Pasca, Natale, Pentecoste, Assentione, et le 4 feste della Madonna principali.

Per traditione [illegible] Abbatiale nelle Prepositure et di visitare le Chiese [illegible] il molt.o [illegible] Preposito Hermano per relatione del S. Canonico [illegible]

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Carnia, che si comprovono essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'i229. sino all'i776. anno cor.te

Vedi Francesco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del Fr: i229.

i229 Eppone Preposito. e dà donazione di Andriolo Piev.° d'Invilino, del mase di sottomonte.

i2[illegible] Viviano [illegible] decreto di Bertoldo che [illegible] Cividale di far descrivere

2

Canta la messa solenni in tutti questi giorni, ma l'offertorio resta li 3 giorni di S. Pietro al Cattaldo del Cap.lo; li altri giorni al V. Prep.o et all'officianti del Capitolo

Absenti, non potendo venire, ambatte dal Cattaldo, può mandar procura di votare al suo V. Prep.o sendo Can.co se non, in un membro del Capitolo, et per dar l'investitura.

Il giorno dell'Assentione è solito dar la Collatione alli Parochi et officianti soggetti

Nel Sinodo ha di havere con li Canonici Luogo particolare, come Capitolo, distinto et non inferiore, come è Capitolo che conviene nobile e insigne

Ha il ius di poter fare li placiti, et anticamente si faceva un giorno in Palutia, et uno in Prato ~~facendo le spese~~ colli Canonici assessori ~~[illegible]~~ dando ~~[illegible]~~ un staro di orzo per uno, in Palutia et in Prato, come chiaro consta dal statutario antico sudetto. In tutto osservato eccetto [illegible]

Notando che sendo Preposito il mon.r Paulo Pianese l'anno 1560, et sotto d.o mons. Gio: Batta Sermano 1606 [illegible] La Residenza in Palutza et come Parochi, et Preposito, tenendo un Capellano curato in loco di Parocho et tenivano la Giurisditione spirituale come da molti noti e processi si cavano, havendo il cancell.re proprio particolare per la prima istanza Visitando tutte le Chiese soggette et ordinando quanto faceva bisogno per il buon governo

...nny, che fu testimonio.

...portione di vendite.

...ggio, occasione ut ibi.

...[illegible]

...e prati in pertinenze

...senza millesimo.

...due di Fely in S. Pietro,

...pove quo erat pessy

...wo ann.o Guliel.mi Prep.ti

...l Cap.lo riconosce in detta.

...stini Cancelliere

...9bre i930.

...o di Palutza, ut ibi.

B 2 : i s
2 : i s
3 :

De' Canonici

In dignità honori e prebenda sono li Can.ci tutti uguali

Hanno la precedenza così nel Coro che nel Capitolo secondo l'antichità della promotioni

Così nell'elettione delle parti e dispensa della prebenda tocca prima al più antico, et poi di mano in mano

Hanno uguale prebenda tanto l'uno che l'altro divi=dendo l'entrata in 8 parti uguali quanti sono li Can.ci una per caduno

Al presente, come da molto tempo così osservato, hanno per caduno ut infra

Formento netto	st.a	3
Miglio overo sorgo turco	st.	2
Vino	conzi	2

Formazo delli molti c.a # 30

Per il legato Z[illegible] libre formazo # 14 formaza per caduun andando tutti 8

Et chi non assiste nulla li viene

Il legato di p.o libre [illegible] esser di solo [illegible] 1 c.a non vuol esser fatto che da 7 over 3 Can.ci

Hanno obligatione di far l'essattione a vicenda in votolo un anno per caduno li 7 Canonici con nome di Gastaldo e capo del capitolo, havendo con ottima ragione fatto essente da tal carica il Canonico officiante della Coll.ta per il capitolo riguardo alla tenuità dal benef.o et carico di molti giorni obligati, così eletto con tal conditione il [illegible] come il passato ancora, et [illegible] in giorni 80 l'anno

N.o 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Cargna, che si comprovono essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

Vedi Francesco Palladio, fu presente il giuramento di fedeltà che prestarno al Pat: Bertoldo i Nob: del Fr. 1229.

1229 Eppone Preposito, e da donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del Mayo di sottomonte.

12.. Vi[...] da decreto di Bertoldo che concede al Capto di Cividale di far descrivere

[...]nary, che fu testimonio.

[...] portione di vendite.

[...]ggio, occasione ut ibi.

[...]

[...]e prati in pertinenze

[...] senza millesimo.

[...] due di Fely in S. Pietro,

[...]pove quo erat pessy.

[...]wo ann.o Sulidme Prep.a

[...]l Capto riconosce in tella.

[...]stini Cancelliere

[...] 9bre 1430.

[...]o di Palluzza, ut ib.

Sono tenuti officiar la Coll.ta li tre giorni, cioè di San Pietro, della Cattedra d'Antiochia, et della Vincola, che si fa la dedicat. con le vigilie à primi vesperi delli giorni di S. Pietro, et della Vincola, et nessun altro giorno.

Devono far l'elettione di nuovo canonico et provisione nel spacio di un mese ogni volta che alcuno mancasse, per cessione, over per decessione, essendo sempre libera e propria del Capitolo l'elettione, promotione e confirmatione, et se bene la parità in caso succedesse fra due, ò piu concorrenti, anticamente veniva deliberata dal mons. Preposito, al presente per levarsi d'impaccio si manda all'ordinario sive suo Vicario. Volendo però puo col capitolo terminar la parità, lasciando esso mons. Prep.to di votare, ma riserbando il suo voto alla parità, ad libitum del med.mo Cap.lo

B r :: i s
r :: i s
B :

2

Il Canonico che viene nuovam.te eletto non rice=
ve l'entrate il primo anno del suo ingresso,
come anco nelli altri capitoli vien praticato,
ma si divide la sua portione fra gl'altri
Canonici. Solam.te conseguisce il formazo
delli morti, et del legato la Vigilia di San
Michele, assistendo à farlo, com'anco del
primo settembre, et non assistendo nulla
riceve, com'e li altri

Inoltre è posto in uso di farli fare la
carica di Castaldo il primo anno del suo
ingresso al Canonicato, che per esser
abuso, et mal inteso, si deve levare, com'
è stato rappresentato in Capitolo, et pro=
posto di levarlo, come ingiusto ~~et grave~~
menti non fosseli di profitto, al suo precedente [illegible].

Sono tenuti far un anniversario la Vigilia
di San Michele, che cadendo in Domenica
detta Vigilia si fa il sabato giorno preced.
per il q. ms. Federico di Monte già Castellano
e Can.co con andar à celebrar ~~detta messa~~
alla Coll.ta di S. Pietro, per quale si scode for=
majo tt 112 in Forno, et si divide tra
li Can.ci intervenienti à tal legato.

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Cargna, che si comprovono essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

Vedi Francesco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del Friuli 1229.

1229 Eppone Preposito, e da donazione di Andriolo Piev.° d'Invilino, del mese di sottomonte.

1244 Viviano da decreto di Bertoldo che ... al ... di Cividale di fare descrivere

... anni, che fu testimonio.

... porzione di vendite.

... ggio, occasione ut ibi.

... ...

... e prati in pertinenze

... senza millesimo.

... due di Fielis in S. Pietro,

... pore quo erat positus

... uo ann.° Sulidini Prep.°

... Capitolo riconosce in detta.

... ilini Cancelliere

... 9bre 1930.

... di Palluzza, ut ibi.

13

Item un legato per la q. D. Beltaldis di Amaro

il dì p.° 7bre per quali si scode in Verzegnis

un affitto di L 5 : 16 che si divide tra li assistenti

et L 1 : 3 per una spalla che si lascia al Gastaldo

per la regalia dell'esattione.

Hanno un volume antico scritto in membra=

na, et un nuovo Statutario, che devono

esser letti ogn'anno in Capitolo à notitia

et osservatione di quelli

Devono ancora li Canonici per carità et off.°

di confraternità mancando alcun Canonico

di vita avisati dal Gastaldo, al quale in=

combe dare l'aviso ex officio, concorrer

all'essequie il giorno della depositione, et ce=

lebrar la messa potendosi, overo al settimo

et trentesimo, nella Coll.ta, overo dove sarà

terminato per comune comodità, et se sarà

in alcuna delle Parochie sogette alla Preposi=

tura la sepoltura del defunto Can.co, ivi

si concorrerà a satisfare l'obligo

Hanno li Can.ci l'alloggio le due vigilie

che vanno à S. Pietro nella villa di Fielis

dalli colloni possessori de beni, per se

B 2 : 1 s
2 : 1 s
B :

14/

et per li caualli con feno e paglia. Item legni
et acqua per la cocina, et feno appo la Collegiata
conformi alla continenza del Rotolo antico, come
douevano non solo per li 3 giorni che di pnte vano (induti
di consuetudini li altri) ma ancor li 4 ossarnati
ancor di pnte dalli Curati andare come Curati si, ma an
cora Canonici, che sono Domca delle Palme Sabbato
Santo, Assentione del Sigre et Epifania
satisfar deuono portando il feno che bisogna appo
la Collegiata gli caualli di mod.ri Can.ci Curati,
rispetto ancor alli molti beni che possedono.
Notandosi ancora, che in mancanza di alcun Canco
da questa vita auanti la festa di SS.ti Her=
macora e Fortunato li frutti affitti et en=
trata siano delli Canci e Capitolo, ma
se doppo la detta festa mancasse di vita siano
del detto Canco ò suoi heredi.
Per simil modo mancando auanti la festa di S.
Michele li frutti e biade uini e minuti et altri
soliti di scoder à quel tempo siano di detti Canci
e Capitolo, ma se mancano doppo S. Michele
restino al d. Canco ò secondo la sua dispositione.
Notandosi ~~[illegible]~~ che resta defraudata l'en=
trata nominata et solita scodersi dell'Auena,
che da molto tempo non si scode, come ancor
di altri biade in certe parti, et diuersi liuel=
letti vano inesigibili per la Carytà. Da prouederli
conformi al Capitolo e decreti stabiliti.

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Cargna, che si comprovono essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

Vedi Francesco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: 1229

1229 Eppone Preposito, e da donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del Mayo di sottomonte.

12.. Viviano da decreto di Bertoldo che cancella il Casto di Cividale di far descrivere

anni, che fu testimonio.

porzione di vendite.

ggio, occasione ut ibi.

... de

e prati in pertinenze

senza millesimo.

due di Fiely in S. Pietro.

nove quo erat pestis

uo ann.o Subiduo Prep.to

l Capitolo riconosce in detta.

ylikini Cancelliere

9bre 1330.

o di Palluzza, ut ib.

15

Del Gastaldo sive ... [illegible]

Il Gastaldo del Capitolo novam.te nobilitato con il nome di Decano comincia l'anno della sua amministraz.e Lo di primo Agosto doppo Vespero, et dura fino al seguente anno giorno, et tempo.

Scode il formaggio delli monti dando [illegible] per cadaun conduttor di monti quali sono 5 cioè Premos, Chiat, Agareit, Scheeniz, et Cuch, et scode [illegible] per hosteria à bocca ~~[illegible]~~ di venditori di vino in d.o giorno ivi esistenti.

Andando à sedere al luoco preparato del frascato in segno e memoria dell'antica giurisditione temporale del Preposito e Capitolo.

Scode l'entrata in Friuli, cioè il Form.to al principio d'Agosto C.a al S. Lorenzo et il meglio e vino segalla et altro al prin.o di Novembre, C.a al S. Martino, et quella fa condurre a sue proprie spese in Tolmezzo: che anzi si doveva far condurre [illegible] ovver formaggio per decenza, che da principio si conduceva pur à S. Pietro ...

Dovendo ex officio e decenza far ben nettar le biade et far puri li vini à buona satisfattione di tutti, come ab antiquo si faceva

B 2 : i s
2 : i s
3 :

10

al Claustro solito delli Can.ci oue resideuano al tempo antico appresso la Coll.ta Jfdomino &c.
Condotti la robba, è tenuto auisare li Canonici il mese d'Agosto per li formenti et il Nouembre per il uino e minuti, con il formulo del legno, per il tal giorno, acciò assister possino et riceuer cadauno la sua congrua ben conditionata, che come padre doueva consignare à cadauno nel suo luoco
Hà obligo di inuigilare per gl'interessi publici del capitolo, et non permetter che uenga fatto alcun preiud.o al med.mo, et caminar per la Carpna facendo bisogno, senza risarcimento di spesa ordinaria. Come anco di farne sequestri, per conseguir l'entrata, à spese de med.mi frutti, che si sequestraranno.
Mentre moresse qualche Can.co è tenuto darne subito l'auiso, acciò possano li Can.ci assister alle sue essequie, secondo l'obligo, et di poi farne l'incumbente per la elecione di nuouo Canonico.
Carim è solito farsi parte al mons.r Preposito sendo absenti, acciò uolendo esser alla nuoua elecione di Can.co (quel deue esser fatta fra 'l termini d'un mese) ouero mandar procura, possa effettuarlo, in un Can.co del membro
Deue ancora tenir libreto, et in scritto portare le cose da tratare, facendo bisogno di trattar

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Cavagna, che si comprovono essere stati dai documenti cit. esistenti nel suo Archivio dall' 1229 sino all' 1776. anno cor.te

vedi Francesco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del [illegible] 1229.

1229 Eppone Preposito, e dà donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del Mayo di sottomonte.

1233 Viviano dà decreto di Bertoldo che [illegible] di Cividale di far descrivere

[illegible] anni, che fu testimonio.

[illegible] posizione di vendite.

[illegible] ggio, occasione ut ibi.

[illegible] fede

[illegible] e prati in pertinenze

[illegible] senza millesimo.

[illegible] due di Fieli in S. Pietro.

[illegible] ove quo erat passy.

[illegible] uo ann.o Sulidm Prep.to

[illegible] l Cap.lo riconosce in detta.

[illegible] istini Cancelliere

[illegible] 9bre 1230.

[illegible] o di Palluzza, ut ibi.

17

qualche cosa ~~cosa~~ od in altro modo, et ancora dovendo convocare il Capitolo, dando parte à ciascun Can.co con sue lettere pro tali die et hora, in tal luoco, secondo la commodità, fatto però dalli prepositure; Et secondo che sarà terminato, notare, et quello che non sarà esseguito all'hora portarlo nel seguente Capitolo per fare quanto sarà espediente, fino all'espeditione e perfettione del proposto negocio.

In absenza del mon.r Preposito dà il possesso et Investitura per nome del Cap.lo presenti li Canonici al nuovo Can.co

Canta la messa, et officia in absenza del mons.r Preposito nelli tre giorni di obligo; et hà la Limosina od offeruoria detti tre giorni

Già tenuto era dare il pranso detti tre giorni al mons.r Prep.o et alli Can.ci et la collatione le due sere delle vigilie, che si andava alla Coll.ne ai primi vesperi. Fu redotto poi meno spesa in danari L. 27 per cadauno per il desinare et L. 17 per la collat.e Dopo si fecero vinetti l'uno l'altro li 7 Can.ci obligati à vicenda, contentandosi così

B 2 : i s
2 : i s
3 :

cadauno per la sua Castaldia restar essenti.
Restando il dare solum al mons.r Prep.to et al
officianti del Capitolo, cioè essenti L 3 3 ꝗ
per cadauno de detti prouin.li, come s.a
et L 1 ꝗ si da al monaco per sua regalia
Scode per suo ressarcim.to il Castaldo li affitti
per la Carnia in danari formaggio et form.to
et c. con alcuni pochi danari in Fri=
uli, così di fitti, che da coloni per l'obli=
go di condur à Venzoni le biave, che
pagano; Ascendi in tutti à d.ti 35 c.a
di questi pagar deue all'officianti del
Capitolo d.ti 20; il resto è suo:
Che così scodendoli tutti, non compreti
li inesigibili, non ueniriebbi à perder,
oltre le prestanze, uiaggi, et incomodi,
che con le diligenza e solecitudine ue=
nirebbe al suo. Et tocca una uolta
per cadauno delli 7 Can.ci al giro
Douendo percio cadauno far li suoi estratti et in
quelli le sue ricevute diligenti à cautione
e lume del successore, ~~cadauno~~.
Primo Agosto [illegible] à sederi al Trascaro preparar
et fermo di [illegible] antichi pratiche
et scodere [illegible]

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Cargna, che si comprovono essere stati, dai documenti cit.i esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

vedi Francisco Palladio, fu presente il 1229. al giuramento di fedeltà che prestorno al Pat. Bertoldo i Nob. del Fr.

1229 Eppone Preposito, e da donazione di Andriolo Piev.° d'Invilino, del Mayo di sottomonte.

1222 Visiano da decreto di Bertoldo che concesse al Capto di Cividale di far descrivere

... anni, che fu testimonio.

... portione di vendite.

... ggio, occasione ut ibi.

... teo.

... e prati in pertinenze

... senza millesimo.

... due di Rielj in S. Pietro,

... nove quo erat pastj

... uo ann.° Subidme Prep.ta

... l Capto riconosce in detta.

... sliri Cancelliere

... 9bre 1930.

... o di Palluzza, ut ib.

19

Per ord.ne di decenza et di poter far Capitolo occorrendo, nelli giorni sudetti, che sono posti in disubo li pasti, ~~cadaun Canonico paghi pane e vino, et il Gastaldo proveda di un pocco di companatico~~, ~~per~~ star insieme al desinare: et senza darsi in governo di Hosti, come dal praticato si esperimenta, quoco utile, ~~è pure~~ ~~[illegible]~~ vedasi Cons. Host.° alla Schietta a 21. 1774 Can.

Deve tener conto di quanto spenderà pel Capitolo et di quanto scodera et altro occorrerà, et far li suoi conti l'Agosto, et restar pagati cadauno

Anticamente il Capitolo haveva il ius eligendi del Preposito, et in turno il più antico Canonico esercitava le sue officiature.

Et così al pnte fa in luoco del mons. Prep.°

et Gastaldo absenti. +

Così parim.te devono esser Can.ci il Diacono e Subdiacono serventi alla messa maggiore li tre giorni solenni, come sopra del Cap.lo

Di più venendo p giusta Causa alcuno alcun sacerdote mandato in luoco del Canonico im-pedito ad officiar la Coll.ta non possa questo tale andar nella sedia e luoco del suo man-dante, ma star à parte in loco differente.

+ E stato presa parte in Capitolo di dover far supplica che il d.° Capitolo sia restituito di poter far l'elezioni del Prep.to giusta alli Statuti antichi, et vien concesso nelle Pievi, et esser benef.° tenue, et semplice facile a concedersi et necessario di residenza nella Prepositura p li contingenti in quella a benef.° e decenza

3 2 : i s
2 : i s
3 :

26

Del Vice Preposito

Il Vice Preposito stante l'absenza del mold. Prep.
et che non fa la residenza personale, come già
anticam. era tenuto, et ciò del volon. venuta
fatta in alcuna delle Parochie, viene eletto
da dui Sindici deputati et eletti dalli dodeci
ordinarij Sindici attuali della Coll.ta insieme
con il Camerario attuale congiuntam.te loro,
come appar sentenza in questo fatto di 1969
et così praticato, qual viene investito in
vita del Beneficio come gli altri Parochi
soggetti alla Prepositura, se bene pure malam.te in i
fetti, di eleger per triennio per far spesa di
et inconvertitur — non
sottomettere la bolla ogni triennio, perchè si-
come semel admissus semper admissus così qui
semel probatus semper probatus, et così prohibiscon
non lo fa — non sempre
esercita et governa la sua cura delle 5 ville
soggette immediatam. alla Coll.a indipendentem.
come gl'altri Curati admessi con cura ad vitam
Nella Coll.ta cede la funzione nelli giorni
di obligo al mold. Preposito, come anco
nella giurisdizione spirituale secondo
ch'i fanno gli altri Curati nella lor cura.
In absenza del mold. Preposito, il V. Preposito
esercita, et ha tutte le sue funzioni

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Carnia, che si comprovano essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1770. anno cor.te

vedi Francisco Palladio, fu presente il giuramento di fedeltà che prestarono al Pat. Bertoldo i Nob: del Fr. 1229.

1229 Eppone Preposito, e da donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del Mase di sottomonte.

1244 Viviano da decreto di Bertoldo che concelle al Capto di Cividale di far descrivere

... anni, che fu testimonio.

... porzione di vendite.

... ggio, occasione ut ibi.

... sco.

... e prati in pertinenze

... senza millesimo.

... due di Fielis in S. Pietro.

... prove quo erat pestis

... suo ann.o Gulielmo Prep.to

... il Caplo riconosce in detta.

... ssitini Cancelliere

... 9bre 1430.

... di Palluzza, ut ibi.

21

nella Coll.ta eccetto li 3. giorni del Cap.lo che di Consuetudine tocca al Gastaldo.

Più è solito di esercitarsi per consuetudine il Vend.o Cap.lo in absenza del mons.r Preposito La giurisdizione spirituale in p.a instanza de minori, di cause matrimoniali, differenze tra chierici, e luoghi pij et simili, et alle sentenze con due Can.ci assessori deputandi dal Cap.lo vengono definiti, come fu osservato per la fabrica di S. Pantaleone tra li Comuni di Formeaso et Zuglio, et altri simili

// Haveva La facoltà del benedir le suppelettili e sacri indum.ti et d'assolvere da casi riservati nelle Prepositura in absenza del mons.r Prep.o

Oggi al pres.e il mons.r Prep.o s'intende sia sua propria ma in sua absenza deve esser concessa al Vic.

Deve esercitar La Cura [Carica in vero grave] tutte le solennità per l'anno, come Parroco Curato et le Domeniche e feste, secluso impedim.to legitimo, et salvo le ordinarie per le sagre, titoli ed altre consuet.i per le chiese delle ville soggette.

Ha di salario dal mons.r Prep.o in fitti e vino ... 5, come da antica pratica ...

= Et in cause matrimoniali esamina secondo le disposizioni

B 2 : i 5
2 : i 5
3 :

22

antiquas, come dalle precitate Sentenze haueua Cassa per la residenza, ò dal Preposito, ò dalla Coll.ta, ouero dal Canale, Si uede et prouede Dalla Coll.ta e Dalle tre fraternità cioè del SS.mo Della Madonna et S. Antonio per l'officiatura e legati che vi hanno [illegible] 45.
Le messe uotiue, Vigilie, Limosine, primitie dal purgatorio, et offertorij per l'anno in La Coll.ta Si diuidono per metà con l'officiante del Capitolo
Le Limosine poi, messe legati, et incanti tutti per le Ville Sogetti, Sono suoi proprij, come nelle altri parochie sono delli proprij Curati
Considerata la tenuità del benef.o del R. Vice Preposito, per esser senza sallario annuo delli Comuni Sogetti, senza Casa da molto per l'habitatione, et senza beni et altri emolum.ti soliti darsi nelle altri Parochie
Item atteso la fatica et incomodo frequente per l'asprezza delle montagne fra tutti le Cure piu grauosa in Carnia
Con ben ponderato giudicio s'ha proposto darne parti all'honorando quarto[?] uacino alli sig.ri Sindici della Coll.ta per il cui eligendi che tengono auer sia prouisto di Casa et altro in aumento di benef.o Come serà espediente giudicato

N.o 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Preposiri del R.mo Capirolo di S. Pietro nei monti di Carnia, che si comprovono essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

Vedi Francisco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del Friuli 1229.

1229 Eppone Preposito. e dà donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del mayo di sotto monte.

[illegible]

03'

23

per agevolar ancora la strada ad haver soggetti qualificati per il bisogno di si honorata Carica ad honore et utilità della med.ma Coll.ta et Congreg.e Porgendo in oltre supplica all'Ill.mo et R.mo Monsig. Patriarca, et è in mano del s.r Canc.r Fabrici, per la limitatione particolari delli legati e mette mettime in ordine ratione itineris et laboris con l'autorità della Sacra Congregaz, invece Canonici mattutini in villa di Sezza ovi ne sono diversi

Si fa nota che li tre giorni di Capitolo uos a in mancanza del m.r Prep.to Tocca al Castaldo la funtione, cosi di cantar messa et vesperi et l'ordinario è suo

Et in mancanza che fosse ancora del Castaldo Tocca tal funtione al Canonico più antico come ancho era sua la funzione sino alla provisione di Preposito antecessor per ragion del Statuto, come detto di sopra; Et al Capitolo s'aspettava far la provisione et elettione del preposito nel med.mo modo che provede e fa l'elettione de Canonici in ogni occasione di mancanza di quelli come chiaro si vede dal Statutino.

...anni, che fu testimonio.

...portione di vendite.

...ggio, occasione ut ibi.

...ido

...e posti in pertinenze

...senza millesimo.

...due di Fieli in S. Pietro.

...ove quo avat pessy

...uo ann.o Sulidan Prep.to

...il Cap.lo riconosce in detta.

...istini Cancelliere

...bre 1230.

...o di Palluzza, ut ibi.

B a : i s
a : i s
B :

29

Dell' officiante del Capitolo

Si come il mons. Preposito è obligato tenir un Vic.° Curato con titolo di Vic. Preposito alla Coll.ta et 5 ville immediate sogette, così il R.o Capitolo stante sua liberatione da residenza, et estensione fatta al curato di Brino, già obligato; è tenuto mantenir un officiante senza cura d'anima alla Colleg.ta chiesa per la sola celebratione di messa. L'obligo del quale è di concorrer con gl'altri Sr. Canonici all'officiatura della Colleg. li tre giorni ordinarij di obligo (come Can.co) come al pnte s'atrova essere.

Più di celebrar la messa tutte le feste principali, e solennitadi, le feste della madonna SS.ma delli Apostoli, et le domeniche per l'anno: eccettuando alcune feste et domeniche, così il concorso del popolo alle chiese delle 5 ville sogette per le sagre o titolo, come per la consuetudini di così praticato

Se attendeno li giorni dell'obligo à celebrar la messa alla Coll.ta ed alla madonna delle gratie (che serve una p mità) c.a n.o 80 in anno

Ne in altro è tenuto, à servire di obligo nella Coll.ta, e si come li altri Can.ci sendo Can.co esso officiante. Et manco nelle capelle sogetti, ma solo di carità et [illegible] et l'officiatura sua non è di capellano perche officia la Coll.ta et non veruna capella: onde im[...] i nome detto capellano. ma sia di officiante del cap[...]

n° 2.

Catalogo dei Rmi Monsig.ri Preposti del Rmo Capitolo di S. Pietro nei monti di Carnia che si comprovano essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

Vedi Francesco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestarono al Pat. Bertoldo i Nob. del Friuli 1229

1229 Eppone Preposito. ed à donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del Mayo di Sottomonte

1244 Viviano dà decreto di Bertoldo che concede al Castello di Cividale di far descrivere

...anni, che fu testimonio.

...porzione di vendite.

...ggio, occasione ut ibi.

...edo

...pvati in pertinenze

...senza millesimo.

...due di Vely in S. Pietro.

...dove fuo erat pesty

...uo ann.o Gulielmo Prep.to

...Capitolo riconosce in detta.

...ttini Cancelliere

...9bre 1930.

...di Palluzza, ut ib.

25

Hà di Sallario dal Rdo Capitolo mediante il
s.r Gastaldo che paga et scode li tributi D 10
La prebenda del Canonicato, havendo al pnte
l'officiante annesso un Canonicato, così con-
venuto, libero et essente di far l'ettatione
et officio di Gastaldo come gli altri, et essente
da qualunq. spesa occorrente in Capitolo riguardo
al grave carico di tanti giorni per officiar la
Colleg.ta ut s.a et servir loco Sallarij,
qual prebenda può importar C.a D 15
Più al pnte officiante li vien concesso per
suo honorario di impiego, circa le scritture
di Capitolo, un staro segalla C.a D 1 1/2
La portioni delli 2 legati p.o et 28 8bre
attribuendo à sorti, formaggio e danari importa
circa D 1 1/2
La vata del formaggio de molti p. affitto
C.a # 25 à 28 c.a D 1 1/2
La metà delli offertorij in tutto l'anno
con delle Vigilie gli Cimiterio et giorno
d'ogni S.ti e nel Dimini (se ben va n
scemando per la penuria) C.a D 5
Per limo. di molti ... à S. Pietro legati
con messe di lim.a per la catedra del Purgat.
di sua metà C.a D 5

...solam.te senza cura d'anime

B 2 : 1 5
2 : 1 5
3 :

26

Per legati gn.i 32 che si dicono le messe la feste e domeniche alli Coll.ti ui parve et son pagati alli conti delle entrate dal Cam.o al p.o d'Agosto c.a — d. 5 ½

Per limosine e salario delle due fraternità del SS.mo et S. Antonio, con della madonna tanto che l'altre due insieme c.a d. 5

Più di consuetudine e praticato dove sono più d'una messa viene la seconda all'officiante del Capitolo così nelle ville del V. Prep.to nelle altre Parrochie della Prepositura di continuo e tradizione in ordine di benefattori per mortorij od anniversarij che in tutto può importare da c.a d. 20

Se bene al p.nte pare mancare la summa in penuria di soldi qual si esperimentò nel 1680, et seguita che doverebbero li RR. Parochi assignar tanti delle messe a loro soprabondanti all'officianti del Capitolo per supplir in lor loco, et ad esso provveder del decente suo vitto e vestito, mentre sia qui del luoco, et non habbi altra prebenda come il p.nte s'attrova.

Compresoli messi concessi dalli Curati nella Prepositura [illegible] del m.o il Prepos.to per [illegible] della [illegible] di [illegible] che sono molti. Alcuni [illegible] [illegible] [illegible] come can.co c.a d. 15

c.a d. 70 in 80

N.o 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Carnia, che si comprovano essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno corr.te

Vedi Francesco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del Fri: 1229.

1229 Eppone Preposito. e dà donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del Maso di sottomonte.

1233 Viviano dà decreto di Bertoldo che concesse al Capto di Cividale di far descrivere

[illegible] anni, che fu testimonio.

[illegible] porzione di vendite.

[illegible] ggio, occasione ut ibi.

[illegible]

[illegible] e prati in pertinenze

[illegible] senza millesimo.

[illegible] due di Ziely in S. Pietro,

[illegible] dove quo erat pesty

[illegible] uo anno. Sulidme Prep.to

[illegible] l Cap.lo riconosce in detta.

[illegible] Cancelliere

[illegible] gbre 1430.

[illegible] o di Palluzza, ut ib.

27

Del Canonicato annesso alla Capella di San Stefano di Piano

Anticam.te il Capellano over curato di S.to Steffano di Piano era tenuto officiar la V. Chiesa Coll.ta di S. Pietro tutte le domeniche et certe feste per l'anno, stre al p.nte è tenuto l'officiante del d.o Capitolo; In loco di qual Capellano il Capitolo mantiene detto officiante. Appar Bolla dell'Emin.mo Cardinale Marco Barbo Patriarca, da Roma al suo Vic.o di poter officiar la Coll.ta et servir la cura di Piano, asserendo, che In Coll.ta potendosi anco l'entrate di essa Capella di S. Steffano, nel 1476 di ultimo Aprile. Di p.nte veram.te il curato di Piano è tenuto concorrer, come li altri curati delle Parochie soggetti della Prepositura alla Colleg.ta li giorni determinati, quali sono XII come si dirà doppo, et è detto di sopra, et non più delli altri; stante l'accordo seguito per sentenza di Concordio nel 1481 20 9bre convenuti di pagar per tal essentione ducati 5 e mei un anno per il capital di d.ti 120, et di potersi affrancare, come seguì la francaz.e l'anno 1511, come da certo instr.o appare confutano con + Et vedesi ornata la Chiesa di d.o S. Steffano d'un canonicato annesso, unito et incorporato

+ un tal D. Antonio Ricio Roponio [illegible] benef.o [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] il [illegible] haver [illegible] 1420 [illegible] capitoli et fatta la francaz.e con [illegible] [illegible] [illegible] e parole di tal transazione +

B 2 : i 5
2 : i 5
3 :

come chiesa filiale, Privileggio à nessun altra concesso, Restando nondimeno il ius eligendi nel med.mo Capitolo, et sempre di tempo in tempo praticato, et contra scritture di tal annessioni del canonicato à detta Capella l'anno 1464 21 Aprile per più Transunti fatti dall'originale.
Et riposte sino tutte dette scritture nella Cassa del Capitolo, con diverse elettioni seguite, con altre scritture, Capitulationi, et lettere appartenenti per confirmationi di questo.
Et in comprobatione che la Chiesa di S. Steffano fosse già stata la Capella del Capitolo, fatta diligente inquisitione della Bolla di Liberatione da X.ma apparente sud.a da Venetia nel 1548, fù quella trovata dal mon.r Illust.mo Vigilant.mo Curato, nella Cassa di d.a Chiesa di S. Steffano, et a quella fosse consignata a sua cautione di diffesa, qual da in Capitolo fù poi riposta nella Cassa di Capitolo con altre scritture appartenenti à caute.
Et con tutto che fosse tenuta da per se stessa à diffendersi dal non esser tenuta al pagar tal X.ma, Il Capitolo per sua Urbanità e cortesia procurò la liberatione, come appare da essami fatti etc. nel 1654. Con liberatione del sequestro relassato sopra l'entrate del Cap.lo come separato, et non posseder, ne conoscer tal Capella nella sua entrata. Anzi nota che fu trovata Bolla special di d.a Capella di liberat.e et essenz. nel 1535 27 marzo. Et qui fine. [illegible]
il [illegible] alla Capella [illegible] [illegible]

N.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Preposiri del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Cargna, che si comprovono essere stati, dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno corr.te

Vedi Francesco Palladio, fu presente il giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del Friuli 1229.

1229. Eppone Preposito. e dà donazione di Andriolo Piev.° d'Invilino, del maso di sottomonte.

1244. Viviano da decreto di Bertoldo che concesse al Capto di Cividale di far descrivere

ma dicono inquestione et fatto nota nel libro Zeguanta & 29

Et stante la negligenza del Comun di Piano in trovar sue scritture, et di non haver pagato il sussidio del 1655, et liberar il Capitolo dal sequestro e danni patiti per la vendita delle sue entrate in Friuli, Resta che debbano satisfar il Capitolo pretendente ~~Come tenuti essi di Piano al pagar del sussidio~~, che si vede ~~da doucite~~ ~~et ulterius l'anno 1684 in Udene pagato~~ ~~parendo all' Off.° della x.ma f. 83 [illegible]~~

considerar e provar esentioni al Capitolo et a S. Steffano

Et hanno satisfatto il Rev. Guerian et il Varto per la sua ottava pregenti di Canonico d. 40 Cosi devono satisfar li altri dal Capitolo c'hanno

Et ben furono avisati da principio che la lor chiesa di S. Steffano era la Capella del Capitolo, et perciò tenuti al predetto sussidio

Et se bene fu essentata dalla x.ma nel 1539, 27 Marzo per la Bolla che tengono, fu però non havendo entrata, ma restò poi soggetta al sussidio *

Per simil modo fu essentato il Capitolo per Bolla 1548 da x.ma che il mons. Preposito come Capo paga le impositioni per se et per il Capitolo

* Con conditioni però fino essi havessero entrata che continuando dovessero pagar la x.ma di dieci lire come è ben chiaro et restò con ciascun fatto libero il Capitolo et non si trova [illegible] ricevuta in mano del Capitolo ne alcun bene.

... anni, che fu testimonio.
... porzione di vendite.
... ggio, occasione ut ibi.
... ced.
... e privati in pertinenze
... senza millesimo.
... due di Rielij in S. Pietro,
... ove più erano posti.
... wo ann.to Sussidio Prep.a
... Capto riconosce in detta.
... stini Cancelliere
... ghe 1430.
... di Palluzza, ut ib.

B 2 : i 5
2 : i 5.
3 :

※ Formare delle prime Elettioni in Car.co Sessionem di vmitarno sempre per l'elettioni del Ammi.ri di Piano senza mutatione alcuna, come appare nel 1507 5 Genaro in [illegible] per le linee signat.e C.te 6 comanciando in: Vnanimiter elegerunt, fino alla parola, Vededit

NB. Che il Gastaldo essercitando la fontione del Prep.to deve stare nel suo luoco e stallo proprio et non assentarsi nella Sedia del Prep.to alcuna [illegible] di comune, et sia agiunto al Statutario n. [illegible] 20

Nota che le limosine per tutto l'anno che devono esser portate dalli Com.ri overo rappresentanti, et consignati il primo d'Ag.sto et S. Pietro alli Cam.ri e Sindici delli Coll.ti devano esser tolti in nota uno per uno delle Famiglie sorteggiate cioe di San Daniele di Palulla, San Paolo di Sestrie, San Steffano di Piano, et S. Martino di Aiulpo, à Cautunè

Perche già principiai à notar et da alcuno non seguitato si osservi ogni anno, et comenci l'anno 1690 presente oggi adi prim Agosto

1690

N.o 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Carnia, che si comprovano essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

vedi Francisco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del Fri: 1229.

1229 Eppone Preposito, e dà donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del maso di sottomonte.

1244 Viviano dà decreto di Bertoldo che concede al Capto di Cividale di far descrivere

... anni, che fu testimonio.

... portione di vendite.

... ggio, occasione ut ibi.

... [illegible]

... e prati in pertinenza

... senza millesimo.

... due di Fieli in S. Pietro,

... ove quo erat pestis.

... uo ann.o Guglielmo Prep.o

... il Cap.lo riconosce in detta.

... istini Cancelliere

... 9bre 1430.

... di Paluzza, ut ib.

Br:is
r:is
B:

N.o 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Cargna, che si comprovono essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

vedi Francesco Palladio, fu presente il 1229 al giuramento di fedeltà che prestavano al Pat. Bertoldo i Nob. del Fr.

1229. Eppone Preposito. e dà donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del Mayo di sottomonte.

1233 Viviano dà decreto di Bertoldo che cancella il lodo di Cividale di far descrivere

anni, che fu testimonio.

di portione di vendite.

oggio, occasione ut ibi.

sed.

i e prati in pertinenze

to senza millesimo.

due di Rely in S. Pietro.

anove quo avat pesty

suo ann.o Sulid.mi Prep.to

il Cap.lo riconosce in detta.

sistini Cancelliere

n 9bre 1230.

o di Palluzza, ut i.

Seguino altri particolari

A. Giorni particolari che tenuti sono li R.R.di Curati del Canale con li Loro popoli à visitare La Ven.da Chiesa Coll.ta di San Pietro sono questi, com'è da un libro antico scritto in membrana appare, cioè

1 L'epifania, Domenica delle Palme, Sabbato Santo, L'Assensione, La Transfiguratione del Sig.re Li tre giorni Capitolari, di San Pietro, della Vincola, et della Cattedra; Le quattro feste principali della Madonna Santiss.a cioè Purificatione,

4 Annonciatione, Assontione et Natività

Se bene queste quattro feste per ou.ne delle Ven.de Confraternità doppo state errette, del Rosario in Piano, et del Carmini in Palluzza, sono poste in disuso di andar à S. Pietro, Sono però tenuti queste 4 festi, et il giorno dell'Epifania ancor posta in disuso, come ancor altri giorni delli sudetti che per legitimo impedim.to non potessero venire, di far La cera per chiesa nelle Loro Cure

B a : : s
a : : s.
B :

Cure, et portar le limosine alla Coll.ta al di
primo d'Agosto et consignarle cadaun Camerario
alli Sri. Sindici nelli Conti chi si fanno esso d.
giorno dal Cam.o della Coll.ta Facendosi nota nel
Libro di quanto si ricieve da cadauno ogni volta
Perche s'ha per traditioni, che dalli vecchi
provisionali passati è stato visto e praticato
che si scodeva in tutto l'anno di Limosine
per le sudette cerchi soliti farsi nelle
Chiese Parochiali la summa di Ducati 25 c.a
Cosi annumerati et allumati nel detto gior=
no della Vincola primo Agosto, alli Conti
soliti farsi dal Camerario della Coll.ta ut s.a
※ vedi anco infra @ 7.
Anzi si n'afferma et s'hà per traditioni che
nelle Chiese Parochiali si facevano tante feste
e tutte le domeniche per l'anno due cerchi
una per la propria chiesa, et l'altra per
la Collegiata quali posti da banda, et con-
signati dal Cam.o ascendevano poi al n.o
sudetto di D. 25 in c.a fra tutte le Parochie;
come ben di dovere et ragionevole che concor-
ressero la Coll.ta come Matrice, si tutte le
chiese dal Canale.
Et in oltre esser detto che li D. 25 sud.i che si esti-
geva all'anno erano solam.te nelle Cure di sopra
Randice escluse le limosine di sotto Randice;
da veder e considerar diligentem.te

N.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Carnia, che si comprovano essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

Vedi Francesco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestavano al Pat. Bertoldo i Nob. del Friuli 1229.

1229 Eppone Preposito, e da donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del Mayo di sottomonte.

122? Viviano, da decreto di Bertoldo che concelle al capto di Cividale di far descrivere

... anni, che fu testimonio.

... di porzione di vendite.

... oggio, occasione ut ibi.

... sed.

... i e prati in pertinenze

... to senza millesimo.

... i due di Fiely in S. Pietro.

... mpore quo erat pesty

... quo ann.o Sulidmi Prep.to

... il Capto riconosce in detta.

... Visitini Cancelliere

... 5. 9bre 1930.

... to di Palluzza, ut ib.

N.i

Notandosi non esser perfettam.te liberati con li protesti fatti contra l'Aliberam.to ingiustam.te procurati nelli beni posseduti dalli Melchiori perchè sono del Capitolo da centinara di anni; ma si doveva levar mandati penali dall'Ill.mo et Ecc.mo S.r Logotenente contra qualunq. et che dalla giustitia non fosse admesso alcuna subordinaz. in pregiuditio di d.o Capitolo, ma lasciati li sud.i beni in libertà. Che da nuovo forsi li converebbe remediar con ordini di superiorità, stanti li protesti seguiti, et ragioni vive che possede il Capitolo - onde qui da consultar et proveder remediar, senza dimora.

Spesi di compauti nel mato Melchior credo tutti venut li contratti tutti per vano ne si potevan smembrar il mato ondi [illegible] per alcunis et farli [illegible] senza nessuna scusa ne obiettioni per esser vano.

B 2 : 15
2 : 15
3 :

NB.

Sarà però necessario per la conservatione dell'entrate del R.mo Capitolo, che con ogni diligenza e solecitudine, così il mol. Prep.o come li R.mi Can.ci Inherendo et in essecutioni delle Reconfinationi fatti modernamente l'anno 1660, con il libretto in mano, de beni tutti descritti in d. Reconfinationi, et nomi delli possessori, debbano citarli, et obligarli al pagam.to cadauno pro rata bonorum, per venir al fine di quanto restano defraudati nell'entrata, dall'antico.

Chi pur sono li beni descritti con i loro moderni confini, con li possessori di quelli.

Parimente si deue procurar di render essi gibili diuersi Liuelletti, che restano defraudati, massime per le ville di Cargna, leuando ordini ben formati così da Udene, che da Ven.a facendo bisogno per ottener il giusto e bramato Solievo.

Come à punto hà proposto douersi fare il mol.o Prepotito.

Notandosi che li beni reconfinati da molti anni sono c.a al n.o di 150, et poco manco, che erano ab antiquo

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Preposiri del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Cargna, che si comprovono essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

vedi Francesco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestorno al Pat: Bertoldo i Nob: del Fr. 1229.

1229. Eppone Preposito. eda donazione di Andriolo Piev.° d'Invilino, del Mayo di sottomonte.

1233. Viviano dà decreto di Bertoldo che concesse al Casto di Cividale di far descrivere

[...] anni, che fu Testimonio.

[...] di porzione di vendite.

[...] oggio, occasione ut ibi.

[...] suo.

[...] i, e prati in pertinenze

[...] to senza millesimo.

[...] due di Fielis in S. Pietro.

[...] apove quo erat pessy

[...] suo ann.° Guilielmo Prep.to

[...] il Cap.lo riconosce in detta.

[...] ystini Cancelliere

[...] 3. 9bre 1230.

[...] o di Palluzza, ut ib.

Capi da trattare in Capitolo 1680 p. ultimarli, et esseguire pro posse.

1.° Che siano fatte le reconfinationi de beni in Friuli con ogni diligenza e cautione, et anco con aum.to

2.° Che siano liquidati per la Cargna et Friuli li affitti fatti inesigibili p. la poverta cur., levando m.to dall'Ecc.mo et Ill.mo S. Logoten.te ò anco da Ven.ia

3.° Che siano adunate scritture antiche, et da quelli [quatenus opus sit] formarvi una bella scrittura p. haver il proprio loco nella Sinodo come la promette dell'Ill.mo Em.mo Card. Patriarca

4.° Procurar che sia abolita dal libro delle R.me la partida della Capella del Capitolo, al Capitolo, stante li ellami

B. fatti, che non si trova detta Capella nel Capitolo ~~et Quello per quella delle di [...] [...]~~ ~~gia de Senato, com il Cancell~~ a propria cautione

5.° Che in caso si potesse, ottener p. grazia, che si come le Pievi sono nel ius eligendi de Popoli restituite così dettatte ritornata la Prepositura nel Capitolo giusto al ius antico de suoi statuti pratticati. stante maxime sua tenuità et necessaria Residenza

6.° Che resti ajustato nelli Collini di Frielis al prestar l'oblijo delli letti et alloggio decenti le due sere di domino con regola e prontezza, overo che resti accordato dar un tanto p. letto, et servitù annesse p. una volta tanto v.g. due. 10 p. letto et quelli rinvestir a benef.° del Capitolo. Facendo governar con quanto de terre, istonne, et Campanto, et colui in [...] [...] [...] senza p. sera il logo di alloggi [...]

β 2 : i : 5
2 : i : 5
3 :

à proprie spese le case massime La stanza di mezo detta la stuua appresso La Chiesa della Mad.a in S. Pietro con comodo e decoro del R. Capitolo p. ivi alloggiare

7.° Che fare delli mons.i Castaldi Le riceuti diligenti nelli Lor estratti dell'entrata, Siano d'anno in anno Consignati detti estratti et riposti in Cassa à Lumi de Procuratori e cautione del Capitolo

8.° Che nell'elettioni di Can.ci Si debba hauer semp. riguardo alli Sogetti concorrenti, per utile benef.o et esaltatione del Capitolo et della Coll.ta Chiesa

9. Che per l'interesse della Coll.ta Si debba dar parte et inuigilare li mons.i Curati et Sindici Sogetti alla Preposituna, Che si debbano far le cerche douuti à Chiesa nelle Parochiali nelli giorni posti in disuso di andar alla Coll.ta cioe L'Epiffania, et le quattro festi principali della B.V. Maria, come ancó se impediti Legitimamente non potessero andar alcune altre feste e giorni delli consueti come à suo luoco è detto et debbano portar cadaun Can.° le limosine alla Coll.ta il di primo Agosto alli Conti del Can.° et notarli in libro à perpetua mem.a e cautione

Addendo al P.° Capo Che stanti le fatte reconfinag.ni nel 1680, Si debba estringer quanto manca, dechiarando la suma di quanto paga cadaun possessor di beni et quelli chiamando, variando, facendo Locationi, notando in libri et estratti, facendo sequestri oue bisogna, et il tutto reduendo in chiaro à cautione e perpetua memoria

N.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Cargna, che si comprovono essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1770. anno cor.te

Vedi Francesco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestorno al Pat: Bertoldo i Nob: del Fri. 1229.

1229 Eppone Preposito. e dà donazione di Andriolo Piev.° d'Invilino, del maso di sottomonte

1222 Viviano dà decreto di Bertoldo che cancelle al Cap.lo di Cividale di far descrivere

anni, che fu testimonio.

di porzione di vendite.

oggio, occasione ut ibi.

Cod.e seco.

i e prati in pertinenze

to senza millesimo.

i due di Fielis in S. Pietro.

approvò quo erat passis.

suo ann.o Sub. d.mo Prep.to

il Cap.lo riconosce in detta.

fisikni Cancelliere

3. 9bre 1430.

lo di Palluzza, ut ib.

Detto anco vi S.ignore

Giorni particolari che tenuti sono li mons.ri Curati del
A. Canale con li loro popoli, à visitar la Ven.da Chiesa
Coll.ta di S. Pietro, sono questi, cioe
— L'Epifania Dom.ca delle Palme Sabbato Santo
l'Assentione, la Transfiguratione del Sig.re
li tre giorni, di San Pietro, Vincola, e Cattedra
Le 4 festi principali della madonna cioe
4 Purificatione, Annontiatione, Assontione e Natività
questi 4 per ord.ne delle Ven.de Fraterni, Rosario
in Piano, e Carmini à Paluzza sono posti in disuso,
Come anco l'Epifania, e Transfiguratione, levata
la festa. Sono tenuti però questi 5 festi
che non vengono, et li altri giorni delli sudetti,
chi per legitimo impedim.to non potessero venire,
far la cerca nelle loro Chiesa, et portar la
Limosina alla Coll.ta al di primo Agosto et con-
signarla cadaun Cam.° alli SS.ri Sindici ai Conti
che si fanno in detto giorno, et si deve far nota
※ nel libro di quanto si riceve da Cadauno.
S'hà per traditione, che dalli uecchi passati
prossimamente è stato visto e praticato, Che si
scodeva in tutto l'anno di limosina per le
cerche solite farsi nelle Chiese parrochiali
ducati 25 in circa, così numerati al d.o
giorno della Vincola primo d'Agosto.

3 a : i s
2 : i s.
3 :

Pro V. Ecclesia Coll.ta

Sarà servicio parti delli mons.ri Curati, et come Parochi, et come Canonici, chi per tuoti al presenti sono, et ancor delli SS.ri 12 Sindici della med.ma Colleg.ta di esser più zeloti et accurati all' utile della d.a Coll.ta, restituendo in pristino le limosini, overo aggiustando ad un tanto per Parochiale secondo la qualità, al veri simile del praticato, per poter proveder di ornam.ti e suppelletili, che à chiesa insigne e matrice si conviene. Considerando la sua entrata esser à pena bastanti per le spese ordinarie, oltre che sempre fa bisogno preparar per le opera della med.ma; Et che di ornam.ti et supelletili è così destituta, che le parochiali sono meglio forniti, et tal volta nelle gran solennità e frequenza di popoli, haver bisogno di prestanza di supelletili, con stimolo di rossori alli officianti, se beni non tenuti alle provisioni, ma più devi esser alli SS.ri Sindici etc. il come più ben spesso avisati del bisogno

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Preposiri del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Carnia, che si comprovano essere stati, dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

Vedi Francesco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del Fr: 1229.

1229 Eppone Preposito. ed à donazione di Andriolo Piev.° d'Invilino, del maso di sottomonte

1244 Viviano. dà decreto di Bertoldo che concede al Cap.lo di Cividale di far descrivere

... anni, che fu testimonio.

... porzione di vendite.

... oggio, occasione ut ibi.

... [illegible] sco.

... e prati in pertinenze

... senza milesimo.

... due di Zelij in S. Pietro,

... apore quo erat passij

... suo ann.o Sulidan Prep.a

... il Cap.lo riconosce in detta.

... istituì Cancelliere

... 9bre 1230.

... di Palluzza, ut ibi.

Restando in consideratione à tutti del Canale
che la Coll.ta com.e madre clementi, hà sempre
inclinato et nel spirituale et nel secolare
al utile et comodo di tutti, come si vede
et s'hà esperimentato sempre.
Et tutto l'agiuto et honoreuolezza che si fa
alla Coll.ta com.e madre, ~~[illegible]~~ conciosiache
di obligo, vedonda ad honore, e muni-
ficenza de figliuoli, coram Deo et hominibus.
Non vien detto ancora di sopra et dechiarati
li giorni di obligo per andar a visitar la Coll.ta
di S. Pietro dalli m.to R.di Curati et Popoli soggetti
del Canale; ma qui con espressione anco mag-
giori, per muover con maggior zelo, così li
m.to R.di Curati, che li sp.li Sindici con li Popoli
insieme alla frequenza secondo l'obligo.
Vedi anco di sop.a @ [illegible] 4

Sarebbe troppo mite la tassa delle limosine
per li 5 giorni già posti in disuso di andar
alla Coll.ta, Epifania, et 4 feste della Mad.na etc.

Paluzza, et sua Cura, D. 3
Sutrio con sua Cura D. 2
Piano e sua Cura D. 2
Rivalpo, et cura — D. 1

E il compartito più mite di tassa

B x : i s
x : i s
B :

A notitia del tutto sarà bene scriver
Lettera alli SS.ri 12 Sindici della Coll.ta
in tempo che siano tutti uniti, come
sarà il primo di d'Agosto. Specificando
come detto di sopra li giorni che sono tenu-
ti li mad.i Curati con i loro popoli di venir
alla Coll.ta. Le Limosine devono a fare
et consignarsi alli Cont. il di p.o Agosto
con l'essortazioni all'esser Zelosi et
accurati per il buon governo della med.a
Colleg.ta posposto ogni proprio interesse, così
delle loro Parochiali, che de' popoli.
Ad maiorem Dei gloriam et Capituli, Ecclesiæ
Collegiatæ, ac Canalis exaltationem -
Notando la parità di suppellettili
et prima di mobilia Lampadi d'argento
che pur vi sono nelle filiali à
confusioni della matrice.
onde provederli con accuratezza
Lampadi 2 almeno compagne
Candellieri, Tunicelle, Pianete
Messali insigni, croci cuscini
et altri

Avviso alli RR. Curati e Can.ci
Del Commendo ... et
alli SS.ri Sindici della V. Coll.ta

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Cavgna, che si comprovano essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

vedi Francesco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: 1229.

1229 Eppone Preposito. e dà donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del maso di sottomonte.

1244 Viviano dà decreto di Bertoldo che concesse al Cap.lo di Cividale di far descrivere

... anni, che fu testimonio.

... porzione di vendite.

... oggio, occasione ut ibi.

... Sedo ... suo.

... e prati in pertinenza

... senza millesimo.

... due di Zielj in S. Pietro.

... apore quo erat positj.

... suo ann.o Sulidme Prep.to

... il Cap.lo riconosce in detta.

... stilini Cancelliere

... 9bre 1930.

... o di Palluzza, ut ibi.

NB.

In compimento delle sopraccitate diverse cose descritte e intendate nelle presenti pagine si conchiude per beneficio universale del R. Capitolo, che resta alla prudenza delli mons.ri Canonici di proceder con maturità et diligenza di un Buono et Fedele essattore in Friuli, negozio importantiss.o, et non fare, come il praticato, seguitando l'uno all'altro Gastaldo, di attender il med.mo essattori, con tutto che esperimentano esser in danno, et non à proposito, quel tale, che per esser forti ancor egli coloni del Capitolo, et perciò interessato, fomenta più tosto la parte de coloni, che la parte del Capitolo, come doverebbe fare, Facendosi pagare ben bene la sua fattura dal R. Gastaldo, et ingegnandosi ancora pretender il vantaggio delle mitura così del vino, che de form.to e biave, volendo darle a mitura Comuni di Tolmezo, se ben inferiore è quelle di Friuli, et mattini di Capitolo, in danno del R. Gastaldo, oltre il guadag.o che riceve per l'essattioni che fà, et anco scodendo l'entrata senza cura e diligenza di buona robba e buone miture, come si deve. Et questo serva per avviso à commun benef.o per il tempo venturo.

Facendo governo al med.mo di procedere [illegible] con la diligenza e favori di un buon avvocato et [illegible] di meder in buon stato li negozi del R. Capitolo [illegible] li preiudicj et restituendo in pristino le sue entrate [illegible] da nuovo un m.to generale da videri a tutti in Venetia, col espressioni di anteriori del Capitolo et di [illegible], et per esser pregiudicato di quel [illegible] alli Comuni à far in [illegible] li coloni e debitori di [illegible]

B a : i s
a : i s
B :

Summa dell entrata, che si scode in Friuli contenuta nell estratto del q. mons. Gioseffo Corradis Castaldo sotto l'anno 1650.

Formento in tutto — st.a 26
Miglio, oltre li st.a 12 che si consegna all'estator di mons. Prep. st. 25
Vino — — — Conzi 16
Segalla — — — st. 2
Notandosi, che la suma dell'Avena contenuta nelli estratti vecchi non si scode, ma resta fraudata.
Piu scode il mons. Castaldo in Friuli per levelli, et condotti di biave sin à Venzone di contadi £ 33 s 10
Et nota che delli st. 8 miglio che scodeua mons. Preposito da antico accresce st. 4, in parte ristaurim.to dell'Avena, che perde st. 18
Et il Capitolo, oltre li st. 29 che scodeua accresse st. 6 per parte suo ristaurim.to del formento, et Avena che scodeua, ch'hora perde, cioe form.to st. 5 Avena st. 7
Et quanto avanza dalla divisione con li SS.ri Canonici ut s.a resta al Castaldo p. il suo impiego, et obligo di satisfar li Canonici.

N.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Carnia, che si comprovono essere stati, dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1770. anno cor.te

Vedi Francisco Palladio, fu presente al di' vanenso d. fedeltà che prestarno al Pat: Bertoldo i Nob: del Fr. 1229.

12[illegible] Eppone Preposito. e da donazione di Andriolo Piev.° d'Invilino, del Mayo di sottomonte.

1244 Viviano. da decreto di Bertoldo che concesse al Cap.lo di Cividale di far descrivere

[illegible] anni, che fu testimonio.

[illegible] di porzione di vendite.

[illegible] oggio, occasione ut ibi.

[illegible] suo.

[illegible] e prati in pertinenze

[illegible] senza milesimo.

[illegible] due di Fiely in S. Pietro.

[illegible] mpore quo erat pastij.

[illegible] suo ann.° Gulielmi Prep.ti

[illegible] il Cap.lo riconosce in detta.

[illegible] hissimi Cancelliere

[illegible] 3. 9bre 1730.

[illegible] io di Palluzza, ut ib.

Al pnte vevam, doppo fatte le reconfinationi 1680, et doppo fatte, che furno Locationi, et aumento di partide, compartite di affitto si possessori di beni, importarà l'entrata, ut infra - 123

B 2: i s
2: i s
3:

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Preposivi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Cargna, che si comprovono essere stati, dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

vedi Francesco Palladio, fu presente il giuramento di fedeltà che prestarno al Pat: Bertoldo i Nob: del Friuli 1229.

1229 Eppone Preposito, e da donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del Mayo di sottomonte.

1244 Viviano, da decreto di Bertoldo che concesse al Cap.lo di Cividale di far descrivere

... anni, che fu testimonio.

... di porzione di vendite.

... oggio, occasione ut ibi.

... [illegible]

... e quali in pertinenze

... to senza millesimo.

... a due di Fielis in S. Pietro,

... mpore quo erat pestis.

... fuo ann.o Sutidama Prep.a

... il Cap.lo riconosce in detta.

... nisttini Cancelliere

... 3. 9bre 1430.

... rio di Palluzza, ut ib.

Nota per ragioni di buona osservanza et decenza

Con l'essempio delli antipassati anni et di antipassati Can.ci per ragion di buon governo, à beneficio della Coll.ta et di R. Capitolo, si doverebbe eleger vii Can.ci pro tempore,

1 oltre il Can.co di Piano annesso et unito al Capitolo, come particolari senza interstitio;

2 Secondo il S.r Vice Preposito, come benemerito et maggiormente impiegato alla Coll.ta tutte le feste.

3 3.° il Paroco di Palluzza

4 4.° il P. di Sutrio

5 5. il P. di Rivalpo, come soggetti alla Colleg.ta

Da esser eletti secondo i tempi e qualità de soggetti concorrenti ad maiorem Capituli, et Coll.te exaltationem.

Delli altri tre canonicati avanzanti, et nelli interstitij di vacanza, de sud.ti Curati (eccetto quel di Piano che è senza interstitio) sarà bene far Can.co il mol.to

6 Pievano di Tolmezo Arcidiacono meritevole, et per più buoni rispetti, il R.do Curato di Ma=

7 Caros, come ben inchinato col suo Popolo alla devotione, et visita della Colleg.ta

B 2 : i 5
2 : i 5
3 :

Che di parte sarebbe mon.r P. Pietro Superti
d. Preton soggetto qualificato per bene del
Capitolo, ad imitatione del q.m mon.r D. Dominico
Piovano di Sovhieme, et Can.co diligentissimo
Con la cui opera si trovò il Rotolo primo
dell'entrata di Friuli nel 1460.
Come anco sarebbi di molta honoreuolezza
8 et benef.o cosi alla Coll.ta che al Capitolo l'
agregationi del mont. ~~D. Dominico Carlevariis~~
Aspidiscono di Gorto, cosi ben affettionati
Che al presente sarebbe il mons. Carlevariis mentre
Avvertendo di non conceder Canonicati di sotto
Tolmedo, come Cavallo pil ditattio dell'acqui;
4 ne a Cerciuento, come popoli dechiarati
4 Contrarij, con l'essempio de passati.
Che pro tempore et qualitati si porà eleger,
doppo il presenti che posedi il Canonicato
l'officianti del Capitolo, per la carica de
officiar cosi frequenti la Coll.ta, che in
vero ben si deve riconoscer suo impiego
officiando che giorno in anno come il Spec. Prefet. la Collieg.a
et come fatto stimato bene dalli mons. Can.ci
con il Canonicato libero, ouero con il denaro,
ratandoli ~~pro tempo~~ secondo l'auviso
da farsi fra Loro. Et in tempo di altri ~~che~~
Canonicati uacanti si disponerà come parerà
alla prudenza de mon.ri Can.ci di quel tempo
considerati considerandis ad maiorem Dei gloriam
et celebra Coll.ta ac capituli exaltationem.
Scusandomi del mio semplice parlar,
con tutta fedeltà, e sincerità, attesto.

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Preposití del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Cargna, che si comprovono essere stati, dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

vedi Francisco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del Friuli 1229.

1229 Eppone Preposito, e da donazione di Andriolo Piev.° d'Invilino, del Maso di Sottomonte.

1244 Viviano da decreto di Bertoldo che concelle al Cap.lo di Cividale di far descrivere

18.

Per notizia di sequestri diversi molte velazioni per impositioni dell'Ill.mo Prencipe contro il Capitolo di S. Pietro

Primo per li chiericati Sbrojavacca Pertoldo, Frangipane, Frattina etc.

Si deve sapere che questi Can.ci essendo di S. Pietro, et havendo liti con il Cap.lo pretendendo l'entrate, et il capitolo contradicendo voler dar altro che di quel Can.co overo un sparimento, conforme alli statuti per esser absenti et far residenza fuori della Contrata di Carnia, essi Can.ci per avantaggiar sue ragioni forti, diedero in nota il lor chiericato all'officio e registrati delle decime in Venetia, et perciò trovandosi tali partide esser domandato indebitamente, ne mai sono stati pagati ni obligati. Per simil modo contra li mandati con il Prep.° per la Pieve di S. Pietro, che mai fu pagato per portione del clero minori d'Aquileia, ne meno è tenuto

anni, che fu testimonio.

di portione di vendite.

oggio, occasione ut ibi.

sco.

i e prati in pertinenze

to senza millesimo.

a due di Fielis in S. Pietro,

nepove quo erat postis

pro ann.° Sulialme Prep.°

il Cap.lo riconosce in essa.

nistini Cancelliere

3. 9bre 1230.

io di Palluzza, ut ibi.

B 2 : i 5
2 : i 5
3 :

et ne pur in questi nominato il capitolo di S. Piero: Supponendo volerli obligare, come viene detto, per esser situati li beni dell'entrate in Friuli, et che li beni come soggetti al Friuli debbano concorrere, Al che respondendo si dichiara: che il Capitolo non possede alcun beni, ma vengono posseduti dalli coloni massari antichi, che pagano di livello emfiteotico da centenari d'anni, uno affitto uniforme ne mai alterato, et che percio il Capitolo ne il Preposito è tenuto pagar cosa alcuna. Che in caso havesse qualche ragione contra li beni obligati al capitolo d.o R.o Clero deve farsi pagar da i possessori de beni coloni e patroni, come pariment fa il Gastaldo di Corte per i fitti di Corti, ne mai ha domandato ne preteso dal Capitolo di S. Piero cosa nessuna Anzi che fatti consapevoli e chiari del fatto li rappresentanti del med.o clero prendenti

ame in 3 sequestri seguiti

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Carnia, che si comprovano essere stati dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

vedi Francesco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestorno al Pat: Bertoldo i Nob: del Fri: 1229.

1229 Eppone Preposito, e da donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del Mayo di sottomonte.

1232 Viviano. da decreto di Bertoldo che concesse al Cap.lo di Cividale di far descrivere

[illegible] anni, che fu testimonio.

[illegible] di porzione di vendite.

[illegible] oggio, occasione ut ibi.

[illegible] teo.

[illegible] i e prati in pertinenza

[illegible] to senza millesimo.

[illegible] a due di [illegible] in S. Pietro,

[illegible] sapore quo [illegible]

[illegible] suo ann.o [illegible] Prep.

[illegible] il Cap.lo riconosce [illegible]

[illegible] ssimi Cancelliere

[illegible] 3. 9bre 1330.

[illegible] io di Palluzza, ut ibi.

---

hanno subito prontam.te libertà il sequestro;
che per non ricever più spese, et tali inde-
biti sequestri, sarà proprio et necessario
far ottener un giuditio dall'Ill.mo et Ecc.mo
S.r Luogotenente per l'abolitione di tal
partida, et liberation totale in avenire
Come paiono per sequestri nell'entrate del Capitolo
per pretesa impositione contra la Capella del Cap.lo;
onde non tenendo il Capitolo, non havendo ne
possedendo nessuna entrata di tal capella, anzi
con pub.ci esami fatto veder all'Ecc.mo [illegible]
di non tener pur cognitione di tal capella;
et così ottenuto la liberation del sequestro in
l'anno 1659, sarà espediente et molto ben
fatto [illegible] l'abolitione
di tal par.da dall'Ecc.mo magistrato, delle [illegible]
in [illegible] e totali cautione per [illegible]
sicurezza del med.mo Capitolo in avenire
per sempre come [illegible] conforme
il consulto che [illegible] Collegio tal
abolitione di partida [illegible]
Anzi si dechiara esser [illegible]
la capella di S. Steffano di [illegible], [illegible] del
R.o Capitolo, [illegible]
per Bolla 1439 [illegible] Maggio
restando obligata al suddetto et [illegible]
[illegible]

B 2 : 15
2 : 15
3 :

Come da ducati [illegible] et [illegible] del 1652.
Notando essere debitrice essa capella à satisfar [illegible]
celebrationi al R. Capitolo del Salvadio [illegible] nel
1652 in danno della capella [illegible] alli [illegible]
[illegible] exhibitis [illegible]
l'entrata del Capitolo in Friuli et [illegible]
delli [illegible] del R.mo [illegible] il [illegible]
con le spese e danni [illegible] l'entrata di quell'
anno [illegible] essere [illegible] [illegible]
[illegible] alla satisfattione, come di [illegible]
[illegible] il R. Guglielmi [illegible] e Capellano di S.
Stefano in comprobatione di ciò, come cogno:
sce [illegible] dell'officio d'essa Capella ha ricevuto
[illegible] per la sua [illegible] essere [illegible]
[illegible] delli [illegible] et è stato satisfatto
e [illegible] per la sua [illegible] [illegible]
[illegible] stata [illegible] venduta, come
delli danni e spese [illegible] e seguenti [illegible]
[illegible] dalla Chiesa di S. Stefano
mediante suoi Sindici rappresentanti di [illegible]
[illegible] summa di entrata e spese 1657
Come [illegible] e saputa de med.mi
Sindici di [illegible].

4 Et sendo da nuovo [illegible] di [illegible] £ 2 [illegible]
B. come [illegible] la chiesa di [illegible], che si vede
dalli libri di Venetia. Sarà bene sia abolita
La partida della Capella del Capitolo mai pagata
et con essami [illegible] che non si trova.

N.° 2.

Catalogo dei Rmi Monsig.ri Prepositi del Rmo Capitolo di S. Pietro nei monti di Carnia, che si comprovono essere stati, dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

vedi Francesco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del Friuli 1229.

1229 Eppone Preposito, e dà donazione di Andriolo Piev.o d'Invilino, del mase di sottomonte.

1244 Viviano dà decreto di Bertoldo che concesse al Cap.lo di Cividale di far descrivere

anni, che fu testimonio.

di porzione di vendite.

oggio, occasione ut ibi.

sco.

i, e prati in pertinenza

to senza millesimo.

e due di Fitti in S. Pietro,

apore quo erat pestis

prio anno Subitdne Prep.a

il Cap.lo riconosce in detta.

nistri Cancelliere

3. 9bre 1930.

io di Palluzza, ut ibi.

8 2 : 1 5

2 : 1 5

3 :

n.° 2.

Catalogo dei R.mi Monsig.ri Prepositi del R.mo Capitolo di S. Pietro nei monti di Carnia, che si comprovano essere stati, dai documenti cit: esistenti nel suo Archivio, dall'1229 sino all'1776. anno cor.te

Vedi Francesco Palladio, fu presente al giuramento di fedeltà che prestarono al Pat: Bertoldo i Nob: del Friuli 1229.

1229. Eppone Preposito. e dà donazione di Andriolo Piev.° d'Invilino, del Maso di Sottomonte.

1244. Viviano. dà decreto di Bertoldo che concesse al Cap.lo di Cividale di far descrivere l'Ist.to di donazione fattali nell'1015. il Pat: Giovanni, che fu testimonio.

1244. Reinaudo di Fagagna. dà assegnamento fatto ai Canonici di porzione di vendite.

1255. Michaele. dà lettere di S. S. Papa Ales: IV. All'Abbate di Moggio, occasione ut ibi.

1290. Mano. dà conferma dell'assegnamento fatto da Reinaudo sud.to

1286. Dolverico detto Cadorino. lasciò al Cap.lo un Stavoliero con campi e prati in pertinenze d'enemonzo loco d.to Ranies, in libro Annualium @ 19. 17. marzo senza millesimo.

1330. Francone. dà sentenza da esso fatta in una vertenza tra due di Fielis in S. Pietro.

1377. Michaele d'Udine. e dal lib: Annualium @ 49. 16. Luglio, dice tempore quo erat pres.s dà scrittura di convenzione coi Canonici 1388

1383. Gulielmo. dà partita dei Livelli dei Nob: di Villafredda, ubi dicit. pro ann.o Gulielmi Prep.ti

1390. Teodorico. dà locazione a Michele. dà Patto dei Beni, che il Cap.lo riconosce in testa.

1412. Pietro del Castel d'Arcano. dà atti giudiciarj, Giovanni Mistini Cancelliere

1430. Antonio di S. Vito che poi fu Vescovo d'Urbino. dà possesso della Prep.a 3. 9bre 1430.

1432. Mattia di Berlin, o Bertolin. dà rassegnazione del Beneficio di Paluzza, ut ib.

1436.

Memorie antiche, e
Donazioni fatte al Capitolo

Vetera fundamenta Beni Capituli
c. R. L'eti de Cornea (?)

E

1748. 25. Luglio in Udine —

9 16
1 2
1 4
7 1

Conservazione in atta dell'Off.o
necessità di Casa

1290.

Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo. Ind. xiii.
Die quarta xma intrante ottobris, presentibus presbitero Leone Tusso de Blor, Tassarellis, Marquardo de Falli; Henrico de Cleua, Henrico de Weyereko, Jacobo de Cleua, Martino de Casanoua; Nicolao de Glemona testibus, et alijs &c.

Dominis Meinardo Preposito, Meinardo de Sumetio, Henrico de Cleua, Odorlico de Atas Canonicis Ecclesie S. Petri de Cleua, Corum in dicta Ecclesia more solito congregatis pro bono statu, et pacifico, et quieto, quietatione dicte Ecclesie, dictus Prepositus, et predicti Canonici nomine eorum Capituli eiusdem Ecclesie fuerunt in concordia, quod omnis Lis, et Questio, que fuerit inter ipsum Prepositum, et predictos Canonicos, et Capitulum supradictum usque ad presentem diem, illa sit cassa, et vana, et de omnibus litibus, et questionibus, ut dictum est, una pars alteri fecit finem, et remissionem perpetuam. Item, Dominus Prepositus predictus contentus fuit, quod Canonici, et Capitulum predicti de cetero eorum Vicos habeant sicut antea habere consueverunt, sicut in quodam Instrumento ibi Lecto contineri videbatur.

Tenor vero talis Instrumenti erat.

In Nomine Domini.

a. 1244. 27. Junij.

Anno Domini Millesimo ducentesimo quadragesimo quarto Ind. ii^a die tertio exeunte Junij, in presentia

horum

horum nostrorum testium, U. I. Dounett, et Petri filiorum Dni Reinardi de Bajonea, et Reinardi de Celua, et aliorum.

Cum inter Praepositum, et Capitulum Sti Petri de Cornéa super antiquis olim lis, et controversia pro diversis indiscretis officialibus, quos quilibet Praepositus constituit, asserentes hanc Iurisdictionem habere, scilicet, quod Praepositus debebat ministrare Capitulo de Celario suo per circulum Anni.

Dominus Reinardus de Bajonéa discretus Praepositus Ecclesiae memoratae cupiens fraternam, et pacifice vivere cum fratribus suis, sive de Iure, sive de consuetudine habuisset dictam administrationem, vel habere deberet praefatam, sive et ipsi dictam omnem administrationem Capitulo respiciens, illi antiquae liti cessit, ac finem imposuit, nostram, et assignans eis specificando omnia Iura, quae per circulum Anni percipere, sive percipi consueverit debent quantum, ubi, à quo, vel à quibus + apud Bajonéam, et Cornulas, et assignavit eis Viginti novem sestaria frumenti, et quatuor sestaria millii pisti, et quatuor personales, et sedecim Vinas musti quandam; vero tempus Vindemiae fuerit, Officialis Capituli debet interesse Vinum, sive mustum colligere, et in Arnationem ponere;

Recipiens-

Recipiens quoque ipse Officialis Capituli suis expensis à Rusticis,
frumentum vero supradictum debent Rustici ei conducere
usq: Vedgonum, ibiq: Officiali Capituli assignare, Officialis
vero assignatis sibi xij solidis pro conducturis, debet immediatum
frumentum conducere ad Sanctum Petrum in Cõ Mario
Capituli; et pro conducendo vero Vino, et pisto memorato à
Tezanea, assignavit supradictus Praepositus Capitulo
quinq: Curatica apud homines Ecclesiae in Vedereto,
ubi Officialis vero Capituli Vinum, et Pistum, sive à Tezanea
conductum Rustici Ecclesiae S.ti Petri dictae Villae, tum; et
Curatores debent procurare in expensis interdum.
Item totum Vinum, quod possit consequi à Ebelesanis de
Bina, debet percipere pro propendendo post equum, et
alijs prolestijs temporibus.
Item unam libram piperis apud Stepinonam. Item Bladum,
quod percipere debent singulis annis Canonici praelibatae
Ecclesiae in Curnea, cujusq: praefatus Praepositus demon-
stravit, sive assignavit summatim, comprehendendo quantum
Omnes simul percipere deberent, scilicet Centum triginta
Duo Sestaria Ordei, et Duodecim Sestaria Siliginis.
Praeterea Officialis Capituli debeat percipere Unum Sestarium
mixturae pro procurandis Curatoribus.
Supradictas vero fruges, Ordeum videlicet et Siliginem debent
Officiales Capituli percipere, et colligere apud Decimarios,
consistens pro terris, et Quartesia, et quod defuerit, compleri
debeat.

debeat cum petitione [tolimeno] posto, et conditione memoratus Præpositus Capitulo assignavit supradictos fruges colligere, postquam Decime, et Quartesij, et Terre fuerint extimate, et censuale sub certa pensione; Si aliquod tempus propterea aliquid destruerete, nullum idem Dominus Præpositus, vel eius Successores, detrimentum percipere debeat, sed totum Capitulum, et totum esse debeat ea Quantitas, que Sors ei dederit.

\+ Similiter etiam si per aliquam gratiam, vel adventum decime, et alia . . . possent totum ipsi Capitulo cedere, sine quanti debeat, non obstante præfato Præposito, vel Successoribus suis.

Item assignavit eis xxi. Agnos, et tres [casidos], et quatuor Oves, que administrari debent in Festivitatibus prenotatis; Tres vero de dictis Ovibus debent dare Presbiteri de Costa. Vna vero quam Canestus dat. Agni vero, et hedi debent assumi de decimis, et Quartesijs.

Item Quilibet Canonicus debet percipere in parte sua in medio tres Agnos, quos Officialis Capituli simul cum

\+ Officiale Præpositi debet accipiendo simul de bonis, et de mediocribus, similiter debet fieri de Spatulis, dando cuilibet Canonico sex Spatulas.

Item assignavit Capitulo totum caseum, quem percipere debet per circulum Anni, scilicet xxxvi. Sedicinas casei, et xxxvi. denarios; Monstravit Vbi recipere debeat,

= vel à quibus, de quo non est opus modo distinguere per singula.

Item -

Item assignavit Capitulo totum Censum, cum quo
quod in Hubitato Dni administrant, et duos Porcos emere
debent, et ubi data, ubi recipere debet.
Item debet recipere à Praeposito duos Zomasex (i. tria Zinchiale)
singulis Annis, Unum in Junio in festo S.ti Petri, et unum
in Vinculis eiusdem.
Item omnia Legumina, quae competi possunt ab Ecclesia, sive
à sua Ecclesia, Capitulo attribuit.
Item xij pro obeo, quas habitatores de Vouandri dare debent.
Praedictum vero Statutum, et Conventionem, perpetuum: inviola-
biliter fecit iam dictus Dnus Meinardus Praepositus saepe-
dictae Ecclesiae S.ti Petri tam pro se, quam pro suos successores,
promittentes omnia, ut supra dictum, praefatus Praepo-
situs, vel eius successores conservare, si contemneret, de-
cem poenas solvant, et tamen nihilominus praesens instru-
mentum suam obtineat firmitatem.
Similiter Capitulum sub eadem forma, et poena supradicta
omnia observare, velud contra venire aliqua occasione
vel ratione promisit, sed semper rata et firma habere.
Actum in Claustro S.ti Petri de Cornea feliciter.

Ego Severinus Dni Friderici Dei gratia
Romanorum Imperatoris Notarius interfui,
et hanc cartam rogatus scripsi &.

Item dicti Domini Meinardus Praepositus, et Canonici fuerunt
in Concordia, quod Capitulum suum Officialem ponat,
qui colligat, et administret, ut mos est.

Item

+ ex dictis colligitur quisque fuisse

Item de Canonicis uero uacantibus, dictum Capitulum una
Consilio dicti Prepositi, uel eius Successores ponant
Unum Officialem, qui dictas prebendas uacantes exigat,
et illas cum consilio predictorum Prepositi, et Capituli
disponat in utilitate Capituli predicti.

Item Capellas uero decem Prepositure, dictus Prepositus
cum consilio dicti Capituli conferat, et accipiat.

+ Item de Spatulis uero porcorum, si tot erunt, quod uni-
cuique Canonico Horam assignent.

Item de Marchis, quas apud Faganeam, et de Scabber de
Impertio habent, ad Utilitatem Dni, cognosci debet,
et cui pertineat.

Item de Offertorio Septimane sit ad dictum Magistrum
Vualterium Canonicum Ciuitatis debet discerni.

Item de hebdomadarijs, qui in dicta Ecclesia terminant
diu debeant resistere. (residere)

Hec omnia supradicta Una pars Alteri firma, et rata
promiserunt habere sub pena decem Marcharum
denariorum Aquilegiensium pro qualibet parte
que soluta, uel non, tamen omnia supradicta
suam semper obtineant firmitatem.

Actum in Ecclesia Sancti Petri de Carnea &

Ego Jacobus de Tumetis Imperiali auctoritate Notarius constitutus
de consensu, et mandato dictorum in Xpo Patrum, et Dni Dni
Marquardi Dei Gratia Sancte Sedis Aquilegiensis Patriarche
dignissimi, prout inueni in notis, seu abbreuiaturis q. Tume-
quini Notarij de Tumetis, uel 2 de quodam libello Capituli S. Petri
Signato ab extra 1417. fol. 14. ro. etc. aliena fida manu

c. Ditto ... ex ... per Nob. ... Clerici ... nota ... Ego ... 1585 ... 147

Ex rotolo 1560 . s. Pietri de Cornea in fine ∫

Spesa ordinaria

Si paga quest'anno sotto di mi P. Andrea de Speciarijs Can.co et Gastaldo del Rmo Capitolo à m. P. Andrea Pacii di Sezza Can.co, et Capellano di esso Rdo Capitolo per deliberatione fata adi 11 Agosto 1560 coli soliti incorghi, et Rdo (?) Impositione, et fu data alla buona memoria del Rdo P. Steffano Rischiuta Can.co et Capellano del Rdo Capitolo per il Rmo Suffraganeo di Aquilegia, et Vicario Patriarcale adi p.o Agosto 1552 in la Chiesa di S. Maria sul Monte di S. Pietro in presentia delli Rdi Sig.ri Canonici Dt dete, et ascendono alla summa di — — 3 ba: —

Quali Denari si dieno dar in quatro paghe, cioè di tre mesi in tre mesi ∫

In dicto rotolo posito in fine ∫

Spesa Ordinaria

Si paga quest'anno sotto di mi Andrea de Speciarijs Curato in Piano Can.co et Gastaldo del Rdo Capitolo al Rdo m. Giovanni Baptista Broyianella Can.co per la sua prebenda secondo la forma del Statuto di esso Rdo Capitolo, cioè — — 3-47 —

Si paga medesimamente al Rdo m. Vicenzo di Pedros Can.co, secondo lo ordine soprascritto, cioè — 3-47 —

Hs. Il Rdo m. P. Fabrizio Daciano Can.co fece il sopradetto Aniversario.

ex dicto Quaterno

1560. Adi 13. settembrio

Fu fata la divisione delli formenti, ed sigalla, nella qual toccò p. Ciascuno Can.co formo. st.a N.o 5. q.to uno, etta buona misura: ed sigalla q.ti N.o 6, ed buona misura.

Nella qual divisione interuiense li sud.ti sig. Can.ci Resident, viz. Henrico figliuolo suo (intervenente) in luogo della buona memoria di m. p. ~~Baldissera~~ Steffano Lischiatta, m. p. Gio: Ant.o de fluminis, m. p. Vettor Sanus: m. p. Fabrizio deciano, ed Gio p. Andrea de Speciariis Gastaldo.—

1560. ad 14. xbre. fu fata la divisione delli menuti, cioè meglio, et Vino, nella qual toccò p. Ciascuno meglio st.a 4. Vino Corsi 4 [illegible] alla qual divisione.

Ex Quaterno 1564 [illegible] Capitulo [illegible] omissis.

Summa de tutti li formenti è st.a N.o 48. q.ta una, ne Conta una delle quali formenti die aver la Preposittura st.a quindesi, è piu non.

Lo degano die aver st.a [illegible] la sua regalia et lo resto è del Capitolo, et resta st.a N.o 31. et q.ti una, e mezzina una

Summa del meglio è st.a 27. e q.ti uno delle qual la Preposit. die aver st.a 8., delli quali st.a 8. die aver il degano st.a 12(?) e lo resto è del Cap.lo, che sono st.a 19, et q.ti uno.

Summa della Auena è St.a 25. q.ta una, p.ti uno, della
quel la Prepositura dia auer St.a 18, e più non;
dalli quali stara 18. da auer lo Degano St.a 2, e
lo resto è del Cap.lo, che sono St.a 7. 28 q.ta una, et p.ti
uno.
Suma del sorgo è St.a 17, lo qual sorgo è tutto della
Prepositura.
Summa delli denari delli liuel. li è - Σ 6 ʒ 14.
che monta Σ 7 ʒ 16, et p.ti 4.; oltra di questo
La Prepositura de auer soldi 16. fa da
[illegible] [illegible] Zuan Sartor et li suo consorte
li d.ti soldi 16. son del Cap.lo
La summa della regalia dal degano colli denari Σ 5 ʒ 5
La summa della Auena della regalia del Degano
è p.ti 11.
La summa delle Galline sono 30. con li Oui,
delle quali sonno due del Cap.lo, che paga Lonardo
Spirolt [illegible] li oui.
La summa della Segalla q.a è St.a 4. à misura d'Vdine
è del Cap.lo in logo di quattro Conzi di Vino, che
si perde in Basiliuta.
Tutte le summe soprascritte del c.to ditte Rane sono
ridutte à misura di Cap.lo, eccetto segalla St.a 4
che è à misura d'Vdine.

Li paga.

Si paga questo anno 1579. sotto di me P. Paolo Pianese al
Rd.o Mons.re Vicenzo di Porzio Can.co p.te sua
Prebenda, sec.do la forma del Statuto di esso
Rd.o Cap.lo contadi — — — — J. 4: —

Si paga similmente al Rd.o m. Gioan Bratino
sec.do l'ord.ne sopradetto in vece del ferraiere — J — 4: —

— 1580. Spesa ordinaria.

Si paga questo Anno, sotto di me Tomaso Bortolino Can.co
et Gastaldo del Rd.o Cap.lo al Rd.o m. Pre Paulo Pianese
Can.co, et Capellano d'esso Rd.o Cap.lo, overo al Rd.o m.
P. Josepho Fabro di Piano, che celebra in luoco
suo nella Coll.ta di S. Pietro, sec.do l'antico consueto
D.ti 10. vale in contadi — — J 6:22 —

Quali dinari si devono dar in quattro paghe
cioè di tre mesi in tre mesi

28. Xbre p l'Anivers.o del q. Rd.o m. Federico di Monte
fede nella Coll.ta p li Rdi Sig.ri Can.ci, e tra d'essi
dividono egualmente formaggio — — Lire : —

Qual si vede dalli Rotoli d'Ant.o Biasio di
Forno (~~...~~) di sotto, e che vi intervienne
nella partecipa.

1580. 28. Xbre fol. 39.

Fu fatto il sopradetto Anno, p li Rdi Sig.ri Can.ci nella Coll.ta
di S. Pietro, sec.do l'antiquo consueto, prima p il Rd.o m.
P. Vittor Lenis, m. P. Fabrizio Deciano, m. P. Andrea
Spiciaris, m. P. Leonardo Pianese, m. P. Paolo Pianese
m. P. Josepho Tarcentino, et io Tomaso Gastaldo [sono N. 8.
H.s. tunc temporis erano Canonici, e Canali separati —

42
24
168
84
1008

42
12
84
42
504

660
107
195

Atti in copia

del Capitolo di S. Pietro in Cargna

1290 – 1750

15 [illegible]

Doc. 1475, 1758 [illegible]

[illegible]

fratelli in christo per li nostri commessi ordenaree li danari de quares[ima]
e Cano presente del ... et lo messo il bisogno nostro et aver
uno sacerdote idoneo che abi la cura de le anime di la chiesa con
veniente per tanto so contento che trovar uno prete dabene et che sapi
esercitar li santissimi sacramenti et di satisfatione nostra per che altro pr[ete]
sendo questo nostro prete ... che vera ... avanti et lo vederemo
et lo confermiamo essendo de mia satisfatione et per suo salario con
tenti che insieme ... li prometiate ducati 16 per ogni anno et consiglio
... dalla ...

1541, 14 maggio Lettera del Preposito di S. Pietro ai Sopra-
stanti della Chiesa ... circa la conferma di un Sopra-
1542, 6 luglio. stante alla Chiesa
Altra lettera dello stesso circa l'elezione
di un Sacerdote a cura d'anime.

MUNICIPIO DI UDINE

N. 11361

OGGETTO

Dilettissimi in Xpo. A quanto per nome vostro mi è stato richesto per bocca di ℞ Simone Mellario, et di ℞ Nicolo de Plamesijs[o] circa alla confirmatione d'un vostro eletto sustituto per non esser del caso Informato, non me risoluo per hora. Ma spero essere de li in breue, et questo perche si aspetta il R.mo et Ill.mo Padron nostro il Car.le Grimani, doue con miglior commodo di ciascuno di noi; considerato bene il tutto mi offero di quanto sara ragioneuole, et contento vostro; no pregiudicando alle ragioni della Chiesia. la cui giurisdittione osseruar Intendo. Non altro. Nostro S.r Dio vi salui. Di venetia alli 14 de maggio del M.D.XXXXI.

[o] Insieme con ℞ Agostino de salano Camerario

Ant.o grimani preposito di sa.to pietro d' cargna

om

yac

no

cor

comm

vero

Alli dilettissimi deputati, et
Soprastanti della Chiesia di
S.to Piero di Carnea

Lettera del Preposito Grimani
11 Magg.o 1541.

fratelli inchristo p li nostri comessi ordenemo li danari de quaresima
e cano presenti del q~ et lor messe il bisogno nostro et aver
uno sacerdote idoneo che abi la cura de le anime del che decto con
venirete p tanto so contenti che trovar uno prete dabene et che fa
eserciti li familii degramenti et de satisfatione vostra p che adio pia
sendo questo nostro preposito che vera vero ami et lo vederemo
et lo conformiamo essendo de mia satisfatione et p suo salario con
venir che in nome mio li prometiate d 16 p ogni mese consiglio
de vino che debo scuder li vostra ne altro ami vui maricomando
cristo vi guardi de impe ali 6 de lugio

Ant. grimani propto de san piero

in meta:

io
é
di
n,
lega
farel
to,
uvé
rel
ni=
io,
ra
icato
...
te
o
ne,
enti
i
me
Teu cavri, e
rivé, che alle
caramente
ivi con mate:

Alli S.ri deputadi et consig[li]
et la cit[tà] et stato piove[se]

carissimi

Lettera di propria mano
di S. C.a Monsig.r Ant.o
Grimani Prep.to di
questa Collegiata
6 Lug. 1542

Per provveder l'idoneo
sacerdote p. la cura dell'Anime

Ad Majorem Dei Gloriam

Epoca della Collegiata di S. Pietro di Cargna

Primo principio: che la fondazione, e residenza del Capitolo di S. Pietro in Cargna sia stata in Zuglio città fabricata da Giulio Cesare, come è noto à tutti gl'antiquarj, e questo tanto più devesi ammettersi, che si sostiene pure dà Istorici accreditati, che siano in Zuglio stati Vescovi di residenza.

Secondo: Che destrutta la Città di Zuglio, e diversi Castelli dalle replicate incursioni de Barbari, per lo stesso timore in cima ad un monte per maggior sicurezza fù eretta la Chiesa di S. Pietro, e Casa per il Preposito, e Canonici.

Terzo si amette, che in allora avendo la congrua il Prep.to ed alcuni Canonici officiassero la Colleg.ta altri poi si spedissero alla direzione dei popoli delle Chiese sogette alla Collegiata del fine di S. Pietro, e si fonda, ed in questo senso hanno luogo li replicati patti tra il Preposito, e Capitolo 1294. 1290. 1377.

Quarto: Deteriorata l'entrata come si argomenta dalli patti citati 1290, 1377, come pure si hà dalle memorie antiche furono dispensati dalla residenza, e poteva essere anche nel Friuli, come dà statuti antichi, e mancata questa i popoli delle quattro Cure hanno principiato ad elegersi il Direttore delle loro anime, mantenirli à di loro peso, ed aggravio, è tuttavia col riconoscer la Colleg.ta 13. volte all'anno, e portar come continuano ancora à portar tutto il peso della Colleg.ta stessa, come sotto dei Patriarchi: mà col tempo moltiplicato il popolo ò sia con lite, e sentenza ò sia con concordio ridotte in cinque e coll'obligo di far la cerca in Chiesa di limosina per la Colleg.ta stessa, come dà memoria antica, che si rassegna.

Quinto: Relativamente all'oltrescritta dispensa della residenza fù stabilito un Officiante per parte del Capitolo, che à nome di quello officiasse la Coll.ta con quegl'incarichi ed oblighi, che si hanno dalle memorie antiche: e che fusse un altro per parte del Prep.to ed in sua absenza, e questi in oltre amministrassero sacramenti, assistessero ai popoli sogetti in divinis, ed esercitassero la Cura delle anime, e questo principalmente come Parroco, e Vicario come Capo del Capitolo.

Sesto: Abbrugiato fatalmente l'Archivio del Cap.lo sono periti tutti li documenti, sua institutione, residenza in Zuglio, traslazione à S. Pietro, dispense dà residenza e periti tutti li fondamenti dell'entrata avendo dovuto rintracciarla, e nella Cargna e nel Friuli, colla sola confessione di quelli, che confessavano di possedere e di quello, che confessavano di pagare, in ora ridotta come lo era nel secolo passato, e si hà di memorie antiche in solo form.to st.a 13. sorg.co st.a 2. Vino conci 2. e formaggio ₶ 25. circa.

Settimo: Fra tante fattali vicende, disgrazie, e perdite, d'una cosa dobbiamo esser certi, e della quale non speriamo maggiore certezza si in rapporto alle nostre prerogative, che alle nostre obligazioni, e sono li statuti antichi, e li statuti nuovi confermati replicatamente dai nostri Patriarchi, e che hanno avuto il suo effetto per più secoli, e che siano stabiliti con maturità grande, prudenza, e giustizia rispetto tementi guarde il giudicarne in contrario.

Ottavo: Tra tante fattali vicende, disgrazie, perdite, infino della perdita totale delle carte dell'Archivio, da quelle poche che abbiamo restate e rintracciate da mani private, come si suppone, e dalle quali abbiamo tanti frequenti ricorsi o alli nostri Patriarchi superiori o alla S. Sede Apostolica per li gravami, o dubbij di rileoranza, si deve supporre, che tegli obblighi importantissimi, o siano di residenza e dispensa, o siano d'offizj, ed obblighi da prestarsi, o dispensarsi abbiano con maturità giustizia e prudenza deliberato e fatti li debiti ricorsi alli superiori competenti; e come si provano in proposito, supposta la sud.ta epoca delle vicende del Capitolo di S. Pietro, e principj innegabili.

Ad ogn'uno di noi sono note le fattali quasi simili vicende di tutti li Vescovi del Friuli, senza eccettuare gl'Antichissimi Patriarchi d'Aquileja, di tutti li Capitoli trasportati di residenza da un luogo all'altro, ed il metropolitano Aquilejese dispensato dalla residenza, ed officio da prestarsi sino otto mesi all'anno per l'insalubrità dell'aria, e senza officiare altra Chiesa.

Ciò supposto vengo a discutere ai punti proposti dal Can.co Trebiani nostro zelante Conservatore delle leggi: ma che a dir vero nel modo affettato con cui sono dallo stesso esposti, a parlar sinceramente, non rilevo altro che un effetto di grande passione, o un effetto di una grande ignoranza. Tralascio per ora le ingiurie piccanti con le quali taccia li Canonici presenti e gl'antecessori di questo secolo, e degl'antecedenti, lasciandosi far tanto per novatore nella riforma meditata, e tralascio li fini indiretti per li quali la propone, e vengo a discutere ai punti proposti, e principio dal secondo suo punto come più appartenente al Capitolo.

II. Punto. Pratica delle tredici Officiature.

In questo andiamo d'accordo: è una semplice pratica, e di tredici semplici Officiature, e quali siano le vedremo.

Li fondamenti colli quali provar tenta la pratica di 13. semplici Officiature sono li patti tra il Prep.to e Capitolo dell'1244, del 1290, 1377: sono per 2do le minute delle spese fatte dal Gastaldo in questi giorni alli Canonici che intervenivano avanti e dopo: sono per terzo le confessioni dei particolari della Villa di Rialis dell'1683: e li statuti antichi senza principio e data, e li moderni del secolo passato 1662.

E' da notarsi al principio, che nessuno di questi tanti documenti allegati dal nostro Conservator delle leggi, e rintracciati per il corso di più anni sino a segnar la vista minor nomina, che siano leggi d'instituto capitolare e neppur menoma tramandata da secoli passati; ha ragion adunque di chiamarla semplice pratica di 13. officiature.

Di questa pratica di 13. officiature nulla parlano li documenti dei patti tra Prep.to e Cap.o dell'1244 dell'1290: ma unicamente spiega ed obbliga, che item de hebdomadarijs qui in dicta ecclesia .... (non ha potuto legere il nostro antiquario) duo debeant residere, e per l'Officiatura dei Canonici nulla parla di più dei statuti, cioè in solemnitatibus praecipuis, per confessione del nostro stesso avversario al n.o XXV. e nel principio terzo ammette la pratica, che anche prima e più di 13. volte fosse officiata la Colleg.ta di S. Pietro, ed avendo la congrua il Prep.to e Canonici pure l'officiassero, e parte officiassero le Capelle soggette al Preposito, come il Preposito si obbliga

nel patto 1244. Item Capellas vero decem Propositurae dicti Propositus cum consilio dicti Capituli conferat, et accipiat. Come anche si pratica in S. Candido nel Tirolo di un simile Capitolo, di un Preposito, ed otto Canonici, il quale si dica smembrato dal nostro, e così restato con poca entrata, è dispensato dalla residenza..
Con questi documenti 1244. e 1290. non prova l'obligo di predici officiature, neppure per semplice pratica e sono da un secolo prima della terza convenzione dell'1377. e delle spese del Sagrado, che principiano l'anno 1370. al n.° XXVI.
Veniamo ora alli patti della convenzione dell'1377. sul quale evidentemente sembra che fondi l'avversario il suo assunto della pratica delle 13. officiature: e che ha per titolo pomposo: In nomine S. et individuae Trinitatis, Invocata S. Spiritus invocata, solum Deum prae oculis habentes, qui est Rex pacificus, auctor pacis et amator charitatis, qui pacem venit docere in terris. Sopra questo al n.° 11. per circonvenire il legitore, porta fuori di proposito una rimessa con la quale rimettono al Preposito omnem quantitatem sigallis, ordei, et cuiuscumque generis Bladi, et agnorum etc. e consisteva da notificazione data al Rev.mo Vescovo dall'avversario in orzo st.a 132. sigalla st.a 12. Agnelli, e capretti n.° 22, Pecora n.° 6. Porcelli n.° 63. Porci n.° 2. e n.° 38. pesi di formaggio: non avendoli potuto acquietar sopra la clausola voluta dalla sentenza 1244. de Hebdomadariis, però dice esso (aggionge) omnes unanimiter remiserunt omnem quantitatem sigallis etc.—
Figuratevi se li Canonici per il loro Ebdomadario cedevano 144. stara tra sigalla ed orzo, 97. tra Agnelli, Capretti, Porcelli, e porci. La raggione sarà stata delle più campe, e vedendo che non avevano rinnovato l'allegato nell'1244, li Canonici, e per il Preposito, che anche per esso era minorata l'entrata, questo al certo è la raggione più naturale, e vera, e non quanto va sognando l'avversario, non avendoli potuto acquietar etc. ut supra.
Per secondo dice il Can.co Vescovo: In quanto poi alle 13. volte di venire alla Colleg.ta dal che tutti riconoscevano indispensabile l'obligo; della dallo stesso fuori di proposito trattando degl'Ebdomadarii, vediamolo noi in proposito dal nostro secondo punto: intitolato Pratica delle 13. officiature.
Si legga per grazia attentamente da V. S. Ill.ma: Stabilisce e si obliga a due cose il Preposito dopo la già accennata renuncia di alcuno delle Canonici che al più sono tre, e l'osservatore di due altri ad il Prep.to la prima di servire per se, o per sostituto secondo il costume a tutte spese del Prep.to il quale serva a nome del Preposito e Canonici secondo che vogliono li Canonici, sia tenuto provvedere li Canonici nelle Capelle della Prepositura e che non possa conferirla ad alcuno altro senza l'assenso della maggior parte del Capitolo. terzo che esso abbia il doppio negl'anniversarii circa quanto hanno due Canonici: da parte del Capitolo sono sono per tre li patti: secondo l'accennata cessione per li motivi sopra esposti che

- che si convincono, come sopra per la rinovazione dell'entrate dall'istesso preliminare d'accordo qual è: Cum multe plurime et diverse petitiones ac lites [illegible] inter Venerabilem Virum Dominum Michaelem Propositum, ac Capitulum et Canonicos Ecclesiae S. Petri in Cavea [illegible] causis et occasionibus ventilantibus: Ecco l'obligo d'intervenir 13. volte: 1320. la pena di soldi 20. contro li mancanti. Nulla dice di più.

Caro Sig.re Conservator delle Leggi fatto non so da chi, non so con qual parte. È egli questo un patto, un accordo reciproco per ciascuna parte quanto; ò una legge Statutaria, ed obligo di fondazione? in tempo che li patti 100. anni prima emanati cogl'istessi Prep.ti e Can.ci nulla parlano, neppure di osservanza, neppure di 13. volte, ne di legge Statutaria, ne di fondazione?

Non credo, che la passione ò l'ignoranza vi faccia appigliar al secondo: perche un obligo di Statuto, e di fondazione deve provarsi, e questo non si convince con accordati senza neppure accennar ne Statuti ne obligo Capitolare non che di fondazione, e colla sola pena di 20. tutti gl'eruditi sono d'accordo in questo, che sarebbe un solenne sproposito, e sarebbe una pena ridicola.

Che se il Preposito Michele che fu ricusato col farsi cedere 144. N.i di grano, ed altrettante coté per il salare di D.i 200. come per avvalorar la sua obligazione di 13. volte, se fosse stata, non avrebbe accennata ò fundicata ò Statuto o fondazione? Così accuto se fosse ciò stato, si contentava di soldi 20. di condanna, trattandosi che esso, ò il suo Vicegerente avessero da avere quanto due Canonici assieme?

Dunque è semplice patto ed accordo: patto ed accordo giusto e ragionevole; Li respettivi Prepositi, ed il Rainaldo di Sassagna nell'1299. ed il Mandolo nell'1290. conservò il sud.to patto, e convenzione, trovano obligati: Item Capellas vero [illegible] Propositus dictus Propositus cum consilio dicti Capituli conferat et acceptat. cioè che le conferisse col consenso del Capitolo ed essi Canonici le accettassero: nell'1377. il Prep.to Michele si obliga, che in ceteris Capellis autem dicte Preposi[illegible] subiectis attendus Prepositus teneatur committere quibus voluerit Canonicis tantum si fuerint idonei, et acceptaverint infra octo dies postquam officiatore vacare, seu Vicario carueri[t] et quod dictus Prepositus non valeat dictas Capellas committere nisi Canonicis, nisi esset cum voluntate majoris partis Canonicorum. In quei tempi tutti li morti si conducevano alla sepoltura in S. Pietro, e però si diceva: cum hoc quod dictus deserviens habeat duplicitatem in oblationibus et anniversariis

In quei tempi tutto il Popolo del Canale e delle dieci Capelle erano obligati ad intervenire nelle feste, nelle quali nel concordio 1377. furono [illegible] li rettori officiatori, o Vicarii, li quali volendo avevano da esser Canonici purche fussero idonei; era adunque un patto giusto, e ragionevole che fossero anche essi nelle 13. volte per aministrare Sacramenti, a tutti li divoti del Canale per assister alla officiatura, essendo scarsezza in quei tempi ossia di ministri e più

e più tosto obligati come rettori, officiatori, e vicarij delle 13. capelle, che come Canonici ma Canonici perche essi volendo avevano da essere li Rettori, officiatori, e Vicarij.

Si convince con chiarezza che vi sia imposto solo questa obligazione come a Rettori e Canonici Vicarij, che ristette: In Epiphania in Missa: Item in Annunciatione = Ascensione = Pentecoste = in Festo S. Petri et Pauli in Junio = In Assumptione et Nativitate B.V. solum in Missa, e comanda i primi vesperi solo la Vigilia della Natività perche aveva da essere la Funzione della Notte alla quale interveniva tutto il Canale ed alle Vincula, che è la Dedicazione li primi, e secondi Vesperi; nelle altre intervenire alla semplice Messa ed alla semplice Officiatura: ha parlato bene dunque il nostro Zeleante coll'intitolarla: pratica di 13. Officiature.

Dopo che le Chiese soggette hanno eletti li loro Rettori, Officiatori, e Vicarij a di loro peso mantenuti; dopo che esso Canale è stato dispensato dall'intervenire le 13. volte, ridotte o sia con concordio, o sia sentenza, ridotte in sole cinque, che ancor si conservano, mai più si parla di questo obligo nei Canonici, che se fosse stato in quei tempi vicini alcuno avrebbe scritto. alcuni di Rettori si sarebbero sollevati, come fecero nell'1430. per obligar il Capitolo, e Prep.to a mantenere l'officiante: se fusse stato l'obligo de Canonici di officiar la Colleg.ta 13 volte, nell'1469. per obligar il Prep.to alla residenza, e verso l'istesso tempo: o nell'1515. epoca più vicina all'accordo 1377. in cui si obliga al suo dovere il Vice-gerente del Prep.to per officiar la Colleg.ta e aministrar sacramenti. segno dunque, che non vi era quest'obligo, come di Canonici di officiar la Colleg.ta in questi 13. giorni. Si faccia adunque il nostro Zelante restauratore delle pratiche antiche ad obligar il Canale tutto ad intervenir 13. volte, che li Canonici saranno pronti. Io per me, pretendendo V. E. Ema d'introdurre questa novità, l'assicuro, che sarà una sovversione universale in tutto il quartiere di S. Pietro, litti esterminate e smembrazioni peggiori dall'istessa Colleg.ta

E pure riflessibile, che in nessuno di questi altari documenti raccolti con tanta fatica e rigettiti con tanto studio nelle sue longhe allegazioni, che mai si parli di officio, di Coro, d'instituzione di fondazione, di messa almeno o a celebranti per li fondatori e benefattori; segno adunque che questo obligo non era conosciuto: è riflessibile, che con tanto studio, e fatica il nostro Zelante non abbia mai ritrovato alcuno di questi documenti, perche non erano realmente.

Poco mi estendo nelle spese fatte dal Toscano Sopraldo: principiano nell'1370. terminano nell'1404. se non fallo, perche queste non provano, che s'interveniva solo sette anni prima, e ventisette dopo la convenzione dell'1377. perche interveniva il popolo, e li Canonici erano Rettori Vicarij sino alla convenzione 1344. e però anche essi intervenivano e che spendesse per chi interveniva preparasse, e guaste la pena di 920. col far i conti, ed o come Canonici, e come Parochi, e dopo l'accordo 1377. erano spontaneamente obligati per far l'officiatura di assister alla messa sola, o al più al Vespero con più decoro, rispetto, e divozione, e per sollievo del Popolo interno nell'aministrar i sacramenti.

L'istesso

L'istesso effetto fà la confessione dei Particolari di Rolly dell'1463. sopra l'obbligazione di portar fieno, aqua, paglia &c à S. Pietro. In quei tempi antichi liberi li possedevano i locatori à semplice affittanza, e l'obligo poteva accrescersi e diminuirsi. Intervenivano 13. volte, 13. volte li aggravavano e la confessano li particolari di Rolly. all.° xxxviii.

Si prova anzi il contrario in quei tempi medesimi più vicini alla convenzione 1377. Resta pregata V. E. Ill.ma riflettere attentamente il 7mo, ed 8vo degl'interrogatorj di Giovanni Volterio Sindico Procuratore e deputato da tutto il Canale contra Tomaso Beukeling Can.co Aquilejese, ed anco della Chiesa di S. Pietro di Cargna cioè del Cap.lo e Canonici. Il 7mo: Quod Dni Can.ci predicti tenentur singulis annis visitare dictam Ecclesiam in diebus S. Petri ad Vincula, et S. Petri Cathedre, quibus diebus accedit maxima multitudo animarum et undique confluunt tam Carni quam Allemani. Et credit pro hoc vigore Statuti, seu deliberationis dicti Capituli &c omissis.

Questa è una carta fortunatamente esibita dall'istesso nostro Conservatore delle leggi: In questa l'istesso avversario al Cap.lo non impone altro obligo, se non quello, che si pratica in ora delle tre giornate espresse nel suo interrogatorio: Il Can.co del Capitolo Procuratore la confessa; e la confessa vigore Statuti, ò anche deliberationis ipsius Capituli. Or allora nell'epoca fissata dal nostro Avversario dell'1430. circa non erano li Statuti novi; dunque il Can.co Aquilejese, e di S. Pietro Procuratore la confessa in forza da Statuti antichi.

(a)

Veniamo di quarta all'8vo degl'interrogatorj medesimi, e resta supplicata di nuovo V. E. R. à rifletterlo: egli è questo: Quod a memoria hominum citra dicti Canonici soliti fuerunt facere in illis diebus predictam visitationem. Et credit &c omissis. L'epoca già fissata di sopra dell'1430. non è tanto lontana alla convenzione 1377. più volte citata, ne che a quella si possa estendere memoria hominum et ultra; sono soli 53. anni; per confessione adunque dell'istesso Rappresentante il Canale à tre si riducono li veri obblighi del Cap.lo e Canonici per antica immemorabil consuetudine, e Statuto; gli altri dieci in Missa tantum esequivansi al patto tante volte accennato 1377. come Rettori Vicarj, e Canonici insieme.

Veniamo di quarta alla quarta prova, che non hà risposta per esentarli dall'obligo d'officiar 13. volte come semplici Canonici la Colleg.ta ed è quella delli Statuti antichi tralasciata e dà riforma de moderni, ma che sono più di 150. anni, che sono accordati, e da supremi Patriarchi replicatamente confermati.

Il nostro accorto allegista con poche parole li pone al principio delle sue allegazioni con astuzia per tanto, che vada via di mente al savio lettor di sue allegazione, ed jo li metto nell'ultimo.

Hò già

(a) Questo documento va riferito al 1520 circa, non al 1430 circa.

Ho già stabilito nel mio 7mo principio, e ciò è certo appresso tutti li Capitoli del Mondo, che niuna cosa deve tenersi più certa che quella stabilita nei Statuti. Nelli Statuti è stabilito, che tre siano le giornate Capitolari; dunque tre, e non altre hanno da tenersi.

Veniamo à provar l'augomento dai vecchi: confessa il nostro antiquario al n.° XXIV. che questi non si spiegano, che oscuramente, dicendo in solemnitatibus deputatis tutti li Canonici devono essere presenti ad divina officia peragenda; ed jo sostengo, che cosa si è spiegato abbastanza con fondamento e chiaramente.

Tredici erano le sollenità in cui intervenivano li Canonici che si spedivano come Vicarij per le Capelle, ed intervenivano col Popolo più tosto come Rettori sogetti al Preposito, che come Canonici, ed assistevano ad missam tantum: in altre poi solemnitatibus deputatis devono essere presenti ad divina officia peragenda, ed erano sole tre in forza della 7.ª ed 8.ª domanda, e risposta citata, ed in forza dello Statuto vecchio, e quelli che extra contratam Cavreg. che non venivano nihil percipiant se non Ƶ q:: vel unum anagiven; e se intervenivano in solemnitatibus deputatis, vel aliqua ipsarum simul cum aliis Canonicis .... praesentialiter si fuerit hora debita ad divina officia peragenda et gaudeat, et quae percipiat. Se fossero state tredici come erroneamente vuol farci supporre l'avversario come con giustizia intervenendo solo in alcuna di esse poteva stabilire quod gaudeat, et quae percipiat? Dunque erano poche, e per esser poche per la lontananza venivano abilitati per la prebenda se intervenissero in alcuna di esse.

Nota: [illegible] più questo [illegible] di non aver ne pur letto questo Statuto vedi Stat. n.° 16

Quali poi, e quante siano queste solennità deputate nelle quali dovevano esser presenti ad divina officia peragenda, non possiamo meglio chiarirci che con li Statuti novi più volte da Superiori confermati, e convallidati più volte in occasioni di cause fatte in questo proposito, e le sole tre, quali sono sempre state osservate, e si osservano presentamente, quando non vi sia morale impotenza.

Ma che Statuti novi? sono 122. anni che sono stabiliti, in all'ora vi era già precentuarmente un'immemorabile osservanza e consuetudine di queste tre giorni, di questi tre giorni soli parlano le memorie antiche, come d'indulti di consuetudine, ma che per tal fatalità non aveva visto la convenzione tra Prep.to e Can.ci 1377. meno quella dell'1244. perche maj le cita.

E dopo duecento, e più anni di antica osservanza, e consuetudine, anzi immemorabile senza appoggio ne di Statuti ne di fondazione, e che anzi non siano maj nominati sull'appoggio d'una semplice pratica di 13. semplici officiature coll'intervenirvi per la più ad missam solam, contro una tal antica immemorabile consuetudine pretendersi introdurre di novo una semplice pratica di 13. semplici officiature abrogata ormaj da trecento, e più anni con una pratica contraria.

Visti gl'accennati documenti esibiti, come si protesta dal nostro conservator delle legge, riflettiti seriamente per lungo tempo, come dice nel suo preambolo, si vergognarono di far ritrattar per non essere tacciati d'ignoranti più del dovere, e si ha accettata con pena la ritratta per levargli

ogni

ogni scrupolo di fanatismo: e fondati sull' impareggiabile clemenza di S. l.a Ema che per la pace
e concordia de' corpi pubblici specialmente Ecclesiastici volentieri soffre il disturbo, abbiamo noi
proposta, ed accontentita, da lui accettata la rimessa in S. l.a Ema.

E dato, e non concesso, che fosse stata la semplice pratica di portarsi li Canonici e di assistere solum
in Missa, che ogn' vede che sarebbe stata una cosa ridicola: e che dispensato il popolo delle quattro
Cause d'intervenirvi a come pretende il nostro rigorista, non deve sapersi che si dispensassero
essi a capriccio senza la debita autorità e dispensa; però che li dodici Sindici di ordini della
Colleg.ta che sono la midolla degl' Uomini più insigni l'avessero sorpassato senza li debiti
ricorsi.

Ne uno di questi, perché in quei tempi medesimi in ogni occasione, che accadeva li osserviamo
à far ricorso alla S. Sede: nell' 1428. circa poco dopo la dedizione al Nostro Ser.mo Dominio
ricorrono à Roma per poter cibarsi di latticinj, come per antico praticavano, essendo sotto
li Patriarchi e non era neppure necessario, perché potevano stare all' antica consuetudine
nell' 1438. ricorso al Sommo Pontefice Eugenio IV. ad istanza del Prep.to Antonio de
Nardis per obligar il Cap.lo affinché vi stiedesse, ed officiasse la Colleg.ta l'officiante del Capitolo,
nell' 1469. la famosa Sentenza Pevantina per obligar il Prep.to alla residenza personale,
altra Sentenza delli D.D. Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis Cajetani citata da d.ta Sentenza
Pevantina, incoata sotto del Predecessore Sommo Pontefice e terminata sotto Paolo II.
e dove porta lo Statuto per esser esentato, e di poter sostituir altro Canonico ad dictam
residentiam non teneri, sed solum ad observantiam eiusdam Statuti in quo cautum est
per unum ex Canonicis posse in dicto Beneficio deservire, et Ecclesiæ Sacramenta ministrare: Obligati li successori alla residenza, obligato anche esso alla residenza in tutti
li giorni di Settimana Santa, quelli di Pasqua, di Natale, Ascensione, Pentecoste, Assunzione
e feste di S. Pietro e Paolo, ed in Vincoli, Purificazione, che appunto essendo quelle stesse
sebben in minor numero, che secondo sogna l'avversario, sono tenuti li Canonici d'interve=
nire, non avrebbe fatti ad essi vesa la pariglia, non avrebbe con un convento accennati
alli Rappresentanti la Colleg.ta che fecero la nova lite per obligarlo, accennato dico con un
convento, chi obligassero anche li Canonici, ad officiar la Colleg.ta 13. volte? à quei tempi non
erano tanto lontani alla convenzione 1377. che non vi avesse potuto esser memoria, non
arrivano neppure cent' anni. Nell' 1464. per l'annessione del Canonicato di Piano rico=
rono al Sommo Pontefice ed in tali altre occasioni, cause e vertenze, ed il nostro Cano=
nico antiquario in Capitolo ha accennato, che sono tanti ricorsi alla S. Sede che era d'opinione
che non fossimo sogetti à S. l.a Ema, e che fosse Capitolo nullius diœcesis immediatamente
sogetto à Roma, e vi hà voluto molto per disingannarlo da una si solenne pazzia, poco
pratico nel canonico diritto.

Di tante poi cose sparse colle quali non si vergogna metter in sommo discredito il suo Capitolo,
intitolandolo senza legge, ed osservanza, di godersi l'entrata senza fare l'Officio di Colleg.ta

ò insigne, ò nò, che lasciano in abbandono senza fare il debito loro, senza neppur osservar li statuti giurati, e giuramenti avuti: dirò che se non si aveva à mira d'osservar le leggi capitolari non si faceva esso come si vanta Conservator delle leggi, che è tanto rigido, e che tenta sino ad imponer gioghi importabili; quod nec nos, nec majores nostri portare potuerunt, che à proporzion dell'entrata facciamo officiature più del dovere, perchè la nostra entrata è di formento St.a 13. sorg.co 2. Vino Conzi 2. e formaggio lib: 250: che in ragion d'entrata importa Д 78: e non si può computar altrimenti à senso delle leggi del Ser.mo Prencipe: che dadotte gl'aggravij, che sono Д 20:- per Can.co di xma del Clero Д 20. all'anno tra reconfinazioni e cause che sono sempre: Д 10: per il mantenimento dell'Officiante, si vergogniamo dirlo, mà per non tradire la mia causa devo accennarlo, restano miserabili Д 28: è questo l'a. R.ma è tripudiar l'entrata senza far l'Officio: Che sia stata insigne dirò si: Capitolo di Città fondata da Giulio Cesare, Capitolo stato di Vescovi, e con raggione ritiene il puro nome antico, mà in realtà rurale in ora, e senza residenza, e se li Superiori vogliono condecorarci, il Melcari hà da essere l'oppositore anche in questo.

Mi fà in vero da ridere, e rabbia insieme nella sua produtta d'attestati nel suggerimento dato dal seniore, al nuovo installato Preposito per levargli ogni scrupolo all'occasio: nè del giuramento prestato dal medesimo, e bisogna che sia molto digiuno nel diritto Canonico, che li giuramenti, che si prestano d'osservanza di leggi, e statuti s'intende sempre come sono in osservanza.

Li Statuti vecchi più volte accenati comandano l'ellezione del Prep.to prescrive la forma di eleggerlo, e sono più di quattro secoli che questa elezione era devoluta alla S. Sede Apostolica; e li Canonici avevano da giurar questo statuto di osservarlo, in tempo che non è osservabile.

Trà li statuti nuovi vi è il duodecimo, che si rallegra di non lasciar celebrar Messa in alcuna delle Chiese soggette li giorni solenni che sono obligati d'andar alla Colleg.ta, s'hà da giurar l'osservanza, e di non lasciar dir veruna messa in tante Chiese in tanto popolo col far perder Messa à più mille persone di tutto il Canale?

Trà li statuti vecchi e novi vi è quello, che il Preposito solvat medietatem in tutte le spese occorrenti, e pure la pratica è, che paghi la metà se si tratta di reconfinazione e cause per mantenir l'entrata, se si tratta d'entrata privata del solo Capitolo, come Cam: del q.m Federico di Nonta il solo Capitolo spende, ed hà speso nelle reconfinazioni: così le son cause per altri affari che tanto aspettano al Prep.to à che hà un sol voto, come ogni Can.co è obligato per antica consuetudine suplir la sua quota, come ciascuno in particolare, così di altri. Dunque basta che giuri di osservarli, come sono in osservanza.

Per fine à maggior gloria di Dio dirò, che questo Capitolo hà havuto cuore di spendere D.ti 300. per l'osservanza de statuti capitolari ad unguem, ad litteram; riusciti vincitori contro i perturbatori sturbanti della publica quiete come lo è al presente il Melcari, vincitori dico à Udine avanti il Cardinale Delfino, vincitori à Venezia in Nonciatura, e vincitori alla fine di nuovo ad Udine

in

in un Giudizio compromissario avanti li Monsig.ri Can.ci Teologi Tuerto, e Degani, ed il Can.co de Tossi hà trattata solo replicatamente la sua Causa in Udine. A maggior gloria di Dio dirò che questo fatto in questo secolo hà tanto cuore di far quattro volte le reconfinazioni dei Beni del Friuli, ed ora in Forno: stato à fare tre volte il nostro Can.co seniore, dirò che hanno fatte consulte dà tre dei primi Avocati di Venezia per tentar il requisito delle loro entrate, ricorsi al Ser.mo Prencipe per il requisito delli loro antichi diritti: Implorati ordini dall'auditor Nuovo contro le debitori, e cause pendenti, fatti atti in Tolmezzo, Udine, e Venezia convenuta con sua destrezza il nostro seniore una Causa colli Conti Antonini che pendeva dall'1705.

Ed à fronte di tutto questo hà l'orgoglio nell'ultimo di sue allegazioni, sfogando l'ultima sua passione di produrre un cumulo di aperte menzogne, e false esagerazioni al n.o cxxxv. e seg. quasi che il Capitolo di S. Pietro fosse l'obbrobrio del mondo. Mà guarde ad Iddio in tutta questa diocesi sono noti quali siano li Can.ci di S. Pietro presenti, quali siano stati li grandi Uomini in questo nostro secolo per tralasciare degl'altri stati Sig.ri Iacotti, Calici, Vendoni, Venti, Scotti, Nievy, che sono le Case le più rinominate di questi due Canali, e gli Uomini più grandi, che vivono, e sperar vogliamo, che à dispetto dell'avversario risplenderà sempre più à maggior gloria di Dio, e M. V. ed onore de nostri S.S. Protettori Pietro, e Paolo, ed ad edificazione di questo Ordo Quartiero di S. Pietro, che si gloria di aver la maggior dignità in questa Provincia, che hà voce sino nel Publico Parlamento, ed un Capitolo unico nella fedelissima Provincia della Cargna: e quel che è più, che anticamente aveva Giurisdizione Civile, e Criminale come consta dà Processi à questo proposito esistenti in mano del nostro Avversario, mà che passa tutto sotto rigoroso silenzio dove si tratta di Elogi, e nei tempi pure dà noi non tanto remoti anche l'uso delli Placiti in questo Ordo Quartiere.

7. per me secondo Punto.

Lascio tutti li titoli, ed onorificenze ampollose con cui in Preambolo cerca farsi strada il nostro Avversario Can.co Melani, ed in rivangare antichità veramente state belle, mà non più adattabili in questi nostri tempi; di ricorsi all'Ecc.mo Senato per il requisito dei competenti nostri diritti, al quale hanno concorso anche gl'altri Canonici e colla direzione e colla borsa, il suo Breve in forma Iubilei, del quale per altro si dice autore un frate, ed Iddio voglia, che sia à maggior gloria di Dio, e per la salute delle anime: mà stato assai prima.

Lascio qui il suo esser di conservator delle leggi qualunque egli sia, ò sia prevatore, à dà vero trasgreditor più, che dal medesimo, nelle occasioni di convocazione Capitolari, serendo à capriccio quando li commoda, sebbene abbia rinnovata ne statuti di obbedir in questo al Sagristano, e di stare à S. Pietro le due Vigilie dei nostri S.S. Protettori per deliberar sopra gl'affari del Capitolo occorsi e che occorrer possono via più per l'anno avvenire replicate comandato: senza nessun venire che di rarissimo alle congregazioni de casi con tanto zelo comandate da S. E. Ill.ma

Lascio la verità al suo luogo con cui si dice fatalmente abbandonato dopo logorata la vista in cavatteri Poetici, dico fu anzi sempre premiato in rapporto alla procura del Capitolo, e nei primi suoi anni fatto un dono di D.ti 10. che aveva dà mettere in mensa, sapendo prerogative per non metterli in puntigli di liti, preservato con parte del X.bre passato, che sia, e sive fino per altro,

che

che pareva al Capitolo, preservato dico dalla sua tangente di tutte le spese che sono continue, dalla contribuzione della sua quota nelle recognizioni dall'obligo di fare la Gastaldia creato Vice=secretario Cancelliere ad intra, dove ha degl'emolumenti: verificato dal Monsig.r Prep.to senza per altro pregiudizio da suoi successori nell'avantaggio d'esser a parte degl'onorarij, che si fanno nella Colleg.ta come sotto degl'antecessori dall'istesso Preleani lasciata in abbandono, perchè farsi vedeva esser un peso troppo grave per un Vice=S.ro

Lasciando ancora tutte le impertinenti inezie che sono fuori di questione, de jure tantum, vengo al suo primo punto per me secondo sopra la pratica sempre costante di due Ebdomadarij, e sostento che questa pratica è stata sempre, è al presente, e coll'ajuto dell'altissimo sarà anche in avenire nel modo sempre adattabile e possibile, e parlando sempre di residenza non mera materiale, ma formale dei due Ebdomadarij.

Credo sicuramente di far torto alla vasta erudizione di V. C. R. nel Diritto Can.co Teologico, e morale nello spiegare questa distinzione sulle quali nel corso di sua vita non poco ha logorata la vista il Canonico Seniore, più che non il Preleani nell'antichità sebben coetanei nell'età a sostra l'epoca accennata della Colleg.ta di S. Pietro ed a quanto è accaduto da me ventilato nel mio primo, e suo secondo punto vengo più brevemente alle prove del suo primo punto.

Quando nella sua prima instituzione, e fondazione il Capitolo di S. Pietro, risiedeva in Zuglio Città fabricata come dicono gl'antiquarij da Giulio Cesare, e della quale anche S. C.a Roma ha aggradito in dono un antico Marmo ritrovato fortunatamente sotto quelle antiche rovine, suppongo già che non solo era la la pratica costante di due Ebdomadarij; ma che officiassero quotidianamente secondo la pratica di quei tempi antichi: e sopra questo più non parlo.

Trasportata la Chiesa dei Gloriosi Appostoli S. Pietro, e Paolo in cima a quell'alto disastroso monte per il timore dell'incursione de Barbari, ed è verisimile, che avessero avuto l'istesso titolo nella Città di Giulio, e trasportata la residenza del Capitolo divenuto in allora di Colleg.ta e per tutto quel tempo in cui avevano Case e Prep.to e Canonici e che dal Prep.to ~~Canonici~~ venivano spediti col consenso del Cap.to Can.ci come officiatori, Altar.i, e Vicarij, come già si ha parlato nel primo mio punto non potendole commetter, che a Canonici senza l'espresso consenso del Capitolo, per tutto quel tempo non solo è stata la pratica sempre costante de due Ebdomadarij; ma facendo la residenza materiale su quell'alto disastroso monte tutti quelli Canonici, che non erano impiegati nella cura delle anime nelle dieci Capelle, avranno quotidianamente quelli, che restavano in residenza officiata la Chiesa secondo la pratica di quei tempi antichi: nella Collegiata si conducevano a sepellire li morti del Canale, e quelli che stavano in residenza non trovandosi memoria, che sia a longo stato un solo, qui deserviens habeat duplicitatem in oblationibus, et anniversariis; ed in que tempi dalla più volte accennata convenzione erano obligati anche li Canonici absenti d'intervenire a riconoscer la loro Colleg.ta nelle grandi solenità ed in gran parte di quelle solum in Missa; per la decenza, venerazione, divozione del Popolo, che v'interveniva, ed era tenuto intervenire alle solenni funzioni.

In questo sano senso ammetto tutto il suo repertorio di memorie antiche, e si verifica la discrepanza di quelle che morivano in Canali, vel in Ecclesia principali dicta Praepositura vel in contrata Curiae e quello delli Ebdomadarij qui in dicta Ecclesia hebdomadarius duo habeant residere, e dell'Off.o

e dall'Avversario già da me di sopra accennato: e del famoso patto 1377. ora commendato dal nostro avversario, come fondamento il più incontrastabile come abbiamo varcato nel nostro primo punto, ora riprovato dove non li torna conto. al n.° V. Ametto che per poco tempo averà avuto l'effetto la convenzione 1377. in quel punto, che il Preposito si obligava officiar la Colleg.ta; perchè si facevano aggravio di conscienza di non fare il loro dovere sebben esentati da una convenzione dopo una strepitosa lite, e da ciò si augumenta la delicatezza della loro conscienza sopra i loro doveri.

Ed il vero motivo per cui l'Officiante proseguì ad officiare la Colleg.ta nomine Capituli sarà stato quello dal mio 4.to e 5.to principio, cioè che fattisi li popoli ad eleggersi li loro Rettori, dispensato il Capitolo importato dalle memorie di due Ebdomadarij, e con tutta la ragione nacque la sentenza 1436. di Eugenio IV. mediante suo delegato per obligar Candido di Marchina attentato con pregiudicio delle anime, acciò per parte del Capitolo venisse a fare il suo dovere, ed officiasse la Collegiata ed in mancanza l'uno all'altro dovessero sostituirsi per turnum, qui ipsi Ecclesiæ et eius plebi deserviat, sicuti de jure tenentur: et ivi in ipsa plebe resideat, et non alibi:

Mi consolo col mio avversario, che al n.° X. è costretto dire, che sino a questo secolo non si hanno memorie, che si insorgessero sopra l'officio altre contese: dunque il Capitolo per parte sua l'ha sempre fatto costantemente: dunque per il Preposito mediante altro suo Vice=gerente l'ha fatto parimente ed egualmente. Credo pure che saranno d'accordo che la Casa per il Prep.to non era decente da abitarsi neppur nelli secoli decorsi nell'occasione della sentenza Ravarina 1469. e che comandò il ristauro della medesima diroccata e cadente debere aptari, et reparari ex illis fructibus, et redditibus datis et assignatis ad dictæ domus reparationem, et restaurationem... aliis sumptibus, et expensis dicti Domini Prepositi, ma che non ha havuto effetto, ne rapporto alla residenza in S. Pietro, ne ristauro della Casa: quando fece la sentenza era ai 20. di Luglio doveva essere buona giornata: ma sono sicuro, se veniva d'inverno, o in tempo di cattivo tempo l'averebbe fatta altrimente: e saremo parimente d'accordo, che neppur la Casa per i Canonici, ed Officiante da più d'un secolo non è stata abitabile: ma per la residenza materiale poco importa. Hanno fatto la residenza in diversi tempi in Formeaso, Chiesa prima subrogata da più d'un secolo per quelle officiature, che non era commodo del popolo di farle in S. Pietro ora in Zuglio e per più tempo, qualche volta anche a Sezza ò Fielis, dove insomma si giudicava che fosse maggior commodo del Vice=gerente, e per il bene delle anime.

Veniamo alla residenza formale, che confessa il nostro Avversario essersi fatta senza altre contese, sebbene non abitassero in S. Pietro appresso la Colleg.ta sino al presente secolo, e della quale parla diffusamente di Sel: M. Benedetto XIV. nel lib: XIII cap: XIX n.° 2. e 3. operando hinc inde et laborando pro spiritualibus, et corporalibus concreditæ sibi plebis necessitatibus; ed apparisce anche dall'institutione 17. del sud.o citate entrambi fuor di proposito dal nostro Avversario.

Sotto due aspetti noi dobbiamo considerar non tanto l'Off.te del Cap.lo e molto più il Preposito o sia Vice=gerente. Il Prep.to è come dignità e capo del Cap.lo e come Parroco della Ville delle Ville immediatamente annesse alla Collegiata, e l'Off.te come rappresentante il Capitolo, e come ajutante.

Il

il Preposito nella cura delle anime: Nelle tante memorie antiche presentate dall'antiquario Tuleani si osserva che furono entrambi considerati per tosto sotto questo titolo riguardo, di quello, che sotto del primo.

Le Convenzioni 1299. e 1377. poco si spiegano in questo proposito, la prima dicendo solo de Hebdomadarijs qui in dicta Ecclesia remanerant duo debeant residere: la seconda insuper promisit per se, et Vicarium suum, vel Mansionarium eidem Ecclesiæ continuo deservire more solito omnibus dicti Prepositi sumptibus, et expensis: ma nell'1438. quando Dom.co di Tagagna Can.co d'Aquileja obligò Candido di Naunena officiante del Capto mancante di portarsi alla residenza per fare il suo dovere, che è ut in ipsa Ecclesia in divinis officijs deserviat, et ejusdem cura . . . ea quæ ad curam animarum spectant gerere debeat: gl'intima nel termine di giorni 8. dopo la terza monizione che in dicta Ecclesia S. Petri de Carnea dictæ Præposituræ residentiam personalem faciat, ipsi Ecclesiæ in divinis Officijs juxta consuetudines deserviendo, et ipsius Parochianis Ecclesiastica sacramenta ministrando, et alia, quæ ad curam animarum spectant prestando: coll'atti dell'interlocutorio 5. e 6. in Causa vertente: 5. quod dictus Capellanus, qui pro tempore fuit celebravit, ac sacramenta Ecclesiæ ministravit eisdem hominibus, sive Villis rapporitis curæ dictæ S. Petri: 6. quod dictus Capellanus ministravit Ecclesiæ sacramenta dictis hominibus: nella sentenza 1413. della sostituzione di altro sacerdote, qui faciat debitum suum in celebrando divina Officia in eadem, et Ecclesiæ sacramenta ministrando &c: e dopo la sostituzione; per unum alium sacerdotem idoneum, sufficientem, ac notum de conscientia, qui sciat regere curam animarum licite et debite faciat deservire. e la sentenza Ferrarina comandando la residenza al Prep.to et quæcumque sacramenta neccessaria exercere debere, ac ministrare per ipsum Dominum Præpositum, et non per dictum deputandum, et eligendum.

E qui io suppongo che il nostro antiquario rigorista non pretenda già in ora l'erezione di nuova Canonica per il Prep.to ad Offe e per i due suoi tanto decantati Ebdomadarij e per custodire la lampada (ma questa è una esagerazione delle solite del Tuleani; abbiamo un Attestato del Nonzolo, che mattina a sera sempre viene illuminata) perchè in all'ora sarò costretto a sostenere esser questa obligazione de tempi nostri ingiusta, ed inconveniente residenza mera materiale e che sarebbe per il peggio di quelle anime. Ingiusta ed inconveniente, ed infatti come nel crudo verno senza assistenza, strade serrate le settimane, soli tra le nevi stupe(?) e tanti d'esta tra i fulmini, che quasi ogn'anno cuolano? ed jo sono d'opinione costante che a fronte di una sì fievolissima lite fatta dalli Rappresentanti il Canale e nata la sentenza 1409. tanto strepitosa, non abbiano poi comandata l'esequzione in questa parte perchè impossibile a praticarsi. [illegible]

Residenza mera materiale, e che sarebbe per il peggio delle anime. In fatti se là fosse la residenza la sarebbe ogni giorno messa: ma chi interverrebbe, se andando in giorno d'opera per tre legati noi Canonici tre volte all'anno, non avevessimo chi ci servisse Messa, se non avessimo li servitori? Là si farebbe Dottrina, quanti putti verebbero, e ne pensi potrebbero condurre in età tenera a far quell'alto monte? Là Vesperi quanti del Popolo (tralascio la messa e Predica che l'esperienza già lo dimostra, che sono pochi pochissimi del popolo il numero, ed avendo ai

ai tempi nostri il comodo di messe per tutte le Ville) pochissimi ascendono su quell'alto di sastroso monte.
Difficilissima riuscirebbe l'assistenza degl'amalati, aministrar sacramenti, confessarli in pericolo, e moribondi:
Gl'amalati devono esser visitati con frequenza, assistiti in pericolo; mà dà S. Pietro si può far quel viaggio con frequenza ~~consequenza~~ nel descender del quale deve farsi sempre à piedi, chiamati per un moribondo di notte? più materiale, che formale sarebbe quella residenza: formale sarà nelle Ville annesse dà basso, dove può più facilmente il popolo intervenir alle prediche, dottrine, Vesperi, ed altre funzioni ecclesiastiche, dove hanno più facile l'adito li Vecchi, le gravide lattanti, ed impotenti; dove è un semplice passeggio la visita degl'amalati l'assistenza ai moribondi almeno in quattro Ville, e la quinta che è Nelli, hà già il suo Capellano.
Và bene; mà che sia officiata la Collegta. dà due Ebdomadarij secondo la pratica antica: per parte del Capitolo, trà il Capitolo, e Collega Conservator delle leggi non avremo questione, perche per parte del Capitolo viene esattamente officiata, anche à fronte, che siano stati esentati col Concordio 1377. Per parte del Preposito io dico predio il Venerato ossequio à V. E. Rmã: che punto viene officiata. saranno trè quattro secoli, che vi sono state erette Chiese in tutte quelle s. Ville annesse, ed anco in tempo, che dal Preposito ò suo Vice... si faceva la residenza in S. Pietro. Dà questi si venivano ad officiar quelle Chiese anesse in occasione di Titolari, Dedicazioni, Patrone, e queste officiature s'intendevano, come fatte alla Collegta. ne si spediva altro Vice: gerente ad officiarla: ne ciò credo che ci metta in contesa il nostro Conservator delle leggi. Saranno due secoli si cantano i Vesperi, ed altre funzioni nella Chiesa di S. Michaele, surrogata con antica consuetudine alla Collegta. dove per lungo tempo anche si facevano le elezioni dei Canonici; Vesperi in Sellij, Nellij, Aura, e Giglio, e questi s'intendevano, come fatti alla Collegiata.
Con Venerato Decreto di S. Emza. Rma Cardinale Delfino 1706. fatto in visita è locale visione del sito della difficoltà di ascendere il popolo ogni festa quell'alto e disastroso monte, e specialmente nel crudo inverno trà nevi, ghiacci, venti, e freddi orribili, decreto, che si celebrasse dà S. Catterina sino Pasqua la messa in Parrocchia eccettuate alcune solenità maggiori (il solo giorno di Natale) nelle quali si andasse ad officiare la Collegta. Decreto santo in questo secolo, in cui la delicatezza d'incommodi per il sommo poco è ridotta all'apprenso: Decreto santo in quei tempi, in cui multiplicato il Popolo, moltissimi impotenti gravide lattanti, altri per l'assistenza alla Casa, tutti perdevano messa, scusati da moralisti stessi, attesa la grande difficultà, ed impossibilità: Decreto santo à che à torto sopponeva il Capitolo col tentar di sottrarsi dal peso di render per parte loro officiata la Collegta.: ed il procedere di quel Sigre. poteva dirsi del Vice: Stravagante detto sarà stato il primario inventore del disordine nella Collegta. del Rdo. Sigre. Pellotti. Decreto santo, che al mio modo di pensare potrebbe, e dovrebbe mettersi in pratica, specialmente in questi tempi, in cui avendo il comodo delle messe prime, sonate ad ora avanzata
di

di giorno, pochissimi fuori di qualche devoto, e divota sono quelli che vanno alla Colleg.ta:
e come quelle funzioni, che da secoli sono state fatte nelle Chiese annesse dal Preposito o
Vice-gerente s'intendono fatte alla Colleg.ta così quelle di Tormeaso decretate da S. Em.za Card:
Delfino devono intendersi, come fatte alla Colleg.ta
Per identità di ragione a parlar sinceramente, santo io chiamo pure il Decreto venerato
emanato in Visita dal di lei deg.mo Antecessore, e Fratello Sradaneso. Decreto fatto in Visita
dico io; perchè sebben fatto in Trivilino fu fatto però dopo una Visita locale del sito
dove è situata la Colleg.ta e delle difficoltà quali che sono nell'andarvi ogni festa il
Popolo stanco dai lavori di Campagna in tutta la settimana a sempre minor numero di
popolo andava alla Colleg.ta ad udire la voce del suo Pastore, e Decreto fatto in contradi:
torio della sola Villa di Tormeaso.
È assai riflessibile, e si ricorda con dolor del suo animo il Can.co Seniore, che in dette Ville in quei
tempi non vi era una messa sonata, non vi era un Capellano in nessuna di quelle cinque
Chiese, e se le celebravano, la celebravano secretamente, come se fossero andati a rubare; e
si ricordava anche il coetaneo d'età l'avversario Zuleani; per il buon fine si diceva il popolo
unito e che andasse alla predica in quell'altro disastroso monte in S. Pietro: ma con qual
pregiudizio delle anime lascio a sua E.za Ill.ma il rifletterlo.
A fronte dell'opposizioni del Zelantissimo Vice-g.te in quei tempi e contro Tormeaso, e sotto accennate
elegantemente dal nostro Avversario nelle Visite Pastorali dell'1784. e 1789. per le ra-
gioni di sopra accennate Tormeaso ha ottenuto Decreto di Capellano di Messa prima, se[ppel]lo
stesso, Zuglio lo stesso, ed ultimamente Arta, e Piellj: Il Pastore Zelante era costretto, o ad
officiar senza le sue pecorelle o poche, e pochissime ed ora rafredato il fervore di spirito
sempre peggio.
Considerando adunque, come abbiamo visto il Preposito piuttosto come Parroco che Capo del Capitolo,
considerando il bene sempre maggiore delle anime e non potrà negare l'avversario, che il luogo
più commodo non sia Zuglio per tutto quel popolo, eccettuato Piellj, che ha il suo Capellano, ed
ha l'officiatura dell'Off.tura in S. Pietro; santo dirò per parità di ragione il Decreto 1789. fatto in
Visita, perchè sebben fatto in Trivilino, fu fatto però dopo una visione locale del sito, e nell'occa-
sione della stessa Visita Pastorale.
Ne mi dica l'avversario esser carpito con parti spurie: che io sostento, che il Comune di Piellj con
voti unanimi, e concordi, con volontà libera, e sincera ballottarono, che il maggior comodo
del popolo fosse Zuglio per l'Officiature: e sebben detta parte non fu estesa in scrittura
per il sopravenuto Fastuobne, che l'impedì anche con prepotenza come fa in ora il Zuleani, sino
andando per le case a metter scrupoli alla gente idiota, fu però liberamente, e volontaria-
mente ballottata e passata, ed estesa dopo in Zuaro per mano di Nod.o dove non vi era veo-
lenza, che l'impedisse la parte già ballottata.
E per legittima conseguenza anche queste Officiature per il maggior comodo del popolo s'intendono
come fatte alla Colleg.ta: e ciò tanto più, come nel mio primo principio la residenza primiti-
va del Preposito, Cap.lo, e Canonici era in Zuglio, e se Zuglio risorgesse Città avrebbe diritto
alla sua primiera residenza.

Queste

Questo appunto fu quello in sostanza, che incaricata V. E. Illma dall'Ecc.mo Senato, e dopo il parere che benignamente si degnò di prendere dal nostro Capitolo, fu quello che si espose nell'1774. 27. 9bre nel suo rescritto: e che se è vero, che non sia abbadato, il solo Treleani, che vuol mostrarsi così zelante al n.° XVI. di sue allegazioni è stato quello che intorbidate le acque, coll'tentar di metter in sconcerto i popoli, liti nei Comuni, ed un sconvoglimento universale in tutto il Canale: ed in discredito anche l'E. V. sebbene nelle sue allegazioni al n.° cit: non ardisca spiegarsi.

In quanto all'Officiante del Capitolo questo fà l'offizio suo celebrando tutte le feste nella Colleg.ta ne vi è contesa: In quanto poi che abbia da esser Can.co o non Can.co rimettendone s. 6. 8. che erano Canonici, e per questo le memorie antiche ci avvisan d'averli a mira di farli, dico anche da un secolo non sono fatti Officianti Canonici: fatti Canonici è stato in loro arbitrio la rinuncia dell'incarico, come Fallotti, o di proseguire come il Treleani: In quanto per fine alla residenza apud Ecclesiam principalem di Insula da nuovo, di fare il zelante conservator delle leggi impresario della grand'opera, queste E.a Illma respetto chiamerò non adattabili assolutamente ai tempi nostri: opera impossibile, attesa la povertà del Capitolo, e come hò detto del Rev.mo sarebbe residenza mera materiale, e perniciosa: per questo abbandonata da secoli, e passata da secoli in dissuetudine, ne vi è raggione di farla rivivere, o d'inaugurarla e però egualmente li è cascato di penna il detto della sentenza 1730. ibi in ipsa plebe, non alibi.

In quanto alla fine, che il nostro novatore non si vergogna esagerar il modo indecente, con cui si devono da dormire le due sere in Rellis, doveva dir almeno, che anno per anno è impegno preciso del meriga di preparar, venire alla piazza all'arrivo de sig.i Can.ci ad accennar il luogo; doveva dire che quattro letti sono di obbligo della Casa de sig.ri Venturini, uno dei sig.ri Agostini, e gl'altri delle maggiori Case, che sono in Rellis; che se alcuni non hà il comodo decente, s'intendono con altri che facciano le loro veci; e se non lo sà il Treleani, non lo sà perche non viene a mantenere li diritti antichi e si contenta più tosto d'un fascio fieno in ricompensa. + non ha mai hauto ... in materia ...

Quello, che a mè sembra che abbia bisogno di riforma certamente è quella di provedere che il Monsig. Rev.mo abbia la congrua obligato conducente dell'Ecc.mo Senato alla residenza per mantenersi con quel decoro che porta seco la sua dignità, dignità la più antica e la primaria nella Provincia della Cargna, e che hà voce nel Publico Parlamento della Patria del Friuli.

Se l'Officiante del Capitolo officiasse, come hà fatto da secoli e lo fà presentamente alla Colleg.ta ogni festa, se il Rev.mo officiasse a Formeaso come il Decreto 1730 qualche volta anche a Terza e Rellis, e come si vuol dire del Ballon, andasse quà e là come mi è stato accennato, nulla direbbe il zelante Treleani ad il Popolo e molto meno se seco mantenesse altro sacerdote, che andasse le feste ad officiar la Collegiata – Ma la congrua? il mantenimento! non si parla.

... secoli certi a L. 700. all'anno. Il Treleani non hà in ufficio no ...
... Ecc.ma al Ser.mo Principe L. 110. in anno e si dica del resto ...

In Piano scode il Quartese di tutti li campi sopra la Strada Reggia, di sotto la xma il Sindolo di S. Pietro senza verun emolumento. In Sacrio D.ti 50. di censi, e quartese, nella piccola Villa di Cedarchi di Luoghi 14. ℥ 72: e così le altre Ville. In quelle cinque Ville cosa scode? come Prep.to ℥ 23: 11 e come l'avoco poco fuori degl' incerti di Nola. Per impor pesi imparabili, quæ neque nos, neque majores nostri portare potuerunt: aggravio di conscienza? e non si sa capitular dal Zelanti; che non abbia da essere così: mà di congrua di mantenimento, signor nò non è pratica: non volemo novità.

Il Canonico Scrittore de Torj non hà mai auto rapporto il pensiere di quella dignità, e si averebbe arrecato ad aggravio di conscienza il non conferirla al presente deg.mo Prep.to che per il corso di 30. anni con tanta esemplarità, fatiche, zelo e prudenza aveva diretto le anime di quelle Ville: mà se fosse stato eletto al certo prima d'andare in residenza faceva li suoi raggiori: voli ricorsi al Ser.mo che gli fosse fatta la congrua, e poi risiedere! Non vedo che aggravj, per quella Villa presente officiature, l'altra non meno, le altre sarebbero lo stesso, e senza stabi=limento di qualche certo, et qui altari servit de altari vivere debet; sarebbero un Vicario in aggiunta, che officiasse la Colleg.ta che si erigesse da fondamenti una nuova Canonica in S. Pietro: ut resideat apud Ecclesiam principalem; la metà degl' offertorij all' Officiante, la metà di tutte le spese, che sono in Capitolo, di reconfinazioni, di liti, a suo peso la spese giornata di xma del Clero, del Parlamento. Dove è l'equità, la Giustizia, la convenienza?

Concludo: in rapporto alla residenza, ed officiature dell' Officiante, del Capitolo, non credo vi possa esser contesa: risiede in ipsa plebe, et non alibi, ed officia la Colleg.ta giusto il praticato da secoli: In rapporto al Prep.to ò suo Vicario.te per risiede in quelle Ville secondo la pratica de secoli interi, ed officia la Colleg.ta Li Decreti emanati da V. E. Ill.ma è dagl'antecessori, stanno, e vivono, ai quali professa obbedienza il nostro dig.mo Prep.to Il rispetto per di V. E.a Ill.ma al Ser.mo Prencipe stà, e vive. V. E. Ill.ma comandi, che da questo umile obbediente Preposito riceverà obbedienza, come si è professato sino alla morte: mà per li successori saranno sem=pigli, fierissime liti, e per le novità intavolate mai provate dei Canonici di 13. officiature come Canonici, non di fondazione, ne di statuto e per la verità di erezione di Canonica apud Ecclesiam principalem e sempre per il peggio delle anime

Resta alla fine scuro, e per noi a parlar sinceramente certo, che non avendo con quei suoi tanti documenti raccolti (come si vanta) con tanta fatica sino à logorar la vista per farsi con questo merito appresso V. E.a Ill.ma, ne colli patti replicati tanto trà il Prep.to e Canonici per i patti, ne colle spese del Vescovo, ne colle Confessioni particolari di Rettij, non avendo dico provata una vera pratica di fondazione, d'Instituto, di Statuto; mà rilevandosi più tosto essere stata questa una pratica come Rettori, officiatori e Vicarj mà Canonici, e che volendo avevano da esser tali, e che col suo popolo, che erano sogetti al Prep.to ed avevano l'obligo d'intervenire col medemo; constando anzi dalle memorie, e documenti antichi il contrario, e dalli statuti vecchi e novi appoggiati sugl' antichi ~~[illegible]~~ che le fermano sue; constantemente devè tenersi esser l'obligo d'instituto quali sono stati da quattro secoli di tre soli giorni, come si fanno al presente, rigettata la pratica di 13. della quale neppure per un secolo hà provata l'osservanza

et

et ad ipsam solum, ad osservanza destrutta dalla pratica contraria di tre secoli interi, che è il nostro primo punto, e suo secondo.

Resta alla per fine secondo, che supposto che l'Officiare del Capitolo risieda apud Ecclesiam principalem risiedendo in ipsa plebe, et non alibi, ad officiando le Feste tutte la Colleg.ta giusto la pratica antica; per parte del Cap.lo si faccia esattamente il suo debito importato, e dalle memorie antiche, e dai statuti. Il che in sue ricavati allegazioni deve ammetter anche l'avversario, e per parte del Preposito considerando in questo più sotto come Parroco, che Capo del Capitolo officiando le Chiese annesse alla Collegiata come ne tempi da secoli trapassati, come quella della SS. V. delle Grazie sotto S. Pietro antichissima, le altre due Ville officiate anche ne tempi di residenza in S. Pietro s'intendano come officiature fatte alla Colleg.ta ad officiando à senso dei Decreti emanati da respettivi Monsig. Ill.mi Rettori, ed Arcivescovi per il comodo del Popolo, a bene delle anime s'intendano fatte alla Colleg.ta pensando sempre alla residenza formale, non alla materiale apud Ecclesiam principalem impossibile à praticarsi: e più detto, e premeva aver dovrebbono quelle S. Ville annesse acciò abbia la congrua, che di sparlare per aggravarlo di pesi il povero Preg.to e Parroco insieme.

E da V. E. Ill.ma ossequioso il povero Capitolo implora benigno compatimento del lungo attedio, e disturbo, come spera d'ottenerlo, e che lo abbia in avvenire sempre più à cuore per la sua esaltazione, e condecorazione à maggior gloria dell'altissimo, e salute delle anime, alla quale con zelo infaticabile, con tanta esemplarità singolare, da vero Zelantissimo Prelato sempre aspira, per avvisar col suo Gregge, come sempre preghiamo Iddio ad Coronam Iustitiæ, quam reddet Dominus in illa die justus Judex.

Ossequios.mo Um.mo Dev.mo Serv.re

Giacomo Can.co de Tonietti a nome del Capitolo sud.to e Can.ci et facta ab ipsis revisione, in fidem

Seguono le annotazioni

La sua passione è voce, che sia per non aver avuto a mira di far suo fratello D. Pasquale, nè Preposto, nè Canonico nelle due ultime vacanze, uomo di merito deve dirsi per un beneficio, ma non da anteporsi al Preposito [illegible] che per 30. anni con tanto zelo aveva faticato in quella Cura, come Vicepreposto, nè ad altro raccomandato nelli statuti di coprir se si può le 4. Cure del Canale.

Più tosto eccellente professore nella mecanica di orologi ed altro, che nelle scienze.

Zelante non si nega, ma non si vede in lui in questo la carità tanto raccomandata nelli statuti vecchi, e nuovi, nè la concordia, proponendo colle sue antichità sempre cose nuove, per imbrogliar in liti il Capitolo. [illegible]

Il fine acerbo del suo zelo pretesto nell'introdurre i 13. officiature, acciò non possano eleggersi li Parochi del Canale nè altre persone qualificate raccomandate nelle memorie antiche segnate per decoro, ed esaltazion del Capitolo, e che si restringesse il Capitolo in quei Sacerdoti là vicini, che facilmente puono officiarla. [illegible]

Si rassegna il numero de Campi seg. R. col confronto di tanto poco, che si scode dal Capitolo in Cargna, e dal Preposito e si deduce, che questa è stata la vera ragione della conversione dell'1577. falsa in tutta l'asserzione delle sue allegazioni.

Si credeva, che col tempo da sè solo si ravedesse, e che la sua ignoranza non arrivasse a tal segno di non capire la forza che hanno le carte esibiteci, e di non distinguere la discrepanza totale che vi è tra patti, ed obligo di fondazione.

Come lo è lo statuto.

Questo contro il sistema sempre praticato per l'esaltazione della Collegiata dispensati dalla residenza di eleggere gli uomini più insigni della Provincia, sarebbe ristretto il Capitolo in quelle Ville vicine Tiesso, Sessa, e Formeaso per provveder quei Chierici, che sono in gran numero.

Il suo n.° 5. di allegazioni tutto si convince una grossa menzogna, avendo all'opposto stanco il Capitolo da ferissima lite, ed in disperazione di causa, tra essi contrarj in opinione concorsi li 5. ed hanno ceduto per liberarsi dalla vessazione gran quantità d'oro, sigalla, ed altre cose per il valore di più di 400. D.ti

Si rilesse il n.° XVI. e si osservava che il Treleani è stato l'oppositore, che il rescritto di V. S. Ill.ma non passi in senato: e pretendendo d'introdur queste novità succederanno sicuramente liti fierissime, e smembrazioni totali che già vanno minacciando i popoli del Canale.

Qualunque sia l'incomodo de Canonici, si fa per mantenir il diritto; perche anticamente erano obligati farlo i 13. volte erano obligati portar legne, aqua, fuoco, fieno e paglia in S. Pietro, ed essendo andato in disuso da memoria hominum non si può pretender a tenor delle sovrane leggi: mantenir dunque quello, che si può, ma il Treleani non ha mira di mantenir diritti.

Sotto specie di zelo, ma per mero capriccio recentemente, si dice aver cooperato anco esso per far abolir il sindicato della Collegiata instituito con particolar privileggio de Patriarchi, proposte querelle per rendimento di conti a questo ogetto, col far spendere ai medesimi per loro indemnità, e difesa più di D.ti 200. ——

Racolta dei Documenti che riguardono l'osservato immemorabile dal Rmo Capitolo di S. Pietro intorno all'anniversario del q.m Monsig. R. Federico di Monta, dai quali chiaramente appare che gl'absenti furono in ogni tempo per qualsisia causa esclusi, e con tutta gelosia dai Precessori per non fisso sempre osservato.

Dà un libro stato descritto dà Giovanni Pogli Nod.o di Palezza nell'1440. dà un altro più antico, in cui stato descritti tutti li Nomi dei Benefattori di della V. Colleg.ta come del Capitolo

A disposti per mese, e giorno, e di raro l'anno, così si lege: September. 28. obijt Dominus Federicus Canonicus huius Ecclesiae, qui perpetualiter adiudicavit Canonicis, qui facient suum anniversarium libras casei centum, et duodecim super manso de Zuuro. Memoria più antica in cassa non si trova, se non tocante l'esazione del Formaggio, come segue:

~~M.CCCLXX. Ind. VIII. Factio expensarum factarum pro Caplo S. Petri per me Presbiterum Tuscanum Officialem dicti Capli.~~ nel lib: 115/10 @ 87.

Anno Domini Millesimo Trecentesimo nonagesimo tertio Ind. 1. die secundo mensis Augusti incipit annus Officij, et Gastaldiae mei Presbiteri Tuscani pro Capitulo Ecclesiae S. Petri de Carnea, hae sunt expensae factae. Imprimis ipsa die expendi solidos VIII. pro licofio, ut moris est.. omissis....

Item dedi Massario de Zuuro VIII. denarios, videlicet IIII. pro superfluo Casei, et reliquos IIII. pro expensis et potu. NB. dà questo Rottolo, che è l'unico rassegnato avanti il 1521. appare in chiaro, che la residenza non si faceva se non in certi giorni, ~~come~~ questo Tuscano risiedeva in Naunina. anzi un secolo prima era la medesima come si lege nel sud.o cit: prima di Giovanni Pogli: 17. Martij. obijt Dominus Volcerius dictus Cadurnus Praepositus, qui dimisit Capitulo dimediam marcham super manso de Panies, nempe Canonicis, qui intererunt in sua ann.o qui vero veniunt huic. Questo Voldenico era Preposito nell'anno 1288. come dà altro fatto. dunque ne pur à quel tempo si risiedeva. e ciò sia incidenter detto à lume dei Rmi Sig.ri Confidenti.

Dà un Rottolo di P. Valentino Gastaldo nell'1521. In Zovno di sotto. omissis. - - -

B Blas Zenon, over li eredi pagano de fitto al Capto formaj 3 i i 2 lu qual fo messo in 3 g.s cioè 3 13. p = ——— Ricevej da m. p. Bastian de Zovno dei sotto per nome delli heredi di Blas Zanon mesaro del contrascritto fitto non pregiudicando le rason del formaj, li qual sono debitori quando volemo, cioè 3 13 g = più avanti si lege: expensae ordinariae. Pro anniversario fiendo in Vigilia S. Michaelis in dicta Ecclesia pro Canonicos, qui fuerint cum 3 13 dividendis inter eos

In hoc anno fuerunt Dominus presbiter Petrus, Dominus Joannes, Dominus Jacobus de Sanis, Dominus Andreas de Mistinis, et ego presbiter Valentinus Gastaldio huius anni. (furono cinque)

Nelle memorie antiche, ove tratta dei Canonici. Sic habetur. Sono tenuti far un Anniversario la Vigilia di S. Michaele, che cadendo in Dom.ca detta Vigilia, si fà in sabbato giorno precedente,
B per il q.m Monsig. Federico di Monta già Castellano, e Can.co con andar à celebrar la S. Messa alla Colleg.ta di S. Pietro, per quale si scode Formaio ‡‡ iiii. in Porno, e si divide tra li Canonici intervenienti à tal legato.

Dalla seguente descrizione stata fatta nel secolo passato 1640. circa, intitolata Partita ex estratibus Rdi Capituli occasione Casei de Furno. Io si stata fatta contra mal contenti anco in all'ora, e che il fatto posteriore dimostra, aver auto luogo, perchè si vede con più zelante premura essere stata registrata l'osservanza per memoria de posteri.

1. Libro dell'entrata del Rdo Cap.lo di S.to Pietro sotto di mi D. Andrea Facci Gastaldo, cominciando
C il primo Agosto 1562. (omissis)
Anniversario del q.m Monsig. Federico di Monta, si die far in la Colleg.ta gesia de sant Pietro adì 28. Settembre per li Rdi Sig.ri Can.ci con ‡‡ iiii. di Formazo, qual si die divider fra essi equalmente, quelli veramente Sig.ri Can.ci che non venivano, non abbino cosa alcuna, secondo l'antiqua consuetudine, qual Formazo paga Ant.o e Nicolò Biasio fratelli di Porno di sotto, come appar in questo ©

2. Libro dell'entrata del Rdo Cap.lo di S. Pietro sotto di mi D. Paulo Pianese Gastaldo del 1586.
(omissis)
Ann.o del Monsig. Federico di Monta si die far nella Colleg.ta Chiesa di S. Pietro alli 28. di 7bre
C per li Rdi Sig.ri Can.ci con ‡ iiii. di Formazo, qual si die divider fra essi equalmente, quelli veramente Sig.ri Can.ci che non venivano à celebrar messa per il ditto Ann.o non abino cosa alcuna, secondo l'antiqua consuetudine: Qual Formazo paga Ant.o e Nicolò Blasiutti di Porno di sotto come appar in questo.

3. Libro dell'entrata del Rdo Cap.lo di S. Pietro sotto di me Tomaso Bartolini Can.co e Gastaldo dell'1580. (omissis)
L'Ann.o del q.m Monsig. Federico di Monta si die fare nella Colleg.ta di S. Pietro adì 28 7bre
C per li Rdi Sig.ri Can.ci e frà essi si devano divider equalmente Formazo ‡ iiii. qual si riode dalli eredi q.m Ant.o Biasio di Porno di sotto. et secondo l'antiqua consuetudine quelli Rdi Sig.ri Can.ci che non vanno à celebrar messa per tal ann.o nel giorno sud.to non participano cosa alcuna di questo legato.

4. Liber Redituum, et affictuum Rdi Capli S. Petri de Carnea, in quo continentur nomina collonorum, sub mè Joseffo Constantino Can.co et Rectore ipsius Capituli anno Domini 1604. incipien=

incipiendo die prima Mensis Augusti. (omissis)

{ Ann.° del q.m R. Monsig. Federico di Norta si die fare nella Colleg.ta Chiesa di S. Pietro adì 28. Settembre per li R.di Can.ci e fra essi si devano dividere egualmente Formazo # 112, quale si scode dalli dalli eredi d' Ant.° Biasio de Forno di sotto. Et secondo l'antica consuetudine quelli Can.ci che non vanno à celebrar messa per tal ann.° nel giorno sud.to non participano cosa alcuna di questo legato.

5. Libro dell' entrata del R.do Cap.lo di S. Pietro dei monti di Cargna aspettante solamente alli molto R.di Monsig.ri Canci sotto di me Francesco Parigaj Sagrestano, cominciando il primo Ag.to 1635. (omissis)

Anniversario del q.m Federico di Norta si die fare nella Colleg.ta Chiesa di S Pietro adì 28. 7bre per li R.di Sig.ri Can.ci con # 112. di formazo, qual si die divider fra essi egualmente, quelli veramente Sig.ri Can.ci che non venivano à celebrar Messa per ditto ann.° non abbiano cosa alcuna secondo l' antiqua consuetudine. Qual formazo pagano li eredi d'Ant.° e Nicolò Blas di Forno di sotto, come appar in questo @ 93.

Ex Libro legatorum in Collegiata Ecclesia S. Petri de Carnea in membrana descripto, circa annum 1350.

iiii. Kal: Octobris.

A Obijt Dominus Federicus Canonicus istius Ecclesie, qui judicavit perpetuo Ris Canonicis, qui facerent suum anniversarium libras Casei centum, et duodecim super Manso de Furno

Praemissas partitas prout jacent ex libris predictis, et officium R.di Capli S. Petri de Carnea supranominatis, et ex dicto Libro legatorum, fideliter exemplavi, ego Petrus Joannes Iacobus Calientij olim Eggij Domini Io. Bap.te natus, Venetâ Auct.e publicus Not.s in quorum fidem me subscripsi, signumque meum Tabellio.s consuetum apposui.

Dì Nottolo 1643. del q.m R. Sottardis. Forno di sotto. Eredi q. Ant.° e Nicolò Blas eh pagano ogn'anno ef. Formazo # 112. Qual và diviso fra gli R.di Sig.ri Canonici che la Vigilia di Santo Michele assistono nella Colleg.ta Chiesa di S. Pietro, e celebrano il legato del q.m Monsig. Federico di Norta B

Dà Nottolo 1687. del q.m Sig. Vidale. Forno di sotto. Eredi q.m Ant.° e Nicolò di Blas pagano Formazo # 112. ef. Quale si divide fra li Sig.ri Can.ci che celebrano

C l'ann.° del q.m Monsig. Federico di Norta già Can.co legatario, la Vigilia di S Michele: è chi non assiste nella ricevè.

Dà Rottolo 1694. dal q.m Sig. Giuliano Giuliano. Forno di sotto. M. Ant.o Blas pagano di presente M. Giacomo, e Gio: Batta Poli eff. – Formazo ₶ 112. condotto eff.
Qual Formazo si divide fra li Sig.ri Canonici si trovevano à celebrar l'ann.o del q.m Sig. R. Federico di Monta già Can.co di S. Pietro centenaja d'anni. Il sud.o Ann.o ò legato si celebra la Vigilia di S. Michele nella V. Coll.ta li [illegible] perpetuo.

Dà Rottolo 1700. del q.m Sig. Gio: Ant.o Venturini. Forno di sotto.
& M. Giacomo, è Gio: Batta Poli eff. pagano Formaggio ₶ 112. Qual Formaggio si divide fra li R.mi Sig.ri Canonici, che si trovano à celebrar l'ann.o del q.m Federico di Monta li 28. 7bre giusta la dispositioni testamentaria dello stesso.
Fù diviso trà tutti li 8. R.mi Sig.ri Can.ci che furono alla Colleg.ta à celebrare d.o ann.o

Dà Rottolo 1707. del q.m R.mo Sig. Orlando Sticotti. Forno di sotto. Giacomo, e Gio: Batta Poli pagano Formaggio ₶ 112. e questo condotto eff. quale poi si divide fra li R.mi Sig.ri Can.ci che si trovano à celebrar l'ann.o del q.m Don Federico di Monta li 28. 7bre giusto il testamento dello stesso q.m d.o

Dai Rottoli 1710. 1720. 1731. come sopra ad Rottolo 1700 si lege.

Da Rottolo 1734. del q.m Sig. Rascoli. Forno di sotto. M. M. Giacomo, e Gio: Batta Poli eredi Blas pagano Formaggio ₶ 112. Qual Formaggio si divide fra quelli R.mi Can.ci che intervengono li 28. 7bre à celebrare l'ann.o del q.m Federico di Monta in S. Pietro. 1734. 22. 7bre fù diviso in sette.

Dà Rottolo 1736. Forno di sotto. M. Giacomo, e Gio: Batta Poli eff. pagano Formaggio ₶ 112. Qual Formaggio si divide fra quei Sig.ri Canonici soli, che in d.o giorno intervengono à celebrare l'ann.o del q.m Sig. Federico di Monta fù Can.co di S. Pietro. @ 28. 7bre 1736. fù giorno di pioggia, e perciò fù diviso il sud.o Formaggio fra mè Ludovico Bonifacio Venturini Gastaldo attuale, fra il Sig. Can.co Gio: Ant.o Venturini, e fra il Sig. Can.co Giacomo Collinasti di Liavis, che soli fussimo à celebrare l'antedetto Anniversario per il q.m Sig. Federico di Monta Can.co

Dà Rottolo 1748. (omissis) qual Formaggio si divide fra quei R.mi Canonici, che si trovano à celebrare l'ann.o del q.m Federico di Monta li 28. 7bre giusta la dispositioni testamentaria dello stesso.

Dà Rottolo Ortelli 1758. Forno di sotto. M.r Giacomo, e Gio: Batta Poli etc. pagano

A Formaggio ₶ 112. Qual Formaggio si divide fra li R.mi Sig.r Canonici, che si trovano à celebrare l'ann.o del q.m Federico di Monta li 28. 7.bre giusto la dispositione Testament.ria dello stesso.

Dà Rottolo Maestro @ 116. Forno di sotto.

M.r Giacomo, e Gio: Batta Poli eredi del q.m Ant.o Blas pagano ogn'anno ₶ 112 à peso Trevigiano Formaggio, sono ₶ 120. à nostro peso, quale si divide fra quei Canonici, che intervengono in S. Pietro li 28. 7.bre à celebrare l'ann.o del q.m P. Federico di Monta.

1768. Il Tveleano Gastaldo Ricevette li 28. d.o Formaggio ₶ 120 dai sud.i e fu diviso in tutti

1769. Il De Campi Gastaldo med.e il Tveleano Ricevette ut supra in Luglio

1770. Il Capellari Gastaldo med.e ut supra Ricevette in Luglio

1771. Il Vazanini Gastaldo Ricevette solo ₶ 114 cond.o in Luglio, ed il resto s'impegnarono portarlo nell'anno venturo.

1772. Tellotti Gastaldo R.te ₶ 120, e le ₶ 6. mancate l'anno scorso condotto in Luglio, e fu diviso in tutti.

1773. 28. 7.bre de Toni Gastaldo. Ricevuto dalli oltres.i med.e il q.m Vazanini mancato ₶ 5 à peso nostro ₶. 115.

Dal Registro di Messe, Off.ci e legati in S. Pietro.

1774. 28. 7.bre. P. Ant.o Mau.o Tveleano Can.co Gastaldo celebro per l'ann.o del q.m P. Federico Can.co Castell.o di Monta — — — — — — — — m. 1.

Gio: Leonardo Vazanini Can.co Vice-G.o celeb: per il sud.to — — — — m. 1.

P. Pietro del Moro Can.co eletto celeb: per il sud.to — — — — m. 1.

Seguono li fatti arbitrarij contro il succennato sin oggi osservato

1749. li 27. 7.bre nella sacristia della V. C. Colleg.ta di S. Pietro &

D: Ove congregatosi de more il Capitolo, à cui intervenevo tutti li M. Canonici eccettuati li Sig.ri Can.ci Gio: Ant.o Venturini Giubilato, e Ludovico Bonifacio Venturini infermo, fù posta Parte, che in avenire si disponesse il Formaggio solito di per farli la Vigilia di S. Michele per il legato Ann.o del q.m R.mo Can.co Federico di Monta à quei soli Canonici che interverranno in d.ta Vigilia à celebrare detto legato, eccettuato però il caso di grave infermità, che dovrà essere comprovata, od' esser-

d'escrescenze tali d'acqua, sicché vendano impossibile il portarsi alla Collegiata per celebrare, restandoperò anche in tal Caso alli Sud.ti Sig.ri assenti l'obligo di portarsi con la brevità possibile in altro giorno alla Colleg.ta per adempiere al debito della celebrazione 3

Dai Rottoli susseguenti al sud.to pentamento arbitrario, non si trova alcuna nota che sij stato maj dispentato formaggio per nessuna mancanza, ne pure nel Libro di Registro delle messe di legato di sacristia della Ved.a Colleg.ta comandato dalle sinodali Constituzioni, non se ne trova una sola celebrata per nessuna mancanza.

Da Lettera scritta il R.mo Sig.r De Zorj al Castaldo Tulcani li 6. 9bre 1774.

così si spiega == Havre eseguita ai miei giorni di Canonicato nel R.mo Venturini Giubilato, nel R.mo Collinassi per la sola causa di andar al funerale di una Sua Parente, nel R.mo de Campi, e nel R.mo Capellani ecc == NB. Vedi Havre sud.a e ciò non si trova in nessun Rottolo registrato 3

Attestiamo noi sottoscritti, che nell'incontro fossimo chiamati da D.na Lucia Romana ad essere Testimonj ad un contamento di soldo, che li fece il Sig.r Osvaldo Rotti di Piano li 28. 7bre 1774. all'ore 15. circa in camera del R.do Sig.r Don Pasquale Tulcano, quale fecele la Ricevuta per nome di d.ta Dona; Il Rotti disse essere stato in albis in Aura: mà che poi aveva ivi dovuto fermarsi per aspettare, che fosse terminato il Ponte per poter passare. Pronti a ciò confermare con nostro giuramento ad ogni richiesta, ed in fede

Io Zuanne di Ant.o Romano affermo quanto sopra

Io Gio: Batta di Ant.o Romano affermo quanto sopra

Dal Lib: cit: di Sacristia della V. Colleg.ta — Ottobre 1774.

8. d.o P. Andrea Moro Can.co eletto celeb: per l'Ann.o del Q.m R. Federico Can.co Castellano di Nonta

26. d.o P. Gio: Osvaldo de Campi celeb: per l'ann.o del Q.m R. Federico di Nonta.

29. d.o P. Giacomo de Zorj celeb: per d.o Ann.o

altre messe non si trovano registrate in quest'anno 3

La Notta antescritta fù dà mé R. Ant.° Mau.° Can.co Gastaldo Zeleanj tratta dai Rotoli, memorie, ed altri originali esistenti parte in Cassa, e part: dà mé ritrovati de verbo ad verbum fédelmente; quanto ad ogni richiesta farla riconoscere dà R. Nod.° con la debita incontrazione

1775.

Scrittura e Documenti del Can:co Tralsani che si abbiano a percepire li Can:ci che non intervengono a celeb:re il Leg:to di Nonta in S. Pietro

66
22
14 15
21:15
124 -5

Memorie, o sian Documenti, che comprovano l'immemorabile osservanza dell'Ann.° del q.m Monsig.r Federico di Nonta, verso l'Emolum.to d'annue ℔ 112. Formaggio a peso Trevigiano fanno a n.ro peso ℔ 120.

Memorie, o sian Documenti tratti dai originali cit: che comprovano l'immemmorabile osservanza dell'infrascritto anniversario, inalterabilmente stata osservata dai Can.ci della V. Colleg.ta di S. Pietro in Cavagna, ogni anno li 28. 7.bre per il q.m Monsig.r Federico de Monte Can.co vero l'emolumento di ££ 112. formaggio fondato sopra un certo maso in Sovra[illegible] a peso nostro ££ 120, e che attesa l'osservanza sud.ta fu anche corrisposta e diviso anche tra quei Canonici che pro tempore intervenivano a celebrarlo, maravigliandosi non poco li n.i S. dai d.ti Can.ci come li possa essere in quest'anno 1788. denegata cavillosamente dai possessori dei Beni di d.o Maso la corrisponsione di d.te ££ 120. formaggio ad essi come a quelli che furono li 28. 7.bre a celebrarlo, secondo l'instituzione dell'Ann.o stesso q.ut infra dell'anno 1370

September.

E IIII. K. Obijt Donus Federicus Canonicus huius ecclesie, qui judicavit perpetualiter Canonicis qui faciant suum anniversarium libras Casei centum, et xii. super Manso de Furno

Dal lib: degl'Annuali a C. 87. 28. 7.bre

M.C.C.C.L.XX. Ind.e viii. Ratio expensarum factarum pro Capitulo S. Petri per me P. Juscanum officialem dicti Capituli &c. omissis &c.

Item dedi Federico Canonico de mandato Capituli medi[illegible] marcam dena[illegible] pro anno pred.to (memoria che dimostra che in d.to anno 1370. viveva) a c. 124. del suo Rot. in fine poi di esso dice a c. 128. — Item dedi Massario de Furno den. VIII. videlicet quatuor dedi pro superfluo Casei, et reliquos quatuor pro expensis, et portu.

In Xti Nomine Amen.

M.CCC.LXXVII. Ind.e XV. die primo marcij Lacembrij. In Plano in ecclesia S. Stephani Presentibus &c. omissis

Venerabiles Viri Donus Michael Presbiter, Presbiter Bartolomeus per se et procuratorio et sindicario nominibus Canonicorum, et Capituli dicte ecclesie, Juscanus de Helmetio, Nicolaus de Amaro Jacobus de Helmetio &c. convenerunt &c. omissis &c. omissis &c. in fine sic legitur si quis vero non interfuerit in anniversarijs q.m Dni Federici Canonici S. Petri predicti, perdat, hoc e non participat, vel non lucretur, quod perciperet si interfuisset. Et omnia hec corporaliter sacramento predicti Donus Presbiter, et Canonici coram testibus suprascriptis et me Not.o juraverunt et ratificaverunt ut supra &c.

Ego Oderlicus q.m Nicolai de Juvenalio Imperiali Auct.te Not.s constitutus predictis omnibus interfui, et rogatus scripsi &c.

Nota che fin all'anno 1580 non si ritrova in Casa Capitolare altre memoria intorno à questo Ann.° se non la sopradetta, essendo per fatal disgratia intorno al 1500 perite in Valbuza tutte le carte, e non s'hà fin à d.to tempo se non rimasugli stati ritrovati or quà or là in Case particolari. Manca adunque anche il test.° e nel 1780 del Can.co Torleani fù ritrovato il Cib: dagl'annuali in Tiellig. Il Rottolo di Duscano in Solbotto come pure la scrittura di Concordio trà Rev.mo e Can.ci del 1378. ed il Rottolo seguente 1521. dà cui ricavasi un arbitrio di quel tempo dà non essere atteso h. cioè

1521: In Torno di sotto.

Blas Zanon, overo li heredi pagano di fitto al Capitolo Formaj # 12. li qual fu messo in lira grosse, cioè 13.

Ricevej dà m. P. Batta de Torno di sotto per nome delli heredi di Blas Zanon del contra scritto fitto, non pregiudicando la rason del Formaj, li qual son debitori quando volemo, cioè h 13. grosse.

Segue più inanzi
expensa ordinaria

Pro ann.° fiendo in Vigilia S. Michaelis in dicta ecclesia per Canonicos, qui fuerunt cum libris 13. dividendis inter eos

In hoc anno fuerunt domini P. Petrus, dominus Joannes, Dominus Jacobus de Janis, dominus Andreas de Mistiny, et ego P. Vallarsinus Gastaldio huius anni h fuoro s.

1580. In Rottolo di P. Andrea de Spiciarijs Can.co Cur: in Riaro sic habetur:

In Torno di sotto

Antonio e Nicolò Blas figlioli del q.m Blas Zanon pagano ogn'anno à S. Michaele Formajo # 12.

1580 adì ... 8bre Ricevej dà Nicolò Blas contrascritto, e consorti per il fitto dell'anno presente Formazzo # 12: qual fù diviso trà li R.di sig.ri Can.ci secondo la forma del test.° del q.m m. Federico di Nonta.

In fine di d.to Rottolo
spesa ordinaria

Ann.° del q.m m. Federico di Nonta si die fare nella colleg.ta di S. Pietro adì 28. 7bre per li R.di sig.ri Can.ci con tutta. di Formajo, qual si die dividar trà essi egualmente, quelli veramente che non venivano à celebrar Messa per detto ann.° non abbiano cosa alcuna secondo l'antica consuetudine, qual Formajo paga Antonio e Nicolò Blas figlio di Torno di sotto h.

adì 28. 7bre 1580. Il R.do m. P. Giovanni Ant.° de Fleminij Can.co Il R. m. Vettor Janis Can.co Il R.do P. Fabricio Daciano Can.co et io P. Andrea dà Spiciarijs abbiamo fatto il detto ann.°

adì 8. 8bre 1580. fù diviso il Formazzo trà li R.di Can.ci sopradetti, ed à ciascuno fù data la sua giusta porzione.

Dal Rottolo di P. Andrea Facci 1582. appare simile notta come da quello 1580. così pure da quello di P. Paolo Pianese 1588. da quello di P. Tomaso Bertolini 1580. da quello di P. Giuseppe Costantino 1604. da quello di P. Francesco Parigai 1635. da quello di P. Giuseppe Bilaudy 1643. da quello di P. Vidale 1662. da quello di P. Siciliano Siciliani 1693. come pure dai seguenti 1700. 1701. 1702. 1703. 1707. 1708. 1710. 1720. 1731. 1733. fino al 1788. constando della celebrazione di d.to ann.o anche dai Registri di sacristia della V. Colleg.ta e sarebbe ridicolo il dire che questi Can.ci fossero stati così pronti a una tal osservanza di anni 418. portandosi chi 3. chi quattro chi otto, e che 10. miglia e sul pinacolo d'una montagna quando li possessori del maso non fossero stati puntuali a contribuire anche il formaggio ~~[illegible]~~ stato da P. Federico destinato a quei Canonici, che per lui celebravano in Colleg.ta ogn'anno li 28. 7.bre.

Già anni 10. tentarono questi possessori di volersi affrancare con questo Capitolo dell'aquario annuo di questo formaggio, mà illuminati, e sul riflesso, che codesta affrancazione non sussisterebbe, non essendo stato lasciato al Capitolo mà ai Canonici, che celebravano, abandonarono l'impianto, e tentarono di formare un Capitale corrispondente, mà neppure questo fù accordato dai Canonici, ed ora poi tentano d'imbrogliarci con cavili, mà in vista dei Documenti nostri da verun Giudice veranno ascoltati.

In Furno inferiori

M.CCCCLXIV. Ind.e XII. die 20. Iunij. Actum in Villa de Basilia Furni inferioris in Cole ecclesiae S. Mariae de Furno inferiori juxta locum ubi redditur Ius. Praesentibus honesto P. Nicolao q.m Masij de .... Plebano Furni inferioris, et Bartulo q.m Candusij Toson de dicta Villa de Basilia testibus ad haec vocatis et rogatis 3

Ibique Andreas q.m Nicolaj Zanon de dicto Furno per suum sacramentum per me Notarium infrascriptum eidem datum vigore .... et dic. Dni venerabilis viri Iacobi Antonij Martello in Patria Forijulij Locumtenentis generalis tenoris infrascripti, dixit, et confessus e Venerabili Viro Dno Presbitero Simoni de Fluminagio Plebano S. Floriani de Illeggio tamquam Castaldioni Capituli Ecclesiae S. Petri de Carnea et Sindici ipsius Capituli, et ipsius Capituli nomine stipulanti, habere, tenere, et recognoscere ab ipso Capitulo jure affictus simplicis prout continet informationem, et nota sibi facta ac datae per juriorem suum, et primo unum Sedimen domorum duorum q. Item, item q. omnis

super quibus affittuarij solvere tenetur annuatim ipsi Capitolo S. Petri in Vigilia S. Michaelis jure affictus simplicis. libras Casei centum et duodecim, deferrendas ad Sanctum Petrum, vel illuc in Carnea, ubi Officiales Capituli committet.

(omissis)

Et ego Rodulfus q.m eximij utriusque juris Doctoris D.ni Iuliani de Florentia ad presens Tumetij habitans, Publicus Imperiali Auct.e Notarius, et magnifice Comunitatis Cancellarius suprascriptis omnibus, et singulis presens fui, et eas omnes rogatus scripsi, et fideliter in huiusmodi Libro accopiavi, in quorum fidem et testimonium me subscripsi signum meum consuetum apponens. 2

Segue la nota della Celebrazione di questo ann.o tratta dai Registri della Sacristia che in questa V. Collegiata si osservano intorno alle messe si celebrano dal tempo che ebbero principio, cioè dal 1704. sino al 1789. tempo in cui mancate dal Capitolo, o diciam Canonici, che l'adempivano non ci hanno lasciate memorie di osservanza per, non aver ricevuto anche l'emolumento del Formaggio come dalle note dei Rottoli, e Ricevute rilasciate ai possessori dei Beni del Maso. 2

1704. fu celebrato da sia. 1705. fu celebrato da 7. 1706. da 7. 1707. da 4. 1708. da 7. 1709. fu celebrato da 8. 1710. da 8. 1711. da 7. 1712. da 6. 1713. da 7. 1714. da 8. 1715. da 6. 1716. da 8. 1717. da 8. 1718. da 7. 1719. da 7. 1720. da 8. 1721. da 8. 1722. da 7. 1723. da 8. 1724. da 7. 1725. da 8. 1726. da 8. 1727. da 8. 1728. da 7. 1729. da 7. 1730. da 8. 1731. da 7. 1732. da 8. 1733. da 7. 1734. da 8. 1735. da 7. 1736. da 7. 1737. da 8. 1738. da 7. 1739. da 7. 1740. da sette. 1741. da sette. 1742. da 6. 1743. da 6. 1744. da 6. 1745. da 7. 1746. da 7. 1747. da 7. 1748. da 7. 1749. da 7.

1750. da 8. Gastaldo Monsig.r De Toni e come da suo Rottolo ricevette il Formaggio lire 120. in Luglio come da ricevuta fatta e fu diviso in 8. parti.

1751. da 6. Gastaldo il Monsig.r Line che ricevette le lire 120 Formaggio, come da Ricevuta, e consta dal suo Rottolo, e fu tra celebranti diviso.

1752. fu celebrato da 8. Can.co Gastaldo Monsig.r Vanini che come consta da suo Rottolo con Ricevuta rilasciata ricevette in Luglio il Formaggio lire 120. e fu diviso in 8.

1753. da 8. Can.co Gast: Monsig.r Valarini, quale ricevete le lire 120. Formaggio a nostro peso e rilasciò la Ricevuta ai debitori di Forno con li soliti Q.ti si pratica.

1754. da 6. Can.co Gast: Monsig.r Tallotti, che ricevuto il Formaggio lire 120. dai Consorti di Forno, come consta da suo Rottolo con le solite osservanze, fu diviso in sie porzioni.

1755. fu celebrato da 8. Can.co Gast: Monsig.r Venturini ed il Formaggio R.to come sopra con R.ta rilasciata ai contribuenti come da Rottolo, e con la solita contribuzione dei Q.ti, fu diviso in 8. parti.

1756.

1756. Fù celebrato dà 8. Can.co Sagr: Monsig.r Ortelli che ricevuto il Formaggio come il solito dai eredi Polo di Forno di sotto Possessori delli Beni del mayo, come dà Ricevuta Natali rilasciata con li gir. consueti, e come dà suo Rottolo, fù diviso in 8. parti ∼

1757. Dà 8. Can.co Sagrista Monsig.r Collinassi Ricevette le # 120. Formaggio dai sud.ti come dà Ricevuta e consta dà suo Rottolo, e fù diviso al solito.

1758. Dà 8. Can.co Sagristo Monsig.r De Dory, come dà Ricevuta ut supra, e che appare dal suo Rottolo, e che fù diviso.

1759. Dà sette fù celebrato. Can.co Sagr: Monsig.r Linz e come dà Ricevuta rilasciata, ut supra e che consta dà suo Rottolo Ricevette le solite # 120. Formaggio, che fù diviso ∼

1760. Dà 6. Can.co Sagristo Monsig.r De Campi Ricevette d.to Formaggio come dà suo Rottolo, e dà Ricevuta rilasciata, che fù diviso indi tra essi ∼

1761. Dà 7. Can.co Sagr: Monsig.r Capellari, come dà Ricevuta rilasciata, e suo Rottolo Ricevette dette # 120. Formaggio, quale fù diviso ∼

1762. dà 8. Can.co Sagr: Monsig.r Vazanini come dà Ricevuta, e Rottolo ricevette d.to Formaggio e fù diviso ∼

1763. Dà 8. Can.co Sagr: Monsig.r Tallotti, dal di cui Rottolo appare il tutto, come dai predetti.

1764. dà 8. Can.co Sagr: Monsig.r Venturini dal di cui Rottolo appare il tutto come sopra.

1765. Dà 8. Can.co Sagr: Monsig.r Collinassi, dal di cui Rottolo pure appare quanto dai sopradetti.

1766. Dà 7. Can.co Sagr: Monsig.r Linz, dal di cui Rottolo pure appare eseguito quanto sopra

1767. Dà 7. Can.co Sagr: Monsig.r De Dory, dal di cui Rottolo appare quanto sopra ∼

1768. Dà 6. Can.co Sagr: Monsig.r Orelcare, dal di cui Rottolo, e Registro nuovo appare ut supra

1769. Dà 8. Can.co Sagr: Monsig.r De Campi dal di cui Rottolo, e Registro nuovo appare ut supra

1770. Dà 8. Can.co Sagr: Monsig.r Capellari dal di cui Rottolo, e dal Registro nuovo appare ut supra

1771. Da 7. Can.co Sagr: Monsig.r Vazanini, dal di cui Rott: e Reg: nuovo appare aver ricevute solo # 114. con impegno delle restanti # 6. di portarle nell'anno venturo ∼

1772. dà 6. Can.co Sagr: Monsig.r Tallotti dal di cui Rottolo e Registro nuovo Capitolare e come dà ricevuta rilasciata ricevette comprese le sud.te # 6. Formaggio # 126.

1773. Dà 6. Can.co Sagr: Monsig.r De Dory dal di cui Rottolo, e Registro nuovo appare essere stato mancante il Formaggio di # 5. del quale sono pur anco debitori ∼

1774. Dà 7. Can.co Sagr: Monsig.r Orelcare, dal di cui Rottolo, e Registro sud.to appare Ricevute le # 120. Formaggio, e distribuito trà 8. ed senza pregiudizio alla dispositione come dà parte trà essi accordata, e come in essa ∼

1775. Dà 8. Can.co Sagr: Monsig.r De Campi e come dà suo Rottolo, e Registro nuovo fù ricevuto il sud.to Formaggio, e distribuito trà celebranti ∼

1776. Dà 8. Can.ci fù celebrato, Sassaldo Monsig.r Capellani, dal di cui Rotolo, e Registro Capitolare consta l'esazione, e distribuzione delle ₶ 120. Formaggio ꝫ

1777. Dà 8. pure Can.ci Sassaldo Monsig.r D. Moro, e come dal di lui Rotolo, e Reg.tro consta ut supra

1778. Da 6. Can.ci Sass: Monsig.r del Moro, e consta dal suo Rotolo, e Registro, come sopra

1779. Da 7. Can.ci Sass: Monsig.r Valentini e consta dal suo Rotolo, e Registro l'esazione, e distribuzione in tie ꝫ

1780. Da 8. Can.ci Sass: Monsig.r Valarini, e consta dal suo Rotolo, e Regi: l'esazione ut supra

1781. Da 8. Can.ci Sass: Monsig.r Svassi, e come da suo Rot: e Registro consta il tutto, ut supra

1782. Dà 6. Can.ci Sass: Monsig.r Bartolotti, e come dà Rott: e Reg: consta l'esazione, e distrib.ne ꝫ

1783. Da 7. Can.ci Sass: Monsig.r De Toni, e come dà Rott: e Regi: cit: consta, ut supra ꝫ

1784. Dà 7. Can.ci Sass: Monsig.r Capellani, e come dà Rott: e Regi: consta, ut supra ꝫ

1785. Dà 7. Can.ci Sass: Monsig.r D. Moro, e come dà Rot: e Regi: consta, ut supra ꝫ

1786. Da 6. Can.ci Sass: Monsig.r Sommavilla, e come dà suo Rott: e Reg: consta, ut supra ꝫ

1787. Da 7. Can: Sass: Monsig.r del Moro, e come dà suo Rot: e Reg: cit: consta l'esaz: e dis: ꝫ

1788. Dà 6. quali aspettano per anco dal loro Sass: Monsig.r Svassi la spettante del Formaggio per essere stati diffettivi li debitori di darne alla corrisponsione ꝫ

Tratta dagl' Originali esistenti in Casa del Rmo Capo di S. Pietro med.te a me fida manu: © in fede

Giovanni Valotti Nod.o di v.A., e Canc.re Capitolare

Monumenti antichi, e moderni risguardanti il modo in tutti tempi tenuto nell'esecuzione dell'anniv.° Legato del q.m Rmo Mons. Federico di Nonta fu Can.co della Colleg. Nostra di S. Pietro.

1775

In seguito alle provide determinazioni del Rmo Cap.lo sotto il giorno 21 Feb.° p.p.° concernenti la controversia in quest'anno insorta sopra l'emolumento dell'anniv.° Leg.° del q.m Rmo D. Federico di Nonta tra il Gastaldo da una, che con alcuni altri celebrò per quello li 28 9bre giusta la consuetud.e di 4 secoli, ed alcuni Sig. Canonici, che non celebrarono, dall'altra, instando questi per la loro quota dell'emolumento med.mo a senso d'un'arbitraria parte, che nominano presa sin dall'anno 1749 da soli cinque di essi non collegialiter radunati, nec more, et modo solito invitati, ma accidentaliter uniti, absentibus aliis; e negando il Gastaldo per vigor di consuetud.e derivata già dal Testamento, che in tutti i tempi, e casi escluse gl'absenti, inerendo anco alle canoniche dichiarazioni (a) sopra simili anniversarj, ed all'uso moderno, che riassume l'antico, contrario alla parte stessa, 1768 alla partita di Forno da Sig.i Avversarj approvata, ed osservata (b); il med.° come Gastaldo, a cui ex off.° incombe in vigor de Statuti giurati il sostenimento di tutte le consuetudini del Cap.lo, assogetta alle purgatissime riflessioni de' Rmi Sig.ri Canonici eletti D. Andrea D.r Moro, e D. Pietro del Moro Giudici confidenziali i monumenti più lucidi che ha potuto rinvenir dall'Archivio sul proposito dell'osservanza in tal legato inalterabilmente praticata da quanti furono i Successori del Testatore di Nonta, onde sull'appoggio appunto delle riveribili massime in tanti anni osservate, devenir possino al loro de jure definitivo giudizio, come zelantamente restò prescritto dal Cap.lo succenato 21 Febr. nella parte, che si soggiugne.

(a) Vedi a pag. XV

Segue la-

Segue la Parte.

1775. ai Feb.° Nella Sacristia di Arta, Ove

Alle zelantissime insinuazioni di Mons. Prep.° Pier Ant.° Silverio, inerendo il Sig.° Can.co Pastaldo Ant.° Maurizio Treleano, si è il nostro Cap.lo congregato more, et modo solito per stabilire un piano d'aggiustamento raporto alla differenza insorta sul proposito dell'esecuzione del Legato del fù Ill.mo Sig. Can.co Federico di Nonta; e fatti i più serj riflessi, fu presa parte a pieni voti (in ord.e anco a nostri Statuti (a)) di deffinire in Cap.lo tal Controversia, incaricando li due Sig.ri Can.ci eletti Andrea D.r Moro, e Pietro del Moro a versare maturamente sopra i monumenti nostri, e di pronunciare de jure tantum quanto parerà alla loro saviezza, e non potendosi tra loro convenire, di scegliere persona di grado, che non abbia auta mano in tal differenza, acciò da quella venghi pronunciato de jure tantum, quanto &c.

Zuglio 25 Marzo 1775

Dal Libro delle Parti del N.ro R.mo Cap.lo

Io Pio: Leonardo Vazanini Vicep.to, e Can.co Cancell.e

(a) Statuta Venerab. Capituli S. Petri de Carnea.

omissis.

§ XXIV. Item si aliqua contentio, vel dissensio... esset inter aliquos ipsius Coll.gii Collegii D.nos Canonicos.. Pastaldio.. convocet DD. Can.cos universaliter ad Cap.lum, eisque referat causam, et casum. Et tunc iidem prefati Can.ci provideant, vel eligant aliquos ex ipsis D.nis Can.cis, qui precise, et totaliter provideant super ipsa contentione, vel lite, et prout deliberabunt, ab ipsis D.nis Can.cis contendentib. totaliter observetur, et adimpleatur. Et sub pena hec om.a fiant per Cap.lum ad placitum imponenda. &

Per isgombro di cavilazioni prima di tutto, si dà lume alla Giustizia confidenziale co' documenti più antichi, che simile alla presente fù anco ne tempi anteriori al de Nonta la Residenza del nostro Capitolo apud Ecclam principalem.

Nel Libro de statuti in carta pecora con caratteri abbreviati coperto di legno, e senza data di milesimo al §XIII si lege = Item quandocunque Officialis, seu Gastaldio predicti Capli volet convocare Dños Can.cos ad Capitulum, convocet eosdem apud Ecclesiam Principalem, vel in alio loco habili, et honesto secundum cursum temporis, ut possint comodius convenire, considerando etiam distantiam locorum Dnorum Canonicorum in contrata Carneæ ressidentium = omissis.

Ibid. al §. XVIII. = ordinatum, stabilitum, habitum de jure, & antiqua consuetudine in ipso Collegio observatum, et determinatum est, et fuit, quod si aliquis ex ipsis Dnis Canonicis dicti Collegii extra contratam Carneę permanserit domicilio, vel Beneficio, de fructibus, affictibus, et redditibus non percipiat, ut percipiunt alii Dni Canonici confratres ejus in contrata Carneæ residentes & sed propter debitum et omissis.

Nella scrittura intitolata = Pacta inter Prepositum, et Can.cos Anno Dñi 1290. Indne XII. Presentibus &c. omissis. Dñis Mano Preposito, Mainardo de Tumez, Enrico de Cleva, Ordolico de Artes Canonicis Eccle S. Petri de Carnea in dicta Eccla more solito congregatis pro bono statu, pacifica, et quieta acquietatione dictę Ecclę, dictus Dnus Prepositus, et predicti Canonici nomine eorum Capli ejusdem Ecclę, fuerunt in concordio, quod omnis lis .. omissis .. Item de Hebdomadariis, qui in dicta Eccla ..(di presente sono l'Officiante pro Preposito, e l'Off.te pro Caplo) duo debeant residere . . .

Actum in Eccla S. Petri de Carnea & omissis . . .

Ego Iacobus de Tumezio Imper. auct. Not. omissis.

Ex libro annualium transcripto de verbo ad verbum a Joanne Poglio Not.° de Paluzia ex alio antiquiore, ut ibi in fine, de mandato Camerarii Eccle. Colleg., ad quam spectat, ad hoc ut nomina Benefactorum non deleantur. Anno 1446, quo transcriptus fuit.

Pag. 19. 1.° Martius. 17. Obiit D.nus Volericus dictus Cadubrinus Prepositus, qui dimisit Caplo S. Petri Stabulerium cum campis.. dimidiam marcham denariorum.. Sacerdotibus, qui facient suum anniversarium, qui vero veniunt huc ... Il soprad.° Volerico Prep.° nel 1286 fu investito dal Patriarca Raimondo .. a titolo di Feudo retto, e legale d'una X.ma di tre masi situati in Villa d'Algada. Così da un libro originale, ed autentico in mano de Sig.ri D. Pratesco D[...] murasso ...

1390. Ind.e XIII. die 19 Jannuarj. Actum in Palutia in Stupa Domus [...] Minuti, p̄sentibus provido Presb. di Montegnaco Capell.° in S. Petro in Carnea... D.nus P. Jacobus Can.cus S. Petri in Carnea, et Plebanus Plebis Legii tanquam Gastaldio Capli pro anno presenti de voluntate, et consensu D. Theodorici Prepositi S. Petri, D.ni Joannis, D.ni Toscani, D.ni Nicolai Desiderii, Jacobi de Amaro omnium Can.corum prefate Eccl. S. Petri de Carnea ibidem presentium et rappresentantium ... locavit, dedit.. atque investivit in fimbria sue clamidis Miculum de Gallo .. omnis... // Ex originali in libercolo manu p. Leonardi N. q. de Jumetio in archivio Capli pred.

Dal Rotolo del sud.° Toscano, di cui non trovasi più antico nell'arch.°;

1393. Expense facte per me Tuscanum... Item missus fuit D.nicus q.m Jacobi Batali ad Nauninam ad me per Presb. Joannem Procuratorem, et ego misi ipsum ad S. Petrum pro Presb. Jacobo. dedi sibi S. XV. Item dedi Blancono, qui bis ivit Cavatium ad portandum literas Presb. Nicolino, VIII: videlicet quatuor pro vice... omissis... Item dedi uni Nuncio, qui ivit ad S. Petrum, pro Presb. Jacobo, ut veniret ad Caplum ij denarios. Da cinquecento anni adunque, e più, era nel nostro capitolo la Ressidenza medema de giorni nostri ...

Si produce ora una serie di monumenti comprovanti la continuata osservanza dell'anniv.° nella contesa esclusione degl'absenti.

Unica memoria del tempo, in cui viveva il R.mo Testatore di Nonta.

1370. Dal Rottolo dell'antenominato Toscano Gast.° = factio expensarum pro Cap.lo Eccl. S. Petri per me Presb. Tuscanum: . . . Item dedi Federico canonico de mandato Cap.li mediam marcham denariorum pro anno preterito = .

✝ „ September. 28. Obiit D.nus Federicus Can.cus, qui perpetualiter adjudicavit Canonicis, qui facient suum anniversarium, libras Casei iii supra manso de Furno. „ Dal Libro degl'annuali di Giovanni Poglio, ut supra, Nod.°

1393. Ind.e I die 2. Mensis Augusti incepit annus Officii, et Gastaldie mei P. Tuscani pro Cap.lo S. Petri de Carnea, he sunt expense facte per me. In primis ipsa die expendi pro licofio, ut moris est, sol. VIII . . . .
Item dedi Massario de Furno VIII denarios; videlicet iiii.or dedi pro superfluo Casei, et reliquos iv.or pro expensis, et potu.

NB. memoria ritrovata dopo Pac. inter Michaele Preposito et ann.° 1377. ut ibi omissis aliquis vero non intervenient ann.° olim D.ni Federici Canonici nihil habeant de legato ejusdem sed dividatur, et distribuatur per medium supradictum ₰ ex quodam libercolo signato ab extra 1417. fol: 23. et 24.

Nota. Questa è la prima memoria che si trova dell'esazione del formaggio nel Rott. di Toscano, e nell'ultima di lui Gastaldia. Nelle due antecedenti registrate nulla dice; sichè tra il 1370, ed 1390 sarà seguita la morte del R.mo de Nonta. Ne di qui sin al i5.. in Archivio Nostro si lege altra memoria di questo anniv.°, cagion forse l'incendio di Palluzza, ove con queste perirono tant'altre più importanti Scritt.e, se vera è la Tradizione. ₰

Dal Rottolo di P. Valent.° Gast.°

1521. Forno di Sotto. Blas Zenon, overo li Eredi pagano de fitto al Cap.lo Formaj lib. iii lu qual fò messo in grosse cioè ——— ₰ 13:–	Ricevei da m.r Datta de Forno di Sotto per nome delli Eredi de Blas. . il contrasto fitto non pregiudicando la rason del formaj lu qual son debitori qdo volemo, cioè ₰ 13:–

Segue dal Rottolo antesto.

Expensę ordinarię

Pro anniv.° fiendo in Vigilia S. Michaelis in dicta Eccl.a per Canonicos, qui fuerint, cum libr. i3 dividendis inter eos.	In hoc anno fuerunt D. Pr. Petrus[1], D. Joannes[2], D. Jacobus de Janis[3], D. Andreas de Misitinis[4], et ego Pr. Valentinus Gast. hujanni[5]

Dal Rottolo di P. Andrea de Aromatariis Can.co Curato in Piano.

1560 In Forno di Sotto

Ant.°, e Nicolò Blas Fratelli, et Figlioli che furono del q.m Blas Zenon di Forno di sotto pagano ogn'anno d'affitto per la festa di S. Micaele Formajo tt° 112	1560 adì .. ottobre. Ricevei di Nicolò Blas contras.te e consorti per il fitto dell'anno p.nte Formazzo lib: 112 Qual fu diviso fra li R.di Sig.ri Can.ci secondo la forma del Testam.to del q.m m.r Feder.co di Nonta

Segue in fine di d.° Rottolo // Spesa ordinaria. è così scritto poco nel Rottolo 1562.

Anniv.° del q.m m.r Federico di Nontor si diè fare nella Collegiata Chiesa di Santo Pietro adì 28 7bre per li R.di Sig.ri Can.ci con tt° 112 di Formajo, qual si diè divider fra essi egualm.te, quelli veramente Sig.ri Can.ci che non venirano a celebrar Messa per d.° anniv.° non abbiano cosa alcuna, secondo l'antiqua consuetud.e // Segue

1. adì 28 7bre 1560. Il R.do m.r P. Giovanni Ant.° de Humianis Can.co fece il contrasto anni
2. Il R.do m.r P. Vittor Janis Can.co fece il contrasto ann.°
3. Il R.do P. Fabricio Deciano Can.co fece il contrasto ann.°
4. Io P. Andrea de Spiciariis Can.co, e Past.° feci il contrasto ann.°

Adì 6 8bre 1560. Fu diviso il formazo fra li R.di Can.ci sopradd.ti, ed a ciascuno fu data la sua giusta porzione.

Si adduce una Scrittura autentica di diverse partite,
che intorno al 1640 furono estratte da più Rottoli in
occasione non v'ha dubio di controversia anche
allora insorta consimile alla nostra.

„ Partitę extractę ex extractibus R.di Cap.li, occasione Casei de Furno.
„ I. Libro dell'Intrata del R.do Cap.lo di S. Pietro sotto di mi P. Andrea Facci Sast.o
„ cominciando il p.mo Agosto 1562. omissis.
„ Anniv.o del q.m m.r Federico di Nonta si diè far in la Colleg.ta Gesia di Santo
„ Pietro adì 28 9bre per li R.di Sig.ri Can.ci con ℔ 112 di Formazo, qual si diè divid.e
„ fra essi equalm.te, quelli veramente Sig.ri Can.ci che non veniranno, non hab-
„ bino cosa alcuna, secondo l'antiqua consuetud.e; qual Formaggio paga
„ Ant.o e Nicolò Biasio Fralli di Forno di Sotto, come appar in questo @
„ II. Libro dell'Intrata del R.do Cap.lo di S. Pietro sotto di me P. Paolo Pianese
„ Sast.o del 1568. omissis.
„ Ann.o del q.m m.r Federico di Nonta si diè far nella Colleg.ta Chiesa di S. Pietro
„ alli 28 di 9bre per li R.di Sig.ri Can.ci con ℔ 112 di Formazo qual si diè dividere
„ fra essi equalm.te, quelli veramente Sig.ri Can.ci che non veniranno a celebrar
„ messa per il ditto anniv.o non abbino cosa alcuna, s.do l'antiqua con-
„ suetud.e qual formazo paga Ant.o, e Nicolò Blas Fralli di Forno di Sotto, come ap-
„ par in questo
„ III. Libro dell'Intrata del R.do Cap.lo di S. Pietro sotto di me Tomaso
„ Bartolini Can.co, e Sast.o del 1580: omissis.
„ L'anniv.o del q.m m.r Federico di Nonta si diè fare nella Colleg.ta Chiesa di
„ Santo Pietro adì 28 9brio per li R.di Sig.ri Can.ci, et fra essi si devano divid.e
„ equalm.te formazo — ℔ 112: qual si scuode dall'eredi q.m Ant.o Biasio di Forno di
„ Sotto, et secondo l'antiqua consuetud.e quelli R.di Sig.ri Can.ci che non vanno a ce-
„ lebrar Messa per tal ann.o nel g.no sud.o non partecipano cosa alcuna di
„ questo Legato. Dunque consuetudine fondata su la disposizione come
nei Rotoli 1580. e 62. levando la forma del Testamento

" IV. Liber Redditus, et Affictuum R. Capli S. Petri de Carnea, in quo con-
" tinentur nomina Collonum sub me Joseffo Costantino Can.co, et Rectore ipsius
" R. Capli anno Dni 1604. incipiendo die 1 Mensis Augusti. omissis.
" L'anniv.o del q. R. mr Federico di Nonta si die fare nella Colleg.a Chiesa di
" S. Pietro adi 28 7brio per li R. Can.ci, et fra essi si devano divid.e egualm.te formazo
" lb 112, qual si scode dalli Eredi d'Ant.o Biasio de Forno di sotto — et secondo
" l'antica consuetud.e quelli Can.ci, che non vanno a celebrar Messa per
" tal anniv.o nel giorno sud.o non partecipano cosa alcuna di que-
" sto Legato.
" V. Libro dell' Intrata del R. Caplo di S. Pietro dei Monti di Cargna aspet-
" tante solam.te alli M. R. Monsig.ri Can.ci sotto di me Franco Panigai Past.o, comin-
" ciando il 1 Agosto 1635. omissis.
" L'anniv.o del q. mr Federico di Nonta si die fare nella Colleg.a chie-
" sa di S. Pietro adi 28 7bre per li R.di Sig.ri Can.ci con lb 112 di formazo,
" qual si die diveder fra essi egualm.te, quelli veramente Sig.ri Can.ci, che
" non venirano a celebrar Messa per il ditto anniv.o, non abbiano
" cosa alcuna, secondo la antiqua consuetud.e. Qual formazo pagha-
" no li Eredi d'Ant.o, e Nicolò Blas fratelli di Forno di sotto, come appare in
" questo @ 43.
" Ex Libro Legatorum in Colleg.a Eccla S. Petri de Carnea in membrana
" descripto circa annum 1380
" IV Kal. Octobris. Obiit Dnus Federicus Can.cus Istius Eccle, qui judi-
" cavit perpetuo hiis Canocis, qui facerent suum anniv.m lib. Casei iij.
" super mansum de Furno

P. I. J.

Premissas partitas prout jacent ex Libris Redditus, et affictuum R. Capli S. Petri de Carnea supranominatis, et ex dicto Libro Legatorum fideliter exemplavi, Ego Petrus Joannes Jacotus Cabiensis olim Egij D. Joannis Bapte natus, V. A. Pub. Not.s, in quorum fidem me subspsi, signumque meum Tabell.s consuetum apposui

Continuazione d'osservanza. I

Dal Rottolo del R. Sig. Paolo Tomasi Can.co

1600. omissis. Qual formaggio prescritto si suol divid.e fra li R.di Sig.ri Can.ci, che la vigil. di S. Michel celebravano messa nella Colleg. Chiesa di S. Pietro per l'ani.a del q. Federico di Nonta.

1600 3 ottobre. Nota, che fu fatto il contrasto anniv.o dall'infrasti R.di Sig. Can.ci, cioè il R. Sig.r Piovano di Tolmo, il R. P. Joseffo Fabris Capell.o del Cap.lo, per me Paulo de Tomasiis Gast.o d'esso Cap.lo, per il R. D. Ant.o Centa, et per il R. D. Joseffo Deciano, fra li quali oggi fu diviso il formazo equalm.te, secondo la mente del Test.re, et consuetud.e osservata.

1643. In Rottolo del R. Sig. Gioseffo Gottardis Piev.o di Tolmo — omissis — si lege — Qual va diviso fra li R.di Sig.ri Can.ci, che la Vigil. di Santo Michele, assitono nella Colleg. Chiesa di S. Pietro, e celebrano il Leg.o del q. R. m.r Federico di Nonta Can.co —.

1667. In Rottolo del R. Vidale Can.co — omissis — qual formazo si divide fra li Sig.ri Can.ci, che celebrano nella V.da Colleg., secondo il solito, l'anniv.o del q.m Mons.r Federico di Nonta, gia Can.co Legatario la vigilia di S. Michele: e chi non assiste nulla riceve.

1693. In Rottolo Giuliani Can.co Cur.o di Piano — omissis — Qual formazo si divide fra li Sig.ri Can.ci si troveranno a celebrare l'ann.o del q.m Sig.r P. Federico di Nonta, Can.co di S. Pietro centinaja d'anni. Il sud.o anniv.o o Leg.o si celebra la vigil. di S. Michele li 28 7bre perpetuo.

Dai Rottoli seguenti.

1700 – 1701 – 1702 – 1703 – 1707 – 1708 – 1710 – 1720 – 1731 – 1733

1736 – 1738 – 1748, e 1756, raccolti dal Can.co Treleano altronde,

si lege = Forno di Sotto = M.r Giacomo, e Gio: Batta Polli &c. omissis –

Qual formaggio si divide fra li R Can.ci, che si trovano a celebrare in S. Pietro l'anniv.o del q.m Federico di Nonta li 28 7bre, giusto la disposizion Testam.a dello stesso.

Nota. I Gastaldi che pro tempore osservavono con diligenza i metodi del Registro alle partite de loro Rottoli, tutti anno segnata l'esazione, e divisione seguita in d.o anniv.o a senso della antica praticata osservanza; perciò ritrovasi il Formaggio diviso ora in otto, ora in sette, ora in sie, e senza che osservasi variata mai la consuetud.e e'l primiero instituto, dimodo che nel 1736 furono soli tre i celebranti, e dividenti.

Si porta ora il Rottolo Generale 1768, che riassume l'uso antico contrario alla parte 1749, da tutti i Can.ci Gastaldi accordato, non attesa la parte stessa, ne nominata.

Forno di Sotto. omissis.

Qual formaggio si divide fra quei Canonici, che intervengono in S. Pietro li 28 7bre a celebrare l'anniv.o del q.m S. Federico di Nonta.

1768. Il Treleano Gast.o R formi.o L. 120, e fu diviso in sette.

1769. Il De Campi R.e e fu diviso in otto.

1770. Il Capellani R in otto.

1771. Il Varanini R. L. 119 in otto Can.ci

1772. Il Tollotti R L. 120 in sette Can.ci

1773. Il De Gorj. R solo L. 115 in sie.

Dissertaz.e Apologetica in rissalto de precedenti documenti.

Tuttoche sij mente del Caplo dichiarita nella parte ri Febr.o addotta, che da R.mi Sig.ri Giudici Confidenti s'abbi per il loro giudicio de jure, a versare su monumenti med.mi, cosiche questi rassegnati in autentica forma, al Past.o impetito non resti altro; nullaciostante perche i Sig.ri Avversarj con alcuni Objetti o tendono a variare le circostanze, o ad infievolire i monumenti, o a distrarne le autorità canoniche su tal proposito, sij a merito della pazienza de Sig. Confidenziali l'udirne alcune risposte.

Il Caplo di S. Pietro, dicono, e' ora disperso ne membri suoi per la Provincia; dunque congruenter alla mente del Testat.e si puo' ubique, o quovij tempore celebrare l'anniv.o de Nonsa, posta una grave causa in alcuni, perche anch'esso il Test.e, se avesse osservate le circostanze, che occorrono, gravissimi, ed importanti, non avrebbe cosi' disposto, quando di fatti cosi dispose.

R. Ma se ab immemorabili la ressidenza di codesto Caplo i Statuti nostri in membrana sine milesimo dimostrano essere stata qual e' ne tempi nostri, e se sin dall'anno 1290 si parla, che de hebdomadariis.. duo debeant ressidere in dicta Eccl.a, che son ora il Pro Preposito, e l'Off.le, cent'anni appunto prima del Testatore di Nonta, a che servono questi raggiri, se non se o a conchiudere, che dunque nessun Test.e antico pote' nel Caplo di S. Pietro stabilire anniversarj coll'esclusion degl'absenti, o se gl'escluse, che dunque sijno osservabili tali disposizioni per tutti i tempi, mentreche come dice il Lotaring. presso il Ferraris V. anniv. n.o 16, neppur suol metter mano contro di esse il Pontefice, avendo liberta' chiunque di apporre ogni clausola nel suo Codicillo, o Test.o, la qual poscia osservar devesi come una legge inalterabile di giu comune? Leg. Clare. 94, § de leg. Ferrarij loc. cit.

Ma, soggiungono i Sig.ri Avversarj, questo e' anzi un provedimento opportuno, e viepiu' favorevole alla dispos.e Testament.a, e di maggior suffraggio

alle

+ alle anime del Purg.° &c. Mi scusino, se rispondo ad essi, che vanno in giro: Non è la disputa, se col maggior num.° di Sacrifizj si suffraghino vieppiù le an.e del Purg.°, si corrisponda più liberalm.te alla mente del Testat.e &c; chi non lo sà, che, se celebrassero in quel giorno tutti i Sacerdoti del Canale, ciò maggiormente ancora si otterrebbe? La questione è, se la disposiz.e del Testatore de Nonta sij, o nò, che il dì 26 7bre si celebri nella Colleg.a di S. Pietro il suo anniv.° da Sig.ri Can.ci colla clausola, che chi non interviene non abbi a partecipar dell'emolum.to, e se propria auctoritate possa il Capitolo disporre in contra. Questo è quel che contrasta il Gastaldo, questo è quel che anno da osservare i Giudici, e questo dev'esser quello, contro cui, se han modo, devono ripiegarsi i carissimi Sig.ri Colleghi, avversarj. Il Cap.lo vuole un giudicio de jure tantum, perciò non il melius, non il congruentius, non l'opportunius per il de facto, ma unicamente il giusto in coerenza alla Legge, che nel caso è la sola disposiz.e Testament.a

Ma questa disposiz.e non s'hà, rispondono. E che per questo, dico io? Non è l'avere la legge che obblighi all'osservanza, bensì la cognizion della legge promulgata, e, se vogliam così, anche accettata. Da chiarissimi documenti si comprova bastevolm.te per non ignorarla e promulgata, ed accettata; dunque a sufficienza ancora per l'obligo della di lei osservanza = ad hoc, quod lex virtutem obligandi obtineat, oportet, quod applicetur hominibus. . . Ma talis applicatio fit per hoc quod in notitiam eorum deducatur ex ipsa promulgatione = scrive l'Angelico 1.2. q. 90 art. 4.

Instano. Questi documenti provano, che il Formaggio sia stato diviso tra presenti, ma non provano, che il Cap.lo non possa far parti nel caso d'una fisica, o moral impotenza d'intervenire la maggior parte. Disperato ripiego! O che fu diviso perchè così il Legatante dispose, o fu diviso perchè così parve a Canonici dividenti: Se quest'ultimo; si compiacciano d'addur prova in opposto a succe-

nat

nati monumenti: Se il primo; dunque il Testatore lo lasciò ai soli presenti; e se ai soli presenti, dunque i presenti puono bensì donare l'emolumento agl' absenti; questi però non puono pretenderlo: e puon donare la loro Quota, ma non quella degl'altri, e molto meno quella, che acquistevano i Successori anche dopo la loro morte. Poichè, mi si dica: Quei Sig.ri Can.ci absenti, che in tal modo ricevessero la porzion di formaggio, da chi la riceverebbero in caso? — Dal Testatore? Nò. Bensì dalla liberalità di quelli che celebrarono li 26 Xbre. Ora, se uno, od anche tutti i Canonici d'un tempo si facessero in scritto una scambievole promessa per i tempi avvenire, (come fu di fatti nel 1749), su qual appoggio, di grazia, i Canonici d'altro tempo, e Successori potrebbero in rigor d'essa parte, o diciam meglio promessa, passata anche in rem judicatam tra Predecessori, pretendere in caso d'absenza la porzion di formaggio da due, o tre che intervennero alla celebraz.e dell'anniv.o? Se questo lo devon riconoscere tutto per esempio da me, avran essi raggione d'assicurarselo sine me? Dove anderebbe allora la nota legge = quod omnes tangit omnes approbare debent =? Si salvi pure al Cap.lo l'autorità sempre auta di fare parti, ma nè che ha, nè che averà mai autorità di fare una parte in questo proposito; con cui obblighi a donare il suo, chi non concorse alla stipulazion d'essa parte, e donarlo a chi non ha dirito di sorte, perchè non ha celebrato giusta la dispos.e del Legatante. Guardi mai che il Pastaldo osurvar vogli in un attomo il dirito Capitolare: adora, e riverisce tutte le determinazioni di esso: Si lagna solo in presente del nome di <u>parte</u> che si dia a quello che fu un semplice arbitrio di scambievole donazion tra i p.senti nel 1749; e si pretenda con esso levata una dispos.e Testam.a per sì longa consuetud.e mai violata contro forsi alle dichiarazioni del Tridentino, che a penna de negligenti vieta qualunque patto di donazione che si far si possa a favore de non presenti. Ferraris. V. distributiones art. 1. n.o 56.

E dato che tutti i Can.ci pro temp.e fossero di là del Fiume, onde, trasferito il ponte dall'escrescenza dell'acqua, non potessero il giorno fisso portarsi alla collegi-

Colleg.ª quid tunc? soggiungono. Prima di rispondere; I Sig.ri Aversanj, che stant per l'arbitrio 1749 sano già, e tacitamente confessano, che il De Nonta ha esclusi in ogni caso chi non interviene al suo anniv.º; poichè se anco per caso d'infermità, o brentane non si avessero conosciuti esclusi, non occorreva prender la parte stessa: Questo è chiaro. Esclude di certo, diciam dunque, gl'absenti.

Dunque, ripiglio io, il De Nonta med.º per conservar in diligente osservanza perpetuamente il suo Legato, s'è contentato per qualch'anno d'impotenza che un solo anche supplisca, e supplir possa alla sua volontà, lasciando a quel solo tutto l'emolumento, e così mai fosse in scusa la negligenza, tuttochè potesse accadere aliquando condannata anche la fisica, o moral impotenza: E chi non ha voluto altrimenti dispor del suo, sian due, sian tre, sian più i celebranti sempre accorda adempiuta la mente sua.

Ora, posto un caso quasi chimerico, che nessun potesse; non è raggione per stabilire una legge, come se nessun potesse, bastando per sempre, che alcuni possano. Intanto sono anni 400 che si ha sempre potuto; onde il Testatore che dimorava in Nonta in tempo che un de Canonici era Pievan di Cavazzo, uno d'Illeggio, un'altro viveva in Naunina, e gl'altri altrove, e perciò quelle brentane che sin dall'ora inondavono la nostra Provincia formandosi in più luoghi laghi memorabilissimi, potendo al med.º dar lume di questa ipotesi, se avesse voluto, avrebbe nel suo testamento proveduto; Non provide egli, a cui spettava; perciò neppur il Cap.lo ha dovere di sopra ciò provederne.

Che se pur pure sembrasse alla caritatevole providenza de Sig.ri Can.ci Aversanj d'invigilare a favor del de Nonta, anco per i casi mai avvenuti, unicamente perchè puono avvenire: La loro carità diverrà assai più magnanima, quando il medesimo usar vorranno anche verso la q.m Sig.ª Belialdis di Amaro, il di cui anniv.º della natura med.ª del de Nonta (a) si celebra con sole Ƶ si, il dì p.mo 7bre, che sebben una volta celebravasi da tutti, o maggior parte, ora quasi sempre si celebra da due

(a) Vedi a pag. XVII

due soli; e molto più per quello di Gulielmo Proposito anniv.° anch'esso consimile al de Nonta, cadente li x Aprile, e per cui non è memoria sÿ mai celebrata messa, tutto che buona pace s'esiga annualm.te l'emolumento. (b). Sopra di che non vorrei uscir di proposito per udir le raggioni, con cui si vorrebbero alcuni esentare dal rigoroso dovere. Sentano di grazia i R.mi confidenziali. Quando si tratta d'osservare i Rottoli antichi sopra la distribuz.e inter presentes dell'emolumento de Nonta, mi si dice, che non sono ammÿssibili, come copia d'uno dall'altro; ora perchè i Rottoli stessi a dir vero nulla dicono intorno al Legato Gulielmo, inferiscono, che dunque non c'è obligazione. Gran'che. I Rottoli quando parlano, non son ammÿssibili, e quando tacciono fan legge col lor silenzio. Benedetti tempi antichi, che tacendo fate scuola, e parlando non siete ammessi!

Così deve contentarsi il q.m Mons.e Gulielmo. Sopra quello della Bellaldis poi ricerco una sola raggion di differenza; per qual mottivo cioè, che la mente di questa sÿ interamente eseguita colla celebrazion anche d'una sola messa, e non sÿ eseguita quella del de Nonta anche con due, e tre, se non si amettono anche gl'impotenti, e non si proveda per esso anche per i più stranei, fortuiti casi. Sarà forse perchè quella fu Donna, e questo fu Can.co onde è degno di qualche particolare distinzione nel zelo de suoi con Canonici successori. Per altro legati sono ambidue accettati dal Cap.lo, ed ambidue sotto le med.e formole di parole espressi

Sentiam ora le spiegazioni, che danno alle autorità canoniche, che non le negano. Il più volte lodato Ferraris V. distribut.nes ~~art. 1 n.° 55,~~ adduce i sentimenti di Bened. XIV sin al n.° 70, ove il S. Padre prende con tal rigore questi legati non fissi, che non amette all'emolumento in qualunque caso, chi non è presente, e ciò per dichiaraz.e della S. Congreg.e ut ibi. Però che rispondono? Dicono, che qui la Cong.e parla di quei Cap.li che anno annessa la ressidenza, e così non sono ad rem queste autorità. Ma bona venia io non intendo questa interpretaz.e

Andiam alla radice. Qual è la ragione, per cui la Cong.e ha deciso, che gl'absen-

(b) Vedi a pag. XVII.

gl'absenti non abbino a partecipare, se non se, perche' il Testatore ha così ordinato? = quę ex voluntē Fundatorum distribui consueverunt solum inter presentes = Non v'ha dubio. Non e' dunque il luogo, il Caplo, o la Ressidenza, che formi il metodo alla distribuz.e, ma la volontà del Legatante, che del suo può disporre ad arbitrio senza far torto a chiunque; se per tanto sono possibili nel Caplo di S. Pietro Legati non fissi, al modo de legati non fissi devonsi eseguire, e molto più quando tale si conserva il Caplo, quale era nel Tempo che in simil forma il Test.e instituì il suo anniv.o: Quindi o mi si provi, che il Leg.to de Nonta non e' di questo genere, e allora dirò anch'io che la Cong.e non parla ad rem, ovvero mi si conceda, che se il Legato è non fisso, come tale si debba dunque osservare in ogni Caplo, perchè in ogni Caplo può così volere il Test.e, come ha voluto nel nostro.

Con questi pochi argomenti, che col debito umile mio rispetto oppongo alle difese de miei Sig.ri Avversarj più per dar riflesso alla Giustizia confidenziale rapporto a documenti che ho qui compiegati, che per vincere il loro ben noto perspicacissimo intendimento, faccio intendere veracemente, comechè solius exercitij gratia mi sono così spiegato, lungi affattissimo sempre da qualunque intenzione d'offendere i Rmi miei Sig.ri Colleghi, i quali non stupisco se anno il loro poichè fo anch'io il mio parere, sottomettendomi del resto interamente alla decisione de jure de Rmi confidenziali per quella scambievole unione, e concordia del Capitolo, che sì vivamente resta prescritta da nostri statuti ad majorem Dei Gloriam.

Si descrivono alcuni Legati non fissi rammentati nell'antecedte. dissertaze.

Ex libro annualium alias citato pag. 20. 1°

17. Martii. Obiit Volevicus dictus Cadubrinus Preppositus, qui dimisit Caplo S Petri unum Stabulerium cum Campis, et Pratis pertinentibus in Plebe de Enemontio, in loco, qui dicitur Panies, et solvunt annualim Dimidiam Marcham Denariorum sacerdotibus; qui faciunt suum anniv., qui vero veniunt huc.

In Rott. cit. Tuscani sic habet. Item in Panies denar. LXXX. In margine vero ibi pag. 11 pro anniv°. Dni Cadubrini super Stabulerium de panies prope Enemontium in Lungis Sol. XXII.

Ex suprad°. Libro annual.

Aprilis 10. Obiit Dnus Gulielmus Preppositus hujus Eccle, qui judicavit annuatim Caplo, seu Canonicis, qui interfuerint suo anniv°. Marcam I. denar. super Manso villę frigidis.

In Rott°. sup. cit. Tuscani pag. 11 a t° In Villa freida Marcham 1.

Item pag. 20 In villa freida: Heredes qm. Hermacovę Quaglię pro anniv. qm. D. Gulielm. Prep. Denar. March. I.

Nota. Si esige anco di presente, ma non si celebra.

Ex suprad°. Lib. annual.

1390. 1 9bris. Obiit Dellaldis dicta Lissa qm Jacobi Zintil de Amaro, qui judicavit perpetualiter fabricę huj. Eccle etc. . . . Item legavit in perpetuum Cano-

nicis

nicis huj. Eccl. lib. denar. V., et unam spatulam, ut dicti Can.ci faciant suum ann.um, et qui ex Canonicis faciunt anniv. illi debeant habere afficrid, et qui non faciunt, nihil habeant, et hoc super quibusd. suis bonis positis in Verzegnis ☩

In Rott. 1521 Valentini Gastaldi sic legit: Expensę ordę Pro Anniv.o fiendo i.o Obiij in Eccla S. Petri per Can.cos, qui interfuerint, et fit cum lib. denar. V. . . hoc anno interfuerunt D. Petrus de Julio, D. Joannes de Plano, et Ego Valentinus Gast.

In Rott. 1560. Anniv.o di q.m Belladis d'Amaro si die' fare nella Colleg.ta Gesia di S.to Piero per li R. Sig.ri Can.ci con Gs.i di denari, li quali si devono partir fra essi Sig.ri Can.ci egualm.te, quelli che non veniranno a celebrar messa per ditto ann.o non abbiano cosa aluna di essi dinari secondo l'antiqua consuetud.e

In Rott. 1580. Tomaso Bartolino Gast.o = Nota che il p.mo giorno del mese di settembrio 1580 fu fatto il cotroscritto anniv.o (Belladis) solamente per il R. m.r P. Andrea Spicciarij, m.r R. Paolo Dianese, m.r R. Josepho Tarcentino, et de Thomaso Gast.o Can.ci

Cosi legesi in tutti ora più, ora meno.

Faccio fede io sottoscritto, che tutti li monumenti antichi, e moderni nelle XVIII carte di questo Libretto o sien descritti da originali, o da Autentici, sono fedelmente estratti pro ut stant, et jacent. In quorum

Io: Leonardo Varanini Can.co Cancell.re

Zuglio li 26 Ap.le 1775

N.o 30

S.

Consulto Alberti sopra la prima elezione del Prep.to di S. Pietro ripristinata nel Capitolo per Decreto 10. Gen.o e 29. Marzo 1777 1776/7 dell'Ecc.mo Senato ‡

come dentro ‡

minores

Quesiti

I.

Se il Soggetto da eleggersi a Preposito di S. Pietro della Carnia debba essere insignito della Laurea Dottorale, trattandosi di conferire una Dignità, e ciò a senso delle Leggi Sovrane, e se questa sia in osservanza. Ed occorendo il caso dell'elezione, che non vi fossero concorrenti in tal modo qualificati, se il Capitolo avendo riflesso al merito di un Soggetto degno, e capace anche non Laureato, reggerebbe, o no la Elezione

II.

Se a tenore degli Statuti del Revdmi Capitolo, e Canonici della Carnia, e delle venerate Ducali 18. Gennaro 1781. e 22. Marzo 1777. dall'Eccmo Senato a quel Capitolo concesse, fatta che sarà l'elezione possa il Capitolo instituire la Persona, che uscirà eletto come Preposito suo, e Capo di quel Corpo riservato il debito di presentarlo come Parroco all'approvazione di Monsig: Revdmo Ordinario Diocesano; o se in sistema di ripristino degli antichi loro Statuti sieno necessarie le Bolle della Curia Romana, servato il possesso temporale.

Ai due sopraesposti quesiti rispondo;

Che per rapporto al Dottorato il Sacro Concilio di Trento nella Sess. XXIV. al cap. 12. De Refor. § Archidiaconi statuisce che tutti gli Archidiaconi abbiano ad esser Maestri in Sacra Teologia, o Dottori, od almeno Licenziati nel Diritto Canonico con tali parole:
" Archidiaconi etiam, qui oculi dicuntur
" Episcopi, sint in omnibus Ecclesiis, ubi fie:
" ri poterit, Magistri in Theologia, seu Do:
" ctores aut Licentiati in Jure Canonico.
" Ad ceteras autem Dignitates, vel Persona:
" tus, quibus animarum cura nulla subest,
" clerici alioquin idonei etc., et XXII. annis non

minores

minores addiscantur. E più abbasso nello stesso Decreto parlando delle altre Dignità e Canonicati così si esprime " Hortatur " etiam S. Synodus, ut in provinciis, ubi id " commode fieri potest, dignitates omnes, " et saltem dimidia pars Canonicatuum " in Cathedralibus Ecclesiis, et Collegiatis in" signibus, conferantur tantum Magistris " vel Doctoribus aut etiam Licentiatis in " Theologia, vel Jure Canonico "

Delle quali parole sembra doversi conchiudere, che il Dottorato, o Licenziamento in Teologia, o Diritto Canonico per gli Arcidiaconi sia una Legge espressa, e positiva del Concilio, per le altre Dignità poi o per la metà delli Canonicati sia piuttosto un'esortazione, che un commando.

Quantunque anche per gli Arcidiacori non deve considerarsi Legge di necessità assoluta, sicchè non vi abbia luogo a dispensa o per la parte del Sommo Pontefice, o per parte dell' Ordinario, od anche per parte del Sovrano stesso, cui spetta dare il possesso temporale. Imperocchè troppo chiaramente si esprime il Concilio ubi fieri poterit sicchè accadendo impossibilità, come sarebbe per esempio, se per addottorarsi, o licenziarsi si dovesse imprendere un viaggio troppo lungo, o le spese del Dottorato sormontassero di gran lunga i proventi della Dignità o non vi fossero dottori, o chi si volesse addottorare, o licenziarsi, cadauna delle tre indicate persone potrebbe a mio credere lecitamente, e validamente dispensare il

soggetto

Soggetto eletto dall' esecuzione di questa Legge.

La ragione poi perchè agli Arcidiaconi si commandi il Dottorato, o Licenziamento in Teologia, o Diritto Canonico, si è perchè nella maggior parte de' Capitoli questa si è la prima dignità, hanno per lo più annessa la cura delle Anime, e loro incombe naturalmente la giudicatura delle cause Ecclesiastiche, o miste non già per privilegio, ma per lo stesso Gius canonico, sicchè conchiudono i Dottori che se qualche Arcidiacono non avesse cura d'Anime, o perduta avesse la giurisdizione, sicchè non la esercitasse questo non avrebbe nemmeno l'obbligo di laurearsi nelle due indicate facoltà. Espressamente „Archidiaconis, qui non
„ habent curam animarum, vel jurisdi:
„ ctionem non præcipitur hoc Decreto,
„ ut sint Doctores, vel Licentiati, sed
„ hoc debet intelligi de illis Archidiaconis,
„ qui revera Archidiaconatus officium exer:
„ cent non autem aliis„ Gallemart in Declarationibus Concilii Tridentini ad hoc caput adnot. 1. E tosto dopo: „ Qui vere
„ careat cura animarum et omni pror:
„ sus jurisdictione, non comprehenduntur
„ hoc Decreto, quoad qualitatem Doctora
„ tus, vel Licentiaturæ per hoc caput re:
„ quisitam. Lo stesso ivi.

Passando poscia all'altre Dignità, o Prebende sembra dapprima che non ricerchi tal grado; perocchè dicendo ad ceteras autem dignitates, vel personatus quibus animarum cura nulla subest, si contenta che eligantur clerici aliequin idonei

et XXII.

"et XXII. annis non minores. Contempla dun-
que in questa ad esclusione del sunnomi-
nato grado le due sole qualità, dell'abi-
lità cioè, e dell'età di 22. anni.

Rifflettansi peraltro le parole, quibus
Animarum cura nulla subest.

E dove il Concilio ritorna ad inculcare
il Dottorato, o magistero, o Licenziamento
per tutte le Dignità, e per la metà al-
meno de' Canonicati, avvertono nuo-
vamente i Canonisti, che il Concilio
usa termini più dolci dell' hortatur, et
ubi id commode fieri poterit, ove pri-
ma degli Archidiaconi avea detto, ubi
id fieri poterit considerando in un luo-
go la possibilità, nell'altro la commo-
dità, sicchè concordemente conchiudo-
no essere un desiderio, un consiglio, un'
esortazione del Consiglio, anzichè una
Legge, o prescrizione.

Ma il nostro caso non è di Arcidia-
conato, nè di Dignità in Chiesa Cattedrale;
bensì di Dignità, e di Dignità principale
in una Collegiata esente. Di questa abbia-
mo il caso deciso in terminis dallo stesso
Gallemart nelle Dichiarazioni al Concilio
di Trento alla sess. XXII. cap. 2. annot. 1.
» Principalis dignitas in Collegiata Ecclesia
» exempta, cui ordinaria Jurisdictio cum
» omnibus juribus quasi Episcopalibus com-
» petit, non necessario conferri debet Li-
» centiato, vel Doctori, ut principalis Di-
» gnitas Cathedralis: Concilium enim quando
» loquitur de Dignitatibus cap. 12. sess. 24.
» supralaudato hortatur, ut conferantur
» Doctoribus, non vero precipit: quia hoc
» nullibi dicitur esse necessarium," Ed al

capo

capo 12. della Sessione 24. alla annot.ⁿᵉ 24. quasi nelle stesse parole così ripete:
„ Principalis Dignitas in Ecclesia Collegiata
„ exempta, cui ordinaria jurisdictio cum
„ omnibus juribus Episcopalibus competit,
„ non necessario debet conferri Doctori,
„ vel Licentiato, cum id nusquam per Conci-
„ lium Tridentinum caveatur, et hoc non prae-
„ cipiat, sed solum hortetur, ut supradictum
„ est, sess. 22. cap. 2. et hoc in cap.º § Ad
„ ceteras autem ove aggiunge: Immo vero
„ quod dignitates et Canonicatus in Cathe-
„ dralibus dentur tantum graduatis, non
„ est inducendum ex necessitate, nec per
„ Concilium provinciale id statui posse si-
„ ne Sedis Apostolicae auctoritate„

Per la maggior libertà del nostro Pro-posito, che non abbia a dottorarsi, potrebbe aggiungersi ancora un argomento validissimo, ed è quello della prescrizione, e della consuetudine, per cui nessuno degli antecessori si è laureato, ed il Capitolo di S. Pietro di Carnia a fronte del prescritto ne' Decreti del Concilio si è mantenuto nel possesso di libertà, e come Capitolo esente ha liberamente eletto ed investito il di Lui Proposito ancorchè mancante di tale grado, e requisito.

Con tuttociò se voglia osservarsi la pratica, che è la maestra della Disciplina, in questo Ser.ᵐᵒ Governo, dacchè l'Officio di Revisor de' Brevi, e Bolle è stato posto in mano di Dottori Preti secolari, e regolato, costantemente si osserva, che alla prima Dignità di ogni Capitolo non se le concedono le Ducali di possesso temporale, se prima non hanno impetrato la laurea Dottorale in Teologia, nel Diritto Canonico, ed in

ambe

ambe, le Leggi, lo che facilmente si ottiene con una Lettera del Mag.to Ecc.mo de Rifor: matori dello studio di Padova, i quali in forza di un Decreto di Senato dispensano la persona eletta dal Quadriennio di per: manenza sullo studio, e dalla Legge delle Matricole, e Berzarie, abilitandolo a lau: rearsi subito More Nobilium. Se eli o per Ma: lattia, o per indigenza non fosse in grado d'incontrare tosto tal funzione, o spesa, non dimanda gia' dispensa dalla Legge, ma implora una proroga di un'anno, od'i un'anno e mezzo, la quale per altro co: me tutte le altre dispense va decretata in Senato con parte sola, e colle strettezze.

Se oltre il tutto fin qui' esposto mi si chiegga ancora cosa convenga, dirò che per essere il nostro Proposito la Dignità principale di un Capitolo illustre, per aver annessa alla dignita' la cura dell'anime, e di piu' come vien esposto, la giurisdizio: ne attuale, o almeno radicale, ed abitua. le altre volte esercitata del giudizio in prima istanza nelle cause Ecclesiastiche, o miste, crederei, che fosse molto convenien: te, che la Persona eletta si procurasse tal grado nell' Università di Padova, e che questa sia una delle Dignità Ecclesias: tiche contemplate nel Decreto del Consiglio di Trento e nelle Leggi Pubbliche, a segno che molto difficilmente impetreranno dal Principe le Ducali di possesso temporale senza aver prima ottenuto un tal grado.

Da questo per altro non ne viene per conseguenza, che il R.mo Capitolo nostro sia legato a dover eleggere uno attualmente Dottorato nelle suindicate Facoltà, ma

eletto

eletto che sia, basta che procuri la laurea, prima di levar le Ducali di possesso, come si costuma di fare co' Vescovi, colle prime Dignità de' Capitoli delle Cattedrali, e Collegiate, co' Canonici Teologi, e Penitenziali, e co' Vicarj Generali Episcopali, e Capitolari sede vacante, lo che credo possa bastare per risposta al primo Quesito.

II.

Discendendo al secondo e' da premettersi molte essere, e diverse le azioni, o funzioni dell' elezione di una Dignità: Elezione, presentazione o nomina, approvazione istituzione canonica o conferma, emission della profession della Fede, giuramento degli Statuti, dazione di possesso temporale, e dello Spirituale, ossia istallazione, e queste tanto diverse, e separate, che per diritto, consuetudine, o privilegio una può appartener ad una Dignità o Persona Ecclesiastica, l'altra ad un'altra. Per esempio può essere la Dignità di Giuspadronato Laico od Ecclesiastico; ed allora il Giuspadrono elegge la Persona, e la presenta, supponiamo, al Capitolo; se v'ha bisogno di approvazione, il Capitolo la demanda al Vescovo; questi lo fa esaminare dagli Esaminatori Sinodali, indi lo conferma; poscia l'Eletto va a ricever l'istituzione da chi de jure spetta, e può essere il Vescovo medesimo, il Capitolo, un Monastero di Monache, il Sommo Pontefice, un Metropolitano, un Commendator di un' Ordine Militare, o altri; previa peraltro la profession di Fede nelle mani del Vescovo o del Vicario

cario Generale. Indi torna al Capitolo, e nel Capitolo medesimo radunato in manibus Digniori, vel Antiquioris, come sono le rispettive pratiche, rinnova l'atto della Professione della Fede, e fa un giuramento speciale di osservar, e far osservare gli Statuti, e consuetudini di quel tal Capitolo, Corpo, o Chiesa, di non alienar i beni del Beneficio, di difender, e conservar pro posse i Beni stessi, i diritti, ed i privileggi del suo Beneficio, Indi supposto il Regio Sovran Beneplacito, apparente qui dalle Ducali del Principe riceve dal Rappresentante del Luogo, o dal suo Ministro, o Commesso il possesso temporale, poscia lo Spirituale dal Canonico, o Persona Ecclesiastica, che deputa il Capitolo, e molte volte ancora da quella Persona, che a suo piacer si elegge l'Eletto, se così parlano le sue Bolle.

Premessi questi principj generali, i quali peraltro non sono interamente communi, ma variano secondo la diversità degli Statuti, o Consuetudini vecchie de' rispettivi Luoghi, giova riflettere, che nel primo capo degli Statuti del Capitolo di S. Pietro della Carnia parlandosi dell'elezione e provisione di un nuovo Preposto si distingue la Elezione, promossion, e provisione e si osserva, che de jure, et de antiqua „ consuetudine spectat, et pertinet, ac „ dignoscitur pertinere ad prefatos Domi„ nos Canonicos, et Capitulum ejusdem „ Collegiatæ Ecclesiæ„. Se queste tre parole electio, promotio, et provisio fussero state scritte, e poste con riflesso e considerazione

zione, si potrebbe forse arguire, che sotto la parola provisio avesse ad intendersi la conferma, o canonica istituzione. Ma a questa congettura potrebbe ripugnare, che per lo più queste parole nelle Carte, e documenti Ecclesiastici prendonsi per sinonime, e di valor equivalente.

E molto più si oppone il fatto, cioè che il Rmo Capitolo non ha mai data la istituzione Canonica al suo Preposito, ma l'ha egli, per quanto rilevasi dalle Carte presentate, ricevuta o dal Patriarca d'Aquileja, come nell'elezione, o istituzione del N. U. Dr. Antonio Grimani Patrizio Veneto, il dì 6. di Maggio 1539. o l'ha ricevuta dal Sommo Pontefice, come in tante altre occasioni.

E per verità sembra molto opposto alle prescrizioni de' Sacri Canoni, che un Ceto Ecclesiastico, il quale ha il diritto di eleggersi il suo Capo, abbia quello ancora d'istituire, non essendo altro la istituzione secondo lo spirito delle Leggi Ecclesiastiche, se non se una revisione, o conferma della stessa elezione, fatta peraltro da una Potestà superiore, la quale nelle Bolle sue asserisce e dichiara essere seguita quella tal'elezione da chi avea il diritto di farla, e che l'ha fatta a norma de' Sacri Canoni, cioè senza frode, inganno, forza, violenza, timore, ma liberamente, e canonicamente, e senza esservi intervenuto patto veruno, o altra simoniaca promessa.

Da tuttociò apparisce manifestamente quanto incongruo, e incompetente sia ad

un corpo

un corpo Ecclesiastico il diritto di elezione, ed insiememente ancora quello della conferma, o Canonica istituzione del suo Capo; molto più che dovendo il Capo presieder a quel Corpo o Capitolo non sembra troppo regolare, ne convenevole, che abbia a riconoscere l'istituzione sua da chi molte volte è costretto di ammonire, o correggere.

Quindi allor quando nell'antica disciplina della Chiesa tutti i Capitoli delle Cattedrali o separati da se soli, o uniti col Clero intrinseco della Città o col foraneo della Diocesi, od ancora coi suffragi del Popolo avevano il diritto di eleggersi il loro Vescovo; fatta che fosse la elezione l'assoggettavano tosto alla revisione, e conferma del Metropolitano, e se la elezione cadeva sopra un Metropolitano, questa l'assoggettavano al Metropolitano più vicino, o al Primate di quel tal Regno, Nazione, o Patriarcato; il qual commendabile uso ha poi cessato dopo che si sono chiamate tutte alla Curia Romana, e dai rispettivi Metropolitani Primati, o Patriarchi si concedeva al nuovo Eletto l'atto della conferma, o istituzione Canonica, che ora chiamiamo Bolle.

Su questo piano adunque, che era commune, ed universale in tutta la Chiesa, si sarà regolato anche il Capitolo nostro, e quindi fatta l'elezione de' rispettivi Prepositi è forza dire, che la assoggettassero alla revisione, e conferma del Superiore Ecclesiastico cioè del Patriarca

d'Aquileja

d' Aquileja, come nel fatto del Grimani, o della Curia Romana, come in tant' altri.

Vietate in ora le Collazioni, e Bolle delle Curie estranee, e richiamato tutto al primiero istituto, sembra verisimile, e molto consono allo Spirito delle Leggi Canoniche, che la conferma, e istituzione del nostro Preposito abbia a ritornare al suo centro, onde era stata deviata, ed usurpata.

Ne fanno forza in contrario le parole del 3°. Statuto in manibus prędicti antiquioris Canonici, vel dicti Officialis; perocchè ivi non si dice, che abbia da ricever da questi la sua Canonica Istituzione, ma che tactis Scripturis per Sacramentum juret, atque promittat observare facere, et adimplere omnia infrascripta: videlicet primo, et ante omnia ipsam principalem Ecclesiam, et alias Ecclesias et Capellas sibi subditas, et subjectas juxta statum, et gradum earum bene, sufficienter, et honeste tractare, et quod personalem residentiam apud eamdem Ecclesiam principalem faciet; il qual giuramento può ancora obbligarsi, ed e' tenuto di fare, in manibus prędicti antiquioris Canonici, vel dicti Officialis, priusquam per prędictos Dominos Canonicos, et detur, et assignetur sibi possessio, come dice il precitato terzo Statuto, e che è l'ultimo atto completivo la di Lui elezione.

A questa dottrina sembra concorde parimenti, e collima il Sovrano Decreto dell' Eccmo Senato 22. Marzo 1777. il quale regolando l'anterior Decreto 18. Gennaro 1771. con cui si era restituito

al Capitolo

al Capitolo nostro nel caso di qualunque vacanza l'elezione non solo del Preposito, ma ancora di tutti li proprj Canonici, tolte così tutte le riserve de mesi Papali, e Patriarcali, o Arcivescovili, ma coll'obbligo di presentar sempre ed ogni volta gli eletti alla conferma, e canonica istituzione dell' Ordinario Diocesano; regolando dissi il surriferito Decreto L' Ecc.mo Senato dichiara, che fermo in tutto il resto il Decreto 1771. 18. Gennaro li Canonici eletti nelle forme dal Decreto stesso prescritte, abbiano ad essere nell' avvenire presentati al Preposito della suddetta Collegiata, e ricevere dal medesimo la conferma, e la canonica istituzione, salvo peraltro l'obbligo di prendere le Ducali di possesso temporale a' tenor delle Leggi.

Cosa è dunque quello, che si regola, e muta in questo Decreto? e cosa resta fermo? Implorato aveano i Canonici, e Capitolo di S. Pietro nella Carnia ascolto sopra il primo Decreto 1771. rimostrando al Ser.mo Principe, che nella restituzione, o ripristino del loro diritto di eleggere erano stati aggravati di un peso a loro incompetente, come Collegiata insigne, privilegiata, ed esente di dover cioè presentar gli eletti alla Conferma, e canonica istituzione dell' Ordinario Diocesano; o che in questo Decreto di ripristino erano redintegrati in parte, ma non in tutto, lasciando sussistere l'obbligo suddetto della presentazione per la conferma, o canonica

istituzione

istituzione all' Ordinario Diocesano.

Cosa risponde loro il Senato? Che fermo in tutto il resto il Decreto 1771 li Canonici eletti non sieno obbligati ad esser presentati all' Ordinario Diocesano, ma anzi al Preposito della suddetta Collegiata, e da Lui medesimo ricever la conferma, e la canonica istituzione. Cosa dunque resta fermo? Quel che non e' concesso. Due erano le dimande: di non presentar cioe' alla conferma sudd.ta dell' Ordinario Diocesano ne Preposito, ne Canonici. Assente il Senato per la seconda; Lascia dunque fermo, e dichiara fermo in tutto il resto il Decreto 1771. cioe' per la prima della presentazion del Proposito, che non nomina all' Ordinario Diocesano, altrimenti sarebbe del tutto inutile, ed inane quella sonante risserva fermo in tutto il resto il Decreto 1771. lo che per le Dottrine esposte e' affatto conforme al Diritto Canonico.

Se poi abbiansi queste Bolle ad impetrarsi dalla Curia Romana, come ricerca il Quesito, non si risponde nemmeno, perocche' non puo' immaginarsi cosa piu' incongrua, ed inconveniente di questa nel sistema presente, e dopo le forti proibizioni delle risserve, e Bolle Pontificie ne' Beneficj minori.

A queste Dottrine, e' in tutto concorde anche il sentimento dell' Ill.mo Sig.r Segretario Pietro Franceschi, che come diceva la commissione, si e' positivamente, ed appostatamente interrogato.

Cosi' ha opinato sulle Carte prodotte

chi si

chi si da l'onore di sottoscriversi, con riserva di mutare al caso che vi fussero altri Documenti più decisivi, ed assoggettandosi interamente Prudentiorum, et Sapientiorum Judicio.

Jacopo Alberti Dott.^{r} di S. Teologia, e Canonista.

d
n
a
A
te
da
XX
vio
su
vo
de
g
m

Pro Revdm̃o Capitulo, et Canonicis
Ecclesiae Collegiatae S. Petri in Carnea,
eorumque juribus in electione Rmi Praepositi

Dominus illuminatio mea, et fortitudo mea.

Ai nuovi dubbj, che mi vengono proposti per parte dei Reverend.^mi Sig.^ri Canonici del Collegio, e Capitolo di S. Pietro nella Carnia dopo l'estesa formale Scrittura Consultiva sopra l'argomento di diritti loro competenti nella elezione del Revmo Monsig.^r loro Preposito mi fo a risponder brevemente, perocché supplirà al di più la Scrittura già trasmessa, e registrata.

Al primo Quesito pertanto, ch'è = Se per essere a questa Dignità di Preposito annessa la Cura delle Anime, sia necessario esporre i Cedoloni d'invito, ed osservare tutte le formalità del concorso, ed Esami Sinodali prescritti dal Sacro Concilio di Trento al capo XVIII. della Sessione XXIV. De Reformatione, esaminata pienamente tutta la materia; letti, e considerati attentamente i capi tutti del Concilio suddetto, ove parla di elezioni, credo ingenuamente, che volendo i Sig.^ri Canonici addottare quel metodo, quando più della metà sieno in ciò concordi, sia in loro arbitrio seguir quell'ordine; ma io non li consiglierei giammai legarsi ad un metodo, a cui, pel debole mio sen-

timento

timento, non sono obbligati. Le ragioni, che mi induconno a così opinare, sono le seguenti.

Pmo. Il Concilio di Trento nel Luogo allegato parla di Chiese Semplici Parrocchiali conferibili pel Gius Comune dal Prelato Ordinario de' rispettivi Luoghi: =
„ ut cum Parochialis Ecclesiæ vacatio, etiamsi cura vel
„ Episcopo incumbere dicatur, et per unum, vel plures
„ administretur, etiam in Ecclesiis patrimonialibus, seu
„ receptivis nuncupatis, in quibus consuevit Episcopus uni,
„ vel pluribus curam animarum dare, quos omnes ad
„ infrascriptum examen teneri mandat etc.

Sopra il qual Decreto opportunamente al caso nostro riflette il dotto, ed autorevole Pallemart nelle Dichiarazioni, che non ha luogo nelle Dignità, che annessa abbiano la Parrocchialità = Hoc Decretum non habet locum, quando
„ contigit aliquam Dignitatem vacare, cui Parochialis unita
„ est accessorie. = E se pur ha luogo nelle Cattedrali, o Collegiate, lo ha quando la cura delle Anime si esercita per Capellani amovibili, i quali vanno perciò soggetti agli Esami de' rispettivi Vescovi: = Etiam hoc servatur (così nella Dichiarazione 10.ª) Etiam hoc servatur in
„ Ecclesiis Cathedralibus, vel Collegiatis, in quibus exercetur
„ cura Animarum per Capellanos amovibiles ad nutum Capitu:
lorum

clorum, vel per ipsosmet Canonicos absque examinatione ab
„immemorabili tempore, quo non obstante, omnes tenentur
„ad subjiciendum se examini Episcoporum„ = E nella Dichia=
„razione terza; = Sed non intelligitur hoc de Canonicis Cathe=
„dralis vel Collegiatae Ecclesiae (che è molto meno del caso
„nostro) quibus cura animarum incumbit, et per quos ipsa
„cura animarum exercetur. =

E finalmente, ciocchè è decisivo nel caso nostro, la Sacra
Congregazione degli Eminentiss.mi Cardinali Interpreti del Sacro
Consiglio con positivo suo Decreto de' 26. Gen. 1601. riferito
dallo stesso Gallemart nella nota 14. al sud.to Capo 18. de Re=
„formatione, censuit beneficia curam animarum habentia, quae
„vere sint dignitates, non subjacere concursui„ E di più =
„Examen concursus non est necessarium in dignitate, quae
„Parochialem perpetuo, sed accessorie unitam habet =

Questo esame in forma di concorso non è necessario nem=
meno nell' Elezione di un Canonicato, a cui unita sia
una Chiesa Parrocchiale; perocchè per una Decisione del
„dì 30. di Gennaro 1596. = Congregatio Concilii censuit, in colla=
„tione Canonicatus, quamvis ei unita sit Parochialis, non opor=
„tere observari formam examinis per concursum„ a cui sussiegue.
„ne! Dominus Noster ex sententia Congregationis Concilii declaravit
„Examen, quod ex Decreto hoc faciendum est, non oportere fieri
„in provisione Dignitatis nuncupatae, licet ei unita sit Paro=
chialis

„chialis Ecclesia, dummodo haec unita auctoritate Sedis Aposto=
„licae, ac perpetua, et accessoria sit =
E finalmente giova avvertire ciò che sommamente fa
al caso nostro, ed il prelodato Autore espone nella nota 31
al sopracitato capo del Concilio di Trento; che il suddetto
Decreto non ha vigore, quando altrimenti sia statuito
nell' istituzione, e fondazione dell' istesso Beneficio; come lo è
nel caso dell' Elezione del nostro Preposito per gli statuti
peculiari di quel Decreto, e pei replicati Decreti dell' Eccmo
„Senato 18. Genn.o 1771. e 22. Marzo 1777. = Non habet locum
„hoc Decretum contra institutionem, et fundationem, nam
„servanda est lex in institutione, et fundatione =
Dopo la moltiplicità di questi Decreti, e la chiarezza
delle suaccennate Dottrine canoniche, rendesi affatto inu=
tile qualunque altra auttorità, ciò non ostante, a mag=
gior quiete di chi altrimenti dubitasse, soggiungeremo
alcune altre decisioni della Sacra Congregazione de'
Cardinali Interpreti del Sacro Concilio recate da parecchi
Dottori, e riferite dal più volte citato Gallemart al
capo suddetto pag. 359.
„Quarta. Examen concursus non est necessarium in Digni=
„tate, quae Parochialem perpetuo, et accessorie unitam ha=
bet, refert Barbosa d.o p. 9. cap.o 1. num.o 193. Anastasius Ger=
monius de Indultis Cardinalium §. quibusvis num. 7. Ste=
phanus Gratianus Disceptatione Forensi cap. 173. num. 48.*
et

et Joannes Aloysius Riccius in sua praxi Curiæ Archiepisco=
palis Neapolitanæ Decisione 490.

„Quinta. Examen concursus non debet fieri in provisione
„Dignitatis Abbatiæ, tametsi unita sit Parochialis Ecclesia, dum=
„modo hæc unio auctoritate Sedis Apostolicæ, ac perpetuo, et acces=
„sorie facta sit; referunt Garzias d. cap. 11. n. 193. Gonzalez ad
„regulam 8. Cancellariæ Apostolicæ Glossa 5. § 7. num.º 13. et
„gloss. 6. num.º 161. Prosper de Augustinis d. q. 3. P. Lessius
„d. cap. 34. n. 81. =

„Sexta. In dignitatibus habentibus curam animarum in Ecclesiis
„Collegiatis, non est necessarium examen per concursum, quale
„requiritur in Parochialibus Ecclesiis, refert Garzias d. cap. 11.
n. 195.

L'Elezione adunque da farsi da Sig.ri Canonici del Capitolo
di S. Pietro della Cargna del loro Preposito, e Capo di quell'
illustre Chiesa Collegiata, ancorchè a quella Dignità primaria
annessa sia, e perpetuamente unita la cura delle Anime,
appunto per essere una dignità di Collegiata, non va
soggetta agli Esami, nè alla Legge del Concorso prescritto
dal Concilio di Trento nel Capo XVIII. del Decreto de
Reformatione nella Sessione XXIV., in cui parlasi solo delle
elezioni, presentazioni, e collazioni delle Parrocchiali sem=
plici, ma non delle Dignità, qualunque esse sieno, quibus
animarum cura subest, perochè di queste avea di già
prescritte le qualità degli eligendi, ed il modo dell'elezione
loro

Loro nel capo XII. de Reformatione della stessa Sessione XXIV. ove non fa nessuna parola di esami, o di concorso riservato questo ai Preti semplici, e per le Parrocchie semplici, ma solo di gradi, di licenziamenti, e di Magisteri in Teologia, o Dottorato nelle Leggi, come esposi nell'antecedente mia Scrittura.

Alla Notificazione, che ci oppone il Revmo Sigr Canonico de Ponj, del Papa Benedetto XIV. risponderemo da prima, che questa parla di elezioni a Parrocchie semplici, non mai di elezioni di Dignità, di Cattedrali, o Collegiate, anche con cura d'Anime, le quali sono state espressamente, e nominatamente eccettuate dalla Legge comune nei sopracitati decreti del Concilio di Trento, ed in tante Decisioni, e Decreti della Sacra Congregazione, e de' Sommi Pontefici di sopra enunciati, che non ci resta più alcun luogo a dubitarne in contrario. Lo che siamo indotti a maggiormente credere dalle due Bolle, o Costituzioni del medesimo Sommo Pontefice, che sull'argomento delle elezioni ritroviamo nel grande di lui Bollario. La prima, che incomincia = Cum illud semper in data de' 14. Dicembre 1742, e ritrovasi nel Tomo primo sotto il numero LXVIII. circolare a tutti i Patriarchi, Primati, Arcivescovi, e Vescovi; ed è intitolata: De Concursu, et Examine habendo pro Parochialium Ecclesiarum collatione: et de Appellationibus ab irrationabili Ordinarii judicio admittendis,

nel

vel rejiciendis„: L' altro, che comincia: Redditae Nobis = o Ci fu presentata nel Tomo II. al numero IV. pag. 15. in data dei 9. Aprile 1746. all' Arcivescovo solo di Firenze; ed è rubri:
„cata De Praesentatione digniores inter approbatos ab Exami:
„natoribus ad Parochiales Ecclesias, Juris Patronatus Ecclesiastici, cum
„resolutione nonnullorum dubiorum„; tanto la prima, che la seconda unicamente, ed espressamente parlano de' concorsi, ed Esami da subirsi dagli aspiranti alle Parrocchie semplici, ma non mai di que', che hanno ad eleggersi alle dignità delle Cattedrali, o Collegiate, ancorchè unita abbiano perpetua, et accessorie cura d' anime, le quali, come abbiamo più volte osservato, sono state dal Concilio di Trento, e dalle Pontificie Sanzioni eccettuate, e per loro prescritto altro metodo di elezione, come evidentemente consterà a chi si farà a leggere quelle due lunghe Costituzioni.

Che se la opposteci Notificazione abbracciasse anche le dignità delle Cattedrali, o Collegiate aventi annessa a se Parrocchialità, o cura d' anime, risponderemmo in quel caso doversi bensì rispettare come parto di un Dotto, ed illuminato Prelato, ma non indurre mai obbligo di osservanza, nè far effetto di Legge, non essendo legge universale, nè da Dottor, e Legislator Pubblico, ma speciale per la Diocesi, ed Arcivescovato di Bologna, a cui presiedeva l' Eminentissimo Lambertini, quando scriveva quelle Notificazioni, e perciò operativa solo, ed obbligatoria per quella sola Diocesi, ed Arcivescovato.

Tanto più

Tanto più mi conformo nell'esposto mio umilissi:
mo sentimento, perocchè in questa guisa si preservano
interamente i diritti del Revmo Capitolo, e Canonici
di S. Pietro nella Carnia, il quale nel primo de' suoi
Statuti, che è super electione, et provisione novi
Prepositi in dicta Collegiata Ecclesia eligendi confermati
anche per la loro perpetua osservanza da più Patriarchi
„ di Aquileja, statuisce, che „ quandocumque Beneficium
„ Præpositurae ipsius Collegiatae Ecclesiae vacare contigerit,
„ Electio, Promotio, Institutio, et Provisio praediti Praepositi
„ ad prefatos Dominos Canonicos, et Capitulum ejusdem
„ Collegiatæ Ecclesiæ de Jure, et antiqua consuetudine spectat
„ et pertinet, ac dignoscitur pertinere „ Supposto il qual le:
gittimo diritto, ed antica consuetudine, come mai potreb:
be dirsi, che loro spetti la elezione, promozione, istituzion,
e provision del Preposito, se lecito fosse ad ognuno concorrer
agli Esami, e superato il tentativo avesse diritto di pre:
tender l'approvazione de vita, moribus, doctrina, et habili:
tate dagli Esaminatori Sinodali, ed il giudizio Conciliare
dall' Ordinario. Perocchè quando trattasi di Esami Sinodali,
e di Concorso dovendo questi eseguirsi dagli Esaminatori
Sinodali, non possono essere mai fatti presso un Capi:
tolo, che non abbia attuale facoltà, e Giurisdizione
Episcopale col diritto di convocare separato Sinodo, in
cui abbia eletti giusta le prescrizioni del Conciglio i
propri Esaminatori, ed in conseguenza per le replicate
Decisioni.

Decisioni della S. Congreg. Interv. del Concilio, dovrebbero esser fatti coram Episcopo, vel ejus Vicario Generali, cui spetta il giudicare de' degniori; sicché in quel caso, e suppo:posizione il Capitolo non avrebbe altro diritto, che quello di nominar, e presentar la Persona giudicata più degna dall' Ordinario, o di lui Vicario. ...

Aggiungasi, che questo metodo si potrebbe anche pretendere se si trattasse di un Jus Patronato Ecclesiastico, ma il nostro Capitolo, e Canonici di S. Pietro secondo me non hanno il diritto di Padronato, ma di legittima, e natural' elezio:ne, che è diritto assai più nobile, e libero dalla Legge del Concorso, e degli Esami Sinodali; sicché se anche la Persona dal Capitolo Eletta per qualche accidente non risultasse all' esperimento degli Esami sufficientemente dotta, quando altrimenti non avesse qualche delitto, o irregolarità canonica, non gli potrebbe Monsig.r Arcivescovo negare l' Istituzione Canonica, ma al più obbligarlo a pren:dersi un Vicario dotto, e sufficiente, che dovesse subire gli Esami Sinodali ad exercienda Parochialia.

L' esposta dottrina della libertà dell' elezione del Prepo:sito di S. Pietro prima Dignità di quell' illustre, ed insigne Collegiata dalla Legge del concorso Conciliare non può più essere richiamata a dubbio dopo i due venerati Decreti dell' Ecc.mo Senato 18. Gennaro 1771. e 11. Marzo 1777. coi quali addottando il Ser.mo Principe il sentimento della De:putazione Straordinaria alle Cause Pie, che riconobbe il competente diritto, e stato suo, ha redento il Capitolo Nostro dalle riserve, ed usurpi Papali, e lui restituito il

libero diritto

libero diritto di eleggersi nel caso di qualunque vacanza il Preposito, e tutti li proprij Canonici, relativamente agli Statuti, e consuetudini del luogo, ed altri Giudicj pure del Foro Ecclesiastico. Ma gli Statuti non fanno menzione del preteso concorso Sinodale. Dunque il Senato, che ha restitui- to il Capitolo nel competente suo diritto relativamente agli Statuti, non ha inteso di sottometterlo alla legge del Concorso. Ma non v'è, nè v'è stata mai consuetudine di concorso. Dunque lo stesso Ecc.mo Senato non ha mai comandato, che il Capitolo Nostro abbia ad eleggere coll' ordine, e metodo del concorso. E poi qual libero diritto avrebbero mai i Canonici nella elezione, se questa dovesse essere subordinata, e legata ad una Legge? Per la direzione di un Capitolo, e Collegiata de' Canonici, la Dottrina molte volte è la dote, o qualità meno neces- saria. Si ricerca più il costume, la morigeratezza, la pru- denza, la carità, la pietà, il vero zelo, che una sterile ed imprudente, od affettata letteratura, che rende la persona per lo più superba a se, e poco grata, anzi molesta ai Canonici Colleghe, ed ai popoli fedeli da reggere. Ed eccoci al fine del primo Quesito, a cui mi lusingo di avere pienamente soddisfatto.

II. Per

Per rapporto al secondo Quesito, cioè. Da chi debbasi impetrare le Bolle della Canonica Istituzione alla Persona, che verrà dal Revd.mo Capitolo eletta a Preposito della Collegiata di S. Pietro, non posso, se non se succintamente replicare quanto ho risposto nell' essesa Scrittura, cioè, che nel caso presente credo, che abbiansi ad impetrare da Monsig.r Arcivescovo di Udine. E certamente

Non dalla Curia Romana, a cui dalle pubbliche Sovrane Leggi è vietato di ricorrere per impetrazioni di Bolle, o Collazioni di Benefici; fuorchè pei Benefici maggiori, che s' intendono Abbazie secolari Mitrate perpetue, Vescovati, Arci=Vescovati, e Patriarcato.

Non sembra nemmeno conveniente, che le conferisca il Capitolo, poichè si toglierebbe la subordinazione, e Jerarchia Ecclesiastica, e nascerebbe una specie di circolo vizioso, che il Preposito dasse l' Istituzione, e le Bolle ai Canonici, ed i Canonici le dassero a lui. Di più la Istituzione è una specie di approvazione, e di conferma Canonica della elezione. Ma nessuno deve approvare, o confermare ciò, che ha fatto egli medesimo, perochè nessuno può essere testimonio, e Giudice a se stesso, che quello, che ha fatto, lo abbia fatto legittimamente, ed a norma de' Sacri Canoni, postposita quacumque ratione, affectione, et humano respectu carnis, et sanguinis. ~

Nè osta

Nè osta l'esempio in contrario di Monsignor Co: Marc' Antonio Ottelio, e di Monsignor Silverio ultimo immediato Preposito, i quali ricevettero le loro Bolle dalla Curia Romana; perocchè le ricevettero nel tempo, che erano in vigore, ed osservanza le riserve Papali, e le Regole della Cancelleria Appostolica, che sono state tolte, ed eliminate dalle ultime nostre Sovrane Leggi, e Decreti dell' Eccmo Senato; il quale avendo primo comandato col suo Decreto 18 Genn.o 1771. che il Capitolo presentar dovesse sempre gli eletti alla Conferma, e Canonica Istituzione dell' Ordinario Diocesano; e poscia coll' altro 22. Marzo 1777. dopo esaminati gli antichissimi diritti del Capitolo, ed udite le informazioni della Deputazione Straordinaria ad Pias Causas dichiarato, che li Canonici eletti nelle forme dal Decreto stesso prescritte abbiano ad essere presentati al Preposito della suddetta Collegiata, e ricever dal medesimo la conferma, e la Canonica Istituzione, fermo in tutto il resto il Decreto 1771. 18. Genn.o, ne rimane a conchiudere, che il Preposito il quale non è nominato, nè eccettuato in questo ultimo Decreto, abbia a presentarsi sempre alla Conferma, e Canonica Istituzione dell' Ordinario Diocesano, come era stato preventivamente in quello prescritto. Lo che è quanto si può su questo rispondere.

III. All' ultimo

All'ultimo finalmente: Se attesa la Clausula, che leggesi nello Statuto di quel Capitolo, che possa il Preposito risiedere col mezzo di un Canonico, e altro Sacerdote abile, possa egli tuta conscientia esentarsi dall'obbligo della Residenza, risponde:

Che non ostante tale clausula, e qualunque altro maggiore statuto, o antica consuetudine, è jure divino obbligato a risiedere, nè può da questo dispensarsi, se non se per le cause dal Diri, e dal medesimo Concilio di Trento eccettuate. Imperocchè non vi ha dubbio:

Che la Dignità Prepositurale di S. Pietro della Cargna non sia Benefizio Residenziale, e Residenziale Curato, cui per jus divino incombe la personale Residenza: cum præ„cepto divino mandatum sit omnibus, quibus animarum „cura commissa est, oves suas agnoscere, pro his sacrificium „offerre: verbique divini prædicatione, Sacramentorum admi„nistratione, ac bonorum omnium operum exemplo pascere, „pauperum, aliorumque miserabilium personarum curam „paternam gerere, et in cætera munia pastoralia incumbere, „quæ omnia nequaquam ab iis præstari, et impleri pos„sunt, qui gregi suo non invigilant, neque assistunt, sed „mercenariorum more deserunt„ come insegna il Concilio di Trento nella Sessione XXIII. al Capo I. de Reformatione, e nella Sessione VI. al Capo I. pure de Reformatione parlando

" parlando de' doveri de' Prelati espressamente dice: Implere
" autem illud se nequaquam posse sciant, si greges sibi com:
" missos mercenariorum more deserant, atque ovium sua:
" rum, quarum sanguis de eorum est manibus a Supremo
" Judice requirendus, custodiae minime incumbant: cum cer:
" tissimum sit, non admitti Pastoris excusationem, si Lupus
" oves comedit, et pastor nescit = Del che non può darsi
nulla di più grave, e significante.

Per rapporto poi al caso nostro avvi di più la sentenza
di Monsigr Andrea Vescovo Teventino dal Sommo Pontefice
Paolo II. deputato Governator, e Vicario Generale Appostolico
del Patriarcato, e Diocesi di Aquileja, il quale in contrad:
ditorio giudicio fra il Revdmo Preposito della Collegiata
di S. Pietro di quel tempo da una, e gli uomini del Canal
pure di S. Pietro dall' altra il dì 10. Luglio 1469. pro:
" nunciò: Successores in dicta Prepositura teneri, et obliga:
" ri secundum dispositionem Juris communis, hoc est ad per:
" sonalem, et actualem residentiam faciendam in dicta Colle:
" giata Ecclesia Sancti Petri, et ad habitandum, et standum in
" domo, et loco datis, et assignatis Prepositis, et Rectoribus ipsius
" Ecclesiae, et non posse neque per Vicarium substitutum, aut
" aliquo modo subrogatum, et deputatum in dicta Ecclesia
" deservire. Mandantes dictis partibus dictam nostram senten:
" tiam observari debere, et in nullo contrafacere, vel venire
" ad poenam, et sub poena ducentorum Ducatorum auri, etc.
La qual sentenza non può più porsi in quistione, ancorchè

sia stato

sia stato nè secoli decorsi altrimenti praticato, ma che è stato deciso dall' Eccmo Senato col sullodato Decreto 1771. 18. Gennaro, che il Preposito s'intenderà più strettamente obbligato alla continua locale residenza, come è di suo dovere. Perlochè ogni, e qualunque uso, o pratica in contrario debbesi dire piuttosto abuso, che consuetudine.

A compimento di tutto ciò aggiungo, che se la casa, o luogo assegnato pei Prepositi, e Rettori della suddetta Chiesa sono stati dai folgori, e saette, come mi vien supposto, destrutti, oppure sono cadenti, e rovinosi, sicchè sicura non sia la di lui vita, finochè si rifabbrichino, o si ristorino, se il Revdmo Sig.r Preposito ha qualche Paese, o Villa specialmente, e immediatamente raccomandata alla Personale di lui Cura; dovrà egli abitare in quella Villa, o Paese, e caso che no, si potrà prendere abitazione in qualunque delle Ville a lui piacesse, o credesse poter' essere di maggior servizio spirituale di quelle Anime, dovendosi secondo me l'obbligo della Personale Residenza intendere piuttosto per la personal presenza, ed attività ad accorrere ai bisogni spirituali de' Popoli, che per la material vicinanza, e custodia della Chiesa.

Dal fin qui detto adunque potrà conchiudersi:

1.º Che l'Elezione del Preposito di S. Pietro della Cavgna da farsi da quei Revdmi Sig.ri Canonici, non va soggetta

alla Legge

alla Legge del Concorso Sinodale per esser prima Dignità di quella Collegiata, ancorchè abbia perpetuamente, ed accessoriamente annessa la Cura delle Anime.

II. Eletto che sia, abbia a presentarsi al Revmo Ordinario Monsignor Arcivescovo per la conferma, e canonica Istituzione.

III. Che eletto, confermato, e canonicamente istituito abbia egli, e debba per jure divino personalmente risiedere loco, quo etc.

Questo è l'umilissimo, e sincero mio sentimento, che volentieri assoggetto al giudizio de' più dotti, e sapienti.

Venezia il 1. di Luglio 1781.

Jacopo Alberti Dottor e Pubblico Profess. di S. Teologia e Canonista manu ppria

Consulto Alberti
sopra la prima elezio
ne di Rieg.to dopo il
Decreto di vent'otto
1777. dell'
Ecc.mo Senato

L. D. G.

Il Capitolo di S. Pietro della Sera antichissimo per la sua istituzione, e privilegiatissimo per i suoi diritti, insignito da Pontefici dell'autorità d'eleggere il suo Preposito suo Capo, perchè con questa l'esercizio della Giurisdizione che dai Statuti si comprova che fosse stato proprio a tutto il Capitolo: avendo alcuni Prepositi potero di arrogarsi tutte le facoltà proprie del Corpo, e credersi un Capo indipendente dai Canonici, perchè veniva creato da Pontefici, quando prima era da Canonici stato eletto.

Continuò il Capitolo sud.to ad esser privo di questi diritti sino all'anno 1771, quando si presentò all'Eccellentissimo Senato per farsi ristabilire nella primiera sua facoltà elettiva del Prep.o e degl'antichi suoi diritti. Fu dall'Eccellentissimo Senato riconosciuta la loro istanza fondata sopra gl'antichissimi suoi istituti, e perciò discese ad accordargliela con sovrano Decreto del dì 18 Gennaro di d.to anno, e con questo la Giurisdizione Ecclesiastica a norma degli stessi antichissimi suoi statuti.

Ristabilito il Capitolo col sud.to sovrano Decreto, incominciò ad usare novamente dei suoi diritti, e continuò senza alcuna opposizione sino all'anno 1781 sotto la Prepositura di Monsig.r Silvario, firmando tutti gli atti, e intervenendo a tutti i Giudizj. Mancato codesto Monsig.r Silvario, verificossi nel Capitolo il compimento delle riavute facoltà, passando all'elezione del Prep.o nella Persona di Monsig.r G. Lunardo Vezzanini. Continuarono con questo pure ad intervenir alle giudicature, ed a firmare tutti gl'atti sino all'anno 1784. Fomentato il d.to Sig. Vezzanini da non so qual malevolo del Capitolo, ed acciecatolo da una vana pretesa di voler novamente escludere i Canonici dalla giurisdizione, e farsi propri tutti i diritti competenti a questo corpo Capitolare; ordinò al Cancelliere senza far parola coi Can.ci, che gli atti fossero firmati col solo suo nome. Subito che fu noto ai Can.ci e l'arbitrio presosi dal Prep.o, ~~pretendendo~~ che fecero le loro doglianze con esso, acciochè desistesse d'arrogarsi questa autorità contraria ai statuti, ai diritti del Capitolo, non che al Decreto dell'Eccellentissimo Senato a desistere dall'esercizio della giurisdizione. Non acconsentì egli: privativamente dai Can.ci: ma appoggiato ad una mal fondata pratica di pochi anni, che abusivamente usò senza dipendenza la sud.ta giurisdizione il Prep.o De Castro Tirani nel principio del XV secolo, propose questa come obietto alla facoltà ristabilita dall'Eccellentissimo Senato, e pretese di eleggere un Giurisconsulto per la decisione di questa controversia. Aderì il Capitolo

in prima sede del Card.e

e nel Consig.o

a questa sua dimanda, e con parte delli 27 9bre fu questo con pieni voti stabilito. qualche tempo dopo diede alcuni eccitamenti il Capitolo mediante Monsig. de Torj Can.co seniore: ma il Prep.o recusando venire all'adempimento della su accennata parte, continuava ad abusare del diritto giurisdizionale. Per porre un freno a questa arbitraria indipendenza, ottenne il Capitolo il dì 5 Xbre una lettera Avvogaresca, la quale fu senza ascolto dei Can.ci fatta dispensare
1740 con atto dei 24 Marzo del Prep.o, eccitando il Capitolo all'esecuzione della parte presa. Si deliberò con voti unanimi del Capitolo il dì 30 Giugno di aderire all'eccitamento fatto precorrere dal Prep.o e si stabilì per Giurisconsulto a decidere questa controversia la persona del Sig.r Gio: Batta Flamia et in sua mancanza il Sig.r Lomeda d'Udine: Con condizione, che quella parte, che restasse aggravata o non credesse legalmente pronunciata questa sentenza potesse ricorrere all'Eccellmo Sig.r Governo Veneto, affinchè egli destinasse altro Giurisconsulto per riconoscere la sentenza, se sia fondata alle leggi.

Verificatasi favorevole al Capitolo la sentenza del Sig.r Lomeda, il Prep.o eccitò il Capitolo a presentarsi all'Eccellmo Veneto per l'adempimento della precitata parte 30 Giugno. Conoscendo il Capitolo, che di ciò approfittava il Prep.o per dare un maggior stancheggio, e per continuare in questa pendenza l'esercizio dell'usurpata giurisdizione, ~~...~~ ha il Capitolo a questo sere opposto quella difesa, che ha creduto più opportuna alli suoi defraudati diritti, ottenendo una lettera Avvogaresca che commette al Prep.o l'esecuzione della sentenza Lomeda, sintantochè si verificasse l'altro giudizio che ~~...~~ deve ~~di detta parte sarebbe ...~~ per succedere. Eccitati li Canonici dal Sig.r Prep.o con Costituto 13 Aprile 1791 a dover nel termine di giorni 15 portarsi avanti all'Eccellmo Veneto, e presentare i fondamenti per la sunominata revisione della Sentenza da quel Giurisconsulto, che lui avesse piaciuto; fu immediatamente dai Canonici aderito all'eccitamento fattogli pervenire, e dichiarato così il loro desiderio di sollecitamente prodursi al N. U. Sud.o onde por fine a tutte le controversie, altro scopo essi non avendo, che ristabilire la pace e l'armonia nel loro corpo, senza però veder infranti li Statuti e diritti, che da tanti secoli hanno goduto, e che sono stati riconosciuti dall'Eccellmo Senato, col suo accennato Decreto, proprj dell'intiero corpo, onde della sentenza del reputatissimo Monsig. Alvise Prep.o e Vicario Generale della Metrop. d'Udine, e della posteriore del Sig.r Lomeda ~~...~~ confida il Capitolo stesso di vederle avvalorate, e confermate ~~...~~ dal sapientissimo voto del destinato Giurisconsulto, animati a sperarlo dalli fondamenti incontrovertibili, che qui s'allegano.

Giurisdizione Ecclesiastica nel Capitolo di S. Pietro in Curgna.

N.° 1. I Canonisti tutti insegnano d'accordo, che quelli Capitoli, i quali hanno il jus di eleggere, di confermare, ò d'istituire alcuno di facoltà ordinaria a qualche beneficio, questi hanno ancora la giurisdizione Ecclesiastica: così il celebre Van Espen juris Eccl. part. 2. tit. 21. cap. 1. In materia collationis beneficii non nomine ordinarij non tantum venit Epus, sed etiam quivis alij quibus nomine proprio competit jus collationis. Il Lebert tract. de Beneficijs tit. 3. de colat. Ordinarij § 4. dice: confirmare, investire, beneficia conferre, et consimilia consistunt in jurisdictione. Item Rota parte 13. decis. 70. hæc habet: collatio et institutio indicat actus jurisdictionis. cap. ex frequenti 3. de inst.

Ora è certo, che il Capitolo di S. Pietro hà non solo il jus di eleggere, ma ancora d'istituire il proprio Prep.° et i suoi Canci, e ciò indipendentemente da ogni altra ordinaria potestà. Di ciò i statuti giurati dello stesso Capitolo parlano chiaro, a norma dei quali l'Eccellmo Senato reggeva il Capitolo stesso: ecco le precise parole dei cit. statuti al cap. 1. Electio promotio, institutio et provisio predicti Prepositi ad prefatos Dnos Canicos, et Capitulum ejusdem Collegiatæ Ecclesiæ de jure, et antiqua consuetudine spectat et pertinet et dignoscitur pertinere. Lo stesso dicesi nell' elezione de' Canci al n.° [illegible] de cit. statuti: dunque è certo ancora, che i Canci e Capitolo della Collegiata di S. Pietro hà l'Ecclesiastica giurisdizione col suo Preposito. Dagli stessi statuti n.° 21. consta, che i Placiti della Cristianità, ne' quali si esercitava la vera giurisdizione Ecclesiastica erano esercitati dalli Canonici, come dal Preposito: anzi nei casi, che si facevano, dovevano questi ~~essere~~ ~~esercitati~~ Canci essere stipendiati dal Preposito: ecco il testo al n.° cit. Item super Placito Christianitatis, quod prefatus Dnus Prepositus, vel ejus Vicesgerentem etc. . . . Supradictus Dnus Prepositus vel ejus Vicesgerens te=
" nentur dare cuilibet ipsius Collegij Canonico, qui interfuerit in dicto Pla=
" cito, unum Starium ordei in Plano, et unum Starium in Palutia, et
" facere expensas illis duobus diebus dictis Dnis Canicis: era dunque la giurisdizione una sola nel Capo, come ne' membri: come il Capitolo, che è composto d'un Prep.° et otto Canci forma, et è un corpo solo inse=

parabile. Sotto questo aspetto si considerano, e sono tutti gli altri Capitoli, i quali tutti col di loro Capo formano, e devono formare una sola cosa. Quindi è, che i sacri canoni hanno sempre resistito a quelli, i quali in simili contingenze volevano arrogarsi tali privative facoltà. Papa Gregorio IX nelle sue Decretali lib. 3. tit. 10. dice, e decreta, che il Capo del Capitolo niente può fare senza i suoi membri: novit tuae
„ discretionis prudentia, qualiter tu, et Fratres tui unum corpus sitis;
„ ita quidem, quod tu Caput, et illi membra esse probantur; unde non decet
„ te omissis illis, aliorum consilio uti in Ecclesiae tuae negotiis, cum id
„ non sit dubium, et honestati tuae, et SS. Patrum institutionibus contraire.
„ Innotuit quidem auribus nostris, quod tu sine consilio Fratrum tuorum
„ Canonicorum instituis, et destituis . . . id auctoritate nostra prohi-
„ bemus. Et infra. Nos tales institutiones, et destitutiones, si quas modo
„ feceris, authoritate Apostolica cassamus, et carere decernimus robore firmitatis.

Il Sig.r Preposito non può ignorare, che i statuti da lui giurati gli comandano di considerare, e trattare i suoi Canci non altrimenti che fratelli; così prescrivono al n° 4. dove ancora gli comandano di dover osservare, et adempire gl'ordini, e consuetudini, e ragioni, e di non fare alcuna novità, violenza, molestia, o aggravio contro di essi Canci etc: item quod ipsos Dominos Canicos Confratres suos, prae-
„ sentes et futuros bene, et honeste tractabit, amabit, et honorabit
„ ac iura, et consuetudines, et statuta, et ordinamenta in ipso Collegio
„ habita, et firmata observabit, et adimplebit, et quod nullam innovationem, violen-
„ tiam, molestiam, seu gravamen contra eos, vel eorum quemlibet faciet vel movebit etc. I medesimi statuti al n° 6. ingiungono al Prep.o, che qualunq. volta si tratta d'ammonire, correggere etc. alcuno de Vassali, Ministeriali, Coloni, et altri della Chiesa Collegiata etc, che contro questi non proceda senza il Consiglio, e deliberazione dei Canonici: contra eum, vel contra eos aget cum consilio, deliberatione, et consensu praedictorum Dominorum Canonicorum Confratrum suorum. Che questa medesima giurisdizione l'habbia esercitata il Capitolo, si prova ancora colle memorie antiche, che nell'archivio della Collegiata si conservano, le quali a c. 15 dicono, che il Gastaldo andava a sedere

al luogo preparato del trascaro in segno, e memoria dell'an=
tica giurisdizione temporale del Preposito, e Capitolo.
Che finalmente questa medesima giurisdizione non possa esser propria
del solo Preposito, ciò si prova colla stessa ragion notevole.
Imperciochè tutta la facoltà, che hà il Preposito, questa la deve
riconoscere dal Capitolo, che l'elegge, e l'istituisce: ora il Ca=
pitolo non gli potrebbe dare la giurisdizione, se non l'avesse;
nè mai consta, che gle l'abia data ad esclusione di se stesso,
tanto è vero, che richiama.
Obietta qui il Preposito, ò per meglio dire chi lo fomenta
che egli và al Parlamento, che è segno di giurisdizione? ma si
gli risponde, che quest'onore conviene benissimo al Capo del Capitolo,
che il Capitolo non cerca di toglie quest'onore: ma che da ciò non
può mai seguire, nè inferirsi, che la giurisdizione sia sua privati=
vamente. L'essere egli deputato al Parlamento è una prova che ciò
lo deve riconoscere dal Capitolo: che se fosse un Preposito Rurale, nè
andarebbe al Parlamento, nè avrebbe onorificenze. Inoltre le
memorie antiche del Capitolo, scritte da un Canonico del medesimo
nello scorso secolo, e che si questo devono meritare tutta la fede,
si perchè si custodiscono nell'archivio del medesimo, come ancora
perchè sono scritte in un tempo, in cui nè si pensava, nè mai si po=
teva pensare alla presente questione, e finalmente perchè quello
scrittore membro del Capitolo, non intendeva di fare altro, che di
ravvivare alla memoria, ciochè una volta aveva il Capitolo:
queste memorie, dico, a c. 4. ci fanno sapere, che il Preposito
và al Parlamento con commissione, et ordine del Capitolo:
ecco le sue parole: avendo il Preposito quasi la metà dell'entrata
cioè tanto egli, che tutti li Canci insieme: atteso all'obligo suo di
dover lui solo, pagar Xme, contadi, et imposizioni solite, e di andar
al Generale Parlamento della Patria nel n.o de' Prelati, con libe=
razione del Capitolo. Bisognerebbe essere ciechi, e non vedere,
che l'obietto non solo, non và à favore del Preposito, ma che anzi
gli fà, e gli và assolutamente male, tanto più che nel Parla=
mento istesso non si chiama già il Preposito di S. Pietro: ma la
Prepositura di S. Pietro: che comprende Prep.o e Canci.

Obietta in 2.do luogho il Prep.o dicendo, che il Preposito havendo giurisdizione ordinaria sopra i Piovani del Canale; se questi fossero Canonici, come lo sono per lo più, e se avessero giurisdizione col Preposito, non potrebbero essere corretti in caso di delinquenza.

Si risponde essere falsa la supposizione, nè poter reggere l'obietto in nessuna parte. I statuti, il jus Can.co, la pratica del nostro, e degl'altri Capitoli, il tutto prova in contrario. Nomine ordinarij dice il Van Espen l. cit. venit non tantum Episcopus, sed etiam quivis alij, quibus nomine proprio competit jus collationis, et non ex alicujus speciali delegatione. La Sacra Rota parte 4.ta decis. 398. hà gl'istessi sentimenti: ordinariorum collatorum appellatione veniunt etiam Capitula in illis casibus, et Ecclesijs in quibus habent potestatem conferendi jure in extrav. Execrabilis §. Cæterum de Præbendis. Consta dalli statuti del Capitolo al n.o 1. 2. e 3.zo che questi diritti esso li possiede. Esso hà la facoltà di eleggere, ed istituire il Prep.o esso è, che col Prep.o elegge i Can.ci. Anzi esso è, che anco in mancanza del Prep.o elegge ed instituisce i Can.ci. Di tali atti conserva il Capitolo nel suo archivio autentiche memorie, tratte, e lasciate dal Cancelliere Capitolare Placido Seriani Cittadino di Tolmezzo nel 1713. Il quale negl'editti in mancanza del Preposito premetteva il nome del Castaldo, e Canci. Nell'istituzione al Canonicato del q Osualdo Lebenati Curato di Lutino: vi trovano queste parole: Noi Gasparo Zlice Castaldo, e Canci della Ven. Collegiata di S. Pietro nella Carnia: actum Tolmetij anno 1713 die 13. 7bris. Ex notis Placidi Seriani Civis Tulmetiensis, et Cancellarij R.mi Capituli S.ti Petri in Cornea. Dalli medesimi atti si rileva altro editto in cui comparisce in fronte anco il Prep.o che stava in Udine nel 1717 à 18 Luglio Marcus Antonius Ottelius j. u. D. Prepositus, et Canci Collegiatæ Ecclesiæ S.ti Petri Carneæ etc.

Ciò poi, che si fà nel nostro Capitolo, questo stesso si fà ancora negl'altri Capitoli di Udine, e di Cividale nel Friuli. Premettendo in tutti gli atti il nome del Decano, Canci, e Capitolo: come consta da stampa del Capitolo di Udine contro i Pievani di quella Città nel 1763. copiata fedelmente.

In pure
Elezioni S.t. N.o 11

Potrà sempre mai vedere l'opinione ingiusta, e mal fondato di arrogarsi una giurisdizione ordinaria nel Preposito ad esclusione de' Canonici, veduta già contraria ali Statuti, ali Canoni, ed alla pratica del nostro ed altri Capitoli? e se ciò non può vedere, tanto meno potrà sussistere l'altro riflesso, che si fa, che se i Parochi fossero Can.ci, e questi con giurisdizione col Preposito, non potrebbero essere corretti in caso di delinquenza? questo è un sofismo, e però indegno d'essere confutato. Chi potrà mai impedire, che il Prep.o non abbia a correggere un Paroco, ancorchè fosse Can.co? quest'officio conviene ad esso come capo: e poi i Parochi soggetti alla Collegiata non sono, che quattro soli, dove che i Can.ci sono otto, e col Prep.o nove.

Non potrà nemeno vedere il riflesso col dire, che potendo essere i Canonici anco Contadini della Collegiata, ed anco nel Friuli, sarebbe impossibile, che fossero in tal caso Assessori? Ciò in primo s'oppone manifestamente ali Statuti Nuovi n.o 1. dove viene inabilitato al concorso ogni soggetto di là del fiume Fella. 2.do Sapersi di fatto che la Collegiata è sempre stata provvista di Can.ci vicini. 3.o Dato ancora che i Can.ci fossero Contadini: che inconveniente sarebbe mai, che in tal caso delegassero, o acconsentissero che il Prep.o agisse da se solo, ma però col nome in fronte agl'atti di Preposito e Can.ci, e come si fa negl'altri Capitoli, ne' quali si delega uno o due del Capitolo nell'ascoltare le sentenze, e nel deciderle? come consta dalla cit. stampa [redacted] 1763. del Capitolo metrop. d'Udine.

Da tutti questi fatti già esposti, dovrebbe vedere manifestamente il Prep.o il torto, e l'ingiustizia che fa al suo Capitolo col non ammetterlo a parte degl'atti giudiziarj, anzi coll'averli esclusi di proprio moto dopo il ripristino deli loro diritti, e dopo un legale possesso di molti anni neli medesimi. Nè può giustificarsi solo il dire, che è obligato a diffendere i suoi diritti: imperciochè egli non ha nè può avere altri diritti che quelli che egli giura nel suo possesso: questi sono i Statuti giurati dal Preposito, come dali Can.ci: questi sono diritti comuni al Capo, come ali membri: e questi sono la regola di tutto il Capitolo; ne qui ci è scampo alcuno.

Obietta ben egli il fatto del Prep.o De Castro Tricanò il quale nel principio del 15.to secolo, cioè nel 1412, ò nominava se

stesso negl'atti: oppure chiamava i Soci come presenti ali suoi atti, oppure anco col nome di Testimonj. Ma dovrebbe sapere il Sig. Prep. che gl'atti del Triconi qualunq. essi siano, nè provano, nè pudio provare contro il Capitolo, et i suoi statuti. Primo perchè quegl'atti non sono mai stati nell'archivio del Capitolo, nè il Capitolo li hà mai riconosciuti p. suoi, ~~e sono stati trovati accidentalmente~~ in ~~un Camerino di [illegible]~~. 2do perchè quei atti non sono, che di pochissima durata, e pochi, e tutti in meno d'un anno. Atti sono quelli ripieni d'inezie, d'indegnità, e d'ingiustizie, sospendendo e scomunicando per bagatelle, per intrighi e risse trà Comadri etc: e che p. conseguenza provano, che quel da Castro Triconi era un Uomo prepotente, violento, e che pregiudicava i suoi Soci nelli d'loro diritti: e p. conseguenza ingiusto: sebbene non tanto, che il presente, poichè questo chiamava i Soci, senon assessori almeno presenti o Testimonj, locchè mostra sciochezza, et imprudenza, dovecche questo li hà esclusi affatto a fronte del Decreto del Senato. 3zo gl'atti del De Castro Triconi non provano, perchè esercitati in un tempo in cui il Capitolo era già spogliato dalli Pontefici del jus di elegere il suo Preposito: d'allora, non riconoscendo i Prepositi il suo essere dal Capitolo, venendo essi eletti, et istalati dal Papa; essendo essi sempre persone Nobili, e Potenti: era facile, che facessero, et arbitrassero in ogni cosa: questo p. tanto fù il motivo p. cui spogliato il Capitolo, e sotto il d.to De Castro Triconi e d'altri suoi Successori, de'suoi diritti, fece ricorso al Senato pel repristino de' suoi diritti a norma de' suoi statuti, e quindi appena esaudito, entrò subito il Capitolo ne' suoi diritti, esercitò unitamente al Prep.o la giudicatura; il Prep.o unitamente al Capitolo creò il Cancelliere: e dal 1778, sino al 1784 sotto di due Prepositi esercitò la giurisdizione quietamente, e pacificamente: e quindi con somma sorpresa, e con tutta ingiustizia, appoggiato semplicemente negl'atti arbitrari, et insussistenti del d.to De Castro Triconi, ci spogliò il Preposito di proprio moto, e di puro capricio: contro il comune diritto de' Capitoli, contro i proprj statuti giurati e contro il fondamento delle memorie antiche contro i comuni della Chiesa e contro la pratica

in prova Fede del Cancelliere sofra N.o 4

Degl'altri Capitoli.

Nel ricorso, che fece il Capitolo di S. Pietro all'~~Eccellentissimo~~ Eccmo Senato ~~Eccellenza~~ per essere restituito nei suoi diritti, che da secoli era stato privato; la Deputazione estraordinaria ad pias causas prese in esame i statuti dello stesso Capitolo, e da quelli conobbe competere al Capitolo di S. Pietro l'elezione del suo Prep.o e la statutaria giurisdizione: non già, che questa convenisse al solo Prep.o, che ciò dai statuti mai si conosce: ma come nei statuti si prescrive, e come si conosce dalli soli Placiti della Cristianità, alli quali intervenivano e Prep.o e Can.ci. Quindi informato l'Eccellmo Senato da d.ta estraordinaria Deputazione, ne risultò il Decreto 1777 a 22 Marzo, nel quale espressamente si dice: e conoscendosi di tutta giustizia che il Capitolo della Collegiata di S. Pietro nella Carnia, relativamente alli statuti, e consuetudini del Luogo, et alli giudizj del Foro Ecclesiastico, sia preservato negl'antichissimi suoi diritti.

[illegible] in grave (?) S. Ecc.za (?) Prep.o 2

Vorrebbe qui il Prep.o chiamare antichissimi diritti quelli atti del de Castro Ticioni (?), già sopranominati, e che si esercitavano nel 1412, et alcuni altri susseguenti x ~~ma~~ è questi atti non si possono mai considerare per diritti, ma per abusi; perchè contrarj alli statuti, e perchè esercitati in un tempo in cui il Capitolo era già spogliato dall'elezione del Prep.o per le riserve Pontificie, che incominciarono sino dal 1317, come consta dalla Bolla Execrabilis di Giovanni XXII Papa in Avignone. Ora è il Capitolo, che da questi tempi in poi richiama, ed il Senato lo esaudisce, e da questi tempi medesimi, non potrà mai il Prep.o formarsi alcun diritto; essendogli dal Senato dichiarato per un intollerabile abuso: ma che il tutto sia ridotto secondo la massima dei suoi statuti Capitolari. ~~Ma~~ noi abbiamo già osservato, che dalli statuti non risulta veruna diversità di diritto, o giurisdizione: ma tutta comune si ritrova nel Capo, come nei membri.

x ma il Senato rimette il Capitolo negl'antichissimi suoi diritti, non il Prep.!

Nè gioverà al Prep.o il dire, essergli gravoso l'aspettare i Can.ci nelle giudicature, non essendo essi presenti a lui; poichè deve riuscire assai più gravoso alli Can.ci l'andare, che a lui

7

coll'aspettare: et era ben più gravoso una volta al Prep.°, il quale nelli placiti della Christianità, non solo doveva fare le spese alli Canonici; ma ancora di stipendiarli: ~~[illegible]~~

NB ~~[illegible]~~. Nè per questo non intervenendo i Canonici, ponno essere ritardati i Giudizj; poichè ciò nè i Canonici lo vogliono, nè la sentenza suddetta fà questo effetto: bastando in tal caso, che gli atti siano fatti col nome di Preposito e Canonici.

Con un tale sistema, anzichè aggravarsi, dovrebbe il Sig.r Prep.° desiderare ardentemente di mai fare alcun giudizio, senza la presenza di alcuno de' suoi Canonici: chè così i giudizj sarebbero più maturi e trovandosi nel corpo de' Canonici sempre persone qualificate in dottrina, et in probità; le sentenze avrebbero più peso, e le parti s'acquietarebbero più facilmente. E se in Udine, in Cividale, et in tanti Concistori, che si fanno in Roma, et in ~~tante~~ molte altre Diocesi, i assessori; dovrebbe arrossirsi il Prep.° di mostrare dificoltà in una cosa cotanto applaudibile, e conforme ai Canoni, nelli quali oltre i già citati v'è ancora quel testo, che dice: <u>rem melius per plures definiri, quam per pauciores</u>.

Nell'anno 1749, a 13 7bre l'officio Arcidiaconale di Tolmezzo tentò d'ingerirsi in atti giurisdizionali con persone soggette alla Collegiata di S. Pietro: il Capitolo fece ricorso alla Curia Patriarcale d'Aquileja: et il Vic.° Gen.le d'allora fece un rescritto, notificando al d.° officio Arcidiaconale di cancellare dalli suoi atti una tale ingerenza; riconoscendo nel <u>Capitolo la propria sua Giurisdizione</u>: Estratto dalla Cancellaria Capitolare in atti del Sig.r Agostino Silverio.

in prova di [illegible] [illegible]

Altra fede dello stesso Sig.r Agostino Silverio a 30 9bre 1749 fà noto, come egli sin dal 1778 a pieni voti fù eletto dal Prep.° e Canonici in suo Cancelliere Capitolare, e come egli dall'anno sud.to sino al 1785 notava in tutti i atti il nome di Prep.° e Canci.

in [illegible] [illegible]

Ciò premesso non sarà fuori di proposito l'addurre qui l'opinione, ossia sentenza di Monsig.r D. Franco Florio Prep.° della Metrop. d'Udine e Vic. Gen. celebre per la sua pietà e dottrina, e per le vaste cognizioni sue tanto in Teologia, che in jus Canonico, e nel diritto de' Capitoli. Ecco per tanto la sua decisione.

Dominus Illuminatio mea.

Udine @ 25 Luglio 1790

Non è bisogno, che m'estenda in molte parole sopra i due punti, che mi vengono proposti.

Monsig.r Prep.o Varanini è troppo saggio perchè possa arrogare a se stesso l'esercizio della giurisdizione senza farne parte ai Canonici. Sono assai chiari li Statuti, dai quali si prescrive, che egli debba farlo coll'assenso de' suoi Can.ci. Se questo consenso non fosse da lui richiesto, ed ottenuto, gl'atti sarebbero nulli; come potrebbe dimostrarsi colle Decretali di Gregorio IX: e colla dottrina di tutti i Canonisti. Riguardo all'altro Capo, che riguarda le spese basta allegare l'uso di 50 anni, senz'altro titolo. @ il punto necessario è di coltivare la buona armonia nel rispettabile Capitolo di S. Pietro, per cui io hò avuta sempre una particolare estimazione.

Francesco Florio Prep.o della Metrop.na d'Udine.

Secondo punto

Se riguardo la metà delle spese.

Non v'hà da essere certamente dificoltà nel risolvere, e decidere sula presente controversia, essendo chiaro lo Statuto, sì vecchio che nuovo, giurati da tutti i Prepositi, e sul qual punto mai alcun Preposito hà mai mosso dificoltà alcuna, nè lite di sorte, a riserva dell'Presente Monsig.r Prep.o Varanini.

Al n.o 5.to dei Statuti antichissimi giurati solennemente e da questo, e dagl'altri Prepositi. Anzi da questo due volte, e quando fu fatto Canco, e quando fu fatto Prep.o I Statuti dunq. al n.o 5. parlando del Prep.o l'obligano in questi termini: Item quod solvat medietatem omnium Collectarum, et impositionum, et aliam medietatem solvant ipsi Domini Canonici. I medesimi Statuti al n.o 22. parlando di certi esborsi da farsi dal Castaldo del Capitolo ali Coloni, che portano l'entrata ali Can.ci si spiegano con queste parole; et hoc solvere tangit Dnũ Prepositũ pro medietate, et dictos Dnos Cancos pro alia medietate.

I Statuti nuovi poi fatti nel 1662 @ 4 xbre, e Confermati dalla fel. mem. di Zuanne Delfino Patriarca @ 29 xbre di d.to anno, questi al n.o 19 parlano colli medesimi sentimenti: cioè: che cadaun Canonico debba prontamente esborsare la sua tangente rata in mano del Castaldo ~~rata porzion~~ per qualunque occasione aspettante, et in mancamento

d'ogni dovuto esborso possa sodisfarsi il Castaldo nella porzion d'entrata spettante al Canonico deficiente. Il medesimo far possa contra il Prep.° pagandosi sopra la sua entrata, mentre mancasse di pagare la sua metà, che è tenuto pagare di tutte le spese comuni con il Capitolo, qual paga l'altra metà, come appar dal antico statuto, parimente il Capitolo possa far l'istesso contro il Castaldo.

Rapporto al d.to punto parlano parimente le memorie antiche del Capitolo, le quali a c. 7. dicono: che il Preposito paga per mità le spese tutte occorrenti in Capitolo, per aver esso d.to Prep.° quasi la metà di tutta l'entrata insieme unita.

Oltre all'essere le sud.te espressioni sommamente chiare vi è anco la raggion naturale, che convince. Imperciochè avendo il Preposito la metà de' proventi, e l'altra metà i Can.ci uniti; è ben giusto, che nelle spese occorrenti paghi una metà il Prep.° e l'altra i Canonici. Cosichè se nascesse il caso, che i debitori del Prep.° ossia Coloni non volessero sodisfare al loro debito, e che il Prep.° dovesse incontrar spese p obligarli; la metà di queste spese le pagarebbe il Prep.° e l'altra metà le pagarebbero Canonici: è dunque giustissimo, che se i Coloni overo i debitori delli Canonici non volessero fare il suo debito, e che i Canonici p questo incontrassero delle spese, queste abiano ad essere pagate per metà dalli Canonici, e l'altra metà dal Preposito. Il fatto parimente comprova quanto ci suggeriscono i statuti.

Nel 1769 era nata dissensione fra Can.ci p motivo della Saldazione di un convenente. La causa andò sino alla Nunziatura: s'incontrarono non lievi spese; p motivo delle quali il Prep.° d'allora voleva sottrarsi dal pagare la metà, stantechè non si trattava di scadere entrata del Capitolo. Si rimise l'affare alla decisione de' celebri Monsig.ri Can.ci della Metrop. d'Udine Trento, e Degonis Can.co Teologo: i quali decisero dover pagare il Preposito la metà delle spese a norma de' Statuti. ~~Appare la carta originale segn. (B)~~

In gh.to Sentenza Sf. N.13

Appare altra fede comprovante, che il fu Monsig.r Pier Ant.° Silverio pagò la metà delle spese in occasione di racconfinazioni fatte in Beggua nel 1778 sotto la Castaldia del Sig.r Can.co Giò: Pietro del Moro Fede di esso Sig.r Can.co @ 12 9bre 1790.

in Lib. scala... ...

Appare altre fedi di racconfinazioni fatte sempre d'accordo, stando d'una parte il Prep.° e dall'altra il Capitolo. Tratta dal libro Confinazioni etc. Stefano Bertuzzi di Piano Per la V. A. P.ca Nod. etc. ~~Dittasse per...~~ ~~...~~

In L. ... Sf. N. 15

In d.ti Statuti n.o 8

Parlando però troppo chiaro i Statuti nuovi al n.o 10, in cui si obliga il Prep.o a pagare la metà di tutte le spese del Capitolo, dove si dice, che il medesimo possa fare contro il Prep.o pagandosi sopra l'entrate mentre mancasse di pagare la metà, che è tenuto pagare di tutte le spese comuni del Capitolo etc.; è venuto il Prep.o al disperato ripiego di negare la validità de' Statuti nuovi, allegando, che questi non fuorono fatti coll'intervento del Prep.o L'insussistenza però di un sì mal ideato obietto viene da se stesso a manifestarsi: imperciochè, se non fù presente il Preposito quando furono fatti i d.ti Statuti, ciò fù perchè i Prepositi d'allora non risiedevano, et erano d'ordinario sempre lontani. In 2.do luogho è certo, che il Gastaldo già il Decano del Capitolo hà il jus di convocare il Capitolo, e di tenirlo, e di deliberare, e di risolvere ancora in mancanza del Prep.o 3.zo consta dagl'atti di Placido Taciani Cancelliere del Capitolo, come nel 1713, e dopo, il Gastaldo co' Can.ci eleggevano, et intitolavano i Canci senza il Prep.o 4.to i d.ti Statuti furono e sono stati sempre riconosciuti, e giurati da tutti i Prepositi, senza che mai nessuno s'abbia opposto, neppure questo presente senza temere di poter essere spergiuro. E finalmente perchè i d.ti Statuti sono stati canonicamente riconosciuti, et approvati dal Patriarca Giovanni Delfino. Et il Prep.o presente tanto più doveva riconoscerli, quanto che dal medesimo furono riconosciuti, e giurati quando fù eletto Canonico, et indi novamente quando fù eletto, e fatto Preposito.

Obietta in 2.do luogho il Prep.o i patti 1244. e 1290 dei quali contando la divisione dei beni fatti frà Prep.o e Can.ci, che prima l'avanti erano uniti, deduce questa conseguenza, non essere cioè egli tenuto a spese per conservare li beni, et entrate de' Canci toccate ali medesimi, et assegnate: e che perciò egli spenderà per conservare la sua parte, e che i Canonici faciano lo stesso per conservare la loro. Adducendo per fondamento l'espressione inserita ne' patti stessi a c. 2. si aliquod tempus ... (non si può rilevare la parola, che siegue) aliquid destrueretur, nullo pro... Item Dominus Prepositus, vel ejus Successores detrimentum percipere debeat, ✕ ea quantitate, que sors ei dederit.

✕ sed totum comune Capitoli solvere debeat

La risposta però anco sopra questo obietto sarà patentemente chiara, e manifesta. Poichè in primo luogo l'espressione de' patti sudetti non fanno alcuna menzione di spese, che sono in questione, ma parlano

solamente de' beni divisi; cosicchè se questi perissero ad una delle parti non avesse l'altra da rimetterla, per non venire ogni giorno a nuove divisioni. Si aliquod tempus pro... aliquid detraheretur nullum idem Dnus Prepositus vel ejus successores detrimentum percipere debeat ea quantitas, quae sors ei tederit. Dalle dette parole aliquid detraheretur, e dalle altre ea quantitas manifesta chiaramente, che si trattava di beni, non di spese!
2do Quelli patti si fecero nel 13zo secolo; dovechè i Statuti giurati sono tutti di data posteriore, e sciolgono qualunq. altro patto anteriore.
3zo Si protesta il Prepo di volere mantenere le sue entrate a proprie spese senza aggravare i Canonici; e che i Canonici facciano lo stesso per mantenere e difendere le sue. Stà buon parlare così il Prepo ora che vede, che ali Canonici gli vengono dalli Colonni fatte questioni dispendiose sopra la di loro entrada: non direbbe però certamente così, se le medesime questioni versassero sopra i suoi beni. Ma se il Capitolo spende la metà nell'incontro di raccomfinazioni per mantenere i diritti de' beni del Capitolo, e sono questi del Prepo ossiano delli Canonici, sarà ben giusto che anco il Prepo spenda la metà, quando si tratta di mantenere li diritti dell'entrate, e quando viene interessata la parte de Canonici. Inoltre i Canonici s'obligano di pagare la metà delle spese alle quali potesse obligarsi il Prepo. Dunque anco il Prepo che gode la metà dell'entrada del Capitolo, dovrà stare alla metà delle spese, alle quali viene obligato il Capitolo, ossiano i Canonici.
Si ponga il caso, che un Preposito per esempio, o per avarizia, o per trascuratezza, e negligenza non volesse prendere contro i renitenti di pagare l'entrata, al quartese del Preposito, e quindi perissero un poco alla volta i beni del Prepo non sarebbe in tal caso obligato il Capitolo, ossia i Canonici di subentrare, e di rimediare per non lasciar perire l'entrada del Prepo? Sì certamente, essendo sempre il Prepo e Capitolo un corpo solo, una vera fratellanza: ma sarà altresì sempre vero, che anco il Prepo dovrà far l'istesso rispetto ali Canci: nè i patti sudti a ciò mai si riferiscono. Altrimenti se il Prepo non concorresse a queste spese, alle quali si è obligato nelli Statuti, e con giuramento, i Canonici avrebbero il diritto di richiamare sulla divisione dei beni, di riunirli in Comunione come erano prima del 13zo secolo, e quindi pagare pro rata tutti insieme e sopra Xme, e sopra sussidj, e per tutte le altre spese, che occorressero: e certa=

mente che la metà dal' entrata ~~del' entrata~~ lasciata al Prep: non gli è lasciato senza il suo giustissimo fondamento; e senza quelli impegni che ben sono analoghi ad un sì notabile riporto.

E se il Prep: ricercasse un maggior numero di fondamenti sopra la metà delle spese da pagarsi dal Prep: nell' incoerenze concernenti i beni, e l'entrate de' Canci: i Canonici risponderanno sempre, che facendosi i riporti nelle radunanze Capitolari, si facevano sempre a voce, nè mai si hà fatto un libro per tali cose: per altro i fondamenti già allegati, i statuti vecchi e nuovi, e questi firmati dalli rispettivi Patriarchi pro tempore nel 15.to 16.to e 17.mo secolo, avvalorati pure dalle memorie del Iacoti nel 1680; tutto ciò farà che non resti, nè possa restare alcun dubio sopra le ragioni del Capitolo contro le innovazioni strane del Preposito.

Che se per fine il Sig.r Preposito volesse obiettare, sopra la chiara espressione de' Statuti nuovi che obligano il Prep. a pagare la metà di tutte le spese comuni con il Capitolo, come appare dal Statuto antico: e l'antico statuto obligandolo a pagare la metà di tutte le colette, et imposizioni: item pro solvere medietate omnium collectarum, et impositionum, intendendo col nome Sud.te imposizioni publiche, sussidj etc. non reggerà sicuramente per liberarlo, ò per esimerlo. Imperciochè sebbene alcune volte col nome di Colette siansi intese anco le publiche imposizioni, e sussidj: nel senso dello statuto s'intendono tutte le spese, che dal Capitolo si fanno in comune: ciò si deduce dalli Statuti antichi istessi, i quali nulla parlando d'imposizioni publiche, ma d'un semplice esborso, che deve fare il Gastaldo a quelli che portano il formagio il giorno della dedicazione della Chiesa: al n.o 22, così dicono, et hoc solvere tangit D.num Prepositum pro medietate, et dictos D.nos Canonicos pro alia medietate. Sul medesimo intendimento parlano anco i Statuti nuovi al cit. n.o 50. dove dicono, che è tenuto a pagare la metà di tutte le spese comuni con il Capitolo: e così pure le citate memorie antiche dello scorso secolo: il Preposito paga

per metà le spese tutte occorenti in Capitolo, per aver esso d.to Preposito la metà di tutta l'entrada insieme unita.

Su di tali, e tanti fondamenti di sopra alegati, e questi ap=pogiati ali statuti, che sono il primario fondamento, ed a tutte le altre raggioni apportate: riconosciuta quindi per principio in=concusso consistere la giurisdizione Ecclesiastica nell'intiero cor=po del Capitolo, cioè del Prep.o e Canci, essendo questo un corpo solo, e repristinato che egli è in una cosa, deve essere ancora repristinato nell'altra: comprovata parimente la ragion del Ca=pitolo, che ha di pagare la metà dele spese occorenti e l' altra, che è obligato a pagare il Preposito: credette di fare l'Eccellente Sommeda sopra i d.ti due punti la seguente decisione, quale naturalmente verrà per ogni titolo riconosciuta giusta, e legale anco dal soggetto, che l'Eccel.mo Protettore si degnerà de=putare.

Copia dela sentenza Sommeda risguardante i due punti in questione.

Nele due differenze vertenti fra li Ill.mi Canonici dela Coleg. di S. Pietro in Carnia da una, e Monsig.r Gio: Leonardo Vazonini Prep.o di d.to Capitolo dal altra: la prima ris=guardante li diritti giurisdizionali di esso Capitolo, e l'altra concernente le spese Capito=lari; essendo io sottoscritto stato nominato in figura di Giudice cola parte presa in d.to Capitolo li 30 Giugno 1790: ascoltate pur le raggioni dele parti e prestati li piu accurati esami ali documenti, che mi furono respetivamente esibiti, Christi Nomine humiliter invocato, a quo etc. termino, e dichiaro come segue.

1.mo Quanto ala questione sopra li diritti giurisdizionali, dichiaro, che tali diritti risiedono nel Capitolo dela Colegiata di S. Pietro, e che in conseguenza siano eser=citabili dal Prep.o e Canci insieme, quali costituiscono il Capitolo istesso, con questo però, che li soli Canci senza l'intervento del Prep.o ò suo Delegato non possono esercitare alcun atto giurisdizionale, potendo bensì il Prep.o solo prestarsi al esercizio di tale giurisdizione neli casi, che li Canci non potessero, ò non volessero intervenire.

2.do Quanto ala controversia sopra le spese Capitolari dichiaro, che tutte le spese, ò per mantenimento deli diritti del Capitolo, ò per altre cause con=cernenti il corpo di d.to Capitolo, abiano da pagarsi in proporzione dele rispettive rendite degl'individui componenti il corpo stesso, cioè dal Preposito

una metà, e l'altra metà delli Canonici, a riserva però di quelle uniche spese risguardanti la persezione delle vendite, a differa delli Beni diriti dalle due carte di convenzione 1744. e 1790. seguita trà il Preposito, e Canonici, quali gli patti di essa convenzione devono stare a carico delli rispettivi possidenti tali vendite, e beni così etc.

Udine 13 Xbre 1790 Domenico Someda D.r Sindico Confidente

In atti del Sig.r Carlo Giacotti di V.ta Aut.e Nod.o

tirz

o e
ome
. di
amento
o se
o si
sono
lor
dile

del
on po
i m
ntrar
o pri
non
etter

pro
pilla
po, o
'an
e il
pie
regno
io

Gas
thoro
d
Gia
e un
is
pe
no
'alon
i sp
tian
=
ono
ua

gno
lui

Risposta del Prep.° di S. Pietro in Cargna alle Rimostranze delli Sig.ri Canonici contro la di lui giudiziaria facoltà privativa

Se l'ingiustizia, di cui nell'esercizio della sua Dignità vogliono i SS.ri Can.ci aggravato il lor Prep.°, apparisce da sufficienti dimostrazioni, siccome hai accolte le lor trasmiessegli Rimostranze, così si averebbe fatta una gloria di secondar senza repliche le lor ricerche. Non hai egli nel suo grado attaccamento sì vivo, quanto quello di reggersi concordemente col suo venerato Capitolo. Mai se hai un dovere il Capo di non defraudar ne lor diritti i suoi Membri, un dovere si trova altressì; e dover sacrosanto di non ceder colla rinfusa alli proprj. Sono tutte congetture quelle, che da Sig.ri Canonici si son compiegate per prova di lor azione, e congetture, che in riflesso alla pratica moderna, e antica si dileguono à maggior segno.

Non nega il Prep.°, che riponendo i Can.ci in correggenza anche deliberativa col lor Prep.° non possa essere uniforme al Diritto Can.co Mai non potrai negarsi per questo, che in qualche Capitolo non possa darsi altrimenti; in conseguenza come non valse questa ragione all'Ordinario nostro per subentrar ne diritti del Prep.° rispetto alla conferma de Can.ci, e dovette acquietarsi alla pratica sempre stata diversa, ancorche non uniforme al Diritto Can.co; così non potran da questo prender appoggio i Can.ci per ciò, che espongono di lor pretesa.

Sarà vero, che in certi giorni il Gastaldo sedesse anticamente pro Tribunali in S. Pietro, mai la semplice tradizione, che dà il fatto al Compilatore delle Memorie antiche, lasciò addietro se ciò fosse in absenza del Prep.°, ò lui presente. Che s'hai dunque à dire? Che il Gastaldo fosse il Giud.e anche presente il Prep.°? L'argomento proverebbe troppo. Che il Gastaldo fosse il Giud.e essendo lungi il Prep.°, né si sappia d'altro? Le cose restarebbero sul piede stesso, perche senza una prova, che questo fosse nomine Capituli; il Prep.° non è al grado d'arrendersi. Dicono, che in tal caso averebbe delegato il suo vicegerente. Benissimo. I Prep.i appunto avevano Vicegerenti qualche volta i Gastaldi, qualche volta i Can.ci, qualche volta altri. Sia un esempio = Dom.co Noro Gastaldo del R.do Cap.lo di S. Pietro esercitando le veci del R.do Sig.r Prep.° Ad ins.za di G. Florian Radivo della Villa di Ligusullo comandiamo al R.do Prè Gio. Como Castenetto Ecc. - Egidio Michisi Cancell.re primo agosto 1697. Questo è un atto giuridico d'un Gast.o del Cap.lo, e delegato. Un altro = Die Luna x 8bris in Sulio coram D. Presb. Joanne de Plano Commyssario deputato per Dnum Prep.situm, prout constat in Littera concessionis &c Quest'era Can.co = Joannes de Plano Can.cus Commyssarius Rev. in Xto Patris, et Dni Dni Petri Prepositi. 1415. Un altro ancora = Coram Comparuit D. Presb. Nicolaus Michysi tanquam Gastaldio Cap.li ipsius Collegiæ dicens ad illam diem, et horam esse ad ejus dicto nomine instantiam citatum Presb. Joannem Offic.m in Sutrio d.ti Vice Prepositum ipsius Colleg.æ = Questo non era Can.co dunque abbiam Gast.i, abbiam Can.ci, abbiam altri, che furono delegati: Or in quell'anno del Gastaldo delegato pel Prep.°, qual altro Gast.o sedeva in S. Pietro à giudicar per il Cap.lo?

Si ripiegano alli Statuti, e dal jus eligendi, ed instituendi il lor Prep.° argomentano di dar essi con tali atto la giurisdizione, e perciò d'averla prima di lui

Mà oltrechè electio, et institutio qualche volta da Canonisti si prende per qualunque provisione anche solamente elettiva, si ricorderan pure senza questo, che perduti nel Cap.lo ambidue questi diritti, furono repristinati dall' Ecc.mo Senato nel primo; mà per il secondo, se si aveva, fù espressamente riservato di dover= presentar gl' eletti all' Ordinario Diocesano per la conferma, e Can.ca instituz.ne=. Se dunque i Can.ci nell' instituire dan la giurisdiz.ne convien dire, ò chè il lor Prep.o attuale sia privo di tal facoltà, perchè non instituito da essi, e però vano il repristino auto, ò che l' ebbe dall' Ordinario, il che men essi lo pensano, ò se non è ne l' un, ne l' altro deve dirsi per necessità; che non chi instituisce dià la Giurisdizione al Prep.o, mà che la dignità stessa la porti seco

Si sà che nel Cap.lo subentra per turnum un Can.co al Nome di Pastaldo, ma tanto è lungi un tal titolo dalla facoltà giudicativa, quanto è vero, che lui stesso per le occorenze si prestava dal Prep.o ai farsi giudicare= Die Veneris X Junij 1412 Coram Dño Prep.o Colleg.e S. Petri de Carnea, Constitutus ibidem Dnus P. Nicolaus Michisi de Trimetio tanquam Pastaldio Cap.li ipsius Colleg.e ex una, et presb. Joannes Officians in Ecc.la S. Odorici de Sudrio ex altera in suo eisdem limitato, &c= Ove ancora del modo stesso d' esporsi= tanquam Pastaldio Cap.li= e da quello, a cui i statuti lo impiegano come Officiale Officialis, seu Pastaldio, apparisce quanto poco rilevi al presente proposito questo titolo sebben antico e Poi. Possibile chè una volta, ò l' altra non si fossero veduti questi Pastaldi a giudicar col Prep.o, ò se d' essi si volesser perite le memorie, possibile, che trà tanti atti, trà tanti documenti un sol barlume non fosse rimasto in tanti anni, e secoli, in tante vertenze, in absenza di Preposti perseverata sì lungo tempo, d' un sol atto giuridico ò unito, ò disparato, ò in libro, ò in Carta volante, esercitato da qualche Can.co? Possibile che nelle elezioni occorse de Can.ci tanti nel mentre i Prepositi stavano ai Roma, e altrove s' avesse il Cap.lo ridotto à richieder sin di là le conferme, ed installazioni de suoi eletti: quando non s' avesse giudicato privativo nel Prep.o un tal Diritto? Leggasi l' elez.e in Can.co di P. Andrea Facci, e si vedrà che elegerunt in Canonicum dictæ Ecclesiæ Ven. Presb. Andream Facci ibi presentem, mà perchè Fran.co Grampero allor Prep.o era ai Roma, destinantes dissero, ad R. D. Prepositum ejusdem Colleg.e, seu (ad R. Dnus Vicarium Patriarchalem Acquilensem, qui prefatam electionem sua ordinaria potestate habeat admittere, et confirmare. Più. Per qual ragione mai una sola comparsa non trovasi fatta nel publico Parlamento da essi, mai al Cap.lo un invito, mai una spesa; e tuttochè in ogn' altro si paghi per mettà, les sole spese del Parlamento siano sempre lasciate al solo Prep.o? Non è questo un fondamento irrefragabile, che nel luogo, ove s' adunano tutti e soli Giusdicenti avendosi sempre lasciato, e conosciuto il sol Prep.o di S. Pietro non il Cap.lo, il solo Prep.o (ad esclusion de Can.ci sia il Giusdicente? Che si può aggiugnere ad una evidenza?

Sia che l' Precessore Silverio la sentisse altrimenti, come vogliono i Sig.ri Can.ci. Già ancor essi scrivono nelle lor Rimostranze, che da un fatto particolare non può dedursi una conseguenza universale. Si risponde tuttavia, che anche Mons.r Silverio fù solo al Parlamento, anch' esso nelle conferme, e Can.che instituz.i si serviva del siñe privativo= auctoritate sibi propria, posuit, immisit, et induxit=, però se in altro si trovasse aver oprato diversamente, la contradizione stessa non

non lasciarebbe, che s'immitasse, ne'l di lui vario esempio tagliarebbe il corso all'invariata serie di sì chiare giuridiche imprese, che sin a noi tramandarono tant'altri e per virtù, e per sangue conspicui Personaggi, i quali feccero pienamente palese, che i Diritti proprij del Prepo, in nessun modo come tali siano proprij anche de Canonici.

Vero è che intervenivano al Placito Xtianitatis, ed il Prepo era tenuto far ad essi le spese. Mai sopra questo i atti originali mostrano, che i Can.ci intervenivano uti testes, non come Giudici, ed il Caplo stesso qualche volta faceva instanza = Presbiter Antonius de Rivo Gastaldio Capli obtinuit ad faciendum edictum contra Massanos de Nojorijs = così nel Placito in Paluzza. 1417. X. Pen.o sarebbe stata assai bella, che i Can.ci avessero aute da giudicare le proprie cause. Mai i Statuti med. mostrano che l' Prepo, o suo vicegerente era il Giudice. super Placito Xtianitatis quod per prefatum Dnum Prepositum, vel ejus vicegerentem solet fieri, et celebrari singulis annis. Non dicono per Can.cos non per Caplum.

Or poste a' purgatissimi riflessi de' Sig.ri Canonici tutte queste cose da una, con tant'altre, che si ometono, e dall'altra il dover sacrosanto, che investe il Prep. di costudire i proprij diritti, e consuetudini = jura, et consuetudines observabit, et adimplebit = come lo ricordano essi med. col Cap. 4 dei Statuti, ed aggiunta in oltre la forza del Decretto dell'Ecc.mo Senato, il quale riconobbe il competente diritto, e stato suo, e a cui per un'asserta calunnia di suppliche mutillate non può accordarsi la taccia di surretizio, ben spera il Prepo stesso di veder tranquillati gl'animi de Sig.ri Canonici, e di non aver più il dolore d'udirli in una materia così gelosa minacciarli proteste contro un esercizio tanto più giusto quanto è fronteggiato da un Decreto anche vive rispettabilissimo, e si restringe ad una pratica sempre osservata sin dalle oscurità più rimote; si protesta per altro di verificare ad ogni caso la giustizia di sua condotta a quel Giudice, che sarà creduto più saggio, e men appassionato di lui collo mira sempre costante a quella concordia di cuori, che è tanto desiderabile ne Corpi Capitolari.

Gio: Leonardo Vazanini Prep.o

Copia

Sp. Dñi: Vir. Ad hoc ut unusquisque manuteneatur in pacifica possess. Bonorum, et iurium suorum, et cum bonis exponatur parte et Nomine Rndi Capituli Sancti Petri Carnie esse in legitima et pacifica possessione pro suis Titulis exigendi ab Heredibus qm. Jacobi et Joanis Bapte fratrum Paolo Dei Bure vulgo di Forno di Sotto pariter in Provincia Carnie annualem corrisponsionem librarum centum, et Duodecim casei ponderis Parvissimi, pro qua corrisponsione Capitulisque Debet celebrare omnis annus sub Die 28. 7bris missam unam et quod recusant in presenti anno Heredes ipsos soluere contributionem predictam. Et sic est Vram Requis. S. p. quod ordine mandatoque Nro. precipi comitique faciat Heredibus supradictis, quod ammoto quocumque colore, vel pretextu termino tridui soluere Debeat ipsas libras centum, et Duodecim casej ut solitum et salvo unicuique si alliquid pretendunt in contrarium civiliter agendi in Petitorio Ser: Ser: et cit. cit. coram Iudice competenti ubi salua erunt iura partium; et hoc in penam D. 100 pro unoquoque innobedienti elevandorum, et arsenatui Nro. applicandorum; casu vero innobedientie Spl. Vra. ad instantiam predictam citari faciat coram Nobis, et Off. Nro: Heredes predictos pro die decima ad videndum presenta confirmari; et sibi ipsis elevari penam predictam sic exequat. et exequi faciat, nobisque de executione rescribeat et B.V.

Venetijs die 15. 8bris 1788

Jacobus Cornelius Aud. Com.

Udine
Sebastiano Bonini

Carlo Lorio Canc.

Copia) Giurisdizione temporale che presenta a lume il Prep.° di S. Pietro di Carnia sopra la sentenza dell'Ecc.ma Luogotenenza d'Udine da esaminarsi se sia de jure dal Giurisconsulto a Venezia, che sarà creduto a proposito da S. Ecc. il N.H. Lorenzo Memmo, e tutto a tenor della parte presa Capitolare 30 Giugno 1790.

Due sono le controversie: stato della prima: se possa il Prep.° sud.to esercitar il diritto giurisdizionale senza il nome del Capitolo, ed intervento de' Canonici come assessori. Vedi parte del 1789 17 gbre legata A c. 15. e lettere dell'Ecc.mo Avogador 5 Xbre anno stesso seg.ta B: c. 19. si spiega la pretesa de' Canonici.

Sentenza Lomeida 13. settre 1790 seg.ta C. cart. 23. con vede questo ai Canonici il non mai più posseduto diritto, ed è questo il punto di esaminare se sia de jure.

Nota. In d.ta parte 17 gbre seg.ta A. c.° 15. si leggono queste parole: egli preso parte di rimettere le due controversie in uno o due Giurisconsulti, quale o quali udite le ragioni e documenti, che si addurranno dalle parti, abbiano a sommariamente decidere de jure.

Dunque la sentenza sarà de jure, quando sarà relativa agl'addotti documenti, ed alle ragioni pure che su tali documenti devono poggiare, perchè trattandosi non d'un diritto nuovo, ma antichissimo, che non può esser dimostrato, senza documenti onde il Capitolo che su di questi appunto appoggi il [illegible] il suo giudizio.

Che i documenti di tutti i secoli, che han potuto avere cioè dal 400 sin al presente, mostrano il Prep.° sempre solo nelle giudicature, senza che mai o [illegible] un Canonico, nemmeno quando erano assenti i Prepositi: ed esercitavano mediante costituto il diritto: vedi atti 1412. 1413, atti del cinquecento, del seicento del atti 1697. seg.ta X, ove essendo i Canonici in causa col Co. Ustaldo si presentarono dal Prep.° a farsi giudicare
c.° 12. e 13. vedi atto seg.ta D.V. ed il Prep.° Floriano Viriti, che risiedeva in Terra

delegò p le giudicature un Canico Ediltaldo del Capto, ne alcun si oppose, ne si trova un sol atto esercitato da Canci, ne col Prepo. ne da se soli.

vedi atto segn. D. c. 38 N.B. quel Ediltaldo che è Canico si vede che dal Pal. nome si porti giurisdizione nel Capitolo, se ne incontri esercitò qualche atto tutto fu come Delegato del Prepo. non p esser Ediltaldo.

Dunque in tutti questi secoli il diritto giudicativo era diritto del solo Prepo. Dunq. la sentza Lomeda, che lo vede esercibile dal Prepo. e Canci assieme, opposta, ne più dirsi relativa a documenti, ma intieramente contraria, dunq. non è da jure.

Ne è da dire, I Prepositi furono absenti, quasi p tre secoli: vedi Supplica all'Eccmo Senato; onde queste son carte, questi son documenti, che i stessi avvti le han conservate nel loro Archivio; possibile, che non avessero meglio conservate le proprie, se le avessero avute? gran ragione che è questa. Oppur i Canci non son capaci dimostrar un ritaglio solo di carta a lor favore in tanti anni.

C 1.

Ma il Sigr. Lomeda le sfuggito ogni documento: lo dica lui stesso nella sua sentenza: [illegible] cosi . Del Clero dice, che il diritto giurisdizionale risiede nel Capto. Chi non lo sa? Tutto è vero, che si disputa nel Capitolo di chi sia: se nel Prepo. solo, over assieme de Canci: e poi deduce egli da cio tutto il nervo di sua sentenza. Ma è egli questo un retto argomento? Dunq. tutto cio che esiste nel Capto sarà comune? Il Prepo. et i Canci esistono nel Capitolo e formano il Capitolo, e le azioni che spettano al Prepo. come quella d'istituire i Canci quella d'istituire i Parochi del Canale, quella d'intervenire al publico Parlamento della Patria, e le azioni che si spettano ai Canci come quella dell'elezione del Prepo. dell'elezione de Canci, che tutte queste azioni esistono nel Capitolo, e nientedimeno non esercibili assieme, perchè il solo Prepo. istituisce i Canci eletti, il solo Prepo. ha luogho nel publico Parlamento, il solo Prepo. conferma i Parochi del canale, e niente affatto vi possono in cio i Canci: vedi atto segn. 3. dd. 1. 6. in cui se il Prepo. era absente, i Canci mandano a lui un Canco eletto p la conferma: or come si sa di queste azioni privative del solo Prepo. non d'altro sennò dal vedere i documenti, et osservare la pratica, ma non dall'esistere nel Capitolo. Dunq. l'istesso rapporto al diritto giudicativo: esiste nel Capitolo, ma p conoscere di chi il solo jus

In questo* Consesso Nobilissimo non interviene se non chi ha giurisdizione, e qui il solo Prepo. si conosce, a lui solo si scrive, lui solo manda Delegato, pdo è impedito, e nientedimeno non contati i Canci: vedi let. d'invito di rette non nel Capto. ma al Prepo. c. 12 e 17.

N.B. Benche i Canci vengono eletti da tutto il Capitolo, piu le elezioni sole portano il nome Prepe e Canci: ma l'istituzione porta il nome del solo Prepo. che lui solo è l'ordinario da istituisce i eletti. il solo jus però di elezione non porta in seguito il diritto giudicativo

non basta questo: occorrono i documenti, occorrono le carte e veder la pratica per intendere, se veramente il diritto sia di tutto il capo. o solamente nel Capo = Udite le raggioni e documenti che s'adducono, dice la parte cit. 17 gbre 1789. e documenti non occorrono per mostrare che il diritto esista, ma documenti per mostrare in chi del Capitolo esista. Dunq. se inferisce il Giudice, che il diritto sia di tutti, dal sol vedere che il diritto esiste nel Capitolo, dimostra d'avere nella sua sentenza sfuggito qualunq. documento e dalla sola esistenza del diritto aver arbitrato a suo talento contro i documenti med.mi e contro la pratica sempre eguale in tutti i tempi.

Ed è questa la raggione per cui egli stesso diene poi nella sua sentenza a contradirsi, e per spiegar una opinione già tutta nuova a tutta sua taglia o di qualunque maestro che l'ha loro concepito. In fatti dican essi Canci se il diritto è esercibile dal Prep.o e Canci insieme, qual cosa, qual sentenza esso poi detto, che il Prep.o possa senza di noi, e noi mai senza di lui? Se dall'esister il diritto nel Capitolo ricavate che sia esercibile da tutti assieme, voi dunq. ricavate che sia sempre, dunq. se voi senza il Prep.o quand'è impedito, se esso senza di voi essendo impediti potrete farlo: altrimenti limitando la cosa, voi dopo aver inferito, che il diritto sia esercibile assieme, voi la fate da arbitro, da interprete, non da Giudice per una sentenza da Giuree.

Ma i Canci non fan caso: essi dal nulla che aveano per poca che acquistino sono contenti. Ma il Prep.o non può così. Dopo il solenne giuramento da se prestato di preservar i diritti della Prepositura, non è al grado d'arrendervi in una cosa evidente. Esso termina in questi giorni l'anno. 80 dell'età sua ogn'un può credere, se questi sian momenti di far contrasti per cosa vana: ma trattasi di un diritto, che ne tempi presenti rimarca tanto, quanto rimarca lo spirituale governo di tutto il Capitolo soggetto, ed è riflessibile assai, invincibile vincolo il giuramento di mezzo.

I Canci, che li muovono questa guerra, guerra mai più mossa ad alcuno de' suoi Predecessori, sono appunto questi Curati del Canale, ove li Prep.ti han sempre avuto giurisdizione. Sarà circa un secolo dacchè le prebende canonicali vengono dispensate a questi. Vedi docum. seg.to E c. 8. e si troverà qto il Prep.o posto in dette cure, mentre per sino i benefici si rassegnavano in di lui mani. Che se ciò non è più in uso, certo è però che la continua sua autorità sua ordinaria su di medesimi in spirituale possesso ut ibi ubaq. Ecclesiis Parochialis assensus ad omnes jura et proventus suis ipsi Restitues credidit assignavit, et judicavit = Non è questo un vero diritto giurisdizionale? Non è questo un fatto da Preside rapporto allo spirituale provinciale? Di qui viene la vigilanza sempre praticata, di qui i procedimenti in riscontro d'abusi, di qui per sino il ricorso a Prepositi per assistenza di matrimonj ingiustamente ritardati ecc. ha tolto il diritto giudicativo ancora a quei che diverebbe? Diverebbe che il Curato soggetto al Prep.o come Curato diverebbe uguale ad esso solo Canonico; et ecco in conseguenza che il Prep.o nulla più potrebbe in essi, perchè anch'essi uguali a lui nel diritto, che è quel punto che si cercarebbe di presente, cioè la sottrazione della Prepositural dipendenza e quindi ricco meglio sotto l'ombra del venerando Cortone, che sotto quello del Prep.o ben or vicino.

E questo è ciò che li rende contenti di quel poco che accordava ad essi la sentenza Lomeda che non esse restante in riflesso della delicatezza del presente argomento, qto in quel poco accorda pur ai Canci qto basta al loro intento, e levar a dispetto di tutti i documenti al Prepicio che fu sempre di lui titolo, e molto più da quello di presente.

Che se la sentenza Lomeda è contraria alla pratica di tutti i tempi addietro, contraria altresì apparirà a quello che si ricava da statuti capitolari, che pur devono esser il fondamento d'ogni diritto. Ora i Canci adducano una sola parola di quelle se non capaci che di 14. mostri con chiarezza il loro assunto e avran ragione: ma come se i Canci non mostrano in quei statuti il diritto esistere nel solo Prep.o – quando nel n.o 5 pretendono che il Prep.o nel giorno di sua elezione giuri di ben trattar i Massari, Coloni, Vassalli, facendoli ed sollecitarsi debitori eredi, e di non far nulla senza il Consiglio, e deliberazione di seg.te

de' Canici nel caso che alcuno di quelli ricusasse di pagare le debite
corrisponsioni; vedi esso Stat. seg.to 2. n.o 6. c. 25: e di quella restri-
zione di autorità che si riebbe qui a ricorrer al Prep.o questa promessa
che si li domanda di non far nulla in quello loro specifico caso
senza la deliberazione, e consiglio loro non apparisce egli chiaro
che i Canici riconoscono in lui un'autorità per cui di fatti avrebbe
potuto per uso di fatti avrebbe potuto [illegible] fosse così impegnato,
e che intanto non possa più in questo ha rinunziato in quel giorno
e rinunziato per quel solo caso ivi espresso. Ma se ha rinunziato
per quel solo caso di Coloni, Massari ed abitatori di quei beni,
che il Capitolo [illegible] conduceva alla Collegiata ove in quei tempi
[illegible] le loro Case di abitazione Prep.o e Canici, delle di fatti
[illegible] di cose comuni del Prep.o e Canici di beni, e di Coloni co.
[illegible] in ogni punto che il Prep. usasse di sua autorità senza
cosa [illegible] la deliberazione de' Canici; se ha dico rinunziato
per questo solo caso, se si ha [illegible] [illegible] esso che non dispon.
[illegible] se in cose comuni, [illegible] egli per legittima conseguenza
che dunque in tutto il resto il Prep.o rimase colla sua autorità
e possa assolutamente deliberare senza alcun obbligo di [illegible]
a Canici. Poteva ancor qui se si lasciava nel suo essere e
non potea in tutto il resto dove si ha lasciato quale è e dove i
suoi Antecessori han sempre potuto, dove non [illegible] più mai più
contrastato il diritto: ma donde di grazia trovarono essi i
Canici per averli nella giudicatura col Prep.o Non è vero che
son tutti disparsi, parte per il Canale e parte fuori? se questi
e in [illegible] in cui il solo Prep.o ha l'obbligo di residenza vedi Stat. al n.o 3.
e li [illegible] è più evidente adesso [illegible] i Parochi del Canale, però
[illegible] tuttavia della Collegiata; vero è però da statuti,
che possono osservarsi residenza anche nel Friuli: vedi
Stat. n.o 10. e quando si vengono alla Collegiata tre giorni
all'anno, cui han detti li 13. che anticamente osservavano
di essi non si parla più, nè più si ricorda da essi. E Canici di
questo istituto si pretendevan il diritto giurisdizionale con quel

H. c. 125. B.

vedi Stat. sul fine seg.to 3 c. 6.

Preg. che deve sempre assistere apud Excelsad principalem; questi sono i suoi Consultori, questi i suoi assessori. Ma non vide il Sig. Fomeda l'incongruenza, perchè non si fece a riconoscere il loro stato. Se si fosse posto in riflesso i statuti, avrebbe pur dovuto dire a se stesso, che chi li compose sia da quei primi tempi certamente non aveva in pensiero, che fossero giudici nel distretto del Canale quei Canonici a cui si dava il poter risieder non solo per tutta la Provincia, ma per fin nel Friuli, e dove vogliono. Come a fronte di simili evidenze i Canci presenti si pretendono un tal diritto, e il Sig. Fomeda otto secoli dopo composti quei statuti, anche mai furono intesi, così pur li compiace e perchè tutti han documenti a sostegno ne' statuti, ne cosa alcuna si sforza congetturarlo perchè il diritto esiste nel Capitolo se ta dio altro. Ma dove è il jus, dove i documenti, dove la ragione per la sentenza de jure?

Ritorniamo ale statuto al n. 74. Si pensano i Canci d'aver trovato finalmente il loro intento. Qui si dice obligato il Preg. a far le spese a quei Canci che intervenivano ale Placiti della Christianità ordinaria. Avevano il diritto d'intervenir se volevano. E sorò qui forse, che l'Eccellente Fomeda imparò a spiegar la sua sentenza nel modo già narrato, perchè anche qui di fatti il Prep.° poteva esercitar il diritto senza di essi quando non volevano, o non potevano intervenire, non però essi senza il Prep.° o suo Vicegerente.

Ma non hò egli veduti due sbagli orribili in cui ha inciampato. Il primo che qui non si parla di giudicature senon due giorni al' anno: giudicature di distinta solennità, ala quale tutto il Popolo del Canale interveniva con sua istanza, e tutto si giudicava sommariamente e inappel

vedi @ ## 1°

Vedi feda filo: c. 76.

Collibrante. Placiti della Cristianità, tanto basti. Ora però non son più in uso, ora non si tengono più. Ora per altro giudicature di due soli giorni e delle altre giudicature ordinarie cosa dicono i Statuti? niente affatto. Si sa che il Preg.° può come si è veduto al n.° 6. dei Statuti rapporto ai Colloni, ma che i Can.ci potessero, che i Can.ci abbino avuto essi il diritto, dove lo provarono? Non vede il Sig. Lomeda, che appunto perchè si parla rispetto a solennissimi Placiti, e mai più nulla in alcun luogo, non vede dissi, che questo è una semplice eccezione che appunto conferma il diritto nel sol Preg.° per gl'altri giorni giusta la legge, exceptio firmat regulam etc.

Ma è più grave ancora il suo sbaglio, se a questo Statuto avesse egli creduto di addottare la sua sentenza. Egli dice nella sentenza, che i Can.ci possono intervenire volendo ai giudizj col Preg.° e vuol dire in figura di Giudici: ma qui nello Statuto non si dice così. Le parole super placito Xtianitatis, quod per prefatum D. Prepositum vel ejus Vicegerentem solet fieri e non dicendo per Can.cos vel per quitelum fan chiaro che il giudice in quei placiti deve essere il Preg.° solo, o suo vicegerente, e però il diritto che avevano i Can.ci d'intervenire e il debito del Preg.° di pregarli, resta che non possa esser stato per altro, senon per far un onore al loro Capo in quei due giorni, in cui era solito per dir così a mostrarsi in figura pubblica e solenne. In fatti si leggono i atti di quei due giorni, e si trovano sì registrati i Can.ci, ma in qual figura essi, in quale il Preg.°? Essi come Testimonj, il Preg.° pro Tribunali sedens. qual cosa più chiara? qual evidenza maggiore? che dunq. anche nel detto, che questo statuto spiegasse il diritto [illegible] degl'altri giorni ordinarj, per i Can.ci nulla affatto influisce. e che però erra gravemente il Sig. Lomeda, se sui di esso si ripiegò nella sua sentenza dichiarandoli Giudici dal vederli due volte all'anno compagni d'onore al Preg.° in figura di Testimonj.

vedi a iii

Per altro è ben visibile: qui si trovano i documenti dell'azione qual è spiegata, e provata nei Canci in questi Placiti, e perchè l'azione qualunque sia, pur ora, si trova nelli atti di compromesso; e l'altra azione è il Diritto come Giudici negli altri giorni che si pretende d'averlo avuto in nessuna carta in Canci mai non l'han potuto trovare! quello che era di due soli giorni si trova, e quello che sarebbe stato di tutti i giorni di [illegible], di anni, e di secoli non si trova nemmeno in un ritaglio di carta; che si risponde? e il povero Prep.º aveva da essere scandalizzato a fronte di ragioni che non han replica? 2

Da che cominciasse ne' Canci questa pretesa?

Si vuole, ~~che nel secolo ottavo~~ insignificasse colla Collegiata il Capitolo e la giudicatura nei Canci nel 1774, quasi dieci secoli dopo che ivi S. Pietro fu Prep.º e furono Canci: ma chi diede ad essi tal facoltà così tarda? Nessuno, ma se la presero da loro stessi. Vedi fede Liberio, che allora era il Cancelliere Prepositurale seg.^a n. 17. quel Canico del Naso che ora è a Venezia fu il primo che cominciò a intrudersi, e il Prep.º che in quei principj di giurisdizione registrata con Decreto dell'Ecc.^mo Senato, dopo una desuetudine di oltre 70 anni non riconosceva il suo essere, gli l'inibì il Cancelliere stesso, che di semplice assistente con assistenza di questo, gli altri Canci cominciò a segnar i atti col nome = Prep.º e Canci = di qui nasce il principio della pretesa avvi. Ma che almeno il Capitolo l'avesse delegato quelli Canci. No. Per tal conto non fu fatto alcun Capitolo né data commissione ad alcuno. Vedi attestato del Cav. Segretario

Seg.^a Att.^o n. 20

al intra G. P. Seg. i Canci soli e non tutti Canci senza alcun mandato Canci [illegible] di lor privato arbitrio, avean d'aver acquistato ~~di lor privato arbitrio~~ al Capitolo un diritto che mai non fu, senon del solo Prep.º indica di grazia il Sig. Lonedo cui già furono esposte tutte queste cose: se era noto che i Canci fossero Giudici col Prep.º perchè dar commissione a

al Cancelliere di segnar il loro nome di chi era il Giudice
perchè dunq. due essi il comando è perchè era una novità ai
più veduta tre tempo caduti; onde il Cancelliere non l'avrebbe
fatto senza tal ordine, sapendo egli, che sin d'allora non fu
altro Giudice, che il Prep.° ed in vista d'una sola fede egli
patente non venne il Sig.r Giudice a conoscere ancora di chi
veramente fosse il diritto giurisdizionale.

Transeat tuttavia se avessero nell'istruzione preservato
tanto di farsi il diritto almeno a titolo di prescrizione negheranno
nella cit. lettere dell' Ecc.mi Avvog.ri professano, che il Prep.° li abbia
disturbati da un possesso già pacificamente avuto sotto i di
lui precessori, ma non è così! Tutto il loro pretentato possesso
alla principio sotto l'antecessore Silvestrio nel 1774, e per
quanto tempo? Per un mese solo, et in qual mese? cinque
volte Vedi atti Seg.o M. c. 7. c. 17.

Cessano ora sotto l'attual Varaschini, giacchè sotto il
Silvestrio non abbiamo altre giudicature. Eccoci all'anno
1785. 4. Febbraio chi è qui dopo sino atto, che si nomina? Noi
Eo: Leonardo Varaschini Prep.° e nessun altro. et i Sacci dove
sono? Non si sa e nessun richiama, né han coraggio
ottenere. Dunq. l'incominciato già dopo sotto il Silvestrio
è qui interrotto. Che fa il Del Toro? ritorna e comincia
nuovo atto sotto il novello Prep.° vedi atto Silvestrio 13. Feb.
1787. ma che li giova, se li Sacci tacerò nella causa stessa il
Prep.° è solo che fa sentenza e sebben tornano il Dal
Toro, mancano tutti gli altri, non è alcuno che richiami
anche qui dunq. vedesi interrotto il caso alla bramata pre-
scrizione, e però conviene ritornare da capo, perchè si
possessio fuerit interrupta, seu si interruptus ingrediens
de novo inchoanda erit, dice la Legge.

× Vedi atto Seg.to Q. c. 18

che siano fuori di tempo. Dopoche nell'anno 1784. 8 Giugno

Vedi atto Seg.° M. a c.° 13 — di nuovo furono in quattro, illuminato il Prep.° del proprio diritto, quello fu l'ultima volta. L'ultima volta però che però l'interruzione antecedente viene ad esso la prima e fu interrompita [illegible] da nuovo [illegible] tempo neppure a titolo di possesso, neppure a titolo di pre=scrizione può ne Canci mostrarsi il diritto giurisdizionale questo diritto certo [illegible] è diritto Ecclesiastico, dunque vale la legge cap. de quart. c. illud [illegible], cioè che possa pre=scrivere quadraginta anni ad consuetudinem seu praescri=ptionem inducendam, si videlicet jus ad Eccl.am pertineat. [illegible] un corso comune si dice, ricercasi un corso con=tinuato praeter tempus legitimum requiritur insuper quod possessio fuerit continua, et nunquam interrupta.

Però la sentenza [illegible] non solo è contraria a documenti, contraria alla pratica del 400. del 500. del 700, ove i Canci non possono mostrar un sol atto a lor favore, ma contraria altresì alla legge Can.ca, qualor il preteso diritto si volesse appoggiato al titolo di possesso a tenor delle impetrate lettere dell'Ecc.mo Avvog.r ove si inibisce al Prep.° l'esercizio della gi=urisdizione e Placiti, senza i Canci, apparisce così quali

Lettere 1790 13. X.bre O. c.° 19. — di corso fu sempre solito, il [illegible] non solo, ma anche li Prepositi di lui antecessori d'esercitar la Giurisdi=zione, e veder li Placiti.

Se la lettera che i Canci han fatto scrivere da [illegible] Ill.mo Prep.° della Cattedrale d'Udine, si

Vedi Lett.e [illegible] R. e S. c.° 21. c.° 24 — possa attendere nel presente argomento.

Confessano i Canci di non avere mai ne potuto avere mai alcun documento a lor favore. Tanto

ambasciati anch'essi di questa cosa, che per disperazione incolpano in [illegible] diversi [illegible] le [illegible] loro, e [illegible]: Buona cosa che a noi vengano, o quando non s'avessero le malinconie presenti furono queste stesse rinegate nell'Eccmo Senato al tempo de' [illegible] de' [illegible] queste stesse comprovate nel Prepo la giurisdizione di queste del Capitolo appoggiata la supplica, onde accorrendoli ponno riconfrontare. [illegible] intanto che si deplorano privi di fondamenti [illegible] potevano dare al Prepo della Metropolitano quella genuina informazione che richiedevasi, ad esso senza carte poteva far un giudizio senon a modo che uno d'oni l'avesse informato in aria. Dovevano andar assieme come il Prepo l'aveva invitati, ed informar [illegible] ricusarono. Indi senza carte il [illegible] una di cui [illegible] opinione [illegible] ora col darli nome di [illegible] fanno [illegible] a quel celebre, e dottissimo Personaggio. Infatti con [illegible] fecero dire tutto al contrario di ciò che in vista del [illegible] del Capitolo [illegible] più d'aver detto [illegible] dal Prepo. Vedi [illegible] lettera scritta a quel Canonico segnata S. c. 24 e [illegible] l'altra al Prepo segnata R. c. 21. e dal confronto [illegible] l'oblivione nel riguardevole Sr Florio, mentre in età d'anni 66. troppo è compatibili [illegible] ricordi di ciò che aveva veduto sei mesi addietro, ma non è compatibile l'indirezione de' Canonici, mentre sapendo come [illegible] cercano [illegible] con un mezzo, che non serve ad altro, che a compensar malamente il rispettevole soggetto dopo che nella sua buona e santa fede [illegible] stendere a loro modo.

In fatti condiscé che il Prepo nell'esercizio della giurisdizione sia obligato far parte ai Canci che sono chiari li statuti, che dicono doversi fare [illegible] non facendolo gl'atti sarebbero nulli [illegible] le decretali di Greg. IX. e dottrina di tutti i canonisti. Così il Canonico [illegible] 25 Luglio 1790. Dio la in qual forma furono [illegible] ridotti.

Ed il Prepl.o cosa scriveva in vita de' documenti li 20 Genaro anno stesso? che nelle Collegiate il solo Prepl.o o altra dignità esercitava la giurisdizione sacra, e temporale, e all'incontro nelle Catedrali aveva parte il Cap.lo intero: che nelle decretali di Gregorio IX de iis, quae fiunt a Prelato sine consensu Capituli non erano intese le Collegiate, che in una carta da lui mancionata si attribuire al Prepl.o il diritto del placito, ne si fa motto dei Canonici, che S. Pietro in oggi è Collegiata. e se fu Catedrale, il Cap.lo Moderno non è più quello.

Or quale di queste due oppinioni si terrà dai Canonici, quale dal Prepl.o

Diran che ad ogni modo il titalo delle decretali,, de iis, quae fiunt,, debba osservarsi dal Prepl.o senon perchè ora S. Pietro, e Collegiata, almeno perchè il Cap.lo fu Catedrale, ma si domanda: Fu mai solito il Prepl.o a richieder questo consenso dai Canonici? si trova che lo richiedesse, o che dovesse richiederlo fuor del caso dei Coloni Mass.ri già eccettuati nei Statuti? se fu solito, mostrino i Canonici un sol atto, una sola comparsa: se non fu solito, perchè dunque voler ora doppo tanti secoli solamente che il Prepl.o serva, e cominci ad osservar d.te decretali? E non vedono i Canonici, che se così avrebbero potuto acquistar il diritto giudicativo a d.o titalo di prescrizione, anche il Prepl.o e il titalo mad.mo avrebbe potuto sottrarsi dall'obligo di richieder il loro consenso, e ciò ancorchè potessero provar, che una volta lo richiedesse; or tanto più non lo potendo provare, tanto più non avendo una sola carta, che lo impegni a questo debito,, unum animadvertimus tantum scilicet hac in re defferendum esse locorum consuetudini, qua induci potest ut Episcopus solutus sit ab obligatione, qua ceteroquin spectato jure comuni teneretur requirendi sui capli consensum, quod aperte colligitur ex cap. ea noscitur de iis, quae fiunt a Prelatis et ex cap. non e de consuetudine in 6;, così Benedetto XIV al lib. 13. cap. n.o 16. de Synodo Diocesano. E può se dunque può sciogliersi un tanto Pontefice? se dunque può sciogliersi da tal debito per sola consuetudine, si vorrà agravar

un Prep.to che nè i documenti, nè la consuetudine lo aggrava = Un vescovo, che si prova aggravato può sottrarsi; e non potrà il Prep.to che fù sempre sempre libero.

Più ancora i Vescovi anticamente dovevano „ exquirere consilium, et sententiam etiam inferiorum Presbiterorum „ sono parole del citato Pontefice loco cit. Ma si lascia talun dica, perche cresciuto il lor numero, difficile foret in unum convocare, e però factum e, ut soli Canonici Ecclesiæ Cathedralis fuerint in ejusdem consiliarios asciti; e la consuetudine potè derogar anche a questo.

Or se la difficoltà di unir il clero ha tolto ai Vescovi il dovere di chieder il consenso del clero, il Prep.to di S. Pietro di Cargna, che fù sempre con tale difficoltà di unire i suoi Canonici, che li ebbe sempre dispersi; che i statuti medesimi che dan a lui l'obligo di residenza lasciano ai Canonici l'arbitrio di viver anche altrove; sarà stupore se non fosse mai obligato a richiedere il lo loro consiglio in materia di giurisdizione. È detto, ma non concesso, che pur a fronte di tutto, fosse a lui stato tal obligo, pur una consuetudine favorì i Vescovi, che han sempre uniti i Canonici, e non potrebbe favorire il Prep.to del Capitolo di S. Pietro di Cargna, che fuori di tre giorni all'anno non vede mai i suoi.

Obiezione. Siamo noi, dicono i Canonici, che abbiamo il jus di eleggere, e di confermar il Prep.to, dunque riceve da noi i diritti, che ha, et qui non habet non potest dare. Vero il primo, e falso il secondo.

Quanto al jus della elezione, questo sin dall'anno 1430 con della S. Sede, e sussiste ancora quanto al jus della Canonica conferma, ed amministrazione, però nissuno di quei diritti si possedeva da Canonici in quel tempo. Vedi i documenti segnato, ed istituzioni del Patriarca d'Aquileja in suo Istrom.to seg.to T. N. 46.

Nel qual Istr.to son le parole jurium et jurisditionum, che nelle investiture de Canonici mai si leggono.

Vedi pure decreto dell'Eccmo Senato con cui riconcede a Canonici il jus d'elegger il Prep.to, ma l'istituz.e si riserva all'ordinario Diocesano = dovendo presentar i eletti ec. = le quali parole perchè includevano anche i Can.ci da eleggersi, fù regolato il decreto rispetto a Can.ci che devono presentarsi al Prep.to ma lasciato nel suo essere rispetto al Prep.to e però devon questi esser presentati al Vescovo come di fatti fù eseguito

Decreti del Ecc.mo Senato D. VI.

coll'attestato, che dal Vescovo ebbe l'istituz.e non da Can.ci Vedi Bolla foglio X c.to 10. Ora è pure una meraviglia, che si pensino altrimenti i Can.ci mentre questi tutti furono presenti, e tutti prestarono la loro opera in quell'incontro, perchè appunto l'ordinario aveva delegati essi in vece sua prout in dicta Bulla. E sarebbe ben bella mente se confermar pertinet ordinarie ad proximum superiorem secondo tutti Canonisti, onde inferiscono, che Prepositi spectat ab Episcopo sint confirmandi; se i Can.ci avessero tal giurisdizione sarebbero più consultori, ma realmente superiori del Prep.to Horstens. tit. de elect. n.6. apud Lajman da Prelati Ecclesiastici.

Ma non basta questo. Vedi documento segnato E. D. 9. in altra della questione con elezione d'un Can.co fatto da Can.ci absente il Preposito, e si legge che lo mandano ad esso, o al Vic.o d'Aquileja per la conferma, e Canonica istituzione. Non è chiaro, che qui i Canonici conoscano di non poter nulla in proposito d'istituzioni? Eppure essi sono quando ammalato il Prep.to si pensavano di poter essi investir un eletto, non l'investirono, ma si credevano di aver il diritto, ed avevalo a fronte del Decreto dell'Ecc.mo Senato 1777, che par dichiara tal diritto essere del solo Prep.to. Intanto dicano questi Sig.ri se il preteso giurisdizionale pe diritto possa nulla mostrarsi dall'asserzione, e falsamente professato jus d'istituire, e confermar il dal loro Prep.to Erroneo l'antecedente, più Erronea la conseguenza.

Obbiezione seconda. Dicono, che sarebbe più conforme al Diritto Can.co che i Prep.ti avessero i Can.ci come consultori, coreggenti ed assessori ecc. senza che provi questo. Sarebbe più conforme al Diritto Can.co anche se i Can.ci stessero in Residenza col Preposito eppure godono il lor Can.to ove vogliono, e lasciano da lor Colleg.ta senza vederla più di tre volte un anno intiero. Il diritto Can.co richiederebbe ancora che i Can.ci eletti si presentassero all'ordinario Diocesano per la Can.ca istituzione, eppure l'Eccmo Senato, che riconobbe in questo Cap.lo il diritto di confermarli essere nel Prep.to, in questo lo confermò, regolando il primo decretto, che pur era conforme al diritto Can.co ma contrario alle consuetudini, e pratiche sempre state del luogo. Transeat pertanto, che il preteso diritto ne Can.ci fosse conforme

alle leggi Canoniche, quando i Can.ci osservassero la residenza dalle stesse leggi prescritta, ma si nega affatto, che sia conforme a tal diritto l'aver essi giurisdizione in quel luogo ove non stanno, e siano consultori d'un capo, da cui sono sempre lontani.

Obiezione terza. Eppure i Decreti del Eccmo Senato ci contemplano, dicon essi. Falso, falsissimo come il resto. Andiamo ad esaminarli, e raccoglieremo con evidenza esser anzi alli Can.ci in [illegible]. Questi Decreti concedono essi una giurisdizione che [illegible], ovvero confermano quella che non era. Bensì no, e poi rispondano. Intanto vediamo la supplica che il Cap.lo mandò in Senato. Due cose si domandavano, e si vede la supplica segnata [illegible] 6. [illegible] una d'eleggere il Prep.to nelle vacanze; l'altra che fosse obligato alla residenza, acciò goder dovesse quei diritti, che godevano i Prep.ti precessori, e massime la giurisdizione nelle cause Ecclesiastiche; queste due cose si dimandano, e ne fu il Cap.lo o i suoi Can.ci, né fu il Prep.to fu richiesto altro.

Or bene quando il Cap.lo domanda la residenza del Prep.to perché goder abbia i diritti de' suoi antecessori, e nella dica de Can.ci dimandare prima di quel che fu. Dunque i Decreti non danno quel che non era, ma confermano quel ch'era. E quel che era l'han d'aver mostrato coi documenti, e fatto conoscere all'estraordinaria deputaz.e la qual dice d'aver conosciuto il competente diritto, e stato della Colleg.ta di S. Pietro di Corgeno. Or se documenti non ne hanno fuor di quelli che provano la giurisdizione del solo Prep.to; dunque siccome allora non parlavano di giurisdizione se non di lui, così neppur allora poterono mostrar documenti se non per questa. Dunque non concedendo i Decreti una giurisdizione di nuovo, una giurisdiz.e non dimandata, apparisce evidentemente, che in relaz.e della supplica né contemplino, né possono contemplar i Can.ci, se non per rapporto alla elez.e del Preposito, che è ciò, che dimandaron per loro.

Che se poi pure si credessero d'aver potuto mostrare all'estraordinaria Deputazione il diritto proprio, unicano adesso essi Can.ci come fece il Prep.to quei documenti, che non mostrarono allora, unicano comunque Ussiano o [illegible] o spezzati gli atti della giudicatura lor esercitata col Prep.to tanto che il Giudice possa dire, che veramente qualche volta esercitassero ne' tempi antichi il preteso diritto, che la pratica lo mostrasse almeno una volta in cento, e saran rimessi; ma se non con nulla, ma se vogliono farsi il diritto col combattere i documenti con cui il Preposito mostra il suo, non si vedon-

essi dove arrivano? Battuti i documenti del Prep.° arrivano a far sì, che il diritto giudicativo non si mostri nè nel Prep.° contro il più, nè nei Can.ci, non nei Can.ci perchè non han carte, e non nel Prep.° perchè se si sprezzano le sue carte, che ha, va tutto a terra; e però le parole dell'Eccmo tanto apposte nè Decreti, che dicono = relativamente alli giudizij Ecclesiastici non avrebbero più significato di sorte, e avrebbe data una giurisdizione non più stata, che è assoluto nonte, e da dirsi

Obietta 4to. Oh i Decreti parlano di Cap.lo senza distinzione, soggiungono. Dunque ciò, che concedono deve essere di tutti parimenti senza distinzione; ò Decreti, che relativam.te alli statuti, e consuetudini del luogo, ed alli giudizij pure del foro Ecclesiastico il Cap.lo della Colleg.ta sud.ta debba eleggere non solo il Prep.to ma ancora tutti i Can.ci presentando però gli eletti alla conferma, ai Can.ci istit.e dell'ordine dispensano = così il primo, e l'ultimo = conoscendosi di tutta giustizia, che il Cap.lo della Colleg.ta di S. Pietro relativam.te alli statuti, e consuetudine del luogo, ed alli giudizij del foro Ecclesiastico sia preservato nell'esercizio degl'antichissimi suoi diritti; dichiaro con nell'uno e nell'altro non si distingue, dicono i Can.ci, il Prep.° ne essi; dunque tanto i privilegii competenti s'accordano agl'uni, quanto all'altro.

Ma eccoci tornati a principio. Quando si dice che l'Eccmo Sen.to non ha concesso nulla di nuovo, ma ripigliato l'esercizio di ciò ch'era, e com'era, cosa importa se nel Decr.to primo, ed ultimo parlasi di sol Cap.lo, mentre è chiaro, che qualche cosa si dà a Can.ci qualche cosa al Prep.°, e se Can.ci e Prep.° formano il Cap.lo tutto però non si dà a tutti ma si dà secondo il competente diritto, e relativam.te alli statuti, relativamente alla consuetud.e del luogo? Gli statuti sono, che i Can.ci anticamente avevano il gius di eleggere il Prep.°, dunque questo jus sia riservato a questi. Le consuetudini mostrano, che i Giudici del Foro Ecclesiastico si tenevano sempre dal solo Prep.°, nè i Can.ci possono mostrar altrimente, dunque il Prep.° suscita nell'esercizio di tal antichissimo suo diritto. Gli statuti dicono, che i Can.ci eletti si presentino per la conferma al Prep.°, che il Prep.° debba stare in residenza apud Ecclam propalem e tutto questo parimente si preservato, ma in ogni cosa addattandosi il sentimento dell'estraord. Deput.e, che di tutto riconobbe il diritto nel Cap.lo da d.a estraord. Deput.e tale in forza degl'emanati Decr.ti de 668

[illegible]: Ella non riconobbe diritto giudicativo ne' Can.ci tanto è vero, che non fu neppur nominato nella supplica [illegible] ne pratica, ne consuetudine [illegible] i Can.ci dunque si parlar i Decr.ti di Cap.lo in genere [illegible] i Can.ci da cui che fu sempre d'essi, ne essi [illegible] preservati del Cap.lo, dice quel Decr.to [illegible] diritti. Dunque preservati [illegible] nell'esercizio degl'antichissimi diritti.

I Can.ci non si mostrano nell'esercizio del diritto antichissimo giudicativo; bensi [illegible] Quarta [illegible], perchè a favor di questo [illegible] a quelli di ciò che non fu, [illegible]

Che se è vero, ed con tal [illegible] e ragioni militano a favore del Prep.to, e che ne da statuti, ne dalla consuetudine, ne dal diritto Can.co, e Decretali di Greg. IX, ne tampoco da [illegible] Decr.ti dell'Eccl.mo Sen.o trovar [illegible] le pretese delle [illegible] Can.ci, ove si ripiegaranno per sostener de [illegible] ne' tempi nostri assai rimarcabili, ch'è venuto di conceder ad essi l'Ecc.mo Senato [illegible] senza.

Copia /

Spese

Informazione sopra la seconda controversia dei Can.ci contro il Prep.° riguardante le spese Capitolari, alla metà delle quali si pretende obbligarlo.

Due sono i generi delle spese Capitolari, perchè due sono i generi dei diritti da preservarsi: Diritti di Cap.lo, che si forma dal Prep.° e Can.ci assieme: e diritti sopra beni, e rendite di beni, che si possedono separatamente. Le spese per i primi sono comuni, e però in forza dei statuti nuovi se fossero in osservanza toccarebbe la lor metà al Prep.° e l'altra ai Can.ci Le spese per i secondi sono spese separate, e però non si dicono, nè possono dirsi spese comuni perchè non cadono su d'un diritto comune. Ed ecco lo stato della controversia. I Can.ci pretendono la metà di tutte le spese siano del primo, siano del secondo genere dal Prep.°, ed il Prep.° ricusa in forza dei documenti di non esser tenuto alle seconde, cioè per le spese non comuni, ed in forza della pratica che levò l'osservanza a statuti nuovi si difende di non esser tenuto neppur alle prime, cioè per quelle che cadono sopra diritti di Cap.lo, e si dicono spese comuni.

Prove di non esser tenuto
alle spese non comuni.

1 Tutti i beni del Cap.lo si vedevano anticamente regere dai Prepositi, e essi volevano distribuir le rendite a cadaun Canonico, forsi per tenerli più osservanti al lor dovere allora la non residenza fuori di tredici giorni all'anno onde stando contenti facilmente si potevano esimere dal quel poco se da se si vedessero possedute i beni, e le rendite senza resa di conto ad alcuno.

2 Vedi Conv.ni Pure nel 1244 un tal Rainardo Prep.° si ritirò da tal pretesa, e sive de jure, dice, sive de consuetudine habebamus dictas administrationes = con una solenne convenzione Cane e Can.ci tutti quei beni che ora possedono specificando ad essi i Luoghi, i Coloni, e quanto esiggere dovessero = omnem administrationem Cap.lo remittimus illi antiquos liti rivit mostrant, et assignant eis specificando ora jura illi, a quo vel a quibus consequi debent &c.

3 Ed ecco divisi i Canonici dal Prep.° rispetto a beni; ed ecco qui un diritto che si acquistono mai più aute, diritto uno sopra, e rendite di beni, che si possedono separatamente, in conseguenza ecco il caso delle spese non comuni, perchè spese che non cadono su d'un diritto comune –

4 Vedi Stat. nuovi a c. 10. Ma i statuti nuovi parlano solamente di spese comuni = la sua metà dicono, che è tenuto pagare di tutte le spese comuni col Cap.lo = dunque se senza un fondamento certo non è de jure, che si obblighi alcuno ad un aggravio certo, quando altro non fosse del Prep.°, che questi statuti med.i, i quali dai Can.ci si portano a lor favore mostrandosi ad evidenza, che i Beni dei Can.ci

son beni non comuni, le spese per beni, cui non ha già alcuna ingerenza il Prep.to non sarebbe questo solo a sufficienza per esimerlo da quelle pretese, che contro di lui son portate da essi.—

5. Ma v'è di più. Quel Manso Prep.le che vale × Beni ai Can.ci in d.a Convenzione

Vedi Conv.e ind.: si vede ancora con patto espresso che se, dentro al tempo venisse a perire di d.i assegnamenti, che tutto il dano sia de Can.ci e nulla spetti de Prep.ti pro tempore: ecco le parole = postquam terre fuerint extimate, et consignate, sub certa pensione, si aliquid per aliquod tempus destrueretur nullam idcirco D.nus Prepositus, vel ejus successores detrimentum percipere debeat, sed totum debeat cum quantitas, quam sors dederit =

Or se il Prep.to osserva la Convenzione riguardo ai beni assegnati a Can.ci, tanto è vero che essi son parandò nel pacifico ben possesso senza poter mostrare che in alcun tempo siano mai più stati molestati di alcun Prep.to, & Can.ci che li accettarono tali pacto, et conditione, ut si aliquid destrueretur nullum detrimentum percipere debeat Prepositus = non avrand osservarla anch'essi, non avran anch'essi di stare ai patti?

6 Ed essi che nulla mai pagarono di quelle spese, che soffre il Prep.to or per conservar le sua porzione de beni, or per convincere i Coloni, e Massari al loro dovere, ed or in condotte, ed altro, sebbene non trovano una riserva mai fatta a lor favore, pretenderanno che il lor Prep.to per l'opposto paghi per essi, e paghi anzi la metà di quante incontrono spese or per convincer Coloni or per preservar ragioni, or per difender i fondi, a fronte d'avanti riceduti con un patto sì espresso, e sì limpido, che tutto dovesse essere a peso proprio? Patto, e Conv.e d'osservarsi sub pena

Conv.e C. 1. decem marcharum argenti, pena soluta vel non, tuttavia dovesse sussistere per sempre la Conv.e, ed i Patti. Vedi in fine di d.a Conv.e 1290

7 A che serve pertanto produr polizze di spese in recuperazioni, spese fatte in l'ricevitori stabiliti assieme per convincer in un sol tempo i Coloni sì del Prep.to che dei Can.ci, tutto questo non prova nien. Anche ancora pare pagarono la metà i Prep.ti alla fine queste sarebbero state spese comuni riguardanti diritti d'entrambi Recon fessioni stabilite assieme sopra i beni di tutti, Coloni convinti a beni sì del Prep.to che de Can.ci e si altro è di beni, e spese comuni, altro di beni, e spese non comuni. Quando si parla di queste, di queste si esente il Prep.to, contro le pretese di queste si difende ora, e si difenda colla sacrosanta conv.e citata, che l'anduve, e coi statuti nuovi, che l'obbligano solamente trattandosi di spese comuni.

26 Ma questi statuti nuovi si retrotraono negli antichi, dicono: benissimo, e

Statuta veter.... non chiaro le parole = come appare dall'antico statuto = ma i statuti antichi dicono la stessa; parlono di sole spese comuni anzi non di tutte ma di due sole spese per imposizioni, e spese per collette Item (son queste le parole) quod solvat medietatem omnium impositionum, et collectarum = ne dicon altro. Ed in materia

odiosa valent, quantum sonant; però va non far argomento anche ꝑ le altre spese, colette, ed imposizioni importan ben altro, che ciò, che pretendono i Canonici.

9 Colette, ed imposizioni in sostanza voglion dire gravezze publiche, gravezze, che siccome cadono su tutta la massa delle rendite Capitolari, cioè del Prep.^to e Can.^ci come uniti, così d'una lor metà si aggrava il Prep.^to che ha la metà di quella massa, e dell'altra i Can.^ci in tutti dunque che han l'altra metà. Infatti al Magt.^o delle xma il Prep.^to solo paga quel tanto, che i Can.^ci in tutti; dunque si verifica lo statuto anche in presente = solvit medietatem impositionum. Ma tutto questo è quel che dice il Prep.^to Si tratta di gravezze che cadono sopra i beni di tutti, però gravezze comuni, spese comuni; dunque lo statuto non è da ciò. Qui si disputa delle spese Capitolari non comuni, e di queste lo statuto non parla.

10\. Obiett.^i Dicono, che la parola Colette vuol lo stesso, che in lingua nostra dir colte, cioè quando fatta in una Comunità qualche spesa si raccoglie dagli abitanti il soldo occorrente ꝑ pagarla, si dice far la Colta. Così nel Cap.^lo sia di qual genere si sia la spesa, venuto il tempo di pagare, il tempo di far la colta nel Prep.^to e Can.^ci Prepositus solvat medietatem colectarum, e spiegano lo statuto a lor modo =

11\. Ma se si leggono i documenti antichi si trova ben altra spiegazione. Vedi un Rottolo d'un tal Tuscano Can.^co ed a 27., @ ... 29 ed @ 44, ed @ 163. 1.º e troverai il vero significato di quelle Colette = missi fuerunt, dice, Prepositus Jacobus de Tumetio, et Jacobus de Amaro ad Civitatem Austriæ pro quibusdam collectis Capituli solvendis de anno nono jam scritto = Item pro impositione ambasciatæ ad Regem Ungariæ = etc. ... e negli atti giurisdizionali del Prep.^to Pietro d'Arano son già vicino a quattro secoli, parla di colette ꝑ le cavalcature, e milizie ꝑ la chiesa d'Aquileja = d'imposizioni ꝑ ambasciarie, e vedasi pure che qualche volta venivano alla sola Prepositura e qualche volta a tutto il Cap.^lo. Le prime cioè quelle che venivano alla Prepositura, si pagavano dal Prep.^to solo, le altre da tutti. Ecco le parole = De solvendo ratam nobis tangentem de XXVII. libris solidi pro ... Prepositura, et toti Cap.^lo impositatam pro xma. Dunque imposizione fatta a tutti, però il Prep.^to paghi la sua rata = de solvendo ratam. Item de solvendo quinque Ducc. auri nobis pro ipsa prepositura impositatos pro cavalcatura. Gravezza del solo Prep.^to però non dice ratam perchè pagabile da Lui solo.

12\. Di tutto questo che prova? Prova che le spese comuni di publiche gravezze si pagavano, anzi si pagano da tutti: Prepositus solvat medietatem impositionum et colectarum ... ancor queste se passavano nel genere delle non comuni

Colette, ed imposit. cosa erano vedi Rottolo di Tuscano @ II.

Atto d'Arano @ II. 1.º

si pagavano da quel sito, cui venivano imposte = de solvendo quinque ducatos nobis pro Prepositura importantes, che ... è questa la nostra questione, sono qui le pretese delli M.ri Can.ci! Dimandan ben altro che questo, quando dimandano al Prep.o la metà di tutte le spese Capitolari —

13. Fan litiggi sopra litiggi, che mai finiscono, Avvocati sopra Procuratori, de quali si pongono numerose alcune ... spese, e spese continue, e spese senza direzione, perchè occupati alle loro ... lasciano le cose del Canonicato in mano d'altri: basta dire, che ... mantenersi ... Legato lor proprio si han speso ... 7450 prima, ne anche ... procura ... agisce all' Avvogaria, e son franche da Capo. E questo è quello che si vorebbe da essi, che il povero Prep.o pagasse loro ... Di tutto questo grave dispendio non ... diritti non comuni, ma tutte son spese di cose separate, spese non comuni, non mai giusta una tal pretensione

Statuti @ II. 14. Udiamolo ancora coi Statuti antichi. ... al n.o 22 dicono, che al Prep.o tangit in festo vinculorum dare pro medietate ... solidos ... Vini ... portante ... casei etc. ... Can.cos pro alia medietate. E da ciò inferiscono, che dunque la metà d'ogni spesa sia di dovere al Prep.o —

15. Però due cose qui si trovano a favor del Prep.o, ed in prova di sua difesa. La prima, che se qui ... Statuti antichi ... di quella metà toccante al Prep.o per la spesa di quel formaggio, segno evidente che dunque l'altro Statuto cit. non va intero di tutte le spese, ma solo di quelle, che nomina, cioè impoisizioni, e Colletta, altrimenti non avrebbe ... ripetuto, e però sempre divien più fermo il già detto di sopra —

16. La seconda che qui si parla di spesa comune. Quel formaggio era di tutti anzi un'oblazione di cui la metà era del Prep.o = Prepositus habeat duplum in oblationibus et anniversariis = ... documento, ben è giusto dunque che anche nelle spese fosse diviso —

Doc.ti @ III.

17. L'altro è ben riflessibile in questi Can.ci Di chi sia questo formaggio in questi Statuti: Niente si dice. Però si trova, che le oblazioni, com'è questo, si distribuivano al Preposito, al Canonici, come sopra. Di presente il Preposito nulla riceve di tal formaggio, come neppur paga a chi lo porta, ciò che si pagava a senso dello Statuto. Ed i Can.ci a titolo di prescrizione se lo godono tutto. Ma è ben bella questa. Sin che il formaggio era di tutti pur vedono, che le spese si pagavano a senso del statuto, ora che a titolo di asserta prescrizione è rimasto ai soli Can.ci, e però tutta la spesa se la pagano soli, perchè il formaggio, che era comune, è divenuto cosa non comune ma separata, e nonostante allegano questo Statuto per loro prova. Statuto che per dar la metà del formaggio al Prep.o è andato in prescrizione per obligarlo alle spese, vogliono che si viva, e se non vogliono per queste, perchè di queste no, e dell'altre sì?

Vedi a tetto questo que @ VI.

18. E non vedono che se ciò fosse, ... Prep.o fosse obligato alla metà di quelle che essi pretendono spese contro i Colonici, che son divisi, spese per reintegrar rendite,

per rimetter esazioni dove nulla ha che far la di Lui persona, nulla vi entra, nulla ha di comune; per la stessa ragione anch'essi pagar si dovrebbero le spese delle sue. Ma esso non lo pretende. Sta alla conv.e 1244. Stiano dunque anch'essi.

19. All'Eccell.° si paga da se le sue. Le spese del Pub.co Parlamento della Patria? Dicano se mai v'entrarono essi una volta, e perchè. Perchè il diritto del parlamento diritto giurisdizionale essendo del solo Eccell.° diritto, e comune, e però non comune la spesa. Le spese de suoi Coloni? anche di queste è così, e mostrino se mai vi ajutarono essi.

Le spese ultimamente fatte al Magis.to Avvocaria, per mettere in ordine i depositi mal fatti dal suo antecessore liberio, anche queste perchè spese separate, furono da lui soli supplite. E dicano se fece di ciò neppur parola con essi. — —

20. Or perchè dunque non anche essi così? Perchè, se nulla voglion essi saper delle spese di lui, pretender che poi esso debba saper delle loro? Ov'è il giusto, ov'è la convenienza? Altro è di spese comuni, spese di reconfinazioni, spese di gravezze publiche, di preservazioni di diritti d'entrambi, ed affari, che riguardano tanto il Eccell.° che i Can.ci; affari comuni tanto quanto è vero, che in essi ne si da, ne s'è mai data separazione di sorte: ed altro di spese non comuni specificatamente escluse nelle più volte cit. convenzioni, non contemplate da nuovi, ne dagl'antichi statuti, ed ad evidenza provate dalle sino ad ora qui addotte ragioni.

Prove di non essere tenuto alla metà
neppure delle altre spese

Nota. Le memorie antiche, che tanto in questo punto, quanto nel altro della giurisdizione si ducevero dai Can.ci si protestano assolutamente, come già furono protestate nel Giudizio d'Udine. Son queste memorie un misto di asserti ideali fatti da un tal Can.co Taidti nel secolo passato, dove mille cose inserisce non solo senza un minimo fondamento, ma molto d'esse contrarie affatto alle scritture, e documenti; e però tanto meno inattendibili nelle cose che scrive di suo vantaggio in pregiudizio del Eccell.°, quanto è questo un Canonico, che la fa da Giudice pro domo sua.

Vedi un ritaglio ex parte di queste memorie

Or venendo al Eccell.° Esso sarebbe in dover del Eccell.° il pagar le spese comuni per metà, perchè lo comandano i statuti nuovi. Ma questa ragione non è reale. Eccola in prova.

Sin l'anno 1759 questo statuto non era in viridi observantia. La causa in quel tempo suscitata tra i Can.ci era per un diritto del Cap.lo: si voleva da una parte, che fosse valida una elezione d'un Can.co; che l'altra voleva, che fosse contraria alli statuti. Venne il tempo di pagar le spese e perchè due Can.ci della Metropolitana d'Udine avevano sentenziato della

metà il Prep. a senso del d.° Statuto, che fu lor mostrato forsi dalla parte perdente, il Cap.lo scrive alli medesimi, che tale statuto non era in osservanza, onde regolarono la lor sentenza nella condizione, che vedesi. Leggi lett.a (C) V.

Ma se allora non era in osservanza, si prova che neppure fu dopo. Vedi 1769 sin al 1777 ove altri incontri del ressistere ottenuto dei Capitolari diritti. Come da Decreti dell'Ecc.mo Senato tutta la spesa fu pagata p capita senza neppur attendere alla pretesa metà fil Prep. Vedi riparto fatto dal Can.co de Zorzi uno de pretendenti ora in questa controversia. —

Riparto vedi (C) III. abasso.

Dunque in vigor de statuti nuovi non si convince tenuto il Prep. di sottostare neppure alle spese comuni, senon p capita; a queste spese si vol dire cui tanto entra il diritto dell Prep.to quanto quello di ciascun Can.co E poiché trattandosi di diritti spirituali del Cap.lo intiero è così, non è così trattandosi di recompensazioni fatte assieme di beni temporali, dove il Preposito ha da se quasi quanto hanno tutti i Can.ci, perciò se in queste è giusta la metà delle spese al solo Prep.to perche non sol diritto comune, ma diritto in cui entra tanto del suo, quanto entra di tutti i Can.ci; non è però giusto in questo, che sebben diritto comune tuttavia niente ha di più il Prep. solo di quello abbia ciascun Can.co.

Ne vale che la sua rendita sia tanta, quanta è quella di tutti i Can.ci, poiché oltre che il di lui impiego è continuo quel dei Can.ci di soli tre giorni, esso è obligato alla local residenza, essi vivono ove vogliono, però non è paragone da mettersi. —

Neppur vale, che nei primi anni di sua Prepositura egli p errore pagato avesse se vero è fuori di quei casi di spese comuni, cui v'entra egli, come tutti gl'altri insieme, il che non lo ricusa tuttora, e che o pagasse anche le spese non comuni, ovvero le comuni, che pur andavano pagate p capita cosa si pretenderebbero con ciò i Can.ci? d'averlo fatto pagar in vigor del statuto? No. Perché son pur vivi ancora quelli che dicevano non esser in vindi obiervanti? In vigor della pratica? Neppure. Perché cinque anni prima, che lui fosse Prep.to era pur ultimamente obligo sud.o 1777 adesso fatto Prep. 1761. Ma via sia come si voglia in tanto pagò, e per questo? Ha egli il Cap.lo hanno i Can.ci acquistato azione p cui costretto sia a pagar ancora? Ma dove fondar tal azione? Sulla buona fede dei Can.ci, che sapevano non avere tal obligo? No. Sulla prescrizione? Neppure. Se l'anno 1769 cominciò questa controversia, il Preposito fu eletto nel 1761 soli otto anni non sono un tempo sufficiente p una consuetudine. Altro che scrivere al Monsig.r Prep. della Metropolitana, che han un possesso d'anni 40. ~~Finalmente~~

(C) III.

Vedi senza Viorio ne documenti dell'altra controversia.

Finalmente neppur vale il dire, che le sessioni si fan da essi

anche p conto del Prepl., a però se p obligar i colloni si spende, non è giusto che vada esente il Prepl., che ha il doppio - Tutto è falso - I Can.ci sono in obligo di somministrar al Prepl. M.a dieci sorgoturco, questo è vero; ma non è questo un grano riscosso da Colloni del Prepl. nè da suoi campi - è un debito de Canonici, debito in vigore di patti antichi scrive il de Onoj seniore Can.co Vedi Traspunto.

Vedi Trasp.to punto § 212. 1.o distintam.te

Dunque non è questa una reunione, che si faci p esso. È un esecuzione di concordato che è ben differente. E poi mostrino una riconfinazione da essi fatta de beni p questo Corpl.o, riconfinazione col nome Beni del Prepl. Ma son tutte parole, e niente più. —

In conseguenza resta provata l'esenzione del Prepl., resta viva la sua difesa; non solo non è alcun gius certo p obligarlo con una sentenza de jure, ma ne tampoco un gius probabile; però nemo sine certa causa damnandus

Die Mercurij duodecima mensis septembris 1792 ad Cancellum.

La presente allegazione fu prodotta in atti miei animo rehabendi dall'Ecc.te Bernardo M.a Calura Proc.r di Monsig. Lunardo Varanini Prepl. del Rev.do Cap.lo di S. Pietro in Carnia in causa compromesso con li M.ri Can.ci Componenti il Cap.lo di S. Pietro in Carnia. —

Gio: Matteo Madernini N.o V.o

L. D. S.

Riflessi contro le alegazioni opposte alla sentenza del Cuelte Lomeda se bene juve sopra i due punti controversi della Giurisdizione Ecclesiastica, e la metà delle spese.

In quanto al primo con malizia indecente, con raggiri, e con cavilli e falsità si studia l'avvers.° di dimostrare insussistente la d.ta sentenza Lomeda rapporto alla giurisdizione Ecclesiastica giudicata al Capitolo.

Ecita l'avvers.° a dimostrar con documenti il diritto giudicativo, questi sono apportati i più validi nelle alegazioni nuove e di canoni, canonisti e statuti, e memorie antiche del Capitolo, che pare impossibile, che l'avvers.° voglia sfuggirle o non vederle. Questi devono infinitamente convincere, ed assolutamente firmare il jus nel Capitolo, senon si vuol combattere la stessa luce.

Che se si dovessero in maggior numero si potrebbe scrivere l'Avv.° coll'apportarsi il Concilio Carthag. IV. riferito da Graziano can. 6. causa 15. q. 7. ut Epus nullius causam audiat sine praesentia suorum Clericorum: alioquin irrita erit sententia Epi, nisi Clericorum praesentia confirmetur. Nel cap. 4. Na his que fiunt a Prelatis vengono chiamati i Fratelli unumque corpus cum Prelato. Nel cap. 1. e 3. de consuet. si dimostra che il Prelato deve in tal maniera ascoltare il consiglio de' suoi Canonici e rigetta ogni consuetudine in contrario: ita Prelatus audiat Canonicorum consilium et consuetudinem canonibus contrariam, quam maxime reprobet, et rejiciat. Che poi il Decreto dell'Ecc.mo Senato 1775. 18 Gen.° nel repristinare la Collegiata di S. Pietro, vuole che in nessuna maniera siano pregiudicati i corpi Capitolari, escluso ancora l'uso, e l'effetto di qualsivoglia indultaria facoltà, o di temporanea non annessa riserva.

Ciò supposto non si vergogna l'Avv.° di dire, che il Sig.r Lomeda sia sfuggito ogni documento? avendone avuti tanti, che ogni cieco, doveva vedere le ragioni in favore del Capitolo.

L'Alleg. avvers.° c.° p. prende per mano la sentenza Romeda e perchè con questa si dichiara essere nel Capitolo il diritto giurisdizionale. Chi non lo sà? risponde. Tanto è vero che si disputa nel Capitolo di chi sia: se nel Prep.° solo, ovvero anco de' Can.ci . . . e continua a dire . . ma è egli questo un retto argomento? Dunq. tutto ciò che è nel Capitolo sarà Commune? Si Signore, si gli risponde tutto è commune, nè v'è altra differenza, senonchè egli è Capo, et i Can.ci membri: se si separa il capo dal corpo, il capo sarà un mostro.

Con errore manifesto, e con aperta bugia pensa l'Avv.° che le azioni che fà il Prep.° come d'istituire i Can.ci: d'istituire i Parochi, d'intervenire al publico parlamento siano azioni del solo Prep.° e che in ciò niente affatto vi possino i Can.ci. Tutto falso. Poichè in quanto ai Parochi si veda la convenzione 1377
vedi patti 1377. nella quale consta, che il Prep.° non poteva dispensare i Beneficj, senon ai Can.ci, ò col consenso della maggior parte di essi: nisi ipsi et cum consensu majoris partis canonicorum. In quanto all'istituzione de Can.ci, sono pur chiari gl'atti del Sig.r Placido Deciani Nob. di Tolmezzo fatto Cancelliere del Capitolo, et in cui in mancanza del Prep.°
vedi atti del Sig.r Placido Deciani 1713. il Decano istituisce i Can.ci eletti: così fù nel 1713. e nel 1717. E finalmente in quanto all'intervenire che fà il Prep.° al Parlamento, le memorie antiche ci suggeriscono, che il Prep.° ci va con ordine del Capitolo, e che per questo riceve la metà dell'entrata e che oltre
vedi memorie antiche c.e 4. a questa riceve ancora per le spese del Parlamento . . . dalla entrata de Can.ci? Che se poi il Prep.° esercita e fà queste azioni, le fà tutte come Capo, e come Capo, bisogna che le faccia e che mancando esso, v'è il sud.° capo del Capitolo, cioè il Decano come consta dagl'atti sopracitati. E questi non sono forse Documenti? E se altro facesse il Prep.° di propria autorità il fatto deve considerarsi abuso, dispotismo, contrario ai canoni etc. et il
Decreto del Sen.to 1771. repristino del Capitolo sarebbe inutile, et inutile sarebbe ò almeno deluso il Decreto del Senato 1771. 18 Gen.ro che vuole salvo il diritto dei corpi Capitolari, et escluso l'uso, e l'effetto d'ogni indultaria facoltà.

Potrà mai dire l'Avv. che il Sig. Proposto abbia sfuggito i documenti sapendo di essi mille volte se ne apportano.

È ben vero che al leggere le allegazioni avversarie i documenti da queste allegati dovrebbero essere senza numero, pieni gl'archivj di x vedi alleg. ragioni; e cita del 400 del 500, e del seicento. Ma con tutto questo quanti sono questi documenti: uno o due per secolo: e questi non son giudizj formali: ma un qualche mandato una citazione e non più: se si eccettua gli atti della Causa Triconi, che li esercitò per sei o sette mesi, e de' quali si parlerà. Ora questo si vidanea [illegible] il fatto del Capitolo contro del Capitolo: ma documenti di questa natura potranno mai valere contro i diritti certi del Capitolo: oppure anco che questi diritti fossero esercitati dai Prep. in qualche tempo che il Capitolo non li eleggeva: ora che è pristinato non potrà esercitarli col Prep. se ciò non fosse, a che servirebbe il possessivo?

Le allegazioni avv. vogliono censurare il Prep. c.e 13. arrecando una molestia cotanto ingiusta al suo Capitolo, e tanto contraria ai canoni: dicendo che il giuramento prestato di difendere i suoi diritti a ciò l'obligavano: ma qui bisogna altra caricatura et un'altra falsità importante di statuti del Capitolo riguardano et il Prep. et i Canci, questi vengono giurati dal Prep. come dai Canci: nè altri diritti [illegible] giuramento non intendendo fuori di qui. Ci si esistono: e qualunque giuramento [illegible] d'aver esso altri diritti da difendere. Dunque manifesto l'errore d'aver esso altri diritti da difendere. Che se nostra [illegible] pello lo Spirituale governo del Canale sappia che questo serva esercitato meglio da più che da uno soggetto: e certamente che questo è lo spirito manifesto de' sacri Canoni: e questo è la pratica universalissima di tutti i Capitoli.

c.e 13. Seguono le dette alleg. nell'imposture dicendo che i Curati muovono al Prep. questa guerra non più ne [illegible] è che il Prep. diede ad essi lo Spirituale governo delle loro Chiese. Ma bisogna sapere che ne' patti 1244. e 1290 vi è una convenzione seg. 1377. come costa da patti 1244. c.o 4. detti patti c.o 4. che fin d'allora vi fu controversia fra il Prep. e Canci dispensandi egli i Benefizj soggetti alla Collegiata, si conchiuse finalmente che senza il consenso della maggior parte de' Canci non potesse il Prep. dispensare altro che ad essi la Cura: nisi esset cum voluntate majoris partis Canonicorum. Dunq. i Canci avevano eguale l'ingerenza col Prep. nelle

nella Cura del Canale, dunq. a fronte del decreto del Senato vorrebbe
Decreto del Sen.to 1771. intaccare i diritti da cotesti Capitolari il Preposito da essi fatto? ✕ che
se il Prep.o dà ad essi l'investitura e lo Spirituale governo, ciò non
lo può fare senonchè in figura di Capo del Capitolo, mai di propria
rispettiva autorità senza esercitare un dispotismo, oppure non
potrebbe essere, che l'effetto dell'uso d'inibitoria facoltà, che si
concedevano nei tempi della rispettiva Basilicie; però l'Eccellentiss.o
Senato con cit. decreto le ha levate tutte.

Dato il diritto giudicativo ai Canci, dicono le avv.e Allegazioni
c.e 13. dovrebbe che il Curato fosse eguale al Prep.o Falso sempre. Poichè il
Curato, come Curato, và legato alla Collegiata. La Collegiata è composta
di Prep.o e Canci. Il Prep.o è Capo, ed i Canci membri. Subito il di-
ritto non può non essere sensibile in tutto il corpo: così certamente
vogliono i Canoni, e così vuole la ragione. Inoltre i Curati
non sono più di quattro, dove che i Canci sono otto, e col Prep.o nove
e se uno de' Curati fallasse, il Prep.o come Capo dovrebbe ammonirlo
ed a nome del Capitolo fare i passi dovuti. E non sarebbe questo
forte di maggior peso, di maggiore utilità, e di una più valida
disciplina? Non è dunq. la sentenza tonché contraria alla pratica
di tutti i tempi, come pretende l'Alleg.ne avv.a: giachè anche i Canci
furono ingerenti nella Cura del Canale, e formano un sol corpo col
Prep.o

Da che cominciasse nei Canci questa podestà?

Se nel secolo ottavo incominciasse colla Collegiata il Cap.lo
non si può sapere: ma ben si può sapere che nel 1778 non
incominciò la giudicatura nei Canci, poichè le memorie antiche
memorie antiche c.e 13. citate la suppone antichissima: siccome antichissimo fu anche l'uso dai
Santi della Cristianità, dove ed i Statuti e le citate memorie antiche
mem.e antiche c.e 9. dicono, che i Canci intervenivano come assessori: è poi tanto antica
la giudicatura nei Canci quanto sono antichi i Canoni, i quali
vogliono che la sentenza del Prelato senza i Canci sia sempre
nulla, e di nessun vigore: ecco l'antichità. Non è poi che
il Canco del Duomo fosse il primo ad intrudersi in tali giudizj poichè
egli di propria autorità mai intervenne. In occasioni di giu-

[illegible] del Prep.to lo [illegible] avvisato acciò intervenisse perchè era il più vicino altro Can.co [illegible] P.re di Falussa [illegible] [illegible] dal Prep.o perchè era nell'istesso luogo e così si formavano [illegible]. Alcune volte vi furono più Can.ci, alcune volte [illegible] vi fu tutto il Capitolo. Il Can.co [illegible] [illegible] dal Capitolo: e come tale ha sempre agito, [illegible] la elezione del Can.co [illegible] [illegible] ad altri che è una im[illegible] [illegible] ed indegna di addurre in prova di alegazion del Prep.o [illegible] contro la [illegible] Silvano.

alleg.m avvers. Vaor. 1.

Falso [illegible] al [illegible] ciò che [illegible] alleg.ni del Prep. [illegible] cioè che sotto il Prep. Silvano fosse giudicato cogli assessori Can.ci [illegible] [illegible] solo, [illegible] [illegible] Silvano che i Can.ci furono assessori in tutti i giudizi [illegible] cioè [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] anni [illegible] cioè [illegible] 1771, sino 1781. [illegible], [illegible] il Prep. presente Varisini [illegible] lecito di [illegible] nel 1783 [illegible] il Prep. [illegible] ciò fu un atto illegale conoscersi [illegible] [illegible] [illegible] la peggiore e capriccioso [illegible] i Can.ci [illegible] [illegible] [illegible] lo fece [illegible] del Can.co [illegible] [illegible] l'atto stesso lo [illegible] [illegible] del Prep. Varisini celebre [illegible] [illegible] [illegible] dei diritti del Capitolo, quando con atti sempre [illegible] usurpatore dei diritti del Capitolo, quando con atti [illegible] pretendesse [illegible] il [illegible] de' Can.ci in [illegible] [illegible] giurisdizione Ecclesiastica.

Statuti p. R

[illegible] asseriscono [illegible] ridicolo diritto della maggiore [illegible] che [illegible] i Canonici nei di loro Statuti al [illegible] in [illegible] occasione dell'elezione del Prep. giura, e [illegible] [illegible] senza il consiglio e [illegible] de Can.ci. [illegible] quanto posso i Can.ci [illegible] che i Can.ci hanno il diritto d'essere informati [illegible] [illegible] senza il consenso o espli[illegible] e che il Prep. nulla può senza il consenso o espli[illegible] [illegible] o implicito de' Can.ci. Ora il Prep. nella d.ta allegazione parla così: che in questo solo specifico caso non può far nulla senza il consenso de' Can.ci, e consiglio loro, non apparisce egli chiaro, che i Can.ci riconoscono in lui un'autorità per cui di fatti avrebbe

potuto, senza si fosse impegnato? Qui i Canonici rispondono col negarlo assolutamente, e che questa fu una cautela, acciò il Preposito si abusasse nell'essere di Capo del Capitolo, siccome si trova essersi abusato nelli secoli avanti, come nel 1290 in cui dovettero i Canonici devenire a Convenzioni e patti col Prepo. Benche Nobili e Prepotenti in quei secoli. Niente ciò potrà mai dedursi che assolutamente, che il Prep. fuori di questo caso potrà in tutto il resto, senza alcun voto di Capitolo, troppo Contrari essendo da un tal passo, e Canoni e Statuti, ed in queste particolarità, in cui viene dotato il Prep. di considerabili [illegible] [illegible] Cc quantunq. tutti i [illegible] non risiedino apud Ecclesiam Principalem, ne risiedono però alcuni, e ancorchè nessuno risiedesse, sempre è vero, che il Prep. ha da considerarli come membri di quel corpo, e come tali nominarli. Risiedendo dunq. il Prep. apud Ecclesiam Principalem e non tutti i Canonici più forse il Sig. Lomeda aver detto nella sua sentenza che il Prep. senza i Canonici e non i Canonici senza il Prep. potevano giudicare. Sebbene d'altro il jus, i documenti, e la ragione l'attestava, ed dimostrino, che il diritto è un solo tanto nel Prep. che nei Canonici. Tanto è vero che nei Statuti della Cristianità alli quali dovevano il Prep. [illegible] [illegible] e stipendiarli, può aver creduto il Sig. Lomeda che il Prep. potesse esercitarli anche senza di essi, caso che non avessero potuto, o non voluto intervenire: comunq. però in tal fatto possa aver pensato, sta sempre vero che il diritto non può non esser comune, essendo un corpo solo; e come il Prep. l'avesse esercitato da se solo, i Canonici l'avrebbero ben creduto, quando non volessero intervenire. Qui poi è che l'Avvocato vuol far cadere il Sig. Lomeda in due orribili sbagli, provandoli pessimamente e l'uno, e l'altro. Il primo dice, che qui non si parla di giudicature senonchè di due giorni all'anno, niente dicendo i Statuti delle altre giudicature

Ma diranno forse i Statuti della altra giudicatura mai niente a favor del solo Prep.e? i Statuti non parlano della altra giudicatura nè p. l'uno, nè p. l'altro: ma ben parla il jus canonico, a cui l'Ecc.mo Senato ci fa rimessi colle parole secondo i giudizj del foro Ecclesiastico: et i canoni citati vogliono assolutamente, che siano tutte le sentenze senza l'intervento de' Canci: e qui non c'è scampo: se il Sig.r Lomeda poteva non vedere questa somma raggione. Trattandosi di Placiti dicono le allegazioni avver. si fa un eccezione della regola: ma ciò è qui riflesso avversario, perchè la regola universale non è a favor del Prep.e ma del Capitolo, dunque non est exceptio firmans regulam, sed confirmans; a favore de Canci perchè non vi è nessuna regola che dia la giurisdizione al Prep.o ad esclusione del Capitolo, ma la regola ci assiste tutta all'opposto: dunq. non solo non è orribile lo sbaglio rispetto alla sentenza del Sig. Lomeda, ma bensì è orribile, et indegno il riflesso delle allegazioni avver.e

alleg.te avv.e c.e 7.

Penso poi l'avv.e che il secondo sia ancor più grave sbaglio, se il Sig. Lomeda hà appoggiato la sua sentenza sui Placiti della Cristianità essendo le parole dell Statuto: super Placito Christianitatis, quod p. prefatum D. Prepositum, vel ejus vicesgerentem solet fieri, e non dicendo p. Canonicos, vel p. Capitulum: dunq. dice l'av.e è chiaro che il giudice è il solo Prep.e Qui si risponde, che lo sbaglio cade soltanto sopra la sentenza del Sig.r Lomeda del Prep.e e non sopra perchè se i Placiti si facevano p. prefatum D. Prepositum, vel ejus vicesgerentem era ben naturale, che in un caso, avesse egli destinato il giorno da farsi, e perchè aveva ben ~~destinare~~ stipendiare i Canci che intervenivano. Ma cosa significano poi le parole, che seguitano nello Statuto: che supradictus Dom. Prepositus . . teneat dare cuilibet ipsius Collegii Canco, qui inter-

fuerit in dicto Placito unus Clericus dodici vel Plures, et summis in Palatia, vel Curiae conferens, iis duobus diebus dictis suis sumptibus: non erano forse questi Canici giudici consultanti che il Prep.o: cosi da chi ha senno deve certamente rispondere, che lo erano, che dovevano essere.

Che se il famoso Preposito de Castro Tricani ha avuto cura di chiamare i Canici negli suoi giudizj come Testimonj, questo non può computarsi che un errore storico, una soperchieria, ed una prepotenza, ed una indegnità: quest'è un fatto contrario ai Canoni: questo è un fatto di un solo, che contro la legge comune non può fare autorità: questo è un fatto, che accadde nel XIV secolo in cui i Pontefici eleggevano i Prepositi, e che dai Pontefici ricevevano delle esenzioni, e dei Privilegj estorti contro dei Capitoli: questo è un fatto, che in quei tempi i Canici dovevano dissimulare le offese, che si facevano alli di loro diritti: quest'è un fatto, e questi sono atti, che non devono più nemmeno un anno: questi furono atti incompetenti alla giurisdizione Ecclesiastica, perchè non riguardavano, che cose criminali, baruffe, risse, fra Comadri etc. questi sono atti violenti e tal-furei, perchè scomunicava il d.o Prep.o per bagatelle le più ... e per pochi denari etc. atti di tal natura avevano forse mai da essere riguardati con fondamento dal Sig.r Lomeda, o non avevano forse ... da essere disprezzati come contrarj ai Canoni come insussistenti, come ... a fronte di tutte queste ragioni come ... il Sopras.to non avrà cura l'Avv.o di criticare il Sig.r ... e di tutto il Sopras.to ... o non sarebbe forse il Sig.r Lomeda che non li abbia ... stato infinitamente della qualora non li avesse rinnovati indegni d'ogni appoggio, perchè contrarj ali diritti di tutti i Capitoli? Fatti però assai più degni della vista del Sig.r Lomeda erano di riguardare i diritti del Capitolo, e riflessi assai più giusti lo guidavano nel fatto dei Placiti: sapeva egli, che quando ... d'inter-venire i Canici volendo, o non volendo il Prep.o il loro intervento non poteva essere che di sola figura, meno di Testimonio: ma veri

Vedi atti de Castro Tricani.

ed assoluti Giudici col Prep.° Così si fa in tutti i Capitoli che hanno il jus dei Abbati, e così si fa nel Capitolo Metropolitano d'Udine in cui ancora si esercita la dicui giurisdizione è nel Cap.° come nei membri.

Sapeva il Sig. Someda, che le memorie antiche del Capitolo di S. Pietro scritte da un Can.co di esso Capitolo da più di un secolo, in un tempo in cui non si agitava di questa quistione, e che queste sin d'allora venivano chiamate antiche, queste a c.e 9. fanno menzione dei Placiti che il Prep.° aveva jus di far con i Canonici assessori. Che le stesse memorie fanno menzione del Castaldo a c.e 133. il quale andava a sedere al luogo preparato del Vicariato in segno dell'antica giurisdizione del Prep.° e Capitolo.

Sapeva, che [illegible] ne dicesse il Prep.° de Castro Tricano nei suoi atti di picciolissima durata, che egli, cioè il Sig.r de Castro non poteva avere alcuna giurisdizione se da Castro non l'aveva o dal Capitolo, o dalla legge privata, senza l'aveva o dal Capitolo, o dalla legge, ed da un qualche Privilegio Pontificio. Non dal Capitolo, che altro costa, e che anzi gli si protesta. Non dalla legge, che dai canonisti gl'è anzi tutta contraria. Nè finalmente da Privilegio, perchè ancorchè fosse il Senato, come si è veduto, vuole preservato il Capitolo da ogni inibitoria facoltà, ed ordine ripresa e lo vuole munito con suo decreto secondo i Sacri[?] del foro Ecclesiastico, cioè secondo i Canoni.

Con raggioni così chiare ed precise poteva mai il Sig.r Somedo non vedere le raggioni del Capitolo contro del Prep.° ed il compilatore dell'alleg.ne a c.e ha la temerità di contrariarle? Fà d'uopo, che preoccupato dalla passione sia divenuto o stupido, o cieco per non vederle.

Vedi memorie antiche c.e 9.

Item c.e 10.

Vedi Decreto del Senato cit.°

Da che cominciasse ne' Canci questo preteso?

Se nel secolo VIII incominciasse colla Bolla Pelagiana il Capitolo non si può sapere: ma ben si può sapere esser falso, come vuole l'Avv.° che la giudicatura incominciasse ne' Canci nel 1774. Poichè le memorie

mem. antiche c.° 15.

antiche citate la suppone antichissima, e come i Placiti citati della

mem. antiche c.° 9

Christianità furono antichissimi, dove e statuti e memorie antiche, si vergono essere i Canci stati assessori nei giudizj Eccli col Prep.

Ma è poi tanto antica la giudicatura nei Canonici, quanto antichi sono i Canoni, i quali vogliono che la sentenza

con. S. capo 15. §. 7.

del Prelato senza i Canonici sia sempre nulla e di niun valore. E questo sarà certamente la più grande antichità che possa pretendere l'Avvoc.°

Falso è poi, e falsissimo, che il Canco del Moro fosse il primo ad introdursi in tali giudizj; poichè egli di proprio lunedo[?] vidde mai intervenire In occasione di giudicature il Prep.° lo faceva avvisato, acciò intervenisse perchè era il più vicino: interveniva perpetuamente altro Canco Moro P.° di Palurza, perchè chiamato anch'egli, essendo nel luogo e così si formavano assessori in alcune giudicature poi vi furono più Canci et in alcune meno, et una volta vi andò tutto il Capitolo, che giudicò in corpo: ciocchè basterebbe per convincere di falsità e di calunnia l'Avv.°. Il Cancelliere poi fu eletto da pieno Capitolo, e come tale ha sempre agito. Falsissimo è dunq. et indegnissima cosa l'asserire aver egli agito per commissione del Canco del Moro. Consta da

vedi fede Silvestro

fede Silvestro

Falso, falsissimo è parimenti ciocchè nel Alleg.ne avversaria si asserisce, cioè che sotto il Prep.° Silvestro si fosse giudicato cogli Assessori Canci per un mese solo: constando da d.ta fede Silvestro che i Canci furono assessori in tutti i giudizj Eccli e ciò non già per un mese solo, ma bensì per 10 anni circa cioè dal 1771 sino al 1781: continuando a fare sempre l'istesso anche sotto il presente Prep.° Vezomini. E se questo nel 1785 si fece lecito di nominarsi lui solo in un giudizio, esclusi li

Canci, ciò fù anche un atto ilegale e capriccioso; e se i Canci a ciò non si opposero, la raggione fù perchè l'atto istesso lo fece annotare non dal Cancelliere, nè da altra privata mano fuori dang. il Prep.º Varonini sempre un usurpatore dei diritti del Capitolo quando con atti furtivi pretendesse di alterare il possesso dei Canci in riguardo alla giurisdizione Ecclesiastica!

Penso poi l'avvers.º di farsi largo, col dire che il possesso del Capitolo si è interrotto, perchè il Prep.º Varonini cominciò ad annotarsi da se solo senza nominare i Canci, e ciò ad istigazione del Can.co Treleani, l'unico contrario, e contradicente ali diritti del Capitolo, che a fronte del giuramento di mantenere i suoi diritti, questo si è che con inaudita audacia li combatte: ma quanto possa esse vire ciarlando, che si ricerca una possesso di 40. anni, il Capitolo non manca di alegar giustamente il suo possesso e d'esser quindi ingiustamente privato dal Prep.º come pretendeva il possesso di 40 anni, se nel momento, che il Capitolo ottiene il Decreto del Eccl.mo Senato, entra nel momento istesso il Capitolo in possesso, e continua sin' alla morte del Silvestro, e poscia anche sotto del presente: e ciò senza interruzione: Et appena che sotto di questo si accorge d'esser leso, i Canci subito li fanno una rimostranza da tutti assieme sottoscritta, a riparo del Treleani il quale sicome autore del dissidio, così si riconobbe ribelle. E non giovando questa, s'impetrarono lettere dell'Ecc.ma avvog.a e vorrà credere il misero Treleani autore dell' alegazioni Avo.e che il possesso si è interrotto? Et lì esorte di addure in favore del Prep.º un possesso contrario del 900, del 800, e del 700: essendo già disposto, che la pretesa del 400 è appoggiata agl' atti del De Castro Fricani,

atti, che tutti si riducono al 1. di 7 circa e questi del periodo di un folarenno: atti fatti in un tempo, in cui il Capitolo ora teneva l'Elezione, e l'istituzione del Preposito: atti fatti per tempi dell'intiera facoltà dei Pontefici contro i diritti dei corpi Capitolari, che del nostro regislativo sono della Sacrestia del Senato intervenute rinuncie i Corpi Capitolari: atti contro i Statuti, contro i Statuti, e contro ogni regola e praticaccio governati a cui s'aggiungono le ragioni ... del ... che dove del suo e del suo ... dove ... che ... qualche citazione d'un ... che poteva essere fatto come Capo del Capitolo; oppure se fosse ... determinato comune ... : il repositivo dei diritti del Capitolo scioglie ogni difficoltà.

E i ... non aveva il ... e ... altro luogo conoscere evidente e ... la ... del Capitolo.

Comunque ancora si voglia supporre essere stato il ... non potrà il Capitolo regolare sempre le sue ... riformarne e ridurre al meglio e ... il meglio le sue cose? ... opporsi a tutti che formano il Corpo ...

Per la lettera ... Monsig. Flavio della ... del presente argomento:

Continuò l'Avvocato ... soltanto a ... li diritti del Capitolo ... poter ... la sentenza di Monsig. Flavio. Dice ... che i ... non ... ragionevoli addurre ... e che però il ... ... a lor favore come hanno voluto ... ... da cui è guidato l'Avvocato: si manifesta ... stato ... in quanto alle ragioni queste si ... e prevedono in ogni ... imbecillità

e senza paragone più di quelle dell' Avvoc.° queste furono es-
poste al Senato, et al solo sentire ragioni del Corpo col suo
Capo, non poté dispensarsi di giudicare secondo i Canoni, e secondo
le regole di tutti i Capitoli.

Il Senato poi che ha reintegrato il Capitolo, e la
Deputazione estraordinaria, che vide le sue ragioni, quella
d'asserzione dell'istesso Avvoc.° Trelanni, ebbe sotto gl'occhi
tutte le carte del Capitolo; cioè Statuti antichi, e moderni;
e da questi conoscendosi abbastanza, non essere due corpi, ne
due diritti: abbastanza manifestavano, che i diritti dell'uno
erano inseparabili dall'altro. La stessa Deputazione straor-
dinaria ebbe sotto gl'occhi li patti 1290. e 1243. e da
questi si conosce, come che i Canci attenti nei di loro diritti
sin d'allora ripassavano le licenze dei Preposti, e cedevano
alle loro giuste istanze; da questi patti medesimi si conoscono
i diritti dei Placiti della Christianità: dai quali è chiaro il
jus judicativo. E perché il Trelanni dice d'aver mos-
trate tutte le carte alla d.ta Deputazione; dunque anche le
memorie antiche: e da queste abbondantemente si conosce
il diritto del Capitolo, quale era stato nei tempi andati,
e prima delle riserve Pontificie: ciò stante aveva cuo-
re l'Avvoc.° di allegare, che il Capitolo è senza ragione.

Vede poi il Trelanni, che le d.te memorie antiche
fanno vedere troppo chiaro la ragione dei Canci, e però è
venuto al disperato ripiego di protestata: qui si vede nel
Trelanni la calonnia da lui è vero. Questa sua protesta
però non fu mai badata dai Canci; sebbene anche senza di
questa abbastanza conserverebbero il loro diritto. Non ba-
dano, dico, i Canci questo protesta: perché finalmente non
si sa dell'Avvoc.° l'autore di essa, e che scrisse già
la sua antichità da più di un secolo, e che scrisse, come la

aveva letto vari documenti, e come portava anco in diverso con la tradizione? e l'autorità di un Can.co che era Ufficiante del Capitolo, e che scrisse in un tempo, che queste questioni neppur si sognavano, si hanno da posticipare? ma le cose da esso scritte, sono pur analoghe ai Canoni, et ai fatti che si provano manifestamente, e si dilucidano in qualche fatto, che s'ignorava non si avrà da credere? Sono pur queste quelle memorie che nell'archivio del Capitolo si sono sempre gelosamente conservate? Sono pur queste quelle che dall'istesso Telesoni tanto s'inculcavano ai novelli Canonici da leggersi: ora però, che fanno contro le sue massime, si posticipano: ma questa è una stolidezza, che sarà certamente inattendibile.

core
ale
rgo;
efo
lro
rava
le.
ale;
eul,
em
o:
l:

N.° 7 **S.** 1788.

Allegazioni di risposta

Per

Li R.mi Can.ci della Colleggiatta di S. Pietro in Cargna.

C.°

Mons.r Gio: Leonardo Vazzanini Preposito attuale della medesima.

Ed altri Parti concernenti la medesima Causa.

in materia di giurisdizione e riparto di spese.

Allegazioni

Per li RR.mi Canonici del Capitolo di S. Pietro in Cargna
Contro
Monsig.r Proposito Attuale Vazzanini
da esser' assoggettate all'
Ill.mo, e Revd.mo Sig.r D.r Alberti

Mentre ne scorsi Secoli la Curia Romana sotto varj pretesti, e denominazioni di Regole, Riserue, o simili, arrogava a se ogni specie di Diritto spettante a respettivi Corpi Ecclesiastici quantunque sudditi d'altri Governi senza la ben dovuta partecipazione, ed adesione di Questi, anche il Rdmo Capitolo della Collegiata di S. Pietro nella Provincia della Cargna fellicem.te suddito di questa Sma Republica, soggiaque all'abusivo potere della Curia medma, e vidde rapire, e passare di tempo in tempo a sconosciute mani fra=niere la metà dell'intiere sue rendite, non che l'esercizio di que' Diritti, che per vigor della ppria Statutaria Costituzione al med.mo compettiva: Diritti, che soli restavano a mantenere quel Decoro, che alla di lui Ecclesiastica Dignità è conveniente, giacchè l'ingiuria de' tempi, e singolarmente un fatal Incendio dell'Archivio, incenerindo oltre ogni altro Documento, anche li Rottoli, e Fondamenti delle pprie Rendite, ed Esazioni, tolse alla chiara cognizione de' Posteri gran parte di prove in fatto di alcuni già esercitati Statutarj Di=ritti, e confinò esso Redmo Capitolo a ristrettissimi proventi.

In tal situazione d'avvilimento giacerebbe tutt'ora, se la Paterna Cura dell'Eccmo Senato sempre vegliante per il ben essere de' ppri sudditi non lo avesse soccorso col peculiare Decretto 1771 18. Gennaro, e posteriori relativi, con li quali dietro la massima fissata con le precedenti providissimi Decti 5. agosto 1769. di purgare cioè la materia Beneficiale dagl'infiniti abusi introdotti, e da rapimenti Forestieri, non che d'abbolire ogni Romana riserva, repristina esso Capitolo nelli Diritti tutti al med.mo compe=tenti, relativamte agl'antichissimi suoi Statuti, Consuetudini, e Laudi del Foro Ecclesiastico, che con li Decretti medmi vengono riconosciuti, ed avvalo=rati.

In conseguenza di tali Sovrane Sistematiche Delliberazioni, e peculiari

Decretti

Decreti entrò esso Red.mo Capitolo nel Leggittimo Esercizio di molti Diritti, e singolarm.te del più specioso, che è quello d'esercitare unitam.te a Mons. Proposito Capo del med.mo la Giurisdiz.e Ecclesiastica; Diritto risultante da detti Statuti, avvalorato dalle consuetudini, riconosciuto dalli Giudizj del Foro Ecclesiastico; e Mons.r Proposito Silvestro vivente al caso del repristino esercitò col proprio Nome, e del Capitolo detta Giurisdiz.e con l'assistenza de Canonici assessori.

Mancato esso Mons.r Silvestro, ed in sua vece elletto dal Red.mo Capitolo in tale rispettabile Dignità l'attual Mons.r Varzanini; doppo aver questo in fatto proprio osservato lo stesso invariabile metodo, ora contraoperando al proprio riconoscimento, distruggendo il prescritto delli Statuti, annientando le consuetudini, sovvertendo li sussistenti Giudizj, e resistendo alle Publiche Sovrane determinazioni, arbitrariam.te ricusa, e sdegna a capriccio non solo di nominare ne' suoi atti Giudiciarj, e Sentenze unitamente a se il Red.mo Capitolo, dall'elezione del quale riconosce la sua Dignità, ed autorità, che per li Giuramenti prestati non può, ne deve estendersi fuori dei limiti delli Statuti, dalle Consuetudini, e dalli Giudizj indicati, ma ricusa ancora di sottostare a quella giusta quota di spese, che in ragione, per li Statuti, per la solita osservanza, ed in fatto proprio riconobbe di dover pagare.

Contro tale innaspettata recredenza avvanzò il Capitolo ad esso Mons.r Varzanini le più appoggiate, e riverenti rimostranze per ricondurlo al proprio giurato Dovere; Ma vedendo reso vano ogni sforzo urbano, ed Estragiudiziale, da chi fatalmente domina la di lui volontà, si vedde nella spiacevole necessità di dover ridursi ad un Giudiciario ricorso. Fu a tal oggetto con parte Capitolare 1789. 17. 9bre con l'intervento di Mons.r Proposito d'accordo convenuto d'evvitare la formalità de Giudizj Ordinarj.

Processo C.e 19

Fu con altra simile Parte 1790. 30. Giugno di reciproca persuasione elletto in Giudice Estraordinario il Nob:, ed Ecc.te Sig.r Domenico Sonzeda, e fu accordato alla Parte, che non considerasse la Sentenza de Jure da d.to Giudice pronunciata, di poter farla esaminare da altro Soggetto capace elleggibile dall'Ecc.mo K. Lorenzo Memo validissimo Protettore d'ambe le parti.

Assoggettati quindi col mezzo de' respettivi Diffensori a d.to Ecc.te Sonzeda li due Punti in questione, il primo cioè se recusar potesse il Mons.r Proposito esercitando in Atti, e Sentenze la Statutaria Ecclesiastica Giurisdiz.e, di nominare in quelli, e queste anco il Capitolo, e di aver per assessori què Red.mi Canonici, che a tal oggetto intervenissero; ed il 2do, se Mons.r Proposito, che percepisce la metà di tutte le Rendite Capitolari sottostar debba alla metà di tutte le spese, che fossero occorenti al

mantenimento

mantenimento di d.te Rendite, ed alla garantia de' Capitolari Diritti,

P.° C.° 25

fù pronunciato Giudizio, che relativam.te al primo capo riconobbe la facoltà nel Capitolo d'intervenire all'esercizio della Giurisdiz.e, e rapporto al 2do conferma il Dovere di Mons. Proposito di sottostare con la metà delle spese occorrenti per il mantenimento delli Diritti; e fondi appartenenti indistintam.te al Corpo Capitolare.

Se il Rev.mo Capitolo per desiderio, e bisogno di tranquillità s'aquietò, approvando detta Sentenza, tacque anche Mons. Proposito; Ma tacque colla sinistra idea di non eseguirla, e non l'eseguì. Si ricorse a Tribunali competenti onde por freno all'Arbitrario procedere, ed ecco in campo il riservato Diritto di far esaminare in jure da altro Soggetto la Sentenza. Con tutti li metodi additati dalla Parte Capitolare, e con tutte le forme Legali volute dal buon Ordine fu eletto, ed accettato il Giudice, ed [ha] un vero conforto il R.mo Capitolo di veder prescelta la Persona di V.S. Ill.ma nella di cui Dottrina, ed Esperienza ben a ragione confida.

Ecco per tanto li due soggetti di Questione da esaminarsi, e decidersi. Primo, se l'Ecclesiastica Giurisdiz.ne ne' Luoghi, e Ville soggette alla Collegiata di S. Pietro di Cargna, sia esercibile dal solo Proposito di detta Collegiata, o dal detto Proposito a nome anco del Capit.lo, e con l'assistenza de' Canonici Assessori. 2do se Mons. Proposito sia obbligato di sottostare alla metà di tutte le spese occorrenti per mantenere, e diffendere li Diritti, e Rendite riguardanti il commun interesse, dovendo all'altra metà suplire li R.mi Canonici unitam.te

Si darà opportunam.te esame, e convincimento alli pretesti introdotti nelle osservabili allegazioni per parte di Mons. Proposito presentate; colle quali sovertendo ogni buona massima, adulterando i fatti, ed occultando il vero, si tenta insidiosamente, di carpire se pur fosse possibile il voto del Giudice; ma intanto ecco le proposizioni rapporto al primo Quesito.

Li Sovrani Decreti dell'Ecc.mo Senato, che fermano le più risolute providissime massime nel soggetto argomento di Beneficj Ecclesiastici, e li Decreti peculiari riguardanti la N.ra Collegiata avvalorano, e vogliono eseguiti li Statuti [illegible] della med.ma, richiamano a dovuta osservanza le consuetudini del Luogo, ed impongono obbedienza alli Giudiz.ti

del

del foro Ecclesiastico. Questi Statuti, queste consuetudini, questi Giudicj, alli quali è perciò dovuta la più rigorosa suddita rassegnazione, importano di loro essenza, fuori d'ogni equivoco, o Dubbio, che la Giurisdiz.e Ecclesiastica ne' Luoghi soggetti alla Colleggiata di S. Pietro sia esercitata da Mons.r Proposito unitam.te al Capitolo, o sia Canonici Assessori, ond'è sconseguenza strana, e coraggiosa la pretesa di Mo Proposito d'esercitare da se solo esclusivamente al Capitolo, o Canonici La detta Giurisdizione.

Per riconoscere chiaramente in primo Luogo, se li prelodati Decretti importano il proposto effetto basta indicarne semplicem.te le Parole. Carte 10 del P.o Ecco quelle del Decreto 1769. 5. Agosto, col quale L'Eccmo Senato si propone di dare un preciso statutario provedimento all'Affare. *Si purghi la matteria Beneficiale da raggiumenti forastieri, e dagl'infinitti abbusi introdotti dalla Curia Romana con aggravio delli Sudditi, si rimetti negl'Ordinarj Collattori, e si mantenga nelli medmi l'esercizio de' respettivi giusti di loro diritti non che la facoltà, e la Disposiz.e de' Beneffitj.* Questa è la voce sovrana, ni potrebbe mai credere, che non fosse al Nro proposito. Si potrebbe forse immaginare, che sotto il nome d'ordinarj non si debba intendere il Nro Capitolo. Si potrebbe forse dubbitare, che l'Eccmo Senato parli soltanto di disposiz.e di Beneffitj, e non di Giurisdiz.e Ecclesiastica. No certo, mentre l'immaginazione, ed il dubbio sarebbero convinti. La somma massima nel proposito spiega che in *Materia Beneffitiorum collationis nomine Ordinarj, non tantum venit Episcopus, sed etiam quivis alij, quibus quocumque titulo competit jus collationis nomine proprio;* Dunque sotto il nome d'ordinario viene chiamato nel Decreto anco il Capitolo, che innopponibilm.te hà il diritto di Collazione, come raccogliesi dal **I, III, e VII**. Articoli delli Statuti, non che da altri e simili Documenti. Ma non cerchiamo per ora altre risoluzioni a tali Dubj, oltre quelle pienissime, che ritroviamo nello stesso Decretto, nel quale per togliersi ogni ombra d'equivoco, si chiude la massima aplicata a diversi peculiari casi in esso espressi con dichiaraz.e *che non intende con ciò il Senato, che abbiano d'essere pregiudicati quegl'altri titoli, e ragioni,* che

Statuti prod. col n.o 8.
C.o 2 §.o § 1
ibi 3 §. § 3
ibi 4 §.o § 7

P.o Carte. 10

che tanto alle Curie, quanto alli Corpi Capitolari potessero compettere, dunque anco li titoli di qualunque genere, ed anco le ragioni del Nro Capitolo devono essere immuni da pregiudicj, e per necessaria conseguenza rispettate, ed eseguite; dunque, quand'anche potesse rivocarsi in dubbio, se nelle prime espressioni di Ordinarj Collatori venga compreso il Capitolo, non potrà però ponersi in dubbio se questo sia compreso nell'efficace dichiarazione, che tutto comprende oltre dette disposizioni di Beneficij. Questa verità sempre più chiaramente si dimostra, ed aquista una forza sempre maggiore ad ogni passo dell'Eccmo Senato nella Materia. Riassunto il sentimento del detto Decretto, anco ~~nel robbustissimo posterior Decretto~~, anco nel robbustissimo posterior Decretto 1769: 23. 7mbre, col quale viene abbolita ogni arbitraria Romana

Carte 11 P° Regula, e Risserva; spiega poi novamente nel Decretto 1770 20. Xmbre la

Carte 13 P° giusta, e ferma sua detterminazione già spiegata di voler sussistere te qualunque altro titolo tanto delle Curie Arcivescovili, quanto delli Corpi Capitolari, e finalmente allorchè parla singolarmente del Nro Capitolo,

Carte 14 P° allorchè col Decretto 1771. 18. Genn° si trattiene sopra rimostranze, e casi particolari assoggetati alla di lui sapienza, decidendo questi, ripette colle stesse sopraenunciate espressioni le generali amplissime riserve, che la singolarità del caso Deciso non pregiudichi gl'altri titoli, e ragioni, quali certamente non possono risultare, se non dalli Statuti, dalle Consuetudini, e dalli Giudicj replicatamente approvati, ed avvallorati. Lo stesso si osservi

Carte 16 P° nel Decretto 1777. 22. Marzo, che troncando le Differenze insorte tra il Nro Capitolo, ed il Redmo Arcivescovo d'Udine, dichiara fermo il Decretto 1771. 18. Genn°; Dunque ripette, e rafferma la Dichiarazione, Dunque rimessi tutti li Nri titoli, tutti li Nri Diritti, tutte le nostre ragioni; Dunque li Nri Statuti antichissimi, le consuetudini del Luogo, li Giudicj del Foro Ecclesiastico, da quali essi titoli, Diritti, e ragioni risultano devono esser rigorosamente eseguiti; e dunque la proposizione opposta, s'oppone a detti generali, e Particolari Decretti; e come avvanzata, ed imprudente deve esser reggettata, e coretta.

Mentre pertanto dalla sincera esposizione di detti Decretti

chiaram.te

chiaramente risulta la rispettabile intenzione Publica di rinvigorire li Nri Statuti, di richiamare le nostre Consuetudini, e li susistenti Giudicj, troveremo con egual Evidenza dimostrato, che per l'importanza di questi è pienamente giustificata la Nra proposiz.e, che l'Ecclesiastica Giurisd.ne non è d'esclusivo Diritto di Mons.r Proposito, ma di questo unitamente al Revdmo Capitolo, e Canonici Assessori.

E primieramente un'innopponibile principio deve accordarsi, e si accorda anco da Mons.r Proposito, ed è questo. Che nesun Titolo esiste giustificante leggittimamente l'esercizio dell'Ecclesiastica Giurisdiz.e, fuorchè li Statuti, e che tolti questi, sarebbe tolta ogni prova documentante un tal Diritto, tanto al Proposito, quanto al Capitolo.

Ora dunque esaminiamo l'importanza di detti giurati Statuti, in tutti quegl'Articoli, o Capitoli da quali detta Giurisdiz.e può resultare. Il primo di questi, e più osservabile, nel quale se ne faccia parola, e se ne tratti in tutta la sua estensione, è il Capitolo 6.to, dove

Statuti segnati n.° 8 C.° 4. § 6.

dicesi. Quod ministeriales, Vassali, Feudales, Colloni, Massari, et Abitatores prefacte Colleggiate facientes, adimplentes, et soluentes debitum eorum, ipsos in statu eorum libere conservabit. Chi non vede in questo primo paragrafo compresa ogni cattegoria di persone soggette alla Giurisdizione. Li Ministri, li Servi, o Massari, li Colloni, o Affittuali, li Vasali, e Feudali, cioè li Sudditi Giurisdizionali, a quali soltanto convengono queste denominazioni, e finalmente tutti richiamati sotto il complessivo nome d'Abitatori della Colleggiata, li quali facendo il loro respettivo Dovere, devono esser esenti da molestie, e nel loro stato liberamente conservati. Dovrò io forse immorare per dimostrare questa verità? Crederei di far ingiuria al mio Giudice facendolo. Non basta forse conoscere materialmente il valor delle Parole? Non ne rimarcherà forse il Giudice la più chiara conferma nel paragraffo susseguente? Si aliquis vero

Statuti - ibi

ex ipsis ribelles, et innobbedientes fuerit, et reuusans facere debitum. Come mai sarà applecabile

cabile l'imputazione di ribelle ad un Servo, o Massaro, ad un' Affittuale, o Collono? Converebbe renunciare alle più commoni cognizioni per sostenerlo. Ribelle è quello, che attenta Erò il Diritto d'una Legittima Giurisdizione, e però aplicabile alla suonominata Categoria di Vassalli, e Feudali, non confondibile con quella di Ministri, e Servi, o massari innobbedienti, e de Colloni, o Affittuali, che ricusassero di fare il loro douere. E per tanto fuori di Questione, che detto Capitolo parla dell' esercizio della Giurisdizione in tutta la sua estensione, comprendendo generalmte, ed individualmente ogni genere di Persona alla medma soggetta. Ma se questi Ministri, questi Vassali Feudali, questi Servi, e questi Affittuali saranno ribelli, ed innobedienti, chi dovrà frenarli? chi dovrà ridurli alla dovuta Sudita rassegnazione? Chi li obbligherà ad osservare il proprio Douere? Chi farà ad essi sentire la leggittima autorità, ed amministrerà loro Giustizia? il Proposito, ma cum consilio, non solo, cum

Statuti ibi. **deliberatione, et consensu predictorum Dominorum Canonicorum Confratrum suorum**, se altro Documento, o prova non esistesse al mondo fuorchè questa, dimando come mai può venir in mente umana raggionevole, la stravolta idea di rivocar in dubbio il Diritto Statutario del Nro Capitolo di esercitar unitamente al Proposito detta Giurisdizione? Pure p douere d'offizio sono obligato a diffondermi scegendo nella pienezza de' Documenti altre ragioni.

Il Diritto di convocare formalmente, e legalmente un Corpo e proporre qualunque Parte da prendersi è certamente un manifesto contrassegno di Giurisdizione, non potendo esercitarsi tali facoltà nè da estranei al corpo stesso, nè da semplici individui, che non abbiano altro Carattere oltre quello di far numero. Potrei qui addure infinità d'esempi cominciando dalli metodi costantemte osservati, tanto dalli Corpi Sovrani, quanto dalli Corpi sudditi; ma è tanto conosciuto questo fatto, che l'esperienza, e penetrazne del Giudice non può certo ricercare quest' innutile digressione. Tali

diritti

d.ti Statuti C.o 5. 19.o § 13 diritti di convocazione, e propos.ni risultanti da varj Capitoli, delli Statuti, e singolarmente dal XIII. spetta al Canonico Gastaldo, o sia Decano, quale Carica annuale viene p. turno sostenuta da tutti li Red.mi Canonici; Dunque non dal solo Mons.r Preposito; ma anco dal Capitolo viene sostenuta la Giurisdiz.ne, e si esercitano atti di Carattere Giurisdizionale.

Statuti ibi § 15 Ma ciò non basta, osserviamolo con maggior forza autenticato dal Cap.lo XV. Viene con questo proibito al Canonico Gastaldo di usare il Sigillo del Capitolo sopra Carte, e Lettere, se non di consenso di tutti li Canonici, o della maggior parte de' Med.mi. Qualora per tanto non si voglia cadere nell'inetta, insussistente, e convinta asserz.ne, che si adoperi il Sigillo Capitolare in Carte, e Lettere puramente private, con ridicola formalità, indegna d'un Corpo sempre rispettabile, e che da tale basso soggetto, si abbia tratto Argomento di un apposito Articolo da inserirsi nelli Statuti per norma di Direzione, con ingiuria di tanti venerabili Prelati, Patriarchi, e Cardinali, che in tempi diversi li esaminarono, ed approvarono, non che dell'Ecc.mo Senato, si dovrà, e si deve necessariam.te convenire, che detto Articolo parla di Carte Publiche, di Suffragio in esercizio di Giurisdizione, venendo appunto anche li suffraggi rilasciati da Tribunali dimati Lettere; ed in conseguenza, che adoprandosi in tali Carte il Sigillo Capitolare, e mai Prepositoriale, anche quest' Articolo comprova a fronte di qualunque Cavillo, che non il solo Preposito; ma il Capitolo Red.mo seco lui ha il Diritto di esercitare l'Ecclesiastica Giurisdiz.e. Che poi si parli realm.te di Carte Publiche in fatto di Giurisdiz.ne ne fa chiara prova la stessa parte di Statuto, oltre quanto si è detto, mentre esprime, che deva esso Gastaldo registrare a favore di chi sieno sigillate, o rilasciate, o la ragione di ciò a cauzione, e notizia degl'interessati **notet in scriptis in suo registro, vel quaterno, et cui, vel quibus sigillavit, et causam quare fecit; hoc autem fiat ad cauttelam, propter aliquorum**

ibi. **notiam**. Questo è il vero sentimento del Statuto, che se lascia luogo a desiderare una miglior forma d'espressione, non propria de' tempi, ne' quali fu scritto, non lascia però equivoco alcuno sopra l'importanza, ed essenza della cosa esposta.

Doppo

Doppo tali risultanze ponderiamo il Capo 21. doue si parla del Placito della Cristianità, nel quale summariamte con pienezza di Giurisdne ueniuano decise le controuersie tutte fra li Sudditti della stessa. In quessti atti pure tanto solenni vienne rammemorato, e raffermato il Giurisdiziona= le Diritto del Nro Revdmo Capitolo dietro a quanto nelli precedenti articoli fù prescritto, e dimostratto. L'obligo espresso di Monsr Proposito in detta oc= casione è di dare uno Staro d'orzo a cadauno de' Canonici, che interuenis= sero al medmo; e ciò ragionalmente per douuta sportola, e compenso del lo= ro impiego vertando ogni prouento ad esso Proposito, debeat dare cuilibet ipsius Colleggi Cannonicis, qui inter= fuerit in dicto Placito unum Starium Ordei.

Dti Statuti Cpo 7 § 21

Ne si confonda con troppo scoperto artifficio la parola interuenire, con l'altra d'esser presenti, di ben diuerso valore, ed effetto. Interuenire, o uenir entro, equivale ad esser compreso, a formare parte d'una riduzne di persone, di una congregazione, di un Capto, di un Colleggio, e di un Consiglio, come si spiega anco lo Scrittore Auersario nelle prodotte alle= gazioni, allorchè dice, che Monsr Proposito interuiene al Parlamento della Patria. Questo valore non può propriamente darsi all'espressione di esser presente. Come mai potrà dirsi, io sono interuenuto ad un tale Consiglio se sarò stato semplicemte spettatore di quanto dto Consiglio operava? Tutti quelli, che lo composero si dicono interuenuti, e gl'altri tutti si dicono presenti.

Ma questo punto di promiscua Giurisdizne euidentemte dalli Statuti dimostrata ormai si chiuda, e con tranquilla sicurezza si detter= mini esponendo soltanto dietro tutte le osseruazioni fatte, la decisiva importanza del Capto 19. delli Statuti dell'anno 1662. nominati Sta= tuti noui, egualmente che li più antichi riconosciuti, e conualidati. Eccone le precise espressioni. Douendo ogni Canonico auer copia de' Statu= ti per osseruarli, e farli osseruare. Non mi diffondo in annalisi, e di= mando soltanto come potrebbe essere statutariamte incaricato ogni Canonico di far osseruare detti Statuti, se non auessero questi parte nella Giurisdizne, e la forza, che da questa ne deriva. L'essecuzne, ed osseruanza delle Leggi è raccomandata alli Gouernatori, o alli Gouer= nanti? Alli Sudditi, o alli rispettiui Tribunali? Ad un semplice par= ticolare, o ad un Giurisdicente? Il Nro Capitolo hà l'incombenza di far esseguir li Statuti, ed a maggior effetto di tale douere hà

Dti Statuti Cpo 19 § 19

l'obbligo

ibi l'obbligo Cadaun Gastaldo di Leggerli una volta in pieno Capitolo, a chiara inteligenza di ciascheduno. Dunque? dunque tutti li precedenti esposti Articoli delli Statuti di loro natura invincibilmente comprovano, che l'esercizio dell'Ecclesiastica Giurisdiz.ne non è del solo Mons.r Proposito, ma di questo unitam.te al Capitolo, e Canonici Assessori.

Ma unitam.te alli detti Statuti sono richiamate le consuetudini nel luogo: rendesi pertanto necessario di passare all'esame di queste, ed in tal parte ecco il Nro assunto. Le consuetudini del luogo, o si voglia intendere quelle della Nra Sola Colleggiata di S. Pietro, o quelle di altre Colleggiate della Provincia, queste tutte appogiano la nra proposizione, e convincono sopra l'esistenza del Giurisdizionale Diritto del Nro Capitolo. Esaminiamole.

Rapporto alle prime, osserviamo ciò che ne dice l'antico Libro delle memorie Capitolari: Libro esente per se stesso da qualunque taccia: scritto a caso innocente, sempre riconosciuto autentico, e vero accettato, e conservato nell'Archivio Capitolare: Libro finalmente, che con tali carratteri merita fede, ne può da un capricioso pretesto esser annulato, se prima non sia convinto; Unico nel suo genere, e dal quale soltanto le vecchie consuetudini del luogo risultano. Ramemoriamo questo, che il Canonico Gastaldo, o sia Degano nel gno primo d'Agosto va a sedere al luogo preparato del Frascaro, in

Proc.° C.e 3 segno, e memoria dell'Antica Giurisdizione del Proposito, e Capitolo. Questa Consuetudine è ella annalloga alli prescritti dello Statuto? È oscura forse? Lascia equivoco il Diritto del Nro Capitolo? Contrasegna questa il preteso esclusivo Diritto Giurisdizionale di Mons.r Proposito? Esclude li Canonici? Io sono ben persuaso, che in qualunque Persona atta a far buon uso della propria ragione non possa certamente nascere alcun dubio dietro al contenuto di dette memorie, e perciò sono egualmente persuaso, che Mons.r Proposito si ritrovi nel numero di queste, a fronte degli sforzi, che gli si fanno fare. Ma ciò non basta.

Il Diritto statutario del Nro Capitolo d'elleggere, ed instituire li Canonici, non è già un Diritto soltanto scritto; Ma un Diritto esercitato. Vedansi nel presentato Libercolo segnato N.° XI,

Proc.° C.e 5, usq.e 7 tg.e replicate ellezioni, ed instituzioni fatte dal Capitolo di alcuni Canonici

Quest'

Quest'atto solenne rimarca sempre più la Giurisdizione del capitolo unitamente al Preposito già bastantemente risultante dalli Statuti. Decide la Sacra Rotta, che Collatio, et institutio indicat actus Jurisditionis, altro Cellebre Canonista, oltre molti, che si ommettono ricorda, che confirmare, investire, benefitia conferre, et similia consistunt in jurisditione. Dunque è innegabile la Giurisdizione anco al Nro Capitolo, che p statuto, e per esercizio instituisca, e conferisca Beneffiy.

Rapporto alla disposizione di altri beneffiy dipendenti dalla Colleggiata, vi fù in altro rimotto tempo un Preposito, che ne pretese il Diritto, e la competenza a se solo; ma oppostosi con ragione li Canonici, si ritrovò nella necessità di ceddere alla leggittimità de loro titoli, e convenne coll'accordo 1377., che non potesse de medmi dispore senza l'espressa volontà della maggior parte de Redmi Canonici. Prepositus non valeat dictas Capellas committere, nisi esset cum voluntate majoris partis Canonicorum. Tutto tende allo stesso fine: tutto combina a manifestare rigorosamente il Nro Diritto.

Proc.o C.o 1

Li mettodi costanti osservati nelle altre Colleggiate della Patria del Friulli si uniscono al nostra massima. La Colleggiata d'Udine ora Cattedrale, esercitò sempre la ppria Giurisdizione a nome del Caplo, e ciò per serie non interotta di Secoli. Le Ville, e Parochie soggette alla Colleggiata di Cividal del Friuli, vedono il loro Giurisdicente non già nel Redmo Preposito, che è la maggior Dignità di quel Capitolo, ma nell'intiero Corpo Capitolare, e le Differenze, e Questioni vengono decise a nome del medmo da uno di què Canonici col titolo di Visdomino.

Proc.o C.o 4.

Proc.o C.o 4 R.o

Ma tronchiamo il ricercar fondamenti dalle altrui consuetudini. Le consuetudini Nre antiche, e recenti, giustificate da primitivi Titoli, ed avvalorate tanto sollenemente, danno abbondante prova al Nro Argomento. Le Antiche sono dimostrate; le recenti risplendono tutt'ora. Repristinato il Nro Capitolo nell'esercizio de pprij Titoli e consuetudini, sotto la felice, ed onorata memoria di Monsr Preposito Silvestro, cui stava perfettamente a cuore la preservazione de proprij Diritti, l'addempimento de prestati giuramenti, e la sommissione a Decretti del pprio Sovrano, chiamò all'esercizio della Giurisdizione il Nro Capitolo, che s'unì al medmo, e finchè esso

Proc.o C.o 22

godè

godè tranquillamente il frutto della Publica munificenza. Passato questo
a miglior vita, anco l'attual Monsᵉ Vazanini seguì le sanne traue del
L.° c.° 22 suo Predecessore. Egli nell'anno 1778. col de lui ppmo voto irrettratabile
ellesse il Sigr. Agostin Siluerio in Cancellᵒ del Capitolo, acciochè con tale
L.° 7.° C.° 17 Carrattere potesse conservare gl'atti Capitolari in essercizio di Giurisdizᵉ.
Egli, che come Cancellᵒ degl'Affari interni, accettò, firmò, e registrò la su=
plica presentata dal detto Siluerio per tale oggetto. Egli ellevato poste=
riormente alla Dignità di Proposito autentticò in fatto pprio il Giuri=
dicionale Diritto del Capitolo, finchè invaso da spirto d'innovazione, e
seddotto da questo, di ppria privata Autorità, ed arbitrio errigendosi
sopra tutte le Leggi, e mettodi additati da queste, non già decidendo a
pprio favore una questione, giacchè non ne aveva esibita alcuna;
Ma dando vigore di Legge al pprio Capricio scosse ogni leggittimo gioggo,
e riccusò d'osservare, quanto pocco prima aveva riconosciuto di dovere.
Quest'inconveniente proccedere, che diè apputo mottivo alla Questione,
non potrà però mai Billanciarsi con il preccedente stato legale di cose,
e posso a fronte di questo asserire, che dunque le consuetudini antiche, e
reccenti sono annaloghe al presso de' Statuti, e che eseguindo li Decretti dell'
Eccmo Senato, che le ricchiamarono ad osservanza, deue Monsᵉ Proposito Rispet=
terle, e rispettandole essercitare l'Ecclesiastica Giurisdizᵉ a nome anco
del Capitolo, ed in unione delli Canonici, che intervenissero come
assessori.

Non resta per tanto senonchè l'ultimo esame sopra li
Giudicj del Foro Ecclesiastico per essaurire pienamente, e comprovare
la proposizᵉ assoggettata. Quali esser devono questi Giudicj da esa=
minarsi, e da osservarsi? Opinioni vaghe di Scrittori, spesso fra loro discor=
se, no certo; Ma la decisione pronunciata da Giudice competente cognita
causa, e nel peculiar' Argomento di Giurisdizᵉ. Giudicio unico per quan=
to li Documenti essibiscono: Ma di valore totalmente decisivo. Eccolo

Nell'anno 1749. un Certo Giovani Sandri portò alcuni
suoi recclami Cᵒ D. Ortensia Marconi alla Rma Nunciatura in Ve=
nezia. Seguì un Decretto di questa, che si dovette esseguire Cᵒ D.
Ortensia abbitante in Luoggo soggetto alla Nra Colleggiata. Si
rivolse p tanto la Nunciatura alla Metropolitana Curia Patriarca=
le

le d'Udine, e questa con sue Requisitoriali all'Arcidiacono di Tolmezzo, che si prestò all'esecuzione dell'avvanzatagli commissione. Venuto in cognizione il Rev.mo Nrõ Capitolo di tale direzz.e lesiva de' suoi naturali Diritti, avvanzò al Monsig.r Patriarca li pprj gravami, espose li titoli della ppria Giurisdizione, quali esaminati da quella Curia fu tosto

P.o C.e 27 — con Lettere di Monsig.r Vicario Generale corretto l'arbitrario procedere dell'Arcidiacono, cui era noto il distinto Nrõ jus, come corpo separato, e di propria Giurisdizione; commettendoli perciò di levare da qualunque Registro il Mandato d'esecuzione, e di proccedere col mezzo di Requisitoriali dirette al Capitolo Nrõ. Da tale sussistente Giudicio non è forse riconosciuta la Nrã Giurisdizione? Sopra infondate asserzioni gratuite non avrebbe certo la Curia pronunciata una sì ampla, e luminosa Sentenza. È mai presumibile, che se detta Curia avesse rillevata la Giurisdiz.e del solo Proposito, avesse caratterizato non questo, ma il Capitolo di ppria Giurisdizione, avesse ommesso di rivoglieri con requisitoriali a questo, e non a quello? No, non è verisimile, nè può esser vero. Spiegò a dovere chiaramente, e decisamente il suo Giudicio, non nominò il Proposito, che per la singolarità avrebbe naturalmente escluso il Capitolo, ma nominò il Capitolo, nel quale anco esso Proposito si ritrova compreso, ed incluso. dunque decise, e sussiste il giudicato, che la Giurisdizione non è del solo Proposito esclusivam.te, ma di questo coitam.te al Capitolo.

Comprovato ad evvidenza l'assunto, dalle Providenze dell'Eccmo Senato assistito tanto in massima, quanto peculiari al Caso Nrõ, dall'importanza de' Statuti; dalle risultanze delle Consuetudini del Luogo e dalla forza de' Giudicj, concludiamo, che la propposiz.e fatta avvanzare a Monsig.r Proposito, è quanto stranã, altretanto avanzata, nè può meritare come tale se non la disapprovazione del Giudice, che riconoscerà nella med.ma soltanto un vero genio d'innovazione per estendere inconvenientemente la propria Mansione a costo della verità, della Giustizia, degl'altrui Leggittimi Diritti, ed a' fronte della volontà Sovrana del Principe.

Esaminiamo ora, se li pretesti usati nelle avversarie allegazioni possono in modo alcuno addombrare le nostre luminose ragioni. Ecco il primo

Li Docum.ti, che si sono conservati dal 1400. fino al 1697. mostrano il Proposito, o loro sostituto sempre solo nelle Giudicature; Dunque la Sentenza Somzeda è devia delli Docum.ti, a' quali per l'impartitagli facoltà doveva star' attenuto.

Questo lambicato obbietto porta in se stesso nella propria data la risoluzione. Sarà vero, che alcuni Propositi in pocchi atti negarono di partecipare con li Canonici assessori la Giurisdiz.ne, ed ommisero perciò di nominare il Cap.lo; ma quali Propositi, ed in quali tempi? Li Propositi, che intrusi nella Dignità dall'abuso, dalla forza, e non da un legittima ellezione, con l'abuso, e con la forza in quelle si mantenevano. Li Propositi, che in fatto proprio vedendo rimasti senza vigore, ed inosservati li Statuti, non si curavano d'eseguirli in parte alcuna. Li Propositi, che si vedevano in precisa necessità di trascurarli, poiché l'esecuzione di questi portava l'immediata conseguenza di costringerli ad abjurare la propria ellezione, come contraria al prescritto de' med.mi. Ma in quali tempi? in quelli, ne quali a tutto potere venivano estesi gl'abusi delle così dette Regole, o Riserve della Curia Romana, che ebbero il loro principio nel Secolo XIII. in tempi, e sotto Propositi affatto abbusivi, gl'arbitrj de' quali appunto diedero motivo alla vigile Paterna cura dell'Eccmo Senato di emmanare tante accennate providenze. In fatti se le Romane rapine a danno de' Sudditi corpi Ecclesiastici non si fossero introdotte, non si sarebbe mosso il Sovrano per coreggerle; se gl'individui abbusivamente introdotti non avessero soprafatti li Diritti de' sudditi, ed angustiati li med.mi sarebbe mancato soggetto alle correttive Providenze emmanate. E vorrà l'attual Mons.r Proposito dedure da Tittoli spuri, e giustam.te estirpati, un leggittimo appoggio? E il di lui proggetto d'immitarli, non sarà egualmente spurio, e correggibile?

Prosegue l'obbietto, o più propriamente il pretesto: Tanto è vero, che il solo Proposito ha il diritto di Giurisdiz.ne, quanto che essendo li Canonici in Causa col loro Castaldo si presentarono

al

al sudetto per farsi giudicare.

Dio buono! a quali inezie si vedono trasportati gli Uomini per l'impegno di sostenere un Capricio. Giacchè dall' accennato pretesto chiaramente risulta, che non è presente a Monsig. Vazanini neppur il contenuto del Capitolo XXIV. de' Statuti, conviene prendersi la pena

Statuti puti Leg.ti n.o 8 C.o 7 §. § 25

di rammemorargliélo. Sappia adunque, che tutte le questioni, che potessero insorgere fra' Canonici devono esser decise inappellabilmente da due altri Canonici da elleggersi, e non altrimenti: Ciò sapendo veda da se solo, senza altrui assistenza, che nel caso accennato doveva per necessità seguirsi il metodo già tenuto, e che essendo la Questione tra tutti li Canonici, ed il Sastaldo, non restava altri del Corpo, che potesse deciderla se non Monsig. Canonico Preposito, che nella med.ma non aveva interesse; come appunto nel caso prente non preveduto da' Statuti, essendo l'interesse di tutti indistintam.te siamo nella necessità d'abbandonare la Giudicatura de Canonici, e del Preposito, e di attenersi a quella di altri Giudici Estraordinarj. Concluda quindi da se stesso, che detto caso non poteva il lui solo il Diritto Giurisdizionale, come non lo proverebbero nel solo Capitolo gl'altri casi, che fossero occorsi, decisibili da soli Canonici elletti a senso del sopradetto Articolo.

Quanto poi all'infelice introduz.e, o del Dellegato del Preposito Veritti, o all'affettato rimprovero, che non si ritrovi nel Capitolo un così detto, ritaglio di Carta comprovante il di lui intervento negl'atti, non che al Caos di inculcate riflessioni a questo relative, ecco la resoluzione sempre vera, ed a tutte le med.me addattabile.

Prima dell'anno 1400. li Diritti, e le Consuetudini del Capitolo

d.ti Statuti C.o 1, e 2 §.

erano perfettam.te annaloghe alli N.ri Statuti, che le richiamano, e che con la loro norma furono scritti, ed approvati, come dall'invocaz.e, che li precede, dall'inscriz.e del primo, ed altri Articoli chiaram.te risulta: Cessino per tanto in tal parte le mal'addattate essageraz.i avversarie, e si arrossisca, chi tenta cogliere indebiti avvantaggi dalla mancanza d'altre Carte, e memorie scritte, anteriori a detto tempo: Che se mancano al Capitolo, mancano anche al Preposito; ma che dico? mancano a questo, e non a quello, giacchè quello ha l'appoggio delli Statuti, e li Statuti fanno Fede immancabile delli annaloghi Diritti, e consuetudini precedenti, mentre questo è affatto spoglio

di

di Documenti, smentito nelle asserzioni, e non pertanto con franchezza non ordinaria combatte.

Dall'anno 1400, fino alli providi Decretti si troviamo continuamente nelli condannati tempi d'abuso, e di forza, che non possono servire di scorta, ne imporre al Giudice, ne sovrastare agli Statuti, che favoriscono il Nrõ Capitolo, ne abbattere le imponenti accñate consuetudini mantenute a fronte dell'ingiuria de Tempi, autenticate sollennemente dal Sillenzio avversario, la di cui Licenza non arivò al grado di farne parola.

Dal tempo de' Decretti in poi tutto, come s'è già esaminato,

V.° C.° 15, e 22, 23 tutto parla a nostro favore: Esercitò Monsr. Silverio la Giurisdizne unitamente al Capitolo, e Canonici Assessori, e ne esistono gl'atti: la

V.° C.° n.° 2, e 23 ... essercitò Monsr. Vazzanini, e ne essistono gl'atti; e sarà essercitata anco in avvenire se non si sovertono le massime della Giustizia, che sono la Base, e Fondamento delle massime Publiche.

Ma innoltriamoci nell'esame di dette allegazioni avvre. Tanto è vero, dicono; che il solo Proposito, e non il Capitolo seco lui è il Giurisdicente della colleggiata, quantochè egli solo interviene al Publico Parlamento della Patria, nel quale intervengono soltanto li Giurisdicenti; ed egli viene chiamato.

Quest'obbiezione è insidiosa, tanto, quanto insussistente, e assurda. Se per l'intervento di Monsr. Proposito a quel Consesso si deducesse, che il medmo, e non il Capto, che egli rapresenta in questa circostanza, abbia Giurisdizne, dunque per il medmo principio, e ragione avrebbero Giurisdizne li Rappresentanti pro tempore delle Dodici Communità, che a detta Giurisdizne hanno accesso, Locchè in fatto vegge tutto al contrario; che se poi detto principio potesse aquistar forza, ed aver Partiggiani, si ridderebbero alla necessità detti Corpi egualmente, che il nrõ a preservazione de' proprj Diritti, di portarsi al Parlamto medmo con il numero completto di tutti li respettivi individui, che lo compongono. A dir vero l'idea è stravagante, e Monsr. Proposito farebbe cosa grata a dispensar quest'unione.

Il Proposito, vienne soggionto, interviene ex Persona Propria, e non come Rapresentante il Capitolo, egli viene

chiamato

chiamato, e non questo. In risposta a ciò io vicchiamo tutte le pro:
ue fatte rapporto alla promiscua Giurisdizne, e quindi giacchè li statu:
ti non fanno nepur un cenno in questo proposito, esaminiamo nelle
esibite antiche memorie, che cosa se ne dica, e trouveremmo, che tanto
è uero che esso Proposito interuiene al Parlamento, anche come Ra=
pte il Nro Capitolo, quantochè di tale interuento gl'è datto possitti=
uo obligo, ed incarico, per suplire al quale espressamente oltre gl'altri,
egli percepisse da se solo la metà di tutte le rendite Capitolari. Eccone
le parole. Auendo il Proposito quasi la metà del=
la Entrata, atteso l'obligo suo di pagar
xme, Sussidij, imposizioni, e di andar
al General Parlamento della Patria
nel numero de Prelati, con liberazio=
ni del Capitolo. Se questo onore, e Diritto fosse na=
turale del solo Proposito, come mai potrebbe esser obbligato a farne
uso, contro la scritta massima, che cadauno può renunciare al
proprio beneffizio. Che se si vuole considerare un diritto, ed un'ono=
re quest'interuento, conuiene per la medma ragione considerare
un diritto, ed un onore quello di pagare le xme, li sussidj, impo=
sizioni, e simili, al quale oggetto oltre l'ennunciato gli uiene ri=
lasciata la metà intiera delle rendite, loche sarebbe un assurdo:
Deue però esser considerato nella sua uera importanza, come un
incarico, e douere addossatogli dal Capitolo. Non basta. E' inue=
rissimile, che li Canonici abbiano continuamte rilasciata al sudto
una porzne delle scarsissime Rendite per sostenere un Diritto non pro=
prio. Io non sò se Monsr in detta massima conuenga; ma credo di
poter arguirlo dalle di lui direzioni. E' ben poi ragioneuole, che
il Nro Capitolo abbia defferitto, e lasciato tutto il carico di quest'affa=
re al Proposito medmo, sostenendo questo la Dignità più ragguar=
deuole, e procurando col di lui interuento, più lustro, e Decoro al
Loro Corpo, di quellochè potesse procurarlo un semplice Canonico

Altra opposizione. La Sentenza Someda non è de jure. Accorda

contro

contro il resultato de Documenti con Diritto affatto nuovo al Capo. Rispondo, che questa gratuita asserz.e è affatto convinta; che li Statuti anzi non parlano di Giurisdiz.e se non promiscua trà Proposito, e Capitolo, che questa promiscuità chiara apparisce da tutte le già addotte prove; che li Decreti dell' Ecc.mo Senato, senza de' quali giacerebbe il Capitolo tuttora vittima della violenza, repristina li N.ri Diritti, e non li abbusi, che di tali Diritti per lungo tempo, purtroppo trasgressero, e che l'esame già fatto convince abbastanza l'inconcludente giro di tali meschine riflessioni.

Avanza l'opposiz.e, e dice. La stessa Sentenza di Someda dà il torto al Capitolo, mentre trova possibile il caso, che il Proposito senza l'intervento di quello segni atti, e pronunci Sentenze. Rispondesi, che qualora si voglia esaminar detta Sentenza senza studio di sofismo, e nella vera sua importanza, non troveremmo riservato alcun caso in cui possa il Proposito escludere il Capitolo, come tenta dirsi per dillicatezza di conscienza, e si fà bene a dirlo, mentre per verità da se non risulta. Che se poi si desidera in detta Sentenza un più fermo Decrettorio, siamo avanti un Giudice revisore, che può farlo.

Ma dunque dovrà astringersi il Prepositorial Desiderio senza esser sodisfatto? tutto si tenti per sostenerlo; tutto si dica colla lusinga, che o una cosa, o l'altra faccia colpo. Ecco un nuovo attacco. Se li Canonici, che sono Curati delle chiese soggette alla colleggiata, avvessero parte nella Giurisdiz.e, ne avverebbe per conseguenza, che avendo pari Diritto a quello del Proposito, sarebbero indipendenti da questo e senza il fremo neccessario alla loro condotta.

Ommetto l'ingiuriosa digressione avversaria sopra questo punto. Arrossirei nel dover darne una conveniente risposta, quanto doveva, se potesse arrossire, chi la scrisse, e brevamente risponderò solo a quanto hò riassunto. Se un Curato, che fosse Canonico (giacche potrebbe non esserlo) mancasse alli pesanti doveri del Sacro suo Ministero, potrebbe benissimo essere secondo la di lui mancanza corretto a fronte del di lui distinto Carattere, dagli altri componenti; o rappresentanti il Corpo. Egli sarebbe in tal

caso

caso considerato il Capo, e non il partecipe della Giurisdizione. Qualunque individuo di qual si sia Corpo Giurisdizionale indistintamente si voglia pensare, può esser dal Corpo stesso corretto, e castigato. Non adduco esempi imponenti, non voglio immorare sopra l'erroneità di tale opposizione, e rimetto al mio Giudice il dargli quel peso, che merita.

Passa quindi all'esame de' statuti, ed accordando finalmente il principio da me proposto, che li statuti Capitolari devono esser il fondamento d'ogni diritto — così se la discorre.

Il Giurato Capitolo VI. obliga il Proposito a ben trattare li Massari, Colloni, Vassalli, facientes, et solventes debitum eorum, e di non far nulla senza il Consiglio, e Delliberazione de' Canonici, nel caso, che alcuni di quelli ricusasse di pagar le debite corisponsioni: Ecco dunque l'argomento. Se per questo solo caso di costringer, chi non pagasse le debite corisponsioni fu necessario un apposito Capitolo, dunque in tutto il rimanente non espresso averà pieno diritto il Proposito solo, perchè exceptio firmat regulam, ma in quest'Articolo non si parla di Giurisdizione Ecclesiastica; Dunque la Giurisdizione Ecclesiastica è del solo Proposito.

Tante sono le risoluzioni convenienti a questo vaniloquio, che la moltitudine confonde. È bene però restringersi alla più semplice. Mettiamo fra le mani di chi scrisse quest'obbietto qualche Dizionario, ed egli vedrà, che Vassalli, equivale a Sudditi in genere, e che gli uomini di sanna mente non chiamano mai li proprj servi, e Colloni per Sudditi, avendo la loro speciale Denominazione. Tanto è vero, che anco nè nostri statuti s'intese sotto questo voccabolo di contemplar li sudditi, e soggetti alla Giurisdizione in genere, quantochè indicando li Casi, ne' quali dovranno questi corretti si dice, quando siano Ribbelli, cioè risaltitanti la legittima autorità, e Giurisdizione. Apprenderà di più, che recusantes facere debitum suum, non spiega particolarmente, come egli crede ricusar di pagar

le

le debite corrisponsioni; mentre ricusa di far il suo Debito, quel Vassalo, che non presta fedelmente obbedienza al proprio Giudice: quel Proposito, che non tratta, ed onora li proprj Canonici tamquam ueros Confratres, facendo innovationes, et uiolentias, e cose simili; in conclusione tutti gli uomini hanno respettiuam.te de' doueri, ed a qualunque mancanza, a questi si dice recusans facere debitum.

Statuti part.e C.o 3 §.o 8 4

Ma doue lasciò l'altro termine di feudali? Non lo trovò aplicabile alla propria scena, e credette opportuno ripiego quello d'ommetterlo. Che però se egli l'ommise, io lo ricordo, e sostituisco all'interpetrazione auuers.a puerilmente sinistra, l'interpretazione, anzi espposizione uera; che quest'articolo parla dell'Esercizio della Giurisdizione in tutta la sua pienezza, ed estensione, e che spiegando, che l'esercizio di questa sia del Proposito cum consilio, et deliberatione Canonicorum, non lascia luogo a ulteriori dispute, o problemi.

S'accorge anco l'auuers.o sopra la Litteral, ed essenzial concludenza dell'articolo preced.te; ed eccolo in seguito sempre vagante, incerto, e decisiam.te implicante, e contradittorio ne' suoi sforzi:

Accorda prima, che la Giurisd.e sia col Capitolo promiscua, ma la trova inuerificabile attesa la distanza dell'Abitaz.i de' Canonici dalla ppria. Quindi vorrebbe dedurre, che questa difficoltà d'unione obliga a credere contro l'espres.so de' Statuti, che chi scrisse questi non poteva auer in pensiero di far Giudici detti Canonici.

Rispondo prima, che doue parlano chiari li Documenti come implicitamente s'accorda, non è lecita l'interpetrazione sempre pericolosa, e frequentemente fatale. In 2do luogo, che Mons.r Proposito prende in tal parte un equiuoco volontario, poichè se dalli antichi Statuti apparisce, che potesse esser Canonico alcun Sacerdotte abbitante in Friulli, sono ormai quasi due secoli, cioè doppo la parte Capitolare 1614. raffermata dal pred.o Capo delli Statuti Novi, che non possono esser neppur Ballottati, se non li Sacerdotti, che hanno Dommicilio in Provincia. Finalmente

Statuti C.o 9 § 1

de

che il dubbio avvenario ~~potrebbe~~ porterebbe piuttosto la ricerca di una disciplina, e rellativa per l'esecuzione delli Statuti, di quello che coltivar il pretesto per distruggerli nel mom.to med.mo, che si confessano efficaci, e rigorosi.

Ma ad ogni passo incontriamo il più spiegato convincimento avv.o. Ponendosi questo ad esaminare l'Articolo XXI. de' Statuti dice, Ore rotundo, che Somenda Sbagliò la sua Sentenza perchè quest'Articolo non parla se non di Giudicature di due g.ni all'anno, giudicature di distinta sollenità; alle quali concoreva tutto il Popolo del Canale, e tutto si giudicava summariamente, ed innapellabilmente, che questi però erano due soli giorni, e che delle altre Giudicature Ordin.e non si parla, e prosegue, che appunto l'eccez.e di questi due g.ni firmat regulam a favor del Proposito per tutto il resto del tempo.

Chi non vede in tutto il corso di detto riflesso accordata pienamente la promiscuità di Giurisdizione a N.ri Canonici? Vorrei immaginarmi che non fossero due g.ni, ma un solo quarto d'ora, e a fronte di questo direi, che se li Canonici hanno parte di Giudicatura in giorno, e Giudizio di tanta sollenità, se può pronunciar Sentenze summarie, ed innappellabili, tanto più deve averla negl'atti ordinarij, e soggetti ad appellazione. Io però non abbisogno d'argomenti, e di deduzioni per giustifficare il Capitolare Diritto, che senza equivoco resulta per le stesse confessioni avv.e dalla piena intelligenza de' Statuti.

S'accorge però d'aver accordato tanto che basta, p. decidere da se contro se stesso la Questione: Ecco p. tanto il ripiego

implicante

implicante. È vero, che li Canonici hanno un Diritto d'intervenire alli Placiti, ma intervennero, come risulta dagl'atti di certo Proposito de Castro Iricari, come semplici Testimonj, e non Giudici, e finalmente revoccando in dubio il già detto, conclude, che qualunque siasi la loro figura in detta occasione de' Placiti da Canonici sostenuto, e che possono dimostrare, non dimostreranno però mai d'esser' intervenuti nelle occasioni ordinarie.

La Dubbietà, ed incertezza di quest'obbietto mostra la sua debbolezza, e basta à confutarlo. Che se poi vogliamo esaminare gl'atti esibiti da d.to Proposito, io sono ben certo, che il mio Giudice non piegherà all'autorità d'un Uomo, che fulminò più scomuniche, per ridicole risse Mulietri, per debiti di pochi soldi, e cose simili, e che finalmente non vorrà contro la Volontà dell'Ecc.mo Senato, che una violenta, e dubbia azione trionfi del chiaro prescritto delli Statuti.

Atti di d.to Proposito esistenti presso gl'Avv.ri

Accorda il Proposito, che doppo il Decretto dell'Ecc.mo Senato li Canonici entrarono seco lui nell'esercizio della Giurisdizione; ma dice, entrarono alcuni, senza commissione, o deputazione degl'altri, ed il Cancell.re segnò gl'atti col nome di Proposito, e Canonici soltanto per commissione di questi.

Rispondo prima che troppo francam.te s'impegna Mons.r nelle sue asserzioni, e che nell'esecuzione delli Sovranni Decreti di Senato li Canonici, procedettero sempre di commune intelligenza col Proposito, e ripetto, che ferma la Statutaria Giurisdizione se crede il med.mo di proporre una saggia disciplina sistemante il metodo dell'esercitarla sono tutti prontissimi ad esaminare il proggetto, e quallora sia creduto consono alla ragione, alli Diritti, e faciliti la buona amministraz.e della Giustizia, sarà bene volentieri accettato. Finalmente rapporto alle Commissioni datte al Cancell.re, si riguardi in qualunque aspetto la cosa, e si vedrà, che nulla più naturale, e competente può ritrovarsi, quanto chè dette commissioni dovessero esser datte da Canonici, che in ciò esercitavano il loro Diritto, facendolo dal proprio Ministro eseguire.

Seguano

Seguiamo ora Monsr. Proposito nel suo Discorso sopra la prescrizione, e sopra l'invalidità del Nostro Possessorio per esser stato questo dal medmo interotto, concludendo doppo una prolissa, staccata, ed innordinata Diceria, che detta prescrizne diede Titolo ad esso soltanto d'esercitare la tanto vagheggiata Giurisdizne

Dirò prima, che cessi esso Redmo Soggetto dal portar con tanta superiorità in trionfo le più corregibili arbitrarie procedure. *Is qui succedit alteri, eo jure quo ille uti debet*, questa è la Regola di Diritto, e se egli si fece lecito di calpestrarla, senza prima far decidere col confronto de' titoli diversamente, non può lusingarsi, che tali Direzioni sieno approvate. *Quę contra jus fiunt, debent utique pro infestis habere*. Il di lui Precessore Silverio, l'esercitò in unione de' Canonici, e lo stesso era anco in dovere di fare il Monsr. Vazzanini, salvo sempre di riclamare, se credeva, e far decidere, che li titoli importassero un effetto diverso.

Rapporto poi alla prescrizne due cose accenno a risoluzne, quantunque possa opporsela attesi gl'atti Giurisdizionali esercitati dal Caplo a fronte della contrarietà de' tempi, e circostanze: La prima si è la Decisione della Sacra Rotta. *Pręscriptio centenaria non intrat ubi constat de antecedenti statu Beneffitij. Inde sicut pręsumptio cedit veritati, ita ultimus status quamvis centenarius cedere debet antiquo.* Qual'è l'antico stato del Nro Beneffiçio? Quello che risulta dalli Statuti, quando che non si voglia assurdamente asserire, che si operasse diversamente da quello, che si stabiliva, nel momento medmo che li Statuti si formavano. Secondariamte la Nra questione versa in titolo, e sopra l'esame delli Statuti, come si rimarcò già accordato dall'avvo, e per conseguenza, quanto fu scritto nelle di lui Allegazioni su tal punto, è affatto estraneo all'Argomento.

Finalmente ecco li Obbietti, che si deducono dalla Supplica

prentata

= presentata dal Nrō Capitolo, e dalli Relativi Decretti dell'Eccmo Senato. La Suplica ricerca l'Ellezione del Proposito, e che questo fosse obbligato alla Residenza; acciò goder dovesse que' Diritti, che godevano li Propo= siti precessori, e massime la Giurisdizne nelle Cause Ecclesiastiche: Fù dunque dallo stesso Capitolo riconosciuta del solo Proposito.

Non alteriamo i fatti Monsr; Non entri questa fra le altre licenze. Suplicò il Capitolo per la Giurisdizne, ma per la Statutaria Giuris= dizione, quella cioè, che dalli statuti risulta, e quale risulti lo abbiamo osservato bastantemente.

Prō Ce 12

Dunque valeranno a mio favore riprende egli, Li Decretti dell' Eccmo Senato, che volendo li Canonici elletti, dipendenti dalla succes= siva institu.ne del Proposito atribuisce a questo solo la facoltà d'eser= citare la Giurisdizione.

Ma s'ingana anco in questo, o non intende, o finge di non voler intendere essi Decretti, per condursi artificiosamte a false deduz.i Se vogliamo farne un esame illibato, troviamo, che nessuno di quelli si tratiene a far peculiare discorso sopra detta Giurisdizne, e che questa generalmente ricercata dal Capitolo, sotto Nome di Statutaria Giurisdne generalmente compresa nelli statuti, viene anco generalmente com= presa nella cattegoria de' Diritti al supplicante Capitolo ridonati, e nelle generali risserve espresse in tutti li Ponderati Decretti, che garantiscono, e tuttelano l'osservanza di tutti gl'antichi titoli, e raggioni, che non furono con precisione additati.

Ecco per tanto riassunto, e risolto quanto per sparger dubj fu per parte avva introddotto. Allontaniamo la sottiglienza, li soffismi, le falacie, e le erroneità, attachiamoci alla vera, ed innocen= te importanza de' fatti, e ci risulterà chiaramte, che li Decti dell' Eccmo Senato tanto in massima, quanto singolari al caso Nrō ri= chiamarono all'esecuzne li nrī statuti, le nrē consuetudini, e li Giudi= cj susistenti del Foro Ecclesiastico nel soggetto argomto seguiti: Ri= sulterà, che li statuti, le consuetudini, e li Giudicj comprovano la Giurisdizne Ecclesiastica, competente a Monsr Proposito unitamte al Capitolo, o Canonici assessori, ed in consequenza risulterà pienamte giustifficata la proposizne di questi, quanto insussistente, vedanguita, e convinta l'opposizne di Monsr Proposito in qualunque confronto, ed esame si voglia considerarla.

Esaminiamo presentem.te con la maggior brevità possibile il Secondo punto, che riguarda le spese, che possono occorrere, o per mantenere proprietà Fondiali, Livellarie, e Censuali, o per verifficare il possesso delle annuali corrispondenti esazioni, o per preservare semplicem.te Diritti Onorifficii, sopra queste la proposiz.e. Le spese tutte occorenti a preservaz.e di communi proprietà, ed esazioni non che di qualunque Diritto riguardante il Corpo Capitollare, devono essere pagate per metà da Mons.r Proposito, e l'altra metà dagli otto Red.mi Canonici.

Ogni buon principio assiste questa proposiz.e. Deve convenire anco Mons.r Proposito, che la proprietà, e Diritti spettanti alla N.ra Colleggiata di S. Pietro non possono al certo, ne devono esser considerate in alcun tempo, e caso ne tutte, ne in parte di ragione particolare di Mons.r Proposito, o de Canonici respettivam.te, che pro tempore rapresentano d.ta Colleggiata. Questo Corpo composto da d.ti Canonici, e Proposito unitam.te, è un semplice amministratore, ed usufruttuario di tutte queste proprietà, e Diritti: Non vi sono primitivi Titoli Lucrativi, ovvero onerosi, in vigor de' quali sia pervenuta alcuna porz.e di esse proprietà, o Diritti, per esser applicabile particolarm.te o alla Dignità del Proposito, ovvero ad alcuno de' Canonicati; Ma questo Corpo unito per così dire à un tutto, che in origine hà diritto, e godimento, ovvero usufrutto sopra il tutto; Le particolari assegnazioni, ed amministrazioni non sono, senon accidentali, ne possono sbilanciar questo Diritto Originario, tant'è vero, quantochè anticam.te Mons.r Proposito possedeva, ed amministrava tutte le proprietà, e presentem.te ne amministrano una Porz.e anco li Canonici; senza che questa varia Disciplina abbia diversificato mai lo stato de med.mi, ne rapporto all'utilità, nè rapporto alli Diritti.

Sum.o C.e 2.

Sum.o C.e 28 - e 8

Data questa massima, e principio che non potrà mai esser convinto ne deriva di sua natura l'innoponibile conseguenza, che anco gl'agravij di qualunque Specie si sieno, purchè riguardino questo Corpo, devono cadere a peso del med.mo, seguendo nel nostro caso la stessa regola tanto il passivo, quanto l'attivo, e qualunque sia la Disciplina, e proporzione addottata nella distribuz.e dell'utilità, queste però non potranno mai alterare il dato principio. Ora dunque se Mons.r Proposito che per inveterata, e approvata consuetudine rappresenta

la

la metà dell'attivo di questo Corpo, deve sottastare anco alla metà del passivo. Questa massima di ragione, e regola di naturale equità, non può esser' alterata, se non da un contratto, che con secondarij oggetti di reciproco contentamento diversamente disponesse: nel caso Nostro però non solo non esiste alcun Contratto, che eccettioni la Regola a pregiudicio de' Rmi Canonici, ma anzi viene questa raffermata, dalli Statuti Capitolari, e dalla costante pratica, e consuetudine.

Osserviamo l'articolo V. delli Statuti antichi, e troveremo l'obligo, quod solvat medietatem omnium collectarum, et impositionum. Collecte, cioè le respettive porzioni che ciascheduno paga per formar una data summa reversibile a qualunque proposto oggetto; ed impositione, col qual termine s'intende comunemente le Publiche Gravezze. In queste espresse Cattegorie viene abbracciato ogni genere di spesa tendente a mantenere le proprietà, e Diritti del Corpo, cioè del Proposito, e Canonici; Dunque Mons. Proposito oltrechè in massima di ragione deve anco per li Siverati Statuti sottastare alla metà delle medesime.

Statuti C.° 4. § 5

Ma non solo per gl'antichi Statuti, li Statuti 1662 rattificano parimenti, anzi danno maggior forza a quelli. All' articolo X.mo autorizano il Canonico Castaldo, osia Degano di pagarsi sopra l'Entrata del Proposito, mentre questo mancasse di pagare la sua metà; che è tenuto pagare di tutte le spese comuni con detto Capitolo. Come dunque pretende in oggi di sotrarsi dal pagamento della metà di tutte queste a fronte de' Statuti: Potrà egli farlo senza rendersi spergiuro? No certo doppo averne giurato l'adempimento.

ibi C.° 10 ed.° § 10

E molto meno potrà esimersi doppo la costante antica, e recente osservanza. Il di lui Precessore per il corso di 50. anni riconobbe fra' suoi Doveri, di pagar colla sud.ª norma. Egli medesimo in attualità di Propositura, in fatto pprio dal giorno della di lui elletione fino al mom.to in cui decise d'apportare l'attuale molestia a Canonici

P.° C.° 20

1.° C.° 21

nicè, seguì l'esempio del pred.°, e seguì li Statuti, e ripetò l'auttorevo-
V.° C.° 9, e 24 — le oppinione delli riputtatissimi soggetti, che avendo esaminato l'iden-
tico punto decisero a tenore degli accennati Statuti, e Consuetudini.

Doppo tali confronti io non posso se non che esibire l'appog-
gio favorevole delle allegazioni avvers.°, e di quelle verità, che sfuggirono
suo malgrado dalla penna di chi le scrisse. Esaminiamole

Egli distingue preliminarmente le spese in due Categorie.
La prima comprende le spese, che intitola non comuni all'interesse
del Proposito, e Canonici, e la 2da quelle, che confessa comuni alli
interesse degl'uni, e dell'altro.

Il Caso della prima, egli dice al N.° III. di dette Allegaz.
scritte in questo proposito, si verificò al mom.to, che furono separati
li Beni; e diviso il possesso delle rendite.

Se con ciò intende Monsig.e che sieno fatte divise l'azzioni,
V.° C.° 8. e 28 ovvero il solo Dominio Utile, io sono con lui d'accordo; ma se
mai intendesse divisa la proprietà, e Dominio Diretto io lo nego
assolutam.te, richiamando il comprovato irreponibile principio.
La Divisione, è puram.te accidentale, e di disciplina, restando
la proprietà sempre dall'intiero Corpo Capitolare, in vigore alla
qualità de titoli, e non mai di chi pro tempore lo rapresenta.
Guardi il Cielo, che potesse aver luogo una massima diversa. Di-
penderebbe dall'arbitrio di pochi rappresentanti pro tempore
qualunque corpo, l'allienazione de' Beni del med.mo, giache il di-
ritto di farlo, è conseguente a quello di proprietà, ed in tal mo-
do dipenderebbe da questi pochi temporali rapresentanti la
distruz.e respettivam.te di tutti li Corpi Ecclesiastici del Cristianesi
mo. Ecco però la conseguenza, che ogni qualvolta occorono spese
per oppenere distrazione, o pregiudicij alle proprietà Capitolari,
il Corpo Capitolare dovrà a queste sottostare, e non un'individuo
qualunque siasi, essendo che il d.° Corpo è il solo proprietario di
tutti li Beni, e come tale li deve garantirli, siano questi rappor-
to all'utile Dominio per accidente, e disciplina divisi, o non divisi.
Se dunque tali spese devono carricare l'intiero Corpo, e se Monsig.
Proposito rapresenta la metà delle azioni utili del med.mo, deve
sottastare anco in proporz.e all'agravio.

Ma soggiunge Monsig. Proposito al N.° IV. di
detta

dette allegazioni proseguendo il Discorso sopra le spese, che asserisce essere non Comuni; li Statuti nuovi parlano solamente di spese Comuni.

In questo punto astratto siamo perfettam.te d'accordo, e reggerebbe soltanto una Questione in fatto a cercare quali sieno quelle spese, che non si debbano considerar tali; cioè che non riguardino l'interesse del Corpo, ed ecco a scioglimento la ferma distinzione. Quelle che si devono incontrare per conservare esenti da pregiudicio qualunque, li Beni, e proprietà Capitolari, sono certam.te comuni per quanto si è dimostrato. Per tutte quelle poi, che non entrano in tale Cattegoria V. G. per una Questione sopra li prezzi a quali da qualche individuo fossero ragguagliate le Biade, ed altri generi ricevuti a conto d'Affitti. V. G. sopra conteggi, o disparità inter datum, et receptum, e simili, queste saranno della categoria delle particolari, e non Comuni, e che dovranno sostenersi col Peculio particolare di quelli, che saranno persuasi d'incontrarle. Aggiungo a questo mono.to un altro riflesso a dimostraz.e maggiore della verità del sud.o esebito principio, o massima direttrice dell'Argomento, ed a maggior appoggio di questa distinzione. Se le proprietà dovessero essere affidate particolarmente a ciascun individuo Canonico, o Preposito, e ne dipendesse il mantenim.to delle rispettive porzioni, dalle direzioni di questi, e non da quelle di tutto il corpo, potrebbe seguirne che col passar de' tempi qualche Canonico, o Preposito per incuria, o per negligenza trascurando, ovvero anco per mal'animo, e genio dissipatore, recepto pretio colludendo con 3.e Persone, potrebbe con diffinittivi Giudicj lasciarsi spogliare dalla ppria porz.e In questo caso chi ne risentirebbe il Danno? Chi ne sarebbe essenzialmente pregiudicato? il Corpo, che dell'intiero è il solo proprietario. Io non dirò che sia facile a verificarsi il caso di molte simili distrazioni. Ma rifletterò, che sono possibili, e ciò basta perchè debba levarsene l'adito, dovendosi evitare, e prevenire tanto li grandi, quanto li minimi pregiudicij, e sarebbe un mancar a doveri di Giustizia tanto trascurando gli uni quanto gl'altri; Che dunque essendo la proprietà dell'intiero Corpo riccadendo a questo li Danni tutti, che sono inseritti a questa Proprietà, essendo raggionevole, e giusto, che questo solo li preservi, e

difenda

diffenda, le spese necessarie alla preservazione, e difesa esser devono a peso di questo, e Monsr Proposito, che rappresenta la metà delle azioni utili del medmo, deve sottostare all'agravio proporzionato; Rendesi osservabilissima a questo momento; ed importante la Confessione, che fà Monsr Proposito sforzato dalla verità, e da Documenti, che la dimostrano. Dice egli, che le spese di Reconfinazioni sono comuni, e devono esser per metà supplite da lui, perchè possede metà de Beni. Ora dimando. Se le divisioni avessero essenzialmte separate le proprietà, se in vigor di queste fosse reso il Preposito, e li Canonici indipendenti possesori de Beni divisi, e respettivamte assegnati, se per qualunque evento non dovesse alterarsi lo stato de posedimenti; ne reciprocamente garantirsi, come si voleva poco prima dar ad intendere, ne deriverebbe la Legittima Conseguenza, che le Raccomfinazioni, che hanno per solo oggetto d'indennizare le proprietà da qualunque pregiudizio, ed usurpo dovrebbero restare a peso de respettivi possidenti: Ma queste spese si confessano Comuni, dunque si confessano comuni le proprietà a fronte delle Divisioni; Ma si confessa, che a queste spese perchè Comuni deve sottastare per metà il Proposito, dunque si confessa vero il principio, e la massima nostra, nonchè incontrastabile la premessa distinzne.

Al N.o VI, e quindi alli XVIII. XIX., e XX. lagnasi Monsr Proposito d'aver incontrate solo le spese occorsegli per conservare la sua porzne di Beni, per convincere al loro dovere le Coloni, e Massari ed altre, ed accusa li Canonici di non voler sottostare a queste, e poi di pretender obligato il medmo a pagare la metà di quelle, che per simili ragioni essi incontrassero.

Risponde brevamte, che l'accusa è un sogno, poichè la massima de Canonici si accorda opperativa anche per Monsr Proposito, e quanto alle di lui lagnanza per le spese incontrate, provi d'aver eccitati li medmi alla comune difesa, d'aver esibiti li conti per il pagamento, e che questo sia stato a lui ricusato, e sarà tosto al medmo caduto il punto controverso.

Al N.o VIII. fino al N.o XII. si sforza a far credere che li accennati statuti Antichi, a quali si richiamano quelli del 1662. sotto il Nme di Collette comprenda soltanto le Gravezze Pubbe, delle quali perchè comuni accorda di dover pagare la metà.

In Risposta io non suggerirò a Monsig. Proposito, al quale si deve tutta la stima, l'acquisto d'un Dizionario, o di consultar' autori; o di ripertarsi al valore, che si dà comunemente a questa Parola Collete e credo convenire anco alla qualità del Giudice, il sorpassare ogni riflesso sopra il convincimento, che dà a questo oggetto, la parola stessa con la propria importanza. Dico solo, che se riconosce giusto di dover sottostare alle ~~metà~~ Publiche Gravezze, caricanti l'intiero Corpo, soltanto, perchè rappresentando la metà delle azioni utili, deve sottostare anco alla metà degl' aggravij; non addurà mai una sufficiente ragione, per la quale giustifficare il diverso metodo, che vuole applicare alle spese private, che conservano lo stesso oggetto di preservare al Corpo le proprij provvedimenti; come sono le Riconfirmazioni già confessate commune, e simili.

Ma li Canonici sogiunge al N.° III. spendono troppo in Littiggi, e non è Giusto, che il Proposito incontri questo grave dispendio.

Rispondo, che per esentarsi da qualunque spesa, la sola, e vera strada per Monsig. Proposito è quella di dimmostrare, che l'interesse del Corpo Capitolare non sia lo scoppo della questione, o l'origine delle spese; che se poi richiama perchè queste sieno fatte con eccedente proffusione, non li sarà mai chiuso l'addito di convincerle di superfluità, e ridurla a limiti convenienti.

Finalmente al N.° XV, e XVI. esaminando Monsig. Proposito li Statuti Antichi all'articolo XXII, trova, che essendo obligato a pagare la metà delle spese per la Condotta del Formaggio solito pagarsi al Capitolo in festo Vinculorum, questa particolarità di Caso prova, che così non deve essere negl' altri, e che finalmente in questo caso è Giusto il pagam.to della metà, perchè si parla di spese Communi.

Se però questo esame fosse stato fatto con la conveniente esatezza, non ne sarebbe resultatata l'erronea conseguenza, che pensa dedurni, mentre non è già espresso in hoc solo festo, ma in festo, nè con ciò viene alterato il prescritto degl'altri Articoli. Perche abbia luogo il Discorso avv.° è indispensabile un' aggiunta a quanto fu espresso, ed al contrario per distruggere il d.° Discorso med.mo basta lasciar esente d'arbitrije agiunte l'articolo, e conciliarlo cogl'altri, che nel soggetto argomento dispongono. E finalmente

accordando

accordando di nuovo il Proposito, che il pagamento della metà in q.to Caso è giusto, perchè riguarda l'utilità Commune, la conseguenza rafferrmata dalle replicate Confessioni avvers.e è questa, che anco in tutte le altre, che si provano comuni, dovrà alla metà sottostare, e che le Comuni sono tutte quelle, che riguardano la proprietà del Corpo, che componesi dal Proposito, e Canonici uniti, come si è dimostr...

Scorriamo ora per formalità quanto viene allegato rapporto alle spese confessate comuni, quantunque bastar possa il già da noi sopra allegato.

Li statuti nuovi, viene detto, non erano in osservanza prima dell'anno 1759. non lo furono posteriorm.te, dunque non possono convincere il Proposito al pagamento della metà neppure delle spese Comuni, alle quali deve sottostare p. Capitolo.

Dio Buono! si potrà credere doppo tale obbietto, che le pretese del Proposito non coltivino oggetti d'interesse; ma soltanto di tranquillità di coscienza? Li Statuti Nuovi non furono, ne sono in verde osservanza? Nel ripassare questa proposiz.e azzardata da chi la scrisse, non si rammenerò li Solenni Giuramenti con tanta formalità, e publicità prestati al mom.to della di lui promoz.e al Canonicato, e replicati al caso del di lui avvanzam.to alla Dignità di Proposito? Nella certa scienza d'essersi obbligato all'adempim.to di tali Statuti con modi tanto sacri, ed inviolabili, non sentì alcun rimorso? Ha potuto lasciarla correre? Non posso crederlo, e dirò piuttosto, che non li fù appoggiata. Così deve essere, mentre se per impossibile non gli si fossero presentati tosto alla memoria, ed al cuore tali religiosi doveri, come mai si sarebbe dimenticato di Sovrani Decreti dell'Ecc.mo Senato, che sono quelli, che danno addito alla questione, e quelli appunto, che richiamano ad osservanza d.ti Statuti p. quanto si è considerato. Ma non basta. Abissus abissum invocat. Non sono in verde osservanza? Se tutta la diffesa usata per non sottostare alla metà delle spese, che s'immaginò di distingere coll'espressione di non commune fù appoggiata a questi Statuti? Se con la singolarità di questi si pretese al N.o IV. e VIII. di sovertire ogni documento p. introdurre la nuova vagheggiata esenzione.

La sola cognizione del proprio torto, la sola disperaz.ne della questione può aver suggerito il poco plausibile ripiego di tale contraditoria convinta introduz.ne, non altrimenti che quello di protestare il Libro delle autentiche memorie antiche senza poter convincere, nè riddurre sospetto alcuno di què carratteri, che lo costituiscono degno di fede.

In fatto poi presume Monsig.r Proposito di deddurre de gravi appoggi; è in necessità però d'abbjurare primieram.te il fatto proprio, ed il proprio riconoscim.to, e di carraterizar li pagam.ti fatti contro il di lui preente assunto, come fatti per errore, o come carpiti da Canonici alla di lui facilità; che quale sia, può rilevarsi dal complesso dell' affare. Doppo questa bellissima sortita, ecco la meta alla quale tende il discorso. Nelle spese occorse l'anno 1777 il Proposito Silverio pagò il di lui Carato per Capita, come gl' altri Canonici, e così deve essersi fatto in avvenire.

Un sol caso dunque potrà far fronte alla ragione, alli statuti, ed alle annaloghe consuetudini? Non basterà a renderlo innefficace il riconoscimento, e le replicate confessioni avut.e? Quest' obbietto però qualunque siasi, che ha potuto prolungare, ma non migliorare le allegazioni di Monsig.r Vazzanini, non era per verità attendibile. Egli, che essendo Canonico fù a parte della facilità usata in allora, ed in quello solo caso a quel solo Proposito, egli, che sà perfettam.te; che la facilità usata ebbe per unico scopo di dimostrare, senza alcun pregiud.o de Diritti, quel sentimento di respettiva affez.ne tanto meritato da quel Degno Soggetto, egli non doveva mai abbusare di tale circostanza, e di ritorcer contro li Canonici una azione, dalla quale non potevasi attendersi, se non d'averne merito, e buon effetto

Concludiamo. Il complesso delle cose allegate, e provate dimostra, che tutte le proprietà sono dell' intiero Capitolo, e non dal Proposito, o de Canonici separatam.te: che tutte le spese tendenti a garantire, e preservare cadauna parte di questa proprietà devono sostenersi dall' intiero Corpo, e che come comuni devono esser pagate la metà da Monsig.r Proposito, che rappresenta la metà delle ragioni uttili, e l'altra metà da Canonici.

Die [illegible] Mensis Maij 179[illegible] [illegible]
[illegible] obligatione di rispetta [illegible] in [illegible] animo [illegible]
[illegible] Antonio [illegible] [illegible] Canonici [illegible]

N.° Scritto in Faenza in Causa Compromissi fra Mons.r Leonardo Vannucci Preposito del Capitolo ...
Sig.r Matteo Madonni ...

ra

i

ov

o

ai

ra

i

ov

o

ai

[illegible]

Copia

Allegazione seconda di Monsig.r Proposito

L'attuale Ill.mo Preposito del Capitolo de' R.mi Canonici di S. Pietro in Cargna per antichissimo diritto esercita l'ecclesiastica Giurisdizione, e indipendentemente dai Canonici stessi decide sui Maniti della Cristianità. Uno spirito di torbida novità, e di dominio suscitatosi da pochi anni in alcuni Canonici fermentato dalla debolezza, e dalla connivenza di un antecessor Preposito in pregiud.o de' suoi propri diritti dà ora motivo alle due controversie: P.mo, se il Preposito possa da se solo giudicare, o debba farlo coll'intervento, assistenza, e parére de' Canonici assessori: S.do, se il Preposito sia tenuto a soddisfare per una intiera metà tanto le spese comuni col Capitolo, quanto quelle, che non sono comuni.

Con Parti Capitolari essendo stato demandato l'esame delle reciproche pretese all'Ecc.mo D.r Domenico Somedo, e pronunziato dal medesimo li 11. xbre 1790. un Giudicio, che con implicanza, e con manifesta contradizione in se stesso, viene a concedere ai Canonici il non mai posseduto diritto; così il Preposito per debito dell'Officio che funge, e ch'ei giurò di mantenere impregiudicato, si presenta dinanzi alla giustizia, e virtù del R.mo, et Ecc.mo S.r D.r Giacomo D.r Alberti, e quindi accusando essa Sentenza non ritrovarsi de jure, ma esser anzi ingiusta, e contraria alle primeve instituzioni, e ai documenti di tutti i secoli implora perciò in primo Capo della medesima il Taglio, per l'effetto di continuar egli, e Successori nel pienissimo diritto, ed assoluto independente esercizio dell'ecclesiastica mal contesa giurisdizione.

Nec non in S.do Capo implora il Taglio della Sentenza stessa, per l'effetto, che le spese per diritti, Beni, Coloni, ed abenzie non comuni, ma possedute da ciascun Canonico individuatamente, abbiano a star a carico del solo particolar possessore de beni stessi, dichiarando esso Preposito di esser pronto all'esborso di sua tangente per quanto sia alle spese unicamente comuni col Capitolo, per tutto quello e quanto fu addotto, e considerato nella sua Allegazione prodotta li 11. xbre 1791, e per quanto anche si aggiunge in via di appendice brevemente nella presente Replica alla tal qual verbosa allegazione delli Reverendissimi Canonici presentata, e che viene da detto

Preposito amplamente nelle sue erroneità, e fallacie protestata, e contradetta.

Quantunque lo stile, col quale si vede elaborata la allegazione de' Rmi: Canonici di S. Pietro in Carnia sorpassi ogni limite di decenza, e di convenienza per la sua derisoria acrimonia, per le sue personalità, e per i suoi indebiti sfoghi, che per lo più tengono luogo di ragioni, pure il Preposito si farà a rispondere compendiosamente con quella moderazione ch'è propria del suo carattere, mentre non nutrendo egli veruna animosità, ma solo intendendo sine ira, et studio di sostenere e conservare i diritti della sua dignità assoggetta le proprie ragioni, e le proprie difese all' imparzial discussione del Ilmo, ed Eccmo: Dr. Alberti, che deve rivedere, ed arbitrare sulla Sentenza pronunziata dal Sr. Dr. Someda, la qual forma il soggetto del pnte riccorso.

Primo Capo

Se i Canonici per autorità de' Pontefici furono privi del diritto di eleggere il Preposito, non fù però mai il Preposito privo del diritto giudicativo, anzi tanto lungi dall' arrogarselo da se, ricevealo come una facoltà annessa alla sua prerogativa, e dignità dal Pontefice stesso, e si rende osservabile l'atto 1450. a favor di Antonio di S. Vito eletto in Preposito dal Pontefice Martin V. ubi eum induxit in tenutam et corporalem possessionem ipsius Prepositurae et omnium jurium et jurisditionum.

Quindi il Diritto giudicativo non poteva nè cominciar nè continuar nei Canonici, quando non era. Nel Preposito: però continuò sempre fino al principio del corrente Secolo, ove fin al 1778. si era lasciato negletto, e già nel 1771. il Capitolo si presentò all' Eccmo: Senato unitamente per la elezion del Preposito, e per l'obbligo della di lui residenza, affine, dice la Supplica, possa esso Preposito goder i medmi: diritti, che godeva in passato, massime la statutaria giurisdizione nelle Cause Ecclesiastiche, ed ecco di chi in allora si supponeva il controverso diritto, anzi dallo stesso Capitolo furono presentati gli Atti del Preposito Iriani per mostrar i diritti della Prepositura, nè dover decantarli per un abuso, dopo averne fatto un uso sì serio de' medesimi. Nè si dicano Atti di pochi Mesi, mentre comprendono più di due anni,

ne questi

ne questi sono i soli documenti de' quali si serve il Preposito, perchè questi, e gli altri de' secoli posteriori mostrano ad evidenza il diritto del solo Preposito.

E' ben vero, che fin nel mese del 1778. intervenne abusivamente qualche Can.co ma senza mandato di Capitolo ma senza precisa commissione legale del Corpo si tenne, come Persona privata. E se l'ultima volta furono tutti nel mese stesso, ciò fù un unico accidente, mentre la soverchia facilità del Giudice accordò a quei due, o trè Canonici, che da se stessi erano intenti di rimetter la Causa al pien Capitolo senz' avvedersi che i Canonici a poco, a poco così tentavano p. entrar a parte di un diritto, che mai nè secoli addietro, avevano posseduto: tanto è ciò vero, che solo in allora diedero ordine di privato arbitrio al Cancelliere di firmar, con non più intesa novità gli atti anche per loro nome.

Pure il primo atto sotto Mons.r Vazzanini 1783. 4. Febbr.o porta in fronte il solo nome del Preposito, ne vi fù alcun Canonico, che reclamasse, come neppur fù reclamato alla Sentenza 27. Marzo anno sud.o indipendentem.te pronunziata dal Preposito stesso.

Nel 1778. 8. Giugno ritornano di nuovo quattro Canonici ma questa fù la seconda, ed ultima volta della loro abusiva ingerenza, che non può aver forza di sovvertire quanto per l'avanti fù riconosciuto in fatto proprio dal med.mi Canonici, e quanto fù sempre di solo particolar diritto del Preposito stesso.

Negli Atti del Preposito Tricano troviam la pratica dei Placiti della Cristianità, ed ivi i Canonici compariscono dipendenti, e sono ammessi come Testimonj, e non altrimenti; il Giudice è il solo Preposito = Coram Preposito pro Tribunali sedente ad Placitum Christianitatis presentibus RR. Canonicis Testibus ad hec &. = Come mai ora si vuol usare il nome di Testimonio in significato di Assessore? e come trà i pretesi Assessori vi poteva essere anco un Religioso non Canonico? e come i Canonici che ora s'intitolano Assessori e Giudici avrebbero mai fatte istanze, e perorazioni al proprio Tribunale, come risulta dai Placiti?

Il Diritto giudicativo non vieta al Preposito, come dicono gli Statuti, di trattar i Canonici come Fratelli, giurando di non far novità in loro aggravio ma questi Fratelli non hanno, nè devono aver diritto di pretendere d'esser eguali a chi è loro Preposito, e loro Capo, altrimenti ciò diverrebbe un' implicanza, e un assurdo, ne vi sarebbe più subordinazione di sorte alcuna.

Se chi ha il jus di confermare, o d'instituir alcuno di facoltà ordinaria a qualche beneficio, possede anche la giurisdizione ecclesiastica, ne deriva p. conseguenza, che il Capitolo di S. Pietro il qual elegge il Preposito, non avendo poi il gius di confermarlo, o di istituirlo, non hà neppur la giurisdizione ecclesiastica sopraccennata.

E quindi è falsa l'asserzion del Capitolo d'aver al diritto d'istituir il Preposito, poichè sarebbe circolo vizioso, e cosa ridicola, se chi sol tanto elegge, avesse poi a confermar ciò che hà fatto e tanto più, che il Decreto dell' Eccmo Senato comanda di presentar i Prepositi eletti per la conferma, e canonica istituzione all' ordinario Diocesano.

Dapocchè l'attual Monsr. Vazanini è Preposito, esso non fù mai al Parlamento. Se dunque i Canonici in ciò lo costituiscono loro Delegato, se essi dan commissione d'andarvi, se Delegatus non potest delegare, chi essi mai delegarono in questi anni, e a chi diedero essi in vece del lor Delegato Preposito la commissione d'andarvi? A nessun certamente, nè potevano darla, nè sarebbe stata ricevuta. In quel Consesso non hà luogo se non il Preposito. Al solo Preposito vengon dirette le Lettere, e non alla Prepositura il titolo delle medesime Al Preposito di S. Pietro in Carnia = Ne può certamente veggere la spiegazione de' Signori Canonici al termine della Prepositura, con cui vogliono intendere Preposito, e Canonici. Perciò da qui innanzi in luogo di dir una Parte di Capitolo, si dirà una Parte della Prepositura, invece di enunciar un diritto del Capitolo, si dirà un diritto della Prepositura, e così di seguito. E giacchè al Magto. Eccmo. delle Decime del Clero il Preposito paga il proprio annuo aggravio sotto Titolo di Prepositura, sarà dunque anche questa una gravezza pagabile da Canonici, e Preposito, se è vero sotto tal nome siano tutti compresi. ma a questo passo i Canonici cambiano significato al titolo di Prepositura.

Discendono quindi i Canonici stessi a sostenere, che eleggendo essi unitamente al Preposito gli Individui del loro Corpo, hanno anche diritto d'istituirli non accorgendosi, chè elezione, ed instituzione sono due cose separate, mentre se la elezione è comune, la instituzione però, e la conferma sono del solo Preposito. E ciò è stato anco riconosciuto dal Decreto dell' Eccmo Senato, ove si esprime, che gli eletti devessi presentar alla conferma del loro Preposito. Perciò questa istituzione mostrando diritto giurisdizionale, e non mai mostrandolo la elezione riesce evidente, che per esser comune questa elezione, non è comune la giurisdizione, il cui diritto privativo in tutti i tempi fù dal Preposito esercitato, come evidentemente lo mostra anche la elezione di P. Andrea Jaui fatta verso il Secolo XV. dai soli Canonici, i quali per la instituzione scrissero poi al Preposito in Roma, o al Vicario d'Acquileja, e così fù sempre in simili emergenze praticato, ed eseguito.

Si concede però al Preposito la facoltà di correggere in caso di delinquenza

i Parrochi del Canale anco se questi fossero Canonici; ma come mai sarà firmato l'Atto = Preposito, e Canonici = nel caso, che tutti insieme cospirassero a qualche mancanza per esempio verso la Collegiata Matrice? Chi li potrà costringere alla multa di L 5 per ogni mancanza d'intervento alle funzioni, ed altro? Chi potrà levare gli abusi, che potessero prevalere nelle lor Cure? Anderà forse bene il Nos Canonici in un Mandato contro loro stessi?

La instituzione in Canonico del Selenati Curato di Sudrio fatta dal Gastaldo e Canonici fù un errore, che non deve passar in esempio e già dal Decreto dell'Eccmo: Senato 11. Marzo 1751. si vede, che anche gli stessi Canonici, non la sentivano così allorchè trattavasi di ribbatter le pretese della Curia Vescovile di Udine. Per altro il jus di convocar a Capitolo non si niega al Gastaldo, ma che il Capitolo poi sia valido senza Capo, o senza suo Delegato, ciò deesi provare. Ma frattanto se la istituzione stà nel solo Preposito anderà dunque bene il nome di Canonici in atto, ove essi nulla possono, e nulla fanno?

Si risponde, che nei Capitoli d'Udine, e di Cividale premettesi in tutti gli Atti il nome del Decano, Canonici, e Capitolo. Ciò si eseguisce anche in Carnia, ove si premette agli atti il nome di chi li praticò. Così Preposito, e Canonici negli Editti per concorrenze, e così Preposito, e Canonici nell'elezioni, ove tutti han mano; ma nè in Carnia, nè altrove si mette in un Atto il nome di chi non lo fece.

Se poi il Diritto giudiziario esistesse nel Preposito egualmente che nei Canonici, gli antichi Statuti, non avrebbero mai disposto, che i Canonici ovunque potessero risiedere, senza l'obbligo di metter sostituti, nè avrebbero obligato il Preposito a risieder apud Ecclesiam principalem o a lasciar sostituto.

Si vuole in oltre, che il Preposito non abbia altri Diritti che quelli giurati nel suo possesso. Ma gli Statuti, che parlano del Preposito, e che contemplano i di lui proprj diritti son diversi da quelli, che parlano de' Canonici. Sono comuni perchè comune è il Libro, ma differenti si trovano le obligazioni d'entrambi.

Indecente poi è lo sfogo contro gli Atti del Preposito Tricani. Questi abbracciano più di due anni, e provano una vera giurisdizione nel Preposito, e non si rinviene in essi veruna mancanza di dovuta formalità; e se in alcuno traspira qualche rigore piuttosto eccessivo, ciò non si verifica, che contro i contumaci, nè Tricani avrebbelo usato, se non avesse avuto il diritto giudicativo. E poi cosa si può dire di lui, se molte volte i Canonici medesimi portavano le loro Cause al di lui Tribunale?

Si

si sarebbero essi affidati di un uomo ingiusto, e prepotente?

Ma dov'è la prova di codesto preteso diritto, che si asserisce esercitato da Canonici? Non vi è prova stabile, e adequata prima del 1778. Dal 1778, fino al 1784 tutti gli sforzi de Canonici si palesarono cinque volte sotto un Preposito, due sotto un altro, ma interpolatamente e non mai di seguito. E se l'Eccmo Senato rimette il Capitolo negli antichissimi suoi diritti, e non nomina il Preposito, ciò addiviene in quanto che il termine di Capitolo comprende Preposito, e Canonici; ed esso Eccmo Senato non concede una nuova giurisdizione, ma conferma quella, che p l'avanti esisteva, e che veniva esercitata dal solo Preposito.

Ne al Preposito deve esser addossato il gravissimo carico, come pretendono i Canonici, carico non mai portato dai Prepositi antecessori di dover spedire ogni 15° giorno commessi p la Provincia ad avvisar essi Canonici di portarsi presso di lui a giudicare; ed oh quanto men gravoso sarebbe il far loro due volte all'anno le spese, pchè venissero, come nei tempi antichi ad esser Testimonj alle Sentenze dei Placiti, che non sono più in uso! E se il Preposito giudicò bene e rettamente per tanti secoli, senza l'intervento de Canonici, chi dirà che non possa egualmente ben giudicare anche da qui innanzi?

Quindi se l'ingerenza nel 1749. dell'Affizio Arcidiaconal di Tolmezzo non fosse stata un error del Cancell.°, potrebbero istanto i Canonici mostrar mai alcun atto giudicativo da essi esercitato in quel tempo, giacchè la Curia di Aquileja riconosceva in essi, come asseriscono un tal diritto. Varrano essi, che la Curia riconobbe il diritto medesimo, e poi non ebbero mai l'animo di esercitarlo?

Per ultimo osservano i Canonici, che il Sr. Nod.° Silverio fu eletto in 1778 in Cancell.° del Preposito, e Canonici, e simulano, che il Nodaro Talotti è pur Cancell.° d'entrambi, e che gli atti ch'egli scrive p il Preposito sono diversi da quelli relativi al Capitolo. Nè certamente maggior forza darà alle pretese de sudetti Canonici l'opinion del Co: Florio fu Preposito d'Udine, mentre l'altra opinione, che il med.° Florio scrive al Preposito Vazzanini è contraria ai Canonici, e però anzi risulta da tutte queste validissime ragioni, che la controversa giurisdizione non è promiscua, ne può mai esser tale, nè tale mai fu riconosciuta in tutti i secoli, ma fu sempre esercitata dal solo Preposito, e da esso dee anche in avvenire continuarsene l'indipendente esercizio

Secondo

Secondo Capo

Lo stato della detta questione versa sopra spese comuni col Capitolo, e sopra spese non comuni. Queste ricusa il Preposito di soddisfare e non le prime; ma i Canonici pretendono la metà di tutte indistintamente.

In tal controversia non sono attendibili le antiche memorie, che sono tutti arbitrj di un Canonico, e che vengono anzi solennemente protestate, e contradette, e la cui inconcludenza, e illegalità fù riconosciuta anzi anco dal giudizio d'Udine, che le hà escluse: mentre non è vero, che i Canonici mai pagassero le spese per quelle cose, che il Preposito non hà comuni con essi. In conseguenza essi mai ne pagarono alcuna per i coloni, mai nessuna per il Parlamento d'Udine. I Canonici hanno i loro Coloni, il Preposito hà i suoi. Però non essendo i Coloni comuni, neppur le spese si dicon comuni.

Nella emergenza nata in 1759 il diritto della ballottazione, ed elezione di un nuovo individuo era comune; però comune era la spesa, ed in conseguenza star si doveva alli statuti, onde il Preposito pagasse la metà delle spese comuni col Capitolo, e la decisione Trento e Degani favorì anzi il Preposito.

Le riconfinazioni fatte accordatamente dal Preposito Silverio tanto sopra i beni di una parte, quanto sopra quelli dell'altra portavano una spesa comune, però qual sorpresa se detto Preposito Silverio pagò una spesa Comune?

Ma dopo divisi i Beni assolutamente, qualunque spesa sopra i medesimi fatta diventa particolare e quindi su questa non deve, nè può il Preposito concorrervi. Ne giova l'attual oblazione de Canonici di concorrer a pagar la metà delle spese, alle quali potesse obligarsi il Preposito, mentre se questo fosse un obligo, non occorrerebbe, che solamente in adesso se lo addossassero i Canonici, tanto dovrebbero essi per il Preposito, quanto il Preposito per essi. Ma i Canonici sanno di non averlo mai fatto per lui, ne il Preposito lo pretende, poichè le spese non comuni devono star a carico unicamente del solo Individuo, che le incontra; ed è assurda la proposizion de' Canonici di aver diritto di richiamar sulla Division dei Beni, ch'erano in comunione nel 1700, mentre anzi tal diritto incombe al

Preposito, attesochè i Canonici da lui ricevettero i Beni col patto che venendo col tempo a perir qualche cosa, tutto il danno abbia ad esser di loro, e non mai del Preposito.

Qui non è mestieri di ricordare tutte le altre validissime ragioni esposte nella già prodotta Allegazione in 7bre 1792., ed alle quali intieramente si riporta il Preposito stesso, il quale con sempre maggior costanza implora giudizio a proprio favore, come nelle replicate sue Petizioni, ben certo, che non potranno aver luogo i tentativi de' Sigri Canonici, destituti d'ogni appoggio di ragione, di Leggi ecclesiastiche, di fatto, e di consuetudine, in confronto della verità, e dell'evidenza di quanto fu esposto, ed allegato. Grazie &.

N° 21 F

Copia Pactorum in duobus instrumentis et aliarum scripturarum inter Prepositum et Capitulum sub annis 1244. et 1290

2

I 1290, 14 ottobre S. Pietro in Cargna. Convenzione tra il Preposito e il Capitolo di S. Pietro in Cargna.
Copia

II 1344, 2 Dec. Paluzza. Convenzione tra il Preposito ed i Canonici di S. Pietro in Cargna.
Copia

Copia Pactorum inter Præpositum, et Capitulum. 1.

Anno Domini Millesimo ducentesimo nonagesimo. Ind. xii
1290 die quartadecima intrante Octobri, Presbiteris presbitero Leono Tunto de Flor. Tafavello, Marquardo de Geto, Henrico de Cleua, Henrico de Nagaveto, Iacobo de Cleua, Martino de Casanoua Nicolao de Glemona testibus, et alijs.
Dominis Manno Præposito, Meinardo de Tumecis, Henrico de Cleua, Odorlico de Atess Canonicis Ecclesiæ S.ti Petri de Carnea in dicta Ecclesia more solito congregatis: pro bono statu, et pacifica et quieta aquietatione dictæ ecclesiæ, dictus Præpositus et prædicti Canonici nomine eorum Capituli eiusdem ecclesiæ fuerunt in concordio, quod omnis lis, et questio, quæ fuerit inter ipsum Præpositum, et predictos Canonicos, et Capitulum supradictum usque ad presentem diem, nulla sit, cassa, et uana, et de omnibus litibus, et questionibus, ut dictum est, una pars alteri fecit finem et remissionem perpetualem. Dominus Præpositus predictus contentus fuit quod Can.ci et Capitulum ~~[illegible]~~ predicti de cetero eorum ius habeant sicut antea habere consueverunt, sicut in quodam instrumento ibi lecto contineri uidebatur. Tenor cuius talis instrumenti erat.] In nomine Domini Amen. Anno Domini Millesimo ducentesimo quadragesimo quarto Ind. 2.da
1244 die tercio exeunte Iunio in presentia nouem rogatorum Fabrici, v3 Brunetti et Petri filiorum domini Reinardi de Fagaeda, et Reinardi de Cleua et aliorum - Cum inter Præpositum, et Capitulum S.ti Petri de Carnea sæpi con=

tingerit omni lis, et controversia pro diversis indi=
screetis officialibus, quos quilibet Præpositus consti=
tuit, asserentes hanc iuris dictorum habere, scilicet
quod Præpositus deberet ministrare Capitulo de celario
suo per circulum anni. Dñus Rainardus de Fagania
discretus Præpositus Ecclesiæ memoratæ cupiens fines,
et pacifice vivere cum fratribus suis, sive de iure,
vel consuetudine habuisset dictam administrationem,
vel habere deberet præfatum, sive, ut ita dicam, om=
nes administrationes Capitulo resignans, illi antiquæ
liti cessit, ac finem imposuit, mostrans, et assignans
eis specificando omnia iura, quæ per circulum anni
percipere, sive consequi debent, quantum, ubi, à quo,
vel à quibus apud Faganeam, et Pozzallas, et assigna-
vit eis viginti novem sestaria frumenti, et quattuor
sestaria millei pisti et quattuor pesonales, et sedecim
iconas ~~[illegible]~~ musti; quandocumque vero tempus vinde=
miæ fuerit officialis Capituli debet interesse vinum
sive mustum colligere, et in servatorium ponere; reci=
piens quoque ipse officialis capituli pro expensis à
Rusticis; Frumentum vero supradictum debent rustici
ei conducere usque Venzonum, ibique officiali Capituli
assignare, officialis vero ~~capituli~~ assignatis sibi 20
solidis pro conductura, debet iamdictum frumentum
conducere ad Sanctum Petrum in cellario Capituli.

Et pro conducendo vero vino, et pisto memorato à Fa-
gana, Assignavit Supradictus Prepositus Capitulo quinq-
Caratica apud homines Ecclie in Naiaveto; cum officia-
lis vero Capituli vinum et pistum, sive à Fagana conduct
Rustici Ecclie S^ti Petri dictę villę tum et caratores de-
bet procurare in expensis interdū . . Item totum
vinum quod potest consequi à plebesanis de Buxa debet
percipere pro potu dando post cenam, et alijs prescriptis
temporibus. Item unam libram piperis apud Clemonā
Item bladum quod percipere debent singulis annis
Canonici Ecclie Libarę Ecclesiā in Carnea, eis quoq; P̄fatus
Prepositus demonstravit sive assignavit Summatim
Comprehendendo quantum omnes simul percipere de-
berent, Scilicet Centum triginta duo Sestaria ordei
et duodecim Sestaria siliginis - Praeterea officialis
Capituli debeat percipere unum Sestarium misturē
pro procurandis caratoribus; Supradictas vero fru-
ges ordeum videlicet, et siligin debent officiales Ca-
pituli percipere et congregare apud decimarios com-
plens pro terris, et quartesia si quid defuerit
compleri debeat cum petitione; tali vero pacto et
Conditione memoratus Prepositus Capitulo assigna-
vit supradictas fruges colligere postquam decime
et quartesia, et terre fuerint extimate, et cen-
sitate scilicet certa pensione; Si aliquod
tempus pro - . aliquid destrueretur

nullum idem Dñus Prepositus vel eius Successores de-
trimentum percipere debeat, sed totum Capitulum et to-
tum esse debeat ea quantitas quæ fors ei dederit.
Similiter etiam si ter aliquas gracias vel adventum
decime et alia ponent, totum illud capituli
cedere, sicc quanti debeat. non obstante prefato
Preposito vel Successoribus suis. Item assignavit
eis xx Agnos, et tres edos, et quatuor oues, quæ
administrari debentur in solemnitatibus prescriptis
tres [illegible] de dictis ouibus debent dare Uuster de
Costa, unus vero apud Ponestas datur. Agni vero
et hedi debent assumi de decimis et quarteriis.
Item quilibet Canonicus debet percipere in parte
sua in madio tres agnos, quos officialis Capituli
simul cum officiali Prepositi debet accipere similit.
de bonis, et de mediocribus, similiter debet fieri
de spatulis, dando cuilibet Canonico sex spatu-
las. Item assignavit Capitulo totum caseum quæ
percipere debet per [illegible] circulum anni Scilt
xxxvi sedecinas casei, et xxxvi denarios.
monstravit ubi recipere debeat vel à quibus, de
quo non est opus modo distinguere per singula.
Item assignavit Capitulo totum Censum cum quo
. . . quod in Nativitate Dñi administrantur
et duos porcos emere debeant, et ubi datur et ubi
recipere debeat. Item debet recipere à Prep. duos
Zermasos singulis annis, unum in Junio in festo

Sancti Petri, et unum in vinculis eiusdem. Item omnia leguminas que consequi possunt ab Ecclesia sive à iure Ecclie Capitulo attribuit. Itẽ xij denarios pro oleo quos illi de Sovandri dare debent. Prædictum vero statutum et conventionem pactumq. irrevocabilem fecit iam dictus Dñus ~~Propositus~~ Rainardus Prepositus sepedictę Ecclesię Sancti Petri tam per se quam per suos Successores, promittentes omnia ut supra dictum prefatus Prepositus vel eius Successores conservare, Si contemneret decē penas solvant, et tamen nihilominus pñs instrumentum suam obtineat firmitatem. Similiter Capitulum sub eadem forma et pene supradicta omnia observare, et non contravenire aliqua occasione vel ratione promisit, sed semper rata et firma habere.

Actum in claustro Sancti Petri de Carnea feliciter. Ego Venerius Dñi Federici dei gracia Romanorũ Imperialis nots. interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

Item dicti Dñi Mannus Prepositus et Canonici fuerunt in concordio quod capitulum suum officialem ponat, qui colligat, et administraret ut moris est. Item de Canonicis non vacantibus dictum Capitulum cum consilio dicti Prepositi, vel eius successores ponant unum officialem, qui dictas prebendas vacantes exigat et illas cum consilio predictorum Prepti. et Capituli disponat in utilitate capituli predicti. Item, Capellas nisi

decem Prepositurā dictus Prepositus cum consilio dicti
Capituli conferat, et accipiant. Item de spatu-
lis vero posteris si tot erunt pro unicuiq; Canonico
nouem assignentur. Item de marcha quā apud
Faganeas, et de Ita . . . de Impositis habent
ad Natiuitatem Dñi, cognosci debet, et cui ptineat.
Item de offertorio Septimanę sit ad dictū magistrū
generalem Cap.lū Ciuitatis, debitum ~~[illegible]~~
discerni. Item de Adomadarijs qui in dicta
Ecclesia . . . duo debeant residere.
Hec omnia supradicta una pars alteri firma
et rata promiserunt habere sub pena decem
Marcharum denariorų Aquilegiens. pro qualibet par-
te, quā soluta, vel nō, tamen omnia supradicta
suam semper obtineant firmitatem. Actum in
Ecclesia Sancti Petri de Carnea.

Ego Jacobus de Tumecio Imperiali auctē not. con-
stitutus de comissione, et mandato Reu.mi in Xpo
Patris et domini domini Marquardi Dei Gratia
Sanctę Sedis Aquilegiensis Patriarchę dignissimi
prout inueni in notis, seu abbreuiaturis q. Tume-
rini not. de Tumecio, nil addendo, uel minuendo
quod mutaret sententiam, aut tenorem in formam
publicam reduxi, et signo meo roboraui, et hęc
predicta scripsi bona fide

IN NOMINE Sancti et individuae Trinitatis, Gracia sancti spiritus inuocata, Christum solum pre oculis habentes, qui est Rex pacificus auctor pacis et amator caritatis, qui pacem uenit docere in terris cuius heredibus sint pax et legatus. Cum multe plurime et diuerse petitiones ac lites sint orte inter uenerabiles uiros dominum Michaelem prepositum, ac capitulum et canonicos ecclesie S. Petri in Carnea pluribus causis et occasionibus uentilantibus coram Reuer.mo Dño nro Dño Marquardo Patriarcha Aquilegiensi seu coram Dño Georgio eius vicario in Spiritualibus, Ipse partes scilicet Dñs Michael prepositus ex una, et presbiter Bartholomeus de Auatas Canon.s suo nomine, et tanquam Sindicus, et Sindicario nomine dicti capituli, ut de Sindicatu continetur dicitur instrum.to publico manu Nicolai not.i q. Iuliani de Slano, ac presbiter Iustanus de Tumetis Canon.s suo
C nomine, et tanquam procurator presbiteri Antonij de Impetro Carnee etiam Can.ci ut constat instrum.to manu mei not.i infrasti, ad infrascriptam transactionem, et compositionem amicabiliter deuenerunt. In primis eidem Dño Preposito et Successoribus suis remiserunt omnes quantitates Siguli Carnea ordei, et cuiusque generis bladi, agnorum, clonorum, Spatularum porcinarum, pecuniarum, expensarum et quarumcumque aliarum rerum que omnia et singula, uel eorum aliqua habere deberent ab ipso Dño preposito et Successoribus suis, et que ad presens dictus Dñus prepositus et sui Successores tenerentur eis ratione prebendarum Canonicatuum eorum uigore cuiusdam Conuentionis dire inter prepositum et canonicos eiusdem Ecclie St. Petri inite, seu quorumcumque instrumentorum seu pactorum

quibus dicti Canonici uel successores aut alter eorum posset pe=
tere de iure consuetudine, uel statuto, dicto uel facto à dicto
Dño Preposito, uel successoribus suis ratione dictorum Canonicatuum
et prebendarum, indulserunt et per pactum expressum relaxauerunt,
omniq; actioni et requisitioni cesserunt, quæ eis uel alicui eorum
aut eorum successoribus ratione dictorum Canonicatuum et preben:
darum contra premissa uel eorum alterum quandocumq; et quo:
modocumq; dignosceretur competere. Versa uice ipse Dnus
Michael Prepositus simili modo remisit et promisit eisdem
Dñis Canonicis dare et soluere singulis octo Canonicorum
qui placito Christianitatis interfuerit in Plano star unum
ordei, et similiter in Saluzia si interfuerit unum star orde:
pro quolibet et nihil aliud. Insuper promisit per se uel ui:
carium seu mansionarium suum eidem Ecclesiæ continuo de:
seruire more solito omnibus dicti prepositi sumptib. et
expensis; cum hoc quod dictus deseruiens habeat duplicita:
tem in oblationibus, et anniuersarijs, idest tamquantum habe:
rent duo canonici si officio interuenerint: qui deseruiens
maneat ibi nomine Prepositi, et Canonicorum [In ceteris
autem capellis dictæ preposituræ subiectis, antedictus prę:
positus teneatur committere quibus uoluerint Canonicis 13
tantum si fuerint idonei et acceptauerint infra octo dies
postquam officiatore, rectore seu uicario caruerint; et
quod dictus prepositus non ualeat dictas capellas committere
nisi canonicis, nisi esset cum uoluntate maioris partis
Canonicorum) uel nisi uellet per se officiare]. Item quilibet
Canonicus adesse teneatur in ecclesia prefata in uigilia
Natiuitatis in uesperis, in Epiphania in missa, item in An
nuntiatione, Ascensione, Pentecoste, Festo Petri et Pauli.

de mense Junij, In assumptione, et Natiuitate Beate Vir:
ginis solum in missa; Item in festo uinculor. Sancti Petri
in primis uesperis et secundis, et in missa; Et in crastinum
dicti festi esse in capitulo. Item in quarta die mensis Nouembris
in missa, et uigilijs pro commemorat.e defunctor., nisi esset die
Dnica, quoniam in sequenti die vz. quinta ipsius illud obseruaret:
Et si quis canonicus non interfuerit quolibet dictor. dier.
cadat in penam xx solidorum paruor. distribuendor. inter pre:
positum et Canonicos, cum hoc quod prepositus habeat duplum
vz. quantum haberent duo canonici qui interessent, Et similiter
in anniuersarijs et oblationibus. Si quis uero non interfue:
rit anniuersario olim Dni Federici Canonici, nihil habeat
de legatis eiusdem, sed distribuatur et diuidatur per mo:
dum supradictum. Iurauerunt insuper dicti tres vz. ~~dominus~~
~~Prepositus~~ Michael prepositus, presbiteri Bartholomeus
et Tustanus canonici per se, et successores eorum ac no:
minibus quibus supra corporaliter ad Sancta Dei Euang.a
predicta omnia et singula perpetuo attendere et obser:
uare. Actum in Ecclia Sancte Marie que est super
collem in uilla Paluzie superioris in canali S.ti Petri
Carnee in Anno dominice Natiuitatis Millesimo
trecentesimo Septuagesimo septimo Indict.e quinta:
1377 decima, die secundo decembris, presentibus dominico Comoni
Josepho fratre suo, Franc.o calcifice Zaniglino Castel:
lano q. Pedrussij omnibus de Paluzia testibus ad hec
specialiter uocatis, et rogatis, alijsq. pluribus fide dignis.
Et ego Mainardus q. S. Nicolai not.ij de Tumitio Impe:
riali auct.e not.s constitutus predictis omnibus interfui
et rogatus scripsi fideliter.
Et ego Nicolaus de Tum.o q. Juliani de Plano Carnee pub.s
Imperiali auct.e not.s Supradictum instrum.m de uerbo

ad uerbum fideliter rescripsi seu registraui.
Et ego Dominicus q. Beneuenuti nominati Mion de Tumetis pub. Imperiali auct. not. suprascriptum instr.m consimiliter de uerbo ad uerbum fideliter rescripsi ac re:copiaui seu registraui

Ill.mo [illegible] Iunij 1798
[illegible] at [illegible]
[illegible]

[illegible]

Risposta
de' Rmi Canonici di S. Pietro in Cargna
alle allegazioni di Replica
dal
Rmo Mons. Preposito di d.o Capto
D.o Gio: Leonardo Vazzanini.

Risposta delli Rmi Canonici di San Pietro in Cargna.

Alle Allegazioni di Replica

Prodotte p parte di Monsr. Giò: Leonardo Vazzanini Preposito di detto Rmo Capitolo.

L'attual Rmo: Preposito del Capitolo de' Rmi Canonici di S. Pietro in Cargna non hà, nè può sostenere alcun diritto, oltre quelli, che risultano dagl'antichissimi Statuti, lodevoli consuetudini, e sussistenti Giudizj del Foro Ecclesiastico, che sono l'unica base alla quale appoggia detto Rmo Capitolo, e sicura scorta alle operazioni, e direzioni degl'Individui tutti, che lo compongono, singolarmente doppocchè la Sovrana Autorità dell' Eccmo Senato, estirpando gli abusi in detto Corpo introdotti, rimise il medesimo nel suo stato primiero, richiamando alla dovuta osservanza detti Statuti, consuetudini, e Giudizj. A fronte di ciò, l'attual Monsr. Preposito Giò: Leonardo Vazzanini sedotto dalla lusinghiera immagine d'illustrare la ppria: Dignità, non contento della distinzione, che gode sopra gl'altri Individui di detto Capitolo ambisce d'innalzarsi abbassando li Rmi Canonici di lui Confratelli, arrogando a se solo l'esercizio della Giurisdizione Ecclesiastica, ed aumentando la ppria: rendita sottraendosi da quelle spese che per ragione, per Giustizia, e per qualunque confronto devono caricare la di lui porzione. Queste due capziose, infondate, e redarguite pretese furono il soggetto del Giudizio pronunciato dall' Ecc: Domenico Someda li 11. xbre: 1790. ora assoggettato alla virtù e giustizia di Lei Ecc.te, e Rmo Sr. Dn. Giacomo Dr. Alberti da cui riverenti implorano li Rmi: Canonici in primo Capo di detto Giudizio il Laudo per l'unico giustissimo, incontendibile effetto, che non possa detto Rmo attual Preposito col solo di lui nome, e senza l'assistenza de' Canonici assessori pronunziar, e firmar Atti, e Sentenze in esercizio di Ecclesiastica Giurisdizione, resistendo all'immaginato tentativo il chiaro prescritto de' Statuti, e di tutti què luminosi documenti,

che meritarono la Sovrana approvazione, ed appoggio, e quanto nelle prodotte Allegazioni fù esaminato, addotto, e provato. Nec non in secondo Capo implorano di detto Giudizio il Laudo per l'egualmente giustissimo innopponibile effetto che tutte le spese riguardanti Beni, e diritti del Corpo Capitolare composto da detto Mons.r Preposito, e Rmi: Canonici unitamente, devano cadere per metà a carico del primo, e l'altra a peso di tutti gl'altri, non attesa qualunque siasi accidentale divisione, ed assegnazione di Beni, che se si vuole considerarsi operativa per chi la contrasse, non potrà però mai sostenersi obligatoria per li successori, che non succedono già alli Prepositi, o Canonici p rappresentar questi; ma succedono nelle Dignità, e Canonicati per sostenere li naturali pesi annessi alli med.mi, e goderne gli emolumenti, e diritti, non alterabili da temporanei Rappresentanti, che non hanno alcuna facoltà d'alterare lo stato primitivo d'instituzione de' Corpi a pregiudizio di innocenti Successori: accordandosi che le spese non Comuni, cioè riguardanti il particolar interesse di cadaun Individuo, e non li Beni, e diritti, che sono direttamente del Corpo, queste restino a peso di chi crederà proprio utile l'incontrarle, come vuole ragione, e Giustizia, come prescrivono li Statuti, ed ogni altro documento, e p quanto fù diffusamente nelle prodotte Allegazioni comprovato.

Ed incontrando per dover d'Offizio la Replica, o aggiunta d'Allegazioni Avversarie, si accetta per caparra, e confessione del manifesto torto Avv.o, che non vi sia stato coraggio per parte del ragionevole valentissimo Scrittor Avversario di affrontare la decisiva importanza delli Statuti, che pur sono l'unica cinosura dell'implorato giudizio: Tanto è vero, quantocchè tolti detti Statuti è tolta al Preposito, ed a Canonici la Giurisdizione, che non trova alcun altro appoggio dal quale dimostrarsi con leggittimità dipendente.

Non vi è sottigliezza, che possa adombrare, e ressistere al chiarissimo risoluto prescritto del Paragrafo 5to: de' Statuti. Da questo desumesi la Giurisdizione in tutta la sua pienezza esercibile dal Preposito cum Consilio deliberatione, et consensu Dominorum Canonicorum. Il Paragrafo XIII. indica manifestamente la Giurisdizione promiscua accordando alla sola Dignità di Castaldo, o Degano, che p turno viene dalli Canonici un' anno p cadauno sostenuta la facoltà di convocare il Corpo. Il Paragrafo XV. fà lo stesso indicando gl'Atti da registrarsi, e munirsi col Sigillo Capitolare, e non del Preposito. E chi sollenizza gl'Atti col proprio Sigillo, non dovrà entrare, ed esser nè med.mi nominato? Quale assurdo! Il Paragrafo XXI, chiama li Canonici ad intervenire nel Placito della Cristianità, ch'è l'atto di Giurisdizione il

il più solenne. Il Paragrafo XIX delli Statuti dell'anno 1668. obliga cadaun Canonico a far osservare li Statuti, e con ciò per coartata induce, che li medesimi hanno facoltà giurisdizionale per poter obligare all'osservanza loro affidata. Li Decreti dell'Eccmo: Senato richiamano fuor di questione l'esecuzione di detti Statuti. Questi senza equivoco fanno prova che la Giurisdizione è promiscua al Preposito, e Canonici. La prova non è ribattuta, non è resa problematica. E sperava Mons. Preposito da un Giudice imparziale un Giudizio favorevole? Basti nella presente il richiamare in aggiunta questo nella prima Scrittura dè Rmi: Canonici fù allegato rapporto al primo Capo.

Convinto nel cerrico esame dè Statuti, convola a mendicar pretesti da fatti estranei, che pur sono convinti. Chiama effetto dell'autorità dè Pontefici, ciò che la venerabile voce del suo leggittimo Sovrano chiamò replicatamente abuso, usurpo, ed estero rapimento. Soccorre la meschinità del proprio assunto con gl'esempj dè Prepositi intrusi da illecite elezioni ribattute, subitochè furono note, e sostenuti dalla forza, e non dalli diritti, volendo imporre con què stessi disordini, che diedero soggetto, e luogo à providissimi Decreti, che formano la principal base al ricorso dè Canonici. Non hanno questi una ricerca di esempj; ma una questione di primitivo diritto d'instituzione nel quale furono ristabiliti, e che non può risultare se non dagli antichissimi Statuti: Questi, e non gl'esempi sono li decisivi. Quand'anche tali esempj da quali vorrebbe dedur un'approvata consuetudine avente forza di Legge, e quindi il proprio titolo, e diritto; fossero tratti dagl'Atti di Prepositi anteriori, o posteriori agl'abusivi tempi delle Riserve, delle quali non hà, e non può esibirne pur uno, non potrebbero combattere li richiamati Statuti, onde molto meno potranno farlo essendo tratti dagl'Atti di Prepositi illegalmente eletti, e sostenuti. Al contrario, la consuetudine anteriore a tempi delle Riserve non essendovi documento all'opposto devesi pressumere annaloga alli Statuti, come perfettamente annaloga si comprova la posteriore sotto Mons. Preposito Silverio di felice memoria, Uomo di tale merito, e riputazione, che non lascia luogo a desiderarne uno migliore. Ed è ben riflessibile a questo proposito la franchezza, e disinvoltura avversaria, che si lusinga di superare quest'obbietto, imputando di troppa facilità detto suo Predecessore, e volendo quasi farlo credere un'imbecille. Questo poco plausibile ritrovato, è un effetto del riconoscimento, che le di lui proprie direzioni, non possono contrastare la serie legale degl'Atti seguiti sotto la Prepositura di detto

Monsr Silverio, che furono tutti segnati, e seguiti col nome di Preposito, e Capitolo, e coll' assistenza de' Can.^ci Assessori: Registrati da un Cancell.^e Capitolare a tale oggetto instituito, ballottato, e voluto anco dal voto di Monsr Avvers.^e allora Cancelliere inferiore del R.mo Capitolo, che come tale ne registrò la Parte. Gl' Atti arbitrarj dell' attuale non potranno certamente essere prevalenti, quand' anche da questi per serie costante fossero stati esclusi il Capitolo, e Canonici, che furono alcune volte dallo stesso in Assessori riconosciuti, ed appunto per averli altre volte ricusati, porse motivo al presente ricorso.

I Decreti dell' Ecc.mo Senato vogliono instituito il Preposito non dal Cap.to eleggerse, ma dall' Ordinario, ed i Canonici dal Preposito, dunque, egli dice è tolta a Canonici anco l' ecclesiastica Giurisdizione. Precipitosa troppo è questa conseguenza: Se vogliamo supporre, che detti Decreti sospendano il diritto d' instituzione, che singolarmente per il I. III, e VII Paragrafi delli Statuti al Cap.to competono, senza esprimere nulla di più, ciò non ostante sarebbe un' ~~impossibile~~ incompatibile assurdità sostenere che la sospensione si estendesse senza che li Decreti lo esprimano, anco alli Diritti dipendenti da altre totalmente staccate, e separate parti di detti Statuti: Quest' assurdità pertanto peggiora quando si esaminino li detti Decreti, che espressamente, e replicatamente riservano tutti gl' altri Diritti.

Nè vale la debole introduzione, che il Capitolo non spedì alcuno al Parlamento della Città d' Udine in questi anni ultimi, ne' quali l' attual Preposito non intervenne, e quindi dedurre, che non avendolo spedito, non possano spedirlo. Questo è un introdurre una nuova questione, e non già risolvere la vertenze.

La gratuita asserzione che le elezioni, ed instituzioni de' Canonici fatte dal Cap.to sieno un' errore da non passar in esempio, non merita osservazione. Gli errori devono essere dimostrati, e decisi, ne basta il chiamarli tali, perchè tali sieno in fatto riputati.

Alla replicata lagnanza sopra la difficoltà di unire i Canonici per assistere agl' Atti, e Sentenze, che porterebbe dell' aggravio a Monsr Preposito, mentre viene accennata come un manifesto contrasegno del pred.o torto al confronto de' Statuti, Decreti, e Giudizj, che ad onore della verità parimenti si confessano dagl' avversarj operativi, e si risponde poi in consonanza a quanto nelle prime Scritture fù esibito, che ciò può somministrar argomento, ad una riforma di disciplina rapporto all' amministrazione della Giustizia, ma non mai fissare a Canonici l' inoppugnabile loro diritto, di partecipare in detta amministrazione.

Per in

Per tutti li rimanenti pocchissimo considerabili dubbj, che si tenta spargere per adom:
brare la chiarezza dell'assunto de' Canonici rapporto al primo Capo, vengono ris:
pettivamente richiamate le prime assoggettate Allegazioni.

Non minore è il convincimento Avversario rapporto al secondo Capo riguardante le Spese. Dopo aver con le prime Allegazioni immaginata la distinzione di Spese Comuni, e non Comuni, includendo in questa seconda Categoria un genere di spese, che non possono, nè devono esser comprese se non nella prima, e dopo aver consumato inutilmente il tempo in una lunga digressione per sostenere di non essere sogget:to alla metà nè delle prime, nè delle seconde, ora con le nuove Allegazioni abju:rando quanto acremente sostenne rapporto alle spese communi, rinnova li sfor:zi per sottrarsi soltanto da quelle che intitolò non Communi. Mentre questo abban:dono volontario d'una giudiziaria proposizione delli Rmi Canonici incontrata per li metodi del buon Ordine avrebbe importato un'apposito Atto volontario, onde certa, e libera fosse la difesa della Parte, ed il Voto del Giudice, vedesi anzi con mostruosa implicanza quasi rianunto in calce delle nuove Allegazio:ni, dove si richiamano le prime, alle quali intieramente, dice di riportarsi l'avver:sario. A tale ammasso d'irregolarità viene applicato il più rigoroso protesto, lasciando alla virtù del Giudice di dare alle medme quella considerazione, e peso che meritano.

Communi sono tutte le spese, che in qualunque modo riguardano il mantenimento delle proprietà, e Beni Capitolari, che sono communi del Corpo, cioè tanto a Monsr. Proposito, quanto a Rmi Canonici, che compongono il Corpo medesimo, come si è chiaramente dimostrato nelle prime Allegazioni, e ciò non ostante qualunque accidentale assegnazione de' Beni, che non può alterare lo stato primitivo di detto Capto: rapporto a ppri: possedimenti. Restano dunque nella categoria delle non Communi, soltanto quelle che non riguardano il manteni:mento delle proprietà Capitolari, mentre spettando la difesa di queste proprie:tà all'intiero Corpo, che non il solo Direttario; per legitima, e necessaria conse:guenza le spese tendenti a questo mantenimento, e preservazione devono carica:re p metà la porzione di Monsr. Preposito, che percepisce con tal ragguaglio gl' utili provenienti dalle medme, e p l'altra metà la porzione de' Rmi: Canonici.

Gl'antichi Statuti al Paragrafo V, li Statuti del 1665 al Paragrafo X, oltre il fatto

dè Precettori, fino all'attuale Preposito, nonche ogni buon principio di ragione, e Giustizia appoggiano detto assunto. Ne vale a ribatterlo il ripetuto pretesto delle Divisioni seguite del 1200, e simili trà il Preposito, e Canonici d'allora, che non possono essere operative p il Dominio diretto, che resta sempre dell'intiero Corpo; ma soltanto p il Dominio utile con l'oggetto espresso nelle med.me di evitare questioni, e discordie nelle annuali divisioni di dette utilità che si facevano dal solo Preposito. Questo stesso uso antico, e metodo di amministrazione chiaramente comprova, che le proprietà sono indivídue.

La contradizione Avversaria al Libro antico delle memorie Capitolari, che conservasi nell'Archivio di detto Capitolo è totalmente infondata, ed usata p solo forense ripiego, come infondata, e gratuita è l'asserzione, che detto Libro sia stato escluso dal Giudizio dell'Ecc.te Someda.

La controversia insorta nel 1759 ed il Giudicio Trento, e Degani favoriscano il nostro assunto egualmente, che la piena confessione Avvers.a, che le Spese per reconfinazioni dè Beni sono communi; mentre se fossero irrepricinabilmente divisi dovrebbero anco le spese di reconfinazioni, che hanno il solo oggetto di mantenerli nella loro quantità esenti da perdite, ed usurpi esser a carico delli respettivi possidenti, e tanto più quantocchè per l'importanza delle dette Divisioni tanto milantate per parte avversaria, qualunque deperimento dè Beni, che si prevede possibile dovrebbe restar a carico di quelli a cui furono assegnati senza diritto di compenso. Accordandosi dunque a fronte di tali cose che le Spese per le Reconfinazioni sono Communi, e perciò devono esser divise p metà a carico del Preposito, e p l'altra metà a carico di tutti li Can.ci si accorda in pari tempo, che le Divisioni sono puramente p Disciplina, e che la proprietà di tutti li Beni, resta sempre di tutto il Corpo, e si ratifica l'assunto, che sono spese Communi tutte quelle, che riguardano il mantenimento, e preservazione di Beni, perchè interessanti l'intiero Corpo proprietario, e come tali esser debbano divise col predetto ragguaglio.

Protestare pertanto nel più solenne, ed efficace modo tutte le fallacie, ed erroneità, che formano il complesso delle pme Avve: Allegaz.ni, e repliche, accettato il favorevole risultante dalle Giudiz.e confessioni con vera fiducia, e costanza implorano essi Rmi Can.ci Giud.a loro favore in tutto e p tutto, e p l'effetto delli predetti Capi p quanto fù diffusamente allegato nelle pme loro Scre: e nelle pnti: coll'appoggio della ragione, e Giust.a, sonchè col confronto dè Dec.ti dell'Eccmo Senato, delli antichissimi riavvalorati Statuti, pratica, e Giudizi. Grazie.

Sic

Die Sabbathi prima mensis Junij 1793 ad Cancell.

La pnte Sc.ra Allegaz.ne di risposta fu portata in Atti miei come relatione del
Can.co Antonio Vadori come Procur. delle Sig.ri Canonici del Cap.to di S. Pietro
in Gavonzia in Causa Comprom.a con Mons.r Leonardo Vandini Proposito
di d.o Cap.to ecc.

Io Marco Marcon Not.o

Dominus illuminatio mea.

Prima che il Giudice si avanzi a pronunciare giudizio nella causa vertente tra l'Ill.mo Preposito della Collegiata di S. Pietro di Carnia per una parte, ed i Sig.ri Canonici della Collegiata medesima dall'altra; per prendere conclusione [illegible] per non pronunciar un Giudizio, che possa esser soggetto ad eccezioni, conviene raddrizzar l'ordine, che sembra confuso, e pretermesso nelli prodotti documenti [illegible]

La Parte presa dal Ill.mo Preposito e Canonici in pieno Capitolo li 17. genn. 1759. stabilisce la questione in questi precisi termini = Sopra la Giurisdizione ecclesiastica, se possa o no esercitarla (il Rev.mo Preposito) senza che sia nominato il Capitolo, e l'intervento di alcuno de' Sig.ri Canonici assessori = Sopra l'obbligo che pretende il Capitolo di dover pagare nella corrente, specialmente quando si tratta di [illegible] come pagano i Canonici uniti.

La Parte suddetta spiega poi il modo [illegible] abbiansi a decidere i sopradetti controversi punti, cioè coll'allegazione di due Giureconsulti o in Udine, o in Venezia, che abbiano a sommariamente [illegible], che in detta [illegible] questa facoltà ed arbitrio che si stabiliscono le Parti è contradittoria in se stessa; poichè

poichè la Sommarietà non è de iure, il quale vuole, che sia osservato l'ordine delle Leggi, sebbene poi le Parti vi possono rinunziare: e le espressioni de iure tanto esclude ogni fatto. Il Possessorio è un fatto, non è un Ius, dunque per le espressioni della Parte arbitrale verrebbe il Possessorio ad inchiuso, ad escluso dalla facoltà arbitrale, che si dà al Giudici; lo che è una vera contraddizione.

In esecuzione della suaccennata Parte l'Anno susseguente 1790, il dì 10: Giugno ambe le Parti concordemente elessero in loro Giudice arbitro l'Ecc.te S.r D.r Domenico Somada di Udine, ripetendo la stabilita forma del Giudizio, ed aggiungendo che = in caso che ad una delle Parti non paresse de iure, la Sentenza sia spedita in Venezia a S. E. Lorenzo Memo Protettore, il quale la faccia esaminare da Soggetto capace a spese comuni.

Dalla Legge che diedero le Parti litiganti al Giudice, ed al Giudizio, si riconoscono i limiti, in cui debbonsi restringere i due Giurisconsulti. Il primo deve decidere de iure tanto in petitorio, che in possessorio; e stabilire i diritti di ognuno per il tempo avvenire, e senza equivoci. Il secondo deve esaminar soltanto se la sentenza del primo sia de iure o no; nè ha arbitrio di formare un nuovo Giudizio. Anzi se si dovesse stare strettamente al senso della cit.a Parte capitolare

sembra

sembra che il sudo. Giurisconsulto non abbia ad
essere un sudo. Giudice, ma semplicemente un
legale, che debba esaminare a spese comuni
la sentenza del Rmo. Dovrebbe dunque essere
un Avvocato, che semplicemente scriva la
sua opinione: [illegible]

Dall'esame però delle cose posteriori
sembra, che tale Concordato sia stato intera=
mente sconcertato, e sconvolto.

Ai 31 di Xbre 1790. nacque la Sentenza
Someda sopra li due punti in questione. Que=
sto era il caso di rimetterla all'esame del
sudo Giurisconsulto, il quale o la riconosceva
de iure, e la questione era finita, o non la ri=
conosceva pronunciata secondo la forma, e nei
limiti prescritti dalle Parti d'accordo, ed in
tal caso essendo nulla, doveasi ritornar da capo,
e cominciar un nuovo Giudizio collo sciegliere
arbitri nuovi con un metodo più chiaro, e più
legale. Tanto è vero, che questa era l'unica
procedura in tal differenza, quanto che nella
pmª Parte capitolare ambidue i contendenti
si riservano = in difetto di fare tutti quei
passi, che per ragione, e per giustizia loro com=
petessero.

In vece di ciò pensarono il Rmo
Preposito, e Canonici di convocar nuovamente
il Capitolo ai 22 di Marzo dell'anno scorso
1792, e di stabilire unanimi, e concordi di ri=
metter la questione in tutto, e per tutto alla
sapienza opinione del d. S. Alberti, onde abbia
a decidere sulle ragioni d'ambidue de iure
et de facto pro bono et aequo, per metter

maggior

Monsig.r Preposito e Canonici in perfetta quiete e pace, essendosi essi proposto di stare in tutto, e per tutto alla sua decisione. ed ecco un nuovo incaglio.

Il Sig.r D.r Alberti fu scelto dall' Ecc.mo Protettor mano, perchè esaminasse se il Giudizio Somada sia da dura o nò. Monsig.r Preposito, e li R.mi Canonici si dimenticano affatto la sentenza Somada che sta e vive, e non è ne da una Parte, nè dall' altra con veruno atto infirmata: si dimenticano pure la scelta fatta dal Protettore a questo unico e solo oggetto, ed erigono invece il d.o D.r Alberti nella figura non di Giudice sem=plice, che neppure per le cose antecedenti avea questa; ma lo pongono in figura, e gli danno tutta la facoltà di arbitro, arbitratore, arbi=tramentatore, ed amicabile compositore, e quasi di Legislatore, perchè pro bono et aequo per mettere Monsig.r Preposito e Canonici in perfet=ta quiete, e pace potrebbe, se a questo santo oggetto lo credesse necessario alterare in qual=che parte le giurate costituzioni, e le non ben comprovate consuetudini, ed instituire nuovi metodi, e discipline, onde ognuno avesse a vivere in pace.

Colla facoltà data al predetto d.o D.r Alberti nella Parte 22: Marzo 1792. potrebbe lo stesso formare un Giudizio contrario alla sen=tenza Somada, se la Parte medesima lascia la sentenza viva, ed efficace, e neppure revoca le Parti Capitolari anteriori, che stabilirono un metodo differente: sembra che questo non sia ordine legale.

Non

7. Non basta. Ancorche la Parte suddetta non avesse cotali irregolarità, ed inconvenienze, come mai il nuovo Giudice per la predetta facoltà può formare un Giudizio deffinitivo, se nelle Allegazioni dell'una Parte, e dell'altra si viene appoggiata la Sentenza Somada, e sì l'una, che l'altra combattono il fondo, o il Taglio della Sentenza stessa? La Parte Capitolare vuole, che si sia appoggiata la questione nel suo primiero stato semplice con facoltà di fare tuttociò che in sua coscienza creda, purchè si ottenga la pace, e la quiete; e le Allegazioni presentano alla decisione la Sentenza Somada, su cui non può fare che il solo puro esame, se sia tenuta, o altrimenti [illegible]

Un Giudizio, che fosse pronunciato con tali disordini non può essere, che innordinato, e querelabile.

Converrebbe perciò se desiderano le Parti un Giudizio deffinitivo, ed assoluto, che radunato nuovamente il Capitolo allegassero, e stabilissero il chiar.mo Sr. Dr. Giacomo Alberti già eletto dall'eccmo Nob: H: Sr. Lorenzo Memo Pro. Vettore per l'esame della Sentenza dell'ecc.te Sr. Dr. Domenico Somada del dì 3: xbre 1790 in loro Giudice arbitro, arbitratore, ed Arbitramentatore tam de iure, quam de facto nella Controversia sopra i due punti (e quì si descrivano in modo preciso i punti in questione) affinchè abbia a decidere

sopra

sopra li medesimi pro bono et aequo per mettere mon:
Preposito e que' Sig.ri Canonici in una perfetta pace,
e stabile e perpetua quiete; colla dichiarazione
di stare in tutto e per tutto alla sua decisione
rivocando in tale oggetto le Parti 17: 9bre 1789,
e 30 Giugno 1790. in tutto, e quanto fossero alla
presente contrarie. Dichiarando nullo ed inane
l'attorio che nella medesima venne prescritto, e
rinunciando volontariamente, e d'accordo alla pre
mentovata sentenza dell'Ecc.mo Sig.r Somada del
dì 30: ottre 1790. per l'effetto &c. Oltre a questo
si dia poi la necessaria facoltà ai loro Procura=
tori di contestare la causa a norma et in
tutto e per tutto, come sopra; dovendo li mede
simi rassegnar al Giudice gl'identici Punti
descritti nella Parte., e

In tal forma si eviterebbe un'altra im=
portantissima irregolarità quale si è la differen=
za della contestazione tra le due Parti conten=
denti, che pone il Giudice nella dura necessità
di non sapere come pronunciar la sua sentenza,
o di dover pronunciare un Giudizio ultroneo da
tutte le Leggi condannato.

Abbiamo di sopra veduto nella Parte
Capitolare 17: ottre 1789: li punti precisamente
stabiliti da decidersi. Dovrebbero questi essere sem
pre stati gli stessi identici. Ed in fatti l'Ecc.mo
Somada colla norma de Punti a lui assog=
gettati decise in primo capo = Che i diritti
Giurisdizionali risiedano nel Capitolo .... con
questo però, che li soli Canonici senza l'inter=
vento del Preposito o suo Delegato non possano

esercitar

esercitar verun atto Giurisdizionale, potendo bensì il Preposito solo prestarsi all'esercizio di tale Giurisdizione nelli casi, in cui li Canonici non potessero, o non volessero intervenire.

Li Sig.ri Canonici coll'allegazione in atti Woderni presentata il di 7mo Maggio 1790 contestarono il Laudo del sud.to Ilmo Capo per l'effetto, che non possa il Preposito col solo di lui nome, e senza l'assistenza de' Canonici assessori pronunciar, e firmar atti, e sentenze in esercizio di Ecclesiastica Giurisdizione. Questo non è il punto giudicato dalla sentenza Somada, la quale suppone dei casi, in cui possa il Preposito esercitare la contenziosa Giurisdizione senza la presenza, ed intervento de' Sig.ri Canonici. questo perciò è un vero cangiar la questione; e come dunque potrà il nuovo Giudice decidere sopra il nuovo Capo, se mentre li Canonici ne contestano il Laudo, vogliono quello che non disse, anzi niega loro apparentemente l'articolo giudicato.

Anche nel sud.o Capo l'Ecc.te Somada seguendo la sorte dell'annunciata Carta 1789 decise = Che tutta la spesa o per mantenimento dei diritti del capitolo, o per altra causa concernenti il Corpo di d.to Capitolo abbiano da pagarsi in proporzione della rispettiva rendita .... cioè dal Preposito una metà, e l'altra metà dai Canonici, eccettuata però di quella unica spesa riguardanti i Beni diversi colla due carte di Con

venzione

venzione 1277, e 1290.

Contestano pure i Rmi Canonici il fondo del pred.to 2do capo. ma come? collo escludere totalmente la riserva delle due carte convenzionali 1277, e 1290 - e contestando apertamente che non debbasi attendere qualunque passi accidental divisione, ed assegnazione de' Beni. Con queste espressioni poste nell' allegazione, che nel loro modo di pensare serve di contestazione si cangia totalmente la questione, e si assoggetta da esaminarsi al Giudice un d.to articolo, che non fu mai toccato nelle Parti Capitolari.

Quò esser innocente, e può esser anche insidiosa questo modo di contestare. Dimando io, chiedono li S.ri Canonici il fondo, o il taglio della sentenza? se chiedono il fondo, non possono ne nel primo, ne nel 2do capo dimandar di più di quello che concede, ed esprime la stessa sentenza. e se all' incontro vogliono di più di quello ch' esprime la sentenza effino pure devono dimandare il taglio. e se il Giudice la concedesse a norma delle allegazioni delle Parti, nell' atto medesimo di condannarla farebbe un nuovo ultroneo ed inattendibile Giudizio. Finalmente se la loro contestativa per le accennate ragioni dimanda il taglio piuttosto che il fondo della sentenza Someda, mentre pure Mons.r Vescovo non chiede il taglio quale sarà l' attore, e quale il Reo?

Da tutti

Da tutti i sopradetti riflessi, che sono a
giustizia, e a Legge, parmi di poter con sicurezza
dedurre non esservi elezione più irregolare
e disordinata, onde un Giudice di equità, ed
onestà incaricato principalmente a procu=
rare una perfetta pace e quiete tra' quei
Ill.mi Mon.ri Preposito e Canonici non po=
trà mai legalmente pronunciare, nè quid=
dibare il suo Giudizio senza il pericolo di
essere ad ogni caso infirmato, e ad ogni
capriccio ineseguito. Prima perciò di
pronunciare sopra il merito di questo in=
viluppato affare credo necessarissimo che
sian ~~[illegible]~~ tolte le esposte innegabili ir=
regolarità in ordine.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Per

La Causa trà il Sig.r R.do Preposito dall'una Parte, ed i Sig.ri Canonici dall'altra della Collegiata di S. Pietro della Cargua.

Informazione.

La Collegiata Chiesa di S. Pietro de Monti di Carnia, antichissima nella sua fondazione, ~~giacche fu~~ eretta dopo la distruzione di Giulio Carnico cioè prima ~~fu~~ dall' 800. ~~circa~~, su le rovine d'un Castello sopra il Monte contiguo a Giulio chiamato Iulio: essa è in tutto ~~Questa Chiesa~~ dipendente nello spirituale dal Capitolo de Canonici come loro Collegiata, e nel temporale dall' intero Quartiere sopra, e sotto Randice perche per antico era la sola Parrochia di tutto il canale chiamato perciò di S. Pietro, e ciò si rileva ~~come si può vedere~~ dal ricorso fatto dal Quartiere presso Mattia Bertuliny Can.co d'Aquileja, e che poi fu Preposito di S. Pietro l'anno 1430.(a) Come di fatti fu sempre, ed è di presente governata dallo stesso Quartiere mediante li m. suoi Rappresentanti, che sono li m. Sindici, come si può conoscere dalla Sentenza del Visitatore Vescovo Ferentino fatta in S. Pietro li 20. Luglio 1469.(D) In cui fu data la facoltà alli m. Deputati del Canale d'elleger il Vice Preposito, come sempre in seguito hanno esercitato codesto diritto, come anche dopo questa sentenza si conosce dalla lettera di risposta ai m. Sindici del Preposito Antonio Grimani Patricio Veneto li 6. Luglio 1540. espressa in corrotto idioma italiano (b). Il qual Vice Preposito dovea far la sua ressidenza presso la Collegiata a nome del Preposito e Capitolo come si conosce da patti corsi tra li detti nel 1577 (c) Questa Chiesa Capitolare adunque è in tutto dipendente nello Spirituale al Capitolo, e nel temporale al Quartiere sopra, e sotto Randice, e l'uno, e l'altro corpo deve esser impegnato a mantenere il suo lustro e l'antico suo decoro. Questa chiesa ~~Capitolare~~ Collegiata, è Matrice di tutto il Canale, è degna certamente d'ammirazione per il sito ov' è fabbricata, per la rinomatissima sua antichità per il deposito di molte insigni reliquie, e per li privileggi, ed indulgenze concesse, come recentemente da S. S. Pio VI. di felice mem. fu concessa l'indulgenza plenaria in forma

(a) Quod gubernatio totaliy bonorum dicte ecclesie S. Petri ressidet penes homines dicti Canaliy S. Petri.

(b)

Fratelli in christo per li vostri comessi ho ricevuto li danari del quartese et lano presente del 40. ed ho inteso il bisogno vostro di aver uno Sacerdote idoneo che abi la cura de lanime del che è cosa conveniente, per tanto son contento che troviate uno prete dabene, et che sapi esercitar li santissimi sagramenti et de satisfation vostra per che a dio piasendo questo avosto prossimo che verà vero a voi, et lo voleremo, et lo confermaro essendo di mia satisfazione, et per suo salario contento che in nome mio li prometiate f. 16. per ogni ano et conzi 9. di vino che debo scoderlo in Sedarca ne altro a voi tutti mi aricomando christo vi guardi

Dat. ali 6. Lug.o 1540.

Ant.o Grimani Prep.to di San Pietro.

(C) Qui deserviens, maneat ibi nomine Preposti et Canonicorum.

(C) Andreas Dei et apostolice Sedis gratia Episcopus Ferentinus &c

(D) Cognoscentes, et cognoscere volentes litem, et differentiam vertentem inter Ven.dum Doct.m D.m Ioannem Antonium de Venzone Prepositum Ecclesie S. Petri de Carnea ex una, et homines canaliy S. Petri ex altera parte &c.... omissis.... Sententiamus, et declaramus predictos homines, et personas dicti Canaliy habere electionem in deligendo, et presentando unum dignum et idoneum, et sufficientem Sacerdotem, qui habeat facere residentiam personalem in dicta ecclesia S. Petri, et loco dicti Prepositi &c.. omissis.

iubilei ne trè giorni Capitolari, e con la facoltà d'assolvere da tutti li casi, pochi eccettuati alla S. Sede riservati, non che anche da casi tutti della Penitenzieria d'Udine: per il che in detti giorni si vede d'ogni parte concorso grande di Popoli divoti. Di codesta Chiesa e Capitolo ne fa l'elogio in poche parole l'antico Istorico Quintiliano Ermagora. (d) Lo stesso dice anche Palladio (e).

Il povero Capitolo di S. Pietro non serba dell'antichissima sua condizione se non gli oneri, non avendo che poche miserabili contribuzioni che forma di presente la tenuissima Prebenda, che in tutto monta a Ht.ª 13. Forment.º Sg.ª 4. Formenton e Conzi due Vino, con alcune tenuissime esazioni (a canon.co che ritrae dal Friuli ✝) in carnia in Contanti, il rotolo delle quali è lasciato all'Gastaldo esattore ✝ il dispendio delle condotte de generi dal Friuli. Il Cap.lo è composto del Preposito che ne è il Capo, e da n.º 8. Can.ci ed il Preposito, ora ha quasi la metà dell'intiera rendita. Questo Cap.lo antichissimo nella sua origine, anzi il più antico dopo quello d'Aquileia di tutti gli altri della Diocesi, ✝ ha però avuto la sua prima ressidenza in Giulio Carnico, rinomatissimo Castello nell'antichità, fondato, come dicono gli Storici da Giulio Cesare, nel suo Passaggio con l'armata ✝ questo Canale nella Galia ulteriore. In questa Città o Castello vi furono de Vescovi, tra quali sono conosciuti nella Storia quattro cioè Massenzio Fidenzio Avanzio, ed Amatore, dopo la distruzione di Giulio fu portata la ressidenza sopra il monte, ove è la Chiesa Collegiata. e per la scarsa rendita di poi, che più non era bastante a costituire la necessaria congrua al lor mantenimento, furono dispensati dalla ressidenza sotto Marquardo Patriarca nel 1300.c. ora sono obbligati a portarsi in tre solennità ad ufficiare la Collegiata cioè, la Cattedra di S. Pietro an. Feb.º S. Pietro e S. Paolo 29. Giugno, ed il primo Agosto Dedicazione, oltre la Domenica delle Palme il Sabbato S. ed il giorno dell'Ascensione che sono tenuti d'intervenire come Parrochi. Questo Cap.lo è investito nella Chiesa Collegiata, dove ogni can.co prende parrochial possesso, ed ha il Diritto delle Officiature, ed amministrazion de sacramenti come si comprova ~~come si prova~~ dal sopra accennato ricorso degli uomini del Canale ✝, e dal Monitorio presentato al Cap.lo ✝ parte del Preposito Antonio de Nardis sul anno 1745. 4. xbre

Il Preposito anticamente veniva da corpo de Canonici eletto, come chiaro si conosce dagli

Il primo Preposito di cui si ha memoria fu Epone, che nel 1222. fu testimonio alla reconciliazione de nobili castellani e Conti del Friuli con il Patriarca Pertoldo. E del 1229. è nominato Epone Preposito nella scrittura di donazione al Cap.lo di un maso in Sottomonte da S. Arnoldo Pievano di Invilino. Il Mons.r Preposito, ha luogo e voto nel Nob.e Parlamento della Patria del Friuli, dove rappresenta il capitolo, e ✝ la sua istituzione ~~ha~~ avea diretta mente le Bolle da Roma. Questa ~~[illegible]~~ dignità ~~[illegible]~~ fu occupato da nobili Patrizj Veneti, ed altri nobili qualificati soggetti, ha unitam.te al capitolo per suo la spiritual ordinaria giurisdizione in prima istanza ne popoli soggetti alla collegiata.

(d) Demonstrat tum antiquitatem tum nobilitatem vetustissimum Templum Apostolorum Principis dicatum, cui Prepositus cum octo Canonicis deservit. Quorum quidem Capitulum prẹter Aquilejensem cẹtera totius Patriẹ Collegia vetustate prẹcedit. Habet quoque Prẹpositus locum et sufragia inter cẹteros Forojulii Proceres in publico totius Patriẹ conventu. (Quint. Ermag. l. 1. de antiquit. carnẹ)

(e) Ad hujus torrentis ripas antiqui Castri-Julii fundamenta visuntur, ubi nunc S. Petri ecclesiẹ quẹ Canonicorum Collegio, et edificii structura inter saxa, et alpinas illas rupes conspicua prisci decoris speciem retinet. (Henric. Pallad. de Olivis rerum Forojuli. l. 1. p. 6.)

✝ Non vi è documento di sua instituzione ✝ gli incendj del archivio, come fù ultimamente nel 1400. in Paluzza ove era il detto archivio; che restò tutto incenerito dalle fiamme. e ✝ tal motivo, e ✝ l'incuria degli antenati Can.ci si trova nella notabile scarsezza di rendite, essendo li Beni passati in proprietà de colloni.

antichi Statuti (f). Non si sa poi come da tal diritto si lasciò spogliare da Sommi Pontefici, che per lunga serie d'anni anzi per secoli, ànno il ius d'elleger i Preposti esercitato: ultimamente però fu il Capitolo repristinato in questo ed altri suoi antichi diritti col venerato Decreto di Senato li 18. Genajo 1771. come ha pur il diritto sempre mantenuto d'ellegere, ed investire li 8. Canonici. Il Preposito ora è tenuto alla personal residenza presso la Collegiata Chiesa, perciò è cessato il Vice Preposito. Questo Capitolo ha pur il dovere di mantenere un Officiante, che rappresenta lo stesso Capitolo, e deve cellebrare nella Collegiata tutte le Feste, con l'obbligo anche d'aministra li SS. Sacramenti.

Questo Capitolo adunque che forma il lustro, e decoro di questo Canale, anzi l'unica cospicua dignità di tutta questa Provincia della Carnia, occupato in ogni tempo da riguardevoli soggetti per dottrina e per zelo, ha contribuito a mantenere pura ed illibata in codesta Provincia la Catolica S. Religione, nel promovere anche il spiritual vantaggio, la tranquilità la concordia in questo amato Popolo, come oltre la cognizion d'ognuno, da molti documenti si rileva, tra quali la lettera del Mons.r Gio: Batta Vescovo di Parenzo Visitatore ne fa prova (g) Ha poi sempre avuto la mira di coprire le Parrochie con il Canonicato, come meritevoli soggetti, ed anche perchè essendo li Benefizi delle Parrochie del Canale scarsi di rendita, unita alla picciola Prebenda Canonicale potessero aver la necessaria sussistenza, come si può conoscere da Statuti nuovi al n.o III. (h) (+)

Da tutto ciò si rileva quanto sia decoroso e vantaggioso, a questo venerato pubblico, che codesto Capitolo sia mantenuto, e perpetuato, essendo stato in ogni tempo privilegiato con bolle del Sommo Pontefice, per conservarlo ne suoi diritti, e dall'ex Governo Veneto, e fino dalla Municipalità d'Udine sotto il governo Democratico, dove fu segnato Decreto, essendo nata la legge della francazion de censi, che dal Povero Cap.lo di S. Pietro, non s'abbia più a ricever alcuna francazione, e che le fatte abbiano a passare sul Monte di Pietà, ed essere investite a prò dello stesso Capitolo,

(f) Cumque Beneficium Prepositurę vacare contigerit electio, institutio, et provisio predicti Prepositi ad predictos Dominos Canonicos, et Capitulum ejusdem collegiatę Ecclesię de iure, et antiqua consuetudine spectat, et pertinet, ac dignoscitur pertinere.

(g) Ill.mo Rev.mo S.r S.r Pad.n Col.mo

Presenteranno queste mie lettere a V. S. Ill.ma Rev.ma li Sig.ri Can.ci della Chiesa Collegiata di S. Pietro di Carnia, quali sono ancora Curati delle Chiese del Canale chiamato col titolo del medesimo Santo. Nella Visita oggi da me ~~fatta~~ espedita delle loro chiese, sono rimasto molto sodisfatto, e dell'applicazion ancora dell'ecclesiastica loro diligenza per il governo delle anime. Mi professo in vantaggio loro tenuto per le dimostrazioni d'onore fatte alla mia persona, come rappresentante di V. S. Ill.ma e Rev.ma, con che si sono resi degni della paterna benigna commendazion sua; ed egualmente questi Popoli, che nelle rimostranze hanno sommamente applaudito alla Visita, e che conservano in questi confini della Germania, con non ordinario zelo un intiera puntualità di Catolica Religione. ed a V. Ill.ma e Rev.ma bacio umilmente la mano

Dalla Visita di Cercivento
ai 28. Agosto 1659.

Di V. S. Ill.ma Rev.ma

umiliss.o Devotiss.o ed Obblig.mo Serv.e
Gio Batta Vescovo di Parenzo.

(h) N.o 11. Che per termine di decenza, ed onorevolezza nell'elezione, che si farà di tempo in tempo di nuovo Can.co s'abbi riguardo alli Curati delle Parrochie del Canale soggette alla Prepositura di gratificarli del Canonicato se alcuno mancasse di quello, mentre così sarà giudicato espediente al Cap.lo secondo l'opportunità de tempi, e qualità de concorrenti.

(+) è unque occupato dal Preposito che è il Par.co delle 5. ville annesse alla Collegiata e dai R. Pievani Parrochi, e dal Officiante che come Parrochi non hanno Quartese, se non scarse contribuzioni de Popoli.

e di più, che s'abbia a trovar il ~~mezzo~~ modo di dar la necessaria sussistenza a questi poveri Parrochi. Ora si ritrova il Capitolo, ℘ il Decreto venerato dell'Augustissimo nostro Sovrano nell'inibizione di poter passare a nuove elezioni, ~~a fronte che~~ ~~a~~ sono di presente due Prebende vacanti, ed in breve perciò prevede la totale estinzione di codesto ristretto Capitolo. Ben persuaso egli è che ricorrendo implorante al Trono dell'amoroso Sovrano, sarebbe esaudito: ma nell'impossibilità trovandosi d'incontrar tale spesa, per la conosciuta sua povertà, oltre che deve incontrar dispendiose cause ℘ mantenersi al possesso di quella miserabile prebenda, che anche questa va sempre più scarseggiando, qualora non si fanno le opportune difese, e che la detta miserabile Prebenda non è bastante a supplir alle spese di Cause: Perciò il povero Capitolo, non trova altro mezzo che gettarsi nelle braccie amorose di cotesto venerato Quartier sopra e sotto Randica, come avente parte, implorando umilmente, che voglia assumer in se, ed interessarsi in codesto importante incarrico, di far cioè ricorso all'augustissimo nostro Sovrano per la durazione di codesto Capitolo, il quale sarà sempre grato, e pregherà il Sig.re ℘ la loro prosperità e conservazione.

Grazie.

Ex Statutario antiquo

Primo et ante omnia ipsam Principalem Ecclesiam, ac alias Ecclesias, et Capellas sibi subditas, et subjectas juxta statum, et gradum eorum bene, sufficienter, et honeste tractare; et quod personalem residentiam aput eamdem principalem Ecclesiam faciet, vel ponat ibidem unum ex ipsis Dominis Canonicis, qui loco, et vice sui faciet debitum suum. Et si nullus ex ipsis Dñis Canonicis vellet ibi ressidere, tunc ponat ibi Sacerdotem secularem sufficientem, et honestum, qui in divino officio sit expertus, et ad curam, et regimen animarum in ipso Beneficio sit sollicitus et attentus.

Item quod ipsos Canonicos Confratres suos presentes, et futuros bene, et honeste tractabit, amabit et honorabit, ac iura et consuetudines, Statuta, et ordinamenta in ipso Collegio habita, et firmata observabit, et adimplebit. Et quod nullam innovationem, violentiam, molestiam, seu gravamen contra eos, vel eorum quemlibet faciet, vel movebit, scilicet eosdem tamquam veros Confratres, et Canonicos bene, et diligenter tractabit.

Da Statuti novi 1660

N.° 11. Che in absenza del Mons.r Preposito per oservar le sue ragioni, e del Capitolo, il Vice Preposito, mentre sia Canonico, come suo Vicegerente abbia l'incombenza delle funzioni solite in tutte le cose contingenti, ed appartenenti, così per il buon governo del Capitolo, che della Collegiata, e de Popoli soggetti giusto alli Statuti, e praticato. Dovendo perciò il Mon.r Preposito conferir etiam con l'autorità dell'Ordinario le sue funzioni nel suo Vice Preposito tutte, o limitate secondo parerà espediente a Mon.r Ill.mo e R.mo Patriarca nostro.

ex Monitorio presentato Capitulo S. Petri
ad instantiam R.mi Prepositi d.te
Collegiatę D.ni Antonii de Nardis
sub anno 1436. 4. xbris.

Venerabilibus viris Gastaldioni Canonicis, et Capitulo Ecclesię S. Petri de Carnea Salutem.

Cum propter Officia dentur Beneficia, satisq. consonum juri videatur, quod qui de altari vivit altari serviat, quique emonumentum suscipit, et in onere participet. Sane cum jamdudum Ecclesia S. Petri de Carnea, quę Collegiata existit, debita consuevit habere officia tam per Prepositum, quam per Canonicos ejusdem Ecclesię cellebranda, sicut

e di più, che s' abbia a trovar il ~~mezzo~~ modo di dar la necessaria sussitenza a questi poveri Parrochi. Ora si ritrova il Capitolo, & il Decreto venerato

tenentur, tamen quindecim &c.

Omissis.

Debeatis unum idoneum, et legitimum Capellanum, qui ipsi Ecclesiæ, et ejus curæ deserviat, ut moris est reperisse, et in ipsa Ecclesia instituisse, et collocasse cum ordine iuris. Quod si facere, vel exequi non potestis, infra sex dies, sub dicta pœna mandamus vobis, quod per rotolum secundum institutionem omnium vestrum, ita ut, antiqua incipiat, et tum gradatim omnes usque ad ultimum procedant loco Capellani vestri, quem ibidem habere debeatis singulas septimanas, vel hebdomadas faciatis, et ipsi Ecclesiæ in eadem ressidendo deserviatis, divina Officia celebrando, et alia Ecclesiastica Sacramenta ministrando tam de die quam de nocte, prout necessitas requirit, ita et taliter ut in ipsa Plebe singuli vestrum, quorum ipsum sua hebdomada tanget residead et non alibi Has autem litteras &c. Omissis.

Non si trova, che alcun Preposito abbia avuta la personal residenza in Zuglio, se non Pietro di Castro, ed allora il Vice Preposito era l' Officiante in Sutrio, come si rileva dagli atti giuridici di questo Preposito, sotto l' anno 1412. ma mai si trova che abbiano avuto residenza insieme il Preposito, ed il suo Vice.

Dilecto nobis in Christo Presbytero Ioanni Officianti in Sudrio Canalis S. Petri de Carnea Vice-Preposito &c. Omissis.

1412. 25 men. Maj Mandavimus, seu mandari fecimus Presbytero Ioanni Officianti Ecclesiæ S. Odorici de Sudrio, tanquam vices nostras gerenti, et ad quem ipsa Prepositura in onere et honore spectat, et pertinet &c. Omissis.

Notizie Iacotti.

Absente non potendo venire può il Mons.r Preposito mandar Procura al suo V.ce Preposito sendo Canonico se non in un membro del Cap.lo

In Producta hominum Canalis S. Petri de Carnea ad Vener.m D.num Thomam de Bertulinis sub anno 1450.

Quod in contrata Carneæ est publica vox, et fama, comunis sonus et firma credulitas, quod prædicti Canonici per elapsum tenuerunt, et sunt obligati

tenere unum Capellanum exequentem in Diviniy, et administrantem Sacramenta Ecclesiastica in dicta Ecclesia, qui tenetur ibidem ressidere personaliter prout hactenuy ressedit: et similiter dicti Canonici eam visitare in omnibuy festivitatibuy Sancti Petri per annum occurrentibuy &c.

In Sententia Episcopi Ferentini
sub anno 1169. no Iulii.

Omissis: „ Successores in dicta Prepositura teneri, et obligari secundum dispositionem Iuris communiy, hoc est ad personalem, et actualem residentiam faciendam in dicta Collegiata Ecclesia S. Petri, et ad habitandum, et standum in domo et loco datiy et assignatiy Prepositiy, et Rectoribuy ipsiuy Ecclesiæ, et non posse neque per Vicarium substitutum, aut aliquo modo subrogatum, et deputatum in dicta ecclesia deservire. Omissiy.

Visa responsione facta per dictum Prepositum ad dictam residentiam non teneri nec obbligari, sed solum ad observantiam cujusdam statuti ipsius Ecclesiæ. quo cautum est quod unum ex canonicis posse in dicto Beneficio in Diviniy deservire, et Ecclesiastica ministrare Sacramenta. &c

ex libro copia Pactorum inter Prepositum Mario et Capitulum 1290.

Omissy Item de Adomadariy, qui in dicta ecclesia duo debeant residere. Omissy.

In eodem sub anno 1377. inter Prepositum Michael et Capitulum.

Omissy. Insuper promisit quod se vel Vicarium suum seu Mansionarium eidem Ecclesiæ continue deservire more solito omnibuy dicti Prepositi sumptibuy, et expensiy; cum hoc quod dictuy deserviens habeat duplicitatem in oblationibuy, et anniversariy, idest tanquam haberent duo Canonici si officio interessent. Qui deserviens maneat ibi nomine Prepositi, et Canonicorum. Omissy.

e di più, che s'abbia a trovar il ~~mezzo~~ modo di dar la
necessaria sussistenza a questi poveri Parrochi.
Or [illegible] il Capitolo [illegible] il Decreto venerato

[illegible]

e
ne
Or
d
d
a
e
d
e
re
se
la
h
s
[illegible]
[illegible]

Descrizione Della Cargna di Giacomo Valvasone

Fatta l'anno 1565.

e

Dedicata all'Illmo e Revmo Card: Boromeo

[Edito 1866]